PRATICA TEORICA PENALE

DEL

FORO MILITARE

COL COMPLESSO DELLA LEGISLAZIONE IMPERANTE

COMPILATA

dal Cav. Ferdinando Siciliani

CAPITANO COMMESSARIO DEL RE RELATORE

TOMO PRIMO

ATTI SOVRANI — MINISTERIALI — CIRCOLARI — ORDINI DEL GENERAL COMANDO
REGOLAMENTI — GIURISPRUDENZA DELLE CORTI REGOLATRICI
SULL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PUNITIVA

EMERSI

in continuazione dello Statuto Penale Militare
e del Codice delle leggi punitive del Regno

DAL 1815 AL 1850

CON TAVOLE SINOTTICHE

degli articoli comentati, e col soccorso della legislazione come sopra,
non che degli altri Codici del Regno e di oltramonti.





NAPOLI
TIPOGRAFIA DI PASQUALE TUSO
1852



A S. E.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA GUERRA E MARINA

D. FRANCESCO PINTO

MARCHESE DI SAN GIULIANO
PRINCIPE DI ISCHITELLA
AJUTANTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

(D. G.)

Eccellenza

Allorchè il greco Plutarco portò al tramonto nel suo soggiorno in Roma l' immortal lavoro delle Biografie degl' illustri ingegni, non credette di minor peso alla bilancia de' suoi interessi ed alla gloria della sua opera, il dedicarla all' Imperator Trajano suo discepolo, poscia nomato dagli annali del grandioso Romano Impero la delizia dell' uman genere.

Or se quel gran filosofo così avvisandosi raccomandò alla posterità quel lavoro che ha eternato il suo nome, qual mai grand' uopo sarà per me, povero comentatore delle scienze di Astrea, il dedicare la quatrilustre mia opera, sotto il titolo di Pratica Teorica Penale del Foro Militare, col complesso della Legislazione imperante , *a Vostra Eccellenza , che tra' Ministri e Duci contempo-*

ranei sfolgoreggia per grandezza di animo, virtù militari, e genio incoraggiatore degli uffiziali amanti dello studio e del sapere?

Non dirò mai intanto, che io scriva sulla tomba de' grandi uomini di penal dritto, che brillarono al di qua e al di la delle Alpi, o che m' induca a credere di essermi accinto ad un tal lavoro per meritar lodi da' miei contemporanei.

Quelli scrissero per tramandare alle future generazioni i monumenti eterni del loro acume; ed io per tributar debole omaggio a' comandamenti di un militare illustre, mecenate delle scienze di Astrea.

Non sono in forse intanto, che diran meco anco i meno ingenui ed i più conoscitori delle

dottrine di Temi, che fino alla volgente età, nel ridente giardino d' Italia, generatore di grand' ingegni e di eccelsi eroi, alcuno abbia affrontato il gigantesco lavoro di cui è oggetto; e quindi i mezzi agevoli onde venga da ciascun raggiunto l' eminente disegno che io ebbi a meta.

E di fatti, qual mai maggior interesse pei depositarî della felice possanza giudiziaria del tempio di Marte, il rinvenir nel I° tomo *un Corpo di Legislazione punitiva dal 1815 al 1850; nel* II° tomo *le Formole pratiche degli atti di polizia giudiziaria di primo, secondo e terzo grado pe' processi d' ogni specie; e nel* III° tomo *l' Eloquenza giudiziaria de' Commessarî del Re Relatori, per la conoscenza pratica di presentare a' Consigli di Guerra le cause, e provo-*

carne l' espletamento ; e pel Real Esercito poi le cognizioni di ogni genere che interessano il militar servizio ed i rapporti nella società , di cui è nerbo e custode ?

A Vostra Eccellenza dunque , generoso Ministro del Regnante Tito, che coll' unque valor di Lei ne' campi di Marte delle nazioni oltremonti e della nostra bella patria impiantò i monumenti indeperituri dell' alacrità e della intrepidezza ne' perigli, onde gli storici contemporanei ed i pubblici fogli ne preconizzarono le gesta; a Vostra Eccellenza, invitto Duce, adorno di doti sì tante, dedico la mia opera sulle scienze della giustizia tra tutte primeggianti.

Sarò felice, se mi degnerà accoglierla, e questa sua generosa adesione sarà pe' sacerdoti di

Temi del tempio di Marte e pel nostro valoroso Esercito equivalente alla realtà.

Sicuro di questo, io pongo il mio lavoro sotto l'alta protezione di Vostra Eccellenza, che mirandone il grand' uopo pel pubblico interesse che io ebbi a meta, coronerà i brillanti e supremi giudizi ond' esso è degno, col plauso della utilità e de' pregi ch' esso racchiude.

Di V. E.

Napoli 13 agosto 1851.

U.ᵐᵒ devotissimo servidore e subordinato
Ferdinando Siciliani Cap.°

SERIE DI DOCUMENTI

PRECEDUTI ALLA PUBBLICAZIONE DELL' OPERA

N. 1.

DOMANDA DELL' AUTORE

A SUA ECCELLENZA IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA GUERRA E MARINA

PER L' ESAME DELL' OPERA

Eccellenza

Avvalorato dal testimone delle mie improbe cure, e penetrato da una piena confidenza nel Real Governo, incoraggiatore delle scienze e delle meditazioni de' sudditi dell' augusto Monarca, sommetto animoso all' Eccellenza Vostra una mia ventenaria opera in giustizia, da lungi reclamata da' depositari dell' interesse pubblico, e del tempio di Marte specialmente, sotto il titolo di *Pratica Teorica Penale del Foro Militare col complesso della Legislazione imperante.*

Destato da doverosa trepidazione, non oso annunziare quale spande doviziosa luce all'amministrazione giudiziaria militare della nostra bella patria, da secoli nelle tenebrie sommersa — Essa a primo sguardo, ed in macchietta lampeggia dalla *Prefazione* nel 1.° tomo apposta.

Imploro quindi dalla bontà eminente dell' E. V.ª che sottomessa venga a regolar disamina, sicuro essendo di emerger meritoria di rendersi di ragion pubblica.

Salerno li 19 aprile 1850.

Il Capitano Commessario del Re Relatore
Segnato — FERDINANDO SICILIANI

N. 2.

MINISTERIALE PRESCRIVENTE IL CHIESTO ESAME

Comando generale
delle armi al di quà del Faro
MATERIALE
1.° CARICO
N. 363

Napoli 15 aprile 1856

Signor Generale

Il Ministro della Guerra in data del 13 andante mese, 2.° Ripartimento 3.° Carico n.° 296, ha scritto il seguente:

» Qui compiegata mi onoro trasmetterle l'annessa » supplica del Capitano Commessario del Re D. Ferdi» nando Siciliani, diretta ad ottenere, che un suo la» voro compilato sulla giustizia punitiva militare sia » sottomesso alla Commessione incaricata dell' esame » delle opere militari; pregando esso Comando Generale » a compiacersi dare in assunto gli ordini analoghi » alla mentovata Commessione, alla quale l' opera sud» detta verrà dall' interessato direttamente presentata. »

E questo Comando Generale si dà l' onore tanto trascriverle per di lei intelligenza, e per le disposizioni di risultamento, trasmettendo le carte che si citano.

Il Generale Capo dello Stato Maggiore
Segnato — GAETANO GAROFALO

Al Signore
IL SIG. MARESCIALLO RUFFO SCILLA
Comandante la Divisione di Cavalleria,
e Presidente della Giunta incaricata
dell' esame delle opere militari

N. 3.

UFFIZIO RESPONSIVO, PORTANTE LA DELIBERAZIONE DI PLAUSO RESA DALLA COMMESSIONE SULL' OGGETTO

Presidenza
della Giunta di Esame per le opere de' militari da stamparsi
N. 270

Napoli 9 luglio 1850

Mi onoro trasmetter qui giunta a cotesto General Comando la deliberazione resa da questa Commessione di mia presidenza, sul conto dell' opera in giustizia punitiva militare, compilata dal signor Capitano Commessario del Re D. Ferdinando Siciliani, oggetto del suo pregevole uffizio del 15 aprile ultimo, Materiale, 1.° Carico, n.° 363.

Dalla stessa ravviserà, che l'opera ha sommo pregio, e che molti lustri di fatiche, non che molte spese ha dovuto costare all' autore, il quale la Giunta medesima si crede in dovere raccomandare a cotesto Comando Generale, onde col proteggere lo spaccio dell' opera medesima, possa esso autore ricavare un compenso per le prime, ed un indennizzo delle seconde.

L' opera suindicata intanto sarà esibita a cotesto General Comando dall' interessato, nel modo istesso come si compiacque farla tenere a questa Commessione.

Il Maresciallo di Campo Presidente
Segnato — GIUSEPPE RUFFO

Al Comando Generale delle armi Citra Faro

N. 4.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DE' GENERALI

Si è data lettura del ragguardevole foglio del General Comando de' 13 aprile corrente anno, Materiale, 1.° Carico, n.° 363, con cui per l'opportuno esame si è spedita a questa Commessione l'opera del Capitano Commessario del Re Relatore Cav. D. Ferdinando Siciliani, distinta in tre volumi, cioè:

Atti Sovrani, Ministeriali, Circolari, Ordini del General Comando, e Giurisprudenza dell' Alta Corte Militare e Corte Suprema di Giustizia dal 1815 *al* 1850.

Formole per l' istruzione delle pruove contro rei presenti ed assenti, in rito ordinario militare, e straordinario ec. ec.

Arringhe criminali scelte delle più interessanti, ne' giudizi di alto criminale espletati ec. ec.

Essendosi questa Commessione occupata profondamente di tale lettura, ed esaminata l'opera suddetta, l' ha rinvenuta *grandiosa*, ed *utilissima*, poichè versa sullo Statuto Penale Militare, e sulle Leggi punitive del Regno, di cui si debbono adottare le pratiche in difetto delle prescrizioni nello Statuto medesimo.

Frugando il 1.° tomo di tal lavoro, composto di 523 atti Sovrani e del pubblico potere, presenta un *Corpo di Legislazione punitiva militare*, di che il tempo e l' esperienza han fatto sentire il bisogno — Ingegnosamente poi son congiunte alla preziosa collezione 16 *Tavole sinottiche*, contenenti:

La 1.ª i suoi comenti allo Statuto penale, sussidiati dalle ampliazioni ed aggiunte suddette — La 2.ª e la 3.ª gli articoli delle Leggi penali e di Procedura penale, di cui l'autore ha fatto tesoro ne' comenti medesimi — La 4.ª e 5.ª quelli delle Leggi civili e di Procedura civile, Sovranamente previsti per le proce-

dure penali e civili — La 6.ª 7.ª 8.ª e 9.ª gli articoli delle Leggi Organiche e parziali, francesi e romane, adoperati per rafforzare l'armonia delle teorie da esso esposte — La 10.ª gli atti Sovrani e del pubblico potere, col di cui soccorso l'autore ha avvalorato gli sviluppi e le modifiche in moltissimi articoli delle Leggi penali ordinarie del Regno e dello Statuto penale — La 11.ª e la 12.ª gli articoli dell'Ordinanza di Piazza ed Amministrativa — La 13.ª e 14.ª gli articoli dell'Ordinanza ed Istruzioni della disciolta Gendarmeria, ora Guardia di Pubblica Sicurezza, per rafforzare i posteriori ordinamenti ne' giudizi contro gl' individui di quest' arma — La 15.ª gli articoli di taluni Regolamenti in fatto di procedura ne' militari processi, e nella esecuzione delle pene capitali — Infine la 16.ª le importanti dottrine de' più illustri scrittori, ingegnosamente dall'autore istesso innestate ne' suoi comenti.

Il 2.º tomo presenta un *Codice di Procedura*, di cui tanto abbisognavano i Consigli di Guerra e gli amatori delle scienze di Temi — Contiene cotesto colossale lavoro 306 *Formole pratiche* per l' osservanza de' modi nello sviluppo, nell' applicazione e nella esecuzione delle Leggi, e quindi gli atti di Polizia giudiziaria di 1.º 2.º e 3.º grado de' tribunali militari ordinari e straordinari — Corredate coteste *Formole* da 1684 *paragrafi di comenti*, è un prezioso Repertorio di nozioni per Uffiziali di tutte le armi, adibiti permanentemente od occasionalmente ne' Consigli di Guerra, e pei militari d'ogni genere, sotto al duplice rapporto di cittadini e difensori dello Stato.

Il 3.º tomo l'*Eloquenza giudiziaria de' Commessari del Re*, ossia la conoscenza pratica delle forme di espletare i giudizi, e quindi le *luminose arringhe* di alto criminale dell' autore.

La Commessione ha ravvisato in questo *colossale*

lavoro una *zelosa solerzia e diligenza* dell' autore, un' *acutezza d' ingegno*, associata a *vaste e profonde conoscenze su tutt' i rami* di *Giustizia punitiva* — Nei comenti poi si è alacremente versato, onde chiarire il tenebroso pelago delle procedure ne' militari processi.

Qualunque encomio sarebbe *al di sotto di quanto la Commessione crede tributare al merito* del suddetto lavoro, che ha costato *più lustri di cure e fatiche* all' instancabile autore.

Per siffatti motivi si è a voti unanimi conchiuso da questa Commessione di rispettosamente manifestare a cotesto General Comando, ch' essa crede di dar *pieno plauso* alla rilodata opera del signor Capitano Siciliani, e nel riputarla di *ragion pubblica*, poichè generale è l' utile ch' essa presenta, *sia degna poter essere dedicata a Sua Maestà* (D. G.), per meritarne l' autore i tratti della Sovrana munificenza.

Trovando per queste ragioni appoggio presso Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina, potrà degnarsi ordinarne *in compenso* la *stampa nella tipografia della Guerra*, perchè risguardante l' opera l' amministrazione della Giustizia penale militare, ed in pari tempo prescrivere l' *associazione* alla stessa di *tutt' i Corpi dell' Armata di terra e di mare*, ed anche de' *signori Generali*, per gl' ineluttabili vantaggi che ne porge.

Fatto e deliberato in Napoli li 8 luglio 1850.

Segnati—*Il Maresciallo di Campo Presidente*
GIUSEPPE RUFFO DI SCILLA
Il Brigadiere membro della Commessione
GIUSEPPE LUIGI CHATEAUNEUF
FRANCESCO ANTONIO WINSPEARE
VINCENZO DEGLI UBERTI BRIGADIERE
FERDINANDO PRESTI COLONNELLO SEGRETARIO

Per copia conforme all' originale
Il Commessario di Guerra
G. BIANCHINI

N. 5.

UFFIZIO TRASMESSIVO DELLA DELIBERAZIONE ANZIDETTA

Comando generale
delle armi al di qua del Faro
MATERIALE
2. CARICO
N. 549

Napoli 11 luglio 1850

Eccellenza

Il Maresciallo Ruffo Scilla Presidente della Giunta di esame per le opere militari da stamparsi, con foglio del 9 andante n.° 270 ha scritto quanto appresso:

(Si abbia per trascritto l' uffizio n.° 3).

E questo Comando Generale, nel darsi l' onore trascrivere tutto ciò a V. E., si uniforma strettamente all' avviso della Commessione, e rimette all' E. V. la deliberazione, per que' superiori ordini che giudicherà emettere sul proposito.

Il Generale Capo dello Stato Maggiore
Segnato — GAETANO GAROFALO

A S. E.
Il Ministro Segretario di Stato
della Guerra e Marina

NOTA

Non arrestossi alla deliberazione di plauso della Giunta de' Generali l'alta saggezza della Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina.

Bramando mirar più addentro sul merito dell'opera, con Ministeriale del 16 luglio, mese istesso, 2. Ripartimento 3. Carico, num. 599, commise l' esame di essa alla Giunta Legislativa preseduta da S. E. il Ministro Segretario di Stato Cav. Nicolini.

Coincidenze diverse trassero il serbo del responsivo rapporto, segnato col num. 7, da quattro mesi circa.

N. 6.

MINISTERIALE PARTECIPAZIONE SUL SECONDO ESAME DELL' OPERA

Comando
della Provincia e Real Piazza
di Napoli
N. 5391

Napoli 24 luglio 1850

Signor Capitano

Il Comando Generale delle Armi con foglio di jeri n.° 5144 mi partecipa il seguente:

» Questo Comando Generale si pregia trascriverle » la Ministeriale della Guerra del 19 corrente 2.° Ri- » partimento 3.° Carico, n.° 599, perchè si compiac- » cia renderne inteso il Capitano Siciliani.

» Questa Real Segreteria pria di adottare provve- » dimenti sulla proposta della Giunta di esame per le » opere militari, relativamente al lavoro in giustizia » punitiva militare compilato dal Capitano D. Ferdinan- » do Siciliani, ha stimato commettere lo esame della » precitata opera alla Giunta incaricata del progetto » del novello Statuto Penale Militare.

» È perciò pregato cotesto Comando Generale a pre- » venire l'enunciato Capitano di dover presentare il suo » lavoro a S. E. il Ministro Segretario di Stato al ri- » tiro D. Nicola Nicolini, Presidente del Consesso sur- » riferito. »

Io mi fo a tanto passare alla di lei intelligenza e governo.

Il Maresciallo di Campo
Comandante la Provincia e Piazza
Segnato — STOCKALPER

Al sig. Capitano
D. FERDINANDO SICILIANI

N. 7.

UFFIZIO RESPONSIVO DI S. E. IL MINISTRO NICOLINI

Napoli 4 novembre 1850

Eccellenza

Si è compiaciuta l' E. V. commettermi di proporre alla Giunta istituita da S. M. il Re (D. G.) per un progetto di riforma dello Statuto Penale Militare un' opera del Capitano Cav. Siciliani, intesa ad esporre tutte le Leggi e Regolamenti che sono state e sono attualmente di norma alla Giustizia penale militare, e la conoscenza delle forme ond' eseguirle, e dare il nostro avviso intorno a quest' opera.

Più mesi ho trattenuto l' adempimento di sì onorevole incarico, perchè sospesa da più tempo la Giunta per l' oggetto suo principale, non mi è dato ancora di riunirla, anche perchè i suoi degni componenti, chi per infermità, e chi per altri loro gravi incarichi, non potevano agevolmente raccogliersi.

Intanto l' autore dell' opera insiste, perchè il suo affare particolare sia definito — Esso mi ha recato l' opera stessa, ch' è *molto vasta;* ma io non ho potuto che svolgerla rapidamente, *vederne il disegno*, e conchiudere, che ha dovuto costargli *molta cura e fatica* — Ho letto pure il *parere della Giunta* delle opere militari, la quale fin d' Aprile l' *ha esaminata*, e veggo da questo *parere*, dalla *prefazione annessa agli Atti Sovrani*, e dallo *sviluppo fatto dal diligente autore*, ch' egli è *degno d' incoraggiamento*, e *della protezione di V. E.*

Il Ministro Segretario di Stato in ritiro
Presidente della Giunta per la riforma
dello Statuto Penale Militare
Segnato — NICOLA NICOLINI

A S. E.
Il Ministro Segretario di Stato
della Guerra e Marina

NOTA

Ma anco un altro accerto bramossi sul pregio dell' opera, per emettersi le disposizioni di risultamento contenute nella deliberazione riportata nel num. 4, e si avvisò la sullodata Real Segreteria con Ministeriale del 10 novembre 1850, 2. Ripartimento 3. Carico num. 1098, inchiederne i divisamenti dell' onorevole signor Segretario Generale Relatore presso l'Alta Corte Militare Cav. Ravelli, onde nella sfera delle sue vedute pel migliore andamento della giustizia avesse potuto giudicarne.

N. 8.

UFFIZIO RESPONSIVO DEL SIGNOR CAV. RAVELLI

Napoli 22 novembre 1850

Eccellenza

Per esecuzione del venerato incarico contenuto nella Ministeriale di V. E. del 10 corrente, 2.° Ripartimento, 3.° Carico, n.° 1098, mi onoro sommettere all'E. V., che l' opera del Capitano D. Ferdinando Siciliani *è vasta*, ed ha *costato* all' autore *molta cura e fatica.*

Essa *può essere infinitamente utile al ramo militare, mentre mercè l' ajuto della medesima, i militari possono giungere ad una completa istruzione delle regole di dritto penale, ed in fatto di procedura.*

L' ajuto poi delle formole pratiche può rendersi prezioso, ed *evitarsi così i continui annullamenti di quest' Alta Corte Militare.*

Per effetto di ciò, *io mi uniformo strettamente all' avviso della Giunta incaricata specialmente dell' esame dell' opera suddetta.*

Il Commessario del Re presso
L' Alta Corte Militare
Segnato — PIETRO RAVELLI

A S. E.
Il Ministro Segretario di Stato
della Guerra e Marina

NOTA

Rincorato l' autore da' su riportati applausi, rassegnò a Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici e della Istruzione Pubblica, che presentando la sua opera importanti nozioni pratico-teoriche della intimità de' rapporti ed armonia dell' amministrazione giudiziaria comune con la eccezionale, degnata si fosse prescrivere a' Reali Licei del Regno di farne acquisto.

La prelodata Eccellenza Sua, pria di emettere gl' implorati provvedimenti, si avvisò, nella sfera delle sue particolari veduto, di accertarsi del pregio dell' opera, e con Ministeriale del 6 settembre 1851 prescrisse al Consiglio Generale della Istruzion Pubblica di rendere il suo parere all'oggetto, previo esame del lavoro.

Al doveroso omaggio adempiendo cotesto Supremo Consesso, con deliberazione a *voti unanimi* del........ mese suddetto, dichiarò l' opera *importante e necessaria*.

A' titoli su riferiti, conseguitarono corrispettivamente le Circolari di laudi e d'incoraggiamento che qui dopo e per ordine cronologico rinvengonsi :

Di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina Principe d' Ischitella al Real Esercito, in data del 23 luglio 1851 num. 457;

Del Signor Maresciallo di Campo Ruffo Scilla Comandante Superiore delle Guardie di Onore a cavallo, del 9 agosto seguente n. 620 ;

Di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia a' Procuratori Generali Criminali, pei rispettivi Corpi giudiziarl e Giudici Regi, del 17 settembre detto anno ;

Di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici e della Istruzione Pubblica a' Rettori de' Reali Licei del Regno, e pe' rispettivi alunni di dritto, degli 8 ottobre medesimo anno, num. 1568;

Da ultimo, del signor Direttore del Ministero dell' Interno, ramo interno, a' Comuni del Regno, per organo de' rispettivi Intendenti delle province, del 5 novembre detto anno num. 1750.

PREFAZIONE

La Giustizia è l'aurea catena che unisce con nodi indissolubili i popoli al proprio Sovrano, e dalla retta amministrazione di essa emana la felicità delle nazioni, il fasto de' Troni, e quindi il Codice eterno di ogni politico rassembramento.

Cotesta parola divinizzata da' pagani, prese seggio sul trono di Giove, e conosciuta poscia sotto il nome di *Temi* e di *Astrea* — Sentesi Ella pria che s'intenda; e son sue voci quelle che implorano il soccorso di questa deità sovente sì poco rispettata da' mortali!

La Natura in fatti non ismentisce le proprie leggi.......Quell'interno orrore, che invade il fondo de' nostri cuori allorchè la violenza e l'orgoglio ci traggono a bruttar la destra nel sangue di un oppresso...(1).... quella emozione di

(1) Ahi!.. scellerato barbaro fellone!....
Assassin vile, la tua mano impura
Bagnata hai tu del mio figliuol nel sangue?
Che mi val tutto il tuo?... Solo una stilla
Scontar mi può di quello?...Io che già tanto
Era infelice.... E tu sovra ogni donna,
Sovra ogni madre misera mi festi!
Stringete voi que' ferrei lacci; orrendi
Strazii inauditi gli apprestate. Ei spiri
In fra' tormenti l'alma.....

Alfieri

dolore, che proviam nell'anima in mirando l'umanità gemente .... quel giubilo, che il cuor c'inonda allorchè gioviamo altrui (1)........ quell'amor di noi e dei nostri simili......... e quinc' insieme la giustizia, la pietà e l'amicizia; questo maraviglioso rannodamento di dritti e di obbligazioni, ossia *ordin morale*, costituisce la *Giustizia*, la *nutrice sovrana* delle *virtù sociali*, il *trionfo* della pubblica sicurtà. (VICO *Scienza Nuova.*)

D'altronde il falso amor di noi, altramente detto egoismo, il cieco orgoglio, il fanatismo, l'invidia, la bufera delle passioni, spezzando cotesta aurea catena di politica unità, produsse sul globo il delitto e l'empietà (2).

(1) La beneficenza, ossia
Divina scintilla....
PAGANO

(2) ...... Gli sdegni insani,
La stolida superbia,
L'odio, l'amor, la cupidigia, e mille
Altri affetti diversi....
Son procellosi venti
Che dell'umana vita
Tutto infestano il mare; l'empie son queste
Sediziose schiere, ond'è per tutto
Disordine, tumulto. Un porto omai,
Un'asilo sicuro
Da lor non v'è, che il tribunal di Astrea.
Queste la destra audace
Armano a' parricidi
Di scellerato acciaio; i succhi espressi
Delle infami cicute insegnan queste

Cotest' uomo oggidì cotant' orgoglioso delle produzioni del suo ingegno, fissato avendo del sorprendente planetario sistema le leggi del moto, e col suo accorgimento regolato de' più vasti imperi il destino, nudo ed irsuto vagò per le deserte foreste; si ricoverò tra le tane e ne' concavi degli annosi pini nelle inclementi stagioni, e co' rozzi suoi muggiti spiegò i sentimenti del proprio cuore ed i bisogni della sua naturale esistenza!... Alfine, divenuto non di rado di un braccio ingrato ed oppressore la fatal vittima, bagnò d' infausto sangue le natie sue selve; ed altri fra' gemiti ed il dolore irrigarono con inutil pianto l' incolto suolo che il cener di quegli ricopriva !....

Ecco come il bisogno della propria sicurtà fe' chinar sommesso cotest' uomo ad un patto il ciglio !...... (1)

Ad apprestar; da queste furie invasi
Sempre intenti i mortali all' altrui danno
Mai sincera con lor pace non hanno.

METASTASIO

(1) Quando ancor non ardiva il pino audace
Grave di merci di spiegare il volo
Sul nobil dorso d' Ocean fallace,
Era alle genti noto un lido solo,
Nè certo segno i campi distinguea,
Nè curvo aratro rivolgeva il suolo;
A ciascun senza tema era concesso
Dal medesimo tronco il cibo corre,
Ed estinguer la sete al fonte appresso.

Dominante è ora il nostro dovere di coordinar quinci una qual-cosa sulla Legislazion punitiva militare, come quella cui specialmente dobbiamo omaggio.

Ella va distinta dagli atti Sovrani qui dopo, cioè:

1.° — Statuto Penale Militare de' 30 maggio 1819, costituente il Codice eccezionale delle nostre auguste Leggi.

2.° — Lo stesso per l'Armata di mare del 1.° settembre anno medesimo.

Avvenne poi, che desiando porre
 Due sul frutto vicin l'adunca mano,
 L'uno all' altro tentar la preda torre.
E quindi accesi di furore insano
 Con l' unghia pria si laceraro il volto;
 Poi con l'arme irrigar di sangue il piano.
Onde per ritrovar pace e ristoro
 Fu d'uopo esser soggetto a patti tali,
 Che del comun volere immago foro.
Così le varie menti de' mortali
 Dall' utile comun prendendo norma,
 Resero tutti i lor desiri eguali....
Ma il saggio è quel che mai non cangia il core
 E sempre gode una tranquilla pace
 In questo breve trapassar dell'ore.
Egli è sol che alle leggi non soggiace,
 Perchè sol colle leggi egli conviene,
 E di quelle è compagno, e non seguace.

METASTASIO — *Origine delle Leggi.*

Presso noi le leggi hanno in mira il doppio scopo della pubblica e privata utilità. Nella prima prendono il nome di Amministrazione pubblica: nella seconda di Giustizia, e spiegano il loro impero allorchè l'errore e la malvagità attentano o distruggono gli altrui dritti.

3.° — Lo stesso pe' reati commessi da' forzati e loro custodi, del giorno, mese ed anno come sopra.

4.° — Il medesimo pe' reati contro le Leggi ed i regolamenti sanitarî, del 13 marzo 1820, ampliato col Real Decreto del 5 agosto 1831 (*Num. 41 e 42 del presente tomo.*)

5.° — Atti del Supremo Imperante e de' grandi depositarî del pubblico potere, dal 1815 al 1850, costituenti la Legislazion punitiva dominante per modifiche, sviluppi, e novelli precetti comuni al ramo giudiziario ordinario ed eccezionale, che in questo tomo sfavillano.

6.° — Leggi organiche giudiziarie del Regno del 29 maggio e 7 giugno 1817, la cui influenza ne' militari giudizî Sovranamente imperata con la moltiforme divisa de' suoi equivalenti, nel § 1237 Num. 6 e seguenti del tomo 2.° rinvengonsi.

Da' campi delle nostre prime esposizioni partiamo, poichè il laconico del militar linguaggio c'ingiunge *Alto*, e facciamoci a presentare del nostro improbo lavoro in 3 tomi partito il quadro, dal 1.° volume incominciando.

Se il grido della nostra coscienza vogliam sovra tal cosa ascoltare, esso ci dice che d'innanzi al tribunal severo, che pubblico appellasi, sta guarante ognuno delle sue facoltà e delle forze sue — A questo sol punto riduciamo il giu-

dizio di tutti coloro che rimarcar vorranno quanto di errore ha sembiante.

No, noi non possiamo ristare dal dirlo di esserci accinti ad un' ardua impresa !.... Così noi dicevamo, allorchè son quattro lustri il desìo di scrivere sul sacerdozio di Temide, e l'autorità di un' eroe Ministro, che portando la sua degnazione fino al punto di reputarci meritevoli di un sì eminente disegno, a tanto ci sospinse—Il pensiere ci parve impossibile, ma lo spirito inchinevole sempre ove piace, tra lo scoramento e la speranza, ci accingemmo alla compilazione dell'opera perfettrice il grand' uopo di una ben diretta amministrazione delle scienze della giustizia, tra tutte primeggianti, oggidì improntata col titolo di *Pratica Teorica Penale del Foro Militare, col complesso della Legislazione imperante*, da lunge reclamata dal pubblico interesse, e dal tempio di Marte specialmente.

Anima e moto del gran lavoro che avemmo in mira, pria d' ogni altro erasi il coglier gli atti costituenti l' istoria legale degli ordinamenti novelli, di che il tempo e l' esperienza han fatto sentire il bisogno, e che in questo volume contengonsi.

Da esso a primo sguardo il trionfo della soddisfazione germoglia de' Depositarî della giustizia punitiva comune ed eccezionale, per l' armonia correlativa ed intimità de' rapporti che tra loro esercitano, e splende nell' eminente scopo di

appresentare quanto di preziosi fiori eravi asperso nel vasto campo dell' amministrazione giudiziaria per *Leggi*, *Decreti*, *Rescritti*, *Ministeriali*, *Circolari*, *Ordini del General Comando*, *e Giurisprudenza dell' Alta Corte Militare*, e *Corte Suprema di Giustizia* dal 1815 al 1850.

A compiere l' interessante concetto di porgere non sol raccolto in uno, ed in macchietta, un corpo di Legislazione punitiva militare, col richiamo e confronto di abbondevolissimi articoli del preesistente Codice penale ordinario ed eccezionale, cogli atti in questo tomo emergenti, ma i più preziosi comenti pur anco che a cotesti Codici si rannodavano, divisammo congiungere allo stesso 16 *Tavole sinottiche*, portanti:

La I.ª—Gli articoli dello Statuto Penale Militare, de' quali abbiam fatt' oggetto di comento nel tomo 2.° costituente la Pratica Teorica Penale del foro militare, ossia le formole degli atti per la conoscenza dell' uso d' investigare, giudicare, ed eseguire, facendo tesoro degli ordinamenti contenuti nel presente volume.

La 2.ª—Gli articoli delle Leggi penali da noi illustrati cogli ordinamenti istessi, e quelli adibiti ne' comenti medesimi.

La 3.ª— Gli articoli delle Leggi di rito penale da noi chiariti, avvantaggiandoci della collezione degli atti come sopra, e degli altri di cui abbiam fatto uso per l' oggetto istesso.

La 4.ª— Gli atti Sovrani e del pubblico potere, col di cui soccorso abbiamo avvalorato le dilucidazioni e le modifiche di abbondevolissimi articoli dello Statuto Penale Militare e del Codice penale del Regno, di cui si ha debito adottare le pratiche nel manco delle prescrizioni nello Statuto suddetto.

La 5.ª—Gli articoli delle Leggi civili adibiti per l' oggetto medesimo.

La 6.ª— Gli articoli delle Leggi di procedura civile adoperati ne' comenti come sopra.

La 7.ª— Gli articoli delle Leggi organiche giudiziarie al di qua ed al di là del Faro, col di cui soccorso abbiamo avvalorato taluni sviluppi.

La 8.ª— Le parziali adibite per arginare comenti diversi.

La 9.ª— Le Leggi francesi, di cui si è fatto uso a maggior chiarore di talune teorie da noi esposte.

La 10.ª— Le Leggi del Romano Impero adibite per rafforzare le riflessioni come sopra.

La 11.ª— Gli articoli dell' Ordinanza di S. M. pel governo e disciplina delle truppe nelle Piazze, adoperati per arginare taluni comenti.

La 12.ª— Gli articoli dell' Ordinanza amministrativa militare, di cui si è fatto uso in concorso di ordinamenti novelli, sulle spettanze in danaro a' militari di ogni rango, ed assimilati chiamati in giudizio.

La 13.ª — Gli articoli della Reale Ordinanza e delle Istruzioni della disciolta Gendarmeria, ricomposta sotto il nome di Pubblica Sicurezza, chiariti con ordinamenti novelli per giudizî contro imputati di cotest' arma.

La 14.ª — Gli articoli del Regolamento del 20 maggio 1818, per uso degli Uffiziali istruenti, e dell' altro per la esecuzione delle pene capitali, adibiti ne' militari giudizî.

La 15.ª — Gli articoli del Regolamento per la disciplina delle Autorità giudiziarie, per render salde talune nozioni di procedura ne' giudizî come sopra.

La 16.ª — I nomi degl' illustri ingegni di penal dritto, e quindi le loro dottrine adoperate ne' ripetuti comenti.

E badiam ora che del secondo tomo abbiam proposito, che l' importanza ed i pregi ch' esso racchiude sfavillino.

Ammaestrati dalla esperienza, ci persuademmo pur finalmente, che la pochezza delle formole dello Statuto Penale Militare porge di frequente non lievi sconci alla compilazione degli atti istruttorî, e ben di rado coronati i successi.

La varietà in fatti, e spess' anco la contrarietà de' suoi modi, fra' Commessarî del Re e i Commessarî del Re, e de' Commessarî del Re istessi nel tempo medesimo, ci han porto i più parlanti esempî nell' esercizio del nostro Ministero in regioni diverse.

Se la felicità della nostra bella patria germoglia dalla benefica luce della saggia Legislazione de' nostri Re, de' nostri padri, e tra questi, del REGNANTE PIO FERDINANDO SECONDO, di qual grand' uopo non addivengono a' Magistrati della giustizia punitiva militare investigatrice ed equatrice insieme, le sicure norme che i modi aprestano di scoprire i rei, appresentarli al proprio giudice, e sul destin di loro pronunziare?

Distinto per tal modo cotesto importante volume in sei parti, comprende:

La 1.ª — Le formole pratiche degli atti di polizia giudiziaria di 1.° grado (nel militar linguaggio *provvidenze instantanee*), e del Commessario del Re Istruttore esclusivamente altre, che in grazia del completo al suo ministero concesse, si osserverà qual simpatizzano quivi.

La 2.ª — Le formole istesse degli atti di 2.° e 3.° grado della polizia giudiziaria militare, in virtù della notizia uffiziale del Commessario del Re dapprima, ed in concorso del Presidente, nella qualità di vice-gerenti della giustizia punitiva militare, ed i particolari del Commessario del Re istesso, costitutivi la sua *azione accusatoria,* e quelli dello accusato, fino all' uffizio missivo della pronunziata sentenza.

La 3.ª — Le formole medesime degli atti diversi del Commessario del Re; delle deliberazioni del Consiglio di Guerra riunito in discussion segreta, in omaggio delle Ministeriali num.

11, 12, a. 14 tomo 1.° e degli articoli 77 e 91 dello Statuto Penale, per risoluzioni a provocarsi da S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia in materie di procedure contro imputati della pubblica sicurezza, per lo scioglimento della garantia, o semplice autorizzazione a procedere, secondochè il reato sia punibile con pene maggiori o minori della prigionia o confino, o dalla Corte Suprema o dall' Alta Corte Militare, per esame di conflitti giurisdizionali tra autorità giudiziarie militari e comuni, e tra autorità giudiziarie della medesima specie, o delle decisioni per giudizi da emettersi sul processo scritto.

La 4.ª — Le formole istesse degli atti del Consiglio di Guerra, riunito dapprima in virtù degli articoli 91 e 329 dello Statuto Penale, e quindi dell' intero consesso, in rito ordinario e di eccezione straordinaria contro gli assenti, fino alla dichiarazione di pubblico nemico, e presentazione del condannato.

La 5.ª — Le formole pratiche degli atti di polizia giudiziaria di 2.° e 3.° grado de' consessi come sopra, riuniti in *rito subitaneo*, per effetto degli articoli 339 a 347 dello Statuto Penale Militare, ed i particolari de' Commessari del Re, fino a' modelli de' mandati di pagamento a' becchini che hanno inumato il giustiziato, ed al tipografo per l' indennizzo delle spese di stampa della condannatoria sentenza.

La 6.ª — Le formole degli atti di procedura pei giudizî delle Commessioni Militari.

Le dottrine che alle medesime si affanno, splender dovendo a preferenza per la qualità dei misfatti, che da vicino la sicurtà de' Troni e la pubblica salute interessano, comandarono dirne con particolar inchiostro, onde più infallibilmente scocchino, e quindi dalla di loro origine presso noi incominciando.

Distinta cotesta parte in *quattro sezioni*, contiene:

La 1.ª — La diversità della composizione di questi tribunali straordinarî, in ragion non solo della materia ma de' giudicabili;

La 2.ª — La generalità de' principî regolatori la materia de' giudizî presso i consessi suddetti;

La 3.ª — La esposizione de' dritti del Pubblico Ministero Commessario del Re Relatore, per l' osservanza di Ministeriali prescrizioni, e della procedura in determinati casi;

La 4.ª — La esposizione delle formole di procedura, per l' osservanza de' modi nello sviluppo, nell'applicazione, e nella esecuzione delle Leggi, fino al modello dell' uffizio al Sindaco del Comune, ove la fucilazione si è eseguita, onde inumar faccia da' becchini il giustiziato, e ne rimetta l'estratto di morte per inserirlo in processo, e stato per la conoscenza a ciascun componente di cotesti tribunali eccezionali o stra-

ordinarî, delle peculiari gestioni gli annuali risultamenti.

Coteste formole tutte, al num. di 308 costituenti le suindicate sei parti del tomo 2.°, osserverassi qual signoreggiano in mezzo alla prodigiosa serie di 1684 paragrafi, (§) che formano i pregevoli comenti allo Statuto Penale a predilezione eseguiti, ed al Codice penale ordinario, quasi sempre adibito pe' reati contro le Leggi generali del Regno, e le procedure non previste dallo Statuto suddetto, colla face de' novelli ordinamenti Sovrani e del pubblico potere di cui questo tomo è oggetto, e di quanto a ciascuna di esse simpatizza per *istorico*, ossia occasion delle Leggi; per *filosofico*, ossia la ragione delle medesime, la lor mente e volontà; per *pratico*, ossia la conoscenza delle forme sulla investigazione de' rei, sulla preparazione dei giudizî, ed applicazione delle Leggi ne' giudizî medesimi, che i Consigli di Guerra han carico in materia ordinaria e di eccezione straordinaria, per accusati presenti ed assenti, e straordinariissima; ed esecuzione da ultimo delle sentenze.

Parlan quinci le pagini, l' irrecusabile monumento del di sopra esposto in macchietta, e si avrà motivo di convincersene d'altronde.

Riguardato quindi cotesto 2.° volume sotto tai rapporti, forma un *repertorio fiorografico* delle più interessanti ed eminenti nozioni a' sa-

cerdoti del tempio di Marte incaricati dell' amministrazione della giustizia e de' dritti della *pubblica cosa* non solo, ma agli uffiziali e sottuffiziali dell' Esercito dell' augusto Monarca di qualunque arma o destinazione, per le teorie di ogni genere che interessano il real servizio, ed i rapporti ch' eglino hanno colla società nel duplice carattere di cittadini e difensori dello Stato.

Al 3.° tomo facendoci da ultimo, sotto al titolo generico di *Eloquenza Giudiziaria de' Commessarî del Re Relatori,* mirasi qual brilla nei rapporti delle cause a' Consigli di Guerra, dall' esordio fino al tramonto de' fatti costituenti l' accusa.

Poichè il più veridico ed irrecusabile de' testimoni, o pro o contro dell' accusato, è l' intera sua vita, grandeggia il linguaggio eroico della verità nel presentare le raccolte indagini dalla culla del reato fino a' suoi funesti progressi, poichè più giustizia non fora se coraggio per esser veridico d' innanzi a lei abbisognasse — Con pari solerzia presenta i gradi del dolo concorsi nel reato; le recidive, le reiterazioni nel reato istesso, od in altri; le pruove raccolte o pro, o contro dell' accusato, gl' ingeneri, i risultamenti, le difese prodotte ec. ec.

Così anco nelle *Arringhe*, ossian *Conclusioni* in giudizî, ne' quali l' accusa è arginata su pruove indiziarie.

Poichè il niego dell' accusato dee procacciarsi fede finchè il contrario non si addimostri, osservasi la sagacia dialettica che l' *arte oratoria* contraddistingue nella disamina degl'indizî, da cui le pruove del reato emanar possono, e confonde quindi le indagini raccolte in processo con quelle della filosofia inquisitrice. Imperiosa nel chiedere, mesce la fiducia al sospetto del convincimento del Consesso, e si procaccia tanta stima, che alcuno potè il suo suffragio uniforme niegare.

Così del pari ne' giudizî in cui l' onor militare è ferito.

Tutte le arringhe che risguardano la tutela di cotest' aureo dono, abbisognano di *un che* di maestoso, che alla carica di vendicator formidabile delle virtù militari sovranamente si confida.—I bassi reati annunziando un'anima di fango cancrenata da profonda nequizia, interessano le prime relazioni degli uomini, la morale, la militar disciplina, e quindi l' eloquenza in trionfo. Non si arresta ella a camminar su' fatti stabiliti nell' inquisitorio, che li sormonta talora anzichè seguitarli—Raffermata l' accusa, presenta con fasto i più illustri esempî delle Armate oltramonti, per la repressione de' toschi germogli della morale degli eserciti—Spiega quindi le armi della vendetta degli oltraggiati dritti del tempio di Marte, ed invocando le sanzioni penali

ATTI LEGISLATIVI E GOVERNATIVI

 

N. I.

ARRESTO DI CONFLITTO

DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

DEGLI 11 LUGLIO 1816

Nell' esame dell' art. 73 e 77 della legge de' 3 giugno 1807.



Su' Consigli di Guerra e sul corso de' militari giudizi

Il Tribunale ordinario militare de' reati militari è il Consiglio di Guerra permanente nella Divisione di Armata, o nella Divisione Militare dell'interno ove il reato è commesso. (Art. 6 e 7 della Legge de' 3 giugno 1807.)

Il Consiglio di Guerra fa ne' militari reati ciò che le Corti Criminali fanno ne' reati ordinari.

Il Consiglio di Guerra di revisione non può prendere conoscenza del merito dell' accusa.

Esso non dee conoscere che: 1.° della incompetenza; 2.° delle violazioni di forme a pena di nullità; 3.° delle violazioni di leggi penali. (Art. 73 della citata Legge.)

Esso rivede le Decisioni de' Consigli di Guerra sulla domanda de' Commessari del Re o delle parti. (Art. 68 detta Legge.)

È desso quindi ne' giudizi militari quello ch' è la Corte di Cassazione ne' giudizi ordinari; tranne il termine di 3 giorni del ricorso nella Corte, e di 24 ore nel Consiglio.

Le nullità ch'esser possono dedotte alla Corte son determinate dal Decreto de' 12 settembre 1811; e quelle che possono essere esaminate dal Consiglio sono indicate nell' art. 73 della Legge de' 3 giugno 1807.

L' una è il solo tribunale supremo che sovrasta a tutti i corpi giudiziari; l' altro pel più celere disbrigo de' reati militari è multiplicato per quante sono le Divisioni militari.

In sostanza le attribuzioni dell' una sono uguali a quelle dell' altro, ed il Consiglio di revisione, ovunque sia stabilito, non presenta che una vera Corte di Cassazione (1).

N. II.

ARRESTO DI CONFLITTO

DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DE' 29 SETTEMBRE 1817

Nell' esame dell' articolo 2 della legge de' 3 giugno 1807, e 3 della legge de' 4 agosto 1812.

—

Su' principî della competenza de' Consigli di Guerra

Tutti senza distinzione sono soggetti alle medesime giurisdizioni ed alle medesime forme di giudizi. (Art. 195 Legge de' 3 giugno 1807.)

Se n'eccettua il giudizio de' reati militari.

(1) Il Consiglio di Guerra in grado di *rinvio* può giudicare in senso opposto di quanto abbia opinato l' Alta Corte Militare, se non si persuadesse della regolarità del di lei giudizio. *Decisione della prefata Alta Corte* nell' interesse del Capitano Parente e 2.° Tenente Fizzarotte. Ved. n. 447 di questo tomo.

L'essenza del servizio militare è tutta nell'osservanza degli ordini, e particolarmente nella subordinazione ai capi militari. In questo consiste tutta la disciplina.

Non si può, senza turbare o rallentare la disciplina, sottrarre da'capi militari la vigilanza su questi doveri, e sul giudizio della violazione di essi. D'altronde la necessità costante della intima riunione delle parti ne'corpi militari esige che nello scompaginamento di alcuna di esse, al più presto possibile se ne rimonti la macchina. La lentezza quindi delle forme ordinarie non è compatibile con la repressione de'reati militari.

Essi dunque esser denno giudicati da giurisdizione militare, e con forme più rapide.

Da ciò emanano i seguenti corollari:

1. Il Tribunale militare è un tribunale di eccezione, restrittivo della libertà e delle forme civili de' giudizi. (Legge de' 4 agosto 1812.)

2. Questa eccezione si riduce nel trovare i rapporti che il fatto criminoso ha col servizio militare. (Avviso del Consiglio di Stato di Francia de'7 fruttidoro anno 12.)

3. La competenza militare dunque non può invocarsi come un privilegio personale, nè come un dritto di prerogativa di corpo o di ceto, ma riguarda puramente la materia del fatto criminoso commesso dal militare. (Leggi francesi de'22 settembre 1790, de' 3 settembre 1791, de'3 piovoso anno 2°, de'3 brumale anno 5°, Costituzione de'22 frimale anno 8°, ed art. 2 della nostra legge de'3 giugno 1807.)

4. La competenza militare dunque è un' eccezione di necessaria severità e non di favore. (L. del 4 agosto 1812 nel Consiglio di Stato delle sezioni riunite di Legislazione e di Guerra) (2).

(2) Il privilegio del foro militare non dev' essere un privilegio dato alla persona del militare, ma può ben esser dato alla milizia.

Come privilegio individuale nacque ne'secoli di mezzo dallo stesso principio da cui nacque il giudizio de' Pari, e fu prima l' effetto di quasi anarchica libertà (a). Poscia addivenne cagione della indisciplinatezza nella truppa, e di vessazione ne' popoli.

Non è l' individuo che si vuol garantire, ma è la disciplina della truppa che si vuol conservare. Si vuol garantire quella disciplina che di sua natura dev' essere più severa, e da cui ben molti naturalmente cercherebbero sfuggire.

(a) *La grandezza degli eroi e de' potenti consisteva nel dispotismo e*

5. Per lo che non può estendersi a forza d'interpretazioni al di là degli stretti termini della legge, nè può comunicarsi che a coloro i quali sono sottoposti ai doveri della milizia. (Detta L. de' 4 agosto 1812.)

N. III.

ARRESTO DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

DE' 16 FEBBRAJO 1813

Sulle persone militari

Persone militari diconsi quelle che sono sottoposte a' doveri della milizia, e che per dovere del proprio stato vivono abitualmente sotto le leggi e regolamenti militari, al paro che coloro che vi son chiamati momentaneamente pe' bisogni dello Stato, ed i pagani che o volontariamente, o per ordine di legittima autorità servono all' armata, facendone parte. — Costoro son detti attaccati all' esercito, o al di lui seguito. (Art. 3 L. de' 3 giugno 1807, ed art. 9 L. de' 13 brumale anno 5.)

D' altronde, non perchè alcuno è per qualche titolo individuo della forza pubblica, perciò è militare. Sono militari soltanto coloro che con particolare disposizione di legge vengono sottoposti agli ordini ed alla disciplina militare. I pagani all' incontro non sono attaccati all' armata o al di lei seguito, che pel tempo in cui fanno attualmente parte de' corpi militari in servizio.

Un Sindaco quindi che faccia le funzioni di Commessario di Guerra non è militare, nè attaccato all' armata. (Decreto de' 7 luglio 1807.)

nella forza. Il timor della morte non era per essi sì terribile quanto quello della istallazione di un potere.

L' esercizio nel mestiere delle armi, che alimentava in essi l' indipendenza e la forza, rendeva assai duro ai medesimi il soggettarvisi. La spada (dicevano essi) costituiva il lor dritto, ed il tartaro Mandricardo presso l' Ariosto ne porge l' esempio:

Noi faremo il giudizio nella sbarra,
E mia ragion dirà mia scimitarra.

N. IV.

ARRESTO DI CONFLITTO

DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

DE' 26 AGOSTO 1813

Su' rapporti che i fatti criminosi de' militari hanno con gli ordini e con la disciplina

---

Distingue i reati militari

I militari sono e cittadini e difensori dello Stato; sottoposti quindi alle leggi comuni ad ogni cittadino, ed alle leggi e regolamenti particolari alla classe cui appartengono.

Ecco il donde della distinzione de' loro reati in puramente militari e comuni. — I primi acquistano carattere di reati per la sola circostanza che attaccano gli ordini militari; e quindi se i fatti che li costituiscono fossero commessi fuori di cotesta circostanza, non sarebbero imputabili. I secondi son sempre reati, e lo sono pe' militari al paro che per ogni altro cittadino.

Talvolta però avviene, che i delitti comuni commessi da' militari non han co' corpi militari che il solo lontano ed indiretto rapporto della moralità o immoralità degl' individui che li compongono. Allora feriscono più l'ordine pubblico che il militare. Talvolta poi nell'attaccare l'ordine pubblico, attaccano non meno direttamente gli ordini e la disciplina militare. In questo caso la scossa che il reato comunica ad una gran massa qual' è lo Stato, vi produce men sensibile danno e minori sollecitudini che non ne risente il corpo militare, il quale, perchè più ristretto e con più rigida disciplina ordinato, ogni anello che se ne rompe va più facilmente a vacillare. Ecco il perchè l'interesse di ritirare al loro principio gli ordini violati è tanto maggiore ne' capi militari, quanto un delitto che viola e la disciplina militare e l'ordine pubblico, da cui questa dipende, è quindi più periglioso del malefizio che soltanto attacca la disciplina.

Avviene talvolta che alcuni reati comuni per la circostanza di esser commessi da' militari acquistano un carattere sì grave che si perde in essi e quasi non si considera affatto il rapporto che hanno con la società presa in massa.

Tali sono le vie di fatto nelle insubordinazioni, tale è certa specie di furti, ec. ec. ec.

In questi casi mal si direbbe che il reato è comune. Di comune ve n' ha sì poco, che questo avrebbe sì lievi conseguenze per le leggi generali del Regno, che tutta la pena ricevendola dal Codice militare, puol dirsi perciò puramente militare. Del pari, vividissimo è l'allarme che si sparge nel corpo militare, e quindi sommo l'interesse esser dee ne'suoi capi di calmarlo, allorchè i militari tra di loro si offendono; cioè quando le leggi di disciplina dirette al grand' uopo di stringere l' unione e la fraternità fra i soldati, non sono valevoli a rendere in ogni circostanza l'uno difensore dell'altro.

I misfatti quindi de' militari fra loro in qualunque stato si commettono scuotono fin da' primi cardini la militare disciplina.

La vigilanza repressiva ne' capi non è la stessa in tutte le parti dell'Armata.

Altra è quella relativa ai corpi destinati alla sicurezza esterna dello Stato; altra è quella che riguarda i corpi principalmente consacrati alla tranquillità interna. Questi ultimi sono Gendarmi, Legionari e Militi. Essi in atto che vivono per la disciplina incardinati ai loro corpi militari e dipendono come gli altri dai Capi militari, ne stanno ordinariamente staccati per servizio delle Autorità civili.

Da ciò deriva che i reati de' militari sì della prima che della seconda classe, allorchè attaccano i soli ordini militari prendono per tutti ugual carattere di reati militari.



N. V.

RESCRITTO DE' 4 OTTOBRE 1831

Prescrivente l'istallazione del Consiglio di Guerra preparatorio

---

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Napoli 13 ottobre 1831

Signor Comandante

Lo Statuto Penale Militare, dopo i provvedimenti in materia di atti di difesa e riunione del Consiglio di Guerra, ingiunge al medesimo con l'articolo 229 il dovere, 1.° di decidere sull'eccezioni proposte dall'inquisito, e sistemare gli articoli a difesa; 2.° di eseguire il dibattimento; 3.° di emanare la sentenza.

Nell'applicazione di questo articolo si è incontrato il dubbio, se l'eccezioni e gli articoli di difesa sieno da esaminarsi per la risoluzione nel tempo stesso della discussione, ovvero prima che per l'incominciamento della medesima venga destinato il giorno.

È da riflettersi all'uopo, che l'eccezioni d'incompetenza, di nullità di atti, di prescrizione, o di amnistia, o di cosa giudicata; ed inoltre la dichiarazione dell'appartenenza o non appartenenza delle posizioni a difesa, e la raffrenazione della lista de'testimoni, se ve ne sia luogo, sono oggetti di esame, che deve essenzialmente precedere la discussion pubblica, giacchè la decisione su tali atti potrà differire o dar fine al giudizio.

Attesa dunque la incertezza dell'esito di siffatto esame pregiudiziale, si rischierebbe di trovare inopportunamente anticipata e disutile la chiamata di testimoni sull'esposte considerazioni.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 4 andante, spiegando l'articolo 229 dell'enunciato Statuto Penale Militare, ha Sovranamente dichiarato, che il Consiglio di Guerra riunito pronunzi:

1.° Sulla competenza;
2.° Sulla nullità degli atti;

3.° Sulle eccezioni perentorie;

4.° Sulla pertinenza delle posizioni a difesa;

5.° E sul numero de' testimoni, talchè la causa sia messa in istato di essere diffinitivamente decisa, ed indi determini la giornata per la pubblica discussione.

Nel Real Nome lo comunico alle SS. LL. per l'esatto adempimento.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICOLA PARISIO

Al sig. Comandante militare della provincia di Calabria ultra 2.ª — *Catanzaro*

N. VI.

CIRCOLARE DE' 9 LUGLIO 1834

Spiegazioni sull' art. 91 dello Statuto Penale Militare a riguardo del Consiglio di Guerra rappresentativo

Comando delle armi
nella Provincia di Cal. ul. 2.ª
N. 341.

Catanzaro 14 luglio 1834

Signor 1.° Tenente

S. E. Il Ministro Segretario di Stato Comandante Generale delle Armi al di qua del Faro con Circolare de' 9 stante, Personale 2.° Carico n. 1835, mi scrive quanto appresso:

S. E. il Ministro della Guerra e Marina con foglio de' 30 dello spirante mese n. 913 mi ha scritto il seguente:

Il Ministro di Grazia e Giustizia con foglio degli 11 andante mi ha partecipato quanto segue:

L'art. 91 dello Statuto Penale Militare dispone quanto appresso:
» I Consigli di Guerra quando dovessero figurare prima della
» nomina de' giudici, o pe' casi di conflitto di giurisdizione, o per
» qualunque altro motivo, saranno rappresentati dal Presidente e
» dal Commessario del Re. »

Sulle parole — *per qualunque altro motivo* — è nato dubbio circa i limiti delle attribuzioni conferite a questi due Uffiziali.

S. M. cui ho rassegnato l'affare nel Consiglio ordinario di Stato de' 3 andante, si è benignata di dichlarare Sovranamente, che le parole — *per qualunque altro motivo* — dell' art. 91 sopra indicato sono relative alle particolari disposizioni dello Statuto Penale Militare, talchè si raccolga in questa espressione generale per indicarsi sotto una formola sola tutto ciò ch'è previsto divisamente in articoli distinti di questa Legge medesima; che il Presidente del Consiglio di Guerra ed il Commessario del Re non potranno eccedere le linee delle misure preparatorie, istruttorie e conservatorie, senza che si presuma d'aggiungersi altro di nuovo alle loro facoltà dalle parole di sopra citate; e che infine non appartiene all'autorità del Presidente del Consiglio e del Commessario del Re profferlr decisioni sia direttamente in merito, sia su d'eccezioni che tocchino il merito, sia su d'ogni altra eccezione che lo Statuto in termini espressi riservò al Consiglio di Guerra.

Mi do l'onore parteciparglielo pel corrispondente uso di risultamento nella parte che la riguarda. »

Mi pregio tanto comunicarle, signor primo-Tenente, per sua opportuna intelligenza e norma, pregandola di accusarmi la ricezione del presente.

Pel Colonnello Comandante le Armi in permesso
Il Colonnello Pres. del Consiglio di Guerra
CARRASCOSA

Al sig. 1.° Tenente CAV. SICILIANI
Sostituto Commessario del Re
del Consiglio di Guerra di guarnigione

Catanzaro

N. VII.

DECRETO DEL 29 MARZO 1826

Modifica l' art. 62 § 2.° dello Statuto Penale, che attribuisce al Consiglio di Guerra anzichè al potere ordinario i reati in detto articolo preveduti.

Napoli 29 marzo 1826

Veduto il § 2.° dell'articolo 62 dello Statuto Penale Militare, in cui è stabilito che i militari i quali per istituzione particolare del loro corpo, come i gendarmi, o per carica, o temporaneamente sono addetti ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione diverso dal ramo militare, sono esclusi dalla competenza de' Tribunali militari pe' reati commessi in oggetti relativi al suddetto servizio;

Veduto l'articolo 66 dello Statuto medesimo, che ne' reati tra loro connessi, de' quali uno è caratterizzato reato militare e l'altro reato pagano, attribuisce il procedimento al Tribunale ordinario;

Volendo noi portare negli enunciati articoli le modificazioni di cui l'esperienza ha fatto sentire il bisogno;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I reati commessi in atto di servizio da' gendarmi o da qualunque militare addetto ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione diverso dal ramo militare; i reati commessi in atto di servizio per oggetti relativi allo stesso servizio, quando vi sia complicità di pagani; ed i reati commessi contro la subordinazione gerarchica militare, qualora vi sia complicità di pagani, son dichiarati di competenza della Commessione militare sotto la dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 2. I reati tra loro connessi, de'quali uno è caratterizzato reato militare e l'altro reato pagano, saranno del pari di competenza della Commessione militare sotto la dipendenza dello stesso Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, ed il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

N. VIII.

DECRETO DEL 21 GIUGNO 1826

Elimina i dubbi sull' intelligenza dell' articolo 1.° del precedente decreto.

Portici 21 giugno 1826

Veduto l'articolo 1.° del nostro Decreto de' 29 marzo ultimo, circa la competenza delle Commessioni militari;

Volendo allontanare ogni dubbio sulla intelligenza di questo articolo pei reati de' gendarmi e di altri militari addetti ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione diverso dal ramo militare;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I reati de' gendarmi o di qualunque altro militare addetto ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione diverso dal ramo militare, appartengono alla competenza delle Commessioni militari, a norma dell' enunciato Decreto, allorchè sieno commessi in atto di servizio per oggetti relativi allo stesso servizio.

N. IX.

DECRETO DEGLI 8 AGOSTO 1826

Sulla procedura de' Consigli di Guerra ne' reati preveduti ne' due precedenti Decreti, e diretta corrispondenza col Ministero.

Napoli 8 agosto 1826

Veduti i Decreti del 29 marzo e 21 giugno del corrente anno che pei reati ne' medesimi espressi sottopongono i militari al giudizio delle Commessioni militari sotto la dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia;

Veduto il Decreto del 24 maggio ultimo, che determinando la competenza delle Commessioni militari vi comprende i reati di cui si è fatta parola;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia e del nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ne' reati che sono preveduti da' Decreti del 29 marzo e 21 giugno di quest' anno procederà il Consiglio di Guerra, che a norma dello Statuto Penale Militare è competente al grado del militare incolpato.

Art. 2. Si procederà per tali reati con le forme di rito che dallo Statuto medesimo si trovano stabilite e sotto la dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 3. Per oggetti relativi al giudizio degli enunciati reati i Consigli di Guerra e l'Alta Corte Militare avranno col Ministero istesso di Grazia e Giustizia diretta corrispondenza.

Art. 4. Le disposizioni che pei reati medesimi non sono uniformi al presente Decreto rimangono abolite.

Art. 5. Le determinazioni che il Decreto istesso contiene avran luogo fino alla pubblicazione del nuovo Codice delle leggi corretto.

N. X.

DECRETO DEL 27 MARZO 1849

Rimuove dubbî sul Decreto del 29 marzo 1826, ed attribuisce a' Consigli di Guerra i giudizî contro i pagani ch' eccitino militari a disertare, o ad altri mancamenti.

Napoli 27 marzo 1849

Considerando esser tuttavia in piena osservanza sì lo Statuto Penale Militare, che i regolamenti concernenti l' esercito di terra e l'armata di mare;

Che gli articoli 1 e 2 del Real Decreto del 29 marzo 1826 contengono la modificazione degli articoli 65 e 66 del suddetto Statuto Penale, tanto per la complicità de' pagani, che per la competenza ne' giudizi su' reati tra loro connessi;

Considerando che pei reati di diserzione son competenti i Consigli di Guerra;

Che le Commessioni militari non sono riconosciute per le Leggi attualmente in vigore;

Volendo rimuovere i dubbî insorti sul modo di applicazione dello stesso Real Decreto del 29 marzo 1826;

Sulla proposizione dei nostri Ministri di Stato di Grazia e Giustizia, e della Guerra e Marina;

Udito il parere dei nostri Ministri Segretari di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I Consigli di Guerra, e non più le Commessioni militari sono competenti a giudicare i reati enunciati negli articoli 1 e 2 del Real Decreto del 29 marzo 1826.

Art. 2. Gli stessi Consigli giudicheranno ancora i pagani, che con doni, promesse, minacce, o con altro mezzo qualunque cerchino di corrompere i soldati del nostro esercito, o gli uffiziali di qualsivoglia grado, invitando loro alla diserzione ed a mancare alle leggi speciali della milizia, serbando in tali giudizi le prescrizioni dello Statuto Penale Militare.

Art. 3. I nostri Ministri Segretari di Stato di Grazia e Giustizia, e della Guerra e Marina, ciascuno per la parte che gli riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

N. XI.

CIRCOLARE DEL 29 MARZO 1828

Sullo scioglimento della garantia della Gendarmeria.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia
RIPARTIMENTO AFFARI PENALI
1.° CARICO

Napoli 29 marzo 1828

Signori

La Legge del 26 dicembre 1827 covre di garantia gl' individui della Gendarmeria Reale di qualunque grado pe' reati commessi nell' esercizio di funzioni loro attribuite dalla Legge, e per oggetti a tal esercizio relativi (3).

(3) Francesco I. ecc. ecc.

Veduta la Legge del 19 ottobre 1818, circa la garantia de' funzionari pubblici;

Veduto l' articolo 187 della Real Ordinanza di Gendarmeria Reale, con cui ci abbiamo riserbato di prendere con una Legge le determinazioni sulla garantia di cui dovranno godere gl' individui di tal' arma nell' attual esercizio de' doveri della propria istituzione;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente Legge:

Art. 1. Gl' individui della Gendarmeria Reale di qualunque grado incolpati di reati commessi nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Legge, e per oggetti a tal esercizio relativi, sono coverti di garantia.

La Legge medesima dispone che questa garantia venga regolata dalle norme stesse che la Legge del 19 ottobre 1818 ha stabilito per la garantia de' funzionari pubblici.

I rapporti sull' oggetto pervenutimi da alcuni delle SS. LL. mostrano che tali norme non sono ugualmente osservate. Quindi il bisogno di rinnovare a' Consigli di Guerra che procedono ne' giudizi della Gendarmeria sotto la dipendenza di questo Ministero, di uniformarsi con esattezza alle precitate norme.

Sembra inutil cosa ricordare all' uopo, che la Legge sulla garantia non impedisce che si compili l' istruzione a carico dell' imputato.

Compiuta questa istruzione due casi possono darsi:

1.° Che nel reato non concorrano le condizioni di essersi commesso dall' individuo della Gendarmeria Reale nell' esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Legge, e per oggetti a tal esercizio relativi. Non essendo in questo caso il reato nella classe di quelli pei quali è data la garantia, il Consiglio di Guerra procederà agli atti ulteriori senza bisogno di autorizzazione a procedere (4).

2.° Che nel reato si abbiano le condizioni enunciate, ed allora il Consiglio di Guerra deve esaminare se l' instruttorio presenta indizi di reità che bastino per ordinare l' arresto dell' imputato. Nell' affermativa pronunziando sulla requisitoria del P. M. delibererà di chiedersi l' autorizzazione a procedere.

La sentenza dunque che in questo caso sarà profferita dovrà contenere la risoluzione delle quistioni:

1. Se le prove raccolte dan luogo a spedizione di mandato di arresto contro l' individuo della Gendarmeria imputato:

Art. 2. Le determinazioni circa la garantia de' funzionari pubblici, adottate dalla Legge de' 19 ottobre 1818, avranno luogo anche per gl' individui della Gendarmeria Reale nel caso d' incolpazione di reati espressi nel precedente articolo.

Vogliamo e comandiamo ec. ec.

Napoli 26 dicembre 1827.

Pubblicata in Napoli li 20 febbraio 1828.

(4) Gl' individui della Gendarmeria che caderanno in istato d' imputabilità dovranno essere tenuti nelle prigioni del Corpo sino a che non sarà determinato da' rispettivi magistrati di chiamarsi nelle carceri de' Tribunali, ed allora i gendarmi saranno riguardati come militari sotto giudizio. (Art. 186 Ord di Gend.)

2. Se il fatto di cui è tal individuo incolpato costituisce reato, pel quale a' termini dell' articolo 1.° della Legge de' 26 dicembre 1827 è stabilita la garantia.

La sentenza con cui si chiede l' autorizzazione a procedere dee farsi pervenire una con gli atti a questo Ministero per le disposizioni su tali domande.

N. XII.

MINISTERIALE DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DEL 18 MAGGIO 1842

Su i confini effettivi della garantia, e quindi per quali funzioni essa si estende, e per quali altre no.

—

Signor Comandante

A' termini della Legge de' 26 dicembre 1827 gl' individui della Gendarmeria Reale di qualunque grado incolpati di reati commessi nell' esercizio di funzioni attribuite loro dalla Legge e per oggetti a tal esercizio relativi, sono coverti di garantia.

A serbare la confinazione data alla garantia, necessita aver conto delle funzioni attribuite alla Gendarmeria Reale, e degli oggetti cui l' esercizio di esse riportasi.

Delle prime e de' secondi trattasi nelle Istruzioni per la Gendarmeria me 'esima, e nell' art. 2.° particolarmente veggonsi affidate: 1. le funzioni di polizia giudiziaria; 2. le funzioni di polizia ordinaria; 3. le funzioni militari.

Negli articoli consecutivi, per ciascuna specie di queste funzioni si riportano gli oggetti cui tende l' esercizio delle medesime.

Tra gli oggetti di Polizia giudiziaria sono: 1. le prime nozioni del reato; 2. l' assicurazione delle tracce che potrebbero alterarsi e disperdersi; 3. l' assicurazione de' colpevoli nella flagranza, ed altro espresso negli art. 3 a 47.

Tra gli oggetti di Polizia ordinaria ed amministrativa sono: 1. la custodia dell' ordine ne' luoghi diversi; 2. lo scioglimento degli attruppamenti sediziosi; 3. la vigilanza sulle persone sospette, ed altre cure espresse negli art. 48 a 59.

Degli oggetti influe delle funzioni militari è proposito negli art. 64 a 73; ma pe' reati commessi nell' esercizio delle funzioni puramente militari, non è data garantia in vigore del Sovrano Rescritto del 26 ottobre 1830. (V. n. 197.)

Confinata la garantia nel caso unico di simultaneo concorso delle due condizioni, cioè: 1. che si è delinquito nell' esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge alla Gendarmeria Reale; 2. che si è delinquito per oggetti a tal esercizio relativi; dovrà in giudizio mettersi sempre in esame il *motivo* che ha spinto l'individuo di quell' arma al reato; all' effetto indagare, se nell' esercizio delle sue funzioni è commesso il reato, sia per *compiere lo scopo*, sia per *ostacoli incontrati*, sia per altr' *oggetto qualunque* al cennato servizio relativo.

S'invocherebbe inopportunamente la garantia quindi per l'individuo della Gendarmeria, che in tempo di servizio imbattendosi *col suo nemico* l' uccidesse, ovvero *entrando nell' altrui abitazione* ne *involasse* le robe, o incorresse in reato d'*incontinenza*, ec ec.

Per *furto*, al pari che per altro reato estraneo alle funzioni della Gendarmeria ed all' esercizio delle medesime, non potrà ammettersi garantia senza snaturarne la istituzione, convertendo in privilegio di persona la misura stabilita per natura di funzioni in esercizio, e per vedute di pubblico interesse.

La garantia che sospende l' andamento del giudizio, come eccezione alla regola in materia di persecuzione di reati, non può menarsi fuori de' confini ne' quali è dalla legge ristretta.

Ad allontanare equivoci in materia di garantia, veggo riprodotto il bisogno di raccomandare nuovamente a' Consigli di Guerra la maggiore attenzione possibile nel decidere sulla medesima.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICCOLA PARISIO

Al sig. Comandante Militare
di Principato Citeriore — *Salerno*

N. XIII.

CIRCOLARE DEL 7 APRILE 1830

Su di altri particolari per la domanda dello scioglimento di garantia con giustezza.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia
RIPARTIMENTO AFFARI PENALI
1.° CARICO

Napoli 7 aprile 1830

Signore

Le difformità osservate ne'giudizi renduti da' diversi Consigli di Guerra nell'interesse di varî individui della Gendarmeria, con rimarcabile pregiudizio de' dritti della legge, fa sorgere il bisogno di rinnovare alle SS. LL. quelle norme che all'oggetto io stimo di utilità alla rigorosa osservanza della procedura sull'assunto.

Io incarico quindi i Consigli di Guerra che proceder denno alle domande per lo scioglimento della garantia, di emettere una deliberazione preparatoria contenente:

1. La requisitoria del P. M. perchè l'individuo sia sciolto dalla garantia;

2. Le quistioni proposte dal Presidente del Consiglio di Guerra, se le pruove raccolte dieno luogo a spedizione di mandato di arresto contro l'imputato;

3. Se il fatto di cui è incolpato, costituisce reato commesso nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, e per oggetti a tal esercizio relativi;

4. Il dettaglio de' fatti risultanti dalle indagini raccolte, non che le considerazioni sulle medesime, e le note del Consiglio di Guerra ;

5. La deliberazione dello stesso sopra ciascuna delle due enunciate quistioni separatamente, ove dichiari che le pruove

raccolte dan luogo a spedizione di mandato di arresto contro l'imputato, e che il fatto costituisce reato commesso nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e per oggetti a tal esercizio relativi.

Cotesta deliberazione così concepita, una con gli atti corrispondenti, sarà inviata in questa Real Segreteria per essere sciolto dalla garantia. (Ved. num. interessanti **191**, **192** e **193** del presente Tomo, strettamente connessi alla disciolta Gendarmeria ricomposta sotto al nome di Pubblica Sicurezza.)

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
M. Tommasi

Al sig. Presidente del Consiglio di Guerra
di guarnigione nella provincia di Catanzaro

N. XIV.

MINISTERIALE DEGLI 11 NOVEMBRE 1835

Sulla domanda di autorizzazione a procedere anzichè di sciogliere da garantia gl' imputati di reati portanti a pena minore della prigionia.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia
RIPARTIMENTO AFFARI PENALI
1.° CARICO
N. 8109.

Napoli 11 novembre 1835

Signore

Con rapporto de' 21 dello scorso mese mi ha ella inviato un volume di atti a carico de' gendarmi Calfa, Niccolò e Magliuolo, imputati di arresto illegale e percosse lievi in persona di Giuseppe Sabatini.

Ho rilevato dallo stesso, ch'ella trovando luogo a procedere per le sole percosse, ha, sul motivo che questo reato *non porti a spedizione di mandato di arresto*, osservato mancare gli estremi richiesti dalla Legge de' 19 ottobre 1818, e quindi ha conchiuso non domandarsi lo *scioglimento della garantia*, ma chiedersi l'*autorizzazione a procedere* su questo affare.

Bisogna far distinzione tra il caso in cui non può darsi luogo a spedizione di mandato di arresto per mancanza di pruova di reità, ed il caso in cui non può darvisi luogo per la natura del reato incolpato, come accade allorchè il medesimo *non porti a pena di prigionia*, nè a pena maggiore, ma sia punibile col confino, o con pena più mite.

Nel primo degli enunciati casi *non è ammissibile lo scioglimento di garantia*, giacchè senza pruove di reità niuno può essere tradotto a giudizio penale.

A questo caso appunto si riferisce l'articolo 9 della Legge de' 19 ottobre 1818, che designando le condizioni indispensabili per lo scioglimento della garantia, si esprime in una di esse colle parole: *Se le pruove raccolte dieno luogo a spedizione di mandato di arresto.*

Non è così quando abbiansi a carico dell'imputato pruove di reità, e *non siavi luogo a spedizione di mandato di arresto*, sol perchè il reato porti *a pena minore della prigionia.*

Essendo per tal reato aperto l'adito a procedimento penale, è mestieri che abbiasi l'*autorizzazione a procedere* per l'incolpato coverto di garantia, ed in conseguenza il Consiglio di Guerra di guarnigione dovrà farne con deliberazione la domanda.

Sul proposito è pure da considerarsi che la enunciata Legge de' 19 ottobre 1818 comprende nelle sue determinazioni i reati di ufficio in generale, tra i quali sono certamente i delitti che portano a pena anche minore della prigionia.

Aggiungasi che la Legge medesima spiegando nell'art. 6 gli effetti della garantia, stabilisce che *senza autorizzazione superiore* non potrà a carico di persona che ne è coverta spedirsi mandato, nè *chiamarsi in qualunque altro modo* per sottoporla ad interrogatorio.

Questa determinazione comprende nettamente tanto il caso in cui per aver l'imputato in giudizio sia spedito mandato di arresto, quanto l'altro che per l'oggetto medesimo sia da spedirsi

citazione, il che avviene pe' reati non punibili con *prigionia*, o con *pena maggiore* (5).
Le respingo le carte

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICCOLA PARISIO

Al signor Commessario del Re
nel Consiglio di Guerra — *Catanzaro*

N. XV.

CIRCOLARE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DEL 12 GENNAJO 1843

Sul maggiore accorgimento in materia di competenza nell' interesse d' individui di Gendarmeria.

Signor Comandante

I Decreti del 21 giugno ed 8 agosto 1826 attribuiscono alle autorità militari il procedimento ne' reati degl' individui della Gendarmeria commessi in atto di servizio (ossia nell' esercizio di funzioni loro attribuite dalla legge) e per oggetti relativi allo stesso servizio.

Nel concorso di tali condizioni, gl' individui stessi della Gendarmeria Reale son coverti di garantia, uniformemente al Decreto de' 26 dicembre 1827.

(5) Nella militar procedura non é riconosciuta cotesta citazione, ma sibbene un Uffizio del Commessario del Re al Capo del Corpo dell' incolpato chiedente la presentazione dello stesso nel giorno in cui dovrà essere interrogato, o esser presente nella discussione della causa d' innanzi al competente Consiglio di Guerra.

La Circolare de' 18 maggio 1842 contiene osservazioni intorno alle funzioni attribuite a' cennati individui della Gendarmeria Reale, ed agli oggetti a tali funzioni relativi.

Miravano queste osservazioni a prevenire equivoci nelle deliberazioni in materia di competenza a carico degl' individui di sopra espressi.

Poichè non mancano giornalieri esempi di erronee deliberazioni sull' oggetto, raccomando di nuovo a' Consigli di Guerra la maggiore attenzione possibile nel decidere sulla compelenza in esame.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICCOLA PARISIO

Al signor Comandante Militare
di Principato Citeriore — *Salerno*

N. XVI.

RESCRITTO DEL 1.° FEBBRAJO 1838

Sul divieto a' Consigli di Guerra di commutare le pene correzionali in servizi ignobili a' gendarmi che vi fossero condannati, e rapportarne a S. M.

La Maestà Sua, nel Consiglio ordinario di Stato del 1.° andante, si è degnata di permettere di riferirlesi i casi di reati in affari di gendarmi che son puniti con pene correzionali, e che in ciò fare sia anche udito il parere dell' Ispettore Generale di Gendarmeria, il quale manifesterà se nelle vedute della disciplina di quest' arma si esiga meglio per dati casi licenziare dal servizio l' uomo giudicato, o lasciarlo al rigore della pena pronunziata contro di lui.

Vuole inoltre S. M., che nel proporsele simili affari si ten-

gano specialmente presenti le prescrizioni dello Statuto Penale Militare riguardo alla commutazione della pena (6).

N. XVII.

CIRCOLARE DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DEL 4 FEBBRAJO 1843

Sul divieto a' Consigli di Guerra di commutare in servizi ignobili le pene correzionali contro individui di gendarmeria.

—

Signor Comandante

Con Circolare del 27 agosto del passato anno feci osservare, che lo Statuto Penale Militare, regolando la punizione de' reati militari, dispone coll'art. 360, ritenuto dal Decreto de' 17 aprile 1821, che le pene correzionali profferite a carico de' soldati e de' bassi uffiziali sieno da' Consigli di Guerra commutate con la stessa sentenza di condanna in servizi ignobili.

Soggiunsi, che non trovasi altrettanto stabilito pe' reati degl' individui della Gendarmeria Reale commessi nell'atto dell'esercizio delle loro funzioni e per oggetti a tal esercizio relativi.

I Consigli di Guerra di guarnigione che procedono uniformemente al Real Decreto degli 8 agosto 1826, pronunziando in caso di comprovata reità a condanna correzionale, non han potere di commutar la pena.

(6) Vedi numero 358 di questo tomo sulla commutazione della pena di prigionia in servizi ignobili, abrogata col num. 16.

Il riferito Rescritto si è desunto da un arresto dell'Alta Corte Militare del 16 luglio 1840, emesso nell' interesse della Legge, e nella causa del gendarme De Pietro, giudicato dal Consiglio di Guerra nella Calabria Citeriore.

Le sentenze profferite ne' giudizî de' gendarmi da alcuni Consigli di Guerra, mi sospingono a rinnovare le disposizioni contenute nella sopraddetta Circolare.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro di Grazia e Giustizia
NICCOLA PARISIO

Al Signor Comandante Militare
di Principato Citeriore — *Salerno*

N. XVIII.

LEGGE DEL 12 OTTOBRE 1827

Competenza delle Commessioni Militari per le violenze per vie di fatto contro la sentinella.

—

Comento all' art. 178 LL. penali

Veduta la legge de' 9 dicembre 1825 circa la punizione dell'attacco, o della resistenza con violenza o per via di fatto contro gli agenti della pubblica forza, in atto che alcuno di essi agisca per la esecuzione di leggi o di ordine della pubblica Autorità;

Atteso il bisogno di prevenire con efficaci mezzi di repressione le violenze, e le vie di fatto contro il militare in sentinella;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionre e sanzioniamo la seguente legge:

Art. 1. Le ingiurie contro il militare in sentinella saran punite con la relegazione.

Art. 2. Le violenze o le vie di fatto contro il militare in sentinella, se non abbian prodotto nè ferita nè percossa, anche lieve, saran punite con la reclusione.

Art. 3. Le stesse violenze o vie di fatto, allorchè daranno luogo a violazione di consegna di cui trovasi il militare incaricato, saranno punite col primo grado de' ferri.

Art. 4. In ciascuno de' casi designati ne' due precedenti articoli la pena sarà aumentata di un grado, se il colpevole nel momento delle violenze e delle vie di fatto impugni un'arma propria, o sia preso con tale arma nel luogo istesso dell'avvenimento: sarà aumentata di due gradi, se il militare in sentinella abbia riportato ferita, o percossa anche lieve.

Art. 5. Il concorso della violenza pubblica ne' misfatti preveduti dagli articoli 2, 3 e 4 di questa legge porterà alla pena per ciascun di essi rispettivamente in detti articoli determinata l'aumento di un grado, a' termini dell'articolo 149 delle Leggi penali.

Art. 6. Le violenze o le vie di fatto impiegate contro il militare in sentinella, per la esecuzione di un misfatto qualunque non consumato, costituiranno il misfatto mancato (7).

La pena applicabile sarà quella che corrisponde al mancato misfatto, aumentata di uno a due gradi; tranne il caso in cui la medesima, eziandio aumentata, fosse minore dell'altra stabilita per le violenze o vie di fatto cui si è dato luogo. In tal caso sarà questa ultima pena inflitta, ma non nell'infimo del grado.

Art. 7. Quante volte le violenze o le vie di fatto contro il militare in sentinella comprese in ciascuno de' precedenti articoli, per la loro natura, per lo scopo cui son dirette, per la qualità delle offese arrecate al militare in sentinella, o per altra circostanza qualunque costituissero o fossero accompagnate da misfatto punibile con pena maggiore di quella in tali articoli stabilita, verrà, nel confronto della pena, inflitta quella dell'enunciato misfatto aumentata di uno a due gradi.

Art. 8. Se le violenze o le vie di fatto priveranno di vita il militare in sentinella, verrà per questa sola circostanza punito il colpevole con la morte.

Art. 9. Nei misfatti di violenza o di vie di fatto contro il militare in sentinella, procederanno i Consigli di Guerra, da elevarsi a Commessione militare, a' termini del Decreto de' 24 maggio 1826, e procederanno con le forme in tal Decreto e nel regolamento dell'epoca stessa determinate.

(7) È una eccezione al disposto negli art. 69 e 70 LL. penali.

N. XIX.

RESCRITTO SOVRANO

DEL 15 OTTOBRE 1831

Non dà adito a circostanze scusanti, e quindi a minorazione di pena per le violenze o vie di fatto contro il militare in sentinella, o contro il gendarme in servizio, che viene assimilato allo stesso, ancorchè avesse provocato il suo offensore.

Napoli 15 ottobre 1831

Ai Procuratori Generali Criminali

La Legge de' 12 ottobre 1827, che determina la pena e la competenza per gl'insulti, per le violenze e per le vie di fatto contra i militari in sentinella, non fa parola di circostanze scusanti, nè di minorazione di pena per le medesime.

L'Ordinanza della Gendarmeria Reale de' 30 agosto 1827 dispone nell'art. 126, che ogni persona militare o non militare la quale insulti o usi della forza contro uno o più gendarmi in servizio, sarà punita secondo le competenze stabilite, come se facesse lo stesso verso un militare in sentinella.

Si è dubitato se per le offese recate a' gendarmi in seguito di provocazione per parte de' medesimi, sia suscettibile la diminuzione della pena a norma dell'articolo 377 delle Leggi penali.

Sua Maestà, cui ho rassegnato l'affare nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 andante, ha disposto che il magistrato il quale decide sulle offese recate a' gendarmi, decida ancora se il medesimo sia stato in atto di servizio effettivo, e nell'affermativa dovrà riguardarsi come in sentinella.

Nel Real Nome lo comunico alle SS. LL. per l'adempimento.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Segnato — NICOLA PARISIO

N. XX.

MINISTERIALE DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Chiarisce l' applicazione della Legge de' 12 ottobre 1827 in reati punibili con pene correzionali contro un militare in sentinella, ed approva le forme ordinarie anzichè straordinarie de' Consigli di Guerra in cotesti giudizi.

Ad ovviare ogni dubbia intelligenza si trascrive il rapporto che trasse cotesta ministeriale.

Commessariato del Re
e Relatoria
presso il Consiglio di Guerra
della Prov. di Principato Citeriore
N. 433.

Salerno 16 luglio 1849

Eccellenza

Con l'art. 9 della Legge del 12 ottobre 1827 fu sancito che ne' misfatti di violenza o vie di fatto contro i militari in sentinella proceder debbono i Consigli di Guerra da elevarsi a Commessione militare ai termini del Real Decreto del 24 maggio 1826, e con le forme in tal Decreto e regolamento della data istessa determinate.

Or dubbi notevoli incontransi in un giudizio a carico del soldato Francesco Paulucci imputato di ferita in persona dell'altro soldato Pietro Martone trovandosi in sentinella.

1. Ei viene addebitato di ferita lieve contro del soldato suddetto: delitto quindi e non misfatto.

2. La causa del reato si fu il divietar l'offeso Martone al Paulucci la sortita dalla caserma, per effetto di consegna che aveasi.

Se dunque l'azione è qualificata delitto e non misfatto;

Se la qualità del fatto e la causa di esso rendon militare il reato ;

Se il sullodato Real Decreto del 24 maggio 1826 ebbe in

mira di punire con forme straordinarie i misfatti e le persone quivi contemplate;

Sembra: che il Consiglio di Guerra di guarnigione proceder possa con le sue forme ordinarie nel giudizio a carico del soldato suddetto Francesco Paulucci.

Imploro quindi dalla degnazione dell' E. S. i solleciti ed alti divisamenti di cotesto Real Ministero per non paralizzarsi un giudizio, di cui il pronto esempio pretendesi.

Il Capitano Commessario del Re
Firmato — FERDINANDO SICILIANI

A S. E.
Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia
3.° RIPARTIMENTO
1.° CARICO
N. 9357.

Napoli 24 ottobre 1849

Signore

Con suo rapporto risguardante il giudizio e la punizione d' ingiurie e minacce contro un militare in sentinella, manifestò ella le difficoltà incontrate nel caso che autore di tali ingiurie e minacce fosse altro militare. Propriamente le sue difficoltà son relative alla competenza di procedere in giustizia, ed alla pena applicabile.

Relativamente alla competenza osservo, che i mancamenti che un militare commette contro altro militare in sentinella, sono essenzialmente reati militari. La competenza dunque appartiene ai Consigli di Guerra, a' termini dello Statuto Penale Militare.

Relativamente poi alla pena così per ingiurie e minacce, come per vie di fatto contro il militare in sentinella, trovansi sanzionate pene criminali nella legge del 12 ottobre 1827; e per

conseguente il carattere del fatto offensivo è di misfatto, non già di semplice delitto.

Pel Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Il Direttore — Francesco Scorza

Al sig. Commessario del Re Relatore
presso il Consiglio di Guerra di guarnigione *Salerno*

N. XXI.

REGOLAMENTO SOVRANO

DEL 20 GIUGNO 1835

Per la Divisione militare della Colonia di S. Leucio.

—

Sulle pene per le trasgressioni militari

Art. 22. Mancando taluno agli esercizi o alla guardia senza una giusta causa, per la prima volta il Comandante della Divisione, o chi lo supplirà, farà all' individuo un rimprovero alla testa della Divisione: alla seconda mancanza il medesimo pagherà una multa di due carlini; e per ogni successiva mancanza la multa crescerà di un carlino fino a dieci.

Art. 23. Se l' individuo multato, pel corso di mesi non incorre più in mancanze ulteriori, si comincerà da capo colle punizioni, tenendosi come emendato pe' falli antecedenti.

Art. 24. Se le cariche (cosa che non può supporsi) si abbandonassero a delle recidive mancanze, il Comandante della Divisione ne provocherà la destituzione, dirigendosi all' Amministrazione.

Art. 25. Le mancanze di subordinazione e gli abusi di potere, durante l' esercizio delle funzioni militari; se leggiere, verranno punite con gli arresti in prigione dal sabbato sera al lu-

nedi mattina, ed il Comandante potrà infliggere anche per tre settimane consecutive tale punizione. Per le insubordinazioni scandalose per vie di fatto, per gli abusi di potere violenti e provocanti, saranno gl' individui colpevoli giudicati dal Consiglio di Guerra sedente in Caserta.

S. Leucio 20 giugno 1835

N. XXII.

REGOLAMENTO

DEL 24 APRILE 1844

Per l' organizzazione del personale della Regia strada ferrata da Napoli a Capua per la compagnia de' cantonieri, in esecuzione degli ordini di S. M. (D. G.)

Art. 1. Gl' individui addetti al servizio della Regia strada ferrata, e precisamente i cantonieri, le guardie, i passaggi di livello, gli uomini addetti alla manovra degli eccentrici, ed i guardiani di notte, avranno una organizzazione militare; e saran soggetti alla stessa disciplina come tutti gli altri individui dell' esercito, e le loro mancanze verran punite a norma dello Statuto Penale Militare.

Art. 34. Gl' individui i quali abbandoneranno il loro posto verran considerati come disertori in servizio, e come tali puniti; oltre le pene applicabili per le conseguenze che potranno derivare dal loro allontanamento, a' termini degli articoli 375 e 376 LL. penali, e 1336, 1337 e 1338 LL. civili.

N. XXIII.

REGOLAMENTO SOVRANO

DEL 4 DICEMBRE 1839

Sulle sanzioni da pronunziarsi contro gl' individui della riserva per mancamenti di cui potrebbero essere addebitati

---

Gli articoli 1 a 15 riguardano la riunione, la istruzione e la disciplina del servizio militare degl' individui suddetti.

Art. 16. I castighi militari da infliggersi si ridurranno alla prigionia, che si espierà nelle carceri ordinarie, ove i detenuti riceveranno dal comune la sussistenza, al pari degli altri detenuti.

La mancanza agli esercizi sarà punita la prima volta con una riprensione, la seconda con tre a cinque giorni di prigionia, e la terza col ritorno al corpo.

L' abuso di permesso sarà punito con la prigionia, giusta la Reale Ordinanza di Piazza: ma oltrepassato il periodo di venti giorni l' individuo sarà considerato come disertore; ed arrestato sarà inviato al corpo cui apparteneva per servirvi cinque anni.

Coloro che non si presenteranno al domicilio nel termine prescritto al n. 7 saranno puniti con la prigionia; e se oltrepassino il termine di venti giorni, saranno rimandati al corpo. Quelli che abbandoneranno il domicilio senza permesso, e senza restituirvisi tra venti giorni, ritorneranno a' corpi per servirvi un quinquennio.

Gli uomini di riserva che mancassero ad una riunione, sia annuale, sia improvvisa, dovranno ricominciare i cinque anni di servizio al corpo, purchè si presentino tra i venti giorni. Se verranno arrestati prima, o oltre questo termine, saranno inviati ai corpi per servirvi otto anni; e se in tempo di guerra, saranno calcolati come disertori.

Tutte siffatte punizioni non avranno luogo qualora le varie assenze sieno legittimamente giustificate.

N. XXIV.

RESCRITTO DEL 14 OTTOBRE 1840

Su gl'individui della riserva da considerarsi come militari in servizio

---

Comento sull' art. 381 LL. Proc. penale.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

A' procuratori generali criminali

Mi fa palese il Direttore del Ministero della Guerra e Marina, che un caporale di Gendarmeria arrestò in una rissa un caporale della Guardia Reale congedato dal corpo, ma appartenente alla riserva del Real esercito, e che nel procedersi all'uopo nacque quistione se l'arrestato dovea o pur no considerarsi come militare.

Mi soggiunge che Sua Maestà, cui ha rassegnato l' affare, si è degnata risolvere che gl'individui congedati dal Real esercito ed appartenenti alla riserva del medesimo debbono esser considerati come militari al pari di quelli che si trovano in congedo temporaneo. (8).

Comunico alle Signorie loro tale Sovrano comando per lo adempimento nella parte che le riguarda.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICOLA PARISIO

(8) Con circolare del Ministro della Polizia Generale de' 9 settembre 1842 è stato manifestato, che S. M. il Re N. S., in seguito del dubbio elevato, ha dichiarato che gl'individui della riserva essendo considerati come militari durante il quinquennio del temporaneo congedo, e doven-

N. XXV.

REAL RESCRITTO

DEL 6 NOVEMBRE 1840

Su gl' individui della riserva da considerarsi come militari.

—

Personale
1.° Carico
N. 3322.

Napoli 14 novembre 1840

Signor Brigadiere

Con Ministeriale del 9 andante mese n. 3509, 3.° Ripartimento, si è fatto noto a questo General Comando il seguente:
» Avendo rassegnato a S. M. il Re (N. S.) l' uffizio di cotesto
» Comando Generale del 17 scorso mese, Personale 1.° Carico
» n. 2942, sul dubbio elevato, se gl' individui congedati dal Real
» servizio ed appartenenti alla riserva del medesimo, debbono
» essere o no considerati come militari; la M. S. in data del
» 6 andante si è degnata risolvere, essere considerati come mi-
» litari al pari di quelli che ottengono congedi temporanei. »

Nel Real Nome lo comunico a cotesto Comando Generale, onde pel debito adempimento ne sia diramata la partecipazione alle competenti autorità; nella intelligenza che ne ho data la conveniente partecipazione al Ministro di Grazia e Giustizia, a quello della Polizia Generale e dell' Interno, ed agl' Ispettori delle diverse Armi.

Il Brigadiere Capo dello Stato Maggiore
Firmato — Giuseppe Garzia

Al sig. Brigadiere Hueber Com. le Armi
in Terra di Lavoro — Caserta

do essere pronti ad ogni chiamata, non possono far parte delle Guardie Urbane.

Con Decreto de' 4 dicembre 1839 venne approvato un regolamento relativo alla formazione, alla istruzione ed alla disciplina della riserva del Real esercito.

N. XXVI.

REAL RESCRITTO

DEL 28 OTTOBRE 1848

Su gl' individui della riserva che richiamati al servizio attivo non si presentino a tutto il 30 novembre 1848.

Comando Generale
delle Armi al di qua del Faro
PERSONALE
2.° CARICO
N. 6523.

Napoli 31 ottobre 1848

Signor Comandante

Per l'adempimento corrispondente questo Comando Generale si pregia trascriverle la Ministeriale della Guerra del 28 ottobre spirante, 1. Ripartimento, 1. Carico n. 11207, così espressa:
» S. M. il Re (D. G.) ha ordinato che tutti gli uomini della
» riserva chiamati al servizio attivo che non hanno ancor rag-
» giunto le bandiere, esclusi quelli che furon congedati come inu-
» tili, sian considerati come disertori, ai termini dell' art. 16 del
» Regolamento annesso al Real Decreto del 4 dicembre 1839, qua-
» lora non si presenteranno a tutto il 30 novembre prossimo ven-
» turo; e che si proceda quindi al di loro arresto, pagandosi ai
» catturanti i corrispondenti premî, e sottoponendosi al giudizio
» de' Consigli di Guerra i colpevoli arrestati, i quali verranno an-
» che condannati con la perdita del loro servizio prestato, per ri-
» cominciare l'intero loro impegno. »

Il Colonnello Capo dello Stato Maggiore
Firmato — GAETANO GAROFALO

Al Comandante delle Armi
nella Provincia di Salerno

N. XXVII.

REAL RESCRITTO

DEL 21 DICEMBRE 1821

Su' guarda-magazzini di artiglieria pe' reati militari, e distinzione de' medesimi con quelli de' viveri e foraggi in tempo di guerra ed in tempo di pace.

—

Ministero
e Real Segreteria di Stato
della Guerra e Marina
3.° RIPARTIMENTO
N. 7077.

Napoli 22 dicembre 1821

Signor Comandante

Ai termini dell' articolo 74 dello Statuto Penale Militare, i guardamagazzini di artiglieria pe' reati militari sono al pari di tutti gli altri individui dell' armata di linea sottoposti alla giurisdizione militare: ma siccome nell' articolo 75 dello Statuto suddetto si dice che i guardamagazzini di artiglieria e quelli de' viveri e foraggi sono in tempo di guerra soggetti alla giurisdizione militare così è sorto il dubbio se soltanto in questa circostanza i guardamagazzini suddetti debbono essere sottoposti alla giurisdizione militare, e non già in tempo di pace, malgrado il disposto nell' art. 74.

Consultata in proposito l' Alta Corte Militare, e fattosene quindi rapporto a S. M.; la M. S. nel Consiglio de' 21 corrente mese, uniformandosi al parere della suddetta Alta Corte ha dichiarato:

Che i guardamagazzini titolari di artiglieria sono quelli che debbono andar compresi nella disposizione contenuta nel detto articolo 74, dacchè essi formano parte di tale Arma; dalle diverse classi della quale passando i guardamagazzini, percepiscono soldo, ed ottengono graduazioni militari dietro i loro buoni servizi:

E che i guardamagazzini di artiglieria soggettati in forza del suddetto art. 75 nel solo tempo di guerra alla giurisdizione mi-

litare, unitamente a' guardamagazzini di viveri e foraggi, debbono intendersi que' tali guardamagazzini accidentali ed avventizi che sogliono essere pagani, e che al pari di quelli di pianta si stabiliscono in tempo di guerra per la distribuzione alla truppa che si trova in marcia, nell'accantonamento o nel campo.

Nel Real Nome le partecipo, signor Comandante, questo Sovrano Rescritto per sua norma, e perchè possa darne comunicazione alle competenti autorità militari di sua dipendenza per l'adempimento che ne risulta.

Il Tenente-Generale Direttore
FARDELLA

Al sig. Comandante militare della provincia di Calabria ultra 2.° — Catanzaro

---

N. XXVIII.

REAL RESCRITTO

DEL 21 APRILE 1835

Sull' assimilazione delle Guardie di Onore a' gradi militari.

—

Comando generale delle armi
al di qua del Faro
N. 120.

S. E. il Ministro della Guerra e Marina ha comunicato a questo General Comando il seguente Real Rescritto de' 21 dello spirante mese, relativamente all'assimilazione a' gradi militari, che S. M. (D. G.) si è degnata accordare alle Guardie di Onore, e che si passa alla conoscenza del Real esercito per sua opportuna norma:

» S. M. assimila i Capo-squadroni a' Capitani ed i Capo-plotoni a' subalterni.

» I sotto-Uffiziali e soldati non han bisogno di assimilazione, essendo già co' rispettivi loro gradi riconosciuti nell'armata.

» Dette assimilazioni, sotto le armi, valeranno sempre dopo gli Uffiziali effettivi del rispettivo grado nell'armata.

» Potranno anche gli Uffiziali delle Guardie di Onore sotto le armi comandare gli Uffiziali di truppa. Sicchè il Capitano di truppa comanderà sempre il Capo-squadrone delle Guardie di Onore. Il Capo-squadrone delle Guardie di Onore comanderà sempre il subalterno di truppa. Il subalterno di truppa comanderà sempre il subalterno delle Guardie di Onore. Il subalterno delle Guardie di Onore comanderà sempre i sotto-Uffiziali di truppa.

» Da Aiutante a basso, sia delle Guardie di Onore, sia di truppa, comanderanno l'un l'altro secondo il grado e la data di nomina. »

Il Colonnello Capo dello Stato Maggiore
GARZIA

N. XXIX.

REAL RESCRITTO

DEL 21 OTTOBRE 1837

Prescrive di considerarsi le Guardie di Onore ne' giudizi penali come tutti gli altri militari.

—

Ministero
e Real Segreteria di Stato
della Guerra e Marina
2.° RIPARTIMENTO
1.° CARICO
N. 4102.

Napoli 30 ottobre 1837

Eccellenza

Sul dubbio sorto se i reati de' quali vengono imputate le Guardie di Onore sieno della competenza della giurisdizione militare, rassegnato a Sua Maestà il Re (N. S.) analogo rapporto; la

Maestà Sua in data de' 27 dell' andante mese ha risoluto, che le Guardie di Onore debbono essere considerate ne' giudizi come tutti gli altri militari.

Pel Segretario di Stato
Ministro della Guerra e Marina
Il Direttore — BROCCHETTI

A S. E.
Il Comandante Generale delle Armi
al di qua del Faro

N. XXX.

DECRETO DEL 24 MAGGIO 1826

Sulla istituzione della Commessione militare e sue attribuzioni per determinati misfatti.

—

Art. 5. Vi sarà in oltre in ogni capoluogo di provincia o valle una Commessione militare composta di sei votanti compreso il Presidente, di un Relatore il quale eserciterà le funzioni di pubblico ministero, e di un Cancelliere. Il Consiglio di Guerra di guarnigione residente nel capoluogo della provincia o valle si eleverà a Commessione militare, astenendosi i due giudici di minor grado, qualora gli altri non sieno legalmente impediti.

Art. 6. Ne' giudizi delle Commessioni militari che si eleveranno al bisogno, v' interverrà l' uomo di legge, ma per dare il suo avviso (9). Questi sarà sempre il nostro Procurator Gene-

(9) MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — Napoli 28 gennaio 1829.

Al signor Presidente della Commessione militare in Cosenza.

Signore — Rispondo al di lei rapporto del 19 corrente, con cui ella vuol conoscere se l' uomo di legge debba o pur no esser presente nelle deliberazioni delle Commessioni militari.

rale presso la Gran Corte Criminale della provincia o valle, potendo nel solo caso che il Consiglio di Guerra non sia nel luogo della residenza della Gran Corte destinare ad intervenirvi il sostituto-Procurator Generale, o l' ultimo Giudice della Gran Corte.

Art. 7. Ogni Commessione militare elevata al bisogno avrà giurisdizione in tutta la provincia o valle.

Art. 8. Saranno di competenza della Commessione Suprema pe' reati di Stato e delle Commessioni militari i reati contro la sicurezza interna dello Stato preveduti negli articoli 120 a 146 Leggi penali (10), ed i reati in materia di setta preveduti dagli

Dopo gli atti della pubblica discussione, in cui l' uomo di legge ha spiegato il suo avviso, i giudici assistiti dal cancelliere dovran deliberare nella camera del Consiglio a porte chiuse, esclusa qualunque persona; giacchè in tal momento, sottratti i medesimi ad ogni estranea influenza, non devono consultare che la legge e la loro intima convinzione.

Questo sistema adottato dalle vigenti Leggi di rito penale, non riceve alcuna eccezione pe' giudizi delle Commessioni militari.

Altronde il magistrato che a' termini del Decreto de' 3 ottobre 1822 e del Rescritto de' 12 marzo 1823 interviene in questi giudizi, avendo il solo incarico di dare il proprio avviso, non ha nulla a fare dopo ciò.

Nel caso poi s' incontrasse qualche dubbio nella discussione, e quind' il bisogno di sentire sul medesimo l' uomo di legge, puole allora ritornare a richiesta della Commessione per dare i suoi schiarimenti, ed in seguito uscirà da quella camera.

Ho scritto sul proposito in questi termini a codesto Procurator Generale Criminale, e l' ho incaricato dell' adempimento.

Il Direttore — Antonio Franco

(10) Art. 120. L' attentato e la cospirazione contro la sacra persona del Re.

Art. 121. L'attentato e la cospirazione contro la persona del Duca di Calabria.

Art. 122. L' attentato e la cospirazione contro le Reali persone che compongono tutta la famiglia regnante.

Art. 123. L' attentato e la cospirazione che abbia per oggetto di distruggere o cambiare il Governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l' autorità Reale.

Art. 124. L'attentato esiste nel momento che si è commesso o cominciato un atto prossimo all' esecuzione di ciascuno de' misfatti contemplati negli articoli precedenti.

Art. 125. La cospirazione esiste nel momento che i mezzi qualunque di agire sieno stati concertati e conchiusi fra due o più individui.

articoli 9, 10 e 11 della Legge de'28 settembre 1822 (11). I limiti della rispettiva competenza verranno determinati secondo le distinzioni de' casi indicati ne' due seguenti articoli.

Art. 9. I reati anzidetti contro la sicurezza interna dello Stato, cioè tanto quelli preveduti negli articoli 120 a 146 delle

Art. 126. Se la cospirazione sia stata progettata, ma non conchiusa, nè accettata.

Art. 127. Chiunque senza dritto o motivo legittimo prende il comando di un corpo di armata, di una truppa, di una piazza forte del regno, di una flotta o di un legno da guerra appartenente allo Stato; chiunque ritenga un comando militare qualunque contro gli ordini del Governo; qualunque Comandante che ritenga riunita la sua armata o la truppa dopo che il Governo ne abbia ordinato il congedo o lo scioglimento.'

Art. 129. Chiunque ecciterà la guerra civile tra popolazione o popolazione del regno, o tra gli abitanti di una stessa popolazione, armandoli, o inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri.

Art. 130. Chiunque porti la devastazione, la strage o il saccheggio in uno o più comuni o contro una classe di persone.

Art. 131. Chiunque nel caso de' due precedenti articoli prenda parte attiva negli omicidî, nella devastazione o ne' saccheggi.

Art. 133. Chiunque avrà organizzato bande armate per invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti o legni da guerra; chiunque vi avrà esercitato una funzione qualunque, o un impiego, o un comando; chiunque avrà scientemente o volontariamente somministrato ad esse, o procurato convogli di viveri, armi, munizioni, o strumenti di misfatti.

Art. 136. Coloro che scientemente e volontariamente somministrino albergo, luogo di riunione o di ricovero alle suddette bande.

Art. 140. Chiunque con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche, o con cartelli affissi o col mezzo di scritti stampati abbia provocati direttamente gli abitanti del regno a commettere uno de' reati preveduti negli articoli 120 e seguenti.

Art. 141. Chiunque per solo disprezzo e senza servire ad un fine più criminoso, infranga o deformi stemmi Reali, statue o immagini del Re o della Real famiglia situati ne' luoghi pubblici con ordine o approvazione del Governo.

Art. 146. La reticenza preveduta negli art. 144 o 145 va esente da pena in persona del coniuge, degli ascendenti o discendenti, de' fratelli e sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi dell' autore del reato non rivelato (a).

(a) *Le pene trovansi definite negli articoli suddetti ed in quelli tralasciati.*

(11) Vedi n. 38 di questo tomo.

Leggi penali, quanto quelli in materia di setta negli articoli 9, 10 e 11 della Legge de' 28 settembre 1822, apparterranno alla competenza delle Commissioni militari, quante volte l'incolpato sia sorpreso o in atto che sta commettendo il reato, o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicini al reato sia sorpreso con effetti, con armi, con istrumenti, con carte, con emblemi, o con qualsivogliano altri oggetti che facciano presumere esserne egli l'autore o il complice.

Art. 10. Per tutti gli altri casi, i reati contro la sicurezza interna dello Stato preveduti negli articoli dello Statuto Penale e dalla Legge del 28 settembre 1822 apparterranno alla competenza delle Commissioni Supreme.

Art. 11. In caso dubbio sulla competenza tra le Commissioni Supreme e le Commissioni militari, la risoluzione sarà del nostro Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 12. Tutte le decisioni così della Commessione Suprema che delle Commessioni militari saranno inappellabili, e non soggette a gravami o ricorso per annullamento.

Art. 13. Le condanne emesse dalle Commessioni militari saranno eseguite immediatamente: quelle della Commessione Suprema prima di eseguirsi saranno sottoposte alla nostra Sovrana intelligenza.

Art. 14. Il modo di procedere delle Commessioni Supreme e Commessioni militari sarà abbreviato, e riguardata la sola verità de' fatti, giusta gli annessi regolamenti da noi approvati, che dovranno alle medesime servir di norma.

Art. 15. Per le materie contemplate nel presente Decreto potranno essere consultate le Commessioni Supreme rispettivamente pe' provvedimenti governativi che si crederanno necessari.

N. XXXI.

REGOLAMENTO DEL 24 MAGGIO 1826

annesso al numero precedente

Sulla procedura delle Commessioni militari pe' reati preveduti nel Decreto di pari data.

Art. 1. La competenza delle Commessioni militari in materia di setta ed in altri reati contro la sicurezza interna dello Stato, essendo limitata in caso di flagranza o quasi-flagranza del delitto designato dalla Legge, la pruova generica e la pruova specifica sarà immediatamente stabilita e compilata dagli uffiziali di polizia giudiziaria e dagli uffiziali di polizia ordinaria che nell'enunciate materie sono rivestiti di questo carattere (12). L'imputato o gl'imputati subito dopo il loro arresto saranno interrogati, rischiarandosi nel corso della istruzione le circostanze di fatto da loro dedotte, per quanto conducono ad accertare la verità, e quindi nel termine improrogabile di 15 giorni, a pena di destituzione in caso di ritardo, saranno spedite una con gli oggetti di convinzione, se mai ve ne saranno, al Procurator Generale della provincia o valle medesima, il quale tra le 24 ore dovrà inviarle al Comandante della provincia o valle istessa, e questo nell'uguale intervallo all'uffiziale relatore della Commessione militare.

(12) *Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia* — N. 3488. Napoli 2 agosto 1826.

Signore — S. E. il Ministro delle Finanze mi ha manifestato che l'Amministrazione generale del registro e bollo ha dato le disposizioni analoghe perchè sieno anticipate le spese di giustizia occorrenti per le processure delle cause di competenza delle Commessioni militari istituite col Real Decreto de' 24 maggio ultimo.

La prevengo di ciò per l'uso conveniente.

Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Il Direttore — Antonio Franco.

L'imputato o gl'imputati saranno ritenuti in carcere a nome della Commessione militare, e qualora si trovassero detenuti altrove, saranno subito rimessi alle carceri della di lei residenza.

Art. 2. Se il processo bisognasse di maggiore sviluppo, la Commessione militare potrà delegarne il relatore, il quale dovrà portarlo al termine fra 20 giorni irrevocabilmente, a pena di destituzione di colui che vi frapporrà alcun ritardo.

Art. 3. Compiuta l'istruzione, l'imputato o gl'imputati verranno sottoposti a costituto da eseguirsi dalla Commessione militare, o da un giudice da lei destinato, in presenza dell'uffiziale relatore. Immantinenti dopo il costituto l'uffiziale relatore presenterà il suo atto di accusa, di cui sarà subito cerziorato il difensore dell'imputato o imputati. Se l'uno o gli altri non han difensore, o non lo sceglieranno fra 24 ore, verrà loro destinato di uffizio dal Presidente. Quindi si avrà un termine di 24 ore, in cui potranno essere prodotte le difese di ogni genere, senza però potersi elevare a nullità la mancanza delle forme di rito.

Art. 4. Prodotte le difese, la Commessione militare, sentiti l'uffiziale relatore, le difese e l'uomo di legge, dichiarerà preliminarmente la sua competenza o incompetenza: in questo secondo caso respingerà prontamente gli atti, gli oggetti criminosi ed i detenuti al Procurator Generale della provincia o valle, dal quale saranno rimessi al Procurator Generale presso la Commessione Suprema. Nel caso di sua competenza passerà a decidere se debbano nelle difese raccogliersi schiarimenti, o esaminarsi i testimoni. Queste operazioni saranno eseguite nel termine improrogabile di venti giorni per mezzo del relatore.

Art. 5. I testimoni prima di deporre tanto nella istruzione primitiva che nel proseguimento della medesima, come pure nella difesa, presteranno il giuramento di dire la verità, ed in caso di omissione potrà deferirsi questo giuramento o dalla Commessione militare o da altro funzionario da essa delegato.

Art. 6. Su questi atti la Commessione militare, in un giorno precedente fissato dal Presidente di accordo col relatore, procederà come ne'seguenti articoli.

Art. 7. Il Presidente interrogherà ciascuno degli accusati del nome, cognome, età, patria, condizione, e domicilio; lo avvertirà di prestare a quanto si fa attenzione corrispondente alla serietà dell'atto; e gli manifesterà ch'egli ha dritto di dedurre per suo mezzo tutto ciò che influisce alla propria difesa. Indi il relatore leggerà l'atto di accusa.

Il Presidente farà leggere in seguito dal Cancelliere ad alta voce i processi verbali e le dichiarazioni appartenenti al corpo del delitto. Farà esporre sotto gli occhi dell'imputato tutti gli oggetti relativi al reato che possono servire tanto a carico che a discarico, e lo interrogherà di dire se li conosce.

Dal Cancelliere si passerà a leggere tutti i documenti che si sono raccolti nell'istruzione. L'accusato ed il suo difensore saranno richiesti se abbiano ad allegare cosa alcuna contro di essi.

Finalmente leggerà il Cancelliere tutte le disposizioni de' testimoni così a carico che a discarico. Finita la lettura di ogni deposizione di testimone, il Presidente dimanderà all'accusato se voglia fare osservazioni a ciò che il testimone ha deposto. Le risposte dell'accusato saranno registrate. Quindi il relatore farà il rapporto della causa, dando contemporaneamente le sue conclusioni. Il difensore arringherà. L'uomo di legge darà il suo avviso, e la Commessione pronunzierà immantinenti il giudizio. Tutti gli atti surriferiti si faranno a porte chiuse.

Art. 8. Le decisioni definitive saranno rese col numero di tutti i giudici. La maggioranza assoluta de'suffragi conchiuderà, ed in caso di parità dovrà eseguirsi l'opinione più favorevole all'accusato. Tutte le altre decisioni saranno prese con un numero dispari de' votanti; cioè con cinque le decisioni designate negli articoli 2 e 4 di questo Regolamento, e con tre voti qualunque altra deliberazione che potrà aver luogo prima del giorno di cui tratta il precedente articolo 7.

In ogni deliberazione sarà prima inteso l'uomo di legge. Il difensore dell'accusato sarà inteso in tutte le deliberazioni posteriori all'atto di accusa.

Art. 9. Se sarà profferita decisione di libertà assoluta per innocenza, verrà subito eseguita. Se poi sarà di libertà provvisoria, ed in qualunque altro caso di libertà, l'accusato o gli accusati saranno posti a disposizione della polizia generale.

Art. 10. Copia della decisione definitiva sarà inviata dal relatore per mezzo del Comandante della provincia o valle tra 24 ore al Ministro di Grazia e Giustizia ed a quello della Polizia generale.

Art. 11. Pe'reati di competenza delle Commessioni militari non vi sarà altro modo di custodia che il carcere.

N. XXXII.

DECRETO DEL 24 MAGGIO 1826

Sulla competenza delle Commessioni militari ne' reati d' incesso per la campagna (13).

Art. 1. Le Commessioni militari oltre la competenza loro attribuita nell'art. 9 del Decreto di questa stessa data pe' reati e ne'casi espressi, saranno anche competenti a procedere:

1. Contro coloro che sono iscritti nella lista di fuorbando a'termini del Decreto de' 31 agosto 1821;

2. Contro coloro che in comitiva armata in numero non minore di tre individui, uno de' quali sia portatore di arma propria, incederanno per la campagna commettendo misfatti o delitti di qualunque natura;

3. Contro coloro che scientemente e volontariamente ricetteranno le comitive armate, gl'individui che le compongono e gl' iscritti nella lista del fuorbando;

4. Contro le persone indicate nel Decreto del dì 29 marzo di quest'anno pe'reati in esso espressi (14).

Art. 2. Il procedimento contro i fuorbanditi sarà quello stesso designato nell'art. 13 del citato Decreto del 30 agosto 1821 (15).

(13) Le attribuzioni ordinarie delle Commessioni militari son quelle definite dagli atti contenuti ne' num. 30, 31, 34, 38 di questo tomo.

La sola occasione della gravezza e frequènza de' misfatti d' *incesso*, che da vicino interessano la sicurezza pubblica, fan rivestirle del potere emergente in questo numero 32 e nel seg. 35.

Furono infatti istituite con Decreto de' 28 giugno 1815.

Con altro del 17 luglio 1817 furono confermate.

Con altro del 3 dicembre 1818 furono conservate.

Con quello del 21 luglio 1820 furono abolite.

Con altro del 6 aprile 1821 tornarono in vigore.

Col Decreto del 24 maggio 1826 fu prescritto, che il Consiglio di guerra si elevasse al bisogno in Commessione militare.

Con l' altro del 7 dicembre 1832 furono abolite.

(14) Vedi num. 7 di questo tomo.

(15) Art. 13. Il fuorbandito che cadrà vivo in potere della giustizia, sarà giudicato dalla Corte marziale sul solo costituto e su la sola pruova della identità della persona.

Il procedimento contro gli altri colpevoli sarà secondo le norme del Regolamento approvato con questa stessa data (16). Trattandosi poi delle persone designate nel citato Decreto de' 29 marzo, sarà sospesa l'esecuzione della decisione, e questa con tutti gli atti verrà rimessa dall'uffiziale relatore al Ministro di Giustizia per le superiori determinazioni.

Art. 3. Le Commissioni militari esistenti in vigore del Decreto de' 2 ottobre 1822 e di altri anteriori saranno abolite.

N. XXXIII.

MINISTERIALE DILUCIDATIVA

Su' giudizî contra i ricettatori parenti e i corrispondenti di scorridori presentati.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Napoli 30 ottobre 1847

Signore

Sulla repressione de' colpevoli di ricettazione volontaria, o di corrispondenza con gli scorridori in comitiva armata per la campagna, trovansi proposti i dubbi che insieme con la risoluzione di ciascuno di essi comunico alle Signorie loro.

L'art. 260 delle Leggi penali vieta la volontaria ricettazione così de' condannati a' ferri anche nel presidio o a pena maggiore, come degl' imputati colpiti da mandato di deposito o arresto per misfatti portanti alle pene stesse. Non comprende esso nel divieto gli ascendenti o discendenti, il marito o la moglie, i fratelli o le sorelle in secondo grado, e gli affini nello stesso grado dei rei ricettati.

Si è dubitato se sia ammissibile questa eccezione a favor di colui che volontariamente ricetti o faccia ricettare lo scorridore

(16) Ved. il num. precedente.

di campagna suo congiunto in alcuni dei gradi sopra espressi. Si ritiene l'affermativa, giacchè i Decreti che vietano la ricettazione volontaria degli scorridori di campagna non escludono la indulgente determinazione che sui congiunti de' rei in generale l'enunciato articolo 260 ha stabilito, come analoga ad ispirazioni e sentimenti di natura dalla legge ritenuti.

Inoltre si è preveduto il caso di uno scorridore di campagna che, essendosi volontariamente presentato, venga sottoposto col suo ricettatore o corrispondente a giudizio, in cui sia profferita contro ambidue la condanna di morte. Domandasi se la sospensione di questa condanna a favore dello scorridore di campagna per sua spontanea presentazione in giudizio debba estendersi al suo ricettatore o corrispondente arrestato. Conviene che sul dubbio proposto facciasi prevalere l'affermativa, anche perchè de' due condannati in causa individua la reità del ricettatore o corrispondente trovasi men grave di quella che incontrasi nell'individuo che scorre in comitiva armata la campagna dandosi all'esecuzione dei reati.

Ne rendo consapevoli le Signorie loro per l'uso conveniente.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICOLA PARISIO

Al sig. Procurator Generale del Re
presso la G. C. punitrice di Calabria Citeriore — Cosenza

N. XXXIV.

DECRETO DEL 14 LUGLIO 1828

Sulle forme di rito da osservarsi dalle Commessioni Supreme e dalle Commessioni militari nel giudizio de' rei assenti.

Veduto il Decreto de' 24 maggio 1826 (17), circa la istituzione e la competenza delle Commessioni Supreme pe' reati di Stato e delle Commessioni militari;

(17) Ved. il precedente num. 30.

Veduti i regolamenti dell' epoca istessa che fissano per tali Commissioni il sistema di procedura contra i rei presenti;

Volendo noi determinare le forme di rito che le medesime debbono seguire nel giudizio per contumacia de' rei assenti;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le Commessioni Supreme pe' reati di Stato e le Commessioni militari procederanno ne' reati di loro competenza al giudizio per contumacia a carico degl' imputati assenti.

Art. 2. Avrà luogo il giudizio per contumacia quando l' imputato di cui si è ordinato l' arresto non si trovi in carcere in tempo che la istruzione delle pruove è completa.

Art. 3. Comincerà il giudizio per contumacia dalla spedizione di un mandato, col quale si ordinerà all' imputato di presentarsi in carcere fra il termine di giorni dieci a disposizione della Commessione Suprema pe' reati di Stato, o della Commessione militare competente, con la comminazione di procedersi in contumacia. Nel mandato sarà fatta menzione della natura del reato di cui l' assente è incolpato.

Art. 4. La intimazione di questo mandato si farà nelle forme seguenti:

1.° il mandato verrà pubblicato nel comune ov'è stato l' ultimo domicilio dell' imputato. Questa pubblicazione si farà coll' affiggersene copia alla porta della casa comunale;

2.° il mandato medesimo verrà di più notificato a due dei congiunti dell' imputato, ed in mancanza di questi a due dei suoi vicini;

3.° se ne affiggerà ugualmente copia nella piazza del comune ove risiede la Gran Corte Criminale della provincia o valle in cui è il domicilio dell' imputato, come pure nella piazza del comune ove risiede la Commessione Suprema pe' reati di Stato, o la Commessione militare che procede.

Art. 5. In caso di mandato contro uomini vagabondi e senza stato, i quali non abbiano certo domicilio, basterà l'affissione nella piazza del comune di residenza della Gran Corte Criminale della provincia o valle in cui si è delinquito, e nella piazza del comune in cui risiede la Commessione Suprema pe' reati di Stato o la Commessione militare.

Art. 6. Chiunque ne' termini stabiliti nell' art. 3 verrà ad allegare delle cause che impediscono all' imputato di presentarsi, potrà ottenere dalla Commessione Suprema o dalla Com-

messione militare competente un secondo termine della durata che le sembrerà convenevole, purchè però l' impedimento e l' assenza sieno per motivo legittimo, non per causa del reato.

La Commessione Suprema, o la Commessione militare competente, prolungherà nell' enunciato caso d' impedimento o assenza legittima questo secondo termine, qualora se le dimostri che l' allegato impedimento non sia ancora cessato.

Art. 7. Se nell' ultimo termine l' imputato non si presenti, la Commessione Suprema, o la Commessione militare che procede, lo dichiarerà contumace, e disporrà che il suo nome sia notato nell' albo de' rei assenti.

Un tale albo dovrà sempre tenersi affisso nella sala di udienza della Commessione Suprema pe' reati di Stato, o della Commessione militare che procede; come pure nella sala di udienza della Gran Corte Criminale, in quelle di tutte le Giustizie del circondario, e nelle cancellerie de' giudici d' istruzione della provincia o valle in cui è l' ultimo domicilio dell' imputato assente. Non avendo egli domicilio certo, l' albo si terrà affisso non solo nella sala di udienza della Commessione Suprema, o delle Commessioni militari, ma ancora nella sala di udienza della Gran Corte Criminale, in quelle delle Giustizie di circondario e nelle cancellerie de' giudici d' istruzione della provincia o valle in cui si è delinquito.

Art. 8. L' annotazione dell' imputato nell' albo de' rei assenti produrrà gli effetti determinati negli articoli 465, 466 e 467 delle Leggi di procedura penale.

Art. 9. L' annotazione nell' albo de' rei assenti si riguarderà come l' ultimo atto del giudizio contumaciale per l' imputato di reato che porta a pena minore del terzo grado de' ferri anche nel presidio. Nel caso di reato punibile con questa pena o con pena maggiore, si procederà in contumacia agli atti ulteriori designati ne' seguenti articoli.

Art. 10. La Commessione Suprema, o la Commessione militare, spedirà un secondo mandato in cui verrà inserito l' atto di accusa rilasciato dal ministero pubblico con ordine perentorio di doversi l' imputato presentare in carcere fra giorni 15, con la comminazione che non presentandosi si procederà contro di lui alla decisione in contumacia.

La intimazione di questo secondo mandato si farà nelle forme designate negli art. 4 e 5 del presente Decreto.

Art. 11. Scorso il termine stabilito nel precedente articolo, si procederà nel giorno che sarà destinato alla discussione della causa a porte chiuse.

Nella Commessione Suprema de' reati di Stato eserciterà le parti di scusatore l' avvocato degl' imputati presso la medesima.

Nella Commessione militare le parti di scusatore rientrano tra gli oggetti che sono a cura del magistrato il quale v' interviene come uomo di legge.

Art. 12. Nel caso di condanna ad una delle pene designate nella parte 2.ª dell' art. 9 di questo Decreto se ne farà la intimazione a norma de' precedenti art. 4 e 5, ed elassi quindici giorni, verrà la condanna aggiunta nell' albo de' rei assenti e si eseguirà per gli effetti civili a' termini delle Leggi penali.

Art. 13. Quante volte però sia profferita condanna di morte, allora rimanendo ferma la sua esecuzione per gli effetti civili, l' imputato che non si presenti spontaneamente, o che non sarà dalla forza pubblica arrestato nel termine di quindici giorni dacchè la condanna è stata aggiunta nell' albo de' rei assenti, sarà dichiarato *pubblico nemico.*

Questa dichiarazione verrà pubblicata a norma de' precedenti art. 4 e 5, e ne sarà fatta annotazione all' iscrizione nell' albo de' rei assenti.

Art. 14. L' effetto della dichiarazione di pubblico nemico sarà quello determinato dall' art. 473 delle Leggi di procedura penale.

Art. 15. Tutte le volte che il contumace anche dichiarato pubblico nemico, pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto e si procederà a di lui carico con le forme determinate dal Decreto e da' regolamenti de' 24 maggio 1826 circa la instituzione e la procedura della Commessione Suprema e delle Commessioni militari rispettivamente.

Art. 16. Nel caso del precedente articolo non avrà dritto il contumace a chieder compenso de' danni ed interessi a lui cagionati per effetto del giudizio contumaciale, nè potrà attaccare gli effetti legali dell' annotazione nell' albo de' rei assenti, o della condanna in contumacia, qualunque sia l' esito del nuovo giudizio, ancorchè fosse di libertà assoluta.

Art. 17. Non sono compresi nelle disposizioni del presente Decreto gli scorridori di campagna inscritti nelle liste diffinitive di fuorbando. Saran per essi serbate le disposizioni del Decreto de' 30 agosto 1821.

La inscrizione sulle liste diffinitive di fuorbando equivarrà per gli effetti civili alla condanna di morte profferita in contumacia.

Art. 18. Nella causa in cui si abbiano incolpati presenti ed assenti, si procederà simultaneamente per tutti, seguendosi per l' assente le forme stabilite da questo Decreto.

Art. 19. Ove col simultaneo procedimento venga portata la causa nello stato che, senza ritardare il giudizio dell' incolpato presente, possa nel tempo istesso essere decisa anche per l' assente, le Commessioni Supreme e le Commessioni militari pronunzieranno rispettivamente con una sola decisione a carico di tutti gl' incolpati.

Art. 20. Tutte le determinazioni preesistenti in materia di giudizio per contumacia, non contrarie al presente Decreto, rimangono in vigore.

Pubblicato in Napoli nel dì 9 agosto 1828.

N. XXXV.

DECRETO DEL 30 AGOSTO 1821

Sulla procedura contro gli scorridori inscritti nelle liste di fuorbando.

Art. 2. Le Corti marziali delle quali è parola nell' art. precedente, saranno composte da sei uffiziali militari, cinque dei quali, compreso il presidente, saranno giudici, e l' altro sarà relatore, ed eserciterà le funzioni di pubblico ministero.

La presidenza spetterà all' uffiziale di grado superiore.

Art. 3. Le Corti suddette procederanno in guisa di Consigli militari subitanei; e conchiuderanno alla maggioranza assoluta di voti. Le decisioni di esse, rimosso qualunque richiamo, saranno eseguite dentro 24 ore.

Art. 4. Le Corti medesime puniranno di morte tutti quelli

che in comitiva armata in numero non minore di tre individui, uno almeno de' quali sia portatore di arme proprie, incederanno per la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura;

Quei che scientemente e volontariamente ricetteranno le comitive armate, gl' individui che le compongono, e gl' inscritti nelle liste di cui è parola nell' art. 5;

Quelli in fine che scientemente e volontariamente somministreranno ad essi aiuti, viveri, armi, munizioni, o che con essi stessi manterranno corrispondenza.

Art. 5. Una Commessione composta dell' Intendente della provincia, del Procurator Generale e del Comandante militare della provincia medesima, formerà in ciascun mese delle liste nelle quali inscriverà i capibanda, non meno che gl' individui che in comitiva armata scorrono la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura. Tali liste saranno subito pubblicate in tutti i comuni della provincia.

Art. 6. Seguita siffatta pubblicazione, i congiunti o gli amici degl' individui inscritti nelle liste fra otto giorni potranno presentare alla Commessione indicata nell' artic. precedente le scuse dell' assenza del colpevole. La Commessione trovandole giuste, farà cancellare dalle liste il nome della persona inscritta: in contrario le rigetterà, e farà un verbale di rigetto.

Art. 7. Scorso il termine di otto giorni fissato nell' art. precedente, la Commessione farà defiggere le liste e le riformerà, detraendo da esse i nomi di coloro, le scuse de' quali sieno state ammesse. Le liste riformate saran chiamate liste di fuorbando; saranno subito pubblicate in tutt' i comuni della provincia, ed i capi e gl' individui delle comitive armate in quelle descritti saranno di dritto considerati come fuorbanditi.

Art. 8. Per effetto del fuorbando potranno essi non solamente dalla pubblica forza, ma da qualunque altro essere uccisi.

Art. 9. Chi arresterà uno de' capi delle dette comitive avrà per questo servizio reuduto allo Stato un premio di ducati dugento.

Chi ucciderà uno de' capi delle comitive suddette avrà un premio di ducati cento.

Se l' arresto o la uccisione non riguardi i capi ma altri individui della comitiva armata, il premio di sopra stabilito sarà ridotto alla metà.

Questo premio avrà luogo ancorchè l' arresto o la uccisione sia eseguita dalla forza pubblica.

La Corte marziale dietro accurato esame dichiarerà la qualità di capo di comitiva, e diffinirà la somma del premio da liberarsi.

Art. 10. Il malvivente che dentro un mese, a contare dalla pubblicazione del presente Decreto, uccide un' altro malvivente compreso nelle liste, godrà di un'amnistia.

Uno, due o tre malviventi che uccidono il capobanda, godranno di un' amnistia e di un premio.

Il capobanda che uccide tre malviventi godrà ancora di una amnistia.

Art. 11. Gli attuali scorridori di campagna non ancora inscritti nelle liste, ancorchè capi di comitiva, se dentro 15 giorni, a contare dalla pubblicazione del presente Decreto, si presenteranno spontaneamente nel carcere, saranno giudicati in merito dalle Gran Corti Speciali col rito e con le leggi veglianti.

Il giudizio di esse, sia in linea di competenza, sia in merito, non sarà soggetto in alcun caso a ricorso presso la Corte Suprema di giustizia.

Art. 12. Gli scorridori di campagna inscritti nelle liste di fuorbando potranno entro 15 giorni dal dì della pubblicazione delle medesime presentarsi spontaneamente innanzi le Corti marziali e constituirsi in prigione a discrezione, contando unicamente sulla Sovrana clemenza.

Art. 13. Il fuorbandito che cadrà vivo in potere della giustizia, sarà giudicato dalla Corte marziale sul solo costituto.

Art. 14. Le autorità locali, i sindaci, i sottintendenti, i giudici istruttori, nel fare i rapporti delle comitive che sorgono ne' rispettivi circondari, accompagneranno questi rapporti con un processo verbale, descrivendo il nome, il cognome e la patria di ciascun facinoroso, il giorno approssimativamente in cui si è egli dato alla scorreria, il tempo che vi si è trattenuto, e la pruova che se ne abbia.

N. XXXVI.

RESCRITTO DEL 24 GENNAJO 1832

Sul dritto a giudicarsi come fuorbandito il malfattore inscritto sulla lista definitiva di fuorbando, allorchè la stessa non siasi pubblicata in tutti i comuni della provincia.

—

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Napoli 1.° febbraio 1832

A' Procuratori Generali Criminali e Comandanti militari

A' termini del Decreto de' 30 agosto 1821 gli scorridori di campagna sono da inscriversi sulle liste di fuorbando; la prima delle quali è preparatoria, l'altra è definitiva.

La lista preparatoria dovrà essere pubblicata in tutti i comuni della provincia, e fra gli otto giorni dalla pubblicazione potranno presentarsi alla Commessione di fuorbando le scuse per l'assenza dell'individuo inscritto nella lista.

Ove non vi fossero scuse, o quelle prodotte non fossero ammesse, l'individuo sarà inscritto nella lista definitiva, da pubblicarsi come la prima in tutti i comuni della provincia.

Si avrà l'inscritto in questa lista per fuorbandito, ed il suo giudizio sarà pronunziato sopra il costituto e la pruova della sola identità della persona.

Si è proposto il dubbio, se debba esser giudicato come fuorbandito il malfattore inscritto sulla lista definitiva di fuorbando, allorchè la stessa non siasi pubblicata in tutti i comuni della provincia.

L'esame del dubbio ha determinato S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 24 dello scorso mese ad emettere le seguenti disposizioni:

1. La pubblicazione delle liste di fuorbando dovrà eseguirsi in tutti i comuni della provincia indistintamente, secondo gli

articoli 5 e 7 del Decreto de' 30 agosto 1821; e finchè non costerà di essersi adempito a ciò, non potrà procedersi agli atti seguenti indicati nel Decreto medesimo pel fuorbando.

2. La Commessione militare, a norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 di tal Decreto, sarà competente di conoscere, se la pubblicazione della seconda lista di fuorbando prescritta dall'art. 7 siasi eseguita in tutti i comuni della provincia, talchè non procederà essa al giudizio contro gl'imputati, se non costi di tal forma essenziale del giudizio.

3. Quando si faccia dubbio intorno alla pubblicazione della lista espressa nell'art. 5, la Commessione procederà a'seguenti atti ed alla sentenza, senza che si arresti mai il giudizio, ma ne sospenderà l'esecuzione finchè non ne sia rassegnato rapporto a S. M. e ne sieno comunicate le sue Sovrane risoluzioni.

4. Il giudizio della Commessione avrà luogo dopo che saranno scorsi i 15 giorni dal dì della pubblicazione della seconda lista di fuorbando, del qual termine è fatta parola nell'art. 12 del Decreto.

Del pari dopo questo termine cominceranno gli effetti legali del fuorbando, indicati nell'art. 13 di tal Decreto.

Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. l'enunciate Sovrane disposizioni per l'adempimento.

Elleno avranno cura di farmi conoscere la pervenienza della presente.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICCOLA PARISIO

N. XXXVII.

DECRETO DEL 6 MARZO 1834

Sul procedimento pe' reati contro la sicurezza interna dello Stato, ed in materia di setta.

(*Gli art. 1 e 2 riguardano i reati d'ingiurie e violenze contro il militare in sentinella e gl' individui della Gendarmeria*).

Art. 3. Ne' reati contro la sicurezza interna dello Stato, e ne' reati in materia di sette, procederanno le attuali Commessioni Supreme pe' reati di Stato con le forme e col rito espresso nel Decreto e nel Regolamento de' 24 maggio 1826.

Art. 4. Nondimeno chiunque sia sorpreso in flagranza, a'termini dell' art. 50 delle LL. di proc. pen., allorchè con grida, fatti, provocazione o altro mezzo qualsivoglia ecciti ad uno dei reati previsti negli articoli 120 a 126, 129 a 134 delle Leggi penali, sarà soggetto ad una Commessione militare, la quale procederà con le forme del giudizio subitanco stabilito nel capitolo 9 del titolo 2 del libro 2 dello Statuto Penale Militare.

La Commessione sarà composta di un presidente e di cinque giudici, e terrà in oltre presso di essa un commessario del Re ed un cancelliere.

Nella Commessione interverrà un uomo di legge.

Art. 5. Le funzioni di uomo di legge verranno esercitate dal nostro Procurator Generale presso la Gran Corte Criminale, quante volte la Commessione militare sarà convocata nella sua residenza, ovvero in altro comune del distretto medesimo; ma in questo ultimo caso potrà egli delegarne l'esercizio al sostituto Procurator Generale, o ad uno de' giudici della Gran Corte. Ove poi la Commessione militare sia convocata in altro distretto della provincia o valle, le funzioni di uomo di legge vi saranno esercitate dal giudice istruttore, o da chi ne faccia le veci.

Art. 6. Il Comandante militare della provincia o valle, o chi ne faccia le veci, convocherà nel bisogno la Commessione militare nel luogo che stimerà meglio convenire alla spedizione del giudizio.

N. XXXVIII.

LEGGE DEL 28 SETTEMBRE 1822

Sulle associazioni illecite, e pene contro gli autori e complici de' misfatti.

Art. 9. Quante volte l'associazione illecita organizzata in corpo, o comunque altrimenti formata, contenga promessa o vincolo di segreto, constituendo qualsivoglia specie di setta (qualunque ne sia la denominazione, l'oggetto, la forma, ed il numero de' suoi componenti, o comunque venga artatamente combinata per comunicazioni ambulanti e senza determinazione fissa di luoghi, di giorni o di persone), i rispettivi componenti di essa saranno puniti col terzo grado de'ferri, e con una multa da 500 a 2000 ducati. I capi, direttori, amministratori, o graduati nella stessa, saranno puniti con la pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa da 1000 a 4000 ducati.

Art. 10. Chiunque scientemente conserverà emblemi, carte, libri o altri distintivi della setta preveduta nell'art. precedente, sarà per questo solo fatto punito con la pena della relegazione. Coloro che scientemente fabbricheranno, venderanno o distribuiranno tali oggetti, saranno puniti per questo solo fatto col primo grado de'ferri. Ov'essi facciano parte della setta, se saranno semplici membri della stessa, saranno puniti con la pena stabilita per essi membri, escluso il *minimum* per la quantità della multa; se saranno capi, direttori, amministratori o graduati della setta, saranno puniti con la pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa da 1250 a 5000 ducati.

Art. 11. Quelli che scientemente avranno conceduto o permesso l'uso della loro casa, abitazione, o di altro locale qualunque per la riunione della setta, saranno per questo solo fatto puniti con la pena del primo grado de'ferri, e con la multa da 100 a 500 ducati.

Ove essi facciano parte della setta, se saranno complici o membri della stessa, saranno puniti col terzo grado de'ferri, escluso il *minimum* del tempo, e con una multa da 1000 a 3000 du-

cati: se saranno capi, direttori, amministratori o graduati della setta, saranno puniti con la pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa da 1500 a 6000 ducati.

N. XXXIX.

RESCRITTO DEL 24 GIUGNO 1828

Sulle associazioni illecite, e quando prendono questo nome.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia
4.° RIPARTIMENTO

Napoli 2 luglio 1828

Signori

La legge de' 28 settembre 1822 che vieta le associazioni illecite, determina nell'art. 9 i casi in cui prendon esse le qualità di associazioni settarie.

Volendo S. M. allontanare qualunque equivoco nell'intelligenza dell'enunciato articolo, ha Sovranamente dichiarato nel Consiglio ordinario di Stato de' 24 giugno ultimo, che basti l'unione di due individui che procedano ad un atto qualunque costitutivo la iniziazione di società settarie per essere reato compreso nelle disposizioni dell' art. 9 dell'enunciata Legge de' 28 settembre 1822, senzachè vi sia bisogno di concorso di altra formalità o di maggior numero d'individui.

Nel Real Nome lo partecipo alle SS. LL. per l'adempimento; a qual effetto faranno elleno pervenire subito a notizia delle Commessioni militari questa Reale determinazione, affinchè ci si uniformino esattamente.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
M. Tommasi

A' Procuratori Generali Criminali

N. XL.

DECRETO DEL 6 AGOSTO 1837

Sulle pene contro coloro che spargono sostanze velenose o vociferazioni che si sparga veleno.

Art. 1. Lo spargimento di sostanze velenose, ovvero le vociferazioni che si sparga veleno, diretto l'uno e le altre da disegno di turbare l'interna sicurezza dello Stato, saranno reati di competenza delle Commessioni militari. Le Commessioni militari saranno convocate, e procederanno a' termini del Decreto de' 6 marzo 1834 (18).

Art. 2. I reati preveduti nell'articolo precedente saranno puniti con le regole espresse negli articoli 123, 129, 140 e 142 delle Leggi penali.

N. XLI.

STATUTO PENALE

Per le infrazioni delle leggi e de' regolamenti sanitari.

TITOLO I.

Infrazioni di leggi e discipline sanitarie

Art. 1. I colpevoli, sia anche in qualità di complici, di aver falsificata una patente sanitaria, aggiungendovi di propria auto-

(18) Con Real Rescritto de' 17 settembre 1837 è stato da S. M. dichiarato, che ne' casi preveduti dal Real Decreto del 6 agosto 1837 le Commessioni militari sono autorizzate a procedere per la flagranza e non flagranza.

rità delle dichiarazioni nuove, o cancellandovi o alterandovi quelle che gli agenti sanitari vi avevano inserito, soggiaceranno alla pena di morte, se la falsità cade su di una patente *sporca;* alla pena dell' ergastolo, se cade su di una patente *tocca;* alla pena del primo al secondo grado de' ferri, se cade su di una patente *netta* o *libera*.

Art. 2. Chiamasi *patente sporca* quella che, rilasciata in luogo infetto, porta la dichiarazione che ivi esiste in atto la peste.

Chiamasi *patente tocca* quella che, rilasciata in luogo sospetto, porta la dichiarazione che ivi sia approdata una imbarcazione da qualche luogo infetto, o proveniente in pratica da luogo infetto; oppure che siasi sviluppata la peste in qualche vicino territorio.

Chiamasi *patente netta* quella che, rilasciata in luoghi sospesi, porta la dichiarazione che ivi si gode perfetta salute.

Chiamasi *patente libera* quella che, rilasciata in luoghi liberi, porta la dichiarazione che ivi si gode perfettissima salute.

Art. 3. Si chiamano *infetti* i luoghi ove regna in atto la peste, o altra simile malattia contagiosa.

Si chiamano *sospetti* quelli che per una data estensione di territorio confinano con gl'infetti, o quelli presso i quali una imbarcazione infetta o proveniente in pratica da luogo infetto abbia avuto libera comunicazione senza alcuna delle riserve sanitarie richieste dalla circostanza.

Si chiamano *sospesi* i luoghi che situati in maggior distanza dagl'infetti, confinano per una data estensione di territorio coi sospetti; o quelli che per circostanze di commercio o di località si trovano esposti a maggiori pericoli.

Si chiamano *liberi* i luoghi ove si vive senza alcun sospetto di mal contagioso, e che non fanno temere di alcun pericolo, sì per la loro distanza da' luoghi infetti o sospetti, come per l'esatta disciplina sanitaria che ivi si osserva.

Art. 4. I colpevoli di aver esibita una patente foggiata da essi, o da altri in qualunque modo scientemente procurata, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell'art. 1.°, secondochè si verificherà essere la provenienza da luogo *infetto*, *sospetto*, *sospeso*, o *libero*.

Art. 5. I colpevoli di avere nel costituto sanitario asserito il falso, nascondendo o alterando le circostanze della navigazione eseguita, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell' art. 1°,

secondo che le suddette circostanze nascoste o alterate importerebbero il trattamento di provenienza da luogo infetto, sospetto o sospeso.

Art. 6. I colpevoli di aver nella visita delle guardie sanitarie nascosto sul bastimento persone o animali, o altri oggetti suscettivi di contagio, non rivelati nel costituto nè giustificati da carte sanitarie, soggiaceranno alle medesime pene, indicate nell'art. 1.°, secondochè si verificherà essere stati tali oggetti presi in luogo infetto, sospetto o sospeso, ovvero in mare dal bordo di un altro bastimento provegnente da luogo infetto, sospetto o sospeso.

Art. 7. I nostri sudditi che approdando nel nostro regno ricuseranno di esibire la patente, di dare il costituto, o di prestarsi alle visite a norma de' regolamenti sanitari, andranno soggetti alla legge del rifiuto per una misura di precauzione. Indi soggiaceranno al dì loro ritorno nel regno alla pena del primo grado di prigionia.

Art. 8. I colpevoli di aver dolosamente rotta una contumacia, soggiaceranno alla pena del secondo grado de' ferri, se trattasi di contumacia imposta ad una imbarcazione per ragione della sua provegnenza da luogo sospetto: soggiaceranno alla pena del primo grado de' ferri, se trattasi di contumacia imposta ad una imbarcazione, sia per ragione della sua provegnenza da luogo sospeso, sia per ragione della navigazione dalla medesima eseguita a traverso di mari soggetti a riserva.

Soggiaceranno alle medesime pene i colpevoli di aver rotto le altre specie di contumacia, le quali possono assomigliarsi pe'loro effetti alle già indicate, benchè si trovino imposte ad una imbarcazione per delle ragioni eventuali e straordinarie.

Art. 9. S'intende rotta una contumacia:

1. quando alcuno degl'individui, a' quali è stata già imposta la contumacia, vada a mettersi a contatto con delle persone in pratica, o dia loro clandestinamente qualche oggetto suscettivo di contagio;

2. quando un individuo in pratica vada furtivamente ad immischiarsi con delle persone che trovansi o che debbono considerarsi in contumacia, ed indi torni a comunicar liberamente con la gente in pratica.

Art. 10. S'intende anche rotta una contumacia, quando un individuo appartenente ad una imbarcazione che non ancora si è

presentata alle autorità sanitarie corrispondenti, si permette di scendere furtivamente a terra, e mettersi in contatto con persone in pratica.

In questo caso il colpevole sarà soggetto alla pena di morte, dell' ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondo che l'imbarcazione, d'onde egli è furtivamente disceso, proviene o si considera provenire da luogo infetto, sospetto o sospeso. Se è disceso da un bastimento proveniente o considerato come proveniente da luogo libero, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

Art. 11. Il contrabbando è anche un'infrazione delle leggi di salute pubblica, subito che gli oggetti del contrabbando sono stati presi dal bordo di un bastimento che gli agenti sanitari corrispondenti non avevano precedentemente dichiarato in pratica.

Quindi gli autori del contrabbando e loro complici soggiaceranno alla pena di morte, dell' ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondochè il bastimento da cui gli oggetti del contrabbando furono sbarcati, proviene o si considera provenire da luogo infetto, sospetto o sospeso. Se gli oggetti del contrabbando furono sbarcati da un bastimento che proviene o si considera provenire da luogo libero, la pena sarà quella del primo al secondo grado di prigionia, computata in esso la pena del contrabbando comune.

Si riguardano anche come provenienti da luoghi sospetti gli oggetti di contrabbando sbarcati da un bastimento di cui s'ignorino le condizioni e l'origine; salvo il caso in cui gli oggetti del contrabbando sono insuscettivi di contagio, o che essendo suscettivi saranno riconosciuti da' periti come originari da luoghi liberi o semplicemente sospesi, nei qual caso avran luogo solamente le pene combinate a' contrabbandi comuni.

Art. 12. Chi rubbi o tolga oggetti suscettivi di contagio depositati in lazzaretto per ragioni sanitarie e non ancora dichiarati in pratica, sarà punito col quarto grado de' ferri, se gli oggetti medesimi furono sbarcati da un bastimento proveniente da luogo sospetto: sarà punito col terzo grado de' ferri, se gli oggetti furono sbarcati da un bastimento proveniente da luogo sospeso: salvo in ambidue i casi le pene maggiori contenute nelle Leggi penali pe' furti qualificati.

Chi rubbi o tolga oggetti suscettivi di contagio depositati nel

lazzaretto sporco per misure sanitarie, non ancora dichiarati in pratica, sarà punito di morte.

Art. 13. Tutte le altre contravvenzioni che turbano l'ordine delle discipline sanitarie stabilito ne' regolamenti per le contumacie, per gli espurghi, per le pratiche ed altre simili operazioni, saranno secondo la gravezza de' casi punite con la detenzione o col primo grado di prigionia.

Art. 14. I naufragi dolosamente procurati sono anche una infrazione delle leggi di salute pubblica, subito che i legni che si fanno ad arte naufragare debbono andar soggetti a riserbe sanitarie.

Quindi gli autori di un naufragio procurato ed i loro complici soggiaceranno alla pena di morte, dell' ergastolo o del primo al secondo grado de' ferri, secondochè il legno naufragato proviene direttamente o per circostanze straordinarie si considera provenire da luogo infetto, sospetto o sospeso.

Art. 15. Ne' casi di naufragio casuale o procurato, coloro i quali, anzichè avvisarne le corrispondenti autorità sanitarie, si mettano a contatto con individui o generi appartenenti al legno naufragato, soggiaceranno alla pena del primo al secondo grado di prigionia.

Coloro che dopo essersi messi a contatto coll'imbarcazione naufragata, tornano a comunicare con la gente in pratica, portando seco loro degli oggetti suscettivi di contagio tolti dal naufragio, soggiaceranno alla pena di morte, dell' ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondo che il legno naufragato proviene o si considera provenire da luogo infetto o sospeso.

Art. 16. Coloro che si mettono a contatto o trasportano seco degli oggetti suscettivi di contagio gittati al lido dalle onde, soggiaceranno alla pena dell' ergastolo, del primo al secondo grado de' ferri, o della reclusione, secondochè si verificherà essere tali oggetti venuti al lido da un legno che proviene o si considera provenire da un luogo infetto, sospetto o sospeso.

Art. 17. La violazione de' cordoni sanitari eseguita con resistenza alla forza pubblica ne' tempi in cui questi sistemi generali di custodia si trovano stabiliti su tutti o su di una parte de' littorali del regno, sarà punita con la morte.

La violazione eseguita con inganno e senza resistenza alla forza pubblica, sarà punita con la morte, se le persone che han commesso la violazione provengono o si considerano provenire

da luogo infetto: sarà punita con l'ergastolo, se tali persone provengono o si considerano provenire da luogo sospetto; e sarà punita col primo al secondo grado de'ferri, se provengono o si considerano provenire da luogo sospeso o libero.

Art. 18. S'intende violato il cordone, quando in uno de' modi indicati nell'articolo precedente si facciano disbarcare degl'individui o de'generi in un punto della linea del cordone, diverso da quello ov'è stabilito l'uffizio sanitario, e senzachè le autorità sanitarie corrispondenti li abbiano precedentemente dichiarati in pratica.

Art. 19. La diserzione delle guardie destinate alla custodia de'cordoni sanitari, commessa mentre si era in sentinella, sarà punita con la morte.

Le altre specie di diserzione saranno punite col primo grado de' ferri.

Tutte le altre mancanze delle guardie del cordone nell'adempimento de'doveri che sono loro prescritti ne'regolamenti generali, saran punite col primo al secondo grado di prigionia.

Art. 20. Le guardie sanitarie che essendo assegnate alla custodia delle contumacie, abbandonano il loro posto sotto qualunque pretesto, saran punite col primo grado de'ferri.

Art. 21. Soggiaceranno alla pena della reclusione e di un'ammenda di 6 a 200 ducati tutti gli agenti sanitari, qualunque sia il loro grado o la condizione, che facciano delle concussioni, esigendo de'dritti non autorizzati dalle tariffe, o alterandoli.

Art. 22. La stessa pena indicata nell'articolo precedente sarà data agli agenti sanitari che ricevono doni o promesse per adempiere agli atti de'loro uffizi; o s'ingeriscano in affari o commerci che i regolamenti generali dichiarano incompatibili con la loro qualità.

Art. 23. I deputati di salute, che non vegliano sulla condotta de' loro subalterni, e non danno immediatamente parte alle autorità superiori delle concussioni che i subalterni medesimi si permettono di fare, o della loro corruzione ed irregolarità, ne saran puniti come complici.

Art. 24. Que' deputati di salute che contra le disposizioni dei regolamenti ammettessero in pratica o spedissero fede libera a' bastimenti che provengono o si considerano provenire da luogo infetto, saran puniti con la morte. Saran puniti con l' ergastolo, se contra le disposizioni dei regolamenti ammet-

tessero a pratica, o spedissero fede libera a bastimenti che provengono o si considerano provenire da luoghi sospetti, senza prima sottoporsi alle contumacie negli stessi regolamenti stabilite, o che non facessero interamente consumare tali contumacie: e saran puniti col primo al secondo grado de' ferri, se i bastimenti provengono o si considerano provenire da luogo sospeso.

Art. 25. I padroni di bastimenti, o quelle persone che in di loro vece avessero procurato la facilitazione indicata nell' articolo precedente a favore di bastimenti provenienti o considerati come provenienti da luogo infetto, saranno egualmente puniti con la morte. Saranno puniti con l' ergastolo, se i bastimenti a favore de' quali si è procurata la facilitazione provengono o si considerano provenire da luogo sospetto; e saranno puniti col primo al secondo grado de' ferri, se i bastimenti provengono o si considerano provenire da luogo sospeso.

Art. 26. Tutte le altre mancanze degli agenti sanitari nell' adempimento de' loro gelosi incarichi saran punite con la sospensione, o anche con la destituzione del loro impiego; salvo il caso in cui si sieno renduti essi complici di qualche infrazione di leggi o discipline sanatarie, dovendo allora andar soggetti alla pena medesima degli autori principali della infrazione.

Art. 27. Ogni resistenza commessa a mano armata contro gli agenti sanatari per oggetti relativi al servizio, sarà punita in tempo di cordone con l' ergastolo: ne' tempi ordinari sarà punita secondo le disposizioni delle Leggi penali contenute nel libro II, titolo IV, cap. II.

La resistenza commessa senza arma contro gli agenti sanatari per l' istesso oggetto, sarà punita in tempo di cordone col primo grado de' ferri; ed in tempi ordinari secondo le disposisizioni delle Leggi penali lib. II, titolo IV, cap. II.

Art. 28. I colpevoli di aver renduto con gesti o con parole qualche oltraggio alle autorità sanitarie nell' esercizio delle loro funzioni, saran puniti secondo le stesse Leggi penali lib. II, titolo IV, cap. II.

N. XLII.

DECRETO DEL 5 AGOSTO 1831

Sulle pene contro i violatori delle leggi sanitarie.

Art. 1. Saranno puniti con la morte i misfatti:

1.° di violazione del cordone che il bisogno farà stabilire sulle spiagge, coste, o altro luogo del regno;

2.° di violazione di contumacie diverse stabilite da' regolamenti sanitari;

3.° d' immessione di generi di contrabbando sanitario, o di sbarco furtivo sia di generi, sia di persone, di cui per disposizioni sanitarie la comunicazione è interdetta o sottoposta ad una straordinaria contumacia;

4.° di falsificazione di patenti sanitarie;

5.° di complicità in alcuno degli enunciati misfatti, del pari che di ricettazione scientemente e volontariamente data ad oggetti immessi dall' estero con infrazione di leggi e regolamenti sanitari;

6.° di resistenze commesse con armi contro i deputati e le guardie sanitarie per oggetto relativo al servizio;

7.° di diserzione delle guardie sanitarie, e di qualunque guardia destinata alla custodia del cordone o della contumacia, e di ogni abbandono del proprio posto, purchè la diserzione e l' abbandono sieno commessi nell'atto del servizio.

Art. 2. Ne' misfatti di cui è fatta parola, procederanno le Commessioni militari con le forme del giudizio subitaneo stabilite nel capo IX, libro II, titolo II dello Statuto Penale militare.

Art. 3. Le Commessioni militari saranno composte di sette giudici votanti, di un relatore, il quale non avrà voto ed eserciterà le funzioni del ministero pubblico, e di un cancelliere.

Art. 4. I nostri Commessari convocheranno, secondo il bisogno, e ne' luoghi diversi delle provincie o valli ove sembrerà loro più opportuno per l' esempio e la speditezza del giudizio, le Commessioni militari dette di sopra.

Apparterrà loro esclusivamente, o alle persone da essi specialmente delegate, la facoltà di tradurre i rei innanzi alle Commessioni medesime.

Art. 5. Ove la convocazione delle Commessioni militari avesse luogo nella residenza delle Gran Corti Criminali, il nostro Procurator Generale presso le medesime interverrà per esercitarvi le funzioni di uomo di legge. Fuori della residenza delle Gran Corti le funzioni di uomo di legge saranno esercitate dal giudice istruttore o dal giudice di circondario, secondochè la Commessione si unisca nel circondario capo-luogo del distretto, o in altro circondario.

Art. 6. Tutte le autorità giudiziarie, amministrative e militari delle provincie o valli seconderanno le determinazioni che emetteranno i nostri Commessari per oggetto della loro missione.

N. XLIII.

MINISTERIALE DEL 19 APRILE 1823

Sull' intervento dell' uom di legge nella Commessione militare allorchè sul processo scritto debba pronunziare dell' abilitazione degl' imputati di sua competenza.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Signore

Rispondo al dubbio proposto dal Relatore presso la Commessione militare stabilita in Caserta, sull'intervento del magistrato come uomo di legge nelle Commessioni militari (19).

(19) Il dubbio proposto era diretto a conoscere, se il magistrato doveva intervenire come uomo di legge nella Commessione militare riunita per giudicare sul processo scritto dell' abilitazione degl' incolpati sottoposti alla sua competenza.

Secondo la parola ed il senso del Reale Rescritto de' 15 marzo ultimo, il magistrato deve intervenire in tutt' i giudizi delle Commessioni militari, tanto perchè non si porta in quel Real Rescritto alcuna distinzione o limitazione sull' additato intervento, quanto perchè l' avviso del magistrato, addetto abitualmente alla spedizione di affari di giustizia, concorre utilmente al maggiore sviluppo de' fatti che forma lo scopo del Real Rescritto.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
M. Tommasi

Al sig. Commessario del Re
nelle provincie di Terra di Lavoro
di Molise e degli Abruzzi

N. XLIV.

RESCRITTO SOVRANO

DEL 24 GENNAJO 1832

Sulla celerità a serbarsi dalle Commessioni militari ne' giudizi di lor competenza.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Napoli 28 gennaio 1832

Non di rado han progredito lentamente i giudizi de' gravi misfatti, che attaccando più fortemente il buon ordine esigono celerità di esempio.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 24 andante S. M. ha determinato, che le Gran Corti Criminali, le Gran Corti Speciali

e le Commessioni militari pongano il maggior zelo e la maggiore attività alla inquisizione de' reati, in modo che spargendosi il terror salutare presso la generalità, se ne abbia una pronta riparazione. Così serbate le forme prescritte dalla legge, e senza turbare quella maturità di consiglio che si deve negli affari di così grave importanza, si rassicurano i buoni dalla pronta ed efficace azione della giustizia contro gli attentati de' malvagi.

Nel Real Nome lo comunico alle Signorie loro per l' adempimento.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICOLA PARISIO

N. XLV.

CIRCOLARE DEL 16 GIUGNO 1824

Sull' empara della polizia a' giudicabili che dalle Commessioni militari vengano abilitati.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
della Polizia Generale
3.° RIPARTIMENTO
N. 1553.

Napoli 16 giugno 1824

Signor Comandante

Essendosi arbitralo un presidente di Commessione militare, inteso il solo pubblico ministero, di abilitare de' delenuti emparati alla disposizione di questo Minislero della Polizia generale, io mi rivolsi a S. E. il sig. Ministro di Grazia e Giustizia, onde ovviarsi inconvenienti di simil fatta. Il lodato sig. Ministro mi ha fatlo tenere in riscontro gli ordini che sull' oggetto avea co-

municati a' Commissari del Re, e che io credo non inutile di qui trascrivere a lei per sua intelligenza.

» Napoli 12 giugno 1824.

» *Signori*

» La vigilanza su i giudizi delle Commessioni militari mi ha offerto degl' inconvenienti che debbono farsi cessare.

» Il Real Rescritto de' 15 marzo 1823 attribuisce alle Commessioni militari di ordinare sul processo scritto l'abilitazione dell' imputato sottoposto al giudizio, quantevolte non si abbiano a di lui carico bastanti elementi di reità, nè tracce sufficienti di acquistarli.

» Ho avuto occasione di osservare che il presidente di una Commessione militare, inteso il M. P. presso la medesima, ha disposto tale abilitazione sull' assunto, che l' art. 91 dello Statuto Penale Militare concede a' presidenti de' Consigli di guerra ed agli agenti del M. P. presso i medesimi il potere di rappresentarli.

» La disposizione di questo artic. limitata a' Consigli di guerra al giudizio de' reati militari, ed a' casi nell' articolo stesso designati, non dev' estendersi alle Commessioni militari che giudicano de' reati comuni attribuiti contemporaneamente alla loro competenza.

» Il Rescritto di cui è parola concede facoltà di ordinare sul processo scritto l' abilitazione dell' imputato alla Commessione militare, non già ad alcuno de' suoi componenti isolatamente.

» Le norme sulla procedura di questa straordinaria giurisdizione devono ricercarsi nelle disposizioni legislative di sua istituzione, tra le quali sicuramente non s' incontra alcuna che dia facoltà al presidente ed al M. P. di poter rappresentare l' intero Collegio, e molto meno la facoltà di profferire decisioni sui misfatti rimessi alla sua competenza.

» Inoltre alcuni componenti delle Commessioni militari han creduto che ordinandosi dalle medesime l' abilitazione degl' imputati, debbono essi mettersi fuori carcere, quantunque a premura della Polizia si trovassero dati gli ordini per la loro empara.

» Questo avviso non dev' essere accolto. Dovendo la Polizia, per conservare il buon ordine, elevare ostacoli alle operazioni dirette

a turbarla, deve mettere i sediziosi nella impossibilità di realizzare i loro criminosi progetti. È per questo che il Real Rescritto de' 3 agosto 1822 autorizzò gli arresti per misura di Polizia, ed ove la persona di cui la Polizia istessa vuole assicurarsi si trovasse in carcere per reati, dovrà a premura della stessa ordinarsene l' empara, a' termini del Real Rescritto del 22 luglio 1818.

» Questa empara importa che ove si decidesse l' abilitazione dell' imputato dovrà il medesimo ritenersi in carcere per conto della Polizia, ed all' oggetto passarsi a di lei disposizione.

» Abbiano le SS. LL. la cura di comunicare il presente foglio alle Commessione militari, ed invigilare che sieno esattamente osservate le determinazioni Sovrane nel medesimo espresse (20). »

Il Direttore della Real Segreteria di Stato
della Polizia Generale
INTONTI

Al sig. Comandante militare della provincia
di Calabria ultra 2.ª — Monteleone

---

(20) Ecco una posteriore circolare a questo riguardo.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.

Napoli 10 giugno 1829. — Ai Procuratori Generali Criminali.

Circolare. — Per effetto di Reale determinazione emessa nel Consiglio ordinario di Stato de' 30 marzo ultimo, i condannati per misfatti contro lo Stato, o per misfatti settari, dovran mettersi dopo compita l' espiazione della pena a disposizione della polizia, onde possa la medesima prendere sul loro conto le misure della sicurezza pubblica.

Baderanno elleno costantemente all' esatta osservanza di questa Reale determinazione.

Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Il Direttore — Antonio Franco.

N. XLVI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 6 APRILE 1835

Sul dovere ad accogliere le fedi d' indigenza nella discussione pubblica per l' udizione di testimoni a discarico presentati in nota nel termine di tre giorni.

La G. C. criminale di. . . . . . . , con decisione de' 21 luglio 1834 dichiarò constare , che il nominato Ferdinando Erra fosse colpevole di falsità in privata scrittura in pregiudizio di D. Pasquale Cozzi , dalla quale non ha ritratto alcun profitto, e non ha conseguito l' oggetto per lo quale la carta erasi falsificata. Ed applicando gli art. 293 e 299 Leggi penali lo ha condannato alla pena della relegazione per anni sei , ed alle spese del giudizio.

Contro questa decisione il condannato ha prodotto ricorso per annullamento , allegando per motivo , che la G. C. criminale dovea ordinare che si citassero i testimoni a discarico prodotti nel termine utile. Il diverso operato rende nullo quanto si è praticato dalla Corte punitrice, poichè si è proceduto senza sentire la voce dell' accusato che dimostrava la sua innocenza.

La Corte Suprema ec.

Veduti gli atti , la decisione , ed il ricorso.

Sull' unico mezzo. Violazione all' art. . . . . . sul dritto della difesa.

Osserva, che ciò che si mette avanti in sostegno del mezzo s' incontra nel fatto e nella legge. Ed in vero , sotto l' impero di leggi ancor le più dure, la condanna del colpevole non diviene necessaria, che dopo di esserglisi lasciati tutt' i mezzi di difesa.

Ma questa difesa , cui la legge istessa secondo le circostanze assegna pure un confine , e propriamente per le posizioni a discolpa , ch' è ciò di che si tratta, art. 196 a 200 Leggi di procedura penale, vien sovente attraversata dalla indigenza dell' accusato. Privo questi di mezzi a far fronte alle indennità dei

testimoni a discolpa, viene ad esser privato de' mezzi alla propria difesa.

E poichè le leggi non si aggravano mai sull' indigenza, nè contrastano mai al povero il ben legittimo ed antico dritto a difendersi, vengono anzi in suo soccorso, e di qui gli art. 1 e 26 dei Real Decreto de' 13 gennaio 1817, ove è statuito che le indennità dovute a' testimoni stessi a discolpa sieno anticipate dall' amministrazione del registro e bollo, se l' accusato sia povero. Nè il Rescritto de' 14 marzo 1832 ha tal massima alterata.

Or la G. C. punitrice, non ostante la presentazione del documento comprovante l' indigenza del ricorrente, ha rigettato il discarico; per lo che vi fu protesta, ridotta indi a mezzo per annullamento. Essa quindi ha violato le benefiche disposizioni della legge, e con esse il dritto della difesa.

Il ricorrente presentò la lista de' testimoni a discolpa nel termine della legge; i mezzi di difesa perciò furon noti; e non si tratta già di pruova offerta all' improviso o surta in dibattimento, cosicchè la domanda sulla udizione de' testimoni rientrasse ne' poteri della G. C., come giudice di fatto: art. 243 Leggi di procedura penale.

È vero bensì, che non si presentò per allora il documento d' indigenza, nè si giunse a presentarlo nel breve giro di giorni quattro assegnato dal Commessario della causa al ricorrente per esibirlo. Si esibì però mentre la cosa era tuttora intera, cioè nel 7 giugno scorso anno, perciocchè il dibattimento ebbe principio nel 10 detto; e ciò che più è notevole si è, che fu proseguito nel giorno 21 luglio detto anno.

Gli atti quindi del successivo procedimento non vi si opponevano. L'art. 195 Leggi di procedura penale prescrive che la lista de' testimoni si produca fra le ore 24; non già il documento d' indigenza che, per le formalità, incontra spesso degli ostacoli; e d' altronde il termine ad esibire la pruova della povertà dato dal giudice commessario non può riguardarsi che come comminatorio, e giammai sotto pena di decadenza; ed in vero questa decadenza non si dovrebbe trovare che nella legge, a cui è dato solamente di limitare l' esercizio di un dritto.

Non ostava dunque alla udizione de' testimoni a discolpa la circostanza di non essersi presentato nel termine di quattro giorni

il documento di povertà, secondo la domanda del Pubblico Ministero, cui la G. C. fece eco.

Veduti gli art. 1 e 26 del Decreto de' 13 gennaio 1817, 331 e 333 Leggi di procedura penale:

Annulla ec. ec.

N. XLVII.

DISPACCIO DEL 25 NOVEMBRE 1774

Sulla facoltà di un Collegio a pronunziare il suo giudizio qualunque sia la requisitoria dell' agente del governo.

La custodia dell' ordine è un' attributo della Sovranità, ed è indivisibile dalla stessa l' assidua vigilanza sull' andamento della giustizia penale.

Questo esercizio è riposto a suo Real nome ne' suoi agenti in ciascun corpo giudiziario.

Per organo de' medesimi vuole, che senza influire sulle coscienze de' giudici, esercitasse cotesta vigilanza (21).

(21) La Corte di Cassazione di Parigi con suo arresto de' 27 giugno 1811 stabilì, che può sempre un Consesso pronunziare il suo giudizio, qualunque sia la requisizione del P. M.

Con Circolare di Grazia e Giustizia de' 25 marzo 1823 venne risoluta in egual modo la quistione istessa, nel rincontro del requirere di un P. M., il quale credendo assodata la prova a favore di un imputato, domandò la libertà dello stesso, e la Gran Corte andiede in sentenza opposta.

Dietro quesito elevatosi al Ministero suddetto se il M. P. deve, contro il suo convincimento, formare l' atto di accusa, fu risoluto con le parole qui appresso:

» La risposta affermativa, essenzialmente analoga all' attuale sistema di rito penale, trova appoggio nella considerazione, che il decidere ne' giudizi de' misfatti sulla sussistenza dell' imputazione, compete esclusivamente al Collegio.

N. XLVIII.

CIRCOLARE DEL 9 OTTOBRE 1843

Su i diversi stadi del giudizio ne' quali sia ad ordinarsi la liberazione dell' imputato ovvero la sua libertà provvisoria.

Comento sull' art. 114 LL. di proc. pen.

**Ministero
e Real Segreteria di Stato**
di Grazia e Giustizia.

Dubitavasi se all' abilitazione dell' imputato in vigore dell'art. 114 delle Leggi di precedura penale conveniva la formola di libertà provvisoria. Il Sovrano Rescritto de' 23 giugno 1841, risolvendo il dubbio, dichiarò riservata questa formola con l' effetto legale di ridurre ad un biennio il periodo comune a prescrivere l' azion penale, al giudizio di sottoposizione ad accusa ed al giudizio finale, uniformemente agli art. 149, 154 e 280 delle cennate Leggi. Nell' articolo 114 parlasi di liberazione dell' imputato, o perchè il fatto non è qualificato reato, o perchè non colpito l' imputato da indizi raccolti. Mentre alla decisione di liberazione non è data la formola di libertà provvisoria, splegasi dal Sovrano Rescritto il valore della decisione in ciascuno de' due casi.

» Il M. P. cui è attribuita la facoltà di requirere, non può far prevalere alla decisione del Collegio il suo particolare avviso, nè render libero l' individuo, contro cui i giudici riconoscono acquistati elementi di reità per tradurlo in giudizio.

» *Il Ministro di Grazia e Giustizia — M. Tommasi.* »

Con l' art. 756 del Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie de' 15 novembre 1828 vien soggiunto :

« Le opinioni degli agenti del P. M. non dovranno altrimenti considerarsi che come semplici istruzioni e consigli. In niun caso potranno » essere elleno obbligatorio pe' funzionari cui son dirette, e pe' rispettivi » collegi giudiziari. »

Una motivazione poi che facciasi precedere alla dispositiva di liberazione, servirà a precisare a quale de' due casi essa riportasi, ed a rimuover dubbio sopra il suo valore. La facilità con cui dalla confusione delle voci suol passarsi alla confusione delle cose, non lascia nella indifferenza lo scambio nelle decisioni di forme coordinate a casi diversi. I chiarimenti giuntimi sull' istesso numero d' imputati che nella statistica penale figurano messi in libertà provvisoria, palesano non bene eseguite in talune provincie le determinazioni delle quali è parola.

Quindi il bisogno di raccomandare l'adempimento, perchè alle decisioni per liberazione profferite nel primo stadio del processo penale, non siavi la formola di libertà provvisoria, riserbata, come si è detto, col suo effetto legale al giudizio di sottoposizione ad accusa ed al giudizio finale.

Non si emetterà atto di accusa che ai termini dell' art. 138 delle Leggi di procedura penale, nello scopo di prevenire la frequenza di decisioni di libertà provvisoria con abbreviazione del tempo ordinario a prescrivere i' azione penale. Nello scopo medesimo verran seguite nel giudizio sull'accusa le norme determinate nella circolare de' 20 agosto 1842.

Faranno elleno nota alle G. C. presso le quali esercitano il ministero pubblico questa mia.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICOLA PARISIO

A' Procuratori Generali Criminali.

N. XLIX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 17 AGOSTO 1827

Deve un Consesso impartire un nuovo termine all' accusato ove in pubblica discussione produca nuovi lumi e nuovi testimoni.

—

Comento sull' art. 243 LL. di proc. pen.

Nicola Bruno aveva un credito di ducati 70 contro Saverio Narlè. Nel novembre 1825 costui soccumbè al giudizio civile, e dovendo il Bruno esser messo nel possesso di un di lui fondo, nel gennaio 1826 si portò coll' usciere sopra luogo, ma perchè pretese il possesso anche di una masseria non compresa nella sentenza, Narlè si oppose non consegnando le chiavi, e profferendo delle minacce, per cui il possesso non ebbe luogo; sebbene posteriormente vi fu un bonario accordo. Nel giorno 30 marzo 1826, Bruno si recò di nuovo in Montesarchio per sollecitare il sequestro di Narlè, che gli era debitore de' ducati 70. Nel dì seguente volle portarsi nella sua masseria di campagna, ivi si trattenne fino a circa le ore 24, allorchè si partì per ripatriare in Casalbore. Dovea però per necessità passar dinanzi la masseria di Narlè, il quale ivi trovavasi in compagnia di Fedele Marcolivio e di Nicola Castellano. Non essendosi però il primo ritirato nel corso della notte, incominciandosi le ricerche per saper sue nuove, fu rinvenuto ucciso nel pagliaio di Fedele Bruno di lui fratello, con marche visibili al collo prodotte da laccio, col quale fu soffogato, giusta la perizia eseguita sul di lui cadavere. Nel corso delle investigazioni fu trovata nella masseria di Narlè sotto il paglione del letto di Marcolivio anche una borsa di pelle, una corda di canape unta leggiermente di sapone della dimensione eguale alla impressione rimasta sul collo dell' ucciso, e con la perizia fu assicurato ancora un calpestio di più persone, che dalla masseria di Narlè conduceva al pagliaro del detto Fedele Bruno, ec. — La G. C. criminale di .... con-

dannò Saverio Narlè e Fedele Marcolivio alla pena di venticinque anni di ferri.

Ricorso ec.

La Corte Suprema di Giustizia ec. ec.

Attesochè si è dedotto, che Fedele Bruno fratello dell' ucciso nella pubblica discussione diede nuovi lumi per l' avvaloramento del reato, e dalla G. C. poscia dichiarati necessari i testimoni additati, furono ricevute le loro dichiarazioni, senza che a' termini dell' art. 243 delle Leggi procedura penale si fosse dato nuovo termine a difesa.

In quanto a questo mezzo, rilevandosi dal verbale della pubblica discussione, che effettivamente il Bruno diede nuovi lumi in giudizio, e formò novella dichiarazione; che conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero la G. C. di . . . . ammise la dimanda per la udizione de' novelli testimoni, e furono essi chiamati ed intesi, contro le proteste degli accusati e del loro difensore. — Annulla ec. ec.

N. L.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 30 GENNAJO 1829

Sul modo onde aprirsi un nuovo procedimento per un reato a cui riguardo siesi pronunziato non esservi luogo a procedimento penale.

Nel dì 17 marzo 1823 Pasquale Piccolella, Erasmo d'Annella ed altri del comune di Castellone andarono a far legna nel monte denominato Ficoccia. Il primo non si ritirò la sera nella propria abitazione, e fu rinvenuto l'indomani morto a piè di quel monte con la testa in pendio gravemente ferita, tenendo in mano taluni cespugli di fresco svelti da terra.

Compilato il processo nella parte generica e specifica, e trasmesso alla Gran Corte Criminale di. . . . . la medesima con decisione de' 17 maggio 1824, uniformemente alla requisitoria del P. M., considerando che tanto dalle dichiarazioni concordi di Erasmo Piccolella padre del morto Pasquale, quanto da quelle di Angelo Antonio ed Erasmo d'Annella, chiaro risultava, che nella morte di esso Pasquale non vi era concorso dolo o colpa altrui, ma fu tutto effetto del caso nella caduta; deliberò di non darsi luogo a procedimento nella presente causa, ed ordinò di conservarsi gli atti in archivio.

Nel mese di ottobre 1824 la madre dell' estinto espose al Giudice Regio del circondario, che il figlio era stato ucciso a colpi di pietra da' fratelli Angelo Antonio ed Erasmo d' Annella.

Raccolte novelle indagini su questa traccia, la G. C. medesima con decisione del 22 gennaio 1828 spedì mandato di arresto contro Erasmo d' Annella, il quale poi con altra decisione de' 14 aprile dello stesso anno fu sottoposto all' accusa di omicidio volontario in persona di Pasquale Piccolella.

Apertosi il dibattimento a' 17 novembre dell' anno medesimo, il difensore dell' accusato d' Annella oppose per eccezione perentoria che pel misfatto medesimo vi era stato un giudicato della stessa G. Corte di non esservi luogo a procedimento, e perciò doveva arrestarsi ogni azion penale contro l' accusato, e disporsi la sua libertà.

Il P. M. conchiuse per lo rigetto di tale eccezione, perchè la prima decisione fu fatta nel tempo che non erano noti gli autori della morte di Piccolella, e che essendosi poi sviluppati degli argomenti di reità contro l' accusato, doveva egli esser giudicato della G. C. Criminale.

La G. C. in forza della sua decisione de' 17 maggio 1824, riconoscendo sussistente l' adottata eccezione, decise di non doversi ulteriormente procedere contro dell' accusato per lo carico di omicidio in persona di Pasquale Piccolella, ed ordinò conseguentemente di mettersi in libertà.

Avverso tale decisione il P. M. presso la G. C. giudicatrice ha prodotto ricorso, sostenendo di essersi violati dalla G. C. l' art. 1305 delle LL. Civili, ed i principî legali sulla materia contenuti e sviluppati nelle Leggi 1 e 2 *ff. de offic. Proconsulis* e nella Legge 2 *ff. quando de peculio*, ec.

La Corte Suprema di giustizia, ec.

« Considerando che con la decisione de' 17 maggio 1824 fu riconosciuta la inesistenza del reato, che importa più dell'assoluzione di un imputato, e che sull'inesistenza del reato fu fondato il non procedimento.

» Considerando che tal decisione profferita su di uniformi atti generici e specifici, attesa l'acquiescenza del P. M. acquistò l'efficacia della cosa giudicata, che forma la verità legale.

» Considerando che non può a senso di legge aprirsi penale procedimento per un fatto dichiarato non punibile con un giudicato, finachè non si tolga di mezzo per le vie dalla legge stessa segnate il giudicato medesimo. Altrimenti si darebbe la coesistenza a due giudicati irrevocabili e contraddittori, dichiaranti lo stesso fatto il primo non reato, ed il secondo reato, e si dovrebbe ricorrere al rimedio della revisione in questa Corte Suprema secondo gli articoli 611 e 612 della penale procedura.

» Considerando che volendosi il giudicato rescindere per supposta falsità di questi atti che il produssero, su i quali è basata la verità legale, si rende assolutamente necessario di provarsi prima in un completo giudizio la dedotta falsità, senza di che non può rescindersi il giudicato, com'è prescritto nell'intero titolo del Codice Romano » *ex falsis instrumentis vel testimoniis judicatum sit.* » Tolta allora di mezzo colla posteriore dichiarazione di falso la presente decisione, può soltanto pronunziarsene una seconda opposta a diametro alla prima che legalmente più non esiste.

» Considerando che lo stesso avviene nelle materie civili pe' titoli autentici impugnati di falso incidente civile, che costituiscono la verità negli atti civili. Imperciocchè debbesi per essi innanzi ad ogni altro esaurire il giudizio di falso, e dichiarati tali se ne pronunzia la nullità ed inefficacia: art. 1273 LL. Civili, art. 335 e 345 Proc. Civ.

» Considerando che l'autorità attribuita dalla legge alla cosa giudicata costituisce la presunzione legale a favore della medesima, in guisachè colui a favor del quale essa esiste è dispensato finanche da qualunque pruova: artic. 1304 num. 3 e 1306 LL. Civ.

» Considerando nella specie che mal si avvisò la G. C. Criminale di . . . . . di aprire un procedimento penale contro del giudicato per essersi asscriti falsi quegli atti che lo avevano prodotto, senza di averne prima assicurata la falsità con un com-

pleto giudizio, che doveva indispensabilmente precedere, onde rescisso il giudicato per le vie della legge si potesse di nuovo dar l'esistenza al reato, e ricercarne e punirne l'autore; e peggio si regolò, ammettendo per elementi legittimi contro del giudicato quegli stessi elementi di cui si era servita per pronunziarlo.

» Considerando perciò che si è aperto un giudizio penale per un fatto dichiarato non reato con un giudicato, contro al disposto dell' art. 1 delle LL. di proc. penale.

» Annulla tutti gli atti dalla requisitoria dal mandato di arresto inclusivamente in poi, e rinvia la causa alla G. C. criminale di . . . »

N. LI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEGLI 11 DICEMBRE 1833

Sul metodo legale per provare e discutere l' eccezione di follia.

Comento su gli art. 281, 282, 292 LL. di proc. pen.

La G. C. crim. di . . . con decisione de' 12 giugno 1833 dichiarò constare che Vincenzo Adabbo aveva commesso omicidio volontario in persona della propria moglie Maria Michela Mandella: dichiarò non constare di essersi l' omicidio suddetto commesso con premeditazione: dichiarò constare che aveva commesso omicidio volontario in persona di Maria Teresa Mandella: dichiarò non costare che questo secondo omicidio fosse stato commesso per procurarsi l' impunità e sopprimere le pruove del primo misfatto: dichiarò constare che l' anzidetto Adabbo nel tempo in cui commise i succennati misfatti non era nello stato di demenza o di furore. Applicati gli art. 353, 355 e 5 delle

Leggi penali, lo condannò alla pena di morte, ed alle spese del giudizio.

Ricorso — Quarto mezzo — Il costante silenzio dell' accusato alle preliminari dimande fattegli nel dibattimento, quantunque il difensore avesse osservato di non aver quegli risposto per esser folle, mosse il pubblico ministero a chiedere e la Corte ad ordinare di continuarsi la pubblica discussione e di non interrogarsi l' accusato in alcun' altra parte del giudizio. Il difensore si protestò di ricorso. Or in questa deliberazione si marcano tre nullità:

1° La Corte prese per norma l'art. 224 che suppone il caso di un accusato fingente di esser muto, o ricusatosi a rispondere. Per contrario la specie offriva un accusato, di cui si era assunta la dimostrazione della pazzia. Conveniva dunque ricercare i modi legali a stabilir la verità o non verità della dedotta pazzia.

2° La Corte pria di raccoglicre le pruove allegate in difesa si convinse di essere finita la pazzia, e per essere stata dal pubblico ministero così caratterizzata con la sua requisitoria, e per aver citato il suddetto art. 224.

3° La Corte si pose nella necessità e manifestò anticipatamente di non essere mai per convincersi delle pruove difensive sulla pazzia.

« Udito il rapporto:

« Inteso D. Gregorio Morelli avvocato del ricorrente; inteso l'avvocato generale Nicolini che con le sue orali conclusioni accogliendo il solo quarto mezzo ha chiesto l'annullamento della detta decisione e del dibattimento;

» La Corte Suprema di giustizia deliberando nella Camera del Consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero.

« Visti gli atti, la decisione, ed il ricorso;

« Per quanto riguarda il quarto mezzo:

« Considerando che per parte del ricorrente Adabbo si era con lungo difensivo, distinto in venti posizioni, assunto dimostrare che il medesimo era demente prima degli omicidi, contemporaneamente agli omicidi, dopo gli omicidi ed attualmente. E che su di questi assunti si erano indicati molti testimoni.

« Considerando che il dibattimento occupò due sole consecutive sedute ne'giorni 11 e 12 giugno 1833.

« Considerando che all'apertura della prima, fattesi tre interrogazioni all'accusato Adabbo, il medesimo non diede alcuna risposta: che il difensore osservò che l'accusato non rispondeva perchè folle; che osservò per contrario il pubblico ministero di non rispondere l'accusato perchè insinuato a *fingersi folle*: che la Corte invocando allora l'art. 224 della penale procedura, ordinò di continuarsi la pubblica discussione senza interrogarsi l'accusato in alcun'altra parte del giudizio: che il difensore si protestò all'istante di ricorso per annullamento: e che datosi principio al dibattimento fu progredito e finalizzato senza essersi più interrogato l'accusato.

« Considerando che l'art. 224 contempla il caso di un accusato che finge di esser muto, ma non di un accusato che si asserisca demente.

« Considerando che nel caso di presentarsi al dibattimento un accusato che sia effettivamente o finga di esser demente, molto più quando si era nel difensivo intrapresa la dimostrazione della demenza, la prudenza esigeva di assicurarsene la idoneità a presenziare alla discussione pubblica con un esperimento temporaneo, anche perchè si era nell'apertura del dibattimento, nè la giustizia ritraeva danno da un breve ritardo.

« Considerando che mentre trattavasi di conoscere la demenza dell'accusato, sia prima del misfatto, sia all'epoca del misfatto, sia dopo il misfatto, sia nell'atto del pubblico giudizio; mentre la negativa o l'affermativa doveano sorgere dalla discussione delle pruove di carico e di discarico; la Corte all'apertura del dibattimento, senza essersi ancora inteso alcun testimone, credendo finita la follia ordinò di non interrogarsi più l'accusato. Lo che importa di essersi la Corte convinta prima della udizion de'testimoni e della discussione delle pruove reciproche, che l'accusato non era folle.

« Considerando che la Corte cadde in questo errore per aver voluto seguir la disposizione dell'art. 224 del rito penale, che non era applicabile al caso, e che perciò è stato da lei violato nella soggetta specie.

« Considerando che tal nullità è stata conservata con la protesta.

« Senza arrestarsi a tutti gli altri mezzi, che lascia a cura della novella Corte giudicatrice.

« Veduto l'art. 224 della penale procedura.

« Annulla la suddetta decisione col dibattimento dal termine delle 24 ore inclusivamente in poi, e rinvia la causa alla Gran Corte criminale, ec.

N. LII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 7 MARZO 1836

Il giudizio di furore o di demenza come giudizio di fatto è sottratto dalla censura.

Comento sugli articoli medesimi del numero precedente.

La G. C. criminale di. . . con decisione del dì 19 giugno 1835 dichiarò constare che Salvatore di Virgilio aveva commesso omicidio volontario in persona di Agnese Caputo, e lo condannò ad anni venticinque di ferri, ed alle pene accessorie.

Ricorso per i seguenti motivi:

1° Il fatto espresso nella decisione denunziata non è completo a' sensi di legge. Perciocchè niun motto vi si contiene sui particolari che il doppio processo, massime la deposizione di Camilla Silvestri, ha offerto intorno alla follia del ricorrente. Si è quindi violato l' artic. 193 procedura penale.

2° La pubblica discussione ha offerto pruove luminose dell' alienazione mentale dell'accusato. Intanto la Corte giudicatrice ha detto, niente altro essere risultato dal discarico se non che domandato il giudicabile rispondeva, lui esser morto. Quindi altra violazione dell' art. 293.

3° Da' fatti stessi che la G. C. ha ritenuti appare l' abituale demenza del ricorrente. Quindi essendosi costui dichiarato imputabile, si è violato l' art. 61 delle Leggi penali.

« Udito il rapporto: inteso l'avvocato generale Nicolini, il quale ritenendo, sebbene esservi nel ragionamento intorno alla demenza

i fatti ed i giudizi de' periti, particolarmente a disolpa, non appare nella molivazione della decisione indicati, ed estimati con quella diligenza che conveniva al caso, anche atteso il modo onde surse l' accusato di letto, e la sua attitudine in atto e dopo il reato; pure risolvendosi ciò in forme dialettiche più o meno esatte, e non in violazione di forme legali prescritte a pena di nullità, ha chiesto il rigetlo del ricorso.

» La Corte Suprema di giustizia deliberando nella Camera del Consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del pubblico Ministero;

» Veduti gli atti, la decisione, ed il ricorso:

» *Sul primo mezzo*. Violazione dell' art. 293 Leggi di procedura penale.

» Attesochè la decisione in esame contiene bene il fatto da cui nasce la soluzione delle quistioni cui dette luogo l'accusa. La prima parte perciò dell' art. 293 Leggi di procedura penale vedesi eseguita. Se non che il fatto a senso dell'art. anzidetto non può racchiudere le più minute particolarità raccolte nel doppio processo, la omissione delle quali non costituisce mancanza di fatto, perchè sia di nullità. D' altronde la testimone Silvestri rcoò spiegazione al suo deposto scritto; ciò che fa sì che il mezzo neppure regge in fatto.

» In rispetto poi alla violazione della seconda parte dello stesso articolo, il mezzo non è più efficace, perciocchè non si tratta già di essersi insinuato nella decisione alcun fatto non discusso, ma sibbene la queslione si versa su parole.

» *Sul secondo*. Violazione dello stesso art. 293 Leggi di procedura penale.

» Attesochè il motivo non si sostiene in fatto; imperocchè parlando la G. C. delle pruove opposte o sia a discolpa, mette in fatto ciò che in effetti fu il risultato del discarico.

» *Sul terzo*. Violazione dell' art. 61 delle Leggi penali.

» Attesochè il mezzo è diretto ad impugnare la persuasione de' giudici del merito; perciocchè la eccezione della demenza rientra essenzialmente nella valutazione de' vari elementi da' quali può trarsi. Il magistrato incaricato a convincersi dalla legge, ha solo l' obbligo di rispondere alla eccezione, e di motivare tal parte di decisione. Ora a tutto ciò si è adempito dalla Gran Corte.

» Veduto l' art. 325 rito penale. — Rigetta il ricorso ec. »

N. LIII.

DECRETO DEL 13 APRILE 1839

Prescrive che le funzioni di ministero pubblico nell' esperimento di fatto sieno esercitate da un giudice regio da destinarsi dalla Gran Corte.

Veduti gli art. 191 e 193 delle Leggi di procedura penale in materia di esperimento di fatto in giudizio penale;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nello sperimento di fatto, che uniformemente all'enunciato art. 193 la Gran Corte delegherà al giudice istruttore, o ad alcuno de' giudici di circondario, le parti del ministero pubblico verranno esercitate dal giudice regio che la stessa Gran Corte, inteso il nostro Procurator Generale, destinerà tra quei de' circondari vicini al sito ove lo sperimento è da eseguirsi.

N. LIV.

CIRCOLARE DEL 28 GIUGNO 1823

Sulla convocazione del Consiglio nel 6.° giorno del termine utile a difesa, anzichè nel 3.°

Comando
della prov. di Calabria ul. 2.ª
N. 4674.

Monteleone 14 luglio 1823

Signor Capitano

S. E. il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina sotto la data del 28 scorso mese mi dirige la seguente Circolare 6.° Ripartimento 3.° Carico num. 1629:

» *Signor Comandante*

» L'Alta Corte militare ha con dispiacere rilevato che diversi Consigli di guerra di guarnigione sono poco diligenti nel conformarsi alle disposizioni prescritte nel capitolo 3.° sezione 3.ª dello Statuto Penale militare pel dibattimento, sia per la forma del giuramento, sia per l'interrogatorio da farsi a' testimoni ed imputati nella pubblica discussione.

Che in oltre poco curano la pubblicazione nell'ordine del giorno, e la comunicazione a' rei della nomina de' membri de' Consigli di guerra che debbono giudicarli.

E finalmente che il più delle volte si convocano i Consigli di guerra nel quinto giorno del termine utile a difesa, computando nel termine suddetto il giorno della notifica, mentre è troppo risaputo che il giorno dell'intimazione dell'ordinanza che impartisce il termine non è il giorno del termine stesso, il quale incomincia a decorrere dal giorno immediatamente seguente alla detta comunicazione.

Questa inesattezza nell'osservanza del rito obbliga la suddetta Alta Corte militare ad annullare la maggior parte delle decisio-

ni de' Consigli di guerra, le quali d' altronde sarebbero regolari per l'applicazione della pena: e ciò produce due inconvenienti, il ritardo cioè della giustizia, e il far languire gl' imputati nelle carceri.

Ad ovviare quindi siffatti inconvenienti, io la interesso, signor Comandante, di richiamare su di quanto si è premesso l' attenzione di cotesto Consiglio di guerra di guarnigione, onde si uniformi strettamente a quanto la legge prescrive sul proposito di cui si tratta. »

Ed io glielo comunico per intelligenza ed adempimento di risulta.

Il Tenente-Colonnello
Comandante la provincia
CATALANO

Al sig. Capitano de Martino
Commessario del Re del Consiglio di guerra
di guarnigione — Monteleone

N. LV.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 5 DICEMBRE 1837

Non è dato al Consesso dichiarar non necessario un testimone a discarico prodotto dall' accusato, ove insista per la sua udizione nella pubblica discussione.

—

Comento all' art. 243 LL. di proc. pen.

Tommaso Tricario accusato di assassinio aveva opposto una coartata, in di cui appoggio si erano da lui prodotti due testimoni. La Corte criminale ascoltò uno di essi; e poichè l' altro

era impeditò, lo giudicò non necessario, e proseguì il dibattimento.

Il testimone inteso nulla avea deposto a favore del reo. Costui richiese che il testimone impedito fosse stato almeno esaminato da un giudice di circondario; e questa dimanda fu anche rigettata.

Protesta per annullamento. L' accusato fu condannato a morte. Ricorso.

La Suprema Corte di giustizia ec. ec.

» Atteso che il dichiarare non necessario un testimone a difesa in articolo interessante, contro la volontà dell' imputato, importa lo stesso che impedire l' esercizio del dritto di difesa, ed offendere in conseguenza il dritto pubblico. Addurre poi per ragione l' essere stato dalla pubblica discussione inutilizzato il testimone mancato, importa manifestazione anticipata di convinzione e violare le regole fondamentali della convinzione morale.

» Atteso che si può dichiarare non necessario un testimone a carico non intervenuto in dibattimento, poichè alla mancanza della deposizione orale si può supplire con la lettura della sua scritta deposizione: ma non è da dirsi lo stesso del testimone a difesa di cui niuna deposizione scritta esiste, quando il reo chiede di sentirsi, e quando impossibile non sia di sentirlo.

» Annulla ec. ec. (22).

---

(22) Nella causa di Michele Cerero, con arresto del 18 giugno 1838 la Corte Suprema ritenne violato il sacro dritto della difesa, per essersi dichiarato non necessario in contraddizione dell' accusato un testimone a discarico.

N. LVI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 27 GIUGNO 1821

Non è conceduto dichiararsi da un Collegio la inutilità della udizione di testimoni indicati dall' accusato nella pubblica discussione anzichè nel termine a difesa.

—

Comento all' art. 243 LL. di proc. pen.

La Gran Corte di . . . . . . giudicando del destino di Emmanuele Mercadante, con decisione de' 19 febbraio 1820 dichiarò constare, che Emmanuele Mercadante avea commesso omicidio premeditato in persona di Fiore Sarro: dichiarò constare che lo stesso Emmanuele Mercadante era colpevole di tentato omicidio premeditato in persona di Grazia Silvestri: dichiarò che la pena dovuta al secondo misfatto era assorbita da quella al primo misfatto dovuta: e prese in considerazione le uniformi sanzioni penali contenute negli articoli 296 e 302 del vecchio codice, e 352 n. 4 delle Leggi novelle, lo condannò alla pena della morte ed alle spese del giudizio.

Ricorso del condannato.

Quinto mezzo. — Sul principio della discussione pubblica l'accusato per sostenere la propria innocenza disse, che l'autore dell' omicidio era stato Pasquale Piscopo; indicò parecchi testimoni in dimostrazione di tale assertiva; e dichiarò di avere acquistato tali notizie dopo scorsi i termini a difesa. Compiuto l'esame a carico, il patrocinatore dell'accusato insistè perchè fossero intesi i testimoni dall' accusato stesso indicati. La Gran Corte dichiarò non necessario di sentirsi, sulla doppia considerazione, che la necessità non era risultata dalla discussione pubblica; e che l'accusato non avea ciò dedotto ne' termini della difesa. Questa deliberazione fu di annullamento protestata.

» La Corte Suprema di giustizia osserva sul citato 5.° mezzo.

» I diritti di difesa sono imprescrittibili. Per essi la legge non

dichiara mai scorso il tempo. Oltre a ciò, nella discussione pubblica prendono consistenza l'accusa e la difesa. Provvida quindi la legge accorda alla Gran Corte nell' art. 243 la facoltà di sentir testimoni anche non dati in nota, ove la necessità e l'utilità di ascoltarli se ne conoscesse. Nella specie in esame l'accusato, il quale sosteneva la propria innocenza costantemente, manifestò nel dibattimento aver saputo dopo scorsi i termini delle difese il vero autore dell'omicidio: egli ne indicò i testimoni: egli chiese ed insistè di sentirsi: la Gran Corte vi si negò per non essersi ciò dedotto prima delle difese. È chiara la violazione del dritto di natura, del dritto pubblico, e del dritto positivo nell'art. 330. »

N. LVII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 30 APRILE 1828

Un Consesso non è facoltato dichiarar necessarî ed esaminare un numero eccedente di testimoni indicati dal querelante.

Comento all' art. 243 LL. di proc. pen.

La G. C. criminale di . . . . a' 19 febbraio 1827 condannò Orazio Gambacorta e Giuseppantonio Pentifalli alla pena di morte, come rei di omicidio premeditato in persona di Giacinto Longo.

Ricorso ec. ec.

» La Suprema Corte di giustizia ec. ec.

» Attesochè nella pubblica discussione sulle indicazioni de' querelanti furono dichiarati necessari ed esaminati diciannove testimoni. Or l'articolo 243 della procedura penale autorizza la G. C. a dichiarare necessario in dibattimento qualche testimo-

ne, ma non un numero così esteso da compilarsi un nuovo processo nella pubblica discussione, senza che gli accusati avessero il tempo ed i mezzi onde per la loro difesa eccepire i testimoni medesimi ne' prescritti modi della legge. Quindi la G. C. di . . . sentendo i diciannove testimoni che non avevano precedentemente fatta alcuna dichiarazione, e che non erano stati messi in nota dalle parti, violò l' articolo 243 della procedura penale.

« Annulla ec. ec. »

N. LVIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 17 SETTEMBRE 1838

Se esistendo nel processo scritto gl' interrogatori de' coaccusati precedentemente giudicati, possa il Consesso nel successivo giudizio di un altro correo ordinar la lettura degli interrogatori suddetti, in onta che nè i nomi de' giudicati sieno stati segnati dal pubblico ministero nella nota di carico, nè gl' interrogatori per darsene lettura.

—

Comento all' art. 251 LL. di proc. pen.

La G. C. criminale di . . . . . ., con decisione de' 21 marzo 1838 dichiarò constare che Cono Tropeano aveva commesso omicidio volontario non iscusabile in persona di Giuseppe Fiore, e lo condannò ad anni 25 di ferri.

Ricorso ec.

3° *Mezzo.* — Nel dibattimento il pubblico ministero chiese la lettura di due interrogatori di Cimino e d' Elia liberati nel giudizio precedente. Si oppose il difensore: 1° perchè questa lettura non fu segnata nella nota a carico: 2° perchè si trat-

tava di persone viventi. La Corte sulla considerazione di esser utile tal lettura per la spiegazione de' fatti, annuì alla dimanda del pubblico ministero. Il difensore si protestò di ricorso per annullamento. Si eseguì la lettura.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Attesochè il terzo mezzo sussiste per fatto nella sua piena esposizione, la qual sussistenza in fatto richiama le seguenti considerazioni della Suprema Corte di giustizia in dritto.

» È principal canone del presente rito penale, che le pruove della reità debbono stabilirsi con la pubblica discussione orale de' detti de' testimoni, alla presenza dell' accusato facoltato dalla legge a far loro qualunque domanda pertinente alla causa: articoli 232 e 250.

» Conseguenza di questo canone si è il divieto sotto pena di nullità di leggere nella discussione pubblica le dichiarazioni scritte di persone viventi che possono esser citate nella qualità di testimoni: questa nullità può cessare soltanto pel silenzio dell' accusato: articolo 251. La ragione di tal divieto sta nell' opposto, cioè nel permesso della lettura: questa sostituendo la forza del processo scritto a quella dell' orale processo, distruggerebbe dalle fondamenta la pubblica discussione, unico ed esclusivo sostegno degli attuali giudizi penali.

» Per appendice del canone stesso abborrendo la legge le sorprese alla difesa, vuole che dal giudizio di accusa in poi gli atti di ogni processura sieno pubblici per l' accusato, e gli si facciano note sotto pena di nullità le armi delle quali l' accusator pubblico voglia servirsi per ferirlo. Coerente a se stessa in ciò la legge, proibisce di sentirsi nel dibattimento alcun testimone non compreso nella nota di carico: articoli 166, 195 e 243.

» Come eccezioni a questa massima fondamentale, la legge stessa marca nell' art. 242 l' assenza, l' infermità, l' impedimento per causa pubblica, la morte del testimone segnato sulla nota di carico; e marca nell' articolo 243 la utilità o la necessità di sentirsi oralmente un testimone non compreso nella nota di carico.

» Nel primo caso ella permette la lettura e la calcolazione della dichiarazione scritta. Nel secondo caso ella permette di citarsi e sentirsi il testimone, la di cui udizione si conoscesse utile e necessaria.

» Ed è notevole sul proposito, che la legge non permette mai di leggersi la dichiarazione scritta di un testimone specifico non assente, non infermo, non impedito per causa pubblica, non estinto, non dato in nota, come che dichiarato utile o necessario, tranne il tassativo caso di alcuno de' funzionari pubblici di alto grado, e ciò neppure assolutamente: articoli 251, 550, 554 e 555.

» Fissati tali principi inconcussi di dritto, si esamini ora la specie di cui è quistione.

» Esistevano nel processo scritto le dichiarazioni de' due coaccusati e precedentemente giudicati Giuseppe Cimino e Cono d'Elia. Nel successivo giudizio di Cono Tropeano il pubblico ministero non segnò i loro nomi, nè gl' interrogatori loro per lettura. Al finir del dibattimento contro di Tropeano il ministero pubblico credè di poter giovare a convincere il Tropeano la lettura degl' interrogatori di Cimino e d'Elia, e ne fece la richiesta. Si oppose il difensore di Tropeano, allegando due ragioni ugualmente potenti; l' una nascente dal non essere stata tal lettura segnata nella nota di carico; l'altra nascente dal trattarsi di persone viventi, capaci di esser citate e di essere oralmente intese.

» La Corte che poteva dichiarar soltanto la utilità o la necessità di citarsi e sentirsi oralmente, obbliando la legge volle ordinare la lettura de' due interrogatori. La difesa si protestò di ricorso. La lettura seguì. Pronunziata la condanna si è la protesta ripetuta in linea di formale ricorso.

» Da' premessi principi di dritto e dall' esposto fatto risulta evidentemente la nullità di rito dalla Corte incorsa, e conservata dalla difesa.

» Veduto perciò l' artic. 251 della procedura penale:

» Annulla ec. ec. »

N. LIX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 17 SETTEMBRE 1832

Un Consesso può persuadersi contro l' ingenere — Ha debito motivare la sua decisione tanto sugli effetti della ferita che sulla esclusione della cagion morbosa sopravvenuta all' offeso.

Comento all' art. 362 LL. penali.

Gaetano Giliberti sulla corrispondente accusa del pubblico ministero presso la Gran Corte criminale di . . . . . fu dichiarato dalla medesima colpevole di ferita volontaria grave per gli accidenti in persona di Domenico Gaeta, ferita che oltrepassando nelle sue conseguenze che non potevansi prevedere dall' accusato il fine propostosi, produsse la morte di detto Gaeta fra i quaranta giorni. Quella Gran Corte inoltre escluse l' accusato dall' invocato beneficio della scusa; ed applicando gli art. 355 e 391 Leggi penali, lo condannò alla pena di anni 13 di ferri e sue conseguenze.

Ricorso del condannato.

» La Corte Suprema:

» Sul 1 e 2 mezzo del ricorso e sul 1 mezzo fra gli aggiunti considera quanto appresso:

» La Gran Corte punitrice ha ritenuto ne' fatti semplici della decisione la pruova generica discussa nel dibattimento. Or nel primo ingenere del 18 luglio 1831 si rilevò sull' offeso una ferita nella parte superiore dell' osso parietale sinistro causata da strumento lacerante, e stimata con pericolo di vita per gli accidenti.

» Col secondo del dì 8 agosto detto anno si disse cessato il pericolo derivante dalla già descritta ferita. Fu trovato però l' offeso febbricitante con malattia, cui, secondo si avvisarono i periti sanitari, come una remota cagione avea potuto contribuire la ferita del capo.

» Coll'apertura infiue del cadavere, fatta a 22 agosto dell'anno istesso, si rinvenne salda la cicatrice della ferita sul capo all'esterno, ed all'interno non si rinvenne nè frattura, nè rima alcuna dell' osso corrispondente alla ferita, o ne' dintorni: nè altro vizio trovossi in quella cavità, cosicchè ricercando i periti dell'arte salutare la cagion della morte, la rinvenneno nella cavità del torace, in quell'acuta malattia di petto denominata pleurosi, e che essi col secondo ingenere aveano di già annunziata; e mentre crederono derivata da ciò la morte dell' offeso, stimarono altresì che la ferita del capo riportata nel dì 17 luglio avesse potuto indirettamente e qual remota cagione influirvi.

» Dopo la consegnazione di tali elementi nella decisione, la Gran Corte criminale ha fatto discendere la morte dalla ferita, benchè commessa con intenzione di produrre un men grave reato.

» Ma da' fatti consacrati è chiaro, che i caratteri legali impressi al reato mal si accordino con essi come di loro conseguenza, poichè la morte dell'offeso non fu già ascritta all' assoluta cagione della ferita, ma a cagione sopravvenuta.

» Poteva la Gran Corte come giudice di fatto persuadersi contro il parere de' chirurgi, perciocchè la pruova generica rientra fra i tanti materiali che il giudice di fatto si para d'avanti la coscienza di lui, e ch'ei medesimo e non altri valuta. In questo caso però rientrava del pari ne' suoi doveri di motivare la decisione, tanto su gli effetti della ferita, che sulla esclusione della cagion morbosa sopravvenuta all'offeso: perciocchè non è che la motivazione in fatto che ad un tempo allontana l' arbitrio del giudice, e serve di guarentigia alle Corti.

» A ciò si aggiunge che la stessa minorante accordata al ricorrente, tratta dalle disposizioni dell'articolo 391 Leggi penali, non è motivata.

» È troppo vero, che lo scioglimento della quistione intenzionale non si trova che nella dichiarazione della reità; ma non è men vero, che questa parte di dichiarazione non possa stare senza elementi, come senza elementi non può dedursi la non previdenza nell'accusato del reato maggiore.

» Tutto ciò non può ottenersi, che mettendo in prospetto un gruppo di circostanze che affianchi la dicharazione che il giudice rende sul fatto. D'altronde la decisione medesima menziona elementi non discussi, quali sono i deposti di Giuseppe e Gaetano de Vito, non mai intervenuti nel dibattimento.

» Dal che siegue, che o i caratteri legali coi quali si è definito il reato, sono in contraddizione de' fatti espressi, e si è violato l'art. 327 delle Leggi di procedura penale e 362 delle Leggi penali, e si è così posto a conto del delinquente una quantità maggiore di reato; o la parte sostanziale della motivazione relativa alla morte attribuita alla sola ferita, non ostante la sopraggiunta infermità, manca, come l'altra sulla stessa minorante, e si è violata la disposizione dell'art. 293 procedura penale parte 1.ª, o in fine la parte 2.ª dello stesso articolo si è conculcata col consegnar nella decisione elementi non discussi.

» Ammette quindi il 1.° e 2.° mezzo, ed il 1.° fra gli aggiunti, e rigetta gli altri.

» Annulla quindi la decisione ec. »

N. LX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 9 GENNAJO 1829

Sul dovere ad esprimere nelle decisioni il fatto dal quale deriva la risoluzione delle quistioni tanto in quelle dopo la pubblica discussione, che in quelle che si pronunziano in Camera di Consiglio sul processo scritto, riguardanti giudizi di non imputabilità per difetto di materia punibile od incompetenza per ragion di materia.

Comento sull' art. 293 LL. di proc. pen.

A' 13 maggio 1828 Gaetano Pallino di circa anni quattro, mentre chiamato da sua madre Rosa de Milo era per entrare nella sua casa nel largo Carriera piccola, ricevè un calcio da uno de' muli di Raffaele Uccella, in seguito del quale morì.

L' istesso giorno la de Milo denunziò il fatto al Commessario di polizia.

Assodata tanto la pruova generica che la specifica, e passate le carte alla G. C. criminale di. . . . . . . , Uccella si presentò, e venne interrogato. Egli dedusse in sua difesa, che i muli erano sotto la custodia de' suoi garzoni nell' atto che mangiavano la biada, ed il ragazzo essendo passato troppo vicino ad uno de' muli, riportato avea il calcio, per effetto del quale morì. Aggiunse ch' egli era autorizzato ad occupare il suolo pubblico ov' erano i muli, e che finalmente non essendo in casa non poteva essere in colpa per la seguita morte del ragazzo.

In seguito di ciò la G. C. criminale con sua decisione del 3 settembre 1828, facendo dritto alle conclusioni orali del pubblico ministero, ordinò inviarsi gli atti al giudice istruttore, onde versarsi sull' interrogatorio del Raffaele Uccella.

In questo stato di cose la G. C. criminale, avendo Uccella presentato un permesso del ramo di portolania, col quale sotto la data de' 9 settembre 1825 se gli accordava licenza per tenere de' materiali avanti della sua casa largo Carriera piccola, con sua decisione del giorno 18 settembre 1828, conformemente alle conclusioni del pubblico ministero, dichiarò non esservi luogo a procedimento penale contro Raffaele Uccella.

Con detta decisione la G. C. considerò, che Raffaele Uccella era munito di licenza del Corpo di Città, mercè la quale veniva autorizzato a tener de' materiali innanzi alla sua abitazione. Che nel mattino dell' avvenimento i muli sottoposti alle carrette venivano custoditi da' garzoni dell' Uccella. Che l' imputato Uccella la mattina dell' avvenimento non era in casa. Che i detti estremi escludevano ogni idea di dolo o di colpa per parte di Uccella. E finalmente ch' era la madre dell' estinto ragazzo causa della morte del figlio per averlo lasciato vagar per la strada.

Avverso questa decisione Rosa de Milo con la qualità di parte civile produsse ricorso per annullamento poggiato su varî mezzi.

» Udito il rapporto. Inteso l' Avvocato Generale Celentano, il quale colle sue orali conclusioni ha chiesto dichiararsi irrecettibile il ricorso, salvo alla parte civile i suoi dritti in linea civile, ed annullarsi la decisione nel solo interesse della legge, per i mezzi da lui elevati in officio.

» La Corte Suprema di giustizia, deliberando nella Camera del Consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero:

» Visto l' art. 317 delle Leggi di procedura penale:

» Dichiara irrecettibile il ricorso di Rosa de Milo, salvo alla stessa i suoi dritti in linea civile.

» Su i mezzi elevati di ufficio per annullamento richiesto nell' interesse della legge, i quali sono i seguenti:

» 1. La G. C. non ha stabilito nella sua decisione il fatto risultante dal processo, ma solo si è limitata a delle considerazioni, mercè le quali essa ha fissato che nell' avvenimento non vi era corso da parte dell' imputato Uccella nè dolo nè colpa.

» 2. Rimarcando nelle considerazioni alcune circostanze di fatto relative alla quistione di dritto, di non esservi cioè luogo a procedimento penale, la G. C. le ha espresse in modo diverso da quello che dal processo scritto risultano, e su delle medesime ha basato il suo giudizio.

» La Corte Suprema:

Sul 1. mezzo. Considerando che l' articolo 293 delle Leggi di procedura penale portante il dovere di esprimere nella decisione il fatto dal quale deriva la risoluzione della quistione, non è solamente applicabile alle decisioni in seguito della pubblica discussione, ma bensì a tutte quelle che giudicando della natura del reato e della imputabilità di un prevenuto sul solo processo scritto, fissano la di lui sorte, sia liberandolo colla decisione di non esservi luogo a procedimento penale per difetto di materia punibile, sia inviandolo innanzi un altro giudice, attesa l' incompetenza per ragion di materia, ai termini dell' articolo 485 delle Leggi di procedura penale; poichè dovendo in tali circostanze basarsi la decisione su i fatti risultanti dal processo scritto, non possono i giudici far ciò senza riportare il fatto sul quale poggiano il loro giudizio. Oltre a che l' art. 210 della Legge organica de' 29 maggio 1817, avendo stabilito per principio che le sentenze debbano motivarsi in fatto ed in dritto, è chiaro che anche nelle decisioni dell' indicata specie rese in Camera di Consiglio debba riportarsi il fatto, aggiungendo quindi le considerazioni ch' emergono dal medesimo per risolvere la quistione di dritto.

» Attesochè colla decisione in esame non si è riportato il fatto dell' avvenimento, ma le sole considerazioni sulle circostanze relative alla quistione di dritto risoluta col non esservi luogo a procedimento penale.

» *Sul 2. mezzo*—Attesochè dal surriferito principio, cioè che il fatto debba premettersi anche nelle decisioni rese nella Camera del Consiglio sul processo scritto, quando esse risguardano giudizi di non imputabilità per difetto di materia punibile o d' incompetenza per ragion di materia, ne sorge l' altro principio non men chiaro ed interessante per la regolare amministrazione della giustizia, cioè quello che in tali decisioni non può ne' rilievi morali esprimersi un fatto che dal processo scritto non derivi: e che per conseguenza se il fatto dal medesimo non risulta, s' incorre nella nullità preveduta dal succennato articolo 293 parte 2.ª delle Leggi di procedura penale, ch'è bene applicabile in tali casi per identità di ragione e di fine, non potendo la legge permetter mai per base di un giudizio un fatto inesistente.

» Attesochè nella specie la G. C. colla sua decisione esclude ogni idea di dolo o di colpa in persona di Raffaele Uccella, sul motivo ch' egli non era in casa all' epoca dell' avvenimento, citando all' oggetto delle testimonianze; mentre questa circostanza non risulta dalle deposizioni designate, poichè in esse i testimoni non dicono che Raffaele Uccella non era in casa, ma solo che lo videro sopraggiungere nel luogo dell' avvenimento, senza indicare se disceso era dalla sua casa, o venuto d'altrove.

» Attesochè la G. C. avendo riportato le surriferite circostanze ne' descritti termini non risultanti dal processo, ha violato il citato articolo 293 delle Leggi di procedura penale:

» Visti gli articoli 219 della Legge organica de' 29 maggio 1817 e 293 Leggi di procedura penale.

» Annulla la decisione suddetta. »

N. LXI.

CIRCOLARE DEL 1° MAGGIO 1839

La dichiarazione di non consta *non dà fine al giudizio, e quindi la niuna condanna al querelante al pagamento delle spese del giudizio. Se si converte la libertà provvisoria in assoluta, dee condannarsi.*

Comento sull' art. 114 LL. di proc. pen.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Nei giudizi correzionali, in cui l'offeso non si costituisce parte civile, le spese sono anticipate dall'amministrazione del registro e bollo, alla quale l'art. 2 del decreto de' 17 maggio 1830 diè il dritto di ricuperarle dalla parte istante non povera allorchè sarà finito il giudizio.

Si è dubitato se dia fine al giudizio la dichiarazione di non consta, ed in conseguenza se con essa pongasi la parte istante non povera nell'obbligo di pagar le spese giudiziali dall'amministrazione anticipate.

Il giudizio penale si compie con la sentenza o decisione che diffinitivamente assolva o condanni l'imputato. Non può al certo farsi entrare in questa classe la dichiarazione di non consta, che senza porre termine al giudizio lascia aperta la via di proseguirlo, quando nel tempo legale sopraggiungano pruove novelle a carico dell'imputato.

È al finir del medesimo che non avendosi nuove pruove, la libertà provvisoria che d'ordinario accompagna la dichiarazione di non consta, si converte in libertà assoluta, e la sentenza o la decisione che la pronunzia chiude diffinitivamente il giudizio. Potrà allora sperimentarsi a carico della parte istante non povera il dritto pel rimborso delle spese giudiziarie.

Per l'esercizio di questo dritto è mestieri che con la sentenza o decisione con cui si converte la libertà provvisoria in assoluta, si pronunzi a norma del decreto de' 17 maggio 1830 la condanna della parte istante non povera al pagamento delle spese giudiziali legalmente liquidate in favore dell'amministrazione del registro e bollo.

L'estratto della condanna resa uniformemente alle disposizioni vigenti, si farà pervenire al Direttore del registro e bollo incaricato di procurar dell'enunciate spese il rimborso.

Avranno elleno cura di compierne l'adempimento.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICOLA PARISIO

A' Procuratori Generali Criminali

N. LXII.

MINISTERIALE DEL 21 NOVEMBRE 1833

Se ordinandosi la conservazione degli atti in archivio sino a nuovi lumi per misfatto, possasi, dopo due anni senza la pervenienza di pruove novelle, vietare ogni ulterior procedimento.

Comento all' art. 162 LL. di proc. pen.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Bruno Votella di Tiriolo ebbe imputazione di complicità in omicidio premeditato, e cotesta Gran Corte nel dì 6 ottobre 1830 decise la conservazione degli atti in archivio. Nel dì 10 di luglio ultimo poi sulla considerazione di essere la con-

servazione degli atti in archivio fino alla pervenienza di nuovi lumi equiparata alla libertà provvisoria, e di essere scorso il biennio da che fu disposta l'enunciata conservazione di atti, decise a maggioranza di due voti sopra uno di non esservi luogo ad ulteriore procedimento a carico dell'imputato. La decisione uniforme alla requisitoria del ministero pubblico mirasi riprodotta anche in altri giudizî di misfatto.

Dopo la loro esecuzione non sempre si giunge a scovrire sollecitamente i colpevoli, e per que' colpiti da sospetti non sempre si offrono le tracce conducenti alla pruova della loro reità. In ciascuno di questi casi, non potendosi progredire nel giudizio, è forza ritenere la processura, in attenzione de' lumi che sogliono aversi da non attese eventualità. In questi casi non rimane, per la conservazione della processura, abolita l'azione penale nascente da' misfatti accaduti. L'elasso del tempo in cui rimane oziosa la processura, non arresta l'esercizio della enunciata azione, che ne' casi di prescrizione, la quale ne' misfatti si verifica nell'elasso di venti o di dieci anni a seconda della loro qualità.

Questa regola non riceve eccezione che ne' casi preveduti dagli articoli 162, 165, 280, 281 e 282 delle Leggi di procedura penale. Riguardano i primi due l'imputato che messo in arresto dopo la istruzione delle pruove, e tradotto nel giudizio di accusa, si ordini sul suo conto nel corso del medesimo la libertà provvisoria. In questo caso, ove nel biennio non si abbiano nuovi elementi per tradurlo a giudizio, dovrà disporsi la libertà assoluta. Riguardano i rimanenti articoli l'individuo sottoposto ad accusa, tradotto alla discussione pubblica, dopo la quale si ordini la libertà provvisoria. Anche in questo caso, per la non provenienza di pruove ulteriori dovrà dopo del biennio decidersi la libertà assoluta.

I motivi di siffatta determinazione sono nel principio, che dopo la restrizione più o meno prolungata dell'individuo; dopo la nullità di replicati esperimenti giudiziari, e dopo l'elasso di due anni consecutivi alla decisione di libertà provvisoria, non convenga portare ulteriormente la persecuzione, per dare un limite al rigore della giustizia.

Or questi motivi non concorrono quando il giudizio non è inoltrato al di là del primo stadio: nè può confondersi l'imputato, che dopo gli esperimenti tutti giudiziari è messo in li-

bertà provvisoria nel giudizio di accusa, o in esito di pubblica discussione, coll'imputato esente dal rigore della giustizia, e sul conto del quale mancano gli enunciati esperimenti. Non potrebbe, senza accordarsi immenso favore all'impunità, riprodursi una massima che a forza di confondere casi tanto variati, ed ammettere per uno la determinazione ristretta, all'altro ben diversa.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICCOLA PARISIO

Al Procurator Generale Criminale
di Catanzaro

N. LXIII.

MINISTERIALE DEL 3 SETTEMBRE 1849

Sul diritto a' Consigli di Guerra a mettere in libertà giudicati disertori in aspettativa di Sovrane risoluzioni.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
della Polizia Generale
3.° RIPARTIMENTO
2.° CARICO
N. 4739.

Salerno 7 settembre 1849

Signor Capitano

Dal Comando Generale delle Armi con Circolare del 5 stante n. 4611, mi viene scritto così:

» Pel corrispondente adempimento questo Comando Generale
» ha l'onore trascriverle la ministeriale della Guerra così con-
» cepita:

» Nel restare inteso di quanto cotesto Comando Generale ha » fatto conoscere col foglio del 24 or caduto mese, Personale » 1° Carico num. 4374, prego il Comando Generale medesimo » ad emettere i corrispondenti ordini, affinchè i Consigli di guer- » ra per gl' individui giudicati, che giusta l' artic. 514 dello » Statuto penale militare vengono raccomandati alla Sovrana » clemenza, si attenghino strettamente al senso letterale del- » la legge, la quale non dispone affatto la libertà de' giudicati » in aspettazione delle Sovrane risoluzioni. »

Ed io glielo comunico onde cotesto Consiglio di guerra stia al disposto di sopra.

Il Generale Comandante le Armi
CIPRIANO NOVI — Brigadiere

Al signor Capitano Siciliani
Comm.° del Re nel Consiglio di guerra
di guarnigione — Salerno

N. LXIV.

ARRESTO DELL' ALTA CORTE MILITARE

DEL 23 SETTEMBRE 1819

Sul dritto esclusivo de' Consigli di guerra anzichè de' superiori militari a conoscere delle circostanze nelle diserzioni e pronunziare la pena.

—

Estratto dal registro delle deliberazioni — Sessione del 23 settembre, preseduta da S. E. il Comandante in capo.

Esposto dal Segretario generale l' uffizio del Comando Supremo in data degli 11 settembre num. 2736, 5.° Ripartimento, nel quale si mette alla deliberazione dell' Alta Corte, se l' au-

mento di tempo di servizio stabilito nell' art. 511, debba esser l' effetto di un giudizio, o possa stabilirsi da' superiori militari designati nell'art. 83 dello Statuto penale.

Considerando che il conoscere: — 1.° se nella diserzione non siavi qualificazione alcuna, a' termini dell'articolo 511 ; — 2.° se l'autorità alla quale il disertore si è presentato abbia adempito a quanto vien prescritto dall'articolo 508; esige un esame proprio di un Consiglio di guerra, non essendo autorizzati a farlo i superiori descritti nel citato art. 83, i quali possono solo infliggere i castighi militari.

Considerando che l'articolo 378 dello Statuto, nel quale si stabilisce che i disertori debbono prestare l' aumento di servizio in un corpo diverso da quello dal quale sono disertati, da destinarsi dal Comandante in capo, suppone una condanna, la quale non può profferirsi che da un Consiglio di guerra.

All' unamità ha deliberato:

Che i disertori, in qualunque modo ricuperati, debbono subire il giudizio del Consiglio di guerra competente, a' termini dello Statuto penale militare.

Per estratto conforme
Il Segretario Generale Relatore
JANNELLI

LXV.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 22 GIUGNO 1818

Le circostanze indipendenti dal misfatto costituente l'accusa, ma che per legge aggravano la pena, non possono calcolarsi dal Consesso, poichè non opposte dall' accusato, ei ne rimarrebbe indifeso.

—

Comento all' art. 274 LL. di proc. pen.

Nicola Galano fu accusato di furto in tempo di notte in casa abitata con iscalata e con frattura esterna ed interna. La Gran Corte criminale di . . . . . rilevò dal dibattimento esser egli recidivo, e dichiarato colpevole di misfatto contenuto nell' atto di accusa, dietro corrispondente quistione aggiunse la qualità della recidiva scoverta nella pubblica discussione, e lo condannò a' lavori forzati perpetui.

Ricorso.

» La Corte Suprema di giustizia ec. ec.

» Attesochè l'accusa, la difesa e la condanna del reo debbono essere in tale corrispondenza fra loro, che il reo non sia obbligato a difendersi nè possa essere condannato per un reato di cui non siensi fissati i titoli e le qualità in un legale atto di accusa.

» Che il ministero pubblico può rettificare il suo atto di accusa all'ingresso del dibattimento, quando si fa la contestazione tra l' accusatore ed il reo; poichè allora può il reo dirigere le sue interrogazioni e le sue difese nel corso del dibattimento sul piano stesso di questa rettifica. Può protestarsene se gli giova e se la legge seconda le sue proteste, e può anche domandare che si rinnovino tutti gli atti dal termine de' cinque giorni in poi, perchè egli possa chiedere esperimenti di fatto, opporre nullità di procedimento, dar note di testimoni, e difendersi sulle novità che il ministero pubblico gli oppone.

» Attesochè quando questa rettifica non siesi fatta nell'ingresso del dibattimento, al ministero pubblico non è dato dopo il dibattimento altro dritto che di fare la sua conclusione o istanza sulla base della sua accusa scritta che fu letta in principio dell'atto della contestazione della lite, e che così com'era formò l'oggetto delle posizioni di fatto , su cui si esaminarono in dibattimento i testimoni di ambo le parti.

» Attesochè deriva da ciò, che se il ministero pubblico in quest'ultima sua conclusione o istanza, o la Gran Corte in deliberare sul merito della causa rilevi dal fatto stesso, del quale il reo è stato accusato, una circostanza attenuante, scusante o aggravante del medesimo, può ben incaricarsene per la decisione definitiva; poichè il dibattimento non è instituito ad altro fine che per conoscere con chiarezza il modo e le qualità del fatto portato nell'atto di accusa, a segno tale che l'omicidio caratterizzato per premeditato può definirsi scusabile; il furto qualificato nell'accusa soltanto per la notte può ricevere nel corso del dibattimento la qualità della scalata o dell'uso di false chiavi ec., essendo queste circostanze intrinseche del fatto in quistione ed inseparabili dalla verità del medesimo.

» Non è così pe'fatti indipendenti da quello che costituisce il fatto dell'accusa, e che non per natura intrinseca del medesimo, ma per disposizione di legge aggravano la pena quando si trovano anch'essi appartenere al colpevole. Questi fatti non potevano esser preveduti dal reo, il quale non è obbligato a difendersi su di ciò che non gli è opposto; e perciò debbono essere espressamente proposti nell'accusa, perchè egli possa dirigere le sue difese, e le sue interrogazioni e risposte nel dibattimento. Il giudice facendo altrimenti, potrebbe condannare un reo indifeso e non invitato a difendersi, contro l'espressa sanzione della legge.

» Attesochè della specie di tali fatti è la recidiva, la quale è indipendente dal misfatto di cui è l'accusa. Essa lungi dal nascere dal seno stesso di questo, sorge da un fatto tanto estraneo e diverso, quanto l'è un altro reato precedentemente commesso, e forse anco estinto dalla condanna.

» Attesochè nella specie in esame il ministero pubblico accusò Nicola Galano di furto con diverse circostanze, nè nell'atto di accusa aggiunse il fatto dell'antecedente condanna. Nell'ingresso del dibattimento si lesse l'atto di accusa, nè fu in alcun modo rettificato. Nel corso del dibattimento si lesse il docu-

mento della condanna precedente, ma non si spiegò (nè allora era il momento di spiegarlo) che di questo documento il ministero pubblico si voleva servire come di un fatto il quale, quantunque estraneo al fatto costitutivo dell' accusa, portava ad altra punizione; e nel silenzio del pubblico ministero era ragionevole il credere che questo documento si leggeva per aggravare solamente la fama e non la pena dell'accusato.

» Attesochè essendosi con la conclusione del ministero pubblico chiesto aggravamento di pena per un tal fatto di recidiva, di cui non si parlò mai col fine di accusarne il reo, ed avendovi la Corte aderito, si è commessa una nullità manifesta.

» Attesochè questa nullità manifesta non è coverta dal silenzio, perchè la violazione è avvenuta nella decisione diffinitiva, ed il reo nulla poteva opporre, quando nè il ministero pubblico nè la Corte lo hanno mai nel corso del dibattimento avvertito che si andava ad aver conto del documento di sua condanna sul fine d'inasprire l' accusa e la pena.

» Annulla ec. ec. »

N. LXVI.

CIRCOLARE DEL 9 GIUGNO 1841

Sulla responsabilità del presidente e pubblico ministero per la regolarità del verbale del dibattimento e sottoscrizione del medesimo.

Comento all' art. 267 LL. di proc. pen.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Le Leggi di procedura penale che regolano con gli articoli 218 e seguenti gli atti della discussione pubblica in giudizi penali, provveggono specialmente alla formazione del processo ver-

bale della medesima. Con l'articolo 267, dopo stabilite alcune norme all'oggetto, ordinano che il processo verbale sia segnato in ogni pagina e sottoscritto da tutt'i giudici, dal ministero pubblico e dal cancelliere.

Provvide all'oggetto medesimo il regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie de' 15 novembre 1828 con gli articoli 530 e 531. Oltre la inscrizione nel cennato processo verbale dell'ora in cui è incominciata la discussione pubblica, e dell'ora precisa nella quale la medesima ha avuto fine, ingiunge al cancelliere della Gran Corte il dovere di far sottoscrivere, appena sarà compiuta la discussione pubblica, e da'giudici e dal ministero pubblico, il processo verbale che sarà redatto a ragione della stessa. Non si è omesso la minaccia di repressione avverso il contravventore.

Interesso vivamente le SS. LL. ed i signori presidenti delle Gran Corti criminali ad invigilare attentamente, sotto la propria responsabilità, così alla regolare formazione del processo verbale, come alla sua soscrizione al finire di ogni udienza quando più ne richiedesse la discussione orale. Intanto mi faranno elleno conoscere l'arrivo di questa mia.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICOLA PARISIO

A' Procuratori Generali Criminali.

N. LXVII.

DECRETO DEL 22 LUGLIO 1833

Sulla composizione dell' Alta Corte militare ed attribuzioni della Giunta di Anzianità a lei deferite.

Visto il Cap. VI dello Statuto penale militare per lo regno delle due Sicilie;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'Alta Corte militare continuando nelle funzioni che la riguardano, giusta il prescritto dallo Statuto penale militare, si occuperà benanche di tutti gli affari di cui trovasi ora incaricata la Giunta di anzianità della guerra e marina, la quale resta abolita, del pari che della disamina degli oggetti contenziosi dello stato civile dell'esercito e della Real marina che le saranno rimessi.

Art. 2. L'Alta Corte anzidetta sarà composta nel modo seguente:

1 Tenente Generale presidente }
4 Marescialli di Campo, } — giudici ordinari
4 Brigadieri, }
6 Generali, giudici straordinari,
1 Commessario del Re per gli affari di giustizia, il quale eserciterà le funzioni di relatore e di pubblico ministero.

Art. 3. Il presidente, i giudici ed il commessario del Re saranno nominati da noi.

Art. 4. L'Alta Corte militare dovrà essere sempre composta di nove votanti, compreso il presidente, nel decidere tutti gli affari ad essa attribuiti, e nel discutere benanche i ricorsi contro le decisioni di qualunque Consiglio di guerra di corpo di guarnigione o di divisione: i giudici straordinari saranno presi tra i Generali comunque impiegati nella guarnigione, e serviranno a completare l' Alta Corte militare, ed a supplire gli ordinari, sospetti, assenti o impediti.

Art. 5. Gli art. 51, 57 e 58 dello Statuto penale militare, ed ogni altra disposizione preesistente cesseranno di aver forza di legge in tutto ciò che si opponga all'articolo precedente.

Art. 6. L'Alta Corte militare avrà una cancelleria composta da:

1 Segretario Tenente Colonnello o Maggiore,

1 Capitano cancelliere,

4 Uffiziali subalterni, analogamente al prescritto col Decreto de' 12 marzo 1833.

Art. 7. Il Segretario si occuperà esclusivamente degli affari dell' anzianità degl'individui della Guerra e Marina, del pari che della disamina degli oggetti contenziosi dello stato civile dell' esercito e della marina.

Il Capitano cancelliere sarà incaricato degli affari giudiziari.

Art. 8. L'Archivio dell'abolita Giunta di anzianità della guerra e marina sarà trasferito all' Alta Corte militare.

N. LXVIII.

DECRETO DEL 21 OTTOBRE 1842

Sull' invio di una causa in grado di revisione, per annullamento pronunziato dall' Alta Corte militare, ad un Consiglio di guerra di guarnigione limitrofo, anzichè a quello della provincia medesima composto di membri diversi.

Veduto l'art. 56 dello Statuto penale militare, che prevedendo l' annullamento di decisione di un Consiglio di guerra di guarnigione, dispone » che il rinvio della causa sarà fatto ad un altro Consiglio di guarnigione composto di membri diversi, ma dello stesso grado de' giudici che decisero la prima volta, da nominarsi dal Comandante della provincia ove fu profferito il giudizio annullato. La nomina di tali membri, incluso il presidente, sarà fatta per turno tra gli uffiziali ed individui ch' esistono nella provincia. Interverrà in tal Consiglio da commessario del Re quello della rispettiva divisione militare, o un suo sostituto, a scelta del Comandante generale della provincia medesima » ;

Atteso che per mancanza di uffiziali di grado superiore e di grado inferiore in una provincia, non può essere sovente nella medesima convocato un Consiglio di guerra di guarnigione diverso da quello la di cui decisione è stata annullata ;

Volendo noi per le decisioni de' Consigli di guarnigione ritenere la regola che per le decisioni della Gran Corti criminali trovasi determinata dalle leggi dell'ordinamento giudiziario de' 29 maggio 1817 e de' 7 giugno 1819 ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di

Grazia e Giustizia e del Maresciallo di Campo Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina; ec.

Art. 1. Allorchè l' Alta Corte militare profferirà l' annullamento di decisione di Consiglio di guerra di guarnigione, invierà la cognizione della causa ad altro Consiglio di guerra di guarnigione della provincia più vicina a quella dove è stata profferita la decisione annullata.

N. LXIX.

DECRETO DEL 27 OTTOBRE 1837

Sul castigo di disciplina da pronunziarsi dall' Alta Corte militare pe' giudici de' Consigli di guerra che si allontanano dall' osservanza delle leggi.

Essendo frequenti i casi ne' quali l' Alta Corte militare pronunzia l' annullamento delle decisioni de' Consigli di guerra nel l' interesse della legge, richiamando i giudici alla sua osservanza;

Considerando che da tali irregolari decisioni ne risulta da un lato la impunità de' prevenuti, e dall' altro una prova ne' giudici di debolezza e d'indulgenza lesiva de' principi della disciplina e dell' onore militare, e che in ogni circostanza guidar debbono chi ne porta il cingolo;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Comandiamo all'Alta Corte militare che in ciascuno de' casi di annullamento di una decisione di Consiglio di guerra nell' interesse della legge, e per richiamare i giudici alla sua osservanza, pronunzi in pari tempo con apposito separato avviso, in proporzione della gravezza de' casi ed in linea disciplinare, il castigo meritato da' giudici per essersi allontanati dall' osservanza della legge.

Art. 2. Il nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

N. LXX.

AVVISO MOTIVATO DELLA CORTE REGOLATRICE MILITARE

Sulla punizione disciplinare di un mese di arresti semplici contro de' giudici ch' emisero una decisione poscia annullata nell' interesse della legge.

Alta Corte militare
RAMO PENALE
N. 1.

Napoli 8 gennaio 1848

Nella udienza del giorno suddetto, preseduta dal Maresciallo di Campo D. Luigi Carafa di Noia giudice più antico funzionante da presidente;

Intervenendo i Marescialli di Campo — Echaniz — Ruffo Scilla — Cosenz — ed i Brigadieri — Pignatelli Ruffo — Stockalper — Masci — Rossi — Veniti, giudici — Commessario del Re Cavaliere Ravelli — Cancelliere Capitano Andreotti.

L' Alta Corte militare:

Avendo questa mattina annullata nel solo interesse della legge, e per richiamare i giudici alla sua osservanza, la decisione pronunziata in grado di rinvio dal Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di Principato Citra nel dì 25 settembre dello scorso anno, sul conto del cacciatore Giuseppe di Maria e del caporale Francesco Mezzacapo;

Or dovendo in conformità del Real Decreto de' 27 ottobre 1831 poporre il castigo meritato da' giudici, ha osservato:

Che tutto il difetto del Consiglio di guerra, e del Commessario del Re, si riduce ad una mancanza di riflessione. — Il-

luso dallo sperimento di fatto, col quale restò assicurato di non aver potuto i testimoni distinguere se il cacciatore di Maria fosse armato della forbice , e da qualche contraddizione che nel detto de' testimoni ha rilevato, si è determinato dichiarar di non constare della mancanza della subordinazione per gesto o per via di fatto ; quando se avesse portata attenzione alla circostanza indubitata , che il soldato vibrò un pugno verso il caporale , avrebbe dovuto conchiudere per l' esistenza della insubordinazione.

Per questi motivi l' Alta Corte militare è di avviso :

Di proporre un mese di arresti semplici contra tutti i componenti il Consiglio, non escluso il Commessario del Re, per castigo in linea di disciplina.

N. LXXI.

LEGGE DEL 4 LUGLIO 1817

Su i conflitti giurisdizionali tra le autorità de' Reali domini al di qua e al di là del Faro.

Art. 1. L' imputato de' reati commessi ne' nostri domini al di qua del Faro o commessi ne' nostri domini al di là del Faro , sia egli reo principale o complice, sarà giudicato dall' autorità nel di cui territorio sono stati commessi i reati. Se i reati sono stati commessi nel Faro, procederà l' autorità del territorio più vicino al luogo de' reati.

Art. 2. L' imputato di più reati , de' quali parte sia stata commessa ne' domini al di qua del Faro , e parte ne' domini al di là del Faro , sarà per tutti i reati giudicato dall' autorità nel cui territorio è stato commesso il reato punibile con pena più grave ai termini delle leggi. Dall' autorità medesima sarà giudicato ancora ogni correo o complice del reato men grave, nel caso che trovandosi presente al giudizio, può essere giudicato contemporaneamente coll' imputato del reato più grave.

Nel caso che non può essere tradotto allo stesso giudizio, avrà luogo la competenza territoriale, ai termini dell' art. 1.

Art. 3. Se i reati commessi ne' domini al di qua del Faro ed i reati commessi ne' domini al di là del Faro sieno di egual gravezza, l' imputato sarà giudicato per tutti i reati da quell' autorità che ha prevenuto l' altra nell' arrestarlo o tenerlo presente al giudizio in altro modo permesso dalla legge. Per lo correo o complice in un de' reati vale la regola dell' articolo precedente.

Art. 4. Se l' autorità de' nostri domini al di qua del Faro crede essere competente a procedere in un giudizio pel quale sta procedendo un' autorità de' nostri domini al di là del Faro, o viceversa, esporrà in una ragionata dichiarazione i motivi della sua competenza, e la invierà per mezzo dell' uffiziale del pubblico ministero all' autorità che crede incompetente. Se quest' autorità non cede alla dichiarazione che l' è stata comunicata, n' esporrà i motivi in una dichiarazione che dovrà fare tra otto giorni, e la invierà alla prima autorità.

Da tal momento si dirà esistere conflitto di giurisdizione tra le due autorità. L' effetto è di sospendere il procedimento presso ambedue le autorità, dalla contestazione della lite in poi, fino a che l' autorità superiore non derimerà il suddetto conflitto.

N. LXXII.

Un imputato di misfatto e di delitto deve esser giudicato dalla Gran Corte competente a conoscere del reato maggiore.

Comento all' art. 495 LL. di proc. pen.

Leonardo Renzullo di Monte-Santangelo si trovava in istato di arresto presso la G. C. criminale di. . . come imputato di misfatto, e siccome veniva anche imputato d' incendio involontario, che portava a pena correzionale, così quel pubblico mini-

stero volendo esitarlo in giustizia per l' uno e l' altro reato, chiese con sua requisitoria che si fosse dichiarato in istato di arresto anche per detto incendio involontario.

La G. C. però, osservando che il reato d' incendio involontario portava a pena correzionale, e quindi era di cognizione del Giudice di circondario, dichiarò la sua incompetenza per l' incendio suddetto, ed ordinò di non esservi luogo alla chiesta conferma di arresto del Renzullo per tale carico.

Contra tale decisione il pubblico ministero presso la G. C. suddetta ha prodotto ricorso per annullamento diretto a sostenere, che erroneamente la G. C. si sia negata a confermare l' arresto del detto Renzullo pel delitto d' incendio; e che erroneamente siasi dichiarato che di tale carico non dovesse la G. C. conoscere cumulativamente al misfatto.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Considerando che l' art. 495 del rito penale prescrive, che nel caso di più reati commessi dagli stessi individui in diverse giurisdizioni, il reato maggiore debba trarre a sè la cognizione del minore, se pure il minore non sia misfatto speciale.

» Considerando che il legislatore con l' espressioni di reati usate in detto articolo, non ha inteso parlare de' soli misfatti, ma anche de' delitti; e che perciò un imputato di misfatto insieme e di delitto debba essere sempre giudicato dalla G. C. criminale competente a procedere pel reato maggiore.

» Considerando che la G. C. criminale di . . . . violò espressamente il citato articolo, allorchè credette che Leonardo Renzullo imputato di misfatto e di delitto si dovesse giudicare da lei pel solo misfatto e non pel delitto ancora.

» Annulla ec. ec. »

N. LXXIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 14 GENNAJO 1835

Quando siensi commessi due reati uno maggiore e l' altro minore, qualunque sia il luogo dell' arresto, il giudice del reato maggiore trae a sè la cognizione del minore; purchè quest' ultimo non sia speciale — Se siano eguali per la pena, il luogo dell' arrestato determina la prevalenza della giurisdizione.

Comento all' art. 495 LL. di proc. pen.

Basilio Montefusco fu imputato di furto qualificato pel tempo e per lo mezzo, in danno di Vincenzo Cotiano; misfatto commesso in Principato Ulteriore.

Lo stesso Montefusco e Domenico Pepe furono imputati d'incendio volontario in una piccola capanna di stipiti di granone del valore di grana trenta a danno di Gennaro Prisco, in Principato Citeriore.

Il solo Montefusco, di furto qualificato pel luogo e per lo mezzo in danno di Giovanni Cafiero—di furto qualificato pel tempo e pel luogo in danno di Michele Lancella: reati avvenuti in provincia di Salerno.

La G. C. criminale di Principato Ulteriore, con decisione del dì 6 agosto 1834;

Considerando che il reato di cui Montefusco era debitore in quella provincia, era punibile con la reclusione;

Che pe' reati commessi in provincia di Salerno era punibile con la reclusione;

Che pe' reati commessi in provincia di Salerno era punibile co' ferri;

Visti gli art. 494 e 495 Leggi di procedura penale:

A voti uniformi dichiarò la sua incompetenza nella causa a carico di Basilio Montefusco.

Rimessi gli atti alla G. Corte criminale di Principato Citeriore, questa con decisione del 15 settembre 1834:

Considerando che il Montefusco fu arrestato in provincia di Avellino pel furto in pregiudizio di Cottano;

Che a norma del numero 4 dell' art. 495 di procedura penale, il giudice del luogo ove l'imputato fu arrestato dee procedere per tutt'i reati:

Alla unanimità, dichiarò la sua incompetenza, ed ordinò che gli atti una co' detenuti Pepe e Montefusco fossero rimessi alla G. C. criminale di Avellino.

Quindi è surto conflitto giurisdizionale.

Udito il rapporto — Inteso l'avvocato generale Nicolini, il quale ha così conchiuso:

Signori — Basilio Montefusco è imputato di un misfatto soggetto per legge alla pena di reclusione commesso nella provincia di Principato Ultra, ed è imputato di altro misfatto commesso in Principato Citra punibilo di ferri. È stato poi arrestato in Principato Ultra.

La G. C. criminale di Principato Ultra lo crede giudicabile per l'uno e per l'altro reato dalla G. C. criminale di Principato Citra, provincia nella quale egli ha commesso il reato più grave. La G. C. di Principato Citra lo crede giudicabile in Principato Ultra ov' egli è stato arrestato. Entrambe poggiano le loro decisioni sull' articolo 495 procedura penale.

Della intelligenza di questo dobbiamo occuparci.

» Nel caso di più reati (dice questo articolo) commessi in diverse giurisdizioni, il reato maggiore trarrà a sè la cognizione del minore, se pure questo non sia misfatto speciale.

» Nel caso di più reati commessi in giurisdizioni diverse, e che portano alla stessa competenza, il giudice del luogo, nel cui territorio l'imputato è stato arrestato, procederà per tutti i reati. »

Guardando a prima vista queste due parti dell'articolo, l'ipotesi ch' esse hanno comune è il caso di più reati commessi dallo stesso arrestato in giurisdizioni diverse.

Tutta la quistione è in conoscere in che la prima differisce dalla seconda. Se si pon mente alla regola generale che ogni imputato è soggetto alla giurisdizione del giudice nel cui territorio commette il reato, nel caso comune a queste due parti dell' articolo dovrebbero sempre farsi altrettanti giudizi per quante sono le giurisdizioni.

Ma era stata già sancita l'altra regola, che quando uno stesso individuo è imputato di più misfatti, è ne' doveri del pubblico ministero che le Istruzioni si compiano con sollecitudine, e si mettano in istato di essere sottoposte al medesimo giudizio (art. 158 procedura penale).

Quando i reati sono stati commessi nella giurisdizione medesima, questa regola non incontra ostacolo. Ma quando son commesse in diverse giurisdizioni, ella allora contrasta con la prima; *extra territorium dicendi impune non paretur*. A risolvere quest' antinomia accorre l' articolo 495.

Il primo caso figurato da quest'articolo è se i reati sieno differenti di peso. Il peso de' reati si estima dalla pena. Dir reato maggiore, dir reato minore, non implica altro che reato colpito da pena più o meno forte. *Distinctio poenarum ex delicto*, è la norma del legislatore: *distinctio delictorum ex poena*, è la norma de' magistrati.

La scala n'è indicata dagli art. 55 e 58 delle Leggi penali. Così il reato colpito di reclusione è minore del reato colpito dalla pena de' ferri. In questo caso l'articolo 495 dà una regola generale ed assoluta: il reato maggiore trarrà a sè la cognizione del minore. La sola eccezione è, se mai il reato minore sia misfatto speciale.

Qual è il caso che rimane dopo che si è parlato di più reati di peso ineguale? Non altro che quello in cui più reati commessi in diverse giurisdizioni portassero ad egual pena.

L'*eguale* non ha per contrario che l'*ineguale*, ed il diverso lo stesso. Ciò suggerisce manifestamente l'indole della materia di cui si tratta, e la progression naturale delle idee che si cercano sviluppare nell'articolo.

Ma l'articolo nel disegnar l'altro caso, non fa uso delle parole *reati* che portano alla stessa pena degli altri reati che portano alla stessa competenza. Competenza dinota spesso in legge lo stesso che giurisdizione.

E fissa in questa definizione la G. C. di Principato Citra, attacca a questa frase del secondo caso dell'articolo l'idea appunto della giurisdizione per ragion di materia.

Sono essi entrambi misfatti? ella dice: appartengono entrambi alla giustizia di alto criminale? Dunque, senza entrare nella considerazione, se l'uno sia più grave dell'altro, entrambi i misfatti di Basilio Montefusco entrano nel secondo caso: en-

trambi cadono nella giurisdizione nel cui territorio egli è stato arrestato.

Ma l' atto di arresto, io rispondo, è un atto unico e di tempo e di luogo. Chi è arrestato in Avellino, non può essere nel tempo stesso arrestato in Salerno.

Ma fino a tanto ch' egli non è arrestato, il processo per misfatti non è mai in istato di giudizio diffinitivo. Esso è in istato d' istruzione o di contumacia.

Se dunque il solo luogo dell' arresto determina la giurisdizione, ove riunisca la cognizione di più misfatti di pena ineguale, non si verificherebbe mai quello in cui per forza della prima disposizione al giudice del misfatto maggiore apparterrebbe la cognizione del misfatto minore.

Ed allora sarebbe bastato al Legislatore la seconda disposizione, in cui parla del caso dell' arresto. Stabilir la prima regola sarebbe stata una sovrabbondanza imbarazzante, una superfluità inutile, suppor la quale sarebbe un accusare la sua sapienza. *Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, jura non constituuntur* (L. 4. ff. *de Legibus*). Il caso della prima regola indipendente dall' arresto non si verificherebbe giammai.

Chiaro dunque a me sembra, che le parole « reati che portano alla stessa competenza » non sono qui impiegate che in opposizione alle antecedenti « reati de' quali uno è maggiore, l' altro è minore » ossia, nel senso di reati che portano alla stessa pena.

Quando de' due reati l' uno è maggiore, l' altro è minore, qualunque sia il luogo dell' arresto, il giudice del reato maggiore trae a sè la cognizione del minore. Quando sono eguali per la pena, il luogo dell' arresto, *si rerum natura non patiatur* che sia altro che un solo, determinerà la prevalenza della giurisdizione.

Nè è nuovo nel dritto, che competenza si usi in luogo di pena. — Competenza non è, che congruità, convenienza. *Personae rebus competentes*, disse Apuleio; *secundum naturalem membrorum omnium inter se competentium*, disse A. Gellio. Quindi *competens poena* nella L. 3, *C. de juris advocatorum:* e Paolo nella L. 18, *D. de testibus: qui falso, vel varie testimonia dixerunt . . . . a judicibus competenter puniuntur.*

Nel che ognun vede, che le parole *competente, competentemente*, sono impiegate non nel senso giurisdizionale, ma nel

senso di pena giusta, di pena legittima, di pena corrispondente al reato.

La prima convenienza, ossia competenza del reato, è la pena che merita; la seconda è il giudice; la terza è la forma del giudizio. — Quindi *pena competente*, *giudice competente*, *forme competenti*.

La voce dunque *competenza*, trascorsa in una legge, non appena ch' ella può ricevere diverse significazioni, dev' essere spiegata, come ogni voce legale, *ex eo quod actum*, *ex eo quod aptius rei gerendae sit*, *ex prioribus*, *ex mente*, *seu sententia legis:* e soprattutto perchè niuna delle disposizioni di dritto rimanga inefficace, e ciascuna *sit in tuto*, *et magis vireat*, *quam pereat*.

E perirebbe certo come frustranea ed inutile la disposizione che attribuisce per regola generale la giurisdizione del reato minore al giudice territoriale del reato maggiore, se ella dovesse unicamente regolarsi dal luogo dell' arrestamento del reo. — A ciò sarebbe stata sufficiente la regola seconda, la quale giusta l'avviso della G. C. di Principato Citra, abbraccia l' eguaglianza e l' ineguaglianza della pena.

Non dubium est in legem committere eum qui verba Legis amplexus, contra legis nititur voluntatem (*L. 5, C. de legibus*). La G. C. di Salerno ha abbracciato le parole della legge secondo un solo lor senso, ma non ha riguardato l' altro che corrisponde alla di lei volontà. E poteva esser mal nella volontà della legge, che il giudizio di un misfatto gravissimo degno dell' ultimo supplizio, e perciò di pronto e pubblico esempio sul luogo stesso ov' è stato commesso, sia trasportato per esempio da Teramo a Reggio, sol perchè in Reggio per un misfatto lievissimo n' è stato arrestato il colpevole? La legge è così rigida per la giurisdizione sul luogo negli affari di pubblico esempio, che la subordina in ogni caso al giudice territoriale de' misfatti speciali.

Son dunque di avviso, che il conflitto tra le Gran Corti di Principato Citra e Principato Ultra debba esser risoluto per la giurisdizione di Principato Citra, ove fu commesso da Basilio Montefusco il reato maggiore.

» La Corte Suprema di giustizia, deliberando nella camera del consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero; visto l'incartamento:

» Adotta in linea di considerazione le conclusioni del pubblico ministero.

» Per tali motivi — Visto l'articolo 497 Leggi di rito penale:

» Sciogliendo in linea di regolamento di giudici il conflitto giurisdizionale elevato tra la Gran Corte criminale di Principato Citeriore e quella di Principato Ulteriore, ordina che ne' reati di cui si tratta proceda la Gran Corte sedente in Salerno. »

N. LXXIV.

RESCRITTO DEL 13 OTTOBRE 1834

Annullata la decisione di una G. Corte e rinviata la causa ad altra Gran Corte, è competente quest' ultima al giudizio di ogni imputato, correo, o complice nella causa istessa.

—

Comento all' art. 484 LL. di proc. pen.

Ministero e Real Segreteria di Stato *di Grazia e Giustizia*

Napoli 29 ottobre 1834

L'articolo 118 della Legge organica giudiziaria dispone, che in qualunque caso la Corte Suprema annullerà una sentenza o una decisione di un tribunale o di una Gran Corte, sia in materia civile, sia in materia penale, dovrà rinviare la cognizione della causa ad un tribunale o ad una Gran Corte di ugual grado.

Quante volte la decisione a carico di un individuo giudicato in assenza di altro complice nello stesso misfatto sia annullata dalla Corte Suprema di giustizia, e la causa sia rinviata ad altra Gran Corte criminale, potrà avvenire che il correo o complice cada in potere della giustizia prima che la Gran Corte di rinvio abbia deciso definitivamente a carico del reo principale;

ovvero che vi cada dopo compito a carico di costui il secondo giudizio.

Si è incontrato il dubbio sulla competenza a procedere pel correo o complice giudicabile. È propriamente quistione se debba procedere a suo carico la Gran Corte medesima di rinvio, ovvero la Gran Corte criminale nel cui territorio giurisdizionale è avvenuto il misfatto.

Sua Maestà cui ho rassegnato l'affare, nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 andante ha sovranamente dichiarato, che l' annullamento della decisione di Gran Corte criminale estingue la giurisdizione della medesima sulla causa e sul reato intorno a cui fu emessa l'annullata decisione: talchè si trasporta presso alla Gran Corte, cui è rinviata la causa, la giurisdizione sopra i rei de' quali fu già trattato il primo giudizio, e sopra ogni altro reo ed ogni altro complice che venga di poi nelle mani della giustizia, comunque sia tuttora pendente, o sia anche compiuto e deciso il secondo giudizio.

Nel Real nome lo comunico alle Signorie loro per l'adempimento.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICCOLA PARISIO

A' Procuratori Generali Criminali

N. LXXV.

ARRESTI DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEGLI 11 NOVEMBBE 1827 E 22 DICEMBRE 1830

Portanti maggior chiarimento sull' oggetto istesso del numero precedente.

Comento al medesimo articolo 484 LL. di proc. pen.

Fu considerato negli arresti su espressi che:

Annullata una decisione di Gran Corte criminale, rinviata la causa ad altra Gran Corte ed esaurito il giudizio di rinvio, se sopravviene in potere della giustizia un altro correo o complice dello stesso reato, dee giudicarlo non la Gran Corte originaria, ma quella di rinvio; poichè in tal caso è ordinata la rimessione della causa, e non già dell' imputato, accusato o condannato, ad altra autorità di ugual grado. — Il nome *causa* abbraccia non solo l'attuale stato della stessa, ma tutto ciò che possa esserne incidente, emergente, dipendente, annesso, connesso.

Ogni causa penale non presenta che un fatto individuale, più o meno connesso nelle sue parti, sia nella cosa, sia nelle persone imputabili; dal qual principio deriva l'unità e l'indivisibilità di ogni giudizio penale.

E la stessa giurisprudenza vedesi adottata dalla Corte Suprema con la decisione de' 4 giugno 1834 nel risolvere un conflitto negativo di giurisdizione elevato tra la Gran Corte criminale di Salerno e quella di Potenza, per la causa a carico di Agnese Amati, imputata di mandato in un omicidio commesso da Vincenzo Cusati, ed arrestata dopo che il Cusati per tale omicidio era stato già condannato dalla Gran Corte criminale di Salerno, ed anche da quella di Potenza in grado di rinvio. In quest'altra decisione si legge risoluto il conflitto a favore della Gran Corte criminale di Potenza pe'seguenti motivi:

» Considerando che annullata dalla Corte Suprema una decisione, non la sola materia trattata in questa, ma la causa, ed

in conseguenza tutte le parti che la costituiscono sono rinviate ad altra Gran Corte. Che questa chiara verità legale emerge dalla lettera e dallo spirito degli articoli 326 a 329 delle Leggi di rito penale.

» Che in ciò la legge provvida e savia si propone l'interessante oggetto di evitare giudizi contraddittori, e di commettere la sorte degl'imputati a giudici, l'avviso di cui da tutti i lati sia superiore ad ogni sospetto.

» Che quindi la legge nell'alto interesse della giustizia spoglia di giurisdizione per tutte le parti che costituiscono una causa quella Gran Corte, della quale una decisione è annullata.

» Considerando che, applicati alla specie questi principi, chiaro si scorge che, spogliata di giurisdizione la Gran Corte criminale di Salerno, per seguito annullamento della decisione dalla stessa profferita il dì 7 maggio 1825, la specie in esame e tutto ciò che n'è connesso, formando parte della causa rinviata, cade sotto la giurisdizione della Gran Corte criminale di Potenza nella qualità di Corte di rinvio.

N. LXXVI.

RESCRITTO DEL 27 MAGGIO 1834

Su' reati che si commettono a bordo di legni mercantili ne' porti del regno.

Comento all' art. 8 LL. di proc. pen.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Napoli 7 giugno 1834

Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri mi ha comunicata la seguente Reale determinazione:

» S. M. avendo conosciuto il bisogno di consacrare delle norme stabili per regolare la condotta delle autorità del regno in oc-

casione di reati che avvengono sopra legni stranieri ne' nostri porti, con decisione data nel Consiglio ordinario di Stato de' 27 maggio decorso, si è servita risolvere:

» 1.° Che quando si commettano misfatti a bordo de' legni mercantili di nazioni estere ne' porti de' Reali domini, ne' quali sieno interessati Regi sudditi; che sia turbato l' ordine pubblico; e che essendo avvenuto il misfatto fra l' equipaggio del legno, vi sia istanza delle parti, procedano i magistrati del regno.

» 2.° Che quando si commettano a bordo di detti legni da' loro equipaggi reati che sien soggetti a pene correzionali, che non turbino la tranquillità del porto, o anche misfatti, ne' quali niun suddito della M. S. sia interessato, o che non vi sia fatta istanza, le autorità locali non debbano mischiarsene, a meno che il Console della nazione o il Capitano ne chiegga il braccio forte. »

Nel Real nome partecipo a V. E. queste Sovrane determinazioni per l' uso conveniente; prevenendola che una pari partecipazione è stata fatta a' Ministri Segretari di Stato di Guerra e Marina, della Polizia generale, e degli affari di Sicilia.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICCOLA PARISIO

A' Procuratori Generali Criminali

N. LXXVII.

RESCRITTO DEL 30 GIUGNO 1829

Sulla competenza de' giudizi per reati commessi da militari su di un legno mercantile.

Comando generale
della prov. di Calabria ul. 2.°
N. 4511.

Catanzaro 11 agosto 1829

Signor Capitano

S. E. il Ministro Segretario di Stato della Polizia generale con autorevole circolare de' 4 corrente 5.° Ripartimento 1.° carico numero 1244, mi comunica quanto segue:

» *Signor Comandante*

» Offertosi il caso di reati avvenuti tra militari mentre viaggiavano su di un legno mercantile partito da Palermo e diretto a Gaeta, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 30 dello scorso giugno si è degnata di approvare il parere emesso dall'alta Corte militare, cioè, che in massima resti definito giudice competente il Consiglio di guerra di guarnigione di quella provincia o valle ove la prima volta approda il legno su di cui siasi il reato commesso; quante volte però non si tratti di un reato commesso a bordo di un legno da guerra, da individui della Real Marina a bordo di un legno faciente parte di una squadra, o da individui appartenenti allo stesso corpo.

» Nel Real nome lo comunico a lei signor Comandante, per l'adempimento ne' casi simili che potranno avverarsi. »

Ed io mi pregio comunicare a lei signor Capitano quanto Sovranamente è stato deciso per l'adempimento dalla sua parte.

Il Comandante la provincia
CATALANO

Al sig. Capitano Commessario del Re presso il Consiglio di guerra di guarnigione — Monteleone

N. LXXVIII.

ARRESTO DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

DEL 2 AGOSTO 1814.

Non si considera furto accompagnato da omicidio, allorchè sottrattosi il ladro con la fuga e raggiunto dal dirubato, si rivolga e l' uccida.

Comento all' art. 418 LL. penali.

Nicola Leone fu accusato presso la Gran Corte criminale di . . . . . di omicidio in persona di Michele Fiorito; di altro omicidio in persona di Pasquale Narciso; non che di complicità nell' omicidio in persona di Francesco Calabrese. — Nella pubblica discussione l' accusatore pubblico domandò, a' termini dell' articolo 304 del Codice penale, la pena della morte contro il nominato Nicola Leone, come convinto di omicidio volontario in persona di Michele Fiorito, accompagnato da altro misfatto.

La Corte giudicò di tal causa nel 24 maggio 1814. Essa dichiarò non constare che Nicola Leone fosse colpevole dell'omicidio in persona di Michele Fiorito. Dichiarò non costare che lo stesso Leone fosse colpevole di complicità nell' omicidio in persona di Francesco Calabrese. In rapporto poi all' omicidio in persona di Pasquale Narciso consegnò il seguente fatto:

Nella sera de' 17 aprile 1813 i fratelli Pasquale e Francesco Narciso unitamente a' di loro conoscenti Angelo Amato e Nicola Fusco si trattennero nella casa rurale di Giovanni Colangelo, per essere più a portata di scovrire i ladri che continuamente commettevano de' furti nella vicina loro masseria. A circa le ore cinque della divisata notte Nicola Leone, accompagnato ad un' altra persona ignota sinora, si recarono nella cennata masseria de' fratelli Narciso, e cominciarono a rubare la minestra di scarola, riponendola in una bisaccia di cui erano provveduti. I cani co' loro latrati fecero accorgere a' vigili padroni del furto che si commetteva. Uscirono tutti uniti fuori della

masseria, e si posero in osservazione per assicurarsi se i ladri erano provveduti di armi, ma disgraziatamente avendo creduto di no, cominciarono ad inseguirli gridando — ah carogne non vi movite, perchè vi avimo conosciute. — Il Pasquale Narciso, armato di piccola scure, che teneva innalzata nelle mani, aveva raggiunto l'imputato Leone nella distanza di circa cinque passi; ma lo stesso nel rivolgersi gli vibrò un colpo di pistola, pel quale ne restò mortalmente ferito, e dopo poche ore se ne morì.

Dietro questo fatto la Corte dichiarò constare, che Nicola Leone era colpevole di omicidio volontario, preceduto da altro misfatto. Ed applicata la prima parte dell'art. 304 del Codice penale, lo condannò alla pena di morte, ed alle spese del giudizio.

Ricorso del condannato.

3. Mezzo. — La definizione della colpabilità non corrisponde al fatto premesso nella decisione della Corte. Tra il furto della minestra e l'omicidio non vi è nesso; e l'omicidio fu fatto ne' termini di pura difesa.

Udito il rapporto. Inteso il sig. D. Francesco Lauria avvocato del ricorrente. Inteso il regio procuratore generale cavalier Poerio, il quale ha fatto le seguenti conclusioni:

Il regio procuratore generale non riconosce erronea la definizione del misfatto, o falsa l'applicazione dell'art. 304. Egli vede l'omicidio preceduto dal furto: vede nesso e ligame tra l'uno e l'altro misfatto; e vede pericolosa anzi fatale la massima che sottrarrebbe dalla pena di morte il ladro omicida del dirubato, sol perchè lo abbia ucciso dopo consumato il furto e per non farsi da esso raggiungere e scovrire.

Pensa però che la causa attuale non si versi nella specie di un semplice omicidio con furto: nè realmente la strage avvenne per cagion del furto, ma bensì per desiderio di difesa.

Di fatti, egli dice, la Corte punitrice ci fa sapere che i ladri dopo raccolta la minestra andavan via; che furono inseguiti da' padroni del giardino; che uno di questi con una scure innalzata in mano stava sovra del ricorrente a soli cinque passi di distanza; e che in questo atto di sommo pericolo il fuggiasco si rivolse, vibrò un colpo di pistola, ed uccise. Per punirlo di morte per detta azione, bisognerebbe ch' egli fosse uno di que' ladri che la legge abbandona alla discrezione del dirubato ed a cui può esser tolta impunemente la vita; ossia bisogne-

rebbe che il condannato Leone si fosse trovato nel caso previsto dall' art. 329 del Codice penale. Ciò non essendo, ha conchiuso per la cassazione della decisione suddetta.

» La G. C. di Cassazione:

» Visti gli atti. Vista la decisione. Visto il ricorso.

» Ha osservato sul mezzo relativo alla definizione del misfatto, che da' fatti stabiliti nella decisione si rileva, che l' esecuzione del primo misfatto era stata già sospesa per volontà del condannato, il quale si era sottratto con la fuga.

» Che non essendovi continuazione di atti criminosi tra il primo ed il secondo misfatto, manca tra essi quel nesso criminoso voluto dal legislatore nell' art. 304 Codice penale (pari all' all' art. 418 Leggi penali.)

» La Corte poi ha considerato l' omicidio come volontario, ma non a difesa, poichè l' occasione dell' omicidio nacque dal furto, e che il ricorrente che andiede a rubare soprattutto armato di arma omicida, doveva e dovè ben prevedere quali potessero essere le conseguenze del suo reato.

» Per tali considerazioni cassa ec. ec. »

N. LXXIX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

Il furto dicesi accompagnato da omicidio quando vi è nesso di azioni tendenti ad agevolarne la consumazione, o rimanerne impunito, o vendicarsi di esserne stato distolto o scoperto.

Comento all' art. 418 LL. penali.

La Gran Corte criminale di . . . . . . con decisione degli 11 luglio 1831 dichiarò constare, che Pasquale Rizzo ed Antonio Miele, come autori e complici corrispettivi, aveano commesso furto qualificato accompagnato da omicidio consumato in persona di Domenico di Napoli; da omicidio mancato in persona

di Pasquale Arocella, e da percosse gravi nelle persone di Giovambattista e Carmine de Rosa.

Applicando alla specie gli articoli 418 Leggi penali e 296 Leggi di procedura penale, condannò Pasquale Rizzo ed Antonio Miele alla pena di morte ed alle spese giudiziarie.

Ricorso dei condannati.

2. *Motivo.* — Vi è contraddizione tra la definizione del reato ed i fatti semplici, dacchè da questi risulta che le violenze usate non furono intese all'agevolazione del furto, ma a prender vendetta di Giovambattista de Rosa. Più i fatti medesimi non offrono quella unità morale e quella continuazione di azioni che la legge richiede perchè gli atti di violenza costituiscano una qualifica del furto.

Udito il rapporto; ed inteso l'avvocato generale, il quale sul secondo mezzo ha osservato così:

Il furto è dichiarato accompagnato da un omicidio mancato, da un omicidio consumato, e da percosse gravi. Queste parole sono le stesse che quelle dell'art. 418 Leggi penali: ma la voce *accompagnato* non esprime in questo articolo qualunque di questi misfatti che in qualunque modo si commetta nell'atto del furto: essa ha una definizione e spiegazione determinata nell'art. 408. Ivi è detto, che il nesso tra il furto ed uno di questi misfatti dev'esser tale nella intenzione dell'agente, che questi sieno commessi ad oggetto di agevolare la consumazione del furto, o rimanerne impunito, o vendicarsi di esserne stato *distolto o scoperto.*

Niuna di queste circostanze è rilevata dalla G. C., anzi essa dice che non ad oggetto di rubare si presentarono avanti que' due; che vi andarono per altro reo fine; che adempirono a questo percuotendo spietatamente gli oggetti dell'odio di uno de' due; che l'omicidio consumato ed il mancato in persona di altri che non li avevano offesi, fu più tosto per *lasciviam* e per brutalità efferata, che per aver agio a rubare; e che la fuga di tutti, per effetto di tante violenze, rendendoli padroni del campo porse ad essi l'occasione del furto e ne suggerì loro l'idea.

Niuna considerazione della G. C. spiegò questi fatti in ordine alla definizione che si legge nell'art. 408, ossia alla motivazione del furto accompagnato di cui è parola nell'art. 418.

Per questo motivo che si riduce alla violazione dell'art. 219 della Legge organica, l'avvocato generale ha domandato l'annullamento della decisione.

» La Corte Suprema ec. ec.

» *Sul secondo mezzo.* — Considerando che questo mezzo attacca il merito della causa, e che all'uopo si adottano per considerazioni i motivi delle conclusioni scritte del pubblico ministero:

» Annulla ec. (23).

N. LXXX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 16 NOVEMBRE 1840

Dopo una briga di cui l'imputato non è l'autore, se passi egli ad atti estranei e quindi dopo l'elasso di ore uccida colui che lo avea ingiuriato, l'omicidio non è scusabile (24).

—

Comento all' art. 377 LL. pen.

La Gran Corte criminale di . . . . con decisione de' 25 agosto 1840 alla unanimità dichiarò constare, che Francesco Paolo Fantini avea commessa ferita grave volontaria a colpo di arma non liquidata, da cui seguì fra quaranta giorni la morte di Francesco Saverio Schiavone, per sola sua natura, e non per cause sopravvenute. A parità de' voti constare, che la ferita anzidetta era scusabile pel numero 4.° dell' articolo 377 Leggi penali. A voti uniformi condannò il suddetto Francesco

(23) Nell' arresto del 22 febbraio 1833, nella causa di Leone Melaccio ed altri, la Corte Suprema di giustizia ritenne la stessa giurisprudenza.

(24) Con arresto del 24 agosto 1835 in causa di Salvatore Conte venne stabilito, che in seguito di una briga di cui l' imputato non è l' autore, se egli passi ad atti estranei e quindi dopo l' elasso di ore uccida colui che lo avea ingiuriato, l' omicidio si rende inescusabile. In questi casi per escludere la scusa è necessario stabilirsi nella decisione il passaggio provato o presunto ad atti estranei.

Paolo Fantini alla pena di 19 anni di ferri nel idio, presed alle pene accessorie.

Il procuratore generale del Re presso la Corte Suprema di giustizia Cavalier Gran Croce Letizia, ha chiesto che la decisione suddetta sia annullata nell'interesse della legge.

La sua requisitoria è concepita ne'seguenti termini:

Signori — A' sensi del numero 4.° dell' articolo 377 delle Leggi penali, l'omicidio volontario è scusabile: 1.° se sia commesso in rissa; 2.° se della rissa non fu autore l'omicida con offesa o ingiuria.

Accorda la legge questa scusa all'omicida per quello stato di contenzione in cui senza sua colpa si è trovato nella rissa, e pel quale non ad un tratto solo lo sdegno ruppe in lui ogni riparo di ragione, ma progredendo quasi gradatamente lo ha in fine sospinto all'estremo, forse senz'avvedersene.

Può dirsi questo il caso di Francesco Paolo Fantini giudicato nel dì 25 dell'ultimo agosto dalla Gran Corte criminale? No per mio avviso.

Sorge una rissa nella di lui casa, ove vendesi vino a minuto. Sono i rissanti non suoi congiunti, ma estranei avventori alla compra ed al giuoco del vino. Egli n'è lontano, ode lo strepito e muove per accorrervi, non già nel fine di sedare la rissa o di porgere altrui soccorso, bensì per moto d'improvviso risentimento perchè un trambusto avveniva in sua casa. Egli dunque affretta il passo, imbrandisce un coltello, grida: uscite fuori a scannarvi; incontra per via Francesco Saverio Schiavone, e con quell'arma lo trafigge, sì che dopo due giorni spirò l'infelice. E chi era costui? Non de'rissanti, ma un onesto e dabben uomo che erasi qual mediatore adoperato a calmarli; e poichè non eravi riuscito, tranquillo e sicuro di sè andava via da quel luogo.

Se l'omicida al pari dell'ucciso non fu dunque nel numero de'rissanti, e se egli mosse verso di loro per solo risentimento che si rissava in sua casa; l'impeto di un improvviso acciecamento che lo spinse allora al sangue, ed al sangue di un uom di pace ed innocente, non ha in sè alcuna scusa: altrimenti converrebbe ritenere essere l'omicidio volontario scusabile in tutt'i casi che avesse luogo alla vista o all'udire lo strepito di una rissa, benchè in essa nessuna parte abbian presa l'uccisore e l'ucciso.

Ma ciò, sì poco conforme a' principi regolatori delle scuse (art. 377 Leggi penali), non è, nè poteva esser sanzionato dalla legge; ed il magistrato (giova sempre ricordarlo) dee far senno costantemente alla regola che per lui è scritta così nell'articolo 63 Leggi penali: « Niun reato può essere scusato, nè la pena mitigata, che nel caso e nelle circostanze in cui la legge dichiari il fatto scusabile, o permetta di applicare una pena men rigorosa. »

La Gran Corte giudicatrice, nella sua decisione che per disposizione di S. E. il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia sottopongo al vostro esame, non ebbe in veduta le ragioni fin quì espresse, o non ne sentì la forza. La di lei teoria mentre apertamente si eleva contro la legge, non può non destare ancora una non lieve apprensione: imperocchè non ritenuto dalla minaccia della pena ordinaria, ben potrebbe il malvagio, alla occasione di una rissa fra altri accesa, rivolgere le sue ricerche e drizzare i suoi colpi contro alcuno degli astanti, e spegner così nel sangue un odio, una vendetta, o la brama di torsi innanzi chi di ostacolo a' suoi disegni potesse a lui sembrare.

Essendosi dunque nella specie non eseguito il disposto nell'articolo 355 Leggi penali, ed in vece essendosi male applicato l'articolo 377 n. 4 delle leggi medesime; domando che nell'interesse della legge si annulli la decisione di cui è parola, nella sola parte però che ritiene la scusa ed applica a cagion di essa una pena minore dell'ordinaria. »

» La Corte Suprema di giustizia adottando in linea di considerazioni le osservazioni del pubblico ministero:

» Veduti gli articoli 377 n. 4, 63 e 355 Leggi penali, e gli articoli 327 e 328 delle Leggi di procedura penale;

» Annulla nell'interesse della legge la decisione di cui è parola, nella sola parte però che ritiene la scusa ed applica a cagion di essa una pena minore della ordinaria.

N. LXXXI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 16 NOVEMBRE 1840

Sull' oggetto istesso del numero precedente.

Comento al medesimo art. 377.

La Gran Corte criminale di. . . . . . con decisione del 4 aprila 1840 dichiarò a voti uniformi constare, che Salvatore Guida avea commesso ferite e percosse pericolose di vita e di storpio per gli accidenti nelle persone di Andrea e Matrona Minieri, e percosse lievi in persona di Anna Palladino. Non constare dett' asportazione dell'arma vietata. Alla maggioranza: che le ferite e percosse suddette erano scusabili, perchè avvenute in rissa, di cui il Guida non era stato l'autore. Constare che lo stesso Guida era reiteratore di due delitti, e recidivo da delitto in delitto. A voti uniformi condannò Guida ad un anno di esilio correzionale ed alle spese.

Il procuratore generale presso la Corte Suprema di giustizia Cav. Gran Croce Letizia ha chiesto l'annullamento della riferita decisione nell'interesse della legge, e con requisitoria ha detto quanto siegue:

Signori — Lieve perchè correzionale è la causa di Salvatore Guida che sottopongo al vostro esame per disposizione di S. E. il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. Non così ella sembra, a motivo soprattutto della quistione di scusa per rissa che vi è stata promossa e risoluta.

Presso più magistrati penali prevale l' uso di accordare con le loro decisioni o sentenze il beneficio *della scusa* contemptata nel num. 4 dell'articolo 377 delle Leggi penali, sulla sola indicazione che il reato avvenne in rissa di cui il colpevole non fu l'autore.

La rissa non racchiude una sola idea, cosicchè basti l'enunciarla per averne al pensiero l'immagine pronta, compiuta e di-

stinta. Ella risulta bensì dai detti o fatti che alterano in loro presenza più persone animate concitate e spinte quasi per gradi dallo sdegno, fino a che una di esse trascenda al maggior reato.

Ella prende il carattere di scusa appena che il colpevole, senza essere il primo a trascorrere in qualche ingiuria o offesa, sia stato anzi egli nella rissa eccitato da un fatto o detto altrui, elevato dalla legge a reato contro la persona.

In questo caso è mestieri, che i fatti elementari della rissa sieno indicati o svolti nella decisione o sentenza, ed in quell'ordine in cui sono avvenuti, onde si ravvisi chi fu il primo a trascorrer nella rissa a reato contro la persona. Non altrimenti può dirsi ben motivata nel fatto la decisione o sentenza, siccome prescrive l'articolo 219 della Legge organica giudiziaria, nè altrimenti scorger si potrebbe se venne la legge bene o male applicata.

Questa laguna io ravviso in primo luogo nella decisione della Gran Corte criminale di . . . . . de' 4 aprile ultimo rispetto a Salvatore Guida, condannato ad un anno di esilio correzionale per ferite e percosse gravi per gli accidenti, ed altri reati. E di fatti a lui si accorda la scusa per rissa, senza che si dica come essa si eccitò, come progredì, e chi tra i rissanti fu il primo a trascorrere in un reato contro la persona: evvi dunque manifesta violazione dell'articolo 219 della Legge organica giudiziaria.

In secondo luogo la stessa Gran Corte dichiara nella decisione, aver il Guida commesso ferite e percosse gravi per gli accidenti. Ma quali ferite? Volontarie, semplici, o involontarie? Volontarie o premeditate, ella non esprime alcuno di questi caratteri. Non disegna dunque, come dovea, le qualità legali delle ferite e percosse. Evvi in conseguenza l'altra nullità nascente dalla violazione degli articoli 274 e 377 delle Leggi di procedura penale.

Per questi motivi domando, che nell'interesse della legge si annulli la decisione di cui è parola.

Udito il rapporto. Inteso il procurator generale del Re Cav. Gran Croce Letizia, che ha sostenuto la sua requisitoria scritta:

» La Corte Suprema di giustizia deliberando nella Camera del Consiglio:

» Visti gli atti, e la decisione:

» Ritenute in linea di considerazioni le osservazioni del pubblico ministero:

» Veduti gli articoli 377 n. 4 delle Leggi penali, 219 della Legge organica giudiziaria, 327 e 328 delle Leggi di procedura penale;

» Annulla nell' interesse della legge quella parte della decisione che riguarda la quistione della scusabilità del reato di cui fu dichiarato colpevole Salvatore Guida; non che la definizione data al reato medesimo. »

N. LXXXII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 29 SETTEMBRE 1817

Quando l' omicidio o la ferita siesi commessa nella necessità della propria difesa, è interessante risolvere la quistione se l' uccisore o il feritore siesi messo volontariamente nell' alternativa di essere ucciso o uccidere.

—

Comento all' art. 373 LL. penali.

Sul declinar del giorno 5 agosto 1816 giuocando a vino Ludovico e Modestino Melillo con molti altri, il Ludovico, per cagion del giuoco e di un cane, provocò con parole improprie Modestino. La sera il Ludovico portossi dinanzi la casa di Antonio de Feo. Quivi rinvenne Modestino, ed entrambi tra loro amichevolmente discorsero. Di là a poco Ludovico riaccese la briga, giungendo finanche a percuotere colle mani e colla punta dello schioppo. Allora Modestino portossi in casa a prender le armi, e sortitone incontrò Ludovico. Questi nell'incontro ferì di baionetta Modestino, ed anche Vincenza Buono e Carmina Melillo, accorse in aiuto del rispettivo figlio e fratello. Allo strepito del-

l'attacco sopraggiunse Bartolomeo germano di Modestino collo schioppo impugnato, e disse a Ludovico — *vuoi tu ruinar la mia famiglia?* Ludovico rispose— *Tu pure sei qui venuto* ! Dietro tali parole scaricarono entrambi contemporaneamente i loro fucili. In conseguenza de' colpi tirati restarono feriti Modestino, Melillo, Carmina Melillo e Vincenza Buono. Restò ferito Ludovico Melillo con frattura della tibia e fibula da Bartolomeo. Dopo i due colpi tirati fu inteso un terzo colpo, di cui non si potè liquidare l' autore.

La G. C. criminale di . . . . , dietro di questo fatto, con decisione de' 21 marzo dell' anno 1817 dichiarò colpevole Ludovico Melillo di omicidio volontario in persona di Bartolomeo Melillo. Dichiarò che non era quest' omicidio scusabile. Ed invocato l' articolo 304 del Codice penale, condannò Ludovico Melillo alla pena de' lavori forzati perpetui, ed alle spese del giudizio.

Ricorso del condannato.

1.° mezzo— L' omicidio doveva esser dichiarato non punibile perchè commesso necessariamente in difesa della propria vita.

» La Corte Suprema.

» *Sul 1.° mezzo* — Attesochè la Corte punitrice stabilì per fatto, che mentre Ludovico rissava con Modestino, con Vincenza Buono e con Carmina Melillo, sopraggiunse Bartolomeo Melillo con lo schioppo impugnato; che dietro poche parole profferite a vicenda, Ludovico e Bartolomeo scaricarono entrambi e l' uno contro l'altro contemporaneamente i fucili, donde Ludovico restò gravemente ferito, e morto Bartolomeo.

» Attesochè il fatto in quistione non presenta un omicidio volontario, ma un omicidio che nell' atto in cui è commesso apparisce comandato dall' attual necessità della propria difesa. In realtà la situazione in cui si trovava Ludovico allorchè sopraggiunse Bartolomeo con lo schioppo impugnato, non gli permetteva altro partito da scegliere fuori di quello di uccidere o di essere ucciso; e l' avvenimento prova la verità di questa situazione, giacchè egli mentre uccise fu gravemente ferito.

» Attesochè per gli omicidi che appariscono commessi nella necessità attuale della propria difesa, è estranea la quistione di scusabilità, se prima non se ne risolve un' altra, vale a dire, se l' uccisore siesi egli messo volontariamente nell' alternativa voluta da lui, e se ciò basti per far caratterizzare l' omicidio per volontario.

» Attesochè l' esposte considerazioni fanno rilevar chiaro che l' adottata definizione non discende da' fatti stabiliti nella decisione.

» Annulla ec. ec. »

N. LXXXIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 23 AGOSTO 1822

Non è imputabile l' omicidio, se commettasi per legittima difesa di sè o di altrui.

—

Comento all' 373 LL. penali.

La Gran Corte criminale di . . . . nel decidere della sorte di Pietro Sorbi accusato di omicidio in persona di Giuseppe Mascitti, espose come fatto nella sua decisione del 12 febbraio corrente anno 1822 le diverse due posizioni di fatto indicato dall' ucciso e dall' uccisore. — L' ucciso Mascitti avea dichiarato, che essendo egli nella bottega di Sorbi, costui ordinò alla di lui figlia Francesca di andare a prendere un cesto di paglia in un fenile in un' altra abitazione: che la ragazza nel partire gli fe' segno di seguirla, ed avendo egli acconsentito s' introdussero nel fenile, ove si posero a discorrere di cose indifferenti, e dopo qualche trattenimento volendo andar via, la ragazza gl' impose di aspettarla, e lo ritenne per la giacca: che sopraggiunto in tal momento Pietro Sorbi, e gridando *vi ho colto*, sguainò un lungo coltello, col quale gli causò cinque ferite, per effetto delle quali se ne morì: che Sorbi erasi trasportato a quell' eccesso perchè avea supposta una corrispondenza amorosa tra esso e la figlia.

L' uccisore Pietro Sorbi avea deposto di aver sorpreso Mascitti nell' atto che violentemente volea stuprare la figlia, e che

niun altro ostacolo gli restava a superare onde dar compimento all'atto: che a tal vista egli pur si rattenne, ma Mascitti levatosi tosto di sopra la ragazza, e tratto fuori un coltello, gli si avventò sopra, e gli tirò vari colpi ferendolo in una mano; che per evitare nuovi colpi si strinse alla vita dell'aggressore, e colluttando insieme gli tolse l'arma; ma caduti entrambi a terra, l'avversario che gli era di sopra, stava sul punto di ritogliergli l'arma; e che allora spinto dalla necessità di garantire la propria esistenza, tirò a Mascitti de' colpi.

La G. C. dopo aver narrati i cennati fatti si propose la prima quistione, se cioè constasse che Sorbi avesse commesso l'omicidio in persona di Mascitti, e la risolvè per l'affermativa.

Passata quindi ad esaminare la seconda quistione sulla definizione dell'omicidio, escluse la posizione dell'ucciso Mascitti.

Su quella poi dell'uccisore considerò, che l'omicidio non avea potuto essere necessario, giacchè la pruova generica dimostrava che le ferite cagionate a Mascitti erano tutte in diversi luoghi dalla parte di dietro, e quindi si rendeva impossibile al Sorbi nella situazione da lui fissata di ferir colui che gli era sopra in parti tanto diverse.

Che ammessa pure la circostanza che egli avesse tolto il coltello all'avversario, mancava ogni dato per ammettere che egli si fosse trovato nell'assoluta necessità di non potersi altrimenti salvare che col dargli morte. Dichiarò quindi che l'omicidio era scusabile.

In fine esaminando il grado di scusa ch'era concorsa nell'azione, escluse quella contemplata dall'art. 388, perchè ivi la legge parla di stupro volontario che si esegue precisamente nell'abitazione ossia domilio paterno, e non di quello che si commette in tutt'altro luogo; ma ritenne che Mascitti fu sorpreso nel punto che cercava stuprare la ragazza, cioè nello stato di delitto contemplato dagli art. 334 e 335 delle Leggi penali, d'onde dichiarò l'omicidio scusabile perchè provocato da delitto. Quindi invocati gli art. 377 n. 2, 378 e 380 Leggi suddette, lo condannò alla pena di sei anni di relegazione, ed alle spese del giudizio.

Ricorso del condannato.

1. Mezzo — Erroneamente la G. C. ha esclusa da lui la necessità dell'attuale difesa, ed ha perciò violato l'art. 373 delle Leggi penali, ch'era adattabile perfettamente al caso.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Visti gli atti. Vista la dicisione. Visti i mezzi dell' annullamento :

» Attesochè di tutt' i mezzi allegati dal ricorrente, escluso il primo, alcuni non sussistono in fatto, ed altri attaccano il criterio morale de' giudici, li rigetta.

» Sul primo mezzo poi nel modo esposto dal pubblico ministero fa le seguenti considerazioni :

» La G. C. nella rassegna de' fatti semplici non n' espone alcuno per propria convinzione ; ma li riporta quali si raccontano diametralmente opposti dall' ucciso e dall' uccisore. Ella in seguito manifesta di non persuadersi affatto delle cose dall' ucciso narrate ; e fa conoscere di persuadersi delle circostanze riferite dall' uccisore. Se ne diparte poi nella illazione delle conseguenze, poichè mentre l' uccisore ne detraeva di aver ucciso per salvare se stesso, ella per contrario non vide nel fatto un omicidio commesso nell' attuale legittima difesa di se stesso; non reputò scusabile l' omicida a' termini dell' art. 388, poichè non avea sorpreso ed ucciso nella propria abitazione lo stupratore di sua figlia, ma riconobbe in lui un uccisore in rissa, provocata da delitto.

» Considerando che la G. C. dietro i fatti espostt dall' uccisore Sorbi ritenne, che Mascitti fu sorpreso nel punto che cercava stuprare la ragazza, come che egli non fece uso di arma per ottenere il suo intento, giacchè l' istesso Sorbi dichiarò che sol quando vide lui cacciò il coltello da dentro la manica del braccio sinistro.

» Considerando che questa specie di fatto ritenuto dalla G. C. se non richiamava l' applicazione dell' art. 388 poichè la sorpresa non seguì nella paterna abitazione; se non meritava l' applicazione dell' articolo 373 sotto l' aspetto di essersi ucciso per propria legittima difesa, non dovea mai esser guardata colla veduta degli art. 377 n. 2, 378 e 380 delle Leggi penali, poichè la specie del fatto adottato dalla G. C. non presentava alcuna rissa.

» Poteva la specie del fatto ritenuto dalla G. C. essere esaminata coll' art. 373 delle penali Leggi, sotto il rapporto di essersi ucciso nello stato attuale della *legittima difesa di altrui*, e specialmente della propria figlia di 12 anni nel momento di essere con violenza stuprata da un giovine impudico.

» Se la legge dichiara non imputabile l' omicidio commesso nello stato attuale della legittima difesa di altrui, a maggior ragione questa disposizione è applicabile a chi uccida lo stupratore della sua figlia minore, sorpreso nel momento che la stia con violenza stuprando, dovendosi reputare uguale il pericolo della vita e dell' onore.

» Considerando che se il fatto ritenuto richiamava la quistione dell'applicabilità dell' art. 373 sotto l' esposta veduta, la G. C. non elevandola violò gli art. 283 e 327 delle Leggi di rito penale.

» Annulla ec. ec.»

N. LXXXIV.

DECRETO DEL 21 AGOSTO 1829

Sulla procedura de' giudizî contro un regnicolo per misfatti commessi nell' estero.

—

Comento all' art. 6 LL. di proc. pen.

Veduti gli articoli 6 e 7 delle Leggi di procedura penale che determinano i casi in cui l' azione penale, nascente da misfatti accaduti nell' estero, può esercitarsi nel regno;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Qualora per misfatti accaduti nell'estero sia da farsi il giudizio ne' nostri reali dominî in forza degli enunciati articoli o di altra disposizione di legge, si procederà nella provincia o valle dove è il domicilio dell' imputato, dall' autorità che per misfatto di simil natura vi esercita la giurisdizione penale.

Procederà la Commessione Suprema pe' reati di Stato nel caso di misfatti attribuiti alla sua competenza.

Art. 2. Ove non si conosca il domicilio degl' incolpati, ovvero uno di essi lo abbia in provincia o valle diversa da quella in cui è il domicilio dell' altro, in ciascuno di questi casi procederà al giudizio l' autorità che in via di regolamento de' giudici verrà destinata dalla Corte Suprema di giustizia.

N. LXXXV.

DECRETO DEL 17 GIUGNO 1817

Sul trattamento degli uffiziali caduti in demenza.

Art. 1. Ogni uffiziale che è destinato all' ospedale de' matti, passerà al seguito del suo corpo o piazza al godimento del semplice soldo intero. Se poi non è in attività, allora continuerà ad avere il trattamento fissatogli pria di cadere in demenza.

Art. 2. Durante un anno a contare dall' entrata in detto ospedale, il suo posto non dovrà essere rimpiazzato. Se guarisce in tal periodo andrà immediatamente ad occuparlo.

Dopo l' anno si escluderà dal ruolo militare, sempre con la condizione espressa di ripigliare il suo impiego in caso di guarigione.

Art. 3. L' appoderato del corpo, della piazza, o della classe cui apparteneva l' infermo, è in obbligo di pagare ducati dodici mensuali all' ospedale, e dare il resto alla di lui famiglia.

Se l' ammalato è celibe, allora questo soprappiù si verserà alla cassa del corpo, e se ne farà deposito in banco.

Art. 4. Quando il trattamento dell' uffiziale è minore di ducati 12, allora il trattamento stesso dovrà darsi alla famiglia per intero, ed i ducati 12 si pagheranno all' ospedale sul fondo del due e mezzo per cento che rilasciano gli uffiziali pel monte delle vedove.

Art. 5. Spirato l' anno della dimora all' ospedale, e non apprestando l' infermo veruna congettura di guarigione o miglioria, allora il monte suddetto pagherà i ducati 12 all' ospedale, e la famiglia verrà ammessa al godimento della pensione

secondo la Legge de' 3 maggio 1816, considerandosi questo uffiziale come morto civilmente.

Art. 6. Ne' casi speciali, e trattandosi d'individui che possono richiamare delle straordinarie misure di beneficenza, sarà provveduto a norma delle circostanze.

N. LXXXVI.

DECRETO DEL 5 GENNAIO 1840

Dichiara gravi le ferite e percosse giudicate pericolose di sfregio.

Comento agli art. 356 e 358 LL. penali.

Veduti gli articoli 356 e 358 delle Leggi penali così concepiti:

» Art. 356. È *percossa grave* o *ferita grave* quella giudica-
» ta pericolosa di vita o di storpio. Essa è punita col secondo
» al terzo grado di prigionia, se pericolosa di vita; se perico-
» losa di storpio, col primo al secondo.

» Art. 358. Se la percossa grave o la ferita grave abbia pro-
» dotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado
» de' ferri nel presidio: se sia stata commessa ne' modi, o con-
» tro le persone, di cui si parla nell'articolo precedente, la
» pena sarà del primo al secondo grado de' ferri. »

Attesochè le parole *storpio* o *mutilazione* che trovansi impiegate nel senso ampio di lesione permanente prodotta con percossa o con ferita, comprendono lo *sfregio*;

Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le percosse e le ferite sono pure gravi quando sieno giudicate pericolose di sfregio.

N. LXXXVII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 17 GENNAJO 1840

Non è furto tentato allorchè non rinvengasi l'oggetto che cercava rubarsi.

—

Comento all' art. 70 LL. penali.

Una Gran Corte criminale con decisione del 10 ottobre 1839 condannò Maddalena Esposito e Nicoletta d'Abramo alla prigionia, la prima cioè per due anni e la seconda per tre anni, come colpevoli di tentato furto qualificato pel mezzo di chiave falsa e frattura a danno di D. Benedetto Palomba.

Avverso siffatta decisione le condannate han prodotto ricorso per annullamento, sostenendo di non esser nel fatto concorsi tutti gli estremi voluti dalla legge pel tentato furto.

Udito il rapporto: inteso l'avvocato generale Nicolini nelle sue conclusioni, colle quali ha chiesto di annullarsi l'impugnata decisione.

» La Corte Suprema di giustizia deliberando nella camera del consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero — Veduti gli atti:

» Considerando, che qualora non esistono oggetti furtivi là dove si vuol commettere un furto, chi si attenta a rubarli agisce unicamente per una falsa credenza, ed è impossibile ch'egli giunga alla esecuzione del reato; e perciò gli atti esterni i quali manifestano la rea volontà non possono mai esser qualificati atti di vera esecuzione, non che atti prossimi alla esecuzione; perchè per essi non si può giungere mai alla esecuzione del reato. Così il tirare un colpo fra i cespugli, o tra le ombre, dove la fantasia dava corpo ad un individuo odiato, rivela certo un malvagio disegno; ma non è omicidio mancato nè tentato, quante volte niun uomo non che l'individuo che vi si cercava esisteva quivi, nè vi correva pericolo; e molto meno lo

è quando in quel momento l'uomo, il cui sangue si richiedeva con tanta ira, era già uscito da più tempo da' vivi.

» Che fondamento della convinzione di ogni reato consumato è in primo luogo l'esistenza del subietto del reato in atto che questo si commette, ed in secondo luogo la sua alterazione ed il suo cangiamento di stato, o sparimento e mancanza, come effetto del reato che si è commesso: i reati poi tentati o mancati, sono appunto tentativi e non consumazione, perchè questa seconda parte della pruova generica non è avvenuta contro il voto del colpevole. Ma non può esservi nemmen tentativo, se la prima parte della pruova generica non si verifichi, cioè se non si accerti l'esistenza del subietto de' reati quando il colpevole si attentava a commetterli.

» Che non costando alla G. Corte l'esistenza del danaro nel luogo tentato dalle due ricorrenti, mal qualifica i loro atti come atti prossimi alla esecuzione. Si ha un guasto fatto in luoghi tentati vanamente per commettervi un furto, ma non già un furto tentato; poichè quanto più le due si accostavano alla scoperta intera del sito ove credevano riposto il tesoro, tanto più eran lontane da ogni speranza di poter consumare il reato, ed esauriti tutt'i loro mezzi, tutta la speranza ne svaniva.

» Che perciò la stessa G. Corte ritenendo le ricorrenti come colpevoli di tentativo di furto, ha seguito forse la intelligenza volgare che si dà alla voce tentativo; ma ha violato quella che dà la legge, per sottoporre il reo alla pena del misfatto consumato, diminuita di uno a due gradi.

» Veduto l'art. 70 delle Leggi penali:

» Annulla l'impugnata decisione col dibattimento dal termine delle ore 24 inclusivamente in poi, e rinvia la causa alla G. Corte criminale ec. ec. »

N. LXXXVIII.

LEGGE DEL 24 GIUGNO 1828

Riforma all'art. 412 n.° 3 LL. penali, con la quale si precisano i casi diversi de' furti qualificati per la circostanza della campagna.

Veduto l'art. 412 delle Leggi penali, che designando i casi in cui per ragion del luogo il furto vien qualificato, vi comprende col nunero 3.° il furto commesso nelle strade pubbliche, in campagna e nelle case di campagna;

Volendo noi portare a tale articolo nel trascritto numero 3.° una riforma che determini con precisione i casi diversi de' furti qualificati per la circostanza della campagna;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge:

Art. 1. È qualificato pel luogo il furto che vien commesso nelle stade pubbliche fuori dell'abitato, e nelle case di campagna.

Art. 2. In ogni altro furto la circostanza della campagna non costituisce qualifica, meno che ne' casi seguenti:

Nel furto commesso sull'uomo non clandestinamente; nell'abigeato ed in qualunque furto di animali; come anche nel furto delle ricolte ammassate ne' campi, quando il valore di ciascuno di essi eccede ducati sei; ferme rimanendo tutte le altre disposizioni delle Leggi penali relative alla qualificazione del furto.

N. LXXXIX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 16 LUGLIO 1823

Il furto consumato coll' uso delle chiavi vere non costituisce qualifica, uguagliandosi cotest' uso a quello delle chiavi false, allorchè sieno state procurate per furto, frode, o artifizio qualunque.

—

Comento all' art. 415 LL. penali.

D.ª Candida Girardi, moglie di Antonio Intoccia, in assenza del marito frequentava la casa de' coniugi Ciriaco Bruno e Costantina Iandolo, nella quale non solo si tratteneva di giorno, ma vi restò a dormire qualche notte ancora. Ivi non usò ella alcuna cautela nel conservare la chiave della propria abitazione, e lasciolla esposta in modo, che senza accorgersene poteva esser presa. Di fatti i coniugi Bruno e Iandolo la presero un giorno, ed essendosi la Iandolo recata in casa della Girardi, che con detta chiave aprì, vi commise un furto del valore al di là di ducati cento.

Arrestati i coniugi Bruno e Iandolo, e tradotti in giudizio avanti alla G. C. criminale di . . . . . . , la stessa con decisione de' 26 febbraio corrente anno 1823, dopo di aver ritenuto le principali circostanze di fatto nel modo di sopra espresse, dichiarò di non constare relativamente a Bruno, ed ordinò di mettersi in libertà provvisoria: dichiarò poi constare che Costantina Iandolo aveva commesso furto qualificato per lo mezzo e per lo valore a danno de' coniugi Antonio Intoccia e D. Candida Girardi, ed invocati gli art. 424 e 34 Leggi penali, la condannò alla pena di sei anni di reclusione, alla malleveria di ducati cento per tre anni, ed alle spese del giudizio.

Ricorso della condannata :

3. Mezzo. Avendo la G. C. ritenuto per fatto, che la chiave della casa d' Intoccia non fu procurata per furto, frode, o

artifizio qualunque, non potevasi al furto aggiungere la qualifica della chiave falsa; ed ha perciò violato l' art. 413 delle Leggi penali.

« La Corte Suprema ec. ec.

« Visti gli atti; vista la decisione; visto il ricorso:

« Osserva, che i primi due mezzi non susistono in fatto, e che il quarto non sia garentito dalla legge; giacchè i soli articoli contenenti la sanzione penale debbono essere a pena di nullità trascritti nella decisione.

« Sul 3.° poi fa le seguenti considerazioni:

« La G. C. ha stabilito ne'fatti semplici rapportati nella decisione, che la Girardi durante l' assenza del di lei marito Intoccia nel condursi nella casa de' coniugi Bruno e Iandolo, non usava cautela nel conservare la chiave della sua propria casa, lasciandola esposta in modo che senz'accorgersene potevano essi prenderla ed avvalersene; e che di fatti in uno di quei giorni essi la presero, e recatasi la Costantina nella casa della Intoccia vi commise il furto. Dopo essersi dalla G. C. esposto in tal modo il fatto, ella considerò che il furto non potè altrimenti commettersi, se non con l' uso di chiave adulterina, o dell' ordinaria chiave dolosamente pervenuta in mano degli autori del furto medesimo.

« Or l' art. 415 delle Leggi penali, nello spiegare quali sieno le chiavi false, dice — *che per tali debbono aversi anche le chiavi vere procurate per furto, frode, o artifizio qualunque.*

» Nella specie il fatto ritenuto dalla G. C. mostra ad evidenza che nel prendersi dalla Iandolo la chiave della casa del dirubato non fu usato alcuno de' mezzi di sopra espressi, pe'quali solamente la legge uguaglia l' uso della chiave vera a quello della falsa. Quindi è chiaro che la definizione data al furto in esame, relativamente alla qualifica del *mezzo*, sia contraddittoria a' fatti semplici stabiliti nella decisione, e che sia espressamente violato l'art. 415 delle Leggi penali, e 327 delle Leggi di procedura penale.

« Annulla ec. ec. »

N. XC.

RESCRITTO DEGLI 8 FEBBRAJO 1835

Relativo al furto accompagnato da ferite o da percosse gravi per gli accidenti.

Comento all' art. 419 LL. penali

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Napoli 14 febbraio 1835

Le Leggi penali dispongono coll' art. 419 quanto segue :

» Il furto accompagnato da ferita grave o percossa grave è punito col terzo grado de' ferri.

» Il furto accompagnato da ferita lieve o lieve percossa sarà punito col primo al secondo grado de' ferri. »

Nella classificazione delle ferite o percosse volontarie, oltre le gravi per loro natura e le lievi definite negli art. 356 e 361 delle Leggi medesime, si han le gravi per gli accidenti, designate nell' art. 359.

Si è dubitato, se il concorso nel furto di queste ultime feririte o percosse', lo renda punibile col terzo grado dei ferri.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato degli 8 andante ha dichiarato che il furto accompagnato da ferita o percossa grave per gli accidenti, sia compreso nella proporzione generale segnata nella parte prima dell' enunciato articolo 419 delle Leggi penali. Valuterà poi il giudice la qualità della ferita e della percossa, per usar della latitudine che la legge dà nell'applicazione di ogni grado di pena.

Nel Real nome lo partecipo alle SS. LL. per l' adempimento.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICOLA PARISIO

A' Procuratori Generali Criminali.

N. XCI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 31 GENNAJO 1828

Come va punito il furto accompagnato da ferite o da percosse gravi per gli accidenti.

Comento all' art. 419 LL. penali.

La G. C. criminale di . . . . . , con decisione de' 17 luglio 1822 dichiarò constare, che Francesco Saracino avea commesno : 1.° furto qualificato per la pubblica strada, per la notte, per la violenza, e con ferite gravi e percosse lievi nelle persone ed a danno di Domenico Piscitelli ed altri : 2.° furto a danno di Silvestre Iannotta commesso in tempo di notte, ed in casa abitata di campagna : 3.° reiterazione di due misfatti.

Passata poi ad applicar la pena, considerò che la ferita grave definita nell' art. 356 delle Leggi penali, è diversa dalla ferita grave per gli accidenti definita nell'art. 359, giacchè quest' ultima vien punita con una pena minore della prima. Che la ferita riportata da uno de' derubati era stata giudicata pericolosa di vita per gli accidenti, per cui non essendo questa definita dall' art. 356, si rendevano adattabili al primo furto le disposizioni, non già della prima parte, ma della seconda parte dell' art. 419 delle Leggi suddette. Quindi invocati gli art. 356, 359, 419 2.a parte, 408 n.° 1, 4 e 6, 411, 413, applicò la pena de' ferri per anni 18, con la malleveria di ducati 5000 per anni dieci, e con le spese del giudizio.

Ricorso del pubblico ministero.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Considerando, che l'art. 419 delle Leggi penali nella prima parte contempla il furto accompagnato da ferita o percossa grave, e vi attribuisce la pena del 3.° grado de' ferri.

» Considerando, che la ferita o percossa grave è di due specie : la prima è quella giudicata pericolosa di vita o di storpio

per se stessa, ed è prevista dall' art. 356, mentre l' altra è quella giudicata pericolosa di vita e di storpio per gli accidenti, ed è preveduta dall' art. 359. Che la ferita o percossa lieve poi è di una natura tutta diversa, giacchè è quella giudicata di nessun pericolo: che sebbene la ferita grave pericolosa per gli accidenti fosse punita con una pena minore di quella pericolosa per se stessa, pure non lascia di esser ferita grave; e che l' uguagliar la grave ferita alla ferita lieve sarebbe lo stesso che scambiare le definizioni della legge, sostituendovi un arbitrio privato.

» Considerando, che nella causa in esame Francesco Saracino era stato dichiarato colpevole di furto accompagnato da ferita grave: che questa ferita essendo da' periti giudicata pericolosa di vita per gli accidenti, era da reputarsi una ferita grave nel senso dalla legge: che perciò il furto con ferita grave attribuito a Saracino dovea punirsi, a norma della prima parte del citato art. 419, col 3.° grado de' ferri; e questo grado doveva applicarsi al *maximum*, giacchè Saracino era stato dichiarato ancora reiteratore di due misfatti: che ciò non ostante la G. C. di . . . . . applicò al colpevole il 2.° grado de'ferri, ossia la seconda parte dell'art. 419, per aver creduto ferita lieve la ferita pericolosa di vita per gli accidenti, ossia la ferita grave, riconosciuta tale da lei stessa nell' adottata definizione. »

N. XCII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 23 MARZO 1821

Non possono definirsi rei principali del furto coloro che, previo concerto, nell'atto della consumazione di esso sono in attenzione per dare aiuto o agevolare il trasporto.

—

Comento all' art. 74 LL. penali.

La Gran Corte criminale di . . . . con sua decisione del 18 dicembre 1819 dichiarò constare che Crescenzo Votino e Caterina Guerriero eran colpevoli di furto notturno commesso previa scalata e violenze, che aveau lasciate tracce di ferite, a danno di D.ª Francesca Sottile. Ed applicati gli articoli 407, 419 e 423 delle Leggi penali novelle, per esserne più mite la sanzione di quella contenuta nell'articolo 382 dell'abolito Codice penale, li condannò entrambi ad anni 19 di ferri espiabili dalla Guerriero in una casa di reclusione, ed alle spese del giudizio.

Ricorso de' condannati.

3.° Mezzo—La definizione non corrisponde a' fatti semplici; poichè mentre il fatto materiale presenta un carico di complicità relativamente a' ricorrenti, la definizione poi li caratterizza come autori principali. Quando la definizione avesse corrisposto al fatto, allora sarebbe stata diversa l'applicazione della pena per virtù delle novelle Leggi penali.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visti i mezzi per annullamento:

» Sul 3.° mezzo osserva, che il fatto che produsse la colpabilità de' ricorrenti trovasi nella decisione espresso ne' seguenti termini:

» Nel dì 16 marzo 1818, Stefano Perrone e Caterina Guerriero fecero risoluzione di commettere un furto a D.ª France-

sca Sottile di Messina domiciliata in Bonea, e che aveva opinione di donna denarosa. Si portarono a prima ora della sera a concertarlo con Crescenzo Votino. Alle cinque della stessa sera i detti tre ladri si unirono ed andiedero ad eseguirlo. Abitava la Sottile con una domestica. I ladri si portarono nella di costei abitazione, e con una scala che situarono vicino una finestra verso la strada poco distante dall'abitato, al Votino fu facile aprirla, essendo chiusa da dietro con barra ed alta dalla strada circa palmi 18. Il Votino col coltellaccio dalogli dal Perrone s'intromise in casa di Sottile. Guerriero e Perrone, tolta la scala, si posero vicino al portone del cortile attendendo il Votino che liberamente potea calarsene, perchè entrato già nell'appartamento della signora Sottile. Intromessosi in tal modo il Votino per la finestra, si diresse alla stanza ove la signora Sottile dormiva con la sua domestica in un sol letto, e che era illuminata da un lume ad olio. Vide la signora Sottile entrare in sua stanza il Votino suo conoscente armato di coltellaccio. Questi la prese pe' capelli con una mano, con l'altra la minacciò di morte con detta arma; la fe' porre bocconi a terra, e dandole de' pugni e calci, in tal modo la chiamò ad esibirgli del danaro. Impose alla domestica di tacere; scassinò indi il Votino un baule e si prese diversi oggetti che pose in un lenzuolo. Non avendo trovato danaro, con nuove minacce e pugni obbligò la Sottile a dargli le chiavi di una cassa ch' era in detta stanza. Questa vi adempì. Il Votino che vide prendere dette chiavi dalla tasca della Sottile, la diligenziò e si prese poche monete che vi erano, indi aprì la cassa, si prese diversi altri oggetti mobili, e ducati dugentotrenta in moneta di argento; qual furto in tutto ascese a ducati 400. Ciò eseguito si pose sulle spalle il lenzuolo, ove gli oggetti tutti riposti aveva, e se ne partì, calandosene per la scala che al portone conduce; questo aprì; vi trovò Guerriero e Perrone, a' quali di nuovo si unì, e tutti se ne partirono.

» Questa esposizione di fatto fa chiaro conoscere che l' esecutore del misfatto fu il solo Votino; e che la Guerriero non fu che una complice del misfatto medesimo.

» Sotto questo rapporto il di lei carico doveva esser valutato con la norma prescritta dagli articoli 74 e 75 delle Leggi penali, per virtù de' quali la pena da infliggersi alla Guerriero po-

teva essere uguale a quella del principale autore, e poteva essere anche minorata.

» Intanto mentre dal fatto semplice risulta la Guerriero una complice, si vede poi nella definizione caratterizzata come rea principale.

» E poichè quando la definizione del reato è in contraddizione coi fatti materiali, vi è nullità nell'applicazione della legge.

» Visto quindi l'art. 327 LL. di procedura penale:

» Annulla ec. ec. »

N. XCIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 22 GENNAJO 1825

Quando pel furto qualificato per la violenza costituita da ferita grave, possa darsi luogo all'aumento della pena pel concorso della violenza pubblica.

Comento all' art. 419 LL. penali.

La G. C. criminale di . . . . . . con decisione de' 21 ottobre 1820 condannò Angelantonio Feliciello a 14 anni di ferri, come colpevole di furto mancato commesso con violenza pubblica, in comitiva armata, in pubblico cammino, in tempo di notte, e con ferita grave in persona di Antonio Esposito, a cui era stata cagionata da Giuseppe Scialò in complicità di Feliciello. La pena fu regolata con le norme delle leggi novelle, la cui sanzione era più mite di quella contenuta nel vecchio Codice.

Dietro ricorso del Feliciello la Corte Suprema di giustizia nel dì 16 marzo 1821, sulla considerazione ch' essendo il misfatto avvenuto in agosto 1811, la pena più mite dovea sciegliersi tra quelle stabilite dalla Legge del 1808, dal Codice del 1812 e dalle attuali Leggi penali, annullò la decisione suddetta per la

sola applicazione della pena, ritenuti i fatti semplici e la definizione del reato, e rinviò la causa alla Gran Corte criminale di . . . . .

La novella G. C. delegata profferì la sua decisione nel 21 luglio dell' anno istesso 1821. Condannò Feliciello ad anni 13 di ferri ed alla malleveria di ducati 100 per tre anni; ma questa decisione nel dì 14 novembre del medesimo anno 1821 fu del pari dalla Corte Suprema annullata per essersi dalla G. C. oltrepassati i limiti della delegazione fattale, con avere snaturata la definizione del reato, adottata dalla prima G. C. e ritenuta dalla Corte Suprema.

Ritenuti quindi i fatti semplici e la definizione adottata dalla G. C. criminale di . . . . ., rinviò la causa alla G. C. criminale di . . . ., perchè eseguisse la decisione pronunziata dalla Corte Suprema nel dì 16 marzo 1821.

La G. C. criminale di . . . . pronunziò la sua decisione nel 18 giugno 1822. Ella considerò: 1.° Che per l' art. 108 della Legge del 1808 il misfatto in quistione era punito di morte: 2.° Che per gli articoli 2, 381, 382 e 383 del Codice del 1812 la pena da applicarsi sarebbe stata quella de' lavori forzati perpetui: 3.° Che per le Leggi penali in vigore, il furto con ferita grave era per virtù dell' art. 419 punito col terzo grado de' ferri.

Che qualificato per la violenza, e commesso sulle pubbliche strade, era dall' art. 422 punito col *maximum* del grado.

Che il reato commesso in comitiva armata è sempre accompagnato dalla pubblica violenza, e come tale era per l'art. 149 punito con un grado di più della pena scritta, e quindi la pena ascendeva al quarto grado de' ferri.

E che essendo questa più mite di quella stabilita dalle precedenti leggi, doveva essa applicarsi.

Considerò ancora, che sebbene il furto fosse mancato, non eravi perciò luogo alla diminuzione di pena prescritta dall' art. 69; giacchè se era mancato il furto erasi consumata la violenza. Quindi condannò Feliciello alla pena di 25 anni di ferri, alla malleveria di ducati 100 per tre anni, ed alle spese del giudizio.

Contro questa decisione Feliciello ha prodotto ricorso per annullamento sfornito di mezzi.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Fa di uffizio le seguenti dichiarazioni :

» Il furto di cui Felicello fu dichiarato colpevole, oltre di essere stato commesso sul pubblico cammino, è qualificato dalla violenza semplice, cioè dalla ferita grave, a' termini dell'art. 408 n. 1, e dalla violenza pubblica.

» L' art. 149 delle Leggi penali aumenta di un grado la pena dovuta a qualunque reato, ove questo sia stato commesso con violenza pubblica.

» Questa legale disposizione relativamente a' furti qualificati per la violenza sola, richiama sopra di sè varie considerazioni.

» Il furto semplice per l' art. 417 è punito col 2.° al 3.° grado di prigionia, che è pena correzionale. Qualificato poi per la violenza costituita da ferita grave, è punito col 3.° grado de' ferri, ossia riceve un aumento di pena in qualità ed in quantità per cinque gradi.

» La legge dunque nel furto calcolando così severamente il concorso della sola violenza con aumentare di cinque gradi la pena, ha dovuto credere assorbita la pena inflitta pel concorso della violenza pubblica in quella pel caso in quistione assegnata al furto qualificato per la sola violenza.

» Un contrario ragionamento includerebbe l' assurdo, che la legge avesse voluto contemporaneamente punire la violenza semplice e la pubblica violenza, cumulando nel furto la pena minore assegnata alla violenza pubblica con la maggior pena alla violenza semplice assegnata.

» Secondo queste vedute adunque il furto in esame come accompagnato da ferita grave era da punirsi per l' art. 419 col terzo grado de' ferri, e questo applicato nel *maximum* per la circostanza della pubblica strada, secondo il disposto dell' articolo 422.

» Essendosi quindi al furto suddetto cumulato a danno del ricorrente tanto la pena assegnata dalla legge alla violenza costituita dalla ferita grave, quanto l' aumento dalla legge istessa destinato al concorso della violenza pubblica, mentre la seconda pena è da reputarsi assorbita dalla prima, si è malamente applicato l' art. 149, e si son violati espressamente gli art. 419 e 422 delle Leggi penali.

» Per tale considerazione, ritenuti i fatti semplici e la definizione adottata dalla Gran Corte criminale di . . . . , annulla l' applicazione della pena, e rinvia la causa alla Gran Corte criminale di . . . . . »

N. XCIV.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 10 MARZO 1837

Caratteri che distinguono il furto dal danno.

Comento all' art. 407 LL. penali.

La Gran Corte di . . . . con decisione del 12 novembre 1836 dichiarò Giovanni de Simone colpevole di furto qualificato pel tempo e pel mezzo a danno di D. Carlo Panza, ed a' termini dell' art. 424 Leggi penali lo candannò a sei anni di reclusione ed alle pene accessorie.

Ricorso del condannato.

Quarto mezzo. — Trattasi nella specie non di *furto*, ma solamente di *danno* punibile con pena correzionale.

Mezzo aggiunto. — L' azione imputata al condannato è definibile per danno, non per furto, a' termini delle leggi si antiche che nuove. — La Gran Corte ha omesso di motivare la sua decisione tanto nel fatto che nel dritto rispetto al furto.

» La Corte Suprema :

» *Sul 4. mezzo e sul mezzo aggiunto.* Attesochè si ha per fatto ritenuto dalla Gran Corte, che per vendetta il ricorrente ruppe i vasi di creta appartenenti al querelante, ne svelse e portò via le piante insieme co' fiori.

» Attesochè quest' azione riveste i caratteri di danno e non di furto; imperciocchè si commette il danno per odio o per vendetta, come è seguito nella specie, senza avere in mira di godere dell' altrui cosa danneggiata : si commette il furto trafugando la cosa altrui per ritrarne lucro o vantaggio. Nel furto è insito il danno, non sempre il danno suppone il furto. Questi due reati possono anche avverarsi in un solo e medesimo fatto, cioè nel caso che si danneggi l' altrui proprietà, e tragga utile il dannificante dalla cosa danneggiata, involandola in tutto o in parte; ma scambiare non mai si posso-

no l' uno per l' altro questi reati. Diversi e distinti per oggetto e per indole, sono essi puniti con pene diverse e contemplati in diverse sezioni delle Leggi penali, cioè il furto nella sezione 1.ª ed il danno nella 4.ª del cap. 2, tit. 8, lib. 2.

» Attesochè la definizione di furto adottata dalla Gran Corte nella causa del ricorrente sarebbe esatta e legale, quante volte i fatti risultati dalla pubblica discussione e ritenuti dalla G. C. offrissero che il delinquente commise l' azion criminosa non solo per soddisfare la sua vendetta contro del querelante; ma per ritrarne vantaggio o lucro, nel che risiede principalmente l' idea del furto. Ma ciò non risulta dagli elementi discussi in dibattimento, nè da' fatti ritenuti dalla Gran Corte. Ella dunque ha violati gli articoli 125 della Legge organica giudiziaria, 293 della procedura penale, ed ha male applicato alla specie l' art. 424 delle Leggi penali.

» Veduti i citati articoli, nonchè il 445 delle Leggi penali:

» Annulla ec. ec. »

N. XCV.

LEGGE DEL 4 DICEMBRE 1835

Su' furti semplici che nelle conseguenze compromettono la vita o la proprietà altrui.

Comento all' art. 417 LL. penali.

Veduti gli articoli 417 e 425 delle Leggi penali in materia di furti;

A provveder con efficace misura alla prevenzione di alcune specie di tali reati, che nelle conseguenze compromettono fortemente la vita o la proprietà altrui;

Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia e per gli affari di Sicilia presso la nostra Real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato:

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente Legge:

Art. 1. Il furto che oltre il danno direttamente recato, abbia nelle sue conseguenze prevedibili dal colpevole esposto a pericolo di vita o a grave perdita la proprietà altrui, si punirà a seconda de' casi nel seguente modo:

1.° Se il furto è semplice, la pena sarà del massimo del 3.° grado di prigionia, cui potrà essere aggiunta la malleveria.

2.° Se il furto è qualificato per circostanze prevedute nell' articolo 407 delle Leggi penali, la sua pena si aumenterà di un grado.

L' aumento però non potrà estendersi fino alla morte o all' ergastolo.

3.° Al furto che nelle sue conseguenze abbia contro la persona o la proprietà dell'offeso portato danno costitutivo di reato maggiore del furto, non voluto dal delinquente, ma che egli avrebbe potuto prevedere, si applicherà la pena del reato maggiore.

Questa pena sarà diminuita di uno a due gradi, quante volte il reato maggiore non avesse potuto prevedersi dal delinquente.

N. XCVI.

CIRCOLARE DEL 27 SETTEMBRE 1829

I reati contro le proprietà che non eccedono carlini trenta, comunque non qualificati, son sempre reputati misfatti, ad onta anche della rinunzia della parte privata.

Comento all' art. 453 LL. penali.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Secondo l'art. 453 delle Leggi penali, ne' reati contro le proprietà che non sieno qualificati per la violenza, se il danno non ecceda i carlini trenta e concorrano altre circostanze che la prudenza del giudice calcoli come attenuanti del dolo, dalla reclusione e relegazione si può discendere alla prigionia.

Or si è proposto il dubbio seguente.

Se una Gran Corte criminale, valendosi della facoltà conceduta dal suddetto articolo, discende dalla reclusioue o relegazione alla pena correzionale di prigionia, qual sarà l' effetto della rinunzia all'istanza privata che si trovava prodotta prima del giudizio?

La legge, sebbene nel caso dell' art. 453 permetta al magistrato il discendere a pene minori, pure non altera la natura del reato, il quale rimane sempre soggetto alla sua primiera giurisdizione come misfatto. Quindi la rinunzia alla istanza non produce alcun effetto. Nondimeno potranno le Gran Corti considerarla come motivo per raccomandare il condannato alla clemenza di Sua Maestà.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
M. Tommasi

A' Procuratori Generali Criminali

N. XCVII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 30 LUGLIO 1817

Distingue la falsità di scrittura dal mendacio e dallo scrocco punibili correzionalmente.

Comento all' art. 280 LL. penali.

Ne' principî di ottobre 1816, nel cortile del Ministero di grazia e giustizia, ed a fianco alle pubbliche liste delle provvidenze Sovrane e ministeriali fu trovata affissa un' altra lista di carattere diverso da quello di tutti gli uffiziali del Ministero, nella quale erano espresse alcune provvidenze sopra vari memoriali. Ne fu subito riconosciuta la falsità. Venne imputato di questa Raffaele Fiorillo, e fu provato che mostrando una lista a coloro che si eran servito di lui per presentare i memoriali quivi designati, aveva esatto in danaro e regali il premio di vantate funzioni.

Arrestato Fiorillo e messo a disposizione della Corte criminale di Napoli, oppose l' incompetenza di essa, sostenendo che questa imputazione non conteneva misfatto, ma un semplice delitto.

La G. C. prese in considerazione che trattavasi di falsità di scrittura, a cui erano applicabili la seconda parte dell'art. 145 e gli art. 150 e 162 del Codice penale, e rigettò l'eccezione.

Motivo di annullamento:

L' imputazione contiene non una falsità, ma una menzogna o tutto al più uno scrocco punibile correzionalmente. Violazione dunque delle regole di competenza.

» La Corte Suprema di giustizia ec. ec.

» Considerando che la carta di cui è disputa non offre i caratteri di titolo autentico, nè di privata scrittura, conformemente agli art. 1317 e 1322 del Codice civile.

» Considerando che i fatti come giacciono neppure presentano quei caratteri di falso che vengono segnati negli art. 145 e 150 del Codice penale.

» Considerando che il voler adattare all' azione l' art. 162 del Codice penale ed il volerla mettere nella classe de' falsi certificati, è lo stesso che disnaturare l' indole delle carte additate e contravvenire al citato articolo.

» Considerando che l' azione, comunque piena di ardimento e di malvagità, non presenta che il carattere di scroccheria a' termini dell' art. 405.

» Considerando che la scroccheria non è che un delitto, e che l' azion penale pe' delitti commessi pria del Real Decreto de' 20 novembre 1816 è estinta.

» Considerando che l' imputato ha avanzato presso la G. C. la sua domanda per godere dell' indulgenza.

» Visti gli art. 145, 150, 162 e 405 del Codice penale; gli art. 287, 293, 295 e 430 n.° 5 LL. penali:

» Annulla ec. ec. »

N. XCVIII.

LEGGE DEL 4 AGOSTO 1812

(ARTICOLO 14)

Sulla calunnia o falsa testimonianza ne' militari giudizi.

L' articolo 14 della Legge de' 4 agosto 1812, spiegando la disposizione legislativa a riguardo della calunnia (25) ne' militari giudizi, ecco in quali termini si annunzia:

» Se in un giudizio militare il denunziante, la parte civile o
» un testimone pagàno sia scoperto reo di calunnia o di fal-
» sa testimonianza, sarà dopo la decisione definitiva del pro-
» cesso militare inviato coi documenti al tribunale ordinario.»

(25) Vien punito colui che se ne rende colpevole a danno di quegli che sa essere innocente, col secondo al terzo grado di prigionia e con ammenda da cento a mille ducati se in affari criminali, ed in affari correzionali o di polizia col primo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale: art. 186 LL. penali.

N. XCIX.

MINISTERIALE DEL 20 GIUGNO 1810

Regolatrice della recrimina per calunnia.

L' articolo 280 delle Leggi penali del 20 maggio 1808 differenziava la pena della calunnia seguita da condanna, dalla pena della calunnia scoperta nel corso della istruzione.

Oggi il primo caso non può verificarsi che in caso di falsità; e le nuove Leggi penali fanno di questa un misfatto a parte, e riserbano la voce calunnia al fatto semplice della falsa querela o denunzia, senza falsità preveduta particolarmente come falsità dalle Leggi penali.

Sotto l' impero di quest' articolo 280 fu emessa la seguente circolare :

Napoli 20 giugno 1810

Alcune Gran Corti criminali mi han chiesto delle norme a seguire ne' giudizi di calunnia, proponendomi i tre seguenti quesiti: 1.° se il giudizio di calunnia deve necessariamente aprirsi dopo l' assoluzione dell' accusato in esito del dibattimento, ovvero può intentarsi in qualunque parte del processo principale: 2.° se nel secondo caso della quistione precedente si può contemporaneamente nel medesimo giudizio punire il calunniatore ed assolvere il calunniato: 3.° se la dichiarazione dell' innocenza possa essere rivocabile.

Io ho inviato questi quesiti all' esame della Gran Corte di Cassazione, per essere risoluti per punto generale, e mi affretto a farvi conoscere i risultamenti di questo esame con qualche nuovo sviluppo che ho stimato darvi.

La risoluzione degli enunciati quesiti essendo conforme alle leggi, le Corti dovranno seguirla ne' giudizi di questa natura. Per intentarsi l' azion di calunnia non è indispensabile la dichiarazione dell' innocenza dell' accusato in seguito del pubblico dibattimento. Questa innocenza può risultare o almeno presu-

mersi fondatamente nel corso della istruzione del processo, e producendo la liberazione dell'accusato può dar luogo al giudizio di calunnia.

La disposizione dell'articolo 280 delle Leggi penali conferma chiaramente questa teoria.

Tutta la differenza consiste in ciò, che la dichiarazione dell' innocenza pronunziata dopo il dibattimento non può essere più rivocata, qualunque fosse nel seguito il risultato del giudizio di calunnia.

Per l' opposto, quando all' azione di calunnia si dia luogo nel corso della istruzione sull' accusa principale, quest' accusa può venir sottoposta a nuova discussione, acciò il presunto calunniatore che potrebbe indicare delle pruove novelle contro colui che si presume calunniato, non resti privo di mezzi onde dissipare l' imputazione a suo carico.

È dunque in questo caso che il 2.° e 3.° de' quesiti rimangono anche risoluti affermativamente.

È da osservarsi che il ministero pubblico non può riguardare l'accusato o l' accusatore come rei e come innocenti simultaneamente, ma deve secondo la forza dell' apparenza decidersi almen provvisoriamente per la reità dell' uno o per l' innocenza dell' altro nello stesso fatto.

Decidendosi però in questo modo vi dovrà essere sempre tra l' accusato e il privato accusatore quella uguaglianza di mezzi propria allo scovrimento del vero.

L' uno di essi considerato provvisoriamente come innocente, non avrà difesa, ma avrà i mezzi da offendere, somministrando come parte civile tutti i lumi tendenti alla sua giustificazione; l' altro considerato come incolpato, potrà distruggere nelle sue difese le posizioni a suo carico.

Giova pure il farsi avvertire, che l' accusa della parte civile per due reati a carico della stessa persona, può risultare sussistente per l' uno, e calunniosa per l' altro.

In questo caso l' accusato sarà trattato come un presunto colpevole pel primo reato, e pel secondo come parte civile per la calunnia.

L' accusatore per l' opposto sarà parte civile pel primo delitto, e sarà trattato come presunto calunniatore pel secondo.

Il Gran Giudice
Ministro di Grazia e Giustizia
F. Ricciardi

N. C.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEGLI 11 GIUGNO 1823

Incorre in reato di frode l'individuo che abbia ricevuta una somma per farne un uso determinato e finga di essergli stata rubata.

Comento all' art. 430 LL. penali.

Nel mese di ottobre 1822 Giuseppantonio Barbato esattore di fondiaria del comune di Ginestra consegnò a Pasquale Cimaglia ducati 120 e lo incaricò di andarli ad incassare presso il Ricevitore distrettuale di Bovino. Partì Cimaglia da Ginestra, e giunto in Bovino manifestò alle autorità locali di essere stato nel viaggio assalito da due ladri e rubato de' ducati 120. Questa sua assertiva però non persuase il giudice del circondario, per cui lo fece trattenere nel corpo di guardia. Cimaglia allora confessò che spinto dalla miseria in cui era con una numerosa famiglia, erasi indotto a nascondere il danaro in un luogo, ove essendosi nel dì seguente portato l'esattore Barbato rivenne effettivamente intatta la somma de' ducati 120.

Per tale avvenimento Cimaglia fu tradotto in giudizio innanzi la Gran Corte criminale di . . . . . , la quale con decisione de' 15 gennaio 1823 dichiarò constare che Pasquale Cimaglia aveva commesso frode qualificata pel valore a danno di Giuseppantonio Barbato; ed invocati gli articoli 430 n.° 1 e 431 delle Leggi penali, lo condannò alla pena di due anni di prigionia ed alle spese del giudizio.

Questa decisione è stata dal pubblico ministero presso la G. C. impugnata con ricorso per annullamento, con cui si assume di essersi violato l' art. 409 delle Leggi penali; poichè il reato commesso da Cimaglia meritava la definizione di furto, e non già di frode; e si era violato lo stesso articolo 430 dalla G. C. invocato, per essersi data alla frode una idea diversa da quella infissale dalla legge.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Attesochè i mezzi allegati nel modo come giacciono non hanno sussistenza in dritto; poichè il fatto esposto non poteva mai risvegliar l'idea di furto, che consiste nella sottrazione della roba altrui contro la volontà del padrone, e nella specie trattavasi di danaro consegnato per un uso determinato: e sebbene non sia interamente approvabile la qualità di frode qualificata riconosciuta dalla Gran Corte nel fatto, nondimeno questo esame potrebbe esser suscettibile di osservazioni in tutt' altra linea, menochè in quella di annullamento nell'interesse della parte.

» Rigetta il ricorso ec. ec. »

N. CI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 10 LUGLIO 1823

Il niego di una somma ricevuta non costituisce frode.

Comento all' art. 430 LL. penali.

Nel mese di novembre 1821 Aniello Iozzini contrasse un mutuo di ducati 62 col suo paesano Pietro Somma per darli a D. Paolo Nola. In seguito essendosi negato Iozzini alla restituzione del danaro mutuato, Pietro Somma lo querelò di frode.

Tradotto Iozzini a dibattimento innanzi al Regio Giudice di..... lo stesso con sentenza de' 18 dicembre 1822, dopo ritenuto il fatto espresso, considerò: 1.° Che avendo Pietro Somma improntato a Iozzini ducati 62, costui volcva truffarglieli con frodarlo di ciò che gli aveva improntato: 2.° Che lo stesso Somma avvedutosi della frode ne ricorse alla giustizia querelando Iozzini di frode: 3.° Che dalle pruove raccolte nella pubblica discussione era Iozzini convinto di non aver restituito all'attore Somma i ducati 62. Quindi dichiarò constare che Pietro Somma avea

sofferta la frode di ducati 62 commessagli da Aniello Iozzini, ed invocati gli art. 430 e 435 delle Leggi penali, lo condannò alla restituzione de' ducati 62 insieme colle spese del giudizio a favore del danneggiato, e ad un mese di prigionia.

Avverso di questa sentenza Iozzini produsse appello. La G. C. criminale di.... sul merito dell'appello considerò, che Iozzini aveva ricevuto i ducati 62 per l'uso di doverli pagare a D. Paolo Nola, e per causa di lucro ne aveva negato la ricezione, e che a' termini dell' art. 430 n.° 1 delle Leggi penali la frode si commette non solo quando si nega un deposito, ma anche quando per causa di lucro si nega la ricezione della cosa altrui già ricevuta per determinato uso: quindi rigettò l'appello.

Questa decisione fu da Iozzini impugnata con ricorso per annullamento.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Considerando che Iozzini tanto dal Giudice Regio che dalla G. C. fu dichiarato colpevole di frode ne' termini del n.° 1 dell' art. 430 delle Leggi penali, e che tal dichiarazione fu fondata sul motivo, che avendo egli ricevuto ad imprestito da Pietro Somma ducati 62 per un uso determinato, cioè per pagare un debito contratto verso D. Paolo Nola, aveva in seguito negata la ricezione della somma medesima per causa di lucro, ed erasi perciò verificato uno de' casi previsti dal numero primo del mentovato articolo.

» Considerando che la interpetrazione data dalla G. C. al citato art. 430 n.° 1 delle Leggi penali sia manifestamente illegale: che l'uso determinato di cui in detto numero si fa parola sia riferibile al proprietario della cosa, il quale consegni a taluno un oggetto per farne un uso determinato, ma non possa mai riferirsi al mutuatario, il quale avendo sollecitato l'imprestito per poter provvedere ad una urgenza, faccia poi altro uso della somma: e che quando la sola negazione di un debito potesse convertirsi in delitto, allora mediante il procedimento penale e 'l congiunto esercizio dell' azione civile, resterebbero eluse le disposizioni delle Leggi civili in ordine al modo di provare le obbligazioni, e si confonderebbero con le leggi le giurisdizioni.

» Considerando perciò, che siasi dalla G. C. espressamente violato il citato art. 430 n.° 1 delle Leggi penali:

» Annulla ec. ec. »

N. CII.

ARRESTO DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

DEL 10 AGOSTO 1832

Illustra il senso dell' art. 293 LL. di procedura penale e statuisce i confini alla sua applicazione ed alla discussione de' mezzi sullo stesso fondati.

Crescenzo Santelia e Giovanni de Pippo di . . . . . possedevano limitrofi i loro territori. Per servitù di passaggio erano sovente in litigio, e di qui dette minacce per parte del de Pippo. Or nella notte del dì 2 ottobre 1830, il Santelia diunito a suo figlio Giuseppe si recò nel fondo contiguo a quello di de Pippo per custodirvi l'uva. De Pippo uccise il padre ed il figlio a colpi di scure, che tinta ancora di sangue si rinvenne in casa di lui nell' atto dell' arresto. Accusato il de Pippo dal pubblico ministero presso la G. C. criminale di . . . di omicidi premeditati, fu con decisione del dì 9 luglio 1831 dichiarato colpevole di omicidi volontari, senza l' aggiunto aggravante della premeditazione e senza scusa, ed invocato l'art. 355 Leggi penali, venne condannato alla pena di anni trenta di ferri e sue conseguenze.

Il condannato de Pippo ha impugnata siffatta decisione con ricorso presso la Corte Suprema di giustizia.

» Udito il rapporto: Inteso l' avvocato generale Nicolini, il quale ha osservato quanto segue:

» Gli undici mezzi per i quali il condannato de Pippo chiede l'annullamento di questa decisione poggiano tutti sull' art. 293 Leggi di procedura penale, la cui troppo estesa interpetrazione forma ora l' argomento in moda di tutti i ricorsi; ma le nullità, perchè tendono ad invalidare i giudicati, non possono mai venir dichiarate tali a forza d' interpetrazione, art. 114 Legge organica; molto più ne' giudizi penali, ove dichiarato nulto un giudicato, si dee la causa rimettere ad altri giudici per nuovo sperimento e ritardare per tal modo la punizione del reato, e

distrarne la cognizione da magistrati territoriali, contro i due principi massimi del dritto, che *culpam poena premit comes*, e che niuno dev' essere distratto dai suoi giudici naturali. È importante il ritirare spesso verso i principi ogni articolo prescritto a pena di nullità, e particolarmente questo di cui si fa tanto abuso.

» Nei giudizi penali la discussione delle pruove in presenza non pure delle parti, ma del pubblico, è parte essenziale del nostro dritto pubblico; imperciocchè celebrato il principio che i giudizi penali non sono instituiti che per la pubblica sicurezza ed utilità, non scrittori di dubbia fede, ma i romani Imperatori ed i nostri Re dichiararono, che ad un atto in cui tutti sono interessati, tutti han dritto ad intervenire, tutti di conoscere su quali fondamenti si esercita il più terribile di tutti i poteri, qual è il potere punitivo, tutti di entrare ne' più minuti particolari di causa, nella quale si tratta della particolare sicurezza e tranquillità di ciascuno.

» Da ciò derivano due grandi effetti, l'uno per la morale pubblica, l'altro per la santità de' giudizi.

» La pubblica morale vi si rettifica e si rafforza per la fiducia nelle leggi, la quale nasce in vedersi di continuo con uguale intelligenza andarsi ricercando nelle sue più oscure tenebri il reato, ed in ciò sta la forza della famosa sentenza del giureconsulto Corisio, ove è rilevata in così solenne discussione: *vox ipsa, et cognitionis subtilis diligentia adfert: L. 10 ff. de quaestionibus*. Quindi ne risulta la presunzione comune, che mal opera ed invano chi confida che restar debba occulto il maleficio.

» La calunnia contro l'innocente non può velarsi d'insidioso segreto. Nè si teme il pericolo di trovarvi i malvagi la scuola pericolosa di sfuggir dalla pena, quasichè non l'ignoranza, ma la instruzione fosse la sorgente de' reati, contro il divin detto, *omnes ignorantes peccare;* tanto più che la sperienza e la filosofia ci ammaestrano, che quanto più i rei si avviluppano in atti fraudolenti, tanto più danno estensione e più latitudine al fatto criminoso, il quale perciò si presenta più facile all'attacco dell'inquisitore, ed ove men l'attende ivi manifesta innavvedutamente se stesso.

» Ne' giudici poi si crea efficacissimo nella discussione pubblica il pudore della giustizia. Niuno può osare dir convinto o

non convinto un colpevole contro il sentimento unanime che traspira in volto agli astanti. Quindi è, che se privata passione può mai penetrare nel santuario di Temi, ella per vergogna di mostrarsi rimane sempre intimidita e repressa.

» Quindi il grido contro sì salutevole sistema parte d'ordinario da una trista coscienza, o almeno da timore di svelare al pubblico un ingegno ineguale all'uffizio; ma i giudici saggi si compiacciono di vedervi una nuova beneficenza del Re per la guarentigia che vi trovano contro ogni calunnia. Niuno può dire ch' essi siensi messi a condannare ed assolvere, fuorchè da evidenza di pruove preparate con logica e discusse innanzi a tutti con accorgimento e con calma.

» Ed ecco perchè in una monarchia vastissima, e quando appunto il solo principio monarchico era la salute dell' impero, gl'imperatori Valentiniano e Valente (*L. 2* , *Cod. Theod. de off. rect. prov.*) e Caro, Carino e Numiziano dichiararono, e siccome Giacomo Gotofredo ne fa certi, lo dichiararono per queste ragioni , esser nulla e contraria a' buoni costumi ogni discussione di pruove fatta in segreto luogo, *et non intro vocatis omnibus*.

» Tal che rimontando a questi principi del dritto imperatorio, dal quale il nostro deriva, diventa ultima e particolarissima, e non di principio, ma di conseguenza, la ragion colla quale il volgo sostiene la necessità del confronto e del dibattimento fra i testimoni e le parti che da questo contrasto, *et ex sermone, et ex eo, quo quis constantia , qua trepidatione quid diceret, vel cujus extimationis quisque in civitate sua est, quaedam ad illuminandam veritatem in lucem emergunt: L. 10 §. 5, ff. de quaestionibus.*

» Ma qual'è la sicurezza che il convincimento non siasi portato dal giudice bello e preparato di casa, e che egli non siasi rivolto anche a ciò che non pubblica, *et pro tribunali locus, sed in secreto relevat?* Di ciò nasce l' art. 293, grande innovazione fatta dal sapientissimo nostro Legislatore al sistema penale francese. Il fatto dal quale deriva la risoluzione della quistione debb' essere espresso a pena di nullità. Nè contento di ciò l' articolo prosegue : — Anche a pena di nullità alcun fatto non può esservi espresso che non sia stato esaminato in pubblica discussione , menochè non si tratti di fatti non messi in controversia.

» Sia la Corte Suprema riconoscente e gelosa di questo beneficio del Principe, beneficio tutto proprio della nostra patria legislazione, e perciò non conviene rivolgerlo in cavillazioni, chè tal è appunto il nome che danno Ulpiano e Giuliano, *quando ab evidenter veris per brevissimas mutationes disputatio ad ea quae evidenter falsa sunt, perducatur: L. 177 de verbor. signif. e 65 de reg. jur.*

» È dunque uffizio della Corte Suprema il rigettare queste cavillose mutazioni, per serbar puro e non travolgere a danno della giustizia il principio: — Alcun fatto non può essere espresso che non sia stato esaminato nella pubblica discussione. Ma di qual genere dev' essere questo fatto?

» L' una parte dell' articolo si spiega coll' altra, e dobbiamo sempre nell' intelligenza delle voci *usque verba constari, sed qua mente quid diceretur animadvertere convenire: L. 19 ff. ad exhib.* Questo fatto dunque non è altro che quello da cui deriva lo scioglimento delle quistioni. Son fatti oziosi quelli scappati per abbondanza dalla penna poco sobria del giudice.

» Se è così, tutto quello che la legge non ordina al giudice d' inserire nella decisione non entra sotto l' impero di questo articolo. Tali sono i fonti di pruova. La legge non ordina ch'ei dica se il fatto sia deposto da Pasquale e da Gennaro, nè che renda conto da qual processo verbale ei l' ha tratto.

» Se egli tuttavolta trasmuta in fastidiosi volumi la semplicità del sillogismo giudiziario, narrando a lungo quanto depose il tale, o quanto il tal altro, non è certo lodevole questa sua fatica vana. Va come non fosse scritta; e perciò se intricatosi il giudice in questi volontari ravvolgimenti, erra in dire raccolto un fatto da un testimone o da un verbale, mentre è scritto in un altro, basta ch'ei sia stato esaminato in pubblica discussione: *demonstratio plerumque vice nominis fungitur: L. 34 in pr. de cond. et dem. Nihil obest quod in syllaba erretur, substantia potius, id est veritas intuenda: L. 2 §. 2 ff. pro empt.*

» Così pure se il concetto morale del fatto è diverso da quello del testimone che lo ha deposto, è da rammentare che il concetto morale è tutto del giudice. I fatti particolari da'quali esso deriva debbono essere esaminati in pubblica discussione, ma nè trascritti nè esaminati nella decisione come li enuncia e li estima il testimone.

» In fine vi ha de' modi complessi di dire attribuendo al testi-

mone un giudizio ed una idea astratta, la quale è tutta del giudice. Così p. e.: il testimone non deriva dal fatto ch' ei depone l' ira o l' inimicizia, o l' amore o l' odio di alcuno, viene bensì a derivarnelo il giudice, ed intanto nel riferire il fatto espresso dal testimone ed esaminato nella pubblica discussione vi attacca così tenacemente il suo giudizio che nell' esprimerlo dice deposto dal quel testimone quell' inimicizia e quell' amore. *Valet quod acti est.*

» La proposizione dee interpretarsi dal vero, nè calunniarsi perchè s' implega un modo comune di esprimerla. La legge vuole che questi fatti sieno esaminati nel dibattimento. Quando ciò è seguito, l' esprimerlo inesattamente confondendovi l' operazione intellettuale del giudice, non mena a nullità, perchè niuna legge lo dice. Ritirata a questi confini l' intelligenza dell' art. 293 è facile il dar risposta agli undici mezzi presentati dal ricorrente.

» Nè duole dover applicare queste verità ad una decisione scritta molto negligentemente, ma gli errori di redazione *quos aut incuria fudit, aut humana pararit natura*, rientrano in quella cattiva motivazione che può esser disapprovata, ma non portata a mezzi di annullamento: art. 124 Legge organica.

» Si dice col primo mezzo esser nato il convincimento de' giudici dal reperto della scure, e dalle macchie di sangue di cui essa era intrisa. Ma la scure non fu mai disuggellata alla presenza de' giudici, a' termini dell' art. 71. Ciò che è chiuso ancora, non può dirsi esaminato nella pubblica discussione.

» Veramente non è lodevole quest' obblio della G. C.—Le leggi di procedura non sono scritte per essere eseguite e non eseguite ad arbitrio; ma l' accusato avea dritto di chiedere questo disuggellamento, e nol fece. Tacque alla lettura del verbale del reperto, nonchè del giudizio de' periti che quelle macchie eran macchie di sangue. Questo dunque fu un fatto non messo in controversia. La legge non prescrive a pena di nullità quel disuggellamento, se non è domandato dal pubblico ministero o dall' accusato: art. 330 Leggi di procedura penale.

» Si dice nel secondo mezzo, che l' inimicizia dell' uccisore coll' ucciso è derivata dalla G. C. da alcune pretensioni di servitù di predi rustici, ma che in indicare i fonti di prova aggiunse che l' accusato nel suo interrogatorio non ha potuto far a meno di manifestare la sua inimicizia per la causa di sopra

espressa, e poi riprende: — Quest' inimicizia venne manifestata dall' accusato medesimo nel suo interrogatorio.

» Or nell' interrogatorio l'accusato parlò di quelle pretensioni di servitù, ma non manifestò che per esse egli avea concepito odio o inimicizia contro l'ucciso.

» Non può dissimularsi di essersi la Gran Corte esposta volontariamente a questa censura. Il fatto era quello, ed il fatto era stato esaminato nella pubblica discussione. Il concetto morale dell' inimicizia che se ne trae, è della Gran Corte. Ella però non ha distinto il giudizio suo proprio dal fatto consentito dal reo nel suo interrogatorio, e vedendolo sorgere spontaneo da questo, ve lo ha attaccato e quasi medesimato nelle frasi che usa; ma il fatto da cui si giudica l' inimicizia è il solo che dovea essere esaminato nella pubblica discussione. Il giudizio che se ne trae è tutto del giudice. Questa poco distinta maniera di esprimersi è più tosto un difetto di ritrarre in carta l' analisi delle cose, o se si vuole, una cattiva motivazione, ma non violazione dell' art. 293.

» Il terzo mezzo è relativo alle minacce.

» Il ricorrente assume che una sola volta egli ha minacciato, e la Gran Corte le stabilisce continue. La Gran Corte però non dice una o due fiate: dice solo in termini generali: — Il de Pippo intanto non *lasciava* di eruttare delle minacce di vita contro Santella. Se avesse detto *lasciò*, non avrebbe data occasione di reclamare al ricorrente. Quell' indeterminato *lasciava*, ha fatto credere a lui che la Gran Corte avesse creduto che non una, ma più volte avesse minacciato. Disputeremo noi di grammatica per dimostrare con la scorta di classici ch' è nell' indole della nostra lingua il porre spesso l' imperfetto indeterminato per un passato, ed anco per un futuro determinato?

» Il quarto mezzo risguarda, la distruzione della siepe fatta dal condannato nel dì precedente dell'omicidio, siepe che divideva il fondo suo da quello del suo male augurato vicino. Di questa distruzione si risentì l'ucciso dicendo, che avrebbe voluto accomodarla nel mattino seguente. Ciò fu discusso.

» La Gran Corte interpreta poi questo fatto come se l'ucciso avesse minacciato il condannato di una querela giudiziale, e nemmeno dice che questa è una sua interpretazione. È vero che non può todarsi questo sempre confondere il giudizio proprio col fatto del testimone; ma non è men vero che guardando la

sostanza della cosa e la verità, questo giudizio è il concetto morale de' giudici, che deriva dalla discussione di quel fatto o di quelle parole esaminate in dibattimento.

» Il quinto mezzo censura la decisione, che mentre la disgraziata madre e moglie de' due uccisi dissero di aver prima veduto il figlio moribondo, e quindi il marito già estinto mostratogli da lui, la Gran Corte le fa incontrare prima nel padre e poi nel figlio: ma questa parte della decisione non dice espressamente ciò. Confonde piuttosto le cose; ma non è questo incontro o prima o dopo il fatto, da cui deriva la risoluzione della quistione. Il fatto essenziale è nella indicazione che il figlio moribondo fa dell' uccisore, e questo è non pur esaminato in pubblico, ma trascritto nella decisione con le stesse parole di chi lo depone. Similmente la Gran Corte dice che questa indicazione del figlio semivivo fu una costante assicurazione. Come *costante?* grida il ricorrente . . . . Egli lo fece con voce moribonda e spirò. Ma costante non indica sempre durante, perseverante; indica spesso *ab omni dubitationi securus.*

» Perciocchè poteva un giovinetto vicino a morte non aver interesse di incolpare altri che il vero suo uccisore, questa assicurazione fatta da lui raccogliendo tutt'i suoi spiriti, fu tratta forse con voce tremante, ma con chiarezza, certezza e sicurezza di ciò che diceva, e questo concetto è ben ritratto della voce costante.

» Così le Gran Corti non pronunziano che una sola volta ed usano la formola *consta e constante.* Poteva la Gran Corte dar meno occasione al ricorrente di esercitare il suo ingegno, ma possiamo poi annullare perciò la sua decisione?

» Il sesto mezzo cerca di dimostrare, che un giovinetto col capo aperto dalla scure del suo iniquo uccisore non poteva per leggi fisiche articolar più parola. Ma il ricorrente doveva opporre ciò innanzi alla Gran Corte criminale, onde i periti dell'arte salutare avessero potuto ragionare ed illuminare la Gran Corte sulla possibilità ed impossibilità in cui era il giovinetto di pronunziar quelle voci. Quel che la Corte Suprema dee veder solamente è, se nel fatto esaminato in pubblica discussione quelle parole del moribondo e quella indicazione sieno registrate e non contraddette.

» Il settimo mezzo si volge ad accusare qual' immaginaria e non esaminata nella pubblica discussione la mentita che dà la

decisione alla coartata. Niuna coartata oppose l'accusato; ed in vero nelle sue posizioni a discolpa egli non parla di coartata di tempo. Nel suo interrogatorio però disse, che in tutta quella notte in cui avvennero gli omicidi egli si era trattenuto in sua casa. Disse dunque ch'era stato altrove che nel luogo del reato.

» Non può applaudirsi alle espressioni troppo generali della decisione — ha dedotto in suo discarico coartata di tempo rimasta smentita — le quali han dato luogo a questa censura. Ma l'interrogatorio è stato discusso e tutto il ragionamento della Gran Corte è inteso a smentirlo.

» L'ottavo mezzo, come il nono, il decimo e l'undecimo, han tutti un appicco alla poca felicità della redazione della decisione; ma non ve ne ha un solo che veramente indichi un fatto non esaminato in pubblica discussione. Là sono usate parole alquanto diverse da quelle dette dai testimoni, ma che non ne cangiano il concetto. Qua il giudizio della Gran Corte è accusato come arbitrario e non conseguente, e tutto si rivolge meno a fatti non discussi, che a quistioni di concetti morali tratti da fatti discussi. »

L'avvocato generale ha domandato il rigetto del ricorso.

« La Corte suprema di giustizia, deliberando nella camera del consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del pubblico ministero:

« Veduti gli atti, la decisione, ed il ricorso:

« Ritenendo in linea di considerazioni le osservazioni esposte dal pubblico ministero:

« Veduto l'art. 325 della procedura penale:

« Rigetta il ricorso. »

N. CIII.

MINISTERIALE DEL 1° AGOSTO 1829

Su gli elementi da stabilire lo stato d' imputabilità di accordo coll' uomo di legge.

—

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia
4.° RIPARTIMENTO
N. 7334.
RISERVATA

Napoli 1 agosto 1829

Signore

Col di lei rapporto de' 16 del decorso luglio ho ricevuto lo stato delle cause che dal Consiglio di guerra di cotesta provincia debbonsi trattare tra 15 giorni.

Pria di comunicarle le convenevoli determinazioni concernenti la spedizione di ciascuna di queste cause, mi bisognano sulla medesima le seguenti notizie da attingersi dalle rispettive processure :

1.° Quali degl' incolpati figurano da agenti principali nella scorreria per la campagna o ne' favori prestati alla comitiva.

2.° Se nell' incesso siensi eseguiti gravi misfatti.

3.° Se le pruove raccolte sieno sufficienti alla condanna di ciascuno degl' incolpati.

Il lavoro che offre gli enunciati dettagli conviene che facciasi di accordo dall' uffiziale relatore presso la Commessione militare e dal procurator generale del Re presso la G. C. criminale che ha invigilato sulla istruzione delle pruove, e che è chiamato a far da uomo di legge in siffatti giudizi.

All' uopo ho comunicato a quel magistrato gli ordini convenienti.

Curi ella con lo zelo che la distingue la esecuzione di siffatta determinazione, ed accusi il ricapito di questa mia.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
M. Tommasi

Al Sig. Comandante militare in
Cotanzaro

N. CIV.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 21 MARZO 1823

Ha luogo la violenza pubblica quando il reato sia commesso dietro concerto da un numero d'individui non minore di tre, de' quali due sieno portatori di armi proprie, ancorchè sieno autorizzati ad asportarle.

Comento all' art. 147 LL. penali.

Il pubblico ministero presso la G. C. criminale di . . . nel giorno 5 novembre 1822 diè fuori il suo atto di accusa, col quale dichiarò colpevoli:

1. Pasquale Arnesano di stupro violento, con aiuto scambievole in riunione armata, in persona di Prudenzia Ligori.

2. Lo stesso Arnesano e Giovanni Scimenes di stupro violento con le medesime circostanze nelle persone di Lucia e Cosima Saracino.

3. Il medesimo Arnesano di omicidio con premeditazione, con agguato e con pubblica violenza, in persona di Gesualdo Carrozza.

4. Giovanni Scimenes e Felice Capocelli di omicidio con premeditazione ed in riunione armata, nelle persone de' detenuti Santo Capoccia e Giosuè Cagnazzo.

5. Marino Capocelli di complicità come mandante all'omicidio con premeditazione in persona di Giuseppe Maria de Castris.

6. Lo stesso Marino Capocelli di complicità nell'omicidio con premeditazione nelle persone de' suddetti Capoccia e Cagnazzo.

7. Il suddetto Arnesano di reiterazione di più di due misfatti, nonchè Giovanni Scimenes e Marino Capocelli di reiterazione di due misfatti.

Quindi richiese che si fosse proceduto contro de' medesimi con rito speciale.

La Gran Corte con decisione de' 13 dicembre 1822 dichiarò i suddetti Arnesano, Scimenes e Capocelli in legittimo stato di accusa, ed ordinò di procedersi contro di essi innanzi la G. C. speciale.

Contro di questa decisione i soli Felice e Marino Capocelli hanno prodotto ricorso per annullamento, fondato su i seguenti mezzi:

Per l'omicidio nelle persone di Capoccia e Cagnazzo manca la riunione armata per delinquere, giacchè l'armamento e la riunione erano legittimi, essendo essi individui della guardia di sicurezza.

La pruova generica delle ferite riportate da' suddetti Capoccia e Cagnazzo dimostra che gli omicidi erano legittimi. Intanto la G. C. ha poggiato l'accusa su di pure assertive.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Vista la decisione : Visto il ricorso.

» Attesochè l'art. 147 delle Leggi penali dichiara accompagnati da violenza pubblica i reati commessi da un numero non minore di tre individui riuniti ad oggetto di delinquere, de' quali due almeno sieno portatori di armi proprie, senza far motto se le armi medesime si asportassero legalmente o illegalmente; e che dal fatto consegnato nella decisione, relativamente all'omicidio di Capoccia e Cagnazzo, rilevasi che lo stesso fu commesso dietro precedente concerto e da tre persone, due delle quali portavano armi proprie; per cui nel medesimo concorrono tutte le circostanze in detto articolo espresse;

quindi la competenza speciale fu ritualmente spiegata.

» Attesochè quanto si è allegato col secondo mezzo riguarda delle circostanze che non possono valutarsi se non da' giudici del fatto dietro la pubblica discussione.

» Rigetta il ricorso. »

N. CV.

DECRETO DEL 7 MAGGIO 1821

Sulla bestemmia e pene corrispondenti.

—

Modifica l' art. 101 LL. penali (26).

Art. 11. La bestemmia, ossia l'*empia* esecrazione del nome di Dio e de' Santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi in atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita col terzo grado de' ferri. Senza tali circostanze, la bestemmia in luogo pubblico avrà la pena del primo grado de' ferri; nel primo caso con la frusta precedente.

Art. 12. Ogni altro atto scandaloso che turbi o impedisca o offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese o luoghi pubblici, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri (27).

(26) L' art. 10 del Decreto medesimo, relativo all' art. 99 LL. penali, è così concepito :

« Restano ferme tutte le disposizioni contenute nel Codice attuale su de' reati contro il rispetto dovuto alla religione, salvo i seguenti casi :

» Chiunque involi la sacra pisside o l' ostensorio con le ostie consacrate, sarà punito con la morte naturale sulle forche. Quando poi tale involamento succeda senza le ostie consacrate, il colpevole avrà la pena dell' ergastolo a vita. »

(27) L' art. 13 del medesimo Decreto riguarda la tranquillità de' pubblici spettacoli, ed è così concepito :

» Ogni atto che turbi o impedisca o offenda il libero e tranquillo esercizio ne' teatri o altri spettacoli in luoghi pubblici, sarà punito con la prigionia da uno a cinque anni. »

N. CVI.

DECRETO DEL 5 MAGGIO 1821

Modifica il precedente decreto per le pene e definisce la bestemmia in luogo pubblico.

Art. 1. La bestemmia, o sia l' *empia* esecrazione del nome di Dio e de' Santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell' atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita con la reclusione. Senza tali circostanze, la bestemmia in luogo pubblico sarà punita con la relegazione.

Art. 2. La bestemmia si reputa pronunziata in luogo pubblico, allorchè è profferita nelle strade pubbliche, nelle piazze pubbliche, ne' caffè, nelle osterie, nelle bettole, nelle cantine, ne' bigliardi, nelle spezierie, ed in altri luoghi di abituali riunioni aperti nelle strade pubbliche o nelle pubbliche piazze.

N. CVII.

RESCRITTO DEL 26 GENNAIO 1835

Risolve due dubbi sulla bestemmia.

Ministero Napoli 7 febbraio 1835
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Si è dubitato, se il solo atto materiale della bestemmia bastasse per renderla punibile, o vi bisognasse nel delinquente la intenzione di far onta alla nostra sacrosanta religione.

Si è dubitato ancora, se l' ebrietà fosse una scusante della bestemmia.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 26 di gennaio scorso ha sovranamente ordinato, che ne' giudizi per reati di bestemmie non siavi luogo ad elevare quistione intenzionale; e che l' ebbrezza ne' reati stessi non sia cagione legale di scusa.»

Nel Real nome lo partecipo ec.

A' Procuratori Generali Criminali.

N. CVIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 13 AGOSTO 1823

Distingue l' ingiuria determinata dalla indeterminata.

Comento all' art. 365 LL. penali.

La Gran Corte criminale di . . . . , discutendo l' appello prodotto da Francesco Barbarossa di Canosa, condannato dal Giudice locale a cinque mesi di prigionia per ingiurie gravi verbali pubblicamente dette, tendenti a far perdere la stima pubblica in persona di un incaricato del pubblico servizio D. Francesco Loperfido cancelliere del Giudicato di Canosa, con sua decisione del 1.° marzo 1823 ritenne il fatto consegnato nella sentenza, e considerando che le ingiurie (ladro assassino) profferite dall' appellante Barbarossa contro del cancelliere Loperfido non erano che espressioni vaghe non indicanti alcun fatto determinato, riformò la sentenza e condannò Barbarossa alla detenzione di giorni sei.

Ricorso del condannato.

» Udito il rapporto; ed inteso l' avvocato generale Vecchio-

ni, che con le sue verbali conclusioni ha chiesto il rigetto del ricorso e l'annullamento della decisione nell'interesse della legge, per essersi dichiarato che il chiamar *ladro* un individuo sia un' ingiuria *vaga*.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Circa l'annullamento nell'interesse della legge richiesto dal pubblico ministero :

» Considerando che erroneamente siesi dalla Gran Corte dichiarato, che il chiamar ladro un individuo sia una espressione vaga, mentre con tale ingiuria si precisa un vizio determinato dell'uomo; e perciò rimanendo a carico dell'imputato una ingiuria ne' termini dell' art. 365, la pena da applicarsi era quella della prima parte dell' art. 366.

» Annulla la suddetta decisione nell'interesse della legge. » (28).

---

(28) La stessa giurisprudenza adottò la Suprema Corte col suo arresto del 14 febbraio 1827 nella causa di Francesco Ferrarese.

E con altro arresto del 29 marzo 1824, renduto nella causa Marcantonio, dichiarò: che costituisce un' ingiuria il raccontare un fatto il quale direttamente attacchi la stima altrui.

Dichiarò inoltre con arresto del 6 marzo 1839 nella causa Coppola, che le ingiurie, per produrre scusa, debbono essere profferite alla presenza di chi si vuole offendere.

N. CIX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 27 MAGGIO 1840

Un reato punibile criminalmente, e mercè le scusanti o attenuanti punito correzionalmente, non gode la rinunzia all' istanza.

Comento all' art. 47 LL. di proc. pen.

La G. C. criminale di . . . . con decisione de' 6 marzo 1840 a voti uniformi dichiarò constare, che Nicola de Petris abbia commesso ferita volontaria a colpo di strumento contundente, avendo prodotto storpio in persona d' Isabella Ferro. Ed a maggioranza di cinque voti sopra uno dichiarò, che la detta ferita nel produrre lo storpio sorpassò nelle sue conseguenze il fine del delinquente, senza averle potuto prevedere. Inoltre dichiarò a voti uniformi, che il suddetto misfatto era scusabile. E finalmente alla maggioranza di quattro voti sopra due, dichiarò che la scusa era quella del n. 4 dell' articolo 377 Codice parte 2.ª — E quindi applicando gli articoli 358, 377 n. 4.°, 382 e 391 Leggi penali, condannò il suddetto de Petris alla prigionia per anno uno. Ed alla maggioranza di cinque voti sopra uno dichiarò non esservi luogo ad ammettersi il surriferito de Petris al chiesto godimento della Reale indulgenza de' 17 settembre 1839.

Pria di passare tale decisione in cosa giudicata, avendo il de Petris ottenuta la rinunzia alla istanza dalla parte offesa, chiese l' abolimento del procedimento penale.

Quella G. C. con decisione de' 21 marzo 1840 alla maggioranza di quattro voti sopra uno rigettò la suddetta dimanda del de Petris.

Avverso questa decisione esso de Petris si è provveduto di ricorso per annullamento, spiegato avendo de' mezzi, con i quali pretende sostenere che la suddetta rinunzia dev' essere opera-

tiva in di lui favore a' termini dell' art. 47 Codice parte 4.ª, tanto perchè condannato per delitto, quanto perchè ottenuta la enunciata rinunzia pria che la detta condanna sia passata in cosa giudicata; e per conseguenza crede di essersi violato non solo il detto articolo 47, ma pure l' articolo 2 delle Leggi penali e l' art. 219 Legge organica per erronea motivazione adottatasi nella suddetta impugnata decisione.

» Udito il rapporto: inteso l' avvocato generale Nicolini nelle sue orali conclusioni uniformi al presente arresto.

» La Corte Suprema ec. ec.

» Visti gli atti, la decisione, ed il ricorso:

» Osserva, che i mezzi dedotti incontrano l' ostacolo della Sovrana determinazione sull' oggetto emessa nel giorno 9 luglio 1839, con cui fu prescritto, che le regole stabilite per reati costitutivi di loro natura semplici delitti perseguitabili in giudizio correzionale, non sono applicabili al caso di reato il cui fatto principale costituisce misfatto portante a pena correzionale per motivi attenuanti o scusanti, ma perseguitabile in giudizio criminale.

» Dal che segue, che il ricorrente de Petris essendo stato giudicato con forme criminali e condannato per reato, il cui fatto principale ha ritenuto il carattere di misfatto, comunque punibile con pena correzionale per circostanze attenuanti e scusanti, non può giovarsi delle disposizioni di legge stabilite per reati punibili con pena correzionale e che ricevono direttamente dalle leggi il nome di delitti: e quindi veruna violazione degl' invocati articoli di legge si può addebitare alla Corte giudicatrice nella decisione di cui è esame, avendo ad esso de Petris negato il godimento della rinunzia alla istanza della parte offesa.

» Per tali considerazioni rigetta il ricorso. »

N. CX.

ARRESTO DELLA CORTE REGOLATRICE MILITARE

DEGLI 8 GENNAIO 1848.

Si dichiara insubordinazione *anzichè* disobbedienza *il prostender la mano con pugno chiuso verso un superiore, abbenchè non si giunga a colpirlo.*

L' anno 1848, il giorno 8 gennaio, in Napoli.

L' alta Corte militare, presieduta dal Maresciallo di campo Luigi Carafa di Noia, giudice più antico funzionante da presidente; intervenendo i Marescialli di campo — Echaniz — Ruffo Scilla — Cosenz — ed i Brigadieri Pignatelli Ruffo — Stockalper — Masci — Rossi — Venlti — giudici — Commessario del Re Cavalier Ravelli — Cancelliere Capitano Andreotti.

Il Commessario del Re ha esposto, che nel dì 4 settembre scorso anno 1817, Ramo di guerra 3.° Ripartimento 2.° Carico num. 4084, dal Ministero e Real Segreteria di Stato di guerra e marina fu rimesso un ufficio del tenor seguente:

» Il Comando delle armi citrafaro ha trascritto con suo uffizio del 27 del caduto mese un ragionato ricorso del Maresciallo di campo De Sauget, Comandante delle truppe riunite in Nocera, avverso la decisione emessa dal Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di Principato Citra in data del 25 scorso novembre, con cui esso Consiglio di guerra, che in grado di rinvio ha proceduto nel giudizio a carico del caporale Francesco Mezzacapo e del soldato Nicola de Maria, entrambi del 1°. battaglione cacciatori, ha ordinato il rinvio de' medesimi alla disciplina del corpo — Ed io ho l'onore di trasmettere a cotesta alta Corte militare, non meno la copia dell' eccennata decisione pel debito esame nell' interesse della legge e della disciplina militare, ma anco l' originale succennato uffizio del Comando generale, che si compiacerà restituirmi nel farmi conoscere l' esito del seguito esame. »

In seguito di tale officio l' alta Corte credè di richiamare gli

atti, i quali sono stati rimessi con altro uffizio dell'istesso Ministero del dì 28 dicembre ultimo, Ramo di guerra, 3°. ripartimento 2°. carico N. 4588.

L'alta Corte militare:

Visti i suddetti offici;

Il rapporto del maresciallo di campo de Sauget;

Gli atti in due volumi;

Gli articoli 293 LL. di procedura penale, 398 e 399 Statuto penale militare:

(Si abbiano per trascritti)

Sentito finalmente il pubblico ministero, il quale ha conchiuso annullarsi la decisione nel solo interesse della legge, e per chiamare i giudici alla sua osservanza:

Ha osservato:

Che per regola non si può ritenere alcun fatto che non risulti dalla pubblica discussione, sotto pena di nullità. La ragione n'è evidente; perciocchè la legge mentre ha conceduto a' giudici il potere di convincersi secondo l'intimo sentimento della loro coscienza, ha rigorosamente esatto che tal convincimento abbia luogo su de' fatti assicurati nella pubblica discussione — Un fatto invero dippiù, una circostanza non assicurata, può rendere il convincimento vizioso.

Che nella specie il Consiglio di guerra della provincia di Principato Citeriore in grado di rinvio, ne' fatti semplici ha ritenuto le seguenti espressioni: dopo di aver enunciata la caduta del soldato de Maria, aggiunge, *che questo soldato in rilevarsi prostese la mano verso il caporale*; il che non apparisce nè dal processo scritto, nè dalla pubblica discussione — Avendo quindi il Consiglio ritenuto per vero che l'operazione del cacciatore Nicola de Maria si limitò a prostender la mano semplicemente verso il caporale, ha potuto convincersi di non esser colpevole della insubordinazione per gesto o per via di fatto, ed è incorso in un convincimento vizioso, comechè fondato su di un fatto inesistente.

Che tanto il processo scritto, quanto la pubblica discussione mostrano, che il soldato de Maria alzandosi spinse verso il caporale un pugno chiuso, vibrandogli un colpo di certo — Or quando non si fosse ritenuto il fatto non vero di aver prostesa la mano verso il caporale, ne sarebbe indispensabilmente risultata la conseguenza, che de Maria era colpevole d'insubordi-

nazione per gesto, se col pugno non avea colpito il caporale, e per via di fatto, se lo avesse colpito.

Che comunque con lo sperimento di fatto restò assicurato, che i testimoni non poterono distinguere, se nel pugno chiuso il soldato de Maria teneva o no la forbice; questo dubbio menava alla conseguenza di non essere il soldato armato, ma non poteva escludere il fatto che il soldato avea vibrato un pugno.

Che ritenuto il pugno vibrato, ne risultava indispensabilmente la mancanza di subordinazione per via di fatto se avea colpito il caporale, e con gesto se si era arrestato alla semplice mossa. Nell' uno e nell' altro caso il Consiglio di guerra non poteva limitare la sua colpa alla semplice disobbedienza.

Che queste osservazioni mostrano chiaramente di avere il Consiglio di guerra violata la legge, e perciò la sua decisione dee annullarsi.

Per questi motivi:

L' alta Corte militare, uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero, annulla nel solo interesse della legge, e per richiamare i giudici alla sua osservazione, la decisione pronunziata in Salerno dal Consiglio di guerra di guarnigione di Principato Citra, in grado di rinvio, nel dì 24 settembre dello scorso anno, sul conto del cacciatore Nicola de Maria e del caporale Francesco Mezzacapo del 1°. battaglione cacciatori, ed in conformità del Real Decreto de' 27 ottobre 1837 passa a proporre con separato avviso il castigo in linea di disciplina meritato da' giudici e dal commessario del Re.

N. CXI.

CIRCOLARE DEGLI 8 GENNAIO 1820

Sulle perizie che fan d' uopo nelle percosse e ferite pericolose di vita e di storpio.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Per la esecuzione degli art. 356 e 360 delle Leggi penali, oltre la perizia che si esegue nel principio della istruzione sulle percosse o ferite con pericolo di vita e di storpio, dovranno farsene altre onde verificare l'esito del pericolo, e così determinare la natura del procedimento e la pena.

Sarà opportuno di eseguire la perizia nel vigesimo giorno dopo quello delle offese, giacchè ordinariamente dopo questo intervallo può conoscersene il risultato. Se nel vigesimo giorno si trovi sussistente il pericolo, si procederà alla terza perizia nel giorno quarantesimo posteriore a quello delle offese.

La seconda e terza perizia si eseguiranno prima de' termini di sopra stabiliti, allorchè antecedentemente cessi il pericolo, e accada lo storpio, la mutilazione o la morte dell' offeso. Quindi le autorità incaricate della istruzione dovranno procurare di avere spesso notizia sull'esito del pericolo, ad oggetto di regolare l' epoca delle dette perizie.

Ordineranno le SS. LL. alle dette autorità di badare attentamente alla esecuzione di tal dovere, affinchè non si porti alcun ritardo ne' giudizi penali.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
M. Tommasi

A' Procuratori Generali Criminali

N. CXII.

RESCRITTO DEL 19 APRILE 1820

Sulla domanda all'autorità ecclesiastica per la disumazione di un cadavere.

Ministero e Real Segreteria di Stato *di Grazia e Giustizia*

Napoli 26 aprile 1820

Per interesse della giustizia è talora necessario che si proceda nelle chiese alla disumazione de' cadaveri (29). A conciliare in questo caso il bene della giustizia e la venerazione dovuta ai sacri tempi, S. M. nel Consiglio de' 19 andante ha ordinato, che le autorità giudiziarie prima di far eseguire l'indicata disumazione, debbano chiedere il permesso al Vescovo o

(29) Nel Decreto de' 20 maggio 1808 contenente il regolamento pe' giudici di pace e pe' tribunali vien così disposto nell' art. 116:

» Dove si scopra, o si sospetti delitto nel cadavere di un uomo già sepolto, dee disumarsi. Forma parte dell' ingenere la ricognizione de' becchini che l' abbiano inumato, se pure il cadavere sia riconoscibile, la quale circostanza quando non si verifichi dev' essere spiegata. »

A questo medesimo riguardo le Leggi civili disposero:

» Art. 86. Risultando segni o indizi di morte violenta, o essendovi luogo a sospettar per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere, se non dopo che l' uffiziale di polizia assistito da un medico o chirurgo abbia steso il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze relative, come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sull' età, sulla professione, sul luogo di nascita, e sul domicilio del defunto.

» Art. 87. L' uffiziale di polizia dovrà immantinente rimettere all' uffiziale dello stato civile del luogo ove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l' atto di morte.

» L' uffiziale dello stato civile ne trasmetterà copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta ne' registri »

al suo Vicario generale, se la chiesa in cui il cadavere è immato è sita nella loro residenza; e che essendo sita in altri luoghi, la richiesta debba farsi al rispettivo Vicario foraneo, ed in mancanza, alla persona ecclesiastica più degna: che dopo questa domanda le autorità giudiziarie, senza attendere altro, possano procedere agli atti di loro giurisdizione. Inoltre la M. S. ha ordinato, che tale misura debba aver luogo sino alla costruzione de' camposanti, dopo la quale non vi sarà bisogno di permesso per la indicata disumazione de' cadaveri.

Nel Real nome comunico alle SS. LL. questa Sovrana determinazione per l'adempimento.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
M. Tommasi

A' Procuratori Generali Criminali

N. CXIII.

REGOLAMENTO DEL 20 MAGGIO 1808

(ART. 122)

Dichiara il certificato del cancelliere parte della pruova generica di un ucciso ignoto.

Nel caso di omicidio commesso in persona ignota, farà parte dell' ingenere l'atto del cancelliere sottoscritto da due testimoni, che l'ucciso sia rimasto esposto per 24 ore e che se ne sia dato l' avviso ai luoghi del circondario.

N. CXIV.

MINISTERIALE DEL 20 DICEMBRE 1819

Su taluni dubbî nell' ingenere suppletorio in materia di furti.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Rispondo a' dubbî che mi ha ella proposti col rapporto del 2 andante sulla intelligenza degli art. 56 e 69 della procedura penale.

Se in causa di furto non vi sia chi deponga la esistenza e la mancanza delle cose involate, potranno sentirsi per lo stabilimento dell' ingenere suppletorio i testimoni che oltre l' immediato conquesto, la buona vita e fama del dirubato, depongano che questo poteva avere le cose involate. Appartiene al giudice il valutare queste dichiarazioni col suo criterio morale. — Secondo la parola e lo spirito dell' indicato art. 69, i testimoni esaminati sopra una circostanza dell' ingenere suppletorio potranno essere intesi ancora sulle altre circostanze.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
M. Tommasi

Al Procurator Generale Criminale
in Potenza

N. CXV.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 16 SETTEMBRE 1839

Se la mancanza dell' ingenere principale o suppletorio in un veneficio dà dritto ad aprirsi procedimento penale contro dell' indiziato e tradurlo in pubblico giudizio.

—

Comento all' 350 LL. penali.

1.° D. Giuseppe Conte, benestante di Cerignola, vedovo di Matilde Carrasso e privo di discendenti, nel dì 5 giugno 1817 fece il suo testamento per pubblico atto contemplando la madre, i figli di un suo predefunto fratello, ed altri suoi fratelli fra' quali Vincenzo ed Eugenio.

2.° Nel dì 9 febbraio 1818 passò egli, nella età di anni 30, a seconde nozze con la vergine D.ª Carmela Maria Palieri, nata il dì 24 ottobre 1801, di condizione distinta.

3.° Da questo matrimonio nacque un figliuolo maschio, a cui fu imposto lo stesso nome del padre Giuseppe.

4.° Dopo alcuni anni cominciò il Giuseppe padre a soffrir nella salute, ed al dir de' medici D. Giuseppe Ruocco, D. Savino Morra, D. Pietro Siniscalchi e D. Luigi Falcone di Minervino, che lo curarono in Cerignola, era egli un uomo spropositato nel mangiare, cibandosi a stravizzo di sostanze indigeribili, come seppie fritte, e di erba salvativa chiamata cimeamarelle. Abusava volontariamente ed irregolarmente delle medicine, e fra esse del tartaro stibiato, più a capriccio e per consiglio degli empiristi, che per prescrizioni de' medici. Era da gran tempo afflitto da una gastritide nervosa, da doglia lombare nefritica annosa, da podagra, da salso, da calcoli, da emorroidi e da ingorgo epatico.

5.° Al dir poi di taluni de' medici di sopra indicati, i malori di Conte si svilupparono enormemente in ottobre 1834. Egli volle ripetere con aumento le dosi di tartaro stibiato. Si giun-

se a marzo 1835; i mali fecero breve tregua, e risorsero più feroci: conosciutasene la gravezza, si determinò Conte, nel successivo mese di aprile, a condursi in Napoli per consultare i medici della capitale: egli si fece accompagnare dal suo compare ed amico Luigi Però.

6.° Giunto egli in Napoli consultò i medici signori D. Prospero Postiglione, D. Stefano Trinchera, D. Vincenzo Lanza e D. Costantino Denidri. Questi osservarono e riconobbero i gravissimi mali che lo offliggevano, aventi la loro sede ne' reni, nell' epate, e negli altri visceri addominali, e che minacciavano di giorno in giorno la di lui vita. Essi gli minifestarono l' imminente pericolo di morte che gli sovrastava, e gli consigliarono, come assoluto rimedio, o di non muoversi dalla capitale per potervi eseguire una cura energica, o di portarsi a Castellammare per usarvi di quei bagni e di quelle acque minerali, non che usarvi contemporaneamente le medicine atte a sradicare la causa de' malori.

7.° Il medico Postiglione poi sin dall' anno 1828 era stato da Conte consigliato sopra i suoi cronici mali.

8.° Conosciutosi dalla moglie di Conte il pericoloso stato salutare di suo marito, gli scrisse due lettere in data de' 9 e 12 maggio 1835, scongiurandolo a non allontanarsi da Napoli fino ad ottobre di quell' anno, assicurandolo che per questo sacro oggetto sarebbesi anch' ella condotta in Napoli insieme col figliuolo, onde prestargli tutta l' assistenza dovuta. Negli stessi termini gli scrisse il fratello di lei, e ne' termini stessi un altro di lui compare.

9.° Ciò non ostante l' infermo Conte nell' aumento della sua mortale malattia, sul finir di quel maggio, fra' disagi di un cammino non breve, partì volontario da Napoli, e giunse inaspettatamente ed in lagrimevole stato in Cerignola, accompagnato dal suo compare ed amico Però. Quivi arrivato appena, fu chiamato il medico Morra, a cui egli fece il racconto di tutto il corso delle sue infermità. Il medico Morra definì la malattia per gastritide acutizzata, e ne prognosticò la vicina morte. Trovatosi presente nel corso della visita Vincenzo Conte, fratello del D. Giuseppe, disse al medico che nelle pozioni medicinali erasi posto il tartaro stibiato. Il medico Morra, volendo accertarsi del fatto, stimò d' ingoiare un buon cucchiaio della pozione; ma non avendo sofferto alcun disturbo, giudicò

di nulla esservi stato immischiato. L' infermo si accorse di tal discorso, e cercò di saperne dal medico i particolari: questi glieli manifestò. L'infermo allora gli rispose di non creder quelle voci, perchè non vere e si dicean per dispetto dal fratello, il quale voleva ducati trecento che gli si eran negati. Si volle udire ancora in consulto il dottor Pallotta, il quale concorse nel giudizio del dottor Morra. Di fatti dopo due giorni D. Giuseppe Conte cessò di vivere, e precisamente nel dì 3 giugno 1835.

10.° Pria che il D. Giuseppe Conte in ottobre 1834 avesse sofferto l' enorme sviluppo de' suoi mali, e proprtamente nel giorno 2 novembre 1833, aveva egli scritto un olografo testamento, col quale instituì suo erede universale e particolare l'unico suo figliuol maschio Giuseppe Conte: legò a favore della sua amatissima consorte D. Carmela Palleri ducati duemila in proprietà ed in usufrutto: dippiù le legò l' usufrutto della intera sua quota disponibile, purchè conservasse il letto vedovile: dichiarò infine di proprietà della stessa moglie il peculio che presso la medesima trovavasi, come acquistato con la propria di lei industria; e dichiarò, che laddove ciò a lei si contrastasse, egli a lei lo legava in titolo particolare.

11.° Nel giorno 3 giugno 1835 poi, quando D. Giuseppe Conte trapassò, e poche ore prima di morire, volle far egli per pubblico atto un secondo testamento in favor della moglie. Egli confermò il legato de' ducati duemila in proprietà ed in usufrutto: confermò il legato dell' usufrutto del restante della quota disponibile: ed alla medesima legò altri ducati venti al mese in titolo di alimenti.

12.° Nel seguente giorno 4 di detto mese di giugno, i fratelli Vincenzo ed Eugenio Conte denunziarono all' autorità giudiziaria locale la morte del fratello Giuseppe seguita nel giorno precedente, manifestando i loro sospetti di esser derivata da veleno propinatogli dalla moglie con la somministrazione di tartaro stiblato in grandi e ripetute dosi.

13.° Diposta l' autopsia cadaverica del defunto Conte, quattro periti, cioè il medico curante D. Giuseppe Ruocco, D. Santo Caputo, D. Tommaso Farruso e D. Domenico Marinetti, la eseguirono in quello stesso giorno. Essi dopo aver marcato nell' esteriore del cadavere, nella faccia, nelle labbra, nelle gengive, nella lingua, in tutte le interne parti della bocca, ne' denti, nelle unghie, ne' capelli e ne' peli sperimentati non

estirpabili da' loro bulbi, niun segno di veneficio; e dopo aver attentamente osservato e considerato lo stato de' visceri che rinvennero tutti flogosati con aderenze fra loro, in corrispondenza di quanto ne aveano prognosticato i medici di Napoli, giudicarono dietro i principi dell' arte salutare, che la cancrena rinvenuta nella membrana mucciosa del ventricolo, del duodeno, e di una porzione del digiuno, era stata la causa immediata della morte; che la cancrena era derivata da gastritide; e che questa avea potuto essere stata originata, o da abuso di alimenti duri a digerirsi, o da liquori spiritosi, o da alternative atmosferiche, o da vizio psorico retropulso. Dopo essersi un tal giudizio profferito, il giudice richiese i periti a dire, se un veleno propinato potesse anch' esso produrre la gastritide e la cancrena. A tal richiesta i periti risposero, che un veleno della classe degli acri, acri rubefacienti e corrosivi metallici potea produrla, perchè esaltando e ribassando la vitalità, ovvero offendendola meccanicamente con rosioni, perforazioni, escoriazioni (le quali non si rivennero nel cadavere) disorganizzano il sistema vitale. Tutt' i materiali raccolti furono posti in tre vasi suggellati.

14.° Alle ore 21 de' giorni 5 e 6 del mese stesso di giugno si procedè all' analisi chimica della metà de' materiali racchiusi ne' suggellati tre vasi, essendosene serbata l' altra metà negli stessi tre vasi suggellati. Questa operazione fu eseguita da' tre chimici D. Domenico Cristilli, D. Domenicantonio Curci e D. Savino Traversi, non che da quattro periti intervenuti nell' autopsia cadaverica. Tutti conchiusero unanimi con fondamento, che nel materiale assoggettato all' analisi chimica non vi era atomo di veleno minerale; e che la inesistenza di un materiale vomitato aveva impedito d' istituire altre ricerche, e di rintracciare ancora qualche veleno vegetabile; giacchè in difetto di materie rivocate con l' emesi, la scienza chimica non conosce reagenti capaci tra le sostanze passate nel ventricolo e negl' intestini. Dimandati allora i soli periti sanitari a dire, se i risultati de' processi chimici dessero loro motivo da portare alcun cangiamento al giudizio già emesso nel primitivo rapporto intorno alla causa della morte, risposero di non aver niente a mutare e di persistere in quello.

15.° Compiute le istruzioni coll' esame ancora di quattro medici primari di Napoli, Posliglione, Lanza, Trinchera e Demi-

dri, e spediti gli atti alla G. C. criminale di . . . . . . quel procurator generale del Re scrisse nel dì 20 febbraio 1837 la seguente requisitoria:

» Attesochè le pruove di avvelenamento finora raccolte a carico degl' incolpati non sembrano sufficienti a dimostrarlo:

» Chiede, che laddove la G. C. dietro i mezzi d' istruzione adoperati e quasi esausti non iscorgesse la necessità di ulteriori indagini da praticarsi su di norme che nella sua saggezza potrebbe dettare, le piaccia deliberare la conservazione degli atti in archivio fino alla sopravvenienza di nuovi lumi. »

16.° Questa requisitoria fu proposta alla Corte nel dì 22 dello stesso febbraio. Ella considerò, che era utile farsi rischiarare da' testimoni diverse circostanze interessanti; ch' era utile sentirsi di nuovo i fratelli dell' estinto; ch'era necessario eseguirsi una nuova analisi chimica sull' altra residuale metà de' materiali raccolti nello stomaco e negl' intestini.

17.° Per cinque progressivi giorni, cioè 7, 8, 10, 11 e 12 aprile di detto anno 1837, fu proceduto d' innanzi al presidente commessario alla seconda ordinata analisi chimica, da' chimici farmacisti D. Luigi Fortunati, D. Raffaele Tandoia e D. Gennaro Galani. Essi non vi riconobbero veleni nè vegetabili nè antimoniali nè minerali.

18.° Non contenta la Corte di questo terzo ingenere, con decisione de' 17 di detto mese di aprile ordinò un terzo prosieguo con norma distinta in otto articoli, tra quali è marcabile l' ottavo così concepito:

» Si verserà infine l' inquisitore su tutte le altre circostanze che crederà influenti all' accerto della vera causa della morte del Conte; e prendendo in considerazione il verbale di autopsia cadaverica, i risultati dell' analisi chimica, le osservazioni espresse nelle dichiarazioni de' quattro medici primari di Napoli e le diverse nozioni che la pruova specifica offrirà, sommetterà tutto al giudizio di tre periti sanitari diversi da quelli esaminati nel processo, onde dichiarino, se la morte del Conte sia derivata da valeno propinato, o da malattia naturale. »

La esecuzione di questa importantissima commessione fu affidata al giudice regio di Cerignola.

19.° Nominati tre periti sanitari di Sansevero, cioè D. Francesco Paolo Maselli, D. Carlo Tondi e D. Giuseppe Gentile, questi nel dì 26 ottobre dell' anno stesso 1837 diedero fuori il

loro giudizio. Essi dichiararono dal principio di seguir la pruova specifica nel giudizio che andavano ad emettere. Con tal guida premisero, che il Conte non era infermiccio, non avea sofferto alcuna malattia cronica o acuta, che godeva una salute di toro, e che il suo mal essere era incominciato in marzo 1835; che non disordinava ne' cibi, nè abusava di liquori spiritosi: che il vomito continuo non proveniva nè da vizio organico del piloro, nè da causa febbrile: che la gastritide incominciò dall' uso del tartaro emetico: che non dovea far maraviglia il di lui deplorabile stato osservato da' medici di Napoli: che il tartaro stibiato sciolto in una pozione allungata da sciroppo non potea distinguersi dal sapore: che l'eseguite analisi eran da reputarsi monche per non essersi eseguite sulle materie vomitate (che non si eran mai raccolte). Quindi giudicando più sulla specie che sull' ingenere, dichiararono che una sostanza vomitoria irritante, come il tartaro emetico, ripetute volte preso, avea dato luogo (forse per inopportunità di dose, e di circostanze e tempo dell' amministrazione) alla gastritide, e quindi alla morte del Conte.

20.° Proposte alla Corte tutte queste carte nel dì 4 novembre di detto anno 1837, la medesima neppur soddisfatta del fin allora operato, ordinò un quarto prosieguo d' istruzione.

21.° Fu allora, e propriamente nel dì 15 gennaio 1838 che Luigi Però, non sentendosi affatto rimordere dalla propria coscienza, ed incoraggiato della sicurezza della innocenza propria e dalla certa scienza di essere stata la morte del Conte un effetto esclusivo di natural malattia, si presentò volontario nel carcere per essere giudicato. Interrogato, narrò con dettaglio quanto potea riguardarlo, e ne indicò le corrispondenti pruove in sette articoli. La Corte, dietro requisitoria del pubblico ministero, con decisione de' 6 febbraio 1838, sciegliendone due soltanto, cioè il terzo ed il quarto articolo, ordinò che su di essi si istruisse; confermò lo stato del di lui arresto; ed ordinò spedirsi mandato di arresto contro la Palieri.

22.° La istruzione fu compitata sopra i due prescelti articoli; le cose dal Però dedotte furon chiarite; e ne furon le pruove registrate in apposito volume.

23.° Nel dì 29 maggio di detto anno 1838 fu dato fuori contro del solo Luigi Però dal pubblico ministero l' atto di accusa per complicità nel veneficio di Giuseppe Conte.

Egli riconobbe disparità di anni fra Conte e la Palieri: riconobbe fra loro due disuguaglianze di condizioni: riconobbe in costui soverchio amore per la moglie. Con linguaggio non sicuro poi disse: « pare che per vivere più libera la moglie si fosse determinata a disfarsi del marito col mezzo di un avvelenamento: » accennò tentativi rimasti infruttuosi, senza specificarli: accennò concepimenti di amore in lei verso di Però, senza manifestarne la specie ed il tempo. Soggiunse: « vi ha chi crede, che avessero meditato di affrettare il termine de' giorni del sospettoso Giuseppe Conte. » Ritenne che Conte godeva florida salute, e nelle sue indisposizioni soleva prendere leggiere dosi di tartaro stibiato: enunciò che Palieri e Però si serviron di questo mezzo per ottenere il loro scopo: disse che nel giorno 19 marzo 1835 Conte si ammalò gravemente, ed il medico chiamato, credendolo avvelenato, gli diede il controveleno; che condottosi in Napoli si portò per compagno ed assistente Luigi Però destinatogli dalla moglie per accelerarne la morte; che ritornato in Cerignola gli furono continuate le propinazioni; che nel dì 3 giugno 1835 finì Conte di vivere; e che un ingenere fu preso sulla ispezione del suo cadavere senza dirne il contenuto. Quindi conchiuse l'atto con l'accusa di complicità per Però senza fissarne la qualità ed il grado, citando vagamente gli articoli 74, 75 e 352 delle Leggi penali. Però fu costituito, e si riportò al suo interrogatorio.

24.° La Corte, nel giorno 2 di quel successivo giugno, ritenendo gli esposti fatti, che neppur trascrisse, sottopose Luigi Però all'accusa, senza indicar molto meno nè la qualità, nè il grado della di lui reità, nè sotto qual preciso articolo di legge penale foss' ella compresa.

25.° Trascorsi i termini delle difese, fu Luigi Però tradotto al pubblico giudizio dopo di aver prodotto i suoi discarichi.

26.° Il dibattimento occupò undici sedute ne' giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15 settembre, 5, 9, 19, 23 ottobre, e 22 dicembre 1838. In continuazione dell'ultima seduta fu pronunziata la finale decisione. Il giudice Navarra intervenne nelle prime cinque sedute; non intervenne nelle cinque sedute successive; intervenne nell'ultima seduta. Il giudice Barletti, per esser morto nel dì 13 novembre, non intervenne nella seduta de' 22 dicembre 1838. Il giudice Cassizzi supplì le mancanze de' giudici Navarra e Barletti.

27.° La Corte, con la sua final decisione, in luogo di tutti i fatti riportati dal numero 1 al numero 25 esclusivo, espresse soltanto i seguenti fatti:

» Che Giuseppe Conte aveva impalmato D. Carmela Palieri, senza por mente alla diversità dell'età nè al carattere morale di lei.

» Che molti anni trascorsero con aver assaggiati l'infelice marito non pochi dissapori pe' concepiti sospetti d'infedeltà, senza osar di reprimerla energicamente, come che l'avesse in qualche rincontro percossa.

» Che Conte valido di salute la vide deteriorata in marzo 1835.

» Che preso avendo volontariamente il tartaro stibiato soffrì violento vomito, frenato poi con la china dal medico Ruocco.

» Che da ciò si spinse la Palieri a versar in refratte dosi su cibi lo stesso tartaro: che aggravatosi il malore di Conte si portò egli in Napoli accompagnato dal Però.

» Che dietro i consigli de' professori di Napoli ritornò in Cerignola per intraprendervi la cura.

» Che dopo pochi giorni morì quivi nel 3 giugno 1835.

» Che nel seguente giorno il fratello dell'estinto denunziò tal morte alla giustizia come violenta.

» Che un ingenere assicurò di esser la morte derivata da gastritide possibilmente originata da cause irritanti o stimolanti, come abuso di liquori o di alimenti di difficile digestione, alternative atmosferiche, e vizio psorico, ed anche da veleni della classe degli acri, acri rubefacienti e corrosivi metallici, i quali esaltando e ribassando la vitalità, ovvero offendendola meccanicamente con rosioni, perforazioni ed escoriazioni, disorganizzarono il sistema vitale.

» Che sottoposti ad analisi chimica i materiali rinvenuti nello stomaco e negl' intestini, non offrirono atomo di veleno minerale, e per la mancanza di materiale vomitato non fu istituita veruna ricerca per rintracciare il veleno vegetabile.

» Che completato in tal modo l' ingenere, restò paralizzata la istruzione sino al dì 4 novembre 1836. »

Riferisce in seguito la Gran Corte ciò che si raccolse con la pruova specifica dietro i nuovi lumi del fratello del defunto. E qui è ch' ella fa tesoro dei detti di Donata Pasanelli di 15 anni, contadina; di Savina Paradiso, domestica; di Carlo Biancardi;

di Vincenzo Perchinunno cognato della Palieri, e de' tre medici di Sansevero che avean dato il loro giudizio sulle circostanze specifiche deposte da' suddetti testimoni di specie.

Accenna ella poscia le ripulse di pochi testimoni, mentre i testimoni ripulsati giungevano al numero di 26.

Chiude finalmente la decisione con le seguenti considerazioni:

» Considerando che la pruova generica, quantunque esprima che la morte di Giuseppe Conte fosse derivata da gastritide proveniente da cause irritanti o stimolanti, fra queste si annoverano i veleni della classe degli acri, acri rubefacienti e corrosivi metallici. Che altri professori sanitari, avuta ragione di tutte le circostanze specifiche, avendo attribuita la gastritide al tartaro stibiato, sostanza vomitoria irritante, hanno acceduto a tal parere gli stessi periti generici, che di già non avevano escluso i veleni ridetti.

» Considerando d'altronde, che in riguardo a Luigi Però accusato di complicità non concorrono altri indizi, tranne quelli desunti da Emmanuela Ciciotta sulla di lui propensione esternata alla Palieri di doversi ammazzare o avvelenare il Conte, e dalle manifestazioni fatte da Colomba Palieri a Vincenzo Perchinunno.

» Che tali indizi rimangono effievoliti dall' esternazioni fatte dal Però alla Palieri, allorchè dietro le di costei doglianze per non aver accelerato in Napoli la morte del Conte, le rispose che non ne avea motivo, nè idea di esporsi al rischio di grave pena.

» Che è del pari provata la buona condotta ed opinione dell' accusato Però, la di lui permanenza nella casa di Conte con assenso del medesimo, e l' accesso in Napoli per prestargli assistenza.

» Che da tali indizi non risultando elementi ben fondati di colpabilità dell' accusato, è ben giusto farsi dritto alle orali conclusioni del pubblico ministero.

» Alla unanimità dichiara:

» Non consta, che Luigi Però abbia commesso sciente complicità nel veneficio in persona di Giuseppe Conte.

» Ordina che il suddetto Luigi Però sia messo in libertà provvisoria. »

28.° Questa decisione intimata nel 29 gennaio 1839 al Luigi Però, fu dal medesimo nel successivo giorno 30 del mese stesso impugnata con ricorso distinto in undici mezzi: altri undici

mezzi furono aggiunti presso la Corte Suprema di giustizia dal di lui avvocato D. Domenico Tartaglia. Gli assunti principali contenuti in tutti i ventidue mezzi, che hanno richiamato la massima attenzione della Suprema Corte, riduconsi a' seguenti:

1°. — Senza reato non si dà luogo nè ad azione, nè a procedimento penale. Non vi è reato senza ingenere, o con lo ingenere che lo escluda. Un procedimento penale su di un reato che non esiste si risolve in incompetenza per mancanza di materia punibile, ed in eccesso di potere. L'incompetenza per mancanza di materia punibile e l'eccesso di potere producono di dritto l'annullamento del giudizio.

2.° — La esistenza o la inesistenza di un reato debbono esaminarsi o nel giudizio del mandato di arresto o nel giudizio di sottoposizione ad accusa. Al dibattimento si presenta il reato certo ed il dubbio reo.

3.° — La decisione impugnata deve riputarsi interlocutoria in parte per la formola di non consta, in parte definitiva per lo ritenuto veneficio; fatta astrazione dalla incompetenza dello intero procedimento e dallo eccesso di potere.

4.° — Volendosi estendere il non consta anche al reato, s'incorrerebbe in gravissimi assurdi.

5.° — Sotto qualunque aspetto si voglia contemplare la decisione in esame, deve qualificarsi più per definitiva che per interlocutoria, e deve annullarsi.

6.° — La decisione contiene due contraddizioni assolutamente ostative, sulle quali è fondata la interlocutoria del non costa, e la definitiva del ritenuto veneficio.

In quanto alla prima, la Corte ritiene che il ricorrente Però era colpito da' soli indizi raccolti da Emmanuela Ciciotta e da Vincenzo Perchinunno per bocca di sua moglie Colomba Palieri. Esaminando ella questi indizi li confuta con un fatto sicuro: ne trae la conseguenza di non risultar da tali indizi elementi di colpabilità di Però. Chiude il sillogismo con la dichiarazione di non consta. Questo è un ragionamento antilogico.

In quanto alla seconda, la Corte ritiene che la Palieri profittando della credulità del marito, versava a dosi refratte ne' cibi e nelle bevande del tartaro stibiato: contemporaneamente ritiene che il marito Conte prendeva spontaneamente il tartaro stibiato: in seguito tra gli stessi fatti elementari soggiunge di essersi provata la propensione del Conte nel prevalersi del tartaro stibiato.

7.° — A pena di nullità deve esprimersi il fatto necessario alla risoluzione della quistione di fatto, ed alla stessa pena di nullità non si possono esprimere fatti contrari a quelli dalla pubblica discussione risultati : in questa doppia nullità è incorsa evidentemente la Corte.

In quanto alla prima nullità, tutt' i fatti essenziali, necessari alla soluzione della quistion di fatto nella presente causa, furon dalla Corte soppressi. Tali erano le precedenti annose e gravi malattie del Conte ; il disordine nel nutrirsi ; il suo volontario ed ostinato uso del tartaro, contro i consigli de' medici curanti in Cerignola ed in Napoli ; le cure dagli uni e dagli altri prescrittegli e non eseguite da lui ; la condotta della moglie verso di esso dopo la di lui venuta in Napoli ; le insinuazioni da quella fattegli nel corso della sua permanenza in questa capitale, perchè non se ne allontanasse ; i consigli datigli da' medici di Napoli, perchè non partisse da Napoli prima di ottobre ; la sua volontaria, precipitosa e pericolosa partenza da Napoli, malgrado gli opposti consigli de' medici, e le avvertenze contrarie della moglie ; le sue costanti e straordinarie affezioni mostrate alla moglie fino all' ultimo giorno della sua vita. Tutti questi fatti sorgevano da non impugnati atti legali, letti e discussi nel dibattimento, e tutti furon dalla Corte obbliati o taciuti contro il voto della legge.

Intorno alla seconda nullità, lungi di esporsi gli essenziali e veri fatti, si espresse il contrario di quello che la discussion pubblica offrì. In realtà la Corte ritenne, che fino a marzo 1835 Conte era valido di salute : che la moglie versava ne' cibi e nelle bevande da apprestarsi al marito il tartaro stibiato : che il marito vivea sospettoso della infedeltà della moglie, e se ne risentiva : che i medici gli consigliarono di ritornarsene in Cerignola : che Luigi Però presentossi spontaneamente, dopo ch' era spedito contro di lui il mandato di arresto, che non mai si era spedito : che l' autopsia cadaverica smentì le gravi affezioni osservate e prognosticate da' medici di Napoli sullo stato infermo di Conte, allorchè vi si condusse per consultarli : che i periti generici avevano acceduto al perere de' periti di Sansevero.

8.° — Per questa causa fu eseguito un dibattimento contro alle forme prescritte a pena di nullità dalla legge. Il giudice Navarra non intervenne in cinque delle 11 sedute tenute in circa

quattro mesi. Malgrado l'abilitazione dal pubblico ministero proposta, ed approvata dal Ministero di grazia e giustizia, di ripetersi alla di lui presenza le scene delle cinque sedute, neppur fu adempito a quanto si era proposto ed approvato; poichè di due interessanti testimoni oralmente intesi, e dibattuti nelle cinque sedute non presenziate dal giudice Navarra, per essersi asseriti infermi, si lessero alla presenza di esso giudice nell' ultima seduta le loro dichiarazioni registrate nel verbale. Essi furono Luigi Bossi e Modestino Pesce.

9.° — Fra gli altri testimoni fu ripulsato Modestino Pesce cancelliere del Giudice Regio di Cerignola D. Giovanni Pinto. In compruova di tal ripulsa si era chiesto di richiamarsi una processura a di lui carico. La Corte rigettò tal domanda, e con essa la ripulsa, sul motivo che riguardando il chiesto incartamento la processura contro di un funzionario, non potea sommettersi a discussione. Vi fu protesta di ricorso per annullamento. Ma la Corte, nella sua decisione finale, fece tesoro della dichiarazione del ripulsato Cancelliere.

10.° — Si accusa un uomo con termini dubitativi sulla persona del reo e sul reato istesso: si accusa di complicità, senza esprimersi le circostanze del reato, la qualità, ed il grado della complicità: si ritiene l'accusa negli stessi precisi termini, val dire di dubbio sul reato, e sopra niuna conoscenza del grado dell'attribuita reità. Si pronunzia il finale giudizio, senza neppur conoscersi nè la sussistenza, nè le circostanze del reato, nè la qualità ed il grado dell' addossata complicità. Dopo tutto ciò si dichiara non constare per l'accusato, senza sapersi di che, e si ritiene l'esistenza del fatto criminoso, cioè del veneficio.

» Udito il rapporto, ed inteso l'avvocato generale Nicolini, il quale ha così conchiuso:

» L'avvocato generale, non trovando nella decisione impugnata alcuna parte definitiva, il ricorso deve aversi in luogo di protesta, ma non è il momento di discuterlo, dovendo esser cumulato al ricorso che potrà prodursi, quando si verrà alla definitiva, o dietro una nuova discussione nel corso del biennio, o dietro la decisione di libertà assoluta dopo il biennio, quante volte questa avesse delle clausole o delle conseguenze pregiudizievoli al reo. Domanda dunque che il ricorso a' termini dell'articolo 305 procedura penale, si dichiari per ora irrecettibile.

» La Corte Suprema di giustizia deliberando nella Camera del Consiglio:

» Veduti gli atti, la decisione, ed il ricorso con tutt' i mezzi allegati in sostegno:

» Ha elevato le seguenti due quistioni:

» 1.° Il ricorso è o no ricettibile? In altri termini: l'impugnata decisione nella presente specie è interlocutoria, o è definitiva?

» 2.° Nell' affermativa della ricettibilità del ricorso, è censurabile la decisione?

» *Sulla prima quistione.*

» Considerando, che sebbene per costante giurisprudenza della Corte Suprema di giustizia le decisioni *di non consta* sieno state sempre riputate interlocutorie nella loro generalità profferite sulla risoluzione della quistione di fatto; nondimeno nella presente specie, non avverata simile nel corso di circa 31 anni da che fu istituita la Corte di Cassazione, rappresentata oggi della Suprema Corte di giustizia, la decisione ora impugnata dee riputarsi definitiva, o che si contempli sotto l'aspetto d' incompetenza per mancanza di materia punibile, e di eccesso di potere; o che si contempli in se stessa come interlocutoria in parte, ed in parte definitiva, secondochè sarà nella seconda quistione dimostrato; o che si contempli sotto l'aspetto di essersi giudicato di una complicità non mai specificata nella qualità sua e nel suo grado in tutto il corso del giudizio. Quindi sotto il triplice intero aspetto il prodotto ricorso è da dichiararsi ricettibile.

» Perciò dichiara ricettibile nella presente causa il ricorso prodotto.

» *Sulla seconda quistione.*

» Discendendo poi all' esame in merito del prodotto ricorso, e degli esposti mezzi di annullamento allegatine in sostegno, ha fatto le seguenti considerazioni:

» Sopra il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e decimo mezzo, relativi al fondo della causa:

» È canone di legge, di ragione, di buon senso, di senso comune, che senza reato non vi è azione penale, nè penale procedimento si può aprire. L'art. 1°. e gli articoli 114 e 145 delle Leggi di procedura penale son precisi su di questa verità. Ogni reato dà luogo all' azion penale. Se il fatto non è qualificato reato si ordinerà la liberazione dell' imputato. Se il fatto non è dalla legge qualificato reato, si pronunzierà la libertà

dell' imputato, e si vieterà contro di lui ogni ulteriore procedimento.

» L' esistenza di un reato non altrimenti si assicura che con l' ingenere. Ad oggetto di tanta importanza la legge ha impiegato l' intero titolo 3.° del libro 1.° del rito penale. L' ingenere, è scritto nell' art. 54, è diretto a stabilire la pruova della esistenza del reato, per esempio, se effettivamente sia avvenuto un omicidio.

» La pruova specifica ha per oggetto di dimostrare il reo. Di esso si accupa tutto il seguente titolo 4.° dello stesso libro.

» Gli oggetti di questi due titoli non son confondibili fra loro nè possono intendersi promiscuamente stante la enorme diversità delle loro rispettive nature.

» L' ingenere dicesi principale negli omicidi, quando il fatto criminoso abbia lasciato tracce permanenti: dicesi suppletorio, quando il fatto crimiuoso sia scomparso: non mai si dà luogo all' ingenere suppletorio, quando siasi raccolto e redatto l' ingenere principale, specialmente negli omicidi. Sopra di quest' altra verità sono egualmente chiare le prescrizioni della legge, art. 56.

» Ove si tratti di morti violente, mancando l' ingenere principale o suppletorio che ne assicuri la esistenza, o essendovi un ingenere principale che ne assicuri la inesistenza, l' apertura di un procedimento penale, la solennità di un pubblico giudizio, la rinnovazione dell' uno e dell' altro dopo essersene fatto inutile sperimento per più anni, si risolvono in incompetenza di procedimento per mancanza di materia punibile ed in ripetuti eccessi di potere.

» La legge fissò due stadi prima della pubblica discussione nel deciso fine di esaminarsi la preliminar quistione, se in faccia a lei un reato esista o non esista, onde non esporre a giudizio pubblico l' innocenza. Questi due stadi sono quelli della spedizione del mandato di arresto, e quello del giudizio di sottoposizione ad accusa. E là in uno di que' due stadi, che la legge co' succennati art. 114 e 145 imperiosamente prescrive di mettersi in libertà l' imputato, e di vietarsi contro di lui ogni ulterior procedimento, qualora non esista reato.

» Si afforzano tali verità dal ponderarsi che le formole dalla legge destinate per dar fine al pubblico giudizio, sono adattabili all' uomo accusato, non mai al reato; poichè al dibatti-

mento si presenta il reato certo, ed il dubbio reo. In realtà le tre formole di *consta che Merio ha commesso il reato*, *consta che Merio non ha commesso il reato* ec., suppongono sempre sussistente il fatto materiale criminoso a cui non sarebbero mai adattabili, e son dirette ad indicare il risultamento finale del giudizio per l'accusato, o dichiarandolo innocente, o sottoponendolo a nuovo giudizio per la dubbia di lui reità prodotta dalla leggierezza delle pruove, ma giammai per la dubbiezza del reato.

» Che se l'enunciate formole volessero riferirsi anche al reato, e specialmente agli omicidi che abbian lasciato tracce permanenti, ne deriverebbero allora gli assurdi più strani, eversivi di tutte le precedenti stabilite teorie inconcusse. La inesistenza del reato allora legittimerebbe l'apertura del giudizio penale contro dell'imputato, legittimerebbe la di lui traduzione al pubblico giudizio, permetterebbe la ulteriore sottoposizione di lui ad un giudizio novello non terminabile almeno per altri due anni, e lascerebbe per sempre l'innocenza esposta alla calunnia ed alla malvagità, sino a che a forza di pruova specifica non si giungesse a dar esistenza a quel reato per pruova generica non mai esistito, anzi escluso.

» Applicandosi ora le fin qui esposte teorie al soggetto caso, se ne conoscerà evidentemente la solidità. Erasi denunziato il veneficio di Giuseppe Conte, imputandosi alla moglie Maria Carmela Palieri, senza certo carattere, ed implicandovisi Luigi Però come complice, senza distinguersi alcuno de' quattro gradi assegnati dalla legge alla complicità. Un triplo ingenere di autopsia cadaverica e di analisi chimiche aveva assicurato la inesistenza del reato. Il pubblico ministero considerando che mancava il reato, avea chiesto di conservarsi gli atti in archivio. La Corte nella speranza di rinvenire il reato ed i rei, nella importanza di ottener più pruove generiche, e nella illegale credenza di poter con la pruova specifica crear un ingenere di morte violenta per un estinto, che avea lasciato tracce permanenti di morte naturale, così riconosciuta da' periti generici in tre esclusivi atti solenni, volle far raccogliere le pruove specifiche. Quattro progressive istruzioni si compilano. Pruove sicure somministrate per certi, legali e non impugnati documenti, e per dichiarazioni di tutt' i medici di Cerignola e di Napoli che avean curato l'estinto nel corso di più anni, assicurano le annose, moltiplici e gravissime malattie del Conte,

le sollecitudini della moglie per la salvezza del marito, le affezioni del marito per l'amatissima consorte sino al giorno ultimo di sua vita, i consigli salutari dei medici perchè si eseguisse in Napoli la cura dell'infermo, la di lui non aspettata e fatale partenza da Napoli per Cerignola, e la di lui morte naturale dopo pochi giorni del suo arrivo nella patria. Il creduto complice si presenta spontaneo nel carcere, e nel chiedere di esser dichiarata la propria innocenza, deduce con termini precisi la legalmente assicurata morte naturale dell'uomo che assumevasi morto violentemente. La Corte pronunzia il giudizio della legittimazione del di lui arresto, nè si occupa punto dell'esame se il reato esistesse o non esistesse in faccia alla legge. Si dà fuori l'atto di accusa contro di Però, accusandosi di complicità, senza indicarsene grado, ed usandosi termini dubitativi per la reità dell'accusato e per lo reato stesso. La Corte neppure in questo secondo stadio pensa ad esaminar la quistione sulla esistenza o inesistenza del reato, e profferisce la sottoposizione ad accusa ne' proposti termini, ritenendo come era scritto senza trascriverlo l'atto di accusa, o sia i dubbj sul reato e sulla reità dell'accusato, e la niuna indicazione del grado di reità. Andatosi al pubblico giudizio dopo tre anni e mezzo, e discusse pubblicamente per circa quattro mesi le pruove dell'accusa e della difesa, la Corte dichiara non constare di esser Luigi Però colpevole di complicità nel veneficio di Giuseppe Conte. Questa formola così concepita importa dubbio sulla reità di Però; ma importa la ritenuta certezza del reato di veneficio, e virtualmente contiene l'apertura di un novello giudizio duraturo almeno per un altro biennio.

» Dalla specie fin qui esposta storicamente e ragionatamente nascono i seguenti corollari di dritto: 1.° Senza un ingenere inclusivo del reato; con un triplo ingenere del reato esclusivo; senza essersi mai, dopo l'allegata eccezion perentoria della inesistenza del reato ne' due preliminari giudizi di arresto e di accusa, esaminata la troppo interessante quistione se il reato esistesse o non esistesse, si ritiene il veneficio esistente nella dichiarazione di non consta pel complice. Sotto questo rapporto la decisione è indubitatamente definitiva, ed è censurabile per la espressa violazione degli articoli 1, 54, 114, 145 e 330 del rito penale.—2.° Senza la esistenza del reato si apre un procedimento penale, si dichiara la legittimazione dell'arresto, si procede ad

un giudizio di accusa, si solennizza un lungo dibattimento, e malgrado la dichiarazione di non constare del colpevole pronunziata dopo quattro anni circa d'inutile sperimento, si riapre almeno per altri due anni un giudizio novello. Se ciò non importa incompetenza di procedimento per mancanza di materia punibile ed eccesso di potere, quando mai questi vizî saranno riconosciuti? Gli art. 157 e 485 del rito penale, e gli articoli 125, 112, 113 e 114 della Legge organica son precisi per l'annullamento di tal procedimento. — 3.° Senza un atto di accusa, che stabilmente fissi il reato, la reità ed il grado di reità, si dichiara la sottoposizione ad accusa, e poscia il non constare della reità, ritenendosi la medesima oscurità ed incertezza. Manifeste sono perciò le violazioni degli articoli 139, 155, 156, 293 e 273 della penale procedura.

» Considerando in conseguenza di tutte le premesse osservazioni, che se è verissimo di esser libero il criterio de' giudici di fatto, non è da negarsi di non dover questa libertà eccedere il senso comune degli uomini, e di non dover urtare le leggi fisiche della natura. Quindi, sia per essersi ritenuta nella dichiarazione di non consta la esistenza del veneficio, da un triplo ingenere contraddetta, senza essersene nè prima nè mai nè discussa nè proposta la promessa quistione di esistenza o inesistenza del reato; sia per essersi aperto, proseguito per tre anni e mezzo, e riaperto almeno per altri due anni un giudizio per veneficio senza pruova generica del reato inclusiva, anzi con un triplo ingenere esclusivo del reato; sia per essersi dichiarato non constare di una complicità non specificata dal pubblico ministero nè nell' atto di accusa, nè con le orali conclusioni, e neppur dalla Corte nelle quistioni propostesi allorchè della causa decise; la decisione per necessità di legge merita di esser censurata ed annullata per la evidentissima violazione degli articoli precedentemente segnati, e degli articoli 74 e 75 Leggi penali.

» Considerando che il sesto mezzo sussiste in fatto qual si è scritto, e per disposizione dell' articolo 327 del rito penale regge anche in dritto.

» Considerando che ugualmente sussiste in fatto qual si è con dettaglio esposto il settimo mezzo, e per comando imperioso della legge nell' intero articolo 293 dello stesso penale rito regge ancora in dritto.

» Considerando che in fatto sussiste del pari l' ottavo mezzo,

nè può non reggere in dritto per essersi evidentemente incorso nella nullità di ordine pubblico preveduta dall'art. 229 del rito penale.

» Considerando finalmente che il nono mezzo sussiste anche in fatto qual si è allegato. La Corte incorse in un error grave di dritto confondendo la pruova per *tabulas* contro i detti di un cancelliere, dimandata per escluderlo dal far testimonianza in una causa, con l' autorizzazione Ministeriale dalla legge ordinata per procedesi contro del cancelliere in reato imputatogli. Ella violò manifestamente gli articoli 330, 205 e 206 del rito penale.

» Per queste considerazioni :

» Veduti gli articoli 154, 114, 145, 330, 157, 139, 155, 156, 293, 273, 327, 229, 205, 206 e 485 delle Leggi di procedura penale, gli articoli 74 e 75 delle Leggi penali, e gli art. 125, 112, 113 e 114 della Legge organica ;

» Annulla ec. ec. »

N. CXVI.

DECRETO DEGLI 8 DICEMBRE 1833

Stabilisce l'enunciazione della cedola o laurea negli atti di giuramento e ne' rapporti de' periti

—

Art. 1.° Negli atti di giuramento e ne' rapporti de' periti agrimensori, architetti o ingegneri, dovrà farsi menzione della cedola o laurea che loro trovasi conceduta giusta i regolamenti in vigore.

La omessione di questa menzione sarà punita con una multa di ducati sei.

Art. 2.° La disposizione del precedente articolo comincerà ad aver vigore dal 1.° maggio 1834 in poi; fino a quel tempo, coloro i quali fossero sprovveduti di cedola o di laurea, potranno provvedersene a norma delle disposizioni vigenti.

—

I periti di un'arte o mestiere debbono esser muniti di cedola o laurea, giusta il regolamento annesso al Decreto del 27 dicembre 1815 ed il Decreto del 28 febbraio 1820.

Circa gli esercenti l'arte salutare, con Real Rescritto del 29 maggio 1832 fu approvato il parere della Consulta de' Reali domini di qua del Faro, incaricata di discutere e dare il suo avviso su quanto fu proposto dal Protomedico generale del regno, il quale fra l'altro trovò espediente ordinarsi agli agenti comunali, a' capi di amministrazione, a' regi giudici ed alle Corti, di non valersi di una persona qualunque dell'arte salutare, se non fosse munita di carta autorizzante, e di esprimersi ne' verbali la natura e l'epoca della rispettiva carta.

N. CXVII.

CIRCOLARE DEL 28 MAGGIO 1820

Su i casi del concorso simultaneo di periti e testimoni per la pruova generica

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

L'Amministrazione del registro e bollo ha chiesto istruzioni per norma de' Controlori delle spese di giustizia circa i casi in cui fa d'uopo il concorso simultaneo de' periti e de' testimoni per lo stabilimento della pruova generica de' reati.

Il signor Ministro delle finanze, conformemente alle osservavazioni da me all'uopo direttegli, ha dato alla suddetta Amministrazione il seguente riscontro, che cioè i casi dell'intervento simultaneo de' periti e de' testimoni per gl'ingeneri vengono indicati dal bisogno de' fatti e delle circostanze da verificarsi; che la verifica di tali fatti e di tali circostanze esige

talvolta la perizia di facoltà o di arte; richiede talora la semplice osservazione ordinaria di persona dotata di retti sensi; che quando nell' ingenere medesimo concorrono fatti di perizia e fatti ordinari, allora è il caso in cui fa d' uopo adoperare periti e testimoni simultaneamente (29).

Manifesto ciò a cotesto pubblico ministero per sua norma.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
M. Tommasi

A' Procuratori Generali Criminali.

N. CXVIII.

RESCRITTO DEL 10 SETTEMBRE 1824

Sulla validità del giuramento de' periti prestato in un modo anzichè in un altro.

Comento all' art. 246 LL. di proc. pen.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Napoli 15 settembre 1820

L' art. 246 delle Leggi di procedura penale prevede il caso che i periti e testimoni generici, di reperto o di esperimento di fatto, prima della pubblica discussione abbiano fatto le di-

(29) In generale, sono periti legittimi delle varie specie di pruove generiche quelli, la facoltà o l' arte de' quali ha servito di mezzo al delitto: — *Art. 108 del regolamento del 20 maggio 1808.*

chiarazioni con giuramento; e stabilisce che in questo caso non è necessario che sieno chiamati nella discussione pubblica, ma basterà che in essa si dia tettura delle loro dichiarazioni.

È nato il dubbio se questa disposizione è limitata alle sole dichiarazioni fatte sotto l'Impero delle attuali leggi di procedura penale, e giurate nelte forme da esse stabilite; ovvero si estenda anche alle dichiarazioni fatte sotto l'impero delle leggi anteriori e giurate nelle forme dalle leggi stesse determinate.

Sua Maestà cui ho proposto il dubbio, considerando che sotto il nome di dichiarazioni con giuramento, delle quali è menzione nell'anzidetto articolo 246, s'intendono le dichiarazioni in generale giurate nelle forme stabilite dalle leggi vigenti in tempo della loro formazione; ha dichiarato nel Consiglio ordinario di Stato del 10 andante, che la disposizione di questo articolo comprende non solo le dichiarazioni che i periti e testimoni generici, di reperto e di esperimento di fatto han formato sotto l'impero delle attuali Leggi di procedura penale; ma anche le altre sotto l'impero delle teggi anteriori con le forme dalle medesime determinate.

Nel Real nome lo partecipo alle Signorie loro per l'esatta osservanza.

Pel Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Il Direttore — Raffaele de Giorgio

A' Procuratori Generali Criminali

N. CXIX.

CIRCOLARE DEL 16 OTTOBRE 1819

Dispone il giuramento del principale offeso nell'affronto, nella istruzione orale e nel dibattimento.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Le Leggi della procedura penale fissano negli art. 245 e seguenti le norme che regolano l'esame del principale offeso e de' testimoni nel dibattimento. Hanno esse tra l'altro stabilito, che i testimoni prima di fare la loro dichiarazione debbano a pena di nullità prestare il giuramento di dire il vero. Non essendosi ciò espressamente ordinato per la dichiarazione del principale offeso, è nato il dubbio se debba anch' egli prestare il giuramento.

La risposta affermativa corrisponde perfettamente al senso delle indicate Leggi. Esse han disposto nell' art. 98, che prima di procedersi all' atto di affronto o di ricognizione, il principale offeso deve prestare il giuramento di dire la verità. Sarebbe strano supporre che la legge, la quale richiede indispensabilmente il giuramento dell' offeso in alcuni atti della istruzione scritta, lo escludesse negli atti della istruzione orale, su i quali ordinariamente si fonda la convinzione de' giudici.

Lo prevengo alle SS. LL. per l'adempimento.

Il Segretario di Stato
Ministro di Grazia e Giustizia
M. Tommasi

A' Procuratori Generali Criminali

N. CXX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 5 GIUGNO 1822

Il giuramento del danneggiato nella pubblica discussione, in materia di furto, fa parte della pruova sulla esistenza e mancanza, e ne' furti commessi nella pubblica strada, o con sequestro, il conquesto del danneggiato costituisce la base massima della pruova generica.

Comento all' art. 247 LL. proc. pen.

La G. C. criminale di . . . . ., con decisione degli 11 dicembre 1821, dichiarò constare che Cesare Marzano e Vittorio Pelosi aveano commesso furto qualificato per la violenza, per lo sequestro di persona, con lievi percosse e minacce di vita, per lo mezzo, tempo e somma, commesso in comitiva armata, ossia col mezzo della pubblica violenza a danno di D. Vincenzo e famiglia Pelosi: ed invocati gli art. 419, 420, 423 e 149 delle Leggi penali, li condannò alla pena di trent' anni di ferri per ciascuno, ed alle spese del giudizio.

Ricorso de' condannati:

1.° *Mezzo.* — Il testimone Troiano Romei nel dare il giuramento non osservò precisamente la formola dell' articolo 247 delle Leggi di procedura penale, essendosi trascurato di adoperare la parola *tutta*. Si è quindi violato l' articolo medesimo.

» La Corte Suprema di giustizia ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» *Osserva sul primo mezzo.* — Troiano Romei inteso a carico de' ricorrenti non era per verità un testimone come nel mezzo si è dedotto, ma un principale: questa circostanza però non lo dispensava punto dalla prestazione del giuramento. Se la legge abilita i giudici a convincersi tanto su i detti de' testimoni che de' principali, quando sien giurati, non è mai da supporre che voglia lasciare il detto del principale senza giuramento, e far

entrare nella somma delle pruove stabilite con giuramento un detto non mai giurato. D' altronde in alcuni reati, come ne' furti, la dichiarazione del principale è della massima importanza, poichè tiene alla pruova della esistenza e mancanza, ossia alla pruova generica; e ne' furti di strada pubblica e ne' furti con sequestro, la di cui pruova è quasi sempre difficile, essa co' conquesti del dirubato forma la massima base della pruova medesima. Non fornita essa di giuramento, resterebbe la verità spogliata di questa potente garentia nel momento del più preciso bisogno. Il giuramento de' principali in fine, mentre da un lato frena le loro deposizioni calunniose, le rende dall' altro maggiormente punibili quando fossero per tali riconosciute.

» Fermo dunque rimanendo il principio, che le deposizioni de' principali debbono al pari di quelle de' testimoni esser munite di giuramento, esso non può essere prestato che con la formola dell' art. 247 delle Leggi di procedura penale, cioè di *dire tutta la verità*; formola prescritta a pena di nullità.

» Quindi se il principale Romei dovea prestare il giuramento, e dovea prestarlo con la formola dell' art. 247, siccome lo aveano prestato gli altri principali nella stessa causa; se questa formola non fu da lui esattamente adoperata, giacchè giurò di dire la verità, null' altro che la verità, omettendo la parola *tutta*; è chiaro che il detto articolo fu manifestamente violato.

» Per tali considerazioni:

» Annulla ec. ec. »

N. CXXI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEGLI 11 MARZO 1822

È nullo il giuramento di dire la verità, null' altro che la verità, *esclusa la parola* tutta.

Comento all' art. 247 LL. di proc. pen.

La Gran Corte criminale di . . . con decisione de' 21 maggio 1821 dichiarò constare, che Giacomo Cianciulli avea commesso omicidio volontario in persona della di lui moglie Salvatrice Volpe, seguito da aborto: dichiarò constare che lo stesso Cianciulli avea commesso il delitto di asportazione d' arma vietata: dichiarò che la pena dovuta al delitto di asportazione di arma vietata era assorbita da quella dovuta all' omicidio: e preso in considerazione l' articolo 353 delle Leggi penali, lo condannò alla pena di morte e alle spese del giudizio.

Contro questa decisione il condannato si provvide di ricorso per annullamento; ed in di lui nome fu allegato il seguente mezzo:

Nella pubblica discussione la maggior parte de' testimoni non prestò il giuramento prescritto dall' art. 247 delle LL. di procedura penale, poichè omise la parola *tutta*.

» La Corte Suprema di giustizia ec. ec.

» Visti gli atti; vista la decisione; visto il ricorso per annullamento:

» Osserva quanto segue:

» L' art. 247 delle Leggi di proc. pen. prescrive a pena di nullità che tutti i testimoni debbano prestare in dibattimento il giuramento *di dire tutta la verità, null' altro che la verità.*

» Una tal formola comprende due parti essenzialmente diverse e non confondibili nè alterabili.— La prima è di dire *tutta* la verità. Il legislatore non è contento di una parte di verità, ma vuol conoscerla tutta intera, quanta è nota al testimone. Nella possibilità di un fatto, accompagnato da più circostanze, il testimone che tutte le conosce, potrebbe manifestarne alcune, al-

tre tacerne. Egli intanto direbbe la verità, ma non *tutta* la verità.

» La seconda consiste in *dire null' altro che la verità*. Queste seconde espressioni nulla hanno di comune con le prime ed includono un' idea tutta diversa. Il legislatore vuole che il testimone dichiari la sola verità, e non l' associ ad altro che *alla* verità sola.

» La specie presente offre, che nel dibattimento innanzi alla Gran Corte criminale di . . . . cinque di otto testimoni giurarono di *dire la verità, null' altro che la verità*, omettendo la parola *tutta*. Quindi la G. C. criminale di . . . . manifestamente violò la legge, ed incorse nella nullità prevista dal citato art. 247, per aver sottratta la parola *tutta* alla formola dal legislatore prescritta con parole designate sotto pena di nullità.

» Per tali considerazioni :

» Annulla ec. ec. (30). »

N. CXXII.

DELIBERAZIONE DELL' ALTA CORTE MILITARE

DEL 17 SETTEMBRE 1836

Non si può esigere che l' imputato giuri nel dibattimento quando abbia giurato nel corso della istruzione.

Alta Corte militare Napoli 17 settembre 1836
N. 9.

Nella udienza del giorno suddetto presieduta da S. E. il Tenente generale D. Ferdinando Macry; intervenendo i Marescialli di campo: O. Tarris, principe di Luperano e Moliterno, mar-

(30) Giurisprudenza consimile adottò la Corte Suprema istessa nelle decisioni del 20 marzo 1822 in causa di Giuseppe Freda, e del 5 giugno medesimo anno in causa di Rocco Forgione.

chese di Salcito onorario, Labrano graduato, I Brigadieri Coco, Lecca e Celli, giudici; Commessario del Re cavalier Pietro Ravelli; Cancelliere capitano Giglio.

Il Commessario del Re ha esposto che S. E. il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina con ufficio de' 13 agosto di questo anno, ramo di guerra 3.° ripartimento 2.° carico n. 1937, ha rimesso un esposto del Commessario del Re presso il Consiglio di guerra di guarnigione della Valle e Piazza di Messina, col quale rilevando le disposizioni contenute negli art. 189, 190 e 201 dello Statuto penale militare, ha elevato il dubbio, se nel corso della pubblica discussione debba l'imputato, che abbia giurato nell' interrogatorio e nel costituto, ripetere tal giuramento, e sotto il vincolo del giuramento già prestato debbano esigersi nell' esame di tali atti le sue risposte, con l' incarico di risolvere tal dubbio, e di rimettere copia della deliberazione che si sarebbe emessa.

L' Alta Corte militare:

Visti i suddetti uffizi ed il rapporto del Commessario del Re. Sentito il P. M., il quale ha conchiuso dichiararsi di non potersi dall' imputato che abbia giurato nel corso della istruzione esigere che giuri nel tempo della discussione pubblica e che dia le sue risposte sotto il vincolo del giuramento già prestato.

Visti finalmente gli art. 350 dello Statuto penale e 238 delle Leggi di proc. pen.

» Art. 350. Ne' casi in cui non vi è prescrizione nel presente Statuto, gl' inquisitori ed i tribunali militari adotteranno le pratiche di procedura stabilite dalle leggi per le Corti ed altri magistrati del regno nelle materie di giustizia punitiva.

» Art. 238 Il cancelliere darà lettura di tutti gl' interrogatori dell' accusato.

» Le risposte dell' accusato, sia che ne confermino, modifichino, spieghino, o ritrattino il contenuto, saranno registrate.

» In niun caso egli dovrà prestar giuramento sul suo detto. »

Ha osservato:

Che sebbene per gli art. 189, 190 e 201 dello Statuto penale si trovi disposto di dover l'imputato giurare quando confessi il reato o altri comprenda nel medesimo, pure nello Statuto istesso trattandosi di tutto ciò che debba aver luogo nel corso del dibattimento, non si trova prescritto di dovere l' accusato giurare, o di doversi le sue risposte esigere sotto il vin-

colo della santità del giuramento già prestato; dal che chiaramente s' induce che tal formalità richiesta negli atti della istruzione non si è creduta nè utile nè necessaria nel corso della discussione pubblica.

Che indipendentemente da questa osservazione, dovendosi per tutto ciò che intorno alla procedura non sia espresso nello Statuto, tener ricorso a quanto si trova prescritto per la procedura ne' giudizi pagani, per questi giudizi, anzichè esigersi dall' accusato il giuramento, si trova espressamente disposto di non dover affatto giurare.

Che questa disposizione corrisponde a' principi più saldi della giustizia e della morale, mentre l' accusato che trovasi nel pericolo di esser condannato, animato dall' amore della conservazione del proprio individuo, s' induce facilmente a spergiurare, ed a discaricarsi de' reati, imputandone un altro, ed in conseguenza il giuramento che da lui si esigerebbe si risolverebbe in una formalità inutile ed in una sacrilega profanazione.

Che dalle suddette disposizioni della legge e dalle osservazioni già fatte chiaramente si rileva di non avere alcun appoggio il dubbio promosso dal Commessario del Re presso il Consiglio di guerra di guarnigione della Valle di Messina, e che dall' accusato nel tempo della discussione pubblica non possa esigersi giuramento su de' suoi detti, e molto meno che li confermi sotto la santità del giuramento già prestato nel tempo della istruzione degli atti.

Per questi motivi l' Alta Corte, uniformemente alle conclusioni del P. M., ha deliberato e delibera, che nel tempo della discussione pubblica non si debba esigere dall' accusato che giuri sulle sue dichiarazioni, e le confermi sotto la santità del giuramento già prestato nel corso della istruzione; e che un estratto della presente deliberazione si rimetta a S. E. il Ministro della guerra e marina. »

N. CXXIII.

ARRESTO DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

DEGLI 8 MARZO 1817

Sulla prestazione del giuramento dell' accusato nella pubblica discussione, se dichiara circostanze che colpiscono il complice.

Nella causa d' *Abbundo* e *Mattera* la Corte di Cassazione col detto arresto stabilì la seguente massima :

» L' accusato che in dibattimento dichiara circostanze le quali colpiscono il complice, su queste circostanze dee prestare il giuramento (31). »

Eccone le considerazioni.

Attesochè la mancanza del giuramento de' testimoni in dibattimento porta a nullità, ed il d' Abbundo benchè sia stato inteso con la veste di reo, pure avendo nella sua confessione nominato correo il Mattera, per riguardo a sè sarà un reo, ma è sempre un testimone per riguardo al correo nominato. E sebbene la legge lascia nel dominio del criterio morale delle Corti il convincersi della deposizione scritta o della orale, pur tuttavia ciò è prescritto nel caso che un testimone o un reo abbia nel dibattimento impugnata la dichiarazione scritta, o abbia da quella variato, qual teoria non può affatto trasgredirsi; ma quando il testimone o il reo conferma nel dibattimento ciò che ha detto nella dichiarazione scritta, è indispensabile che dal medesimo si presti il giuramento, altrimenti s' incorre nella nullità che non può esser giammai coverta col silenzio.

Supplemento alla Collezione delle leggi. Decisioni Criminali Vol. 1.° num. 47, §. 5.°

(31) Narrasi che in Atene, chiamato in testimone Senocrate, allorchè si alzò per giurare, tutti i giudici, per l' alta opinione che aveasi della sua vita e de' suoi costumi, menarono grido *ch' ei non giurasse*, essendo un' onta il ricorrere alla religione per ottenersi dalla sua fede quella verità che tanto erasi legata alla sua fama — Val. Max. 11, 5, in fin.

N. CXXIV.

CIRCOLARE DEL 22 FEBBRAIO 1826

Sull' invio de' dementi imputati o giudicati nella casa de' matti in Aversa.

(*Ved. l' art. 61 LL. penali.*)

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Il signor Ministro degli affari interni mi ha partecipato che nel nuovo regolamento pel servizio delle case de' matti in Aversa (approvato da S. M.) è tra l' altro prescritto di non potersi nelle medesime ricevere alcun individuo senza la di lui approvazione.

Quante volte le Gran Corti disponessero l'invio di qualche imputato o giudicato nella casa de' matti in Aversa, avranno elleno cura di farmi pervenire copia della deliberazione che l'ordina, affinchè possa dirigere gli offici al lodato Ministro degli affari interni pel ricevimento de' medesimi in quello stabilimento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Il Direttore — ANTONIO FRANCO

A' Procuratori Generali Criminali.

N. CXXV.

MINISTERIALE DEL 30 LUGLIO 1828

Sulla mancanza delle fedi di povertà degl' incolpati.

—

Comando della provincia *di Calabria Citeriore*

Cosenza 3 agosto 1828

S. E. il Ministro di grazia e giustizia con suo venerato foglio del 30 luglio prossimo passato n°. 6146 mi scrive come segue:

» *Signore*,

» Il presidente del Consiglio di guerra in cotesta provincia ha fatto conoscere, che alcuni avvocati nel presentare alla Commessione militare le posizioni a discarico a pro de' loro clienti producono con esse una quantità di testimoni e ricusano di presentare nel tempo stesso le fedi di povertà degl'imputati, ovvero di depositare, se tali non sono, la somma corrispondente per soddisfare i testimoni di ciò che la legge accorda a' medesimi.

» Ella farà noto al suddetto presidente, che l'uffiziale relatore si metta di accordo con l'uomo di legge, onde in simili casi si regoli nello stesso modo che si procede nelle Gran Corti criminali.

» Pel Consigliere Ministro di Stato di grazia e giustizia — Il Direttore — Antonio Franco. »

Ed io glie lo trascrivo per sua intelligenza e perchè ne dia conoscenza al Capitano relatore.

Il Colonnello Comandante la prov.ª
D. Moscati

Al sig. Maggiore D. Giacomo Furlongh
presidente del Consiglio di guerra
di guarnigione di Calabria Citra — Cosenza

N. CXXVI.

CIRCOLARE DEL 16 GENNAJO 1822

Su' salvocondotti agl' imputati di misfatti, e congedi temporanei a coloro che son sottoposti a mandato.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

È a mia notizia che i prevenuti di misfatti, contro i quali si trovano spediti ordini di arresto, sogliono fare la domanda di essere ammessi a presentazione in forza dell' articolo 130 delle Leggi di procedura penale.

Alcune Gran Corti criminali accogliendo la domanda, rilasciano a favore de' prevenuti i salvocondotti con termine maggiore di quello che bisogna per la loro presentazione in giudizio.

Dippiù, sottoposti i prevenuti a mandato sogliono ottenere facilmente congedi.

In amendue questi casi tornando i prevenuti nel luogo del misfatto, impongono sull' animo de' testimoni, sogliono impedire con intrigo lo scovrimento del vero, ed agitano con la loro presenza gli offesi, il cui risentimento può dar luogo a più gravi disordini.

Cureranno elleno che l' abuso cessi interamente. Per regola generale non deve accordarsi alcun congedo ai prevenuti sottoposti a mandato.

Se per circostanze imperiose convenga in qualche caso particolare portarsi eccezione alla regola, la Gran Corte, inteso il pubblico ministero, potrà ordinarlo, prendendo le precauzioni opportune ad impedire che la giustizia ne soffra.

In questo caso mi faranno elleno pervenire copia della decisione con le loro osservazioni, quante volte ne abbiano a fare (32).

Il Dirett. della Real Segr. di Stato
RAFFAELE DE GIORGIO

A' Procuratori Generali Criminali

(32) La circolare qui riferita riguarda i salvocondotti per gl' imputati criminali. È di bene tener conto di quanto riflette in proposito i debitori

N. CXXVII.

RESCRITTO DEL 1° SETTEMBRE 1841

Sul dovere di accordare un difensore all' imputato di età minore.

Comento all' art. 359 LL. di proc. pen.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Le Leggi di procedura penale che con l' art. 170 esigono a pena di nullità ne' giudizi criminali la destinazione di uffizio di un difensore all' imputato che non lo abbia scelto, dispongono coll' art. 359, relativo a' giudizi correzionali, quanto segue:

» Se l' imputato presente non sia assistito da un difensore, e lo richiegga al giudice, questi a pena di nullità glielo distinerà di uffizio. »

colpiti di ordini di arresto in causa civile, siccome trovasi prescritto dall' art. 865 delle Leggi di procedura civile:

» Il debitore non potrà essere arrestato, quando chiamato a deporre come testimone avanti un giudice istruttore o avanti un tribunale civile, o pure avanti una gran Corte criminale o civile, sarà munito di un salvocondotto.

» Il salvocondotto potrà esser accordato dal presidente del tribunale civile o della gran Corte criminale o della gran Corte civile, in cui dovranno sentirsi i testimoni.

» Le conclusioni del pubblico ministero saranno necessarie.

» Se il debitore sarà chiamato avanti il giudice istruttore, il salvocondotto sarà accordato nel modo sopra detto dalla gran Corte criminale.

» Se poi il debitore sarà chiamato a deporre avanti di un giudice di circondario, il salvocondotto potrà essere accordato dal presidente del tribunal civile della provincia o valle, udito sempre il ministero pubblico.

» Nel salvocondotto sarà determinato il tempo della durata di esso, sotto pena di nullità.

» Il debitore in virtù del salvocondotto non potrà essere arrestato nel giorno della sua comparsa e nel tempo necessario per andare e tornare. »

Per la destinazione del difensore ne' giudizi correzionali credeasi necessaria la domanda del giudicabile, ancorchè di età minore, quindi da non darsi di ufizio se non richiesto.

Sulla cennata età di debol consiglio si provvederebbe male alla sorte del minore privato di soccorsi di chi veglia a difenderlo. Se non gli è permesso trattar da sè affari civili, si abbandonerebbe indiscretamente alla sua debolezza in affari correzionali senza il presidio di ben regolata difesa.

Veduto il parere della Consulta generale del Regno, Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 agosto ultimo ha dichiarato, che nel senso dell'art. 359 delle Leggi di procedura nei giudizi penali, dove l' imputato sia di età minore, che non abbia e che non chieda un difensore, sia il giudice a pena di nullità in dovere di assegnarglielo.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICOLA PARISIO

A' Procuratori Generali Criminali

N. CXXVIII.

MINISTERIALE DEL 20 AGOSTO 1821

Sulla estradizione degl' imputati nazionali o esteri pe' quali l' azion penale deve esercitarsi nel regno.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Signore

Con rapporto del dì 8 andante ella annunzia di aver chiesto al delegato apostolico di Benevento Carmine Inglese di quello

Stato, imputato in regno di delitto. Soggiunge che da quell' autorità l' è stato risposto, che la domanda non poteva esser secondata, giacchè incontrava l' ostacolo delle convenzioni vigenti con la S. Sede. Chiede ella conoscere quali sieno le convenzioni, onde disporre l' occorrente.

La domanda di arresto e consegna tanto de' propri sudditi che dopo aver delinquito in patria si rifugiano nel territorio estero, quanto de' sudditi esteri che si rendono colpevoli di reato nel territorio del governo requirente, ed indi si rifugiano nelle loro patrie, deve sempre farsi per via diplomatica da governo a governo.

È da osservarsi però, che per gl' imputati sudditi del governo che gli richiede, deve indicarsi che il reato da essi commesso porta a pena afflittiva, e che per gl' imputati non sudditi esigesi che il reato da' medesimi consumato sia punibile con pena capitale.

In affari quindi di estradizione, ella si uniformerà alle enunciate disposizioni.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Il Direttore — A. Franco

A' Procuratori Generali Criminali

N. CXXIX.

MINISTERIALE DEL 29 DICEMBRE 1819

Gli art. 348 e segg. LL. pen. comprendono nelle loro disposizioni tanto l' incolpato assente che quello in arresto.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Rispondo al dubbio che mi ha ella proposto sulla intelligenza degli art. 348 e seguenti delle Leggi di procedura penale.

Questi articoli stabiliscono le forme di rito correzionale, che interessando i prevenuti in generale, comprendono nelle loro disposizioni tanto il prevenuto assente, che il prevenuto in arresto.

Sono eccettuate da questa regola le sole disposizioni relative alla presentazione del prevenuto ed al procedimento contumaciale, le quali si applicano unicamente nel giudizio de' prevenuti assenti.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
M. Tommasi

Al Procurator Generale di Lecce

N. CXXX.

RESCRITTO DEGLI 11 MAGGIO 1835

Il modo di custodia di un imputato che si presenta nel corso del giudizio contumaciale dev' esser sempre il carcere per qualunque reato.

Comento all' art. 459 LL. di proc. pen.

Ministero
e Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia

Napoli 20 maggio 1835

Il procedimento contumaciale per misfatti regolato dagli articoli 459 a 475 delle Leggi di procedura penale, comincia da un mandato con cui si ordina all'imputato assente di presentarsi in carcere, e passa al giudizio di accusa e ad altri atti, che per misfatto portante a pena non maggiore del secondo grado de' ferri si arrestano alla inscrizione dell' accusato sull' albo dei

rei assenti, e per misfatto portante a pena più forte s'inoltrano fino alla condanna, ed ove sia di morte finiscono col dichiarare il condannato *nemico pubblico*.

Alla serie degli atti contumaciali segue l' art. 475 delle Leggi medesime, con cui è disposto che il contumace anche dichiarato pubblico nemico, ove pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto. Egli verrà subito interrogato e si procederà al giudizio nelle forme di rito ordinario o di rito speciale, secondo la diversità della competenza ec. ec.

Si è dubitato, se il modo di custodia dell'imputato che presentasi nel corso del giudizio contumaciale, debba esser sempre il carcere, ovvero debba esserlo nell'unico caso di misfatto portante a pena non minore del quarto grado de'ferri, come è stabilito dall' art. 130 delle stesse Leggi di procedura penale. Il giudizio contumaciale, oggetto degli art. 459 a 475, è regolato dalle forme particolari distinte da quelle che regolano la procedura a carico del non contumace. La varietà è specialmente nel modo di custodia dell' imputato che presentasi; mentre pel non contumace l'art. 130 delle Leggi medesime esige il carcere, se il misfatto porti a pena non minore del quarto grado de'ferri, ed esige altro modo di custodia, ove sia più mite la pena applicabile.

Gli art. 459 e 460 non ritengono questa distinzione, ma qualunque sia la natura del misfatto, non ammettono pel contumace che il solo carcere, prescrivendo all' uopo che nel mandato della sua chiamata a giudizio si ordini di presentarsi in carcere.

Or nella esecuzione di ordini tanto precisi non potrà esservi un modo diverso di custodia per l' imputato che sollecitamente si presenti, e molto meno potrà esservi se la presentazione avvenga in seguito di atti ulteriori, quando è più prolungata la disobbedienza alla legge: disobbedienza che non dà certamente titolo ad un più benigno trattamento.

Niuna alterazione gli art. 459 e 460 ricevono dell' art. 475 che ordinando di aversi come non fatto il giudizio del contumace che pervenga nelle mani della giustizia, si limita a disegnar l' effetto legale della presentazione, non a regolare il modo di eseguirla. A produrre tale effetto dovendo la presentazione avere il carattere di legalità, è mestiere che sia come

la legge la esige negli enunciati art. 459 e 469, vale a dire che sia in carcere.

Nell' avviso opposto, la presentazione medesima, che a' termini di questi articoli dev' essere in carcere, nel principio del procedimento contumaciale, quando non vi è a carico del contumace che la sola istruzione delle pruove, sarebbe in una più benigna custodia quando oltre tale istruzione siavi decisione di accusa od abbiasi decisione di accusa e di condanna insieme, vale a dire quando il carcere è il modo di custodia necessario anche pel non contumace.

Sua Maestà cui ho rassegnato l' affare, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 11 andante, ha dichiarato che il contumace, il quale non trovasi arrestato per opera della pubblica forza, debba presentarsi sempre in carcere per godere della disposizione dell' art. 475 delle Leggi di procedura penale.

Nel Real nome lo partecipo alle Signorie loro per l' adempimento.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Nicola Parisio

A' Procuratori Generali Criminali

N. CXXXI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 15 FEBBRAJO 1819

Il sospetto complice di un reato, impedito ad essere inteso come testimone nella pubblica discussione a carico di un altro imputato del reato medesimo, dee sentirsi se sia creduto necessario.

Comento all' art. 202 LL. di proc. pen.

La Gran Corte criminale di . . . . . . con decisione de' 28 gennaio 1818 dichiarò Michele Savella colpevole di omicidio con la

qualità di assassinio in persona di D. Giuseppe Nicola de Siena; lo dichlarò colpevole di tentato omicidio con qualità di assassinio in persona di Maria Imbriano, e lo condannò alla pena della morte, alla rifazione de' danni in favore della parte civile ed alle spese del giudizio.

Ricorso del condannato.

2.° Mezzo. — Fra i testimoni a discarico era stato notato D. Giacomo Nisco. Molte ripulse furon dedotte dalla parte civile e dall' accusato contro i rispettivi testimoni. Fra questi fu ripulsato dalla parte civile il testimone a discarico D. Giacomo Nisco. La Gran Corte, mentre si riservò di pronunziare sulle rispettive eccezioni all' epoca del dibattimento, eliminò il testimone Nisco come sospetto di complicità.

Offese la legge, perchè eliminò un testimone a discarico prima della pubblica discussione, mentre riserbato si avea il giudizio di ripulsa per tutti gli altri in dibattimento, e tolse all' accusato un mezzo importante di difesa. In tal modo furon violati gli articoli 162 e 179 del regolamento, il decreto dei 12 settembre 1811, e quello di aprile 1813.

» Udito il rapporto, ed inteso l' avvocato Generale Nicolini, il quale sul secondo mezzo ha osservato:

» L' accusato nel termine prescritto dall' art. 179 del regolamento diede in nota tra i suoi testimoni a discarico D. Giacomo Nisco. Fra due giorni la pubblica e la parte civile poteano opporre contro la persona di costui eccezioni comprese negli art. 137, 138, 141 e 142; e la Gran Corte intese le parti dovea pronunziare sull' esistenza o inesistenza di tali eccezioni. Tutto ciò è prescritto a pena di nullità dall' art. 1°. n. 5 del decreto de' 12 settembre 1811.

» Se dunque allegata una di queste eccezioni la G. C. l' avesse rigettata, si sarebbe certamente commessa una nullità; e nullità si sarebbe ugualmente commessa, se allegata tutt'altra eccezione che non son quelle comprese ne' mentovati quattro articoli, si fosse per questa allontanato il testimone dal dibattimento. Nel che il detto num.° 5 dell' art. 1.° del decreto de' 12 settembre 1811 ci dà una norma invariabile.

» Non è disdetto alle parti opporre qualunque eccezione che snervi la fede del testimone, ma queste se non sono espresse ne' predetti quattro articoli, non lo cancellano dall' albo. Egli è inteso, ed il giudice valuterà il suo detto secondo l' impres-

sione che fa nel suo animo, confermata da ciò ch'è più convenevole alla cosa, e cui assista maggior luce del vero. L'eccezioni all'incontro comprese negl' indicati quattro articoli 137, 138, 141 e 142 rendono l'individuo ripulsato incapace di far testimonianza.

» Or la parte civile ed il pubblico ministero, nella causa presente, ripulsarono il testimone a discolpa Giacomo Nisco come sospetto di complicità con l'accusato. La G. C. riconobbe la sussistenza di questa ripulsa; dichiarò Nisco incapace di far testimonianza, e lo escluse dalla nota de' testimoni a discolpa. L'accusato se ne protestò per annullamento. Tutta la quistione dunque sta a vedere se l'eccezione proposta sia ne' casi contemplati ne' citati quattro articoli.

» È evidente che no. Niuno di tali articoli contiene questa specie di eccezione. La G. C. quindi dichiarò impedito a deporre in dibattimento un testimone che non era impedito per legge. Violò dunque l'articolo 179 prescritto a pena di nullità.

» È ben vero che non in questi articoli, ma nell'art. 144 è detto, che quando sorga il dubbio che alcuno de' testimoni da esaminarsi possa avere complicità nel reato, si dee vedere se sia o no necessario; i non necessari si ascoltano stragiudizialmente senza giuramento ed in forma di certificato; i necessari si ascoltano con giuramento.

» Ma anche da ciò deriva non esser vero che i sospetti di complicità sieno incapaci a deporre. Anche in forza di questo articolo essi depongono in una o in un'altra forma, ma sempre sono ammessi a deporre, e rimane al giusto arbitrio del giudice l'estimazione di questa specie di deposizione.

» L'eccezione dunque di cui parla l'art. 144 è di quelle che servono ad infirmar la fede del testimone, e nulla han di comune con le ripulse degli articoli 137, 138, 141 e 142 che rendono il ripulsato incapace del fatto di far testimonianza.

» Questo istesso art. 144 è in alcune sue parti pari all'articolo 139 che parla degl'impuberi. Anche costoro si ascoltano in un semplice certificato e senza giuramento; ma possonsi perciò escludere i minori dal dibattimento?

» Al che si aggiunge, che questi articoli son collocati nella parte del regolamento che dà una norma alla istruzion regolare e giurata prima del dibattimento. Or questa è abolita col decreto del 23 maggio 1810, ed oltre a ciò l'art. 231 dis-

pone, che gli atti d'istruzione, sia preliminare, sia regolare, non sono prescritti a pena di nullità.

» La violazione dunque de' due articoli 139 e 144, ove fosse dopo il decreto de' 23 maggio ancora in vigore, non è soggetta a nullità. Il campo delle nullità si apre quando, finito il processo scritto d'investigazione, comincia il processo pubblico che si fa pel giudizio.

» Gli art. 137, 138, 141 e 142, i quali nel regolamento sono norma della istruzione regolare, intanto sono prescritti a pena di nullità, in quanto che vanno poi a formar parte integrante dell' art. 179 che regola uno de' termini del processo pubblico dopo l' atto di accusa. Ma l' art. 144 non è di questo numero.

» Nè era possibile, che un saggio legislatore potesse annoverarvelo col designare in esso una eccezione per allontanare un testimone dal dibattimento. Nel corso della istruzione può alcuno esser sospetto di complicità, e nella istruzione del processo è solamente compatibile ciò che dice questo articolo, che il *suo detto sarà notato in un certificato del cancelliere vistato dal giudice*. — Ma presentati i rei, e spediti i mandati, a' termini de' seguenti art. 150, 164 e 167; fissato poscia il titolo del processo; presentato l' atto di accusa, e pubblicati gli atti, dove sono più i sospetti di complicità?

» Le parti di ciascuno sono conosciute non solo, ma pubbliche. È alcuno compreso nell' atto di accusa? Egli è un accusato. È profugo per mandato di arresto o di deposito spedito contro di lui? Egli è un imputato. I sospetti lontani, gl' indizi non rilevati nemmeno per un mandato di deposito non possono dare nè l' uno nè l' altro carattere.

» Come dunque dopo l' atto di accusa si può parlare di un sospetto di complicità, e questo sospetto elevare a ripulsa e creare nella causa una terza specie di persone che la legge non riconosce, e che lo stesso antico rito lungi dall' allontanare dal giudizio permettea che si esaminassero in terzo.

» L' avvocato generale dunque ha creduto che con la deliberazione della G. C. criminale di . . . . , con cui si è escluso dal far testimonianza Giacomo Nisco, siasi violato l' art. 179 del regolamento, prescritto a pena di nullità: violazione rilevata dal reo prima che si passasse ad atti ulteriori. »

» La Corte Suprema ec ec.

» Adottando le osservazioni del pubblico ministero :
» Annulla ec. ec. »

CXXXII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 31 MARZO 1837

Sul medesimo oggetto.

La G. C. criminale di . . . . . . , con decisione de' 23 giugno 1836 dichiarò constare che Domenico Langellotti avea commesso omicidio volontario in persona di D. Marco d' Apolito , e lo condannò ad anni 25 di ferri.

Ricorso del condannato :

Contra il disposto dell' art. 202 procedura penale, la G. C. rigettò la domanda con cui il difensore chiese di ascoltarsi Francesco d' Agosto , il quale andava con l' Arciprete quando questi fu ucciso.

» La Corte Suprema ec. ec.

» *Sul 4.° mezzo.* — Violazione all' art. 202 procedura penale.

» Considera che il mezzo regge in fatto ed in dritto.

» In fatto , poichè la G. C. si espresse. — Attesochè il sacerdote d' Agosto fu indicato per complice nel misfatto in esame ; rigetta la domanda —

» In dritto sarà agevole di osservare che il libero esercizio de' dritti civili di ognuno , ugualmente che l' obbligo che la legge stessa impone a tutti di deporre in giudizio (art. 549 proc. pen. e 26 Leggi civili) non possono essere limitati che da un divieto , qual' eccezione alla regola generale. Questa eccezione non è che l' opera della legge , ed il magistrato non potrebbe ampliarla senza andar oltre i confini della sua delegazione, e violare i dritti delle parti , segnatamente quelli della difesa.

» Or gli art. 202 e 205 delle Leggi di procedura penale presentano appunto la eccezione alla regola, in fatto di testimoni in giudizio. E questa eccezione non si estende già agl'imputati di complicità nel medesimo reato: che anzi i condannati a pena criminale, la relegazione, non sono privati del dritto di testimoniare (art. 18 proc. pen.), e gli stessi condannati a' ferri sono pure essi inclusi nella nota de' testimoni, se non che da' medesimi non può trarsi che semplici indicazioni (art. 17 Leggi pen. e 205 proc. pen.).

» E nel vero, col sistema de' giudizi attuali, risolvendosi tutte le quistioni di fatto secondo il moral criterio de' giudici (art. 292 proc. pen.), era inutile che la legge tenesse dietro alle moltiplici eccezioni già dettate da leggi ben antiche, o da quelle anteriori alla medesima sull' ammissibilità de' testimoni, di che ha voluto solo additarne il pensiere con la disposizione contenuta nell' art. 204 procedura penale, ove confermando la regola, ha garentito la giustizia dagli attacchi delle umane passioni, sotto la rettitudine de' giudici del merito, a' quali ha dato la facoltà di valutare ogni altra eccezione contro i testimoni. Ed è sì larga la fidanza della legge, che della stessa eccezione non ne ha fatto che una nullità relativa (art. 203 Leggi di proc. penale.)

» Or d'Agosto fu spogliato della qualità di testimone in dibattimento, perchè indicato nella istruzione scritta come complice nell' omicidio; ma l' art. 202 procedura penale non comprende nel divieto gl' indicati come complici; parla bensì dei congiunti dell' accusato o di uno de' coaccusati presenti sottoposti alla medesima discussione pubblica.

» D' Agosto quindi si trovava nella regola, non già nella eccezione. Imperocchè altro è l'apparire imputato o l' esser indicato come imputabile, ed altro è l' essere coaccusato e sottoposto alla stessa pubblica discussione.

» Gli atti che precedono l'accusa non sono che atti d' investigazione e di apparecchio, ne' quali vari possono figurare da imputati, o esser indicati come tali; ma il giudizio non si contesta che con l' accusa, ed è perciò che nell' art. 202 procedura penale non si parla che di coaccusati.

» Il carattere di coaccusato si trova incompatibile con quello di testimone, giacchè identico è lo interesse di lui nel giudizio, e pure si vuole che sia sottoposto al medesimo dibattimento.

» Ma d' Agosto fu indicato come uno de' complici, e contro lui in risultanza delle istruzioni non vi fu per parte del pubblico ministero che una riserva a requirere.

» D' Agosto quindi rimase fuori dell' attuale giudizio, e non vi ha per ora alcun interesse simultaneo e presente. La G. C. adunque ha confuso il carattere che distingue un imputato nella istruzione preliminare, con quello di un coaccusato e sottoposto alla discussione pubblica medesima.

» Che se così non fosse, la giustizia istessa sarebbe priva talora di utili chiarimenti, se in una folla di coimputati o di creduti complici, l' esito della istruzione non ne raggiungesse che pochi, e non potesse il ministero pubblico, al pari dell' accusato per la reciprocanza de' loro dritti, avvalersi delle deposizioni degli altri. Il testimone d' Agosto perciò dovea sentirsi, tranne se la Gran Corte non avesse sentita la necessità di udirlo (art. 243 proc. pen.), ed aversi de' detti di lui il calcolo che di ragione (art. 204 dette Leggi).

» Per questi motivi annulla ec. »

N. CXXXIII.

MINISTERIALE DEL 7 MAGGIO 1833

Sulla complicità de' soldati nazionali e svizzeri.

—

Comando delle armi nella prov. di Calabria ul.ª 2.ª
N. 108. — Napoli 20 maggio 1833.

Signor Capitano

S. E. il Ministro Segretario di Stato Comandante generale delle armi al di qua del Faro, con circolare de' 14 andante, personale 2.° carico num.° 1402, mi comunica quanto appresso:

» S. E. il Ministro di guerra e marina con suo foglio de' 7 andante num. 1300, 3.° ripartimento 2.° carico, sulla considerazio-

ne che i reati che si commettono da' militari addetti a' corpi nazionali dell' armata in complicità de' militari de' corpi svizzeri al servizio di S. M. (D.G.), per questi ultimi a' termini della capitolazione debbono procedere i Consigli di guerra de' rispettivi loro corpi; ha ordinato stabilirsi in massima, che pe' militari nazionali di cui è parola, dovrà procedere del pari il Consiglio di guerra del corpo al quale appartengono, quante volte si tratti d' individui di un sol corpo, e che ne' casi preveduti dall' art. 20 dello Statuto penale militare dovrà procedere il Consiglio di guerra di guarnigione, dovendosi però sempre consegnare ad essi Consigli di guerra di corpo nazionale o di guarnigione gl' incartamenti originali relativi alle prime indagini, e passarsene le copie legali a' Consigli di guerra de' reggimenti svizzeri.

» Mi do l' onore tanto parteciparle pel corrispondente adempimento. »

Ed io le comunico il fin qui detto per sua opportuna intelligenza.

Il colonnello Comandante le Armi — VOLLARO

Al sig. Capitano Vitale Commessario del Re del Consiglio di guerra di guarnigione — Catanzaro.

N. CXXXIV.

MINISTERIALE DEL 16 OTTOBRE 1819

Distingue l' interrogatorio dal costituto.

Ministero e Real Segreteria di Stato di G. e G.

Con rapporto de' 3 andante mi ha ella proposto il dubbio, se debba darsi al prevenuto l' interrogatorio ordinato dagli articoli 105 e 106 delle Leggi di procedura ne' giudizi penali quando segue il suo arresto, o dopo che l' istruzione è compiuta.

Dalla combinazione di questi articoli e del precedente art. 104

risulta, che il primo interrogatorio dovrà darsi al prevenuto quando è arrestato in tempo che la istruzione è incompleta.

Arrestandosi quando la istruzione è già ultimata, gli si dovrà dare l'interrogatorio ordinato dall'art. 431 delle indicate Leggi di procedura, denominato propriamente costituto.

Il Ministro Segretario di Stato di G. e G. — M. TOMMASI

Al Procuratore Generale Criminale di Avellino.

N. CXXXV.

CIRCOLARE DEL 1° OTTOBRE 1825

Sul dovere di ordinarsi una istruzione se l' imputato offra nel costituto dilucidazioni importanti su nuove tracce per l' acclaramento del vero.

—

Ministero e Real Segreteria di Stato di G. e G.

La istruzione in materia penale è completa, allorchè si sono seguite le tracce tutte essenziali ad accertare la verità. Nel caso che l' imputato nel costituto offra importanti dilucidazioni, sulle quali convenga versare onde scovrire il vero nettamente e poter procedere agli atti ulteriori, allora sulle nuove tracce dovrà istruirsi. È ciò uniforme al rito vigente, ed analogo specialmente alle determinazioni degli articoli 150 e 151 Leggi di procedura penale.

Pel Ministro Segretario di Stato ec. — Il Dirett. — A. FRANCO

A' Procuratori Generali Criminali.

N. CXXXVI.

CIRCOLARE DEL 10 GIUGNO 1826

Vieta l' accogliero offerte di manifestazioni utili alla giustizia degl' imputati, sotto fiducia di Sovrana clemenza.

Ministero e Real Segreteria di Stato di G. e G.

Ho avuto occasione di osservare che tal volta gl' incolpati di reato per esser fatti degni di reale clemenza si offeriscono di dare alla giustizia utili manifestazioni per la pruova del misfatti e per lo scovrimento di coloro che vi hanno preso parte. Alcune autorità accogliendo l' offerta, sogliono accettare la confessione di tali incolpati con la espressione di potere essi confidare nella clemenza di S. M.

Essendo il potere della grazia riserbato interamente alla M. S., è chiaro che qualunque promessa d'indulgenza fatta da'pubblici funzionari forma sempre un abuso che deve farsi cessare. L' esemplare punizione de' misfatti nella quale è interessato il pubblico bene, e la circostanza di essere inutilmente fatte replicate ricerche de' loro occulti autori, potrebbero qualche volta rendere ammissibile la misura di ricevere la confessione di alcuno de' colpevoli con la espressione di cui si è fatto parola; ma in questo caso il ricevimento della confessione dovrebbe precedere l' autorizzazione di S. M. Quindi nella circostanza di non potersi per mancanza di tracce istruir processo, le autorità pubbliche invece di accogliere le domande di clemenza, ed all' effetto ricevere la confessione degl' incolpati con l' espressione di poter essi confidare nella reale indulgenza della M. S., devono dirigersi a questo Ministero, ed attendere le superiori determinazioni.

Daranno elleno conoscenza di questa mia alle Gran Corti presso le quali esercitano il pubblico ministero, ed ai giudici d' istruzione e giudici di circondario, affinchè per l'avvenire non si riproduca l' inconveniente.

Pel Ministro Segretario di Stato ec. — Il Diret.—A. Franco

A' Procuratori Generali Criminali

N. CXXXVII.

RESCRITTO DEL 6 MARZO 1828

Si ordina l' osservanza della precedente circolare.

Ministero e Real Segreteria di Stato di G. e G.

Napoli 22 marzo 1828

Con circolare de' 10 giugno 1826 manifestai alle SS. LL. che il potere della grazia essendo interamente riserbato a S. M., non è permesso alle autorità pubbliche di risvegliare speranza d'indulgenza agl'incolpati che per esserne fatti degni si offrano di dare utili manifestazioni alla giustizia; e che perciò non debbono le medesime accettare la loro confessione con la espressione di poter essi confidare nella Real clemenza.

Soggiunsi, che ove per mancanza di tracce non potesse instruirsi processo, le autorità pubbliche in vece di accogliere la domanda di clemenza, ed all'effetto ricevere le confessioni degl'incolpati con l'enunciata espressione, debbono dirigersi a questo Ministero ed attendere le superiori determinazioni.

Si è fatto il caso in cui questa determinazione non è stata osservata. La M. S. di ciò consapevole, si è benignata nel Consiglio ordinario di Stato del dì 6 andante disporre, che si richiamino le autorità pubbliche alla rigorosa osservanza della determinazione contenuta nella enunciata circolare.

Nel Real nome lo comunico alle SS. LL. per l'adempimento.

Pel Ministro Segretario di Stato ec.—Il Dirett.— A. Franco

A' Procuratori Generali Criminali

N. CXXXVIII.

CIRCOLARE DEL 20 NOVEMBRE 1824

Sul segreto a serbarsi nelle istruzioni pria dell' apertura del termine di cinque giorni.

—

Comento all' art. 166 LL. di proc. pen.

Ministero e Real Segreteria di Stato di G. e G.

Le Leggi di procedura penale vogliono che la istruzione delle pruove non si pubblichi, che dopo la decisione di accusa, quando si dà luogo alla difesa.

S' intende bene che un colpevole il quale conosca l'andamento delle investigazioni, le tracce e gl' indizi accumulati, sarà naturalmente portato a turbare le ricerche delle pruove, e potrà forse sopprimerne gli elementi con mezzi criminosi.

Ho avuto occasione di osservare, che non tutti gl' impiegati e gli uffiziali che assistono i magistrati nella istruzione soddisfano ai doveri di conservarla segreta, e per la prematura manifestazione del processo agl' incolpati, i testimoni sono spesso esposti a' pericoli della privata vendetta.

L' inconveniente è ben grave ne' suoi risultati, perchè non si ometta alcuna misura e precauzione propria a farlo del tutto cessare,

Elleno comunicheranno all' uopo la opportuna disposizione ai giudici d' istruzione, e con la più scrupolosa vigilanza baderanno che non rimangano occultati gli uffiziali che per l' avvenire osassero d' infrangere il segreto della istruzione delle pruove.

Io prenderò sul loro conto le misure che convengono, come persone indegne della fiducia del governo.

Il Ministro Segretario di Stato ec. — NICOLA PARISIO

A' Procuratori Generali Criminali

N. CXXXIX.

RESCRITTO DEL 5 AGOSTO 1822

Autorizza l' allontanamento di persone che possono frastornare lo scovrimento della verità.

Ministero di Grazia e Giustizia

Napoli 14 agosto 1822

Alcune tra le SS. LL. hanno palesato, che persone intente a favorire l' impunità de' fatti criminosi procurano con la subornazione de' testimoni d' impedire che la verità si scovra: quindi hanno fatto conoscere il bisogno di una misura che allontani quest' inconveniente.

Volendo S. M. che gli uffiziali incaricati della investigazione de' reati non incontrino impedimento alcuno nella ricerca del vero, ha ordinato nel Consiglio di Stato ordinario de' 5 andante, che le Gran Corti criminali potranno decidere, che durante la istruzione si tengano lontani da un determinato luogo tutti coloro i quali portano ostacoli allo scovrimento della verità. Vuole però la M. S. che di questa misura si usi con prudenza, e quando effettivamente il bisogno lo esiga.

Nel Real nome lo comunico alle SS. LL. per l' adempimento.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — M. Tommasi

A' Procuratori Generali Criminali.

N. CXL.

RESCRITTO DEL 30 OTTOBRE 1819

Autorizza gl' istruttori a mettere in esperimento i testimoni che ricusano dire la verità.

—

Ministero di Grazia e Giustizia

Si è domandato se i funzionari di polizia giudiziaria incaricati della istruzione in materia penale, possano arrestare per esperimento i testimoni che ricusano deporre i fatti de' quali han conoscenza.

Considerando S. M. che questi funzionari per conseguire l'oggetto delle loro cure, debbono essere necessariamente forniti de' mezzi propri ad allontanare gli ostacoli che si oppongono allo scovrimento del vero, ha ordinato che essi possono impiegare l'indicata misura contro i testimoni renitenti a deporre la verità che risulta di essere a loro notizia (33).

Il Ministro di Grazia e Giustizia — M. Tommasi

A' Procuratori Generali Criminali.

---

(33) Nel §. 2 dell' art. 136 del regolamento de' 20 maggio 1808 pe' giudici di pace e pe' tribunali trovasi scritto:

» I casi in cui debbono i testimoni essere condotti alla verità per mezzo del carcere e la misura con cui possono i giudici usarne, è rimessa alla loro prudenza e probità. »

N. CXLI.

CIRCOLARE DEL 27 FEBBRAJO 1841

Sull' arresto de' testimoni per esperimento, e norme da seguirsi.

Ministero di Grazia e Giustizia

Sulla domanda se i funzionari di polizia giudiziaria possano arrestare per esperimento i testimoni che ricusano esporre i fatti de' quali hanno conoscenza, si emise il rescritto Sovrano del 30 ottobre 1819, così concepito :

» Considerando S. M. che questi funzionari per conseguire l'oggetto delle loro cure debbono essere necessariamente forniti de' mezzi propri ad allontanare gli ostacoli che si oppongono allo scovrimento del vero, ha ordinato che essi possono impiegare la misura indicata contro i testimoni renitenti a deporre la verità che risulta di essere a di loro notizia. »

Questa misura permessa qual mezzo necessario allo scovrimento del vero, vien circoscritta al caso de' testimoni renitenti a deporre la verità che risulta di essere a loro notizia. Indiscretamente vi si darebbe luogo, quando ne mancasse il bisogno nè ragione si avesse di ammettere nel testimone la notizia della verità e la renitenza a deporre. A non deviare dalle regole adunque che servir debbono di guida all' esercizio del potere dal Sovrano rescritto conferito, è necessità di assicurarsi con tutta ponderazione che i cennati estremi concorrano, ed usar con prudente moderazione dell' indicata misura, affinchè non degeneri in una tortura avversa alla umanità ed alla legge, e che potrebbe agevolmente spingere a false testimonianze in vece di menare al vero.

La facilità di andare per disaccortezza ed anche per zelo mal inteso ad abuso contro la sicurezza individuale, esige che l' arresto de' testimoni per esperimento pongasi tra gli oggetti di vigilanza confidati alle SS. LL.

Disporranno all' effetto che in ogni settimana gli uffiziali di

polizia giudiziaria in caso di arresto di testimoni ne facciano rapporto: che in esso precisino:

1.° Le persone arrestate, la loro età, e condizione.

2.° L' epoca dell' arresto.

3.° I motivi pe' quali si è creduto applicabile il Sovrano rescritto.

4.° La durata dell' arresto sofferto dal testimone posto in libertà.

In seguito di notizie su questi oggetti, ed altre che potranno dalle SS. LL. chiedersi, cureranno elleno sulla sorte de' testimoni in arresto le disposizioni convenevoli all' interesse della giustizia e a quello della sicurezza individuale. Allorchè poi l'uffiziale di polizia giudiziaria avrà fatto l' invio della istruzione, elleno e le Gran Corti vedranno con quanto senno siasi proceduto all'arresto de' testimoni, e dove si trovasse censurabile la condotta dell' uffiziale di polizia giudiziaria, non lasceranno di far loro avvertimenti.

Nell' inviare a me lo stato mensile de' movimenti de' detenuti, mi faranno elleno giungere rapporto che esprima i risultamenti della vigilanza che all' oggetto dalle SS. LL. è abitualmente esercitata, non che le disposizioni emesse. Nel rapporto per ciascun mese si terrà particolar conto degli arresti del mese anteriore, quante volte se ne avessero.

Avranno elleno intanto la cura di far nota questa mia agli uffiziali di polizia giudiziaria, e di palesarmene l' adempimento.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — N. Parisio

A' Procuratori Generali Criminali

N. CXLII.

RESCRITTO DEL 29 AGOSTO 1818

Stabilisce le pene contro i renitenti.

Ministero di Grazia e Giustizia

L' art. 236 del Codice penale provvisoriamente in vigore (34) sanziona un' ammenda e la prigionia di sei giorni a due mesi contro i testimoni che chiamati in giudizio non compariscono allegando false scuse.

(34) Corrisponde oggidì all' articolo 243 delle vigenti Leggi penali così concepito:

» I testimoni o periti che avranno allegato una scusa riconosciuta falsa per presentarsi alle autorità che gli han richiesti, saranno puniti col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale, oltre i danni cagionati dal loro rifiuto ».

Art. 74 Leggi di procedura penale:

» Nelle visite domiciliari, ne' reperti e nell' ingenere, qualunque persona non ubbidisca all' uffiziale di polizia giudiziaria (che ne' militari giudizi è il Commissario del Re) per l' adempimento degli atti che gli sono attribuiti dalla legge, sarà fatto arrestare ec. ec. »

» Art. 82. Chiunque è citato per far testimonianza o perizia, sarà tenuto a comparire; altrimenti potrà esservi astretto in forza di un mandato di accompagnamento dell' uffiziale di polizia giudiziaria, che ha spedito l' ordinanza di citazione: salve le pene stabilite nelle Leggi penali, e le disposizioni dell' articolo 549 e seguenti.

» Art. 83. Oltre al mandato di accompagnamento, il testimone renitente, sul processo verbale della sua notificazione, e sul certificato della non comparsa non giustificata da legittimo impedimento, sarà nelle cause di misfatti condannato dal presidente della gran Corte criminale (che ne' militari giudizi è il Consiglio di guerra), sulle conclusioni del ministero pubblico, ad un' ammenda di tre a venti ducati; e nelle cause di delitti ad un' ammenda da uno a dieci ducati: salve le pene maggiori stabilite nelle Leggi penali.

» Art. 84. Il testimone che sarà stato condannato a' termini dell' articolo precedente, se produrrà scuse legittime di sua mancanza, potrà in seguito di conclusioni del ministero pubblico esser liberato dall' ammenda. »

Può il testimone infermo esonerarsi dalla presentazione, ed eccone il disposto:

È sorto il dubbio, se le Gran Corti criminali sieno competenti a profferire sul conto de' testimoni contumaci ai suoi ordini, ovvero se il loro giudizio debba rimettersi a' regi giudicati del circondario.

S. M. cui ho proposto il dubbio, ha determinato che in tal caso spetta alla Gran Corte criminale di pronunziare contra i testimoni contumaci la pena sanzionata nell' indicato articolo.

Nel Real nome lo partecipo alle SS. LL. per l' esatto adempimento.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — M. Tommasi

A' Procuratori Generali Criminali

» Ministero di Stato di grazia e giustizia. Napoli 1 aprile 1818.

» *Circolare a' procuratori generali criminali.*

« Si è fatta quistione, se i certificati da esibirsi alle autorità giudiziarie per comprovare la malattia o altro impedimento delle persone citate a comparire innanzi le dette autorità per affari riguardanti la giustizia punitiva, debbano essere scritti sopra carta da bollo e sottoporsi a dritto di registro.

» Essendomi posto di accordo col ministro delle finanze, si è stabilito che gli enunciati atti si debbano scrivere in piedi delle cedole di citazione, e che qualora ciò non possa aver luogo, possano scriversi sopra carta non bollata senza sottoporsi alla formalità del registro.

« In quest' ultimo caso però i medici e le autorità che formano i detti certificati debbono apporre in piedi dell' atto di dichiarazione, che il medesimo riguarda il servizio della giustizia penale. Coloro che mancheranno d' indicare questa circostanza incorreranno nelle ammende fissate pe' contravventori dalle Leggi de' 25 dicembre 1816 e de' 30 gennaio 1817.

« *Il ministro segretario di stato di grazia e giustizia*— *M. Tommasi.* »

Con la Legge del 2 gennaio 1820 fu a questo medesimo riguardo stabilito quanto segue:

« Sono esenti dalle formalità del bollo i certificati comprovanti malattie o assenze di persone chiamate a deporre in giudizio: in tali atti però si farà l' espressa menzione che riguardano il servizio della giustizia penale; ed in caso di omissione, coloro che rilasceranno tali certificati saranno sottoposti alla multa corrispondente. »

N. CXLIII.

CIRCOLARE DEL 4 NOVEMBRE 1835

Sulla necessità di non trascurarsi nella istruzione delle pruove, che il testimone per ogni fatto che depone esprima come ne abbia notizia.

—

Ministero di Grazia e Giustizia

L'art. 88 delle Leggi di procedura penale vuole, che il testimone per ogni fatto che depone debba esprimere la causa della *scienza*, ossia il modo come ne ha notizia.

Nell'interno nesso tra la causa e la scienza di cui è parola contribuisce la nozione della prima ad avvalorare o indebolire la testimonianza, e giunge fino ad escludervi il vero, ove il mezzo ed il modo coi quali il fatto portasi conosciuto si trovassero nell'assoluta incapacità di menare alla sua cognizione: quindi la necessità di non trascurarli nella istruzione delle pruove, specialmente nel caso di misfatti, di cui si fa consapevole il testimone per averne intesi o veduti i particolari ed i rei in certa distanza dal punto di esecuzione.

Con assicurar ne' primi elementi del reato dove si è delinquito, dove il testimonio ne fu spettatore, qual sia il tempo dell' avvenimento, la posizione dello spazio che tra gli enunciati luoghi intercede, con ricevere ove occorre dal testimonio stesso spiegazione, ed elevare anche in caso di necessità una pianta topografica, si toglie al testimone l'arbitrio di variare impunemente le località, i fatti, e cedere in danno della giustizia alla influenza delle seduzioni.

Comunicheranno elleno agli uffiziali di polizia giudiziaria le disposizioni che troveranno all' uopo opportune, e ne invigileranno l'adempimento.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — NICOLA PARISIO

A' Procuratori Generali Criminali

N. CXLIV.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 7 LUGLIO 1834

Se scritto in un atto di affronto, che l'imputato nella riconoscenza sia impallidito ed abbia abbassati gli occhi, la sola lettura dell' atto possa ingenerare convinzione nell' animo de' giudici.

—

Comento agli art. 243 e 251 LL. di proc. pen.

La Gran Corte criminale di . . . con decisione del dì 2 ottobre 1833 dichiarò:

Constare che Carmine Ignico avesse commesso reato di furto qualificato per la violenza, pel luogo e tempo, in danno di Marco Larotonda.

Constare che il nominato Ignico avesse commesso misfatto di mancato omicidio in persona della sorella Maria Teresa a 31 maggio 1825, e che tale misfatto fosse stato commesso con premeditazione.

Constare che l' imputato Ignico avesse commesso omicidio volontario in persona della sua sorella Maria Teresa.

Constare della premeditazione in detto omicidio.

Constare che fosse reiteratore di più di due misfatti.

Condannò poi il suddetto Carmine Ignico alla pena di morte da espiarsi col primo grado di pubblico esempio, ed alle spese del giudizio.

Ricorso.

Secondo mezzo — La Gran Corte tra gli elementi di convinzione ha calcolato quello di essersi impallidito e di aver bassati gli occhi l' accusato Ignico, allorchè nell' atto di affronto fu sul mi sembra pei connotati toccato ed indicato dal dirubato Larotonda. Questo fatto è narrato dal giudice istruttore come una sua asserzione. La Gran Corte ha per questo convertito l' istruttore in testimone, e ne ha calcolato il detto, senza che cotal

testimone fosse stato dato in nota, esaminato nel processo scritto e nel pubblico dibattimento. Violazione dell' art. 243 di procedura penale.

» Udito il rapporto. Inteso l'avvocato generale Nicolini che ha chiesto il rigetto del ricorso.

« La Corte suprema ec. ec.

« *Sul secondo mezzo* — Considerando che il processo verbale è l' atto che distende un pubblico uffiziale per attestare ciò che si è detto, osservato, raccolto o verificato alla sua presenza.

« Che di qui legalmente nell' atto di affronto si fece osservare che il ricorrente nell' essere riconosciuto impallidì e bassò gli occhi.

« Che questo elemento inerente alla natura dell'atto, e pubblicamente discusso, entrar potea nel calcolo del criterio morale, giacchè non incontrava ostacolo dal canto della legge, anzi trovava appoggio nella definizione di sopra riportata.

» Che perciò mal si ricorre nel caso alle disposizioni dell' art. 243 Leggi di rito penale.

« Rigetta il ricorso. »

N. CXLV.

DECRETO DEL 21 GIUGNO 1842

Sulle preliminari citazioni a dichiarare se voglia usarsi ovver no di un documento arguito di falso.

—

Comento agli art. 446 e 447 LL. di proc. pen.

Veduto l' art. 446 delle Leggi di procedura penale così concepito :

» Se un documento viene attaccato di falso, ed il giudizio

sia di falso in privata scrittura, l' imputato sarà citato (35) a dichiarare, se intenda far uso, o se voglia desistere di far uso del documento. »

Veduto l' art. 447 che nella parte ultima dispone:

» Se la parte non risponda fra otto giorni, o dichiari che intende servirsi del documento, l' istruzione sulla falsità sarà proseguita, nè la dichiarazione successiva dell' imputato di non più volersene servire produrrà alcun effetto. »

Attesa l' importanza della cennata citazione pe' suoi effetti legali;

Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le citazioni a dichiarare se voglia usarsi o no di un documento arguito di falso, verranno eseguite due volte con l' intervallo di un giorno, per mezzo di un usciere destinato specialmente dall' autorità competente pei giudizi di falso.

Dopo la seconda citazione avvenuta, decorrerà il termine a dichiarare secondo la legge.

N. CXLVI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 20 MARZO 1839

Dilucidazioni sull' oggetto istesso del numero precedente.

Comento all' art. 446 e 447 LL. di proc. pen.

La Corte Suprema di giustizia in causa di D. Michele Cicclla e D. Nicola Parisi elevò ed esaminò le seguenti quistioni:

(35) Ne' militari giudizi cotesta citazione si converte in lettera uffiziale del commessario del Re al superiore dell' imputato.

1.° Nel giudizio di falso principale in privata scrittura, la preliminare citazione dell' imputato a dichiarare se intenda farne uso o voglia desistere dal farne uso, è di sì assoluta ed essenziale necessità da non potersi senza di essa dar principio al procedimento penale?

2.° Laddove nel civile giudizio di falso incidente si trovi fatta una tal dichiarazione per l' affermativa dell' uso, sarà essa di ostacolo a quella da farsi preliminarmente nel giudizio penale; e potrà la medesima esser rivocata per la negativa dell' uso istesso?

3.° La decisione che vieterà la suddetta dichiarazione preliminare nel penale giudizio, sarà da riputarsi definitiva o interlocutoria?

» Sulla prima:

» Considerando, che al giudizio penale di falsità in privata scrittura fu dal legislatore assegnato un rito particolare, sia nel suo incominciamento, sia nel suo prosieguo, diversissimo da quello per gli altri giudizi penali ordinarî: e che questo rito trovasi fissato negli articoli 446 e 447 del titolo 2.° del libro 3.° della penale procedura, che porta per epigrafe — *di alcune procedure particolari.*

» Considerando, che per virtù de' detti due articoli, il primo atto del suddivisato giudizio è riposto nella necessaria, assoluta ed indispensabile citazione dell' imputato a dichiarare tra 8 giorni, se intende far uso, o se voglia desistere dal far uso del documento arguito di falso; e che questa prescrizione della legge è statuita imperativamente.

» Considerando, che la legge stessa in detto art. 447, subitochè siesi fatta la ordinata dichiarazione, o affermativa o negativa, la dichiara irrevocabile, tanto nel giudizio criminale, quanto nel giudizio civile.

« Considerando, che la stessa legge nell' articolo medesimo marca con precisione gli effetti diversi da lei attribuiti alla dichiarazione suddetta, così affermativa che negativa. Poichè alla dichiarazione affermativa dell' uso attribuisce l' effetto della continuazione del procedimento penale; ed alla dichiarazione negativa dell' uso istesso attribuisce il doppio effetto del rigetto del documento dal processo, e di non darsi più luogo a penale procedimento.

» Considerando perciò, che se la legge ha riposto nella qualità di detta dichiarazione la facoltà di aprire o non aprire il procedimento penale sul giudizio di falsità in privata scrittura, siegue per logica legale, che l' atto preliminare della summentovata dichiarazione nel giudizio di falsità in privata scrittura, sia essenziale, assoluto, indispensabile, per comando espresso di legge.

» *Sulla seconda.* — Considerando, che il giudizio di falso incidente civile non ha niente di comune col giudizio di falso principale, nè per l' oggetto, nè per le persone, nè pel tribunale giudicante, nè per la legge, regolatrice dell' uno e dell' altro giudizio, nè pei risultamenti dell' uno e dell' altro procedimento.

» Che nel rapporto dell' oggetto, l' oggetto del falso incidente si è la salvezza del civile interesse (art. 312, 336, 337 procedura civile), mentre l' oggetto del falso principale si è la punizione del colpevole con una delle pene sanzionate da' corrispondenti articoli delle Leggi penali.

» Che nel rapporto delle persone, gli attori principali del giudizio di falso incidente civile sono l' attore privato ed il convenuto, mentre nel giudizio di falso principale sono l' accusator pubblico e l' imputato.

» Che nel rapporto del tribunale che giudica, il tribunale civile è competente a giudicare del falso incidente civile, mentre la G. C. criminale è competente a giudicare del falso principale.

» Che nel rapporto della legge regolatrice dell' uno e dell' altro procedimento, le Leggi di procedura civile regolano il giudizio di falso incidente civile, mentre le Leggi della penale procedura regolano il giudizio di falso principale con una particolare procedura.

» Che nel rapporto del risultamento del doppio giudizio, quello del falso incidente dà per prodotto il rigetto del documento, e la indennizzazione de' danni ed interessi; mentre quello del falso principale dà per prodotto la sofferenza di una pena corporale per anni, oltre alla indennizzazione de' danni ed interessi.

» E che quantunque nell' uno e nell' altro procedimento civile e penale si richiegga la citazione preliminare del reo convenuto e dell' imputato a dichiarare se voglia usare del documento arguito di falso, nondimeno la legge dichiara irrevoca-

bile, tanto nel giudizio penale, quanto nel giudizio civile, la dichiarazione fatta nel penale giudizio; mentre non dichiara irrevocabile nel doppio giudizio la dichiarazione fatta nel giudizio civile. Lo che importa che la dichiarazione fatta nel giudizio civile può esser nel penale giudizio rivocata: anzi la legge con aver prescritto che la dichiarazione da farsi nel giudizio penale riguardi non solo la volontà di usar della carta arguita di falso, ma anche la volontà di desistere dal farne uso, considerò l' uso già iniziato ed inoltrato nel giudizio civile da cui si desista nel penale giudizio. La ragione di queste due diverse disposizioni legislative sorge da che la vera sede del giudizio penale di falsità sta presso la G. C. criminale, non già presso il tribunal civile, e da che la legge in una materia privata vuol mostrare la sua benignità in ricondurre con tranquillità e senza dispendio delle parti la cosa all' ordine, per evitare un procedimento difficoltoso e dispendioso alle parti; e ciò è così vero ch' ella giunge a modificare nel giudizio penale di falso in privata scrittura finanche l' azion pubblica, inibendo all' uom pubblico di spiegare la sua azione fino a che l'uom privato non abbia dichiarata la sua volontà o non volontà di usar più della carta arguita di falso. A buon conto la legge in questo caso vuol preferire il sentimento volontario dell' imputato alla di lui punizione.

» Considerando, che dalle premesse legali teorie sorge spontanea la conseguenza legalissima, che la dichiarazione fatta per l' affermativa nel giudizio civile di falso incidente, non è di ostacolo alla dichiarazione facienda per la negativa nel giudizio penale di falso principale in privata scrittura.

» *Sulla terza.* — Considerando, che se per darsi luogo ad un giudizio penale di falsità in privata scrittura la legge imperativamente richiede come fatto preliminare la citazione dell' imputato a dichiarare se voglia far uso o se voglia desistere dal far uso della carta arguita di falso; se a questa dichiarazione la legge istessa attribuisce la virtù di dar luogo al procedimento penale quanto sia affermativa nell' uso, e di non dar luogo a penale procedimento quanto sia negativa nell' uso della carta arguita di falso; se questa citazione appunto fu chiesta dal pubblico ministero per osservanza della legge, nel fine di aprire o non aprire il giudizio di falso istituito dal sig. Gagliardi contro Parisi e Cicella; se la Corte si negò alla richie-

sta citazione, malgrado che interrogati gl'imputati appena tradotti nel carcere avessero dichiarato formalmente di non voler far uso della scrittura privata arguita di falso, e diede luogo all'apertura del procedimento penale; la decisione della Corte deesi caratterizzare indubitatamente come definitiva, e non già come interlocutoria; poichè definisce, ed ordina l'apertura ed il prosieguo di un procedimento penale vietato dalla legge; e perciò si oppone manifestamente alla legge la dedotta irrecettibilità del ricorso sotto questa veduta.

» Veduti quindi gli art. 446 e 447 delle Leggi di procedura penale, violati evidentemente dalla G. C. criminale.

» Senza arrestarsi alla dedotta irrecettibilità:

» Nel merito annulla l'impugnata decisione e rinvia la causa alla G. C. criminale di . . . . »

N. CXLVII.

DECRETO DEL 4 OTTOBRE 1831

Sul deposito da farsi quando produr vuolsi querela di falso principale contro scrittura privata.

Comento all'art. 33 LL. di proc. pen.

Art. 1. Coloro che vorranno produrre querela di falso in principale contro scritture private, dovranno preventivamente garantire il pagamento dell'ammontare del debito, del pari che delle spese, de' danni ed interessi ne' quali potessero esser condannati.

Art. 2. Alla querela di falso principale contro scrittura privata dovrà esser unito il documento legale della seguita assicurazione. Non sarà altrimenti ricevuta la querela anzidetta.

Art. 3. La disposizione per l'assicurazione del debitore appartiene al magistrato civile; e sarà del suo prudente arbitrio stabilire che sia la medesima effettuata per via di cauzione, di deposito della somma contesa, di pegno corrispondente, o di altro mezzo efficace e riconosciuto dalla legge.

N. CXLVIII.

RESCRITTO DEL 26 FEBBRAJO 1821

Prescrive il rigetto della domanda degli accusati per gli esperimenti di fatto senza il preliminare deposito.

Ministero di Grazia e Giustizia

Napoli 8 aprile 1827

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze mi ha comunicato il seguente Real rescritto:

» S. M. cui ho rassegnato le osservazioni contenute nel foglio di V. E. de' 21 febbraio ultimo, si è degnata di approvare nel Consiglio di Stato de' 26 dello scorso mese:

» 1.° Che la domanda di esperimento di fatto presentata dagli accusati non possa essere esaminata dalla Gran Corte criminale, se non sia accompagnata dal deposito delle spese che occorrono allo sperimento (36).

(36) Ecco il come liberarsi cotesto deposito fatto dall' accusato a favore del magistrato che ha eseguito lo sperimento.

» *Ministero e Real Segreteria di Stato di grazia e giustizia* — Napoli 17 dicembre 1831.

» *Circolare — A' Procuratori Generali Criminali* — In adempimento di disposizioni del Ministro delle finanze del dì 1 marzo 1828, la liberanza del deposito sia in favore di funzionari giudiziari che avranno eseguiti gli sperimenti, sia in favore degli accusati istessi (se la loro domanda di esperimento non sia stata ammessa) si esegue dalla madre-fede della Tesoreria, deducendosi l'importo del premio del mezzo per cento a' ricevitori del registro, e di un altro mezzo per cento ai ricevitori generali.

» Onde facilitare il sollecito adempimento di cotesta liberanza, io di accordo col Ministro delle finanze siamo convenuti nella seguente misura.

» La liberanza del deposito di sopra si eseguirà direttamente da' ricevitori generali dietro mandati delle Gran Corti criminali (nei giudizî militari da' Consigli di guerra), ne' quali dovrà esprimersi la data ed il numero della ricevuta a matrice rilasciata alla parte allorchè fece il deposito, come pure l'uffizio del registro e bollo in cui si fece il deposito.

» Rimarrà a cura de' ricevitori generali di regolarizzare l'esito con la Tesoreria. »

» 2.° Che da tale deposito sieno dispensati gli accusati che sono poveri nel senso della legge.

» 3.° Che il deposito debba farsi nella cassa del registro.

» 4.° Che negandosi lo sperimento di fatto, il deposito si debba restituire all' accusato.

» 5.° Che resti sempre salva alle Gran Corti la facoltà di ordinare a richiesta del pubblico ministero gli esperimenti di fatto, o di ordinarli di uffizio nella pubblica discussione ; ne' quali casi le spese saranno anticipate dall' amministrazione del registro.

» In oltre vuole S. M. che siccome i magistrati non possono senza l' autorizzazione di Vostra Eccellenza uscire di residenza per gli esperimenti di fatto, così non si dia la detta autorizzazione ne' casi in cui le spese debbano anticiparsi dall' amministrazione del registro e bollo, vale a dire allorchè gli esperimenti di fatto sono accordati a richiesta degl' imputati poveri o del pubblico ministero, o ordinati di uffizio dalle Gran Corti, se non quando V. E. conosca che l' interesse della giustizia lo esiga indispensabilmente, onde non si rechi una spesa superflua al Real tesoro.

» Nel Real nome partecipo a V. E. una tal Sovrana risoluzione per l' adempimento, nell' intelligenza che ne ho data comunicazione all' Amministrazione generale del registro e bollo per la parte che la riguarda. — Napoli 7 aprile 1827. »

Ella ne darà comunicazione al Collegio, ed a chiunque altro convenga per l' uso convenevole (37).

Pel Ministro Segretario di Stato ec. — Il Dirett. — A. FRANCO

A' Procuratori Generali Criminali.

---

(37) Una eccezione è da farsi pe' Consigli di guerra di corpo, ed è questa: Con Ministeriale delle Finanze de' 23 ottobre 1819 num. 5623, comunicata dal Comando Supremo il 26 gennaio 1820 a tutt' i Commessari del Re, si manifestò rimanere stabilito *per massima* che per le cause di competenza de' Consigli di guerra di corpo, l' Amministrazione del registro e bollo non sia tenuta a pagamento di spesa alcuna, ma restare a carico de' Corpi.

N. CXLIX.

REGOLAMENTO DEL 15 NOVEMBRE 1828

Per la disciplina delle autorità giudiziarie a riguardo degli accessi de' giudici sopra luogo.

Art. 548. Le Gran Corti criminali non si determineranno ad ordinare l' accesso de' loro giudici sul luogo, che ne' soli casi di positiva necessità, e quando non possa altrimenti ottenersi lo scovrimento del vero.

Art. 549. Niun accesso de' giudici della Gran Corte criminale potrà aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Art. 551. Le decisioni per gli accessi de' giudici dovranno indicare con la maggiore esattezza: — 1.° Il fatto per la di cui verifica si richiede l' accesso; — 2.° l' influenza di questo fatto sulla convinzione de' giudici; — 3.° i motivi pe' quali non si può affidare al giudice del circondario nè al giudice istruttore; — 4.° la distanza del luogo dell' accesso dalla residenza della Gran Corte; — 5.° il tempo che approssimativamente si richiede per la gita, dimora, e ritorno del giudice; — 6.° se sono presenti in residenza tutti i componenti il collegio; — 7.° se l' assenza del giudice destinato a recarsi sul luogo apporti in generale grave danno al disimpegno degli affari pendenti avanti il collegio; — 8.° il nome del giudice destinato per l' accesso.

Art. 552. Sono applicabili agli accessi de' giudici delle Gran Corti criminali gli art. 373 e 376 del regolamento.

Art. 373. Niuna sentenza di tribunal civile, che ordina l' accesso di un giudice, potrà essere eseguita, se non sia assicurato il servizio durante l' assenza.

Art. 376. — I procuratori del Re faranno conoscere a posta corrente al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia il giorno della partenza del giudice per l' accesso, e quello del suo ritorno in residenza (38).

(38) Poichè vari particolari di cotesto regolamento non sono applicabili alla militar procedura, ma alle Corti ordinarie esclusivamente, noi rac-

N. CL.

MINISTERIALE DEL 27 OTTOBRE 1819

Sulla facoltà a chiamare gl' incolpati correzionali in contraddizione con gli offesi pria della pubblica discussione.

Comento all' art. 355 LL. di proc. pen.

Ministero di Grazia e Giustizia

Rispondo alle osservazioni che mi ha ella comunicate col rapporto de' 30 agosto ultimo sul procedimento in materia correzianale.

Non vi è contraddizione tra il libro primo e l'art. 355 delle Leggi di procedura ne' giudizi penali. Il primo libro dà le regole per la istruzione scritta de' reati in generale. Il citato articolo determina il caso in cui dee compilarsi la istruzione scritta pe' delitti. Le regole dunque stabilite pe' reati dovranno osservarsi nel caso preveduto dall' indicato articolo.

Inoltre non è vietato al giudice correzionale, come ha fatto ella saggiamente osservare, di procedere alla istruzione, e di chiamare le parti in contraddizione tutte le volte che sia indispensabile di eseguir ciò prima della pubblica discussione.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — M. Tommasi

Al Procuratore Generale Criminale di Napoli

---

comandiamo di consultare le apposite formole in seguito di questo lavoro, ove si rinverrà quello che al Commessario del Re ed al militar consesso si addice.

N. CLI.

RESCRITTI DEL 7 APRILE E 18 LUGLIO 1828

Facultano i Comandanti degli ospedali a far prendere le dichiarazioni de' feriti con imminente pericolo di vita.

Ministero di Grazia e Giustizia

Il Ministro della guerra e marina mi manifestò accader sovente, che de' militari trovandosi in rissa o litigio in Napoli, erano sì gravemente feriti, che al primo momento pensavasi di condurli negli ospedali per ricevere i soccorsi dell' umanità e della religione. Soggiunse avvenir talvolta in simili casi, che quando giungevano gli agenti della polizia civile, e gli agenti della piazza per dar provvidenze istantanee, essi trovavano i feriti gravi, o morti, o nello stato da non poter rispondere, e venivano allora a mancare le dichiarazioni dei feriti.

A far cessare questo inconveniente, mi fece noto quel Ministro che S. A. R. il Duca di Calabria comandante generale dell' esercito avea suggerito, che laddove in simili pericolose circostanze non arrivassero in tempo gli agenti della polizia civile, o gli agenti della piazza per prendere le dichiarazioni de' feriti, si poteva unicamente in tali casi autorizzare i comandanti degli ospedali militari a far prendere dagl' impiegati de' medesimi le menzionate dichiarazioni, con doversi questa facoltà limitare pe' soli feriti con evidente ed imminente pericolo di vita.

Sua Maestà, cui rassegnai l' affare, si degnò nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 aprile ultimo di approvarlo, e ne ordinò la esecuzione.

Posteriormente lo stesso Ministro della guerra e marina mi ha fatto noto di avere la prelodata A. S. R. fatto osservare, che casi simili possono avvenire negli altri stabilimenti sanitari nei Reali domini al di qua e al di là del Faro, e che faceva perciò bisogno di estendersi la citata autorizzazione a tutti gli ospedali militari del regno.

Avendo io sottomesso nuovamente l' affare a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 luglio ultimo, si è degnata la M. S., estendere a tutti gli ospedali militari del regno la Sovrana determinazione de' 7 aprile di quest'anno relativa al ricevimento delle dichiarazioni de' feriti negli ospedali militari.

Nel Real nome lo comunico alle SS. LL. onde gli ordini di S. M., di cui è proposito, vengano eseguiti per gli ospedali siti in codeste città. — Napoli 20 agosto 1828 (1).

Pel Ministro di Grazia e Giustizia — Il Dirett. — A. Franco

A' Procuratori Generali Criminali

N. CLII.

DECRETO DEL 22 DICEMBRE 1831

Prescrive il modo da raccogliersi le pruove nell' estero.

Veduto il Decreto del 18 luglio 1827 circa la raccolta delle pruove nell' estero pe' misfatti giudicabili ne' nostri Reali domini;

Veduto il Decreto di questo giorno medesimo sulla competenza per misfatti avvenuti all' estero il cui giudizio sia da farsi nel regno;

Veduto il parere della Consulta generale del regno, emesso sull' art. 7 delle Leggi di procedura penale;

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra Real persona;

(39) Se la persona da esaminarsi sia vicina a morire, ed in ogni altro caso in cui pel ritardo si renda impossibile il ricevimento della sua dichiarazione, è prescritto dall' art. 46 delle istruzioni de' 25 dicembre 1827 per la gendarmeria, che quest' arma deve procedere senza dilazione all' esame, il quale sarà giurato qualora riguardasse reati contro lo Stato, o reati in materia di setta.

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Quando sopra misfatti avvenuti nell' estero, di cui facciasi giudizio nel regno, occorra aversi pruove dall' estero, l' autorità cui appartiene di giudicarne emetterà, in seguito di requisitoria del pubblico ministero presso la medesima, una deliberazione motivata sull' oggetto.

Art. 2. — Il nostro procurator generale presso la enunciata autorità farà pervenire copia della deliberazione al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia in questa parte del regno, ed al nostro Luogotenente generale al di là del Faro. L' accompagnerà, se vi sia luogo, con foglio d' indicazione delle pruove, o con le posizioni e con la lista dei testimoni presentati dall' accusato per le pruove a difesa.

Art. 3. — I nostri Ministri Segretarî di Stato di grazia e giustizia e per gli affari di Sicilia faranno passare al governo estero i convenevoli uffici per mezzo del nostro Ministro di Stato degli affari esteri.

Si chiederà specialmente con tali uffizi, che si riceva con giuramento la dichiarazione di ciascun perito, e di ciascun testimonio da esaminarsi, purchè non sia minore di anni 14.

Art. 4. — Potranno l' accusato e la parte civile destinar persone che li rappresenti nell' esame de' periti e de' testimoni, quante volte però vi si proceda dopo che in forza dell' art. 166 delle Leggi di procedura penale tutti gli atti sieno divenuti pubblici.

Nondimeno, comunque si usi o non si usi di tal facoltà, non sarà in alcun caso impedito che le testimonianze sieno ricevute ne' modi indicati di sopra.

Art. 5. — Le pruove raccolte nell' estero e pubblicate nel termine stabilito dall' art. 166 delle Leggi di procedura penale, saranno lette in discussione pubblica, e per gli effetti legali terranno luogo di dichiarazioni orali.

Art. 6. — Ne' casi di atti di affronto o di ricognizione, o quando convenga udirsi la dichiarazione orale di taluno in pubblica discussione, dovrà l' autorità competente esprimerlo in una deliberazione motivata, di cui si manderà copia al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia al di qua del Faro, ed al nostro Luogotenente generale nell' altra parte del regno. Saranno praticati perciò i corrispondenti uffici a norma del precedente art. 3.

Art. 7. — Non rimane con questo Decreto alterato il disposto dell' art. 9 della Legge de' 6 agosto 1816 sulla convenzione conchiusa tra il nostro governo e quello della Santa Sede, circa le requisioni e le citazioni de' testimoni che dimorano rispettivamente negli Stati di Benevento e Pontecorvo e nelle province del regno finittime a tali Stati.

N. CLIII.

CIRCOLARE DEL 9 GIUGNO 1813

L' inquisitore non può esser giudice.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia — A' Procuratori regi criminali e correzionali.

Con la circolare del 21 novembre 1810 insinuai a' giudici che avessero esercitato in qualunque causa le funzioni di pubblico ministero, a non riassumere nella stessa causa le parti di giudice, senza conformarsi alle disposizioni dell' art. 380 del Codice di procedura civile, che in questa parte è comune anche ai giudizi penali.

Questa circolare è diretta a prevenire l' inconveniente di vedere il medesimo magistrato rappresentare nell' affare istesso la doppia figura di pubblico accusatore e di giudice.

Una troppo estesa interpretazione data a questa circolare ha fatto sorgere degl' inconvenienti di un' altra specie.

Benchè io nell' assegnare le ragioni della circolare avessi detto che bisognava allontanare dall' occhio del pubblico lo spettacolo di veder giudicare un accusato da colui che era stato anche per brevi istanti il di lui accusatore, pure si è introdotto il sistema che un giudice, dopo di aver funzionato da pubblico ministero in un atto qualunque di procedimento, si astenga sempre dalle parti di giudice nello stesso giudizio. Poichè questi casi

avvengono con frequenza, alcuni giudici rimangono quasi inoperosi per mesi interi, e la giustizia ne risente danno. Da ciò nasce il bisogno di spiegare quali atti possono produrre ai giudici l'esposto impedimento.

Altra non è la ragione dell' impedimento se non che l' idea di avere le funzioni di pubblico ministero alterata quell' indifferenza che deve costituire la prima caratteristica del giudice. Or durante la istruzione del processo, il pubblico ministero incaricato dalla legge a perseguitare il colpevole e proteggere l' innocente, dirige le sue mire a questo doppio oggetto, e gli atti del procedimento che esso promuove possono guidare così allo scovrimento della reità, che alla manifestazione dell' innocenza. È perciò che il pubblico ministero non può dirsi di essersi in alcun modo pronunziato per mezzo della istruzione o contro o a favore del reo, nè di aver perduta la sua indifferenza.

Gli atti ne' quali propriamente si spiega il carattere di pubblico accusatore, sono la spedizione di un mandato di deposito, la requisitoria di spedirsi un mandato di arresto, e di passarsi l' imputato da un modo di custodia ad un altro più rigido, la requisitoria o il ricorso per cassazione in materia di competenza, l'opposizione alla libertà provvisoria, la requisitoria contro di un' eccezione perentoria, l' atto di accusa, e tutti gli atti e funzioni del pubblico ministero in forza del capitolo 11 del regolamento de' 20 maggio 1808 (che riguarda il dibattimento fra l' accusatore e l' accusato, ossia gli atti dopo l' istruzione del processo).

In questi soli casi è dunque ben indicato l' impedimento del pubblico ministero a far le parti di giudice, ed egli deve manifestare il suo scrupolo alle Corti ed a' tribunali correzionali a' quali è riserbato pronunziarvi convenevolmente.

Vi assicuro della mia stima

F. Ricciardi

N. CLIV.

CIRCOLARE DEGLI 8 AGOSTO 1840

Sul modo come formarsi il compendio in ogni processo criminale.

Comento all' art. 138 LL. di proc. pen.

Ministero di Grazia e Giustizia

L' art. 486 del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie ingiunge a' funzionari che compilano l' istruzione delle pruove il dovere di far precedere al processo criminale il correlativo compendio nella forma in tal articolo stabilita. Nel generale questa determinazione suole non ricevere adempimento, giacchè in alcune processure manca il compendio, ed in talune altre si è trovato inesatto sia per la forma, sia per incomplete e non ordinate nozioni. Destinato il medesimo a presentare quanto la processura racchiude, è necessità che oltre l' istoria breve e distinta del fatto criminoso, offra le pruove raccolte, i fatti da cui son tratte insieme co' fogli della processura dove sono essi riportati. Questa parte del compendio dovrà all' uopo contener quanto segue:

1.° — Fonti delle nozioni del fatto criminoso.

2.° — Pruova generica con particolar disegnazione del giuramento de' periti o testimoni che l' avran prestato. De' periti si dirà ancora la professione o il mestiere ch' esercitano.

3.° — Pruova specifica, i cui elementi con succinte indicazioni son da portarsi in ordine de' rapporti col reato. All' effetto figureranno: 1.° gli elementi per fatti che lo precedono: 2.° gli elementi per fatti di esecuzione: 3.° gli elementi per fatti consecutivi al reato.

Nel caso di testimonianza relativa a più delle enunciate classi, il nome del testimonio dovrà riportarsi a ciascuna di esse.

Il compedio si continuerà per atti posteriori all' invio della processura alla Gran Corte criminale. Vi saranno essi iscritti

in ordine cronologico, e nel caso di proseguimento della istruzione delle pruove, gli elementi raccolti vi saran portati con le norme espresse ne' precedenti numeri 2 e 3.

Gli uffiziali di polizia giudiziaria non debbono abbandonare ad altri il compendio delle processure, affinchè non si perda veruno de' vantaggi che fanno oggetto della sua istituzione.

Eccito lo zelo delle SS. LL. per lo adempimento di queste determinazioni.

Il Ministro di Stato di grazia e giustizia — N. Parisio.

A' Procuratori Generali Criminali

N. CLV.

CIRCOLARE DEL 21 GENNAIO 1818

Sulla nota de' testimoni da farsi dal pubblico ministero.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

Potrà il pubblico ministero dispensarsi di notare nella lista de' testimoni a carico alcuni di quelli intesi nel processo scritto, le cui dichiarazioni possono favorire la difesa dell' accusato.

Il pubblico ministero, persecutore del colpevole e protettore dell' innocente, dovendo procurare lo scovrimento del vero, dovrà chiamare nella pubblica discussione coloro che possono dare utili schiarimenti in giustizia. È affidato però alla sua prudenza il conoscere quali de' testimoni intesi possono dare questi schiarimenti e debbono perciò chiamarsi in dibattimento.

Dall' altra parte l' accusato potrà inscrivere nella lista de' testimoni a discarico quelli che, essendosi esaminati nel processo scritto, il pubblico ministero non avrà inscritti tra i testimoni a carico (40).

(40) Con altra circolare del 31 maggio 1819 fu novellamente riprovato il sistema pregiudizievole all' amministrazione della giustizia a riguardo delle liste de' testimoni a carico. Eccone il tenore:

N. CLVI.

CIRCOLARE DEL 29 APRILE 1820

Quali testimoni può il commessario del Re chiamare di sua autorità, e quali mercè ordinanza del presidente.

Comando della seconda Calabria Ulteriore
N. 2837: — Catanzaro 13 maggio 1820.

Sig. Commessario del Re

Dal Comando generale della 5.ª Divisione militare con data 10 andante num. 3442 mi si dice quanto segue :

» *Sig. Comandante*,

» Dal Supremo Comando militare in data de' 29 aprile, 5.° ripartimento num. 1404, mi vien comunicata la seguente circolare :

» Con la circolare de' 7 agosto dello scorso anno num. 1971 si rese noto che i commessari del Re per gli atti preliminari alla istruzione di un processo poteano citare innanzi a loro le persone da sentirsi , senza che avessero bisogno dell' autorizzazione del presidente o della sua ordinanza, e che per gli atti posteriori al processo, e dopo la convocazione del corpo giudiziario militare , le citazioni occorrenti doveano eseguirsi in vista di ordinanza del presidente, giusta l' art. 36 del decreto de' 13 gennaio 1819 sulle spese di giustizia.

» Dippiù s' inscrivono nella nota tutti coloro che sono stati intesi nel processo scritto, ancorchè le dichiarazioni di molti tra essi non influiscano punto allo scovrimento della verità. D' altra parte non vi si notano talvolta i testimoni più necessari , riserbandone nel dibattimento la dichiarazione della necessità.

» Questo sistema suol essere cagione della maggior parte de' *non consta*, e ripugna apertamente a' doveri del pubblico ministero. Dovendo esso dare la prima direzione agli affari per la persecuzione de' colpevoli o per la garantia dell' innocenza, deve presentare al collegio e valersi di tutti i mezzi conducenti allo scovrimento della verità. »

» Si è successivamente fatto presente al Comando Supremo che valendosi i commessari del Re per gli atti preliminari come sopra della facoltà loro attribuita con la suddetta circolare, rimane violato l' art. 178 dello Statuto penale militare.

» Consultata da me su questo proposito l' Alta Corte militare, la medesima ha riconosciuto che la circolare sopra citata non è affatto in opposizione a quanto si prescrisse nell' articolo 178 dello stesso Statuto, giacchè nel primo caso, cioè per gli atti preparatori, stabilì semplicemente la maniera di spedire le cedole per la comparsa de' testimoni, e quindi riguarda il mezzo da chimarsi, non già il modo con cui debbono essere esaminati, mentre il presidente unito al commessario del Re dovrà sentire quelli che sono venuti all' esame, tanto più ch' essendo i giudizi militari giudizi di eccezione, debbono trattarsi con le forme ordinate nello Statuto penale militare.

» La prego, sig. Comandante, diramare la presente circolare a' Consigli di guerra di guarnigione e di corpo esistenti in cotesta provincia, onde se ne curi l' esatto adempimento. »

Ed io glie lo comunico, sig. Comandante, per darne conoscenza ai commessari del Re di corpo, e per l' esatto adempimento.

Il Colonnello Comandante la Prov. — D. Custorone

Al sig. Capitano Commessario del Re di guarnigione — Catanzaro.

N. CLVII.

DECRETO DEL 4 AGOSTO 1814

Sulla esonerazione de' militari ad essere chiamati come testimoni ne' giudizi penali.

Art. 1. I militari che dovranno essere ascoltati come testimoni ne' giudizi penali, non potranno esser chiamati per quest' oggetto fuori della provincia nella quale si trovano a pre-

star servizio : ma il loro esame sarà delegato ad un magistrato di quella provincia o di quei circondario ove essi dimorano.

Art. 2. Nella istruzione de' processi sono eccettuati dalla disposizione del precedente articolo i due seguenti casi :

1.° Quando la legge richiede che in un giudizio penale preceda la contraddizione delle parti ;

2.° Quando la legge richiede l' atto di affronto od altro atto di lor natura così essenziali che non possa decidersi se debba tradursi l' imputato in giudizio.

Art. 3. Ne' dibattimenti è eccettuato dalla disposizione dell' art. 1.° il caso in cui il tribunale avrà giudicato essenziale e necessaria la deposizione orale de' militari.

In tutti gli altri casi, le deposizioni di loro scritte saranno lette e calcolate come quelle degli assenti, a' termini del nostro decreto del 29 ottobre 1810.

Art. 4. Quando nel termine fissato dall' art. 179 del regolamento del 20 maggio 1808, nelle liste de' testimoni a carico o a discarico vi sarà un militare, il tribunale deciderà prima se la sua deposizione orale sia necessaria. — Nel caso affermativo, disporrà la citazione del testimone militare. Nel caso opposto, ne disporrà l' esame, se il testimone non si trova di aver già deposto nel processo scritto, in qual caso debbe essere interrogato. Questo esame sarà delegato ad un magistrato a' termini dell' art. 1.° del presente decreto.

Art. 5. I Ministri della giustizia e della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

N. CLVIII.

DECRETO DEL 22 AGOSTO 1827

Sulla prestazione della testimonianza di alcune autorità.

Vedute le determinazioni delle Leggi di proc. pen. circa la testimonianza di persone costituite in dignità ed in cariche ;

Veduti gli art. 553 e 554 delle Leggi medesime, che per le

autorità nel primo di essi designate fissa una forma particolare di prestar testimonianza ne' giudizi penali ;

Considerando che oltre le enunciate autorità ve ne sono altre alle quali per la dignità della loro carica e per la importanza delle loro funzioni conviene estendere la misura di prestar testimonianza in una forma particolare ;

Volendo adottare sull' oggetto determinazioni che servono a conciliare l' interesse del servizio pubblico a tali autorità affidato, col bene della giustizia punitiva e co' riguardi dovuti alle stesse autorità ;

Abbiamo risoluto di decretare ec. ec.

Art. 1. Presteranno testimonianza ne' giudizi penali, a seconda delle norme stabilite negli art. 553 e 554 delle Leggi di procedura penale: — 1.° i Consiglieri Ministri di Stato, ed i Consiglieri di Stato; — 2.° i Ministri Segretari di Stato; — 3.° il nostro Luogotenente generale in Sicilia, o chi ne faccia le veci, ancorchè non fosse Ministro Segretario di Stato; — 4.° i Direttori de' nostri Ministeri e Reali Segreterie di Stato; — 5.° i Capi di Corte della nostra Real Casa, ed i Capi di Corte delle Reali Case della Regina nostra augusta consorte, del Duca e Duchessa di Calabria; — 6.° i Cavalieri Gran Croce del nostro Real Ordine di S. Ferdinando e del merito; — 7.° i Cavalieri del nostro Real ordine di S. Gennaro. — 8.° i Cardinali, gli Arcivescovi ed i Vescovi; — 9.° i Tenenti generali, i Marescialli di Campo, ed i Brigadieri del nostro Reale esercito; — 10.° i Vice-Presidenti ed i Consultori della Consulta generale del Regno; — 11.° i Presidenti ed i Procuratori generali delle Corti Supreme di giustizia e delle gran Corti de' Conti ne' nostri Reali Domini al di qua e al di là del Faro; — 12.° il Prefetto di Polizia in Napoli; — 13.° il Direttore di Polizia in Sicilia; — 14.° i Direttori generali, — 15.° i Presidenti ed i Procuratori generali delle Gran Corti civili delle provincie o valli; — 16.° gl' Intendenti, nelle loro rispettive provincie o valli — 17.° i Comandanti delle provincie o valli nell' anbito delle rispettive loro giurisdizioni.

N. CLIX.

DECRETO DEL 12 OTTOBRE 1827

Sulla prestazione della testimonianza di talune altre autorità.

Veduto il decreto del dì 22 agosto di quest' anno, che comprende le persone quivi designate nelle disposizioni degli art. 553 e 554 delle Leggi di procedura penale, circa il modo di prestar testimonianze ne' giudizi penali;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La disposizione dell' enunciato decreto del dì 22 agosto ultimo è estesa; — 1.° ai Vice-presidenti delle due Corti Supreme di giustizia de' nostri Reali Domini di qua e di là del Faro — 2.° agli Avvocati generali ed a' Consiglieri delle stesse Corti Supreme.

N. CLX.

DECRETO DEL 4 FEBBRAJO 1828

Accorda lo stesso privilegio alle persone indicate ne' due precedenti decreti, anche se debbano sentirsi come querelanti ne' giudizi penali.

Veduti gli arti. 549 a 555 delle Leggi di procedura penale circa la testimonianza di persone costituite in dignità ed in cariche ne' giudizi penali;

Veduti i decreti del 22 agosto e 12 ottobre 1827 che ampliano la classe delle persone alle quali è dato il dritto di prestar testimonianza in una forma particolare;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare ec. ec.

Art. 1. Le determinazioni delle Leggi di procedura penale, che regolano il modo particolare in cui debbono prestar testimonianza le persone costituite in dignità ed in carica, designate negli articoli e ne' decreti enunciati, avranno luogo anche quando sieno esse da sentirsi come querelanti ne' giudizi penali.

N. CLXI.

CIRCOLARE DEL 26 FEBBRAIO 1820

Stabilisce il modo come chiamarsi i sindaci a far testimonianza in affari penali.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori Generali Criminali.

I Sindaci comunali quando son chiamati a far testimonianza negli affari penali, devono essere citati come ogni altro testimone, ed in caso di non comparsa avran luogo contro di essi le misure designate nell' art. 82 e seguenti delle Leggi di procedura penale.

Ad oggetto però che l' assenza di questi funzionari dal comune non apporti danno all' amministrazion civile, è di bene che nel caso in cui sono chiamati fuori del distretto e si può antivedere che la loro assenza dal comune durasse per molti giorni, oltre la citazione spedita direttamente ai Sindaci, se ne passi ancora l' avviso all' Intendente o Sottintendente del rispettivo distretto per quei provvedimenti che crederanno dare sull' economia comunale. Questo avviso però non sospende gli effetti della citazione.

N. CLXII.

CIRCOLARE DEL 14 FEBBRAIO 8127

Fissa il modo come chiamarsi i ricevitori del registro e bollo a far testimonianza.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori Generali Criminali

Ho rilevato da un foglio pervenutomi dal Ministro delle finanze, che spesso i ricevitori del registro e bollo si allontanano dal loro posto, perchè chiamati dalle autorità giudiziarie che debbono farne l'esame in giudizio. Ho rilevato del pari che tali autorità obliando di darne preventivo avviso al direttore del registro e bollo della provincia, non si provvede al servizio delle ricevitorie pel tempo che ne sono lontani.

Tutte le volte che in avvenire dovranno chiamarsi per affari di giustizia i ricevitori di registro e bollo, ed essi debbono per più giorni abbandonare le rispettive officine, dovrà darsene la prevenzione al direttore provinciale, onde abbia egli l'opportunità di provvedere al bene del servizio.

Cureranno elleno l'adempimento di questa disposizione.

N. CLXIII.

DECRETO DEL 27 AGOSTO 1829

Fissa il modo come udirsi le claustrali in affari di giustizia.

Art. 1. Le disposizioni comprese nelle Leggi di procedura civile e penale relativamente alle dichiarazioni degli offesi e de'

testimoni nelle materie penali, ed al giuramento o alle dichiarazioni di parti o di testimoni nelle materie civili, saranno osservate per le claustrali con le seguenti modificazioni.

Art. 2. L' autorità giudiziaria competente accederà sopra luogo per riccvere il giuramento o la dichiarazione delle claustrali.

Art. 3. Le dichiarazioni delle claustrali, allorchè queste non sieno minori di anni 14, saranno ricevute con giuramento, e saranno lette ed esaminate nella pubblica discussione a norma della legge.

Art. 4. L' autorità giudiziaria sempre che accederà sopra luogo, dovrà anticipatamente avvertire l' autorità ecclesiastica del luogo ov' è la clausura. La notizia sarà data con lettera di uffizio, in cui si esprimerà in generale l'accesso del magistrato per affari di giustizia nel tal giorno ed ora.

Art. 5. L' autorità ecclesiastica potrà, se il creda conveniente, accedere anch' essa sopra luogo nel tempo indicatole, o delegare a quest' uopo altro ecclesiastico che la rappresenti. Essa però non potrà in alcun caso prendere ingerenza negli atti giudiziari, il cui adempimento non sarà nè sospeso nè ritardato per la di lei assenza o impedimento.

Art. 6. Negli affari civili l' autorità ecclesiastica o il suo rappresentante potrà starsi presente alle dichiarazioni delle claustrali.

N. CLXIV.

CIRCOLARE DEL 25 APRILE 1832

Stabilisce le misure da adottarsi nella mancanza de' testimoni di ripulsa nel giorno della discussione.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori Generali Criminali

Le Leggi di procedura penale attribuiscono coll' art. 201 al pubblico ministero, alla parte civile ed all' accusato la facoltà

di opporre tra due giorni dalla intimazione della nota de' testimoni la loro ripulsa. In oltre le Leggi medesime coll' art. 208 dispongono, che ove le pruove della eccezione di ripulsa non sieno pronte, ovvero sieno testimoniali, dovrà differirsi la deliberazione sulla ripulsa all' apertura della discussione pubblica.

Accade sovente che nell' incominciarsi tal discussione mancano i testimoni della ripulsa opposta dall' accusato, mentre si hanno gli altri così a carico come a discolpa. Differendosi l'esame di questi testimoni sino all' arrivo di quei di ripulsa, si avrebbe un prolungamento del giudizio, l' incomodo de' testimoni intervenuti, ed un aumento di spese giudiziarie. Si è intesa la necessità di una misura che vaglia a prevenir siffatta inconvenienza.

L' ordine circa l' esame de' testimoni in discussione pubblica non è stabilito a pena di nullità dall' art. 245 delle Leggi di procedura penale. A provveder nel caso in esame all' interesse della giustizia, senza punto compromettere la difesa, è mestieri che si adotti la seguente misura.

Tutte le volte che all' apertura della discussion pubblica manchino i testimoni prodotti all' appoggio delle ripulse, dovrà procedersi all' esame de' testimoni a carico, e nel bisogno anche a quello de' testimoni a discolpa, escluso il testimone ripulsato. Per esso dovrà attendersi l' esito dell' esame de' testimoni di ripulsa, e la decisione sulla medesima.

Due casi si potranno dare:

1.° Che la ripulsa venga rigettata, ed allora si riceverà la testimonianza delle persone ripulsate senz' alcuna distinzione.

2.° Che la ripulsa sia ammessa, ed allora non si riceverà la deposizione del testimone incluso nella determinazione dell' art. 202 delle Leggi di procedura penale; si riceverà quella di ogni altro testimone, rimanendo alla prudenza del giudice il calcolo della fede della sua deposizione, uniformemente all' art. 204 dell' enunciate Leggi di procedura penale.

Cureranno le SS. LL. l' osservanza di queste determinazioni.

N. CLXV.

CIRCOLARE DEL 18 GIUGNO 1828

Si determina il modo come non ritardarsi il corso della giustizia nel difetto di qualche testimone a carico.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori Generali Criminali

Accade talvolta che nella discussione pubblica in materia penale si apre l'esame de' testimoni a carico, e non può essere lo stesso compito, sia perchè mancante alcuno di essi, sia perchè sorge la necessità di sentire altri sull'accusa.

È a mia notizia che in ciascuno di tali casi alcune Gran Corti criminali non procedono all'esame de' testimoni a discarico, ma che i medesimi o sono ritenuti in residenza sino all'arrivo del testimone mancante, o si mandano via per richiamarsi nuovamente dopo l'esame del testimone sopravvenuto a carico. In tal modo, oltre il maggiore dispendio che soffre la real tesoreria, si reca incomodo ai testimoni col distrarli per maggior tempo dalle abituali loro occupazioni. Il sistema di cui è parola vien suggerito dall'idea, che praticandosi diversamente si avrebbe un motivo di annullamento per effetto dell'art. 245 delle Leggi di procedura penale.

Questo articolo che fissa l'ordine con cui nella discussione pubblica in materia penale son da esaminarsi i testimoni, non riconoscendo in tale ordine una forma sostanziale di rito, non lo ha stabilito a pena di nullità. Quindi la Corte suprema di giustizia nella causa di un tal Giovanni Gruosso adottò la massima, che non porti a nullità la circostanza di essersi fatto l'esame de' testimoni a discarico prima che fosse compito quello de' testimoni a carico.

È vero che i magistrati obbligati ad uniformarsi alle disposizioni legali, hanno il dovere di seguire nell'esame de' testimoni l'ordine stabilito nell'enunciato art. 245; ma questa re-

gola potrà ricevere eccezione nel caso che imponenti motivi esigessero l' esame de' testimoni a discarico, prima che sia compito quello de' testimoni a carico. In tal caso senza offesa della giustizia verrebbe utilmente a prevenirsi l' inconveniente di cui il ritardato esame de' testimoni a discarico potrebbe esser sorgente.

Lo comunico alle SS. LL. per l' uso conveniente.

N, CLXVI.

MINISTERIALE DEL 28 AGOSTO 1833

Nel chiamarsi i militari per testimoni, deve darsene prevenzione a' comandanti delle piazze.

—

Ministero della guerra e marina
N. 2429 — Napoli 30 agosto 1833.

Al Comandante militare di Catanzaro.

Il Ministro di grazia e giustizia con riscontro del 28 del cadente mese mi ha fatto conoscere di aver con la stessa data ingiunto a' procuratori generali, che le autorità giudiziarie allorchè debbono far notificare le cedole a' militari onde essere intesi in affari di giustizia, debbono nel tempo istesso farne prevenzione in questa capitale al comandante della provincia e real piazza, ed altrove a' comandanti di piazze in cui si trovano i militari da esaminarsi, affinchè i comandanti medesimi possano emettere le disposizioni che crederanno convenienti al servizio militare.

N. CLXVII.

CIRCOLARE DEL 7 FEBBRAIO 1820

Mandato di deposito ed invio del prevenuto di falsa testimonianza in materia correzionale.

—

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori Generali Criminali

L' art. 369 delle Leggi del rito penale, nel caso di gravi argomenti di falsità contra il testimone che depone nella pubblica discussione correzionale, ordina la spedizione del mandato di deposito e l' invio dell' arrestato al procurator generale. Or siccome il più delle volte avviene che la falsa deposizione in materia correzionale sia punibile correzionalmente, e che non divenga misfatto se non in casi rari e per qualche circostanza particolare, così l' invio dell' arrestato al procurator generale diverrebbe spesso frustraneo, dovendo essere restituito al giudice del circondario per procedersi al giudizio.

Quindi per prevenire questo inconveniente, il giudice del circondario nel caso in quistione, prima di eseguire l' invio dell' arrestato, farà un distinto rapporto al procurator generale, ed attenderà le sue disposizioni.

Comunicheranno le SS. LL. queste spiegazioni a' giudici di circondario, onde vi si conformino.

N. CLXVIII.

DECRETO DEL 18 LUGLIO 1827

Stabilisce il modo come sentirsi il testimone nell' estero.

—

Veduto l' art. 242 delle Leggi di procedura penale, circa le norme da seguirsi nel caso che alcuno de' testimoni non abbia potuto presentarsi nella discussione pubblica, perchè dimorante fuori del regno, o per altro impedimento quivi designato :

Art. 1. Se ne' giudizi penali sia necessaria la testimonianza di persona dimorante fuori del regno, saranno diretti gli uffizi ministeriali al Governo nel di cui territorio il testimonio rattrovasi, onde ne sia fatto l' esame dall' autorità competente, nella giurisdizione della quale egli dimora.

Art. 2. Per la esecuzione del precedente articolo, il nostro procurator generale presso la Gran Corte della provincia o valle in cui il giudizio è pendente, dirigerà il foglio de' fatti su di cui il testimonio dovrà essere esaminato al Ministro di grazia e giustizia in questa parte del regno, ed al Luogotenente generale ne' domini al di là del Faro. Ciascun di essi farà pervenire l' enunciato foglio per mezzo del Ministro degli affari esteri al suo destino.

Art. 3. La dichiarazione del testimonio esistente nell' estero sarà ricevuta con giuramento, purchè non sia egli minore di anni 14.

Art. 4. La dichiarazione ricevuta nell' estero potrà esser letta nella discussione pubblica, e per gli effetti legali terrà luogo di dichiarazione orale.

Art. 5. Non rimane con questo decreto alterato di disposto dell' articolo 9 della Legge de' 6 agosto 1816 sulla convenzione conchiusa tra il nostro Governo e quello della Santa Sede, circa le requisizioni e citazioni de' testimoni che dimorano rispettivamente negli Stati di Benevento e di Pontecorvo, e nelle provincie del Regno a tali stati finittime (41).

Pe' testimoni dimoranti in altri luoghi di entrambi i Governi, rimane in vigore il sistema, pel quale ciascuno di essi seconda la requisizione dell' altro, nell' unico caso che sia fatta pe' soli testimoni necessari per atti di affronto o di ricognizione.

(41) Il citato articolo 9 della Legge de' 6 agosto 1816 è espresso come segue:

» Resta similmente convenuto che le autorità limitrofe, le quali hanno contatto con Benevento e Pontecorvo, possano corrispondere e debbano reciprocamente prestarsi allorchè si tratta di requisizioni e citazioni dei testimoni.

» Quindi tutte le volte che le autorità del regno ne sieno richieste da' giusdicenti pontifici e viceversa, faranno prontamente trasmettere le persone soggette alla loro giurisdizione, per essere esaminate in qualità di testimoni; ma avranno a special cura perchè i medesimi sieno sollecitamente disbrigati e soddisfatti delle loro diete dal governo requirente a norma dello stile tenuto in passato. »

N. CLXIX.

RESCRITTO DEL 7 MARZO 1823

Stabilisce il modo come citare i testimoni dello Stato Romano.

Ministero di Grazia e Giustizia — Napoli 15 marzo 1823

S. M. nel Consiglio de' 7 corrente ha risoluto, che quando bisognerà citare testimoni domiciliati nello Stato Romano, le autorità giudiziarie del regno, invece di spedire le cedole, passino a quelle autorità uffizi con lettere, e che sulla esibizione delle corrispondenti risposte vengano i testimoni pagati, esigendo per reciprocanza, che il medesimo sistema si serbi dalle autorità pontificie, allorchè dovranno citare testimoni dimoranti in regno, facendo loro pagare le indennità sulla esibizione delle lettere risponsive.

Nel Real nome partecipo questa Sovrana risoluzione per l' uso conveniente (42).

N. CLXX.

MINISTERIALE DELLA GUERRA

DEL 15 DICEMBRE 1832

Norme sul trattamento de' giudicabili nelle prigioni militari.

Comando delle Armi nella provincia di Cal. Ul. 2.ª
N. 16. — Catanzaro 21 gennaio 1833.

Al Commessario del Re — Catanzaro.

S. E. il Ministro della guerra e marina con risoluzione de' 15 scorso mese, 4.° Ripartimento 2.° carico num. 8293, ha sta-

(42) Questo Rescritto è stato comunicato a' Ministri degli affari esteri e delle finanze, ed a' procuratori generali presso le Gran Corti criminali di S. Maria, Avellino, Aquila e Teramo.

bilito, che gl' individui militari imputati di reati commessi in servizio e per oggetti allo stesso relativi, giudicabili dal Consiglio di guerra sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia per reati attribuiti da' Reali decreti del 29 marzo, 21 giugno ed 8 agosto 1826, si dee loro somministrare la sussistenza fissata pe' giudicabili de' tribunali ordinari. — Segue a dire il predetto Ministro, che la natura del delitto, e non il luogo di detenzione deve servire di norma a stabilire la somministrazione della giornaliera sussistenza.

A mente della massima di sopra stabilita, per mettere al coperto quest' appoderazione è d' uopo che qualora debbono entrare degl' individui nelle prigioni militari, si conosca da me di quali reati vanno essi gravati, specificandosi se sieno di natura che cadano sotto la sanzione de' predetti decreti, e, come si è detto, giudicabili dal Consiglio di guerra sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia, oppure dalla giurisdizione sotto la cura del Ministero della guerra.

La nozione di siffatti reati può desumersi facilmente dagli atti rispettivi che perverranno al consesso militare a carico di ciascun giudicabile, e dall' interrogatorio che l' imputato dee subire prima di entrare nelle prigioni, a' termini dell' art. 187 dello Statuto penale militare.

Semprechè dunque il Consiglio di guerra dovrà procedere a carico di qualche individuo, resta ella prevenuta di farmi giungere analogo avviso, specificando chiaramente di quali reati è intinto, e se sia giudicabile dal Consiglio di guerra sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia, a norma de' Reali decreti dietro espressati, ovvero dal Consiglio di guerra sotto la cura del Ministero e ramo medesimo.

E poichè nessuno equivoco possa nascere sulla competenza che a ciascun preso possa spettare, ella sig. Capitano sarà compiacente nel momento medesimo che spedisce un arrestato nelle prigioni militari di accompagnarvi un viglietto, segnato anche dal sig. presidente del Consiglio di guerra cui ho scritto in pari tempo, dirigendolo al custode, nel quale preciseranno se deve pagarlo alla ragione di grana 4 2/10 al giorno, o di grana 13, secondo che apparterrà alla dipendenza del Ministero di grazia e giustizia o della guerra.

N. CLXXI.

MINISTERIALE DEL 12 FEBBRAIO 1844

Trattamento agl' individui de' corpi dell' esercito che non abbiano Consiglio di guerra proprio, e sieno sottoposti a giudizio di Consiglio di guerra di guarnigione.

Ministero della guerra — N. 813, 4.° Ripartimento.

Comunicata per mezzo del Comando generale a' Comandanti le armi nelle province.

Questa Real Segreteria in data del 7 dicembre ultimo num. 7237, nella mira di regolarizzare per lo tratto avvenire con norma certa ed immutabile quella parte di Real servizio relativa alla spettanza degl' individui militari sottoposti a' Consigli di guerra, ha stabilito in massima, che gl' individui suddetti appartenenti a' corpi i quali non hanno Consiglio di guerra proprio, quando pe' reati militari sono sottoposti al giudizio di un Consiglio di guerra di guarnigione, qualunque sia il luogo di loro detenzione, debbono ricevere gli averi di presenza, e non già il sussidio di grana 12, dovendo però rimanere a cura del corpo alimentare l' imputato, qualora pendente il giudizio si trovasse ristretto nelle prigioni di piazza, e dovendo i commessari di guerra notar sempre sulle riviste la qualità del giudizio cui van soggetti gl' individui che vi figurano sottoposti,

N. CLXXII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 30 MARZO 1815

Il condurre un individuo al carcere arbitrariamente costituisce l'arresto arbitrario consumato.

Comento all' art. 169 LL. pen.

Venanzio Tamburi, a 28 aprile 1814, si trovò per accidente in una casa ov' era il sindaco Biase Giancola. Costui bevendo lo spruzzò di vino. Tamburi se ne risentì. Il sindaco gli diede degli urti, e lo fece cadere; nè contento di ciò, si recò con due legionari nella di lui casa per arrestarlo. Nol trovò, ed impose alla di lui moglie di seguirlo. La donna fu condotta sino al carcere. Il sindaco ordinò al custode d' imprigionarla. Questi senza ordine superiore non volle prestarsi. Parte il sindaco Giancola per prendere gli ordini del giudice di pace. Rimane la donna d' appresso al carcere per poco altro tempo, ed indi torna per se medesima in sua casa.

Condannato Giancola dal tribunale correzionale di . . . . in forza dell' art. 343 del Codice penale (art. 172 LL. pen.) a due anni di prigionia come colpevole di arresto arbitrario commesso fuori di officio, appellò dalla sentenza, ma l' appello fu rigettato.

Ricorso per annullamento.

Non è punito il tentativo di delitto, fuorchè ne' casi determinati dalla legge. Ma il caso in quistione è un delitto, e non racchiude altro che un tentativo. Dunque la pena è male applicata.

» Udito il rapporto ec. ec.

» La Corte suprema ec. ec.

» Considerando essere fuor di dubbio, che i tentativi ne' delitti non sono considerati come delitti, se non ne' casi determinati da una disposizione speciale della legge. È però indu-

bitato del pari, che l' oggetto in disputa non offre già un delitto tentato, ma consumato. Il condannato si provvide di due legionari attivi, si recò in casa di Tamburi, e chiese conto di lui dalla propria moglie. Costei protestò che ignorava ove si trovasse in quel momento il marito. Allora fu che impose a lei di seguirlo, per modo che (sono i termini della decisione) fu essa condotta presso del carcere da due legionari. Stare in mezzo alla forza attiva, essere mal volentieri dalla medesima condotto in un dato luogo, non è che un arresto consumato. È considerata la specie negli art. 341 e 343 del Codice penale (art. 169 e 172 LL. pen.) opportunamente dalla Corte punitrice invocati.

» Visti gli enunciati articoli:

« Rigetta il ricorso. »

N. CLXXIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

DEL 18 APRILE 1823

Distinzione tra l' evasione e la fuga del detenuto.

Comento all' art. 253 LL. penali.

La Gran Corte criminale di . . . . con decisione del 5 ottobre 1822 dichiarò constare che Lorenzo Cordi aveva commesso: 1.° ferite in persona di Giuseppe Liconti, dalle quali era seguito fra quaranta giorni la di costui morte per la natura di dette ferite: 2.° tentata fuga con violenza dalle mani della forza pubblica, e ferite, delle quali una grave per gli accidenti e le altre lievi, in persona di un individuo della forza pubblica incaricato del di lui trasporto: 3.° reiterazione di due misfatti. Quindi invocati gli articoli 355, 362, 253, 70, 359, 176 ed 86 delle Leggi penali, lo condannò alla pena di trent' anni di ferri, alla malleveria di ducati cento per tre anni, ed alle spese del giudizio.

Contro di questa decisione il condannato produsse ricorso.

Terzo mezzo.—Il secondo reato fu qualificato per misfatto, e considerato perciò esso ricorrente qual reiteratore, gli fu inflitta la pena nel massimo del grado. La definizione però del reato medesimo è erronea, giacchè in vece di esser previsto dall' art. 253 invocato dalla Gran Corte, lo era dagli art. 176, 178 e 184 num. 3.° delle Leggi penali.

» La Corte suprema ec. ec.

» Visti gli atti: vista la decisione: visto il ricorso.

» Sul terzo mezzo fa le seguenti considerazioni.

» La Gran Corte ha ritenuto per fatto, che mentre Cordi libero e sciolto da ogni legame veniva portato nelle prigioni centrali dal civico Giuseppe Cilione, a mezza strada assai inaspettatamente il Cilione medesimo, e tentando di disarmarlo ed evadere dalla di lui custodia gli tirò un colpo di pietra: che afferratisi insieme si precipitarono da una collina: e che essendo accorse delle persone ligarono il Cordi, e lo condussero in prigione.

» Questo fatto ha meritato dalla Gran Corte la decisione del misfatto previsto dall' art. 253 num. 3.° Leggi penali, e questa definizione di misfatto ha prodotto la dichiarazione di reiteratore nella persona dell' imputato.

» Or il citato art. 253 num. 3.° contempla e punisce come misfatto la fuga da' luoghi di custodia o di pena eseguita con violenza o frattura violenta. Cordi al contrario non si ritrovava rinchiuso in alcun luogo di custodia, ma era condotto da una scorta alla prigione, e per istrada cercò di evadere.

» Erroneamente adunque si valutò il secondo reato di Cordi con la norma dell' art. 253.

» L' azione del Cordi non meritava altra valutazione, se non quella dell' art. 178 delle Leggi penali, che la dichiara delitto, e come tale la punisce di prigionia.

» Quindi la definizione di reiteratore di due misfatti, e l' applicazione dell' art. 86 invocato per la pena, si oppongono evidentemente alla legge.

» Visti perciò gli art. 327 del rito penale, 178, 253 e 86 delle Leggi penali.

« Annulla ec. ec.

N. CLXXIV.

RESCRITTO DEL 22 LUGLIO 1818

Sulla facoltà alla polizia ordinaria di emparare i detenuti.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

Volendo S. M. prevenire le frequenti collisioni in materia di empara de' detenuti tra la polizia ordinaria e le autorità giuziarie, ha Sovranamente dichiarato, che la polizia suddetta abbia la facoltà di emparare i detenuti, da doverla però esercitare ne' casi e ne' modi seguenti:

1.° — Si può emparare un detenuto per conto della polizia ordinaria, per uno degli oggetti di alta polizia designati nell' art. 3 delle Sovrane istruzioni de' 22 gennaio 1817, cioè per reità di Stato, per riunioni settarie, e per fazioni che per la loro natura e per la loro estensione possono compromettere la quiete di uno o più comuni.

2.° — Si può egualmente emparare un detenuto per conto della polizia ordinaria, quando la di lui indole sia tale che possa turbare la pubblica tranquillità con la organizzazione in masnade armate o di occulte associazioni di malfattori.

3.° — Si può ancora emparare per conto della polizia ordinaria un detenuto, quando sulla identità della di lui persona non si sono acquistati ancora i necessari schiarimenti.

4.° — Si può finalmente emparare oltre i casi suddetti, purchè la polizia ordinaria ottenga ed annunzi un' espressa determinazione di S. M. pel caso individuale.

5.° — Non potendo i regi procuratori generali criminali eseguire alcuna disposizione particolare circa un detenuto che non venga ad essi comunicata dal Ministero di grazia e giustizia dal quale unicamente dipendono, la polizia ordinaria in ogni caso di empara dovrà dirigersi a questo Ministero, il quale darà gli ordini opportuni a' suddetti regi procuratori generali criminali, e dove accorre, proporrà l' affare a S. M., intesa sempre la polizia ordinaria.

Ne' casi però designati nel n. 1.° del presente Rescritto, se la polizia ordinaria non avrà sufficiente tempo di promuovere dal Ministero di grazia e giustizia gli ordini diretti a' regi procuratori generali criminali, per sospendersi la liberazione di un detenuto, potrà in questa urgente circostanza passare direttamente i suoi uffizi a' suddetti procuratori generali, annunziando tale urgenza e l' imputazione per la quale si dispone l' empara, che sarà una di quelle indicate nel suddetto n. 1.° del presente Rescritto; ma dovrà contemporaneamente la polizia medesima dar parte di tutto a questo Ministero.

In questa occasione soltanto i regi procuratori generali criminali sospenderanno in forza di avviso ricevuto direttamente dalla polizia ordinaria la liberazione del detenuto emparato, ed attenderanno gli ordini del Ministero di grazia e giustizia, al quale ne faranno immediatamente rapporto.

Nel Real nome comunico alle SS. LL. questa Sovrana determinazione per l' adempimento.

N. CLXXV.

RESCRITTO DEL 13 OTTOBRE 1819

Quali uffiziali di polizia giudiziaria possono spedire mandati di deposito.

Ministero di Grazia e Giustizia.

A' Procuratori generali criminali.

S. M. spiegando l'art. 104 delle Leggi di procedura ne' giudizi penali, ha dichiarato che la facoltà di spedire mandato di deposito ne' casi permessi dalla legge può essere esercitata non solo dal regio procurator generale criminale, dal giudice istruttore e dal giudice di circondario, ma ancora dal presidente

e da' giudici della gran Corte criminale, allorchè da' medesimi si assumono le funzioni di uffiziali di polizia giudiziaria, a' termini dell' art. 13 delle indicate Leggi di procedura.

Nel Real nome lo partecipo ec.

N. CLXXVI.

CIRCOLARE DEL 21 GIUGNO 1828

Sulla facoltà di spedir mandati di arresto da' relatori presso le Commessioni militari.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Comandanti militari nelle province.

Mi vien riferito che presso i Consigli di guerra elevati a Commessioni militari, diverse cause di pertinenza delle medesime non possono finalizzarsi perchè gl' imputati sono assenti, e si è richiesto conoscere a quale autorità compete la spedizione di mandati di arresto contro i medesimi.

Le Leggi di procedura penale contengono le norme che regolano la spedizione di cotesti mandati per l' arresto di delinquenti in generale, ed a queste norme non si è portato cangiamento alcuno da' decreti del 24 maggio 1826.

La conseguenza di tal principio è, che gli uffiziali di polizia giudiziaria che procedono alla istruzione delle pruove pe' reati giudicabili dalle Commessioni militari, hanno il dovere di curare l' arresto di coloro che ne risulteranno colpevoli, e di rilasciarne all' effetto mandato di deposito, onde poter mandare una insieme cogli atti l' imputato all' autorità competente.

La facoltà di rilasciare ordine per l' arresto de' colpevoli deve riconoscersi ancora nella Commessione militare, tanto perchè non potrebbe la stessa procedere al giudizio di cui è incaricata senza il potere di assicurare il giudicabile alla giustizia, quanto perchè il potere di profferire condanna conferito a' corpi giudizia-

ri cui è confidata l'amministrazione della giustizia punitiva, racchiude naturalmente pur quello di ordinare l' arresto dell' imputato, avverso il quale si hanno elementi di reità e che potrebbero formare oggetto di condanna.

Comunicheranno questa mia agli uffiziali relatori presso i Consigli di guerra; e rendo intanto consapevole alle SS. LL. che ho data notizia di questa circolare a' procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali, con l' incarico di badare che le autorità di polizia giudiziaria curino nella parte che le riguarda l' arresto de' colpevoli di reati giudicabili dalle Commessioni militari.

N. CLXXVII.

CIRCOLARE DEL 3 NOVEMBRE 1830

Circoscrive la facoltà di spedir mandati di deposito o di arresto, e dà le norme per la spedizione di essi contro un numero maggiore di 10.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

Il numero de' detenuti che nel corso dell'anno veggonsi in alcune province liberati per innocenza e per mancanza di pruove, è assai grande. Tra i motivi delle frequenti decisioni di escarcerazione può esservi la precipitanza dei mandati di deposito e mandati di arresto.

La legge che attribuisce a' magistrati la facoltà di spedire tali mandati, ne limita l' esercizio all'unico caso che abbiansi a carico degl' incolpati sufficienti pruove. I perniciosi inconvenienti da cui può essere accompagnato l'abuso di questa facoltà, fa sentire il bisogno di badarsi attentamente a non dar luogo ad inconsiderati arresti, soprattutto quando per l' avvenimento mede-

simo la persecuzione sia diretta contro di non pochi incolpati.

I magistrati dunque non mancheranno di attenzione, affinchè i mandati di deposito ed i mandati di arresto non sieno spediti che quando un maturo esame assicuri il concorso delle condizioni all' uopo richieste dalla legge.

Nel caso che per un sol fatto si spedissero mandati contra individui il cui numero fosse al di là di dieci, allora prima di farsene l' invio alla forza pubblica, dovranno elleno dirigermi sollecitamente rapporto, che oltre la natura e le circostanze dell' avvenimento, palesi gl' individui tutti i quali vi sono implicati, nonchè le pruove a loro carico raccolte.

Attenderanno in tutto i provvedimenti che sull' esecuzione de' mandati verranno da me alle SS. LL. diretti.

Faranno elleno note ai giudici di circondario, ai giudici istruttori ed alle gran Corti criminali queste mie determinazioni per l' adempimento (43).

(43) Con circolare de' 31 agosto 1831 fu novellamente prescritto di non ispedirsi mandati di deposito e mandati di arresto senza il concorso di bastevoli elementi di reità, e fuori de' casi determinati dalla legge.

Sul proposito sembra convenevole di riportare quanto nella circolare de' 14 settembre 1811 rinviensi:

» Fa d' uopo essere ugualmente difficile nell' imprigionare un uomo, che nel liberarlo per modo provvisorio. Certamente la sicurezza personale esser dee rispettata: un cittadino, e quello particolarmente d' intemerata vita per lo passato, non dev' essere privato della libertà, se non quando degli elementi di pruova urgenti portino a crederlo delinquente. Però la escarcerazione per modo provvisorio non deve in generale essere ordinata, se non quando questi elementi di pruova sieno scamparsi o sensibilmente indeboliti.

» La presenza dell' imputato può portare nella qualità delle pruove degli utili lumi; si possono presentare degli altri casi di eccezione, e questi la legge li ha avuti in considerazione nell' autorizzare tai modi provvisori di libertà.

» Ma il magistrato che nel medesimo stato di cose arresta oggi e sprigiona l' indomani, è in contraddizione con se stesso, ed agisce con un arbitrio certamente ingiusto nel primo o nel secondo passo.

» In ogni tempo le troppo moltiplicate abilitazioni hanno fomentato il disordine nel regno.

» Le rubriche dei più famosi malfattori provano che, restituiti questi alla società dopo i loro primi falli per mezzo di una consegna, la loro causa è rimasta in obblio; e che così sono sempre sprigionati, sotto un ingannevole titolo, degl' imputati cui non si è osato di dare una libertà assoluta. »

N. CLXXVIII.

CIRCOLARE DEL 22 OTTOBRE 1817

Divieto di arrestare fuori de' casi permessi dalla legge, o mettere in libertà coloro che si trovassero arrestati senza una preventiva decisione del magistrato.

—

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

Il supremo Comando militare, secondando le mie premure, ad oggetto di render sicure le persone de' sudditi di S. M. contro gli arresti arbitrari che potrebbero emanare dalle autorità militari, ha diretto un' istruzione circolare a' Generali comandanti le divisioni militari, nella quale viene ordinato d'inculcare agli uffiziali di loro dipendenza di uniformarsi strettamente alle leggi in vigore che vietano l' arresto fuori i casi della flagranza o quasi, e fuori dell' esistenza di un mandato dell' autorità competente; e che vietano del pari la escarcerazione di coloro che già si trovano in arresto, senza una precedente decisione del magistrato (44).

---

(44) Anche nei casi di flagranza ecco quanto vien disposto con l'art. 67 dell' Istruzione di Gendarmeria:

» Nel caso di flagranza o di sorpresa di un individuo con oggetti appartenenti al reato, la Gendarmeria procederà senza bisogno di mandato di alcuna autorità all' arresto dell' incolpato; ma vi si darà luogo nell' unico caso che si tratti di reato che porti almeno alla prigionia.

» L' arresto fuori di questo caso facendo soffrire all' incolpato una restrizione non voluta dalla legge, costituirebbe un abuso di potere punibile con la severità che le Leggi penali hanno adottato per l' arresto arbitrario. »

N. CLXXIX.

CIRCOLARE DEL 30 LUGLIO 1831

Esige la prevenzione all' autorità ecclesiastica per l' arresto in Chiesa di un delinquente.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

Per impedire che l' arresto de' delinquenti in Chiesa alteri punto la venerazione dovuta alla santità del luogo, il Ministro degli affari ecclesiastici ha inteso il bisogno di disporre, che nel caso enunciato, pria di darsi esecuzione all'arresto, debba farsene una prevenzione di rispetto al Vescovo, Parroco o Rettore: che l' arresto si esegua in ore in cui non si celebrino offizi divini e non vi sia gente in Chiesa; ed in fine che qualora si prevegga del rumore e del chiasso, si preghi il superiore ecclesiastico del luogo sacro, a scanso d' irriverenza, di togliere il Santissimo dalla Chiesa, di custodirlo nella sacrestia o altrove.

Lo stesso Ministro ha partecipato, che il Ministro della polizia generale, secondando i suoi uffizi, ha diretto gli ordini analoghi ai suoi dipendenti.

Ne rendo consapevole le SS. LL. affinchè nella parte che può riguardare le autorità giudiziarie esse concorrano nella enunciata disposizione.

N. CLXXX.

RESCRITTO DEL 25 SETTEMBRE 1837

Dilucida l'art. 71 dello Statuto penale militare, e concede a' militari pur anco il benefizio di essere ammessi sotto mandato, o sotto consegna o cauzione.

Ministero di Grazia e Giustizia
1.° Carico — Ripartimento affari penali — Napoli 4 ottobre 1837.

Al Comandante militare della Calabria Ult. 2.ª

Ai termini degli articoli 130 e 131 delle Leggi di procedura penale, nei misfatti portanti a pene minori del 4.° grado de' ferri, l'imputato che si presenta spontaneamente in giudizio è da rilasciarsi sotto mandato per la residenza della gran Corte criminale, ovvero sotto consegna, o cauzione. È lo stesso per l'arrestato di dritto in forza di mandato di arresto della gran Corte, o di mandato di deposito del procurator generale nell' atto stesso che questo magistrato fa la requisitoria sulla di lui sottoposizione ad accusa.

Si è dubitato se il beneficio conceduto all' imputato per la sua spontanea presentazione in giudizio competa al militare in attività di servizio, il quale giudicabile per imputazione di reato pagano dalla gran Corte criminale, si offre di presentarsi alla medesima spontaneamente con la domanda di essere ammesso in alcuno degli enunciati modi di custodia fuori carceri.

In considerazione delle determinazioni vigenti analogamente alla disciplina, al servizio ed allo stato militare, Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 25 settembre ultimo ha sovranamente dichiarato, che l' articolo 71 dello Statuto penale militare, relativo alla custodia del militare giudicabile dall' autorità ordinaria, ha luogo anche nel caso che per l' incolpazione di misfatto portante a pena minore del 4.° grado de' ferri, l' incolpato militare faccia domanda per la presentazione a norma dell' articolo 130 delle Leggi di procedura penale.

Nel Real nome lo partecipo alle SS. LL. per l'adempimento.

N. CLXXXI.

MINISTERIALE DEL 13 NOVEMBRE 1819

Pena pel colpevole di arresto illegale che libera l' arrestato prima del terzo giorno.

Comento all' art. 172 LL. penali.

Ministero di Grazia e Giustizia

Al Procurator generale criminale in Catanzaro.

L' art. 172 delle Leggi penali, di cui è menzione nel suo rapporto de' 20 ottobre ultimo, riduce al 3.° grado di prigionia la pena dell'arresto o sequestro illegale della persona nel caso che il colpevole ponga in libertà il detenuto prima del 3.° giorno da quello dell' arresto.

La disposizione di questo articolo si riferisce ai precedenti articoli 169, 170 e 171 delle indicate Leggi penali, giacchè tutti si occupano dell' arresto o sequestro illegale della persona.

È vero che gli articoli 170 e 171 considerano nel reato qualità aggravanti, ma ciò non deve impedire la riduzione della pena accordata dall' art. 172 in grazia del pentimento del colpevole. Il legislatore ha voluto creare un' interesse personale per provvedere alla pronta liberazione, e talvolta alla salvezza dell' arrestato.

Questo principio non altera la proporzione della pena, giacchè se le qualità aggravanti che si considerano negli art. 170 e 171 costituiscono un misfatto, il giudice applicherà in forza dell' ultima parte del suddetto art. 172 la pena menzionata pel misfatto: se poi costituiscono un delitto, il giudice dovrà averne conto nel determinare la durata del 3.° grado di prigionia, alla quale si dee discendere a' termini del citato articolo.

N. CLXXXII.

CIRCOLARE DEL 1 NOVEMBRE 1848

Tutte le guarentigie della disciolta gendarmeria son passate alla guardia di pubblica sicurezza.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

Il Real decreto de' 15 marzo 1848, che dichiara con l' articolo 1.° abolito il corpo della gendarmeria reale, ordina con l' articolo 2.° la ricomposizione di un novello corpo col titolo di *guardia di pubblica sicurezza.*

Con l' articolo 17 poi vien riservata la formazione di un regolamento che determina le attribuzioni del novello corpo militare.

Si è domandato, se rimaste in vigore le determinazioni che nella Reale ordinanza, approvata con decreto de' 30 agosto 1827, si trovano stabilite per la gendarmeria reale, ed all' effetto se le offese recate ad un individuo della pubblica Sicurezza sieno punibili come offese recate al militare in sentinella, uniformemente all' articolo 136 della enunciata Reale ordinanza.

Il decreto de' 15 marzo 1848, con istituire la *guardia di pubblica sicurezza*, ha inteso formare un corpo militare costitutivo di forza interna, destinata alla conservazione dell' ordine pubblico interno, al pari della gendarmeria reale.

Inoltre, pel novello corpo militare ritiene la determinazione contenuta per la gendarmeria reale nell' ordinanza di cui si è fatta menzione.

Sul proposito nel decreto in esame si hanno le seguenti determinazioni:

1.° Nel designarsi i motivi del decreto, si porta stabilita la guardia di pubblica sicurezza per assicurare nella provincia il servizio pubblico, come la custodia delle prigioni, l' esecuzione de' mandati di arresto, la scorta de' detenuti, ed altri simili incarichi affidati per lo addietro al corpo di gendarmeria. Ora, gl' incarichi, i doveri a tal' arma attribuiti, ed oggi ri-

tenuti nella guardia di pubblica sicurezza, formano oggetto del capitolo X della Reale ordinanza sopra enunciata.

2.° La guardia di pubblica sicurezza è sottoposta coll' articolo 7 del Real decreto de' 15 marzo 1848 alla dipendenza de' Ministeri, come lo era la gendarmeria reale in forza dell' articolo 110 della Reale ordinanza per tal' arma emessa.

3.° La gendarmeria reale sparsa in piccole brigate, divise ne' siti diversi delle province, non avrebbe potuto soddisfare incarichi e doveri interessanti attribuitile, senza esser circondata da forza morale, valevole a rendere imponente il suo servizio. È perciò che si emisero i provvedimenti contenuti negli articoli 125, 126 e 127 della Reale ordinanza.

In vigore de' medesimi una frazione della gendarmeria reale venne considerata come una guardia nel suo posto; l' offesa al gendarme in servizio venne dichiarata punibile come se recata fosse al militare in sentinella. Un gendarme in uniforme, o travestito, consideravasi in servizio, se munito della placca con lo stemma Reale. Per la guardia di pubblica sicurezza, divisa pur essa in piccole brigate, sono ritenuti i provvedimenti istessi nello scopo di garentire il servizio. La placca richiesta perchè fosse riputato in servizio un gendarme, fa parte ancora dell' uniforme della guardia di pubblica sicurezza, per disposizione dell' art. 12 del decreto istesso de' 15 marzo 1848.

È vero che il consecutivo articolo 17 dichiara che un Regolamento determinerà le attribuzioni della guardia di sicurezza pubblica, ma finchè questo non venga pubblicato, continueranno ad osservarsi le determinazioni emesse per la gendarmeria reale, cui è sostituita la guardia di pubblica sicurezza.

E propriamente in pendenza di un nuovo Regolamento debbe osservarsi l' ordinanza della gendarmeria reale, per la parte che risguarda i doveri, i rapporti con le altre autorità, il servizio, e le guarentigie necessarie alle funzioni attribuitele.

Ad allontanare equivoci, io partecipo alle signorie loro.

N. CLXXXIII.

MINISTERIALE DEL 28 NOVEMBRE 1849

La garentia conceduta ne' reati agl' individui della disciolta gendarmeria è goduta da quelli della pubblica sicurezza.

Ministero di Grazia e Giustizia

Al Capitano relatore presso il Consiglio di guerra di guarnigione in Salerno.

Gl' individui della gendarmeria reale pe' reati commessi in atto del servizio e per oggetti a tal servizio relativi, erano coverti di garentia. Ella domanda, se il beneficio medesimo sia ammesso per gl' individui della guardia di pubblica sicurezza.

Col decreto de' 15 marzo 1848, che dichiarò abolito il corpo della gendarmeria reale, si ordinò la composizione di un novello corpo col titolo di guardia di pubblica sicurezza.

A questo novello corpo militare, sostituito alla reale gendarmeria, vennero conferite, per uniformità d' istituzione e del suo scopo, le attribuzioni, gl' incarichi e le guarentigie che aveansi dalla gendarmeria reale, nella necessità di circondarla di tutta la forza morale, affin di renderne imponente il servizio nell' interesse della pubblica e privata sicurezza.

Quindi è chiaro, che gl' individui della guardia di pubblica sicurezza, per reati commessi in atto del servizio e per oggetti al medesimo relativi, sieno coverti di garentia, al pari che lo erano quelli della disciolta gendarmeria reale.

Rispondo così al rapporto di lei del 14 andante num. 104.

N.° CLXXXIV.

RESCRITTO DEL 26 OTTOBRE 1830

Niego di garentia agli ufiziali di gendarmeria per reati di malversazione.

Comando generale delle armi

A' Comandanti militari nelle province.

S. E. il Ministro della guerra e marina in data degli 8 corrente, 3.° Ripartimento 2.° Carico num. 45, ha comunicato a questo general Comando la ministeriale della Real Segreteria di Stato di grazia e giustizia del tenor seguente:

Col pregevole foglio del dì 7 luglio ultimo V. E. si è compiaciuto farmi conoscere le sagge osservazioni di Sua Altezza Reale il Comandante generale del real esercito, tendenti ad escludere dalla garentia della quale il Consiglio di guerra di guarnigione della Valle di Siracusa con deliberazione de' 24 dello scorso maggio ultimo, ha creduti coverti il Capitano di gendarmeria de Vera, il Tenente di gendarmeria D. Giuseppe Roxas, ed il Tenente della stessa arma Musitani, per l'imputazione di malversazione de' fondi della cassa della già 20ª compagnia di gendarmeria ausiliaria.

S. M. cui ho rassegnato l'affare nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 ottobre decorso, ha trovato perfettamente analogo alla Legge del 26 dicembre 1827 l'avviso che sull'affare in esame ha con saviezza emesso S. A. R. il Comandante generale del reale esercito, ed all'effetto ha ordinato la M. S. che al Capitano de Vera ed agli altri uffiziali di gendarmeria de' quali è parola, non competa garentia pel reato di cui sono essi imputati.

Affinchè poi per l'avvenire non s'incontri più dubbio sopra i limiti ne' quali è circoscritta la garentia dall'enunciata Legge agl'individui della gendarmeria reale, la prelodata M. S. ha dichiarato che tal beneficio non è loro dovuto pe' reati commessi nell'esercizio delle funzioni puramente militari.

Mi pregio quindi parteciparle il sopra esposto, affinchè sia noto al Consiglio di guerra di guarnigione di cotesta provincia, onde ne curi l'adempimento.

N. CLXXXV.

ORDINANZA DI GENDARMERIA DEL 30 AGOSTO 1827

Casi ne' quali la gendarmeria può impiegare la forza delle armi.

Art. 103. Gl' individui della gendarmeria chiamati ad assicurare l' esecuzione delle leggi, de' mandati di arresto, a dissipare gli ammutinamenti popolari, o ad arrestarne gli autori, non potranno impiegare la forza delle armi che ne' seguenti casi, cioè — 1.° quando le violenze in via di fatto sien dirette contro essi medesimi; — 2.° quando non possano in altro modo custodire le persone che hanno in consegna, o difendere i posti che occupano; — 3.° e finalmente quando la resistenza sia tale da non potersi vincere che con l' uso della forza armata.

Art. 105. È espressamente vietato ogni altraggio, sia con parole, sia con vie di fatto, verso le persone arrestate. La giustizia vuole unicamente la custodia degl' imputati.

N. CLXXXVI.

DECRETO DEL 28 FEBBRAIO 1834

Pena della bacchetta e de' servizi ignobili agl' individui della gendarmeria.

Veduti gli art. 178 e 185 della reale ordinanza di gendarmeria sotto il titolo V, riguardante la disciplina e le competenze ne' giudizi penali;

Volendo risolvere un dubbio nato sulla intelligenza di tali articoli;

Abbiamo risoluto di decretare ec.

Art. 1. Gl' individui della gendarmeria reale che saranno dichiarati da' competenti Consigli di guerra colpevoli di diserzio-

ne o di altri reati pe' quali nello Statuto penale militare è stabilita la pena delle bacchelte e de' servizi ignobili, dovranno essere condannati a siffatte pene e subirle, restando a cura dell' Ispettore dell' arma di provocare gli ordini per la di loro uscita da essa e passaggio ad altro corpo.

N. CLXXXVII.

ORDINE DEL GIORNO DEL 30 GIUGNO 1819

Limiti della guarnigione ed esercizio dell' azione pubblica.

Il Comando supremo in adempimento dell' art. 471 dello Statuto penale militare ordina — 1.° Che in que' luoghi ne' quali si trovino già stabiliti con una lapide i limiti della guarnigione, sieno quesli confermali fino a nuova disposizione — 2.° In que' luoghi ove tai limiti non sieno ancora stati eretti lapidariamente, ed in qualunque altra circostanza, per limiti della guarnigione si dovrà intendere la distanza di un miglio dal perimetro dell' abilato dove si trova comunque acquartierata od alloggiata la truppa, e dal posto al quale sia destinato un distaccamento; e ciò tanto nelle strade e sentieri che sboccano nell' abitato o dal poslo, che fuori di siffatti limiti. — 3.° Quando poi nelle piazze vi sieno mura, o che essendo aperti abbiano porte, e sia stato vielalo dall' autorità militare che vi comanda superiormente alla guarnigione di uscirne, saranno considerati come limiti della guarnigione i rampari, le mura e le porle medesime.

L' esercizio poi dell' azion pubblica da promuoversi senza l'istanza della parte privala non corrisponde a quello delle leggi comuni. Ne vien l'articolo illustrato con la deliberazione dell' alta Corte militare analogamenle emessa nel dì 27 seltembre 1819.

La riportiamo co' corrispondenli molivi.

Proposti dal Segrelario generale gli uffizi del supremo Comando in data degli 8 settembre e 25 agosto, ne' quali si trasmetlono all' esame dell'alta Corle le decisioni profferite da' Consigli di guerra de' Veterani, con cui applicando la Legge

del 12 febbraio 1817 si dichiara abolita l' azion penale ne' delitti e nelle contravvenzioni dietro la remissione della parte offesa, o in mancanza di querela.

Il Segreterio generale ha fatto considerare: 1.° Che in tutte la militari legislazioni non si è fatto dipendere dalla volontà degli offesi il castigo de' delitti e delle contravvenzioni, venendosi altrimenti a distruggere la militar disciplina. — 2.° Che adottando questo principio il legislatore nell' articolo 118 dello Statuto penale militare stabilì, che anche senza la querela della parte proceder devesi alla istruzione preparatoria ed al giudizio, il che importa che i commessari del Re debbono procedere di uffizio. — 3.° Che lo Statuto penale militare allontanandosi con ciò dalle leggi comuni, ed ordinando il procedimento di uffizio per la punizione de' militari reati, conseguenza necessaria rendesi il doversi applicare da' Consigli di guerra le pene corrispondenti, come si applicano dalle Corti pagane allorchè i funzionari del pubblico ministero sono nel caso di dover procedere per la istanza della parte offesa. — 4.° Che i Consigli di guerra di sopra descritti applicando la citata legge de' 12 febbraio, dopo che lo Statuto penale militare è stato messo in esecuzione, sono venuti ad opporsi all' art. 118 del detto Statuto, per cui a' termini dell' articolo 54 le loro decisioni debbono essere annullate nell' interesse della legge.

L' alta Corte militare ha deliberato che per le decisioni in opposizione dell' art. 118 pe' reati commessi dopo l' attivazione detto Statuto penale militare, il pubblico ministero eserciti il suo ufficio come per dritto.

N. CLXXXVIII.

DECRETO DEL 19 GENN'IO 1820

Lettura de' decreti di grazia a' condannati militari.

Art. 1. I nostri decreti di grazia in favore de' condannati per reato militare saranno dal nostro Ministro di grazia e giustizia rimessi al supremo Comando militare per esser letti nel modo stabilito dall' art. 282 dello Statuto penale militare (45).

(45) Si leggono dal Commessario del Re unitamente al cancelliere, in presenza della truppa riunita sotto le armi.

N. CLXXXIX.

MINISTERIALE DEL 30 LUGLIO 1823

Prevenzione da darsi al Ministero allorchè si spediscono condannati all' arresto o a' bagni.

Ministero della guerra e marina

3.° Ripartim., 3.° Carico, N.° 1896.

A' Comandanti le provinçe ed a' Commessari del Re presso i Consigli di guerra di guarnigione.

Spesso avviene che degl' individui condannati dalle diverse autorità giudiziarie alla pena de' ferri ne' bagni o a quella dell' ergastolo sono inviati direttamente al Comandante generale della real marina, senza prevenirsene il Ministero della medesima da cui debbono partire gli ordini per la ricezione di siffatti condannati negl' indicati luoghi di pena.

Ad ovviarsi quindi un tale inconveniente, si compiacerà, sig. Comandante, avvertire il Consiglio di guerra e la Commessione militare che potranno convocarsi in cotesta provincia, onde ne' casi di condanna a' ferri ne' bagni o all' ergastolo, prima di spedirsi i condannati debbono per di lei mezzo pervenirne il ramo della guerra di questo Ministero, il quale ne farà inteso il ramo della marina, perchè emetta gli ordini per la ricezione de'suddetti condannati ne' rispettivi luoghi di pena; altrimenti non vi saranno ricevuti, giusta le disposizioni che ora si sono comunicate, e che avranno luogo dai 1.° dell' imminente agosto in poi.

N. CXC.

CIRCOLARE DEL 13 NOVEMBRE 1849

Rimessa in quintupla spedizione delle sentenze contro i militari al Comando generale delle armi.

Comando generale

N.° 6074 — A' Comandanti le armi nelle province.

Per l'adempimento corrispendente ed in continuazione della circolare del 14 settembre ultimo num. 4748 (46), questo Comando generale si pregia manifestarle di essersi disposto con ministeriale della guerra del 6 corrente, 3.° ripartimento, 2.° carico, num. 5945, che per gl' individui del real esercito condannati a pene criminali, i commessari del Re presso i rispettivi Consigli di guerra debbono trasmettere le copie di sentenze a questo Comando generale in quintuplicata spedizione, ad oggetto di poterne ritenere una copia nell' archivio dello stesso, ed inviarne due copie al Ministro della guerra, e due a quello de' lavori pubblici.

---

(46) Questa circolare prescrive che una triplice copia della sentenza di condanna dovesse inviarsi dal Comando generale al Ministero di guerra e marina, a fin di farne pervenire una all' alta Corte militare per l' uso indicato dall' articolo 59 dello Statuto penale militare, ed un'altra al Ministero de' lavori pubblici da cui ora dipendono i luoghi di pena. L' invio devo farsene al Comando generale da commessari del Re presso i Consigli di guerra per mezzo de' comandanti le armi della rispettiva provincia.

N. CXCI.

CIRCOLARE DEL 14 FEBBRAIO 1829

Rapporto al Ministro di grazia e giustizia sulle cause di competenza delle Commessioni militari quindici giorni prima della loro discussione.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Comandanti militari nelle provinee.

Per la vigilanza che debbo esercitare su i giudizi de' Consigli di guerra elevati in Commessione militare,incarico le SS. LL. di manifestarmi il tempo destinato alla discussione di ciascuna causa di loro competenza quindici giorni prima che a tal discussione diesi luogo.

Verrà tal manifestazione accompagnata dalla designazione della natura del misfatto che forma oggetto del giudizio, nonchè degl' individui che vi sono sottoposti.

L' adempimento di questo dovere è indipendente dall' invio degli stati mensili di cui io le accludo esemplare (47) e che esigo per gli enunciati giudizi.

(47) Vedilo nelle *Formole*.

N. CXCII.

ARRESTO DELL' ALTA CORTE MILITARE

del 25 luglio 1837 — N.° 10.

1. Sulla dipendenza de' Commessari del Re di corpo da quelli di guarnigione pel corso degli affari giudiziari — 2. Sulla rimessa delle decisioni da' primi a' secondi per farle pervenire a chi di dritto — 3. Sulla stampa ed affissione delle sentenze criminali.

Nella udienza del giorno suddetto il commessario del Re relatore ha esposto, che nel dì 13 di questo mese dal Ministero e Real Segreteria di Stato della guerra e marina, ramo di guerra 3.° ripartimento, 2.° carico num. 1844, è stato rimesso un officio del tenore seguente:

» Il Tenente-generale Selvaggi sotto-Ispettore de' corpi della guardia reale, nell' annesso officio del 1.° andante num. 201 ha trascritto quello che gli ha diretto il commessario del Re presso il Consiglio di guerra di guarnigione della suddetta guardia reale, circa la dipendenza che il commessario del Re presso il Consiglio di guerra di guarnigione del vallo di Palermo pretende dal commessario del Re del Consiglio di guerra di corpo di quel reggimento granatieri della succennata guardia reale, con le osservazioni in contrario di quest'ultimo.

» E poichè l' anzidetto commessario del Re presso il Consiglio di guerra di guarnigione della ripetuta guardia sommette anche egli le proprie osservazioni a cotesta alta Corte militare, perchè decida la questione, io prego la medesima a volersene occupare, restando in attenzione di conoscerne poi il risultamento. »

Visto il suddetto officio — Visto l' altro officio del Tenente-generale D. Massimino Selvaggi del dì primo di questo mese.

Visti inoltre gli articoli 97, 174 e 285 dello Statuto penale militare (che si tralasciano per brevità).

Ha osservato :

1.° — Che i dubbi elevati dal commessario del Re di corpo del 1.° reggimento de' granatieri della guardia si riducono a

conoscere se debba dipendere dal commessario del Re del Consiglio di guerra di guarnigione del vallo di Palermo capitano D. Gesualdo Patti, per quanto concerne il corso degli affari giudiziari.

2.° — Se al medesimo debba rimettere gli estratti delle decisioni del Consiglio di guerra, onde per suo mezzo farli pervenire al comandante del vallo.

3.° — Se finalmente per gl' individui condannati dai tribunali militari con pene criminali debba fare stampare ed affiggere le decisioni, giusta l' articolo 20 delle Leggi penali.

Che i commessari del Re dei Consigli di guerra di corpo, giusta l' articolo 79 dello Statuto, debbono rivolgersi ai Consigli di guerra di guarnigione solamente nei casi di conflitto di giurisdizione, e che in ogni altro caso debbono direttamente corrispondere con le autorità stabilite, e soprattutto, giusta l' articolo 285 del medesimo Statuto, debbono direttamente rimettere gli estratti delle decisioni ai comandanti delle province o valli.

Che da queste osservazioni e dalle dette disposizioni di legge sia chiaro di essere mal fondata la pretesa dipendenza del capitano D. Gesualdo Patti commessario del Re presso il Consiglio di guerra di guarnigione del vallo di Palermo sul commessario del Re del 1.° reggimento granatieri della guardia, e su di ogni altro commessario del Re di un Consiglio di guerra di corpo.

Che ogni commessario del Re essendo rivestito delle attribuzioni del pubblico ministero, non ha altra dipendenza se non quella che la legge espressamente abbia dichiarata.

Che essendosi questa dipendenza limitata al solo caso del conflitto di giurisdizione, non possa estendersi ad altri, nè possono introdursi eccezioni che la legge non ha stabilite.

Che con l' articolo 285 dello Statuto essendo stabilito il modo come debbono rendersi pubbliche le condanne pronunziate dai tribunali militari, non sia il caso di ricorrere alla disposizione contenuta nell' articolo 20 delle Leggi penali stabilite pei giudizi pagani.

Per questi motivi l'alta Corte militare, sentito il pubblico ministero nelle sue uniformi conclusioni, ha deliberato e delibera di non dovere i commessari del Re de' Consigli di guerra di corpo dipendere negli affari giudiziari da' commessari del Re de' Consigli di guerra di guarnigione, eccettuato il caso di conflitto di giurisdizione; di potere direttamente essere in corrispondenza

con le autorità stabilite; rimettere a' comandanti delle province o valli gli estratti delle decisioni che si pronunziano; di non doversi in fine pubblicare con la stampa le condanne che abbiano luogo ne' tribunali militari, ancorchè per le medesime siensi applicate le Leggi penali.

N. CXCIII.

CIRCOLARE DEL 4 AGOSTO 1838

Notizia da darsi al procurator generale del Re sulle imputazioni e condanne pronunziate dalle Commessioni militari.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Comandanti militari nelle province e valli.

Nel bisogno di notizia se taluno abbia imputazione di reati, vengono fatte delle ricerche nella cancelleria della gran Corte criminale della provincia o valle dove è la patria o il domicilio dell'individuo sul quale la notizia domandasi. Il cancelliere enuncia l'esito delle ricerche in un certificato da comprovar la notizia espressavi. Affinchè nel certificato abbiasi il vero, necessita che ne' registri de' quali trattasi sieno inscritte le incolpazioni e le condanne profferite dalle autorità di qualsivoglia provincia o valle.

All'effetto è mestieri che delle imputazioni e condanne pronunziate dalle Commessioni militari si faccia giunger notizia al procurator generale del Re presso la gran Corte della provincia o valle in cui il condannato ha patria e domicilio, affinchè se ne prenda notamento ne' registri della cancelleria. (48)

---

(48) Con altra circolare del 28 ottobre 1840 fu inculcata l'esecuzione di quella ora trascritta, aggiungendosi che, a compierne lo scopo, dovesse l'adempimento aver luogo anche pe' reati di competenza de' tribunali militari.

N. CXCIV.

CIRCOLARE DEL 16 SETTEMBRE 1840

Rapporto motivato al Ministro di grazia e giustizia sulle sentenze de' Consigli di guerra impugnate di ricorso.

Ministero di Grazia e Giustizia

Affari penali, 1.° Carico.

A' Comandanti militari nelle province e valli.

Quante volte le sentenze profferite da' Consigli di guerra nelle cause d'individui della gendarmeria reale vengono impugnate con ricorso all'alta Corte militare, dovrà farsene giungere a me notizia.

Si esprimerà all'uopo nel rapporto: 1.° il nome, cognome, patria e grado dell'imputato; — 2.° la natura e l'epoca del reato; — 3.° la sentenza impugnata e sua epoca; — 4.° il ricorso co' motivi all'appoggio; — 5.° l'epoca dell'invio delle carte all'alta Corte militare.

Per le cause intanto nelle quali non trovasi discusso il ricorso nell'arrivo di questa mia, è mestieri che mi si faccia pervenire un notamento con le enunciate indicazioni.

N. CXCV.

CIRCOLARE DEL 29 MARZO 1820

Reassunto delle minute delle processure da farsi da' Commessari del Re.

Comando Supremo

5°. Ripartimento N°. 817.

A' Comandanti militari nelle province.

Sorto il dubbio a qualche commessario del Re se nel registro voluto dall' art. 286 dello Statuto penale militare debba scriversi un reassunto delle minute delle processure formate e de' giudizi pronunziati da' Consigli di guerra, o pure conservarsi le minute originali ridotte in volumi; l' alta Corte militare ha dichiarato che per l' adempimento di quanto è prescritto nel citato articolo, i commessari del Re faranno i reassunti delle minute a misura che le cause decise verranno, osservando così nel registro il numero progressivo.

Glie lo comunico perchè s' interessi d'istruirne i commessari del Re de'Consigli di cotesta provincia, onde ne curino l'adempimento.

N. CXCVI.

CIRCOLARE DEL 28 AGOSTO 1831

Conservazione del registro de' voti segreti.

Comando generale delle armi

N.° 2335.

A' Comandanti militari nelle province.

Sul dubbio elevatosi dal commessario del Re del Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di Basilicata, relativo a conoscersi ove debba conservarsi il registro de' voti segreti dei

giudici, cioè se nella cancelleria del Consiglio stesso o presso il presidente come si stava praticando, S. E. il Ministro della guerra e marina avendone interessata l'alta Corte militare, ha la medesima con apposita deliberazione, trasmessa a questo general Comando con ministeriale del 23 andante num. 1454, deciso doversi ad ogni cancelleria presso i Consigli di guerra tenere il registro de' voti, di cui esser debbe depositario il commessario del Re; e che i fogli volanti ne' quali il risultamento de' voti era notato debbono egualmente conservarsi nella cancelleria sotto la risponsabilità dello stesso commessario del Re (49).

N. CXCVII.

CIRCOLARE DEL 18 GENNAIO 1833

Franchigia postale nella corrispondenza de' commessari del Re con le autorità militari e giudiziarie.

Comando generale delle armi

Personale, 2.° Carico, N.° 160.

A' Comandanti militari nelle province.

Con ministeriale del 14 mese stante num. 59 si è fatto noto a questo general Comando il seguente:

Il Governatore di Gaeta con suo foglio che mi diresse in da-

(49) I presidenti non possono tener presso di essi alcun atto che riguardi il procedimento giudiziario. Se ne promosse un dubbio dal commessario del Re presso il Consiglio di guerra di guarnigione di Salerno, il cui presidente aveasi preso un processo. Quel comandante le armi con officio degli 11 novembre 1847 rispose manifestando la sua sorpresa perchè si facessero uscire de' processi dalla cancelleria, essendo ciò espressamente vietato dall'art. 166 delle Leggi di procedura penale, che deve osservarsi da tutt' i tribunali ordinari e militari; aggiungendo che il presidente volendo prender conoscenza de' processi, poteva farlo soltanto in cancelleria.

ta del 27 novembre ultimo num. 1954 trascrisse un rapporto del Colonnello del reggimento Regina fanteria, con cui faceva conoscere le ragioni addotte dal commessario del Re presso il Consiglio di guerra dell' indicato corpo, onde le lettere di officio che da lui si spediscono per affari di giustizia ottenessero la franchigia di posta, al pari di quelle di ogni altro tribunale militare e pagano.

Sul proposito avendone scritto al Ministro delle finanze, il medesimo mi ha partecipato in riscontro, che dagli schiarimenti ricevuti dal Direttore generale delle poste ha rilevato, che tanto per le Commessioni militari quanto per ogni altro corpo giudiziario militare si tiene il sistema di fare andare in franchigia la corrispondenza de' commessari del Re, non solo fra loro, ma benanche coi capi de' corpi, co' comandanti delle piazze, co' giudici regi di circondari e coi procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali; e quindi esso Ministro, mentre ha approvato il sistema finora tenuto, ha autorizzato il succennato Direttor generale a diramare gli ordini affinchè sia ammessa egualmente in franchigia la corrispondenza di officio coi direttori del registro e bollo, mentre con questi e non con altri agenti della detta amministrazione debbono i commessari del Re avere corrispondenza, serbata però la regola delle fasce, de' contrassegni, e di tutte le altre formalità in vigore per la spedizione de' plichi di Real servizio (50).

---

(50) Coteste formalità sono : — 1. Nell' estrema parte, a dritta della sopraccarta all' autorità cui si dirige l' offizio, le parole *Real servizio*. — 2. Nella linea istessa a sinistra, il numero o i numeri degli uffizi contenuti nel plico. — 3. Gli angoli degli uffizi sotto fascia visibili (a). — 4. Nel piede il nome dell' autorità sottoscrivente l' uffizio. — 5. Nel di dietro sull' ostia il suggello rotondo con gli stemmi reali· 6 — Coteste lettere debbono consegnarsi a mano del direttore o uffiziale di posta del luogo (b).

(a) La corrispondenza co' Ministri sarà chiusa e suggellata.

(b) *Ministeriale delle finanze del 22 agosto 1829.*

N. CXCVIII.

CIRCOLARE DEL 22 OTTOBRE 1831

Divieto al pubblico ministero di uniformarsi alla giustizia del collegio.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

In diverse decisioni delle gran Corti criminali ho trovato scritto le requisitorie : *Il ministero pubblico si uniforma alla giustizia della gran Corte.* In altre decisioni poi le requisitorie sono: *Il ministero pubblico domanda di proporsi la causa alla gran Corte, sè inteso.* Finalmente con frequenza le requisitorie non contengono motivi all' appoggio.

Una magistratura che ha la prima direzione degli affari e l' incarico di requirere, perchè ne' particolari giudizi si osservi la legge, non compie con siffatte requisitorie i propri doveri.

Dopo un accurato esame delle processure, è cura del ministero pubblico veder qual provvedimento la legge esiga, sia nell' interesse della vendetta pubblica, sia nell' interesse dell' innocenza, e chiederlo con requisitoria precisa alla gran Corte cui spetta decidere.

Altronde in giudizio il giudice, il ministero pubblico e l'accusato han parti distinte. Quindi il ministero pubblico soddisferà male la sua parte, quando in vece di requirere il provvedimento che trova legale, non faccia che abbandonar la decisione alla gran Corte.

La requisitoria poi *di proporsi le cause sè inteso*, obbligando il ministero pubblico ad intervenire spesso nella camera del consiglio, lo distrae dalle sue applicazioni. Talvolta potran forse trovarsi tali requisitorie convenienti a vedute di prudenza per circostanze particolari; ma i casi non potrebbero essere che rarissimi.

Dopo le cose esposte, son certo che le requisitorie che per l' avvenire leggerò nelle decisioni, proveranno sempre la diligenza con cui elleno esercitano l' interessante ministero confidato alle proprie cure.

N. CXCIX.

CIRCOLARE DEL 24 OTTOBRE 1835

Rapporto da farsi sopra dubbi di legge risoluti a maggioranza o ad uniformità di voti.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

Avviene talvolta che discutendosi ne' giudizi penali le quistioni di dritto, sorgono sul testo della legge de' dubbi che si risolvono anco a maggioranza di voti. — Interessa conoscere le parti della legislazione che esigono chiarimenti, onde facilitarne l' applicazione.

Tutte le volte che ne' giudizi penali s' incontrassero sopra il senso del testo di legge dubbi risoluti sia alla uniformità, sia a maggioranza di voti, dovranno elleno rendermene consapevole, ed inviarmi copia della decisione profferita, e copia de'voti dissenzienti ove non siesi deciso all' unanimità.

N. CC.

DECRETO DEL 22 NOVEMBRE 1843

Termine per notificare il ricorso del pubblico ministero o della parte civile al reo che non sia nella residenza dell' autorità che ha pronunziata la decisione.

Veduto l' art. 313 delle Leggi di procedura penale così concepito :

» Il ricorso prodotto dal ministero pubblico o dalla parte ci» vile, debbe essere notificato dentro lo stesso termine al reo » con rilasciarsene copia nelle sue mani. — Ha egli il dritto

» di farvi le sue osservazioni. — La notificazione al reo del ri» corso del ministero pubblico o della parte civile, è a pena » di decadenza dallo stesso ricorso. »

Attesa la insufficienza del termine di ore ventiquattro a notificare il cennato ricorso all'accusato che non si trovasse nella residenza dell' autorità la cui decisione è impugnata;

Veduto il parere della Consulta generale del regno ec.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo ec.

Quante volte la persona alla quale pel cennato articolo 313 delle Leggi di procedura penale deve notificarsi il ricorso del ministero pubblico o della parte civile, non si trovi nel luogo stesso di residenza dell' autorità che ha profferita la decisione impugnata, si aggiungeranno al termine delle ore ventiquattro altre ventiquattro ore per ogni quindici miglia di distanza.

N. CCI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 14 luglio 1824.

Ne' giudizi correzionali l'atto della citazione (51) *tien luogo di atto di accusa. — Il carico della reiterazione deve formare oggetto di pubblica discussione.*

Comento agli art. 139 LL. di proc. pen. e 87 LL. penali.

Il regio giudice del circondario di . . . . . con sentenza del 2 luglio 1823 condannò Rosalbina de Simone a due mesi di prigionia, a dieci mesi di esilio correzionale ed alle spese del giudizio, come colpevole d' ingiurie in persona di Maria Mascari, e come reiteratrice di più di due delitti.

La gran Corte criminale la dichiarò decaduta dall' appello per la non idoneità della cauzione.

La Corte suprema di giustizia dichiarò irrecettibile il ricor-

(51) Per gl' imputati militari in procedimento militare la citazione è rimpiazzata dalla lettera di officio.

so, perchè la de Simone non si trovava sottoposta ad alcun modo di custodia, nè aveva data idonea cauzione.

» In quanto poi all' annullamento nell' interesse della legge richiesto dal pubblico ministero, fa le seguenti osservazioni:

» Nella cedola di assegnazione spedita alla imputata per la pubblica discussione non si fece alcun motto de' delitti dalla medesima anteriormente commessi, nè motto alcuno se ne fece nel corso del dibattimento. — Alla fine di esso e dopo esaminati tutti i testimoni, il giudice domandò al cancelliere se l'imputata de Simone portava altri carichi su i registri di quella cancelleria, ed il cancelliere a voce assicurò che la de Simone era imputata di quattro altri delitti, per due de' quali era stata condannata e per due altri avea goduto l' indulto. — Il giudice su quest' assertiva del cancelliere dichiarò l' imputata reiteratrice di più di due delitti ed applicò la pena corrispondente a' medesimi. — Esiste poi in processo una fede di perquisizione contro di detta imputata, ma porta un' epoca posteriore alla detta sentenza, giacchè è del 7 luglio 1823.

» Considerando che ne' giudizi correzionali l' atto della citazione sta in luogo di atto di accusa.

» Considerando che siccome ne' giudizi criminali è permesso al pubblico accusatore, dietro il dibattimento, di aggiungere o togliere alcuna circostanza aggravante, la stessa facoltà non è negata al ministero pubblico ne' giudizi correzionali.

» Considerando che ove ciò avvenga, allora siccome la gran Corte è tenuta per l' art. 276 del rito penale di discutere la quistione di reità secondo la designazione fattane dal pubblico accusatore, lo stesso dee praticarsi del pari dal giudice correzionale, giacchè per l' art. 372 del rito penale la formola della sentenza è la stessa che quella delle decisioni.

» Considerando, nella specie, che nè con la citazione nè con le conclusioni erasi mai fatta menzione del carico di reiteratrice contro della de Simone, ed intanto la medesima fu per questo carico ancora condannata dal giudice, cosicchè si è applicata una pena per un carico non contenuto nella querela nè dedotto dal pubblico ministero.

» Visti perciò gli articoli 350, 276 e 372 del rito penale.

» Annulla la suddetta sentenza nel solo interesse della legge. »

N. CCII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 21 marzo 1832.

Ne' giudizi correzionali la cedola di assegnazione fa le veci dell' atto di accusa. — Niuno può esser condannato per un delitto del quale non sia stato accusato.

A 7 febbraio 1829 fu denunziato alla giustizia che Donato Quaglia e Vitantonio Formosa la sera del 29 gennaio detto anno erano andati armati di fucile. Istruito il processo, la gran Corte criminale spedì la cedola di assegnazione trascrivendovi la denunzia. Procedutosi alla pubblica discussione in contumacia degl' imputati, la gran Corte con decisione de' 18 ottobre 1831 ritenne per fatto che nella sera del 29 gennaio 1829 nè il Quaglia nè il Formosa aveano asportata alcun'arma; ma che quattro testimoni avevano dichiarato che nel corso dell' anno 1829 avevano veduto il detto Quaglia armato di fucile andare a caccia. Quindi dichiarò constare che Donato Quaglia avea commesso reato di asportazione di arma vietata, e lo condannò a sette mesi di prigionia ec.

Ricorso per annullamento.

La Corte Suprema lo dichiarò irrecettibile per non trovarsi il ricorrente sottoposto ad alcun modo di custodia. Circa poi l' annullamento nell' interesse della legge chiesto dal pubblico ministero :

» Considerando che la compilazione del processo ebbe origine dalla denunzia che accusava Donato Quaglia e Vitantonio Formosa di asportazione di fucile avvenuta la sera del 29 gennaio 1829 nell' abitato di Vattata. Che sulla denunzia istessa basò la gran Corte il suo procedimento, avendola trascritta nella cedola di assegnazione. Che in seguito della discussione la gran Corte ritenne quel che il doppio processo aveva offerto, cioè che la denunzia era rimasta smentita ; ma fissandosi d' altronde su i detti vaghi di alcuni testimoni, dichiarò Donato Qua-

glia colpevole di altro reato di asportazione d' arma avvenuta nel corso dell' anno 1829.

» Considerando che è dell' essenza dell' attuale legislazione penale che alcuno non possa essere condannato per un delitto di cui non sia stato accusato. Che ne' giudizi correzionali la cedola di assegnazione tien luogo di atto di accusa; e che perciò non possa nella decisione parlarsi che del solo reato di cui siesi fatta menzione nell' accusa, dovendosi la quistione di fatto proporre ne' termini dell' accusa.

» Considerando che nella specie Donato Quaglia non era stato accusato che della sola asportazione di fucile avvenuta la sera del 29 gennaio 1829, essendosi nella cedola di assegnazione trascritta la denunzia che di tanto lo addebitava. Che basato in tal modo il procedimento, la gran Corte dopo di aver trovata insussistente l' accusa anzidetta, non poteva dichiarar reo il Quaglia di un altro reato non compreso nell' accusa e nascente da sole vaghe ed incerte indicazioni; per cui violò apertamente gli art. 274 e 330 delle Leggi di procedura penale e 151 delle Leggi penali.

» Veduto l' art. 125 della Legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817.

» Annulla la suddetta decisione nell' interesse della legge (32).

(32) La gran Corte di Cassazione con arresto degli 11 febbraio 1815 riteneva gli stessi principi nella causa di Domenico Alfieri ed Alessandro Palumbo — Eccone il tenore:

» Considerando che ne' giudizi penali ogni condanna deve esser preceduta da un' accusa fatta nota all' accusato.

» Considerando che ne' giudizi correzionali la citazione tien luogo di accusa, e che da questa l' imputato acquista scienza di ciò che se gl' imputa onde potersi difendere.

» Considerando che nel presente caso la citazione in seguito del mandato spedito dal giudice di pace non fa alcuna menzione di asportazione d' arme, che niuna menzione egualmente ne fu fatta nel pubblico dibattimento che ebbe luogo innanzi al detto giudice di pace, di maniera che gli accusati che furon presenti niuna scienza ebbero che si faceva loro un delitto di aver asportati i fucili, non essendo stati su di ciò giammai interrogati.

» Considerando che sebbene nel voto consultivo del giudice di pace si faccia menzione de' fucili, non può questa menzione supplire alla mancanza dell' accusa, perchè ivi si parla di fucili come un mezzo onde le percosse furon fatte, e non già come formanti da per loro stessi un delitto agl' imputati che li asportavano.

N.° CCIII.

CIRCOLARE DEL 20 OTTOBRE 1819

Può il pubblico ministero provocar con requisitoria le disposizioni di legge, ove creda di non poter formare l' atto di accusa.

Comento agli art. 138, 145 e segg. LL. di proc. pen.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

L' articolo 138 delle Leggi di procedura penale ordina che « compiuta la istruzione delle pruove, quando l' imputato si trovi in legittimo stato di arresto o di altro qualunque modo di custodia, il procurator generale presso la gran Corte criminale, se crede ben assodata la pruova, ed esser competente a giudicare del fatto o la gran Corte criminale o la gran Corte speciale, formerà l' atto di accusa. »

Si è proposto il dubbio seguente: — Se il procurator generale stima di non poter formare l' atto di accusa, ha egli la facoltà di promuovere con requisitoria le disposizioni permesse dagli articoli 145 e seguenti delle Leggi di procedura penale?

Essendo generalmente ne' doveri del pubblico ministero di promuovere tutto ciò che stima conducente alla giustizia, è indubitato che egli possa sollecitare con ogni requisitoria le suddette disposizioni.

» Considerando che innanzi al tribunale correzionale fu spedita agli accusati una simile citazione per le sole percosse, senza far loro sapere che venivano accagionati del delitto di asportazione d' arme; e che il pubblico ministero nelle sue conclusioni neppur di ciò fece motto, di modo che il tribunale anzidetto nel condannare gli accusati come asportatori d' arme, senza alcuna precedente denunzia o querela, ha contravvenuto espressamente al disposto dell' art. 126 del regolamento organico del 20 maggio 1808.

» Considerando in fine che la Corte criminale che ha giudicato in grado di appello, rigettando questo giusto motivo dedotto innanzi a lei da' ricorrenti, ha reso proprio a sè il medesimo eccesso di potere del tribunale correzionale.

« Per siffatti motivi cassa la decisione. »

N. CCIV.

CIRCOLARE DEL 25 MARZO 1823

Sulla prevalenza dell' avviso della gran Corte criminale al dissensò del procurator generale per darsi luogo ad accusa.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

L'articolo 138 delle Leggi di procedura penale dispone che ne' giudizi de' misfatti il regio procurator generale criminale formerà l' atto di accusa quando creda ben assodata la pruova a carico dell'incolpato.

Accade talvolta che quel funzionario opina di non esservi luogo ad accusa per mancanza di pruova, nell' atto che la gran Corte riconosce stabiliti sufficienti indizi di reità. Quindi è nato il dubbio se in questo caso il procurator generale debba formare l'atto di accusa.

La risposta affermativa, essenzialmente analoga all' attuale sistema di rito penale, trova appoggio nella considerazione, che il decidere ne' giudizi de' misfatti sulla sussistenza della imputazione compete esclusivamente alla gran Corte. Il pubblico ministero, cui è attribuita la facoltà di requirere, non può far prevalere alla decisione del collegio il suo particolare avviso, nè render libero l' individuo contro cui i giudici riconoscono acquistati gli elementi di reità per tradurlo a giudizio.

N. CCV.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 28 aprile 1826.

La gran Corte non può ordinare al pubblico ministero la rettifica dell' atto di accusa per erronea definizione del reato.

Comento all' art. 156 LL. di proc. pen.

Giuseppe Lullo di Valva nel pulire un archibugio da caccia, questo scaricò accidentalmente ferendo gravemente suo cognato, che indi ne morì.

Il procurator generale l'accusò di omicidio volontario. La gran Corte criminale, non ravvisando nel fatto alcun elemento di dolo, con sua decisione del 25 febbraio 1825 ordinò che il procurator generale, a' termini dell' art. 156 delle Leggi di procedura penale, rettificato avesse il suo atto di accusa. — Costui avendo richiesta la gran Corte a spiegare in qual modo la rettifica dovesse aver luogo, la stessa indicò la cattiva definizione del reato.

Ricorso del procurator generale per mala applicazione del citato art. 156.

» La Corte suprema di giustizia, sulle uniformi conclusioni del pubblico ministero che ha chiesto l'annullamento della impugnata decisione:

» Considerando che la facoltà data alla gran Corte di ordinare la rettifica dell' atto di accusa, le è accordata unicamente dall' art. 156 del rito penale, in cui è prescritto che la gran Corte possa ordinare che l' atto di accusa sia rettificato e possa escluderne quei reati pe' quali abbia rilevato dagli atti o la innocenza dell' imputato o una tale deficienza di pruove che non possa supplirsi.

» Considerando che con l' espressione *rettifica dell' atto di accusa* il legislatore ha inteso parlare dell' aggiunzione che il pubblico ministero debba farvi di qualche reato emergente dal processo ed omesso nell' accusa medesima, e non già della qualificazione del fatto. — Il pubblico ministero è libero nel defi-

nire il reato istesso con diverso carattere, a tenore delle circostanze che dal processo possono rilevarsi. È perciò che l'art. 177 del rito penale accorda al pubblico ministero il dritto di ricorrere per annullamento contro le decisioni di sottoposizione ad accusa e d' incompetenza. — Ove il pubblico ministero dovesse sempre ridurre l' accusa a seconda delle vedute della gran Corte, il dritto accordatogli nel detto articolo rimarrebbe frustraneo.

» Considerando che nella causa in esame il pubblico ministero aveva accusato Lullo di omicidio volontario; che la gran Corte nell' esaminare tale accusa ordinò la rettifica sol perchè il fatto offriva i caratteri di omicidio involontario; che in tal modo avendosi arrogata una facoltà che dalla legge non le era conceduta, violò apertamente il citato art. 156 delle Leggi di procedura penale.

« Annulla la suddetta decisione. » (53)

N. CCVI.

ARRESTO DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

del 14 febbraio 1811.

È nullo l' atto di accusa emesso pria che il contumace sia nelle mani della giustizia.

Luca Bucci accusato di omicidio fu giudicato in contumacia. Arrestato, produsse per eccezione un salvocondotto rilasciatogli dall' autorità militare per servigi renduti. La Corte criminale rigettò l' eccezione e decise procedersi agli atti ulteriori. — Ricorso di Bucci.

La Corte di Cassazione — « Attesochè l' atto di accusa forma una delle basi essenziali cui è soggetto il giudizio contumaciale; ed in conseguenza tutte le volte che il contumace perviene nelle

(53) Vedi sulla materia della rettifica dell' atto di accusa il precedente n. LXV, pag. 147.

mani della giustizia il giudizio contumaciale si ha come non fatto, dovendosi procedere come pe' rei presenti. Quindi è chiaro che tra gli atti annullati e soggetti a reiterazione è compreso l'atto di accusa. — Attesochè la Corte criminale ha lasciato sussistere l'antico atto di accusa senza rinnovarlo. — Cassa ec. »

N. CCVII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 16 novembre 1838.

La subornazione de' testimoni in causa correzionale essendo un delitto, vi ha d' uopo per la punizione della istanza privata.

Comento all' art. 38 LL. di proc. pen.

Rosa Velardo di Oppido, querelata di offese e minacce, fu assoluta col non consta. Ma nel dì seguente il giudice regio di officio e senza istanza della parte offesa aprì novello procedimento contro di lei come subornatrice di due testimoni; e quindi nel 30 gennaio 1838 la condannò a cinque anni di prigionia.

La gran Corte criminale, presso cui fu prodotto appello, rigettando gli altri motivi esclusivi della subornazione, fissò il suo esame sopra quello di dritto, e ritenne che trattandosi di reato di pubblica ragione non eravi mestieri di privata istanza.

Ricorso per annullamento — Violazione dell'articolo 38 della procedura penale, che non dà adito all' esercizio dell'azion penale senza istanza della parte privata.

L' avvocato generale Nicolini conchiuse nel senso della gran Corte criminale. Ei diceva, che per le nostre leggi l' azion penale è essenzialmente ed esclusivamente esercitata dal pubblico ministero: — che la querela o denunzia di un privato non fa che eccitarla; ma il pubblico ministero deve egli conoscere se sia fondata e legale per ispiegare la sua azione e procedere all' accusa: — che la falsa querela o la calunnia può essere una in-

giuria o libello quando offende il privato, e può essere un reato che apre procedimento di officio quando è commesso negli uditori di giustizia (art. 279 LL. di proc. pen.): — che per la falsa testimonianza non può ammettersi una tale distinzione, poichè essendo il testimone chiamato nell'uditorio di giustizia a deporre sotto la santità del giuramento, se dice il falso egli di officio vien sottoposto ad un giudizio di falso così nel procedimento criminale come nel correzionale e di polizia (art. 242, 265 e 410 proc. penale): — che perciò non cade dubbio che sebbene la falsa testimonianza possa esser punibile correzionalmente, non v'ha necessità della istanza privata per l'azion punitiva: — che il primo paragrafo dell'art. 39 che eccettua dalla disposizione dell'art. 38 i reati commessi negli uditori di giustizia, è tanto più adattabile al caso in esame, in quanto che riguarda la integrità dell'atto stesso di giustizia che allora si esercita: — che lo stesso è a dirsi della falsa testimonianza in materia civile: — che non può farsi offesa maggiore all'ordine pubblico, quanto l'insultare la maestà de' giudizi nell'atto che il magistrato sta per pronunziar solennemente sulla vita, sulla proprietà e sull'onore de' sudditi del Re: — che in cotesto reato il falso testimone è l'autor principale, ed il subornatore ne è complice, colui cioè che commette di dire il falso, che per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o artifizi colpevoli provoca a deporre il falso o dà istruzioni per deporlo, o che scientemente ne prepara o facilita i mezzi: — che per conseguenza sarebbe nuovo e contro ogni uso di legge che fosse bisogno della istanza privata contro il complice mentre non ve ne occorre pel reo principale, posto riflesso ancora al giusto rigore della legge che con l'art. 192 punisce la subornazione de' testimoni più severamente della reità principale.

La Corte suprema di giustizia. — « Attesochè il reato addebitato alla Velardo per subornazione de' testimoni a di lei favore in causa correzionale, non è altrimenti che un delitto perseguibile correzionalmente e pel quale è necessaria la istanza privata, a' termini del citato art. 38 Leggi di proc. pen., poichè la legge col seguente art. 39 prevede i diversi casi per lo esercizio dell'azion penale senza bisogno della istanza della parte privata. — Veduti i detti articoli 38 e 39, annulla la decisione. »

N. CCVIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 1.° febbraio 1819.

La premeditazione può esistere anche quando s' ignori la causa del reato.

Comento all' art. 351 LL. pen.

La sera del 18 giugno 1816 nell' abitato di S. Andrea in Terra di Lavoro stavano fermi in un bivio Tommaso Galasso e D. Filippo Jodino. Mezz' ora dopo giungeva da una di dette strade Angelo Cavacece : al vederlo , quei due cessarono di parlar sotto voce , come facevano , abbassarono i loro cappelli sul viso e si avanzarono a lento passo verso il Cavacece : quando gli furon vicini , il Galasso afferrandolo per petto gli vibrò un colpo di baionetta : il Cavacece chiese aiuto dal Jodino , ma costui gli rispose con colpi di stile. — Alle grida accorsero due soldati ed altra gente ; gli uccisori si diedero in fuga. — Dopo pochi giorni fu arrestato Galasso, poichè Jodino perdè la vita nel fiume per iscampare dalla forza pubblica.

La gran Corte criminale , in grado di rinvio , giudicando per la seconda volta del destino di Galasso , con decisione del 1.° aprile 1818 lo dichiarò colpevole di omicidio commesso con premeditazione ed agguato, qualificato per assassinio, e sulle basi dell' art. 304 del Codice penale lo condannò alla pena della morte.

Ricorso — *1.° mezzo* — Non essendosi sviluppata alcuna cagion produttiva dell' omicidio, non poteva definirsi questo per premeditato.

La Corte suprema. — » Attesochè non sussiste in dritto il 1.° mezzo , poichè può ben sussistere la premeditazione e l' agguato , quantunque se ne ignori la causa — Rigetta il ricorso. » (54).

(54) Riportiamo due massime consacrate dalla Corte suprema sulla materia della premeditazione.

» In un omicidio commesso con premeditazione, l' individuo che vi ha pre-

N. CCIX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

Caratteri da concorrere in un' azione per considerarsi commessa con disegno premeditato.

Comento allo stesso art. 351 LL. pen.

Pietro Spiotta, guardiano di D. Saverio del Prato di Calabritto, avea più volte rimproverato i mugnai fratelli Ferdinando e Francesco Corrado della loro impuntualità verso il comune padrone. Nel mattino del 7 marzo 1816 Spiotta per ordine del sig. del Prato tolse gli scanni di ferro da sotto al letto de' detti fratelli per adattarli a quello de' putatori. Forti contrasti si eccitarono tra Spiotta e Ferdinando Corrado, cosicchè quest' ultimo minacciò l'altro di dargli una *scannaturata*, e costui rispose di non temerlo. Nel giorno stesso Spiotta raccontò tutto l'accaduto al sig. del Prato, il quale informatosi de' danni cagionatigli da' fratelli Corrado si recò al molino e li discacciò dal suo servizio. Questo procedimento confermò i fratelli Corrado nel sospetto di esserne stato autore lo Spiotta, contro il quale il Ferdinando eruttò delle minacce. Quindi uniti ambidue si videro parlar sotto voce, e Ferdinando consegnando una scure a Francesco gli disse: *fa quello che devi fare, io adesso vengo.* Il Francesco andiede in traccia di Spiotta, e lo rinvenne. Alle parole amichevoli di costui il Francesco rispose con un colpo di scure che ne cagionò dopo poche ore la morte.

sa parte attiva, che ha conferite le sue forze ed ha operato in comune con gli altri affin di meglio assicurare il bramato intento, è a considerarsi qual *correo* del reato, e come tale da punirsi con la pena medesima dell'autore. » — *Arresto del 13 febbraio 1826 nella causa di Onofrio Romano.*

» Mena a nullità la omissione di esprimere nella decisione i fatti elementari che dimostrano l' idea del disegno formato prima dell' azione, in che consiste la qualifica della premeditazione. » — *Arresto del 7 dicembre 1827 nella causa di Gennaro Grasso*; — *idem del 28 giugno 1833 nella causa di Francesco Gargano*; — *idem del 14 gennaio 1835 nella causa di Cataldo Bartolo.*

In grado di rinvio la gran Corte criminale dichiarò Francesco Corrado colpevole di omicidio con premeditazione, e lo condannò alla pena di morte.

Ricorso — *1.° mezzo* — La definizione è illegale, ed illegale è l'applicazione della pena. L'omicidio ha tutti i caratteri di volontario e niun carattere di premeditato.

» La Corte suprema — Visti gli articoli 295, 304, 296, 297 e 302 Codice pen. (351, 352 n. 4, e 355 LL. pen.) osserva: — 1.° Che mentre la legge si contenta della volontà semplice dell' uccisore per caratterizzare un omicidio volontario, per caratterizzar poi un omicidio con premeditazione esige il disegno formato prima dell' azione. — 2.° Che differenza grande esister debba tra la volontà ed il disegno, subito che la legge guardando la volontà con occhio di commiserazione la punisce co' lavori forzati perpetui, e guardando il disegno con occhio di rigore lo punisce di morte. — 3.° Che questa essenzial differenza non possa sorgere da altra ragione, se non dal perchè la volontà è promossa dalle riscaldate passioni del cuore umano, mentre il disegno è formato nella freddezza dell' animo malvagio. — 4.° Che siccome difficilmente l' uomo si porta all'eccesso di un omicidio senza di esservi spinto da una causa qualunque, così richiedendosi il disegno per convertir l' omicidio volontario in omicidio premeditato, è da dirsi per necessità di ragione che il disegno non possa formarsi tra la causa e l' omicidio senza un intervallo di tempo tra l' una e l' altro che abbia portato un periodo di calma nell' animo dell' uccisore sufficiente a formare il disegno; e che le combinazioni dell'odio, i progetti della vendetta e la cospirazione della scelleraggine non sono confondibili con l' azione della volontà, col prodotto di un primo moto, con l' effetto di un impeto irreflessivo, e col risultamento della effervescenza di una gran passione che non fa calcolare i pericoli cui si va incontro.

» Premessi tai principi legali, la Corte suprema ragiona così. Discreditati i fratelli Corrado presso il loro padrone D. Saverio del Prato, avevan supposto che Pietro Spiotta li aveva fatti mal apprendere dal loro padrone. La mattina del 7 marzo 1816 forti contrasti aveano avuto luogo tra Ferdinando Corrado e Pietro Spiotta nell' occasione di essersi da costui tolti gli scanni di ferro a' fratelli Corrado. Dopo le ore 21 di quel giorno i fratelli suddetti furono cacciati dal servizio del loro padrone.

Dopo di ciò essi si confermarono nel sospetto che Spiotta fosse stato il fabbro della loro sventura. Circa le ore 22 di quel medesimo giorno Francesco Corrado assalì lo Spiotta nell'arbusto in pieno giorno ed alla presenza di quattro pastori, vibrandogli un colpo neppur col taglio ma col cozzo della scure. Circostanze di questa natura presentano l'uomo sospinto dal dolore di vedersi cacciato dal servizio e tolto il pane per creduta cagione dello Spiotta: presentano quindi un avvenimento seguito immediatamente al dolore; e presentano in somma a senso della legge la volontà suscitata in seno allo stesso dolore, non già il disegno formato nella freddezza dell'animo.

« Per tali considerazioni annulla » (55).

N. CCX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 27 novembre 1822.

Non è reiteratore colui che commette un misfatto dopo breve intervallo da un altro.

Comento all' art. 85 LL. pen.

La gran Corte criminale di . . . . con decisione del 31 gennaio 1822 dichiarò constare che Nicola Ariani era colpevole di omicidio volontario in persona di Michele Baldassarre e di tentato omicidio in persona di Maria-Giuseppa Sangermano, e lo condannò al massimo del quarto grado de' ferri.

Ricorso — *3.° mezzo.* La gran Corte ha considerato esso ricorrente come reiteratore, mentre tale non era: si è perciò violato l' art. 85 Leggi penali.

La Corte suprema considera — » Il fatto consegnato nella de-

(55) Giurisprudenza consimile venne adottata dalla Corte suprema negli arresti del 19 febbraio 1819 e 7 giugno 1824 nelle cause di Maria Grazia di Giacomo e Gennaro Esposito.

cisione presenta che Nicola Ariani disgustato del suo zio Michele Baldassarre, nella sera del 17 giugno 1818, mentre costui era andato nella scuderia a governare una sua giumenta, vi si condusse anche egli e con un colpo di pistola gli diè morte. Che allo scoppio dell' arma Maria-Giuseppa Sangermano uscì dalla cucina per conoscere l' accaduto, ed imbattutasi con Ariani lo rimproverò di aver ucciso lo zio: che Ariani allora l' assalì e con uno stile le vibrò due colpi che le cagionarono gravi ferite — La gran Corte in tale posizione di fatto dichiarò Ariani colpevole di omicidio in persona dello zio e di mancato omicidio in persona della Sangermano, e nell' applicazione della pena, consideratolo come reiteratore di due misfatti, lo condannò in forza dell'art. 86 delle Leggi penali al *maximum* del quarto grado de' ferri.

» Or l' art. 85 delle Leggi penali dichiara reiteratore colui che, colpevole di un misfatto per lo quale non è stato ancora legalmente condannato, commetta altro misfatto. Dalla lettera di questo articolo risulta, che per darsi luogo alla reiterazione sia necessario che tra un misfatto e l' altro vi sia stato tanto intervallo di tempo che abbia il primo almeno aperto l' adito ad un giudizio. Nel caso in esame i due reati furono consumati quasi contemporaneamente e nella successione di uno all'altro, comechè niun nesso vi fosse tra loro: ond' è che l' art. 85 non era mai applicabile alla soggetta specie.

« Penetrandosi poi nello spirito di detto articolo, scorgesi chiaro che il legislatore volle più aspramente punire l'abito contratto nel delinquere anzichè chi commettesse più delitti fra l' ebbrezza del furore in un atto stesso.

» Dalle quali considerazioni deriva che la gran Corte avendo considerato il ricorrente come reiteratore, abbia violato espressamente il citato art. 85 delle Leggi penali, e i 293 e 329 delle Leggi di procedura penale. — Annulla ec. »

N. CCXI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

degli 11 luglio 1832.

Nel furto qualificato non v' ha reiterazione di reato.

La gran Corte criminale di . . . . con decisione del 29 novembre 1831 dichiarò constare che Giuseppe Rubillo avesse commesso furto qualificato per lo mezzo (effrazione) a danno di Luigi Cerullo; che fosse colpevole di altro furto anche qualificato per lo mezzo a danno del medesimo Cerullo nel dì seguente; e che fosse reiteratore di due misfatti: quindi lo condannò a dieci anni di reclusione.

Ricorso — Non essendo in uno de' furti concorsa la qualifica dell' effrazione, la dichiarazione di reitera non corrisponde a' fatti risultati dal doppio processo.

La Corte suprema ritenendo in linea di considerazione le osservazioni dell' avvocato generale Nicolini, annullò la decisione. Esse sono le seguenti.

» Il furto del 21 agosto 1827 è evidentemente qualificato per lo mezzo, ed in conseguenza questa dichiarazione di colpabilità è consona alla legge. Nel dì seguente il ladro non commise nuova effrazione , ma abusando del non essersi accorti i dirubati della cassa aperta da lui nel dì precedente, si animò a compiere il furto di cui già consumato aveva una parte. Il secondo furto potrebbe dirsi una continuazione del primo, o se è un altro è diverso furto del primo; è certamente un furto semplice non commesso con aiuto di nuova effrazione; la rottura della chiave era già fatta ed aveva caratterizzato il furto del dì precedente. — È ben vero che il secondo furto non sarebbe stato commesso senza questa precedente effrazione, ma le leggi penali debbono essere strettamente interpretate, e l' art. 413 delle Leggi penali prevede il caso di furto che si commette con *frattura*: il furto che si commise con frattura fu il primo, non il secondo; il secondo fu commesso senza frattura: così questo secondo furto sarebbe semplice e punibile correzionalmente, giusta l' art. 417 Leggi penali, ed in conse-

guenza delitto e non misfatto. — Perciò ha male la gran Corte caratterizzato Rubillo qual reiteratore di due misfatti: ben poteva estendere la pena al massimo della reclusione, calcolando con giusta severità la pertinacia del reo; ma non poteva ciò fare servendo all' impero dell' art. 86, quasi stretta da necessità di legge. La Corte suprema è giudice non degl' imputati, ma delle decisioni, e perciò ella dee riconoscere in questa decisione violati gli art. 86, 413 e 417. — »

N. CCXII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 17 luglio 1843.

La definizione del reato e non la condanna forma l' elemento della recidiva.

Comento agli art. 78 e 79 LL. pen,

La gran Corte criminale di . . . . con decisione del 24 gennaio 1843 dichiarò constare che Ascanio Romano avea commesso omicidio volontario in persona di Achille Gallo, e che era recidivo di misfatto in misfatto: e lo condannò alla pena dell' ergastolo.

Ricorso — *3.° mezzo.* Violazione dell' art. 79 Leggi penali, per essersi dichiarato recidivo di misfatto a misfatto, mentre la precedente condanna già da esso ricorrente espiata era stata di prigionia.

» La Corte suprema osserva che non ha valore in dritto questo mezzo. L' invocato art. 79 esige per la recidiva esser la condanna per misfatto, cioè nel caratterizzarsi l' indole della recidiva guardar si debba la definizione del reato e non la pena; come pure per conoscersi se sia o no misfatto, non debba guardarsi la pena, ma la dichiarazione di reità. — Nella specie, la dichiarazione di reità espressa dalla gran Corte fu di colpabilità di furto qualificato pel tempo e pel mezzo, il cui valore

era inferiore a carlini 30, e vi erano concorse circostanze attenuanti del dolo; ciò che non contiene che un misfatto, nè la natura del misfatto cangiar si può per effetto della pena di prigionia che per le circostanze modificative del dolo s' inflisse, dacchè altrimenti la dichiarazione di reità si troverebbe in antinomia con gli effetti legali che attribuir si vogliono alla pena invocata — Premessi questi principj, segue di esser conforme alle Leggi ed alla giurisprudenza già stabilita da questa Corte suprema di giustizia con diversi suoi arresti, la dichiarazione di recidiva di misfatto a misfatto fatta nella denunziata decisione. Rigetta il ricorso. » (56)

N. CCXIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 1.° dicembre 1819.

Il condannato per misfatto all' estero non è recidivo per altro misfatto nel regno.

Comento all' art. 78 LL. pen.

Raffaele Villani, nativo di Benevento ma domiciliato in Montefusco, nel dì 8 novembre 1802 fu condannato dalla Sacra Consulta in Roma ad anni sette di galea. Cominciò la pena e fu poscia aggraziato da sua Santità. Fu successivamente imputato di molti altri reati, per uno de' quali soltanto fu condannato alla prigionia. Finalmente nel 26 dicembre 1818 uccise a colpi di stile l'usciere Gaetano Panza.

Il pubblico ministero lo accusò di omicidio volontario con la qualità di recidivo. Ma la gran Corte criminale con decisione

(56) La Corte suprema nella causa di Vincenzo Baiano condannato alla prigionia per omicidio, e quindi dichiarato recidivo nel giudizio di altro omicidio, adottò una opposta sentenza, poichè considerò che la prigionia forma parte delle pene correzionali, e che la qualità della pena classifica i reati. Annullò quindi la decisione di condanna, *Arresto del 7 marzo 1836.*

del 29 gennaio 1819 lo dichiarò colpevole soltanto di omicidio volontario, escludendo la recidiva. Di questa decisione chiese l' annullamento l' accusatore pubblico.

Egli diceva che l' art. 56 Codice penale (78 LL. penali) dichiarando recidivo colui che dopo essere stato condannato per antecedente reato ne commetta un secondo, non esclude la condanna sofferta in estero paese — Che la caratteristica di recidivo si dà al dichiarato malvagio, ed è ben dovuta a chi per altro reato ovunque commesso ne sia stato punito — Che questa teoria prende forza, quando il precedente reato sia tale nel dritto di natura e delle genti — Che la condizione di un estero non deve esser migliore di quella di un regnicolo — Che l' osservazione di non essere le condanne estere eseguibili nel nostro regno e perciò non calcolabili per recidiva, non è applicabile, non trattandosi di dar esecuzione a condanne estere — Che esaminata la precedente condanna, essa è tale qual si richiede per darsi luogo alla recidiva.

» La Corte suprema fa le seguenti osservazioni :

» L'art. 56 Codice penale vigente all' epoca della decisione, ove parla di precedenti misfatti e di condanne precedenti, riguarda nella sua lettera, nel suo spirito e nella sua vera e legale intelligenza i misfatti commessi e le condanne profferite nel nostro territorio e dalle nostre autorità, non già i misfatti commessi e le condanne profferite negli Stati stranieri e dalle straniere autorità — Ciascun legislatore parla al suo popolo e contempla le azioni de' suoi cittadini nel proprio Stato. Egli ne definisce i caratteri e ne proporziona la pena in corrispondenza degl' interni rapporti del suo regno. Egli guarda il cittadino nella circonferenza del suo territorio. Egli non s' interessa punto nè delle leggi delle straniere potestà, nè delle decisioni delle autorità straniere, nè delle azioni degli uomini negli stranieri territori ; a meno che non si tratti di reato commesso in territorio straniero in persona di altro cittadino e non si sia giudicato nel luogo del reato. Egli è vero che i Sovrani imperanti per effetto della loro concordia e di particolari trattati spesso dispongono nel proprio territorio la persecuzione di un colpevole straniero. Ma queste misure non si estendono oltre dell' arresto per farne la consegna al governo che lo ha richiesto, e non mai si sono estese o si estendono fino alla pena. — Non sembra regolare l' assunto di dichiarar reo in faccia alla legge

patria un cittadino, perchè abbia delinquito in paese straniero, o di cambiar la qualità dovuta al suo reato commesso nel proprio paese, perchè in suolo straniero abbia sofferto una precedente condanna. Per ammetter questo principio converrebbe che tutte le nazioni del mondo conosciuto fossero governate con una medesima legge; che un patto legasse tutti i governi per la persecuzione e punizione de' rispettivi colpevoli; e che per effetto dello stesso patto si riconoscessero e si rispettassero gli stessi motivi di merito e di grazia che talvolta nel proprio paese esentano il reo dalla pena meritata. Ma questo principio è fecondo d' infiniti assurdi, e menerebbe alla strana e dannosissima conseguenza di non potersi trattar mai alcuna causa penale senza essersi prima ricercate le quattro parti del mondo per rilevarsi se in alcuna di esse il giudicando nel corso di sua vita abbia mai delinquito.

» Le osservazioni finora esposte riguardano il nazionale che si rendesse reo nella propria patria di un reato dopo avere in paese straniero sofferta condanna per altro reato. Ma esse sono più efficaci nella soggetta specie, in cui trattasi di un estero condannato nella sua patria per un reato e quindi rendutosi autore nel nostro paese di altro reato. Accidente fu che il colpevole fosse stato un suddito romano; poteva ben essere ancora un americano: in tal caso, secondo la opposta opinione, pria di farsi la causa si avrebbe dovuto perquirere i registri di America. Assunti di questa natura non sembrano alla suprema Corte sostenibili in dritto pubblico.

» Osservando quindi che la gran Corte criminale, lungi di aver violato l' art. 56, ha eseguito perfettamente la legge quando non ha dichiarato recidivo Raffaele Villani; rigetta il ricorso del pubblico accusatore » (57).

---

(57) La stessa massima trovasi consacrata in precedente arresto del 18 settembre 1818 nella causa di Domenico Voscia.

N. CCXIV.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 2 settembre 1822.

Basta lo stato di rissa, di cui il reo non sia autore, per darsi luogo alla scusa.

Comento all' art. 377 LL. pen.

La sera del 17 gennaio 1821 i gendarmi Francesco Ferraiuolo ed Antonio Lemma uniti ad altri due gendarmi e ad Olimpia di Gennaro, asserta moglie del Ferraiuolo, dopo aver cenato in Casanova fecero avviare verso Caserta la detta Olimpia. D. Carlo Scialla e D. Antonio Fusco incontrandola le domandarono chi fosse, ed avutone in risposta di esser moglie di Ferraiuolo le replicarono di seguitare il cammino. Giunti Scialla e Fusco in Casanova si fermarono a discorrere co' detti gendarmi, ma poco dopo sopraggiunta di ritorno l'Olimpia tirò uno schiaffo al Ferraiuolo dicendogli che per sua colpa era stata insultata da Scialla e Fusco — Costoro si giustificarono, e mentre pareva tutto terminato, la donna, dopo aver insultato i gendarmi, prese un palo di legno e si avvicinò a Fusco e Scialla: a tal atto Ferraiuolo e Lemma cominciarono co' loro *cangiarri* a dare de' colpi in testa a Fusco: Scialla principiò a gridare, ma aggredito da' suddetti gendarmi ricevè da essi de' colpi.

La gran Corte criminale dichiarò constare che Ferraiuolo e Lemma avevan commesso ferite pericolose di vita e di storpio in persona di Antonio Fusco e di Carlo Scialla; ma le dichiarò scusabili, perchè avvenute dietro una rissa di cui essi non erano gli autori.

Ricorso del pubblico ministero.

La Corte suprema — » Considerando che l' art. 377 num. 4 delle Leggi penali dichiara scusabili gli omicidi e le ferite volontarie, se commessi in rissa di cui il colpevole non fosse stato l' autore — Che dal senso letterale di questa disposizione di legge raccogliesi, che a rendere scusabili l' omicidio, le ferite e le percosse basta che sien commessi nello stato di una

rissa, di cui l'omicida, il feritore o il percussore non sia stato l'autore; con che la legge volle nel tempo stesso considerare e scusare lo stato alterato del colpevole, senza calcolar punto le azioni ed i disegni buoni o rei di chiunque vi si fosse trovato in mezzo. — Che la gran Corte si uniformò alla legge quando, convintasi dello stato di rissa in cui furono le ferite commesse e di non essere stati autori della stessa i feritori, accordò loro la scusante contemplata nell'art. 377: e che mal si avvisò il pubblico ministero quando credè che si richiegga la provocazione del percosso, del ferito o dell'ucciso per rendere scusabile il percussore, il feritore o l'omicida. — Rigetta il ricorso. »

N. CCXV.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 28 gennaio 1824.

Le percosse menano alla scusa del n.° 2 e non del n.° 4. dell'art. 377 LL. pen.

In un diverbio tra Pasquale Covino ed Antonio Cambaro, quest'ultimo prese un palo di legno e minacciando il primo fece atto di colpirlo. Quegli che già gli aveva tirato uno schiaffo, glie ne diede un secondo, dietro il quale Cambaro gli vibrò col detto palo un colpo in testa, che gli produsse dopo sei giorni la morte.

La gran Corte criminale dichiarò constare che Antonio Cambaro aveva commessa percossa grave volontaria, per la cui sola natura il Covino era morto tra i 40 giorni: dichiarò che l'avvenimento era seguito in rissa, il cui autore dovea riputarsi Covino per averla provocata con rimproveri ingiustamente fatti al Cambaro, e che perciò era scusabile a' sensi del numero 4 dell'art. 377 Leggi penali; dichiarò che nel commettersi volontariamente la percossa dal Cambaro ne nacque un reato più grave che sorpassò il fine del delinquente nelle sue conseguen-

ze che non potevano da lui prevedersi: ed invocando gli articoli 355, 362, 377 n. 4 e 391 Leggi penali, lo condannò a 18 anni di ferri.

Ricorso — Dal fatto stabilito dalla gran Corte nella sua decisione risulta che l' omicidio fu provocato da percosse, e perciò dovea dichiararsi scusabile a' termini del num. 2 dell' articolo 377.

La Corte suprema — » Considerando che dal fatto ritenuto dalla gran Corte risulta che l' ucciso Covino, dopo di aver dato principio ad una rissa con degl' ingiusti rimproveri fatti a Cambaro, lo percosse ben due volte con degli schiaffi, e che in seguito di essi fu il Covino percosso dal Cambaro.

» Considerando che gli schiaffi da' quali la fatal percossa fu provocata, costituiscono un delitto, e che perciò il Cambaro lungi di godere della scusa contemplata dal numero 4 dell'art. 377, doveva in vece esseré ammesso alla scusa di maggior importanza contenuta nel numero 2 dell' articolo medesimo.

» Veduti gli articoli 377 n. 2 LL. pen. e 327 di proc. pen., annulla ec. » (58)

(58) Con arresto del 15 settembre 1820 la Corte suprema di giustizia nella causa di Modestino Guerriero ragionò nel seguente modo:

» Gli art. 174, 176 e 178 delle Leggi penali caratterizzano per delitto e puniscono con la prigionia le ingiurie, le minacce e la resistenza con violenza o per via di fatto contro gli agenti ministeriali, contro gl'individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, o contro gli agenti della pubblica forza, in atto che alcun di essi agisce per esecuzione di leggi o di ordini della pubblica autorità. — Gli art. 365 e 366 delle medesime Leggi puniscono con prigionia l' ingiuria che abbia per oggetto di far perdere o diminuire la stima di colui contro del quale è diretta — Sotto gli espressati rapporti le ingiurie e le minacce costituiscono certamente delitto — L' art. 377 num. 2 dichiara scusabile l' omicidio volontario quando sia stato provocato da delitti contro le persone. E l' art. 380 finalmente punisce con la relegazione l' omicidio scusabile ne' termini dell' art. 377 num. 2.

» Premesse tali disposizioni di legge, il fatto presenta che l' armigero provinciale Guerriero trovavasi destinato per disposizione dell' Intendente alla custodia di talune donne in una casa: che i due fucilieri reali Amendola e Ficociello condottisi quivi vi domandarono l' ingresso: che l' armigero custode vi si oppose per eseguire gli ordini ricevuti: che i fucilieri insistettero la seconda volta per penetrare nella casa: che l' armigero per la seconda volta vi si oppose: che al secondo rifiuto il fuciliere Amendola chiamò f. . . l' armigero, lo mandò a f. . . f. . . e

N. CCXVI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 1 febbraio 1835.

È ammissibile la scusa per la rissa anche quando sia ignoto esserne stato autore l' ucciso.

La gran Corte criminale di . . . . con decisione del 27 giugno 1832 dichiarò che Domenico Rufino avea commesso omicidio volontario in persona di Giacomo dell' Aquila, e proponendosi la quistione di scusabitità sull' asserzione di Rufino che con l' ingenere avendo assodata l' esistenza sul suo corpo di una ferita e di varie contusioni cercava dimostrare la provocazione dell' ucciso, chiuse il suo esame in questi termini: *dalle premesse osservazioni risulta essere ignoto chi stato fosse l' autore della rissa.* Considerò quindi che gli articoli 377 num. 4 e 382 delle Leggi penali ammettendo la scusa dell' omicidio in rissa sol quando sia provato che il colpevole del medesimo non sia autore detta rissa, dichiarò non concorrere a pro del Rufino alcun fatto di scusa.

Dietro il ricorso prodotto, la Corte suprema di giustizia :

» Considerando che il risultamento delle multiplici osservazioni fatte dalla Corte diedero per conseguenza di *essere ignoto chi fosse l' autor della rissa* — Che proclamato il dubbio di fatto, e riscontrato il romano dritto, fonte di ogni saper legale, la risoluzione avrebbe dovuto esser favorevole all' accusato e contraria alla ragione del fisco, secondo il responso di Modestino nella L. 10 ff. *de jure fisci: non puto delinquere eum, qui in dubiis quaestionibus contra fiscum facile responderit;* e secon-

portò la mano all' elsa del cangiarro : che l' espressione e l' azione del fuciliere Amendola contenevano una ingiuria ed una minaccia caratterizzate delitti dalla legge : che essendo nato l' omicidio per questa provocazione, doveva essere dichiarato scusabile a' termini dell' artic. 377 num. 2, e che la pena da applicarsi ad un omicidio scusabile sotto questo rapporto era quella della relegazione a' termini dell' articolo 380. — Annulla ec. »

do il principio espresso nella L. 16 §. 1 ff. *de rebus dubiis*, e nelle LL. 20, 155 §. 2 e 192 ff. *de regulis juris.* — Che l'attuale nostro patrio Codice penale nell' articolo 377 n.° 4 non contraddice punto il sapiente principio del romano dritto: il legislatore accorda quivi la scusa a chi uccida in rissa, di cui non sia stato egli l' autore — Che se da una parte incumbe all'accusato la dimostrazione di non essere stato egli l'autor della rissa, dall'altra incumbe al pubblico ministero il dimostrare autor della rissa l'omicida. — Che non essendo entrambi riusciti nel rispettivo assunto, sorse il dubbio di fatto, il quale non poteva mai per sano principio di dritto risolversi contro dell' accusato. — Che a prescindere da ciò, se il citato articolo niega la scusa della rissa all' autor di essa, e la Corte non ha potuto riconoscerlo nell' accusato Rufino, la disposizione letterale della legge obbligava la Corte ad ammettere nella specie la scusa, perchè erasi ritenuto in fatto che l' omicidio era stato commesso in rissa — Che perciò la gran Corte si è messa in opposizione col disposto dall' art. 377 num. 4 delle Leggi penali — Annulla la parte della decisione a questo riguardo. (59)

N. CCXVII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 14 febbraio 1820.

Verificandosi in un omicidio circostanze scusanti ed attenuanti, debbono aver luogo due minorazioni.

Nel 14 giugno 1819 Giuseppe lo Zampro ed Antonio Pizzuto, entrambi custodi di bovi al servizio di D. Gaetano Nacelli, ebbero ad attaccarsi di parole per causa de' bovi medesimi. Pizzuto tirò all' altro un colpo sulla spalla con l' uncino che aveva in mano: l' altro vibrò a lui sulla testa un colpo di pi-

(59) Egual giurisprudenza adottò la Corte suprema con l' arresto del 14 marzo 1828 nella causa di Filippo Santulli.

roccola che lo ferì con effusione di sangue: Pizzuto replicò un colpo sulla testa dello Zambro — I rissanti quindi si pacificarono, ma lo Zambro dopo cinque in sei ore morì.

La gran Corte dichiarò non iscusabile l'omicidio a' sensi dell' articolo 321 del cessato Codice penale, e per l' artic. 304 di quel Codice doversi punire l' uccisore co' lavori forzati perpetui. Ma applicando le nuove Leggi penali dichiarò che l' omicidio era scusabile, perchè il primo a profferire ingiurie e a dar causa alla rissa era stato l' ucciso, a' termini degli articoli 366 num. 3 e 377 num. 4; e lo condannò ad anni 18 di ferri nel presidio.

Ricorso — Erronea applicazione della pena.

La Corte fa le seguenti osservazioni in dritto:

» L' art. 355 delle Leggi penali punisce l' omicidio volontario col quarto grado de' ferri. L' art. 391 prescrive che se nel commettersi volontariamente una percossa o ferita ne nasce un reato più grave sorpassante nelle sue conseguenze il fine del delinquente, si debba applicar la pena del reato più grave diminuita di uno a due gradi. L' articolo 377 n.° 4 dichiara scusabili gli omicidi volontari se sieno commessi in rissa di cui il colpevole non sia l' autore. L' articolo 382 prescrive che nel quarto caso dell' articolo 377 il reato deve esser punito con uno a due gradi di meno della pena cui soggiacerebbe se non fosse scusabile. — Da tali disposizioni di legge seguiva che Pizzuto, per aver commesso un omicidio volontario, meritava il 4.° grado de' ferri: che per essere stato l' omicidio conseguenza della percossa, la quale conseguenza sorpassò il fine del delinquente, la pena del quarto grado doveva esser diminuita di uno a due gradi: che dichiarato l' omicidio scusabile, dovea la pena discendere di uno a due gradi al di sotto di quella con la quale sarebbe stato punibile se non avesse meritato la scusa. — In conseguenza, le definizioni accolte dalla gran Corte meritavano due minorazioni di pena, una per aver l' omicidio sorpassato il fine del delinquente; l' altra per essere stato commesso in rissa, il cui autore fu l' ucciso istesso. — La gran Corte nell'applicar la pena ha quindi violato la legge. — E perciò annulla la decisione. »

N. CCXVIII.

ARRESTO DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

del 15 gennaio 1814.

La provocazione per esser utile deve accadere nell' istante dell' azion criminosa.

Michele Lacchei, geloso di sua moglie, era con lei in frequenti disturbi — Nel 24 agosto 1816 ne fe' doglianze col di lei fratello Antonio Guidotti: ne sorsero alterchi, dietro i quali Guidotti percosse Lacchei nel braccio con frattura d' osso. Due giorni dopo, incontratisi per caso, il Lacchei disse *chi gli avrebbe pagato le giornate pel braccio impedito*, ed il Guidotti rispose che *avesse atteso il giudizio della Corte*. Il Lacchei, indisposto per la gelosia della moglie, irritato per la grave offesa ricevuta al braccio, e sensibile per la non curante risposta datagli dall' offensore, gli vibrò un colpo di coltello e lo mise a morte.

La Corte criminale dichiarò l'omicidio volontario senza scusa.

Ricorso senza mezzi.

» La Corte di cassazione — » considerando che la percossa o la violenza grave, onde costituire una provocazione a'sensi della legge e scusare l'azion criminosa, deve esser nell'*istante* dell'azione medesima, perchè allora è che toglie la libertà di spirito per agire con una matura riflessione, ed è allora che trovasi il provocato costituito in una specie di *necessità colpevole*. Che l'offesa di cui trattasi precedè di due giorni l' uccisione — Rigetta il ricorso. »

N. CCXIX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 13 agosto 1823.

Non è ammesso scusa per rissa tra i privati e la forza pubblica.

La sera del 13 ottobre 1821, principiato lo spettacolo teatrale, si presentarono per entrare in platea i due villani Nicola Zilli ed Angelo Scardino. Fra questi e l'interessato alla porta nacque diverbio per ragion di prezzo. Accorse il capitano Vitantonio Manno, addetto al buon ordine, cacciò dal teatro lo Zilli ed impose di far lo stesso allo Scardino, ma costui positivamente si rifiutò. Terminata la commedia, il Manno dispose l'arresto di Scardino, il quale rimostrando di non aver fatto nulla da meritarlo, ne conseguì un alterco, dietro di che lo Scardino baldanzoso avventossi al Manno per mettergli le mani addosso, ed il Manno retrocedendo lo ferì con un colpo di sciabla e lo mise in arresto.

Manno fu accusato di arresto arbitrario con abuso di autorità nell'esercizio delle proprie funzioni e di ferita grave in persona di detto Scardino — La gran Corte criminale dichiarò non constare dell'arresto illegale; ma constare di aver Manno commessa ferita volontaria grave producente storpio, con abuso di autorità nell'esercizio delle sue funzioni, ma scusabile perchè commessa in rissa di cui esso Manno non era stato l'autore.

Ricorso — La gran Corte non si è incaricata della ribellione dello Scardino, ribellione per tutti i riguardi punibile.

La Corte suprema, su questo mezzo riguardato nell'aspetto presentato di uffizio dal pubblico ministero, fa le seguenti osservazioni:

» La gran Corte stabilì ne' fatti semplici della sua decisione che avendo Manno imposto l'arresto a Scardino, costui si ricusò e baldanzoso avventossi a Manno cercando di mettergli le mani addosso. Ella non riconobbe alcuna colpabilità sul conto di Manno per l'arresto di Scardino. Intanto dichiarò scusabile

la ferita perchè commessa in rissa, di cui egli non era stato l'autore — Or la rissa può solamente aver luogo fra privati e privati, e non mai fra privati e la forza pubblica; nè può esservi rissa fra colui che comanda ed agisce legittimamente da una parte e chi resiste dall' altra. Si verrebbero allora a spogliare i pubblici funzionari di quel carattere morale di cui la legge li ha rivestiti, e si uguaglierebbero a' privati. Esclusa quindi dal fatto in esame la rissa, rimane da una parte Manno funzionario pubblico che impone l' arresto ad un privato, e dall' altra Scardino che con via di fatto resiste al Manno. Questa resistenza di Scardino costituiva il delitto previsto dell'art. 178 delle Leggi penali, e perciò essendo stata la ferita provocata da un delitto, doveva essere dichiarata scusabile ne'termini del n. 2 dell' art. 377 delle Leggi suddette; per cui è evidente che la definizione della gran Corte al reato in esame sia in contraddizione de' fatti semplici, e che siensi perciò violati gli art. 178 e 377 num. 2 delle Leggi penali — Annulla ec. »

N. CCXX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 18 settembre 1833.

L' atto di afferrar da dietro un individuo per inabilitarlo a difendersi, se costui svincolandosi uccide, rende l' omicidio scusabile.

Luca Simeone produsse ricorso contro la decisione che dichiaravalo colpevole di omicidio volontario in persona di Francesco Capobianco, scusabile però perchè avvenuto in rissa di cui il colpevole non fu l' autore.

6.° mezzo — Marco Capobianco ha deposto aver saputo dal fratello che fu ferito mentre *teneva afferrato da dietro il ricorrente per guadagnargli lo schioppo*. Ciò costituisce un delitto. L' omicidio dunque era scusabile per l' art. 377 n. 2.

5.° mezzo aggiunto — Il primo ad aggredire non fu il ri-

corrente, come ritiene la gran Corte, ma l'ucciso che l'afferrò per le braccia.

La Corte suprema — « Attesochè da' fatti semplici ritenuti dalla gran Corte risulta, che l'ucciso Francesco Capobianco afferrò alla parte di dietro per le braccia il ricorrente Simeone, il quale facendo forza per uscire dalle mani di Capobianco, avendo le sue libere, con lo schioppo vibrò un colpo verso il fratello Marco Capobianco che andò a vuoto, e quindi cavatosi dalla tasca una baionetta, con la mano dritta vibrò alla parte di dietro tre colpi al Francesco Capobianco cagionandogli tre ferite — Attesochè l'azione di Francesco Capobianco nell'afferrar dalla parte di dietro per le braccia il ricorrente costituì un delitto contro la persona, punibile a' termini dell' art. 166 LL. penali, ed in conseguenza era applicabile a favor del ricorrente la scusa del num. 2 dell' art. 377, che è rimasto violato — Annulla ec. »

N. CCXXI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 24 ottobre 1832.

Quale scusa costituisca l' offesa recata in presenza dell' omicida al di lui conjuge.

Giuseppantonio Carosa fu dichiarato colpevole di omicidio volontario in persona di Pasquale Bartoli, con l' esclusione della minorante dell' art. 391, ma con la scusante dell' art. 377 num. 4.

Ricorso — Non si era esaminata la scusa nelle vedute dei num. 2 e 4 dell' art. 377. — Al ricorrente era dovuta la scusante di delitto per gli art. 377 num. 2, 378 e 168 LL. penali.

La Corte suprema — « Considerando che il difensore dell'accusato, dietro la pubblica discussione, invocò espressamente il

beneficio de' num. 2 e 4 dell' art. 377. — Che la Corte ritenne che Carosa scagliò i colpi sulla testa del Bartoli quando vide che costui voleva forzosamente riprendersi il grano consegnatogli la sera innanti in escomputo del proprio debito e che esso Carosa conservava nella sua casa, e quando vide che lo stesso Bartoli percuoteva la moglie di esso Carosa fino a strapparle la gonna — Che questa natura di fatto non presentava una rissa di cui l'ucciso era stato autore, ma presentava una forte provocazione sofferta dall' uccisore, per lo meno a' termini del num. 2 dell' art. 377 e 378, giacchè il Bartoli si era condotto sull' aia di Carosa per prendersi il grano, già divenuto di sua pertinenza, per prenderselo con la forza, percuotendo ed offendendo in presenza del marito la moglie del Carosa la quale si opponeva alla violenza, e dopo aver prima manifestato che egli portavasi a quel luogo e per quell' azione risoluto o ad uccidere o ad essere ucciso, siccome la stessa Corte ha ritenuto — Che perciò la risoluzione della quistione di scusa è in manifesta contraddizione de' fatti semplici e della stessa considerazione sulla quistione di scusa proposta, onde si sono violati gli art. 383 e 327 della procedura, 377 num. 1 e 2, e 378 Leggi penali — Annulla ec. »

N. CCXXII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 6 marzo 1839.

Le ingiurie non producono scusa se non sono eruttate in presenza di chi si vuole offendere.

Pasquale Coppola produsse ricorso contro la decisione che lo condannò per omicidio volontario inescusabile.

2.° *mezzo* — La Corte assume in principio che le ingiurie per produrre scusa debbono esser pronunziate alla persona che si vuole offendere. Con ciò si è violato l'art. 365 Leggi penali,

avvalorato dalla costante giurisprudenza. In questo disordine di principî si è anche violato l' art. 327 del rito penale.

3°. mezzo — Illegale è il ragionamento adottato, poichè i motivi di scusa per la moglie sono comuni al marito: quindi violati gli art. 378 e 377 Leggi penali.

Due mezzi aggiunti — La Corte ritiene che la Scalea mossa da ingiusto sdegno prese a dire villanie in offesa del Coppola verso la di costui moglie. Quindi nacque una rissa e dalla rissa l' omicidio. Or le ingiurie inducevano la scusa, la quale fra i coniugi si accomuna. Eppure la gran Corte l' ha negata. Dunque la dichiarazione di reità pugna co' fatti semplici.

La Corte suprema — » Considerando che tutti quattro i motivi riguardano lo stesso oggetto, cioè la scusa per ingiuria verbale — Che le ingiurie di cui si tratta furono profferite dalla sciagurata uccisa alla moglie del ricorrente ed erano dirette a costui. Che la imprudente Elisabetta Concilio le riferì al marito. Che questi, adirato, corse a farne vendetta, onde avvenne l' omicidio di cui si tratta — Considerando in dritto che se le ingiurie danno luogo a provocazione, queste debbono esser profferite alla presenza di chi si vuole in tal guisa offendere. Che nel caso le ingurie, dirette propriamente ad offendere il ricorrente, non furono profferite alla di lui presenza. Che perciò non vi ha luogo a scusa a' termini dell' articolo 377 Leggi penali. — Considerando che supposto anche che tali ingiurie fossero comuni alla moglie del ricorrente, alla presenza della quale furono pronunziate, la scusa spetterebbe a costei, non già al marito non presente — Che finalmente, comunque le scuse si comunichino tra marito e moglie, nulladimeno senza la presenza non vi è legale provocazione — Rigetta il ricorso. »

N. CCXXIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 5 agosto 1835.

Non è ammessa la scusa per guasto arrecato alla proprietà.

Il ricorso di Angelomaria Roberto, dichiarato colpevole di percossa grave che sorpassando il fine del delinquente cagionò la morte, sosteneva che il n.° 1 ed il n.° 2 dell' articolo 377 parlano di provocazione con misfatti o delitti contro le persone, e nel caso attuale l' offesa recata da Vincenzo Jonca *con deviare le acque* e col rompere gli argini non poteva dirsi diretta contro la persona, ma bensì contro la proprietà, quantunque il deviamento dell'acqua e la rottura degli argini costituiscono delitti a' termini degli art. 168 e 445 Leggi penali. Quindi dovea tenersi presente il n.° 4 dell' articolo 377, e dichiararsi scusabile l' omicidio, perchè commesso in rissa, di cui non fu il ricorrente l' autore.

La Corte suprema — » Attesochè la gran Corte punitrice nell' esame della quistione sulla scusante ha fatto una giusta applicazione della legge, percioccchè l' articolo 377 n.° 4 figura reati contro persone, e non contro la proprietà, giacchè la nuda proprietà non è suscettibile nè d' ingiurie nè di offese — Rigetta il ricorso. »

N. CCXXIV.

REGOLAMENTO DEL 15 NOVEMBRE 1828

per la disciplina delle autorità giudiziarie ne' Reali dominî al di qua del Faro.

Il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia

Veduta la Legge de' 29 maggio 1817 sull' ordinamento giudiziario pe' Reali dominî al dì qua del Faro;

Vedute le Leggi di procedura ne' giudizî civili e ne' giudizî penali;

In conseguenza di Sovrana autorizzazione, ha determinato e determina il seguente regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie in questa parte de' Reali dominî.

Nota. Sono qui riportati i soli articoli che all' amministrazione giudiziaria militare si affanno.

Art. 34. Le cause che per un accidente qualunque non avranno potuto trattarsi in quella udienza per la quale le parti trovansi citate, saranno di dritto rinviate alla seguente udienza, senza che vi sia bisogno di altro atto o citazione.

Art. 145. Quegli tra i giudici che per malattia o altro impedimento non potesse rendersi al tribunale, dovrà avvertirne subito il presidente, affinchè il medesimo possa farlo supplire, a norma delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 156. Qualora in una causa concorrano gravi motivi di urgenza, e non possa perciò attendersi il corso ordinario delle udienze, il presidente, dopo di aver inteso il pubblico ministero, potrà fissare una udienza straordinaria, onde la medesima vi possa esser trattata.

Art. 165. Ogni udienza sarà di cinque ore. È riserbato alla prudenza del presidente, o di colui che ne fa le veci, di prorogarne la durata qualora lo creda necessario al bene della giustizia e del pubblico servizio.

Art. 173. La polizia dell' udienza appartiene esclusivamente al presidente del tribunale; quindi a lui appartiene nelle udien-

ze pubbliche il mantenimento per la disciplina, per la decenza, l'ordine e la regolarità del servizio.

Art. 174. Il presidente o vice-presidente procurerà di troncare e rigettare le quistioni oziose che condurrebbero a prolungare inutilmente la discussione all' udienza ; e limiterà ancora il tempo delle arringhe.

Art. 180. Gli avvocati ed i patrocinatori parleranno in piedi.

Art. 181. Gli agenti del ministero pubblico potranno arringare seduti. Allorchè però pronunzieranno le conclusioni dovranno rimanere in piedi.

Art. 189. Le carte ed i documenti compresi nelle produzioni dovranno essere disposti e uniti in modo che ne sia facile la lettura. I patrocinatori procureranno che le carte stesse o almeno quelle che dipendono dal loro ministero abbiano un margine sufficiente.

Art. 190. I fogli delle produzioni saranno numerati dal primo all' ultimo. In pie'dell' ultimo foglio i patrocinatori dovranno designare il numero de' fogli de' quali le medesime sono composte.

Art. 193. Tutte le carte comprese nelle produzioni, sieno originali sieno copie, dovranno essere scritte correttamente e di carattere chiaro ed intelligibile.

Art. 194. I patrocinatori sono responsabili della esecuzione dell' articolo precedente per tutti gli atti appartenenti al loro ministero.

Art. 195. Qualora le carte intimate manchino di uno de' requisiti prescritti dall' articolo 193 di questo regolamento, i patrocinatori saranno per la prima volta condannati dal tribunale ad una multa non minore di ducati due, nè maggiore di ducati sei.

Art. 196. In caso di recidiva, i patrocinatori oltre alla sanzion penale stabilita nell' articolo precedente, saranno acremente ripresi dal presidente nella pubblica udienza, e potranno ancora esser sottoposti ad altre misure di disciplina.

Art. 321. Il presidente personalmente , o per mezzo del cancelliere, dovrà pubblicare all' udienza il tenore delle dispositive delle sentenze.

Art. 508. Le gran Corti criminali (*che ne' militari giudizi sono i Consigli di guerra*) avran cura di spedire , per quanto è possibile, prima le cause de' rei presenti ed indi quelle de' rei assenti.

Art. 514. Il presidente ed il procurator generale (*che ne' militari giudizi è il Commessario del Re*) presso la gran Corte criminale, si concerteranno per la formazione del ruolo. In esso, avuto riguardo alla disposizione contenuta nell' articolo 508 di questo regolamento, saranno iscritte tutte le cause per le quali siensi spedite le cedole di assegnazione pe' testimoni da citarsi, essendo già esauriti tutti i termini, o che per la vicinanza de' luoghi si possano citare comodamente pria del giorno che sarà fissato nel ruolo.

Art. 516. Il ruolo sarà firmato dal presidente, e vistato dal procurator generale.

Art. 518. Il ruolo sarà pubblicato almeno due giorni prima che incominci la quindicina cui lo stesso ha rapporto: ne sarà affissa copia nella sala d' udienza, nella cancelleria, e nell' ufficio del procurator generale.

Art. 524. Qualora nel giorno della pubblica discussione manchi il difensore degli accusati o di alcuno di essi, il presidente ne destinerà nel momento un altro di uffizio, onde alcuno non rimanga indifeso.

Art. 526. Qualora un dibattimento non possa cominciarsi nel giorno fissato, dovrà esser redatto un processo verbale, nel quale saranno spiegati i motivi del differimento. La gran Corte destinerà altro giorno, e la corrispondente decisione sarà notificata alle parti ed a' loro rispettivi difensori.

Art. 530. I verbali della pubblica discussione cominceranno sempre coll' indicazione dell' ora in cui si dà principio alla stessa, e termineranno colla indicazione dell' ora nella quale il presidente avrà sciolta l'udienza, o si sarà compiuta la discussione.

Art. 542. Nelle decisioni delle gran Corti criminali sarà espresso se le medesime sieno state profferite alla unanimità, a maggioranza, o a parità di voti.

Art. 543. Nelle decisioni prese a pluralità o a parità di voti, debbonsi soltanto addurre gli argomenti dell' opinione ch' è stata adottata.

Art. 544. I giudici dissenzienti, sia che la decisione sia resa con parità o a pluralità di voti, noteranno sul registro de' voti segreti la propria opinione.

In niun caso il presidente potrà negarsi di secondare la domanda del giudice.

Art. 545. La redazione delle decisioni dovrà farsi tra le ven-

tiquattro ore dalla loro pubblicazione in udienza.

Art. 546. Per le sole cause interessanti e complicate può estendersi il tempo necessario per la redazione sino a tre giorni.

Art. 561. Le decisioni delle gran Corti criminali dovranno eseguirsi a cura del pubblico ministero, non prima delle ore ventiquattro da che saranno divenute esecutorie, nè più tardi delle ore qnarantotto.

Art. 562. Il cancelliere della gran Corte prenderà nota in pie' di ciascuna decisione della esecuzione che sarà stata data alla stessa.

Art. 592. Nella Corte suprema di giustizia saranno considerate come cause urgenti:

1.° Le quistioni relative a' conflitti giurisdizionali;

2.° Le dimande di rinvio per motivo di sicurezza pubblica o di legittimo sospetto;

3.° Le cause di ricusa.

Art. 653. Gli agenti del ministero pubblico presso le Corti o i tribunali dovranno vegliare attentamente affinchè le leggi ed i regolamenti vi sieno eseguiti colla maggiore esattezza possibile. Eglino faranno perciò delle requisitorie per l' osservanza delle medesime, sempreché lo giudicheranno necessario.

Art. 656. Le attribuzioni accordate dalla legge al ministero pubblico per tutto ciò che riguarda la regolare esecuzione delle sentenze o decisioni, appartengono esclusivamente a' procuratori generali o procuratori del Re.

Art. 657. Apparterrà altresì esclusivamente a' procuratori generale o procuratori del Re la corrispondenza col Ministero di Stato di grazia e giustizia, o con altre autorità. Gli avvocati generali o sostituti, allorchè per gli affari loro delegati abbiano bisogno di dirigersi ad alcuna autorità, potranno preparare e cifrare le minute degli uffizi da scriversi.

Art. 661. Il procuratore generale del Re o il procuratore del Re dovrà partecipare agli avvocati generali o sostituti tutte le disposizioni che gli saranno comunicate dal Ministero di grazia e giustizia; salvo ciò che sarà detto nell' articolo 664 di questo regolamento.

Art. 662. Questa comunicazione dovrà aver luogo al più tardi nella giornata seguente a quella dell' arrivo delle disposizioni ministeriali.

Art. 663. Gli avvocati generali o sostituti segneranno in pie-

di dell' originale dell' uffizio ministeriale di averne avuta comunicazione, ed esprimeranno la data della stessa.

Art. 664. Non sono comprese nella comunicazione pocanzi enunciata le disposizioni ministeriali riguardanti particolari incumbenze a' medesimi, e gli uffizi riserbati.

Art. 666. Gli agenti del ministero pubblico dovranno pronunziare verbalmente all' udienza pubblica le loro conclusioni o requisitorie.

Art. 667. Eglino potranno stampare le conclusioni o requisitorie che avran dato. Gli avvocati generali ed i sostituti non avranno bisogno per ciò di preventiva autorizzazione de' rispettivi procuratori generali o procuratori del Re.

Art. 668. La formola che i procuratori generali o procuratori del Re dovranno adoperare nella delegazione degli affari agli avvocati generali o sostituti sarà la seguente: —« Il procurator generale del Re, o il procuratore del Re delega le funzioni del ministero pubblico per (*s' indica l' oggetto*) all' avvocato generale N. N. » — Questa delegazione dovrà esser datata e sottoscritta.

Art. 669. Nell' ufficio del ministero pubblico vi sarà un registro, nel quale saranno con numero d' ordine progressivo e per ragion di data notate tutte le delegazioni che il procurator generale o il procuratore del Re avrà fatto agli avvocati generali o sostituti. In questo registro sarà indicato altresì l'epoca in cui l' avvocato generale o il sostituto avrà adempito alla delegazione ricevuta.

Art. 677. Il procurator generale del Re o procuratore del Re potrà intervenire alle cause spettate in sorte alle Camere alle quali assistono i suoi sostituti, purchè ne abbia fatta la dichiarazione nel momento in cui il presidente ha fatto la distribuzione a sorte delle cause. (*Ne' militari giudizi le cause si rimettono a' Commessarî del Re o sostituti dal Comandante le armi.*)

Art. 681. Il procurator generale o procuratore del Re non potrà, dopo di aver delegata la cognizione di un affare ad un avvocato generale o sostituto, avocarne a sè l' esame, o rivocarne la delegazione. Nel solo caso d' impedimento dell'avvocato generale o sostituto, sopraggiunto dopo la delegazione, può ritenere la causa o l' affare per sè o delegarlo ad altro sostituto.

Art. 696. I procuratori generali dovranno comunicare a' ri-

spettivi collegi giudiziari tutte le disposizioni che loro saranno partecipate dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, allorchè riguardano affari di giurisdizione, o di economia de' detti collegi.

Art. 748. I procuratori generali del Re corrisponderanno per affari di servizio con tutt' i funzionari dell' ordine giudiziario, e con tutte le altre autorità residenti nella provincia.

Art. 749. I procuratori generali corrisponderanno direttamente col Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Art. 752. Affin di conservare l' uniformità delle massime in giurisprudenza tra gli agenti del ministero pubblico ne' diversi collegi giudiziari, i procuratori generali o procuratori del Re potranno corrispondere tra loro e manifestarsi le proprie opinioni sopra le quistioni di dritto, o altri oggetti di loro attribuzione.

Art. 756. Le opinioni degli agenti del pubblico ministero non dovranno altrimenti considerarsi che come semplici istruzioni e consigli; in niun caso esse potranno essere obbligatorie per i rispettivi collegi giudiziari.

Art. 758. I rescritti e gli uffizi ministeriali saranno conservati in fascicoli per semestre e per ordine cronologico. Ad evitarne la dispersione, se ne terrà un registro nel quale saranno per ordine cronologico copiati.

Art. 769. I procuratori generali allorchè lasceranno in una provincia le funzioni del pubblico ministero, qualunque ne sia il motivo, dovranno fare a' loro successori la consegna di tutte le carte e di tutti gli oggetti appartenenti a' loro uffici, salvo ciò che sarà detto nell' articolo 774.

Art. 770. Sarà redatto processo verbale della seguita consegna; in esso saranno enunciati tutt' i registri, carte ed effetti qualunque che verranno consegnati.

Art. 771. Il processo verbale di consegna sarà redatto in doppio originale, e verrà sottoscritto da coloro fra' quali ha luogo l 'atto della consegna. Uno di essi rimarrà depositato nell'ufficio del ministero pubblico, e l' altro servirà di discarico al procurator generale che ha fatto la consegna.

Art. 772. In caso di mancanza di carte o di altri oggetti, ne sarà reso conto al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Art. 773. I registri dell'ufficio del ministero pubblico saranno nell' atto di consegna verificati e chiusi.

Art. 774. Nel caso di morte del procuratore generale, quegli che nel momento è chiamato ad assumerne interinamente le funzioni dovrà pria di ogni altro, in unione del presidente del collegio, verificare, seguendo il registro d' inventario, le carte e gli altri oggetti esistenti nell' ufficio e chiuderne i registri. Si farà un elenco esatto degli oggetti che si troveranno mancanti. Di tutto ciò sarà redatto processo verbale.

Art. 775. Quelli tra gli agenti del ministero pubblico che omettessero l' adempimento delle disposizioni comprese ne' precedenti articoli, saranno responsabili delle mancanze che potranno scoprirsi degli oggetti appartenenti agli uffici del pubblico ministero.

Art. 868. Il cancelliere è incaricato dell' ordine, della custodia, e della spedizione delle carte; d' invigilare all' adempimento di tutto ciò che riguarda il servizio della cancelleria.

Art. 869. Il cancelliere contrassegna la firma del presidente e de' componenti del collegio in tutti gli atti che n' emanano. Autentica colla sua firma e col sigillo del collegio le copie degli atti che si estraggono dalla cancelleria.

Art. 870. Il cancelliere è incaricato di tenere col miglior ordine i ruoli ed i vari registri che son prescritti dalle leggi di procedura o da questo regolamento. Egli è responsabile delle carte depositate legalmente dalle parti nella cancelleria.

Art. 871. I cancellieri formeranno tutti gli stati che per effetto delle disposizioni comprese in questo regolamento o di particolare stabilimento debbono rimettersi alle autorità superiori.

Art. 883. Le cancellerie de' collegi giudiziari saranno aperte in tutt' i giorni, eccettuate le domeniche e le feste di doppio precetto.

Art. 885. Le cancellerie rimarranno aperte almeno otto ore per ogni giorno.

Art. 890. Le copie legali di estratto, e le spedizioni delle sentenze, decisioni o altri atti, saranno contrassegnate dal solo cancelliere, o da colui che legalmente lo rimpiazza, il quale vi apporrà il sigillo del collegio.

Art. 891. Esse saranno vidimate dal procuratore del Re.

Art. 908. Tutt' i lavori appartenenti al servizio della cancelleria dovranno essere disbrigati negli uffici della medesima. È vietato ad ogni impiegato di trasportare in sua casa le carte riguardanti i lavori anzidetti.

Art. 918. La vigilanza sulle cancellerie de' collegi giudiziari sarà esercitata da rispettivi presidenti e procuratori generali.

Art. 945. I cancellieri allorchè lasceranno in una provincia le loro funzioni, qualunque ne sia il motivo, dovranno fare ai loro successori la consegna di tutte le carte ed oggetti di qualunque specie appartenenti alle cancellerie.

Art. 946 I presidenti ed i procuratori generali dovranno assistere all' atto della consegna delle carte ed altri effetti della cancelleria.

Art. 947. I registri della cancelleria saranno nell' atto della consegna verificati e chiusi da' presidenti e da' procuratori generali.

Art. 948 a 950 (Trattano del caso in cui avvenga la morte di un cancelliere. Le forme di rito sono le medesime espresse negli articoli 774 e 775.)

Art. 968. Le misure di disciplina sono:

1.° — L' ammonizione semplice;

2.° — Il rimprovero in privato;

3.° — Il rimprovero alla pubblica udienza;

4.° — La sospensione;

5.° — La condanna alle spese, danni ed interessi;

6.° — La destituzione.

Potrà anche ordinarsi la pubblicazione delle sentenze di condanna a spese de' prevenuti.

Art. 969. Tutte le misure saranno applicate, secondo la gravità delle circostanze, a quelli tra gl' impiegati indicati nello art. 974 di questo regolamento, che mancassero a' doveri annessi all' esercizio della loro carica, per la violazione de' quali non si trovino nelle leggi punitive stabilite pene particolari.

Art. 971. La sospensione non potrà esser ordinata per un tempo maggiore di due anni.

Art. 972. La pena della destituzione in linea di misura disciplinare non potrà essere provocata che dall' autorità giudiziaria.

Art. 974. Sono soggetti alle misure di disciplina:

1.° — I patrocinatori;

2.° — I cancellieri, vice-cancellieri, sostituti-cancellieri ed altri impiegati di cancelleria;

3.° — I segretari, i vice-segretari, ed altri impiegati degli uffici del ministero pubblico;

4.° — Gli uscieri.

Art. 982. Apparterrà a' collegi giudiziari riuniti in sessione generale l'applicazione delle misure di disciplina tanto contro i patrocinatori, che contro gli altri indicati nell' articolo precedente.

Art. — 983. Le deliberazioni delle autorità giudiziarie pronunciate in via disciplinare, non saranno precedute da altre forme che dal processo verbale che attesti la mancanza dell' impiegato. Gl' imputati quindi saranno chiamati a giorno fisso per venire a discolparsi.

Art. 984. Gli agenti del ministero pubblico agiranno di ufficio ne' giudizi per misure di disciplina.

Art. 985. Si darà l' intervallo di tre giorni tra la chiamata e la comparsa dell' imputato.

Art. 986. La deliberazione si farà inteso l' imputato se comparisce: se l' imputato non comparisce, la deliberazione si farà in sua contumacia.

Art. 987. L' imputato che sarà stato condannato in contumacia avrà il dritto di rendersi opponente alla deliberazione contumaciale nel termine di tre giorni a contar da quello in cui gliene sarà stata fatta la intimazione.

Art. 988. Le deliberazioni saranno notificate nella medesima forma delle citazioni. In margine delle medesime sarà fatta menzione dell' adempimento di questa formalità.

Art. 989. Le deliberazioni saranno motivate, e sottoscritte nelle minute da tutti coloro che vi han preso parte.

Art. 990. Nel caso preveduto dall' articolo 982 la discussione sarà pubblica.

Art. 991. Le deliberazioni del collegio saranno prese nella camera del consiglio. Il ministero pubblico non vi potrà assistere. (*Ne' militari giudizi ei v' interviene giusta l' articolo 262 dello Statuto penale.*)

Art. 992. Le deliberazioni per l' applicazione delle misure di disciplina non son soggette ad appello o ricorso per annullamento: salvo il caso in cui fosse l' effetto di una candanna pronunziata con sentenza, come nell' art. 1107 delle Leggi di procedura ne' giudizi civili.

Art. 993. Esse sono provvisionalmente eseguibili. Quelle però che contengono una sospensione al di là di tre mesi, non potranno eseguirsi dopo questo termine senza una preventiva

autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, che potrà modificarle.

Art. 995. Il termine a reclamare è fissato ad otto giorni, il quale comincia a decorrere da quello dell' intimazione della deliberazione.

Art. 996. Le deliberazioni per misura di disciplina saranno sempre pubblicate; e ne' casi di sospensione o di provocazione di destituzione ne sarà affisso un estratto nella sala di udienza ed alla cancelleria.

Art. 997. I procuratori generali renderanno immediatamente conto al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia di tutte le deliberazioni prese in via disciplinare: a tal effetto gli rimetteranno copie delle deliberazioni colle loro osservazioni.

Art. 1002. Quegli tra gl' impiegati il quale una volta ha giurato, non dee ripetere il giuramento se è traslocato colla stessa carica. Nel prendere possesso nel nuovo luogo della sua carica, dovrà indicarsi nel processo verbale che all' uopo sarà redatto, ch' egli non presta giuramento per aver adempito a questo atto nell' altro luogo.

Art. 1021. I magistrati, pria di dar principio alle loro udienze, dovranno assistere alla S. Messa.

Art. 1026. Gli avvocati ed i patrocinatori, allorchè si presenteranno alla pubblica udienza, dovran vestire l'abito di formalità loro accordato dalla legge.

Art. 1031. Il magistrato adito per un provvedimento di giustizia, o per l' adempimento di alcuna formalità, qualora crede dover rigettare la domanda che all' uopo gli sarà stata presentata, dovrà sempre esprimere per iscritto i motivi della sua negativa, onde le parti, essendone il caso, possano avvalersi de' corrispondenti rimedi legali.

Art. 1034. Gli agenti del ministero pubblico sono particolarmente incaricati di vegliare alla esatta esecuzione di questo regolamento.



N. CCXXV.

CIRCOLARE DEL 10 DICEMBRE 1831

Sulla direzione della discussione pubblica affidata al presidente

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

È a mia notizia che nel corso della pubblica discussione alcuni giudici delle gran Corti criminali si sono opposti alla lettura di carte talvolta ordinata dal presidente, e che l' opposizione non è stata indifferente alla dignità delle udienze.

È da riflettere che nella discussione pubblica sono distinte le parti che competono al presidente, a' giudici, al ministero pubblico, all'accusato rispettivamente, e che interessa serbarne l'esercizio ne' confini delle rispettive facoltà. — Il presidente, rivestito di potere discrezionale, ha la direzione di questo atto solenne in cui provvede alla istruzione orale, alla lettura e discussione de' mezzi di pruova. Quante volte si avesse cosa a dire su i provvedimenti del presidente nell' interesse della legge o in quello dell' accusato in particolare, le osservazioni e le domande competerebbero al ministero pubblico, incaricato di assicurare l'azione della giustizia e la esecuzione della legge; non che all' accusato per oggetti di sua difesa. Ove assumesse il giudice le parti ad essi particolarmente attribuite, sconfinerebbe la sua particolare destinazione, e potrebbe comparire alterata in lui la indifferenza che essenzialmente ricercasi ne' votanti — Quante volte non convenisse il giudice nella regolarità di alcuno degli atti nella discussione pubblica, dovrebbe averne conto nella votazione, senza mettersi col presidente in un contrasto, incomportabile alla calma ed alla decenza della solenne discussione giudiziaria. (60)

(60) Per ciò che riguarda la responsabilità del presidente e del pubblico ministero per la regolarità del verbale di pubblica discussione, vedi il precedente num. LXVI, pag. 149.

N. CCXXVI.

ARRESTO DELL' ALTA CORTE MILITARE

del 23 giugno 1836.

Risoluzione de' dubbi seguenti

1. Se i comandanti delle province ed i capi de' corpi, avuto il rapporto di un fatto criminoso, possano affidarne la stragiudiziale informazione agli Aiutanti-maggiori de' reggimenti e delle piazze, o pure debbano esclusivamente incaricarne i Commessari del Re.

2. Se i presidenti de' Consigli di guerra possano sollecitare i Commessari del Re per la istruzione degli atti.

3. Se i medesimi presidenti nel corso della istruzione abbiano il dritto di richiedere gli atti per leggerli ed istruirsi di tutte le circostanze.

4. Se sia esclusiva facoltà de' presidenti di destinare il giorno nel quale si debba riunire il Consiglio di guerra onde discutere le eccezioni proposte e sistemare gli articoli a difesa.

5. Se discusse tali eccezioni debba il Consiglio fissare il giorno per la pubblica discussione, o pure indipendentemente da esso possa farlo il presidente.

6. Se conosciuta la insufficienza di qualche sottuffiziale destinato cancelliere, possa il presidente farne rapporto a' superiori onde venga rimpiazzato da un sottuffiziale più abile.

7. Se i Commessari del Re nell' esercizio delle loro funzioni dirigendosi a' presidenti debbano servirsi di termini decenti e parlare con voce sommessa, o pur sia loro lecito di usare espressioni irrispettose con voce austera.

L' alta Corte militare ha osservato:

Sul 1.° dubbio — Che dalle cumulative disposizioni contenute nell' art. 180 dello Statuto penale militare, nell' art. 1295 dell' Ordinanza di piazza, nell' art. 1349 della medesima Ordinanza, e nell' art. 111 del detto Statuto penale, si scorge di non potersi impedire a' Comandanti delle province ed a' capi de' corpi, avuta la conoscenza di un fatto criminoso, d' incaricare gli Aiutanti-maggiori di reggimenti o delle piazze delle provvidenze istantanee e della stragiudiziale informazione, o pure di commetterne la esecuzione a' Commessari del Re, secondo la circostanza, la qualità del reato, ed ogni altro motivo che possa rendere tal misura più utile.

Sul 2.° e 3.° dubbio — Che non è vietato a' presidenti di sollecitare i Commessari del Re per lo disbrigo delle processure e di esaminare gli atti, sia nel corso della istruzione, che nel tempo della pubblica discussione, essendo essi insieme co' Commessari del Re incaricati della regolare istruzione degli atti e del celere corso de' giudizi penali e molto più nelle materie militari.

Sul 4.° e 5.° dubbio — Che giusta l'art. 227 dello Statuto penale il Consiglio deve riunirsi nel luogo destinato dal presidente — Che non essendovi speciale determinazione di legge, debba ricorrersi all' art. 214 delle Leggi di procedura penale, il quale concede il dritto al presidente, di accordo però col pubblico ministero, di fissare il giorno della riunione preliminare. Che discusse le eccezioni e sistemati gli articoli a difesa con la preliminare riunione del Consiglio, sia conveniente che lo stesso Consiglio determini il giorno nel quale debba incominciare la discussione pubblica, come sembra a sufficienza indicare l' art. 229 dello Statuto penale.

Sul 6.° e 7.° dubbio. — Che non vi sia ragione sufficiente perchè i presidenti non possano supplire all' insufficienza de' sottuffiziali cancellieri, provocandone da' superiori il rimpiazzo. — Che non cade dubbio dover i Commessari del Re servirsi di decenti espressioni e di un tuono di voce regolare e non inducente poco rispetto o mancanza di subordinazione verso i superiori.

N. CCXXVII.

CIRCOLARE DEL 24 AGOSTO 1831

Accorgimento da usarsi nella nomina del Consiglio di guerra.

Comando generale delle armi

Personale, 2.° Carico, N. 2942.

A' Comandanti militari nelle province.

S. E. il Ministro di grazia e giustizia per mezzo di quello della guerra e marina si è doluto delle deferenze usate da qualche Consiglio di guerra a favore di qualche imputato; deferenze causate dall' inavvertenza delle autorità cui compete la nomina de' Consigli medesimi, giacchè vi ha adibiti de' soggetti deferenti all' imputato ed in numero da prevalere con la maggioranza de' voti o con la parità a quelli indifferenti. — Perchè siffatti inconvenienti sieno del tutto eliminati pel tratto successivo, da ora in avanti dichiaro strettamente responsabili le autorità che faranno la scelta de' giudici de' Consigli summentovati, quante volte questi ad una sufficiente espertezza non riunissero sentimenti d' imparzialità che li rendano superiori ad ogni riguardo.

N. CCXXVIII.

DECRETO DEL 21 SETTEMBRE 1833

Rimpiazzo de' giudici nel Consiglio di guerra.

Art. 1.° I posti di giudici de' Consigli di guerra di guarnigione che a' sensi degli articoli 15 e 24 dello Statuto penale militare dovrebbero essere coverti da' primi-Tenenti, potranno da ora innanzi essere rimpiazzati anche da' secondi-Tenenti, e quelli de' secondi-Tenenti dagli Alfieri, quante volte non si trovas-

sepo nelle succennate classi di primi e secondi-Tenenti de' soggetti da poter essere impiegati con le norme dello Statuto penale ne' posti vacanti.

N. CCXXIX.

MINISTERIALE DEL 9 FEBBRAIO 1850

Ministero della guerra e marina

3.° Ripartim., 2.° Carico, N. 496.

Grado de' componenti il Consiglio di guerra pe' pagani.

Relativamente al grado de' componenti il Consiglio di guerra che deve giudicare pagani imputati di reati enunciati nell' articolo 2 del Real decreto del 27 marzo 1849, avendo inteso il divisamento del Ministro di grazia e giustizia, il medesimo ha opinato che per gl' indicati casi la composizione del Consiglio di guerra dovrebbe esser quella dalto Statuto penale militare stabitita pel giudizio de' semplici soldati ; ed ha soggiunto che qualora poi in tali reati vi fosse la complicità di militari, la composizione del ripetuto Consiglio di guerra dovrebbe essere competente al grado de' mititari stessi, giusta le norme stabilite dal summentovato Statuto penale.

Essendomi uniformato all' accennato divisamento, ho l' onore di renderne consapevole cotesto Comando generale per le disposizioni che ne risultano.

N. CCXXX.

DECRETO DEL 20 GENNAIO 1820

Composizione de' Consigli di guerra nel giudizio de' forieri e caporali.

Considerando che lo Statuto penale militare non si estese a prescrivere il modo di composizione de' Consigli di guerra per

giudizi a carico di forieri e caporali che non appartengono alla classe de' sottuffiziali;

Art. 1. Il Consiglio di guerra di corpo o di guarnigione, quando saranno da giudicarsi de' forieri e caporali, dovrà essere composto come quello competente pel giudizio a carico de' soldati, e saranno chiamati a far parte del Consiglio due forieri o pure due caporali, se i prevenuti sieno rivestiti di tal grado.

N. CCXXXI.

DECRETO DEL 10 GENNAIO 1827

Composizione della Commessione militare nel giudizio di un pagano, o di un pagano e di un militare insieme.

Art. 1. Il Consiglio di guerra di guarnigione che in forza del decreto del 24 maggio 1826 si eleverà in Commessione militare pel giudizio di un accusato pagano, avrà, oltre il presidente, per giudici due Capitani, due Tenenti ed un sotto-Tenente.

Art. 2. Verrà serbata la composizione medesima determinata dal precedente articolo, nel caso che insieme coll' accusato pagano sia in giudizio un sotto-uffiziale militare, ovvero un soldato.

Art. 3. Quante volte però il militare sottoposto a giudizio coll' accusato pagano sia maggiore in grado di sotto-uffiziale, allora il Consiglio di guerra di guarnigione che si eleverà in Commessione militare, sarà composto di giudici che a norma dello Statuto penale militare sono competenti al grado del militare accusato.

N. CCXXXII.

CIRCOLARE DEL 4 AGOSTO 1830

I guardia del Genio possono esser membri del Consiglio di guerra o Commessione militare.

Ministero della guerra e marina

3.° Ripartim., 2.° Carico, N. 1057.

A' Comandanti militari nelle province.

Elevatosi il dubbio se possono i guardia del Genio graduati di uffiziali esser prescelti per giudici ne' Consigli di guerra di guarnigione e Commessioni militari, si è risoluto di potersi i medesimi adibire ne' succennati tribunali militari.

N. CCXXXIII.

CIRCOLARE DEGLI 8 MAGGIO 1833

Giudici che debbono astenersi dal votare.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

Con circolare del 23 aprile 1814, spedita in seguito di superiore autorizzazione, è determinato che ne' giudizi penali si debbono astener sempre dal prendervi parte il patrocinatore o l'avvocato congiunti o affini ne' gradi proibiti dalla legge ad uno de' giudici, se questi all'epoca del commesso reato faccia parte del Collegio che per legge deve giudicare, e se vi sia so-

pravvenuto anche dopo del reato, ma prima di esser affidata la difesa a quel patrocinatore o avvocato.

Essendo interessato nell' osservanza di questa disposizione il bene della giustizia, confido a' presidenti ed alle SS. LL. di badare sotto la propria responsabilità all'adempimento della medesima. (61)

N. CCXXXIV.

CIRCOLARE DEL 28 AGOSTO 1831

Sul posto de' giudici ne' Consigli di guerra.

Ministero della guerra e marina

Al Comando generale pe' Comandanti militari nelle province.

Sul dubbio elevato circa il posto che prender debbono ne'Consigli di guerra gli ufiziali in piena attività di servizio in concorrenza con gli ufiziali ritirati, ho risoluto in massima, che nelle sedute de' Consigli di guerra, non tenendosi conto delle graduazioni ottenute per semplice onorificenza e come termine della militar carriera, debbono i giudici di pari grado, sieno in attività, sieno ritirati, godere la precedenza a seconda dell' antichità del grado, calcolandosi dalla data della patente o brevetto.

---

(61) La preesistente circolare del 17 giugno 1809, spiega che « trattandosi di causa introdotta innanzi ad un giudice, sopravvenendo alla difesa un avvocato o patrocinatore congiunto al medesimo ne' gradi proibiti, debbono questi ultimi astenersi dal prender parte nella difesa; trattandosi poi di una causa non ancora introdotta, debba il giudice aversi per sospetto. »

N. CCXXV.

MINISTERIALE DEL 29 NOVEMBRE 1834

Non può proseguirsi la pubblica discussione in casa di un giudice infermo.

Ministero di Grazia e Giustizia

Al Procurator generale in Salerno.

Le fo osservare sul proposito che è nell' essenza del vigente sistema di rito penale la pubblicità de' giudizi, e per questa pubblicità non è permesso tener la discussione in luogo privato; ma richiedesi che vi si proceda in quello destinato dal Governo alla tenuta delle pubbliche udienze giudiziarie. La giurisprudenza della Corte suprema di giustizia, ritenendo questo principio, ha profferito l' annullamento delle decisioni, perchè la discussione si è fatta in casa di alcuno de' componenti della gran Corte punitrice.

N. CCXXXVI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 5 giugno 1839.

Può il giudice nella sua convinzione aggiustar fede più alle deposizioni scritte che alle orali.

Ferdinando del Rio, condannato per ferita grave produttiva di morte a 25 anni di ferri, avanzò ricorso pel seguente mezzo:

I testimoni Moscati ed Agata ritrattarono le loro deposizioni nel pubblico dibattimento. La gran Corte intanto si convinse con le deposizioni scritte nella istruttoria, senza ragionare in mo-

do alcuno in discredito delle orali. Violazione dell'art. 293 LL. di procedura penale.

La Corte suprema — « Considerando che liberi sono i giudici del merito di accordar fede alle dichiarazioni scritte anzichè alle orali, e che di questo convincimento non hanno il dovere di esprimere i motivi — Rigetta. » (62)

N. CCXXXVII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 3 febbraio 1841.

Può trarsi il convincimento dalla deposizione de' testimoni ad onta del contrario esperimento di fatto.

Ricorso di Gabriele Barone condannato per tentato omicidio in persona del fratello D. Alfonso — La gran Corte criminale malgrado l' esperimento di fatto che ha dimostrato l' impossibilità che Maria Somma avesse potuto conoscere l'accusato, ritenne nondimeno per vera la dichiarazione della Somma, cioè che ella conobbe Gabriele Barone — Violazione dell' art. 293 della procedura penale.

(62) Con arresto del 18 luglio 1842 nella causa di Nicola Fierro la Corte suprema considerò: » che sarebbe tutto nuovo e pericoloso il sistema di obbligare i giudici di fatto ad esporre non solo il fatto necessario alla risoluzione delle quistioni, ma anche le circostanze tutte di cui non si sono convinti, e ragionare i motivi della loro negata fede. »

A questo proposito ci piace notare il contenuto nella circolare del 15 aprile 1829 del Comando generale. — » S. A. R. il comandante generale del Reale esercito, quantunque penetrato che la convinzione de' fatti è affidata al libero arbitrio de' giudici, pur tuttavolta però non gli è sfuggito di osservare che per volere della legge stessa questa facoltà e l' esercizio di essa deve esser regolato dalle norme di ragione, affinchè non degeneri in abuso, di cui i giudici debbono costantemente guardarsi onde non demeritare la fiducia che S. M. ha riposta in loro, e perciò amerebbe che essi non si scostassero punto dalla regolarità del procedimento e poggiassero la convinzione sopra elementi legalmente raccolti e che non urtano con la sana ragione. »

La Corte suprema — « Considerando che la gran Corte non era impedita dal contrario esperimento di fatto a convincersi della verità de' detti della testimonia Maria Somma, e che con accorgimento e solide osservazioni la gran Corte rende ragione della sua convinzione — Rigetta ec. » (63)

(63) Nella causa però di Nicola de Meo con arresto del 27 agosto 1832 la Corte suprema considerò — » Che il criterio morale del giudice non può estendersi contro ciò che risulta dagli esperimenti di fatto, essendo questi atti legali rivestiti di giuramento; permettendosi la ritrattabilità al testimone che prima abbia dichiarata la conoscenza, che nell'esperimento di fatto non abbia conosciuto, e che nella pubblica discussione si sia riportato alla prima dichiarazione, si permetterebbe lo spergiuro, il disprezzo della giustizia o l'oltraggio alla divinità. Che quando il giudice ha accordato l'esperimento di fatto, rimane il suo potere convittivo per fatto suo subordinato al risultamento dell' esperimento. »

Questo arresto richiamò la seguente *Ministeriale di grazia e giustizia diretta nel 24 ottobre 1832 al procurator generale presso la Corte suprema di giustizia:*

« Non poche decisioni sono state annullate dalla camera criminale di cotesta Corte suprema di giustizia per violazione dell' art. 293 delle Leggi di procedura penale. Il buon successo de' mezzi a questo articolo affidati ha contribuito notabilmente all' aumento de' ricorsi. Conveniva svelare con la maggior precisione il senso dell' enunciato articolo, ed assegnare alla sua applicazione, nonchè alla discussione de' mezzi sullo stesso fondati, giusti confini, oltre i quali la suprema Corte andrebbe senza volerlo al giudizio di fatto, essenzialmente estraneo alle sue cure. Prestansi opportunamente al bisogno le conclusioni che il ministero pubblico ha emesse nella causa di Giovanni di Pippo e nell' altra di Nicola de Meo. Nella prima di queste il pubblico ministero, dopo ragionata discussione, ha nettamente mostrato di non trovarsi nella decisione impugnata che lieve inesattezza di redazione, incapace di portare l' annullamento, messo dalla legge non per inavvertenze indifferenti, ma per motivi ben gravi nell' interesse della giustizia. La Corte suprema accogliendo la domanda del ministero pubblico, ha profferito il rigetto del ricorso.

« La domanda stessa non ha ricevuto nella causa di Nicola de Meo egual successo. A maggioranza di cinque voti sopra quattro si è nella medesima pronunziato l' annullamento della decisione impugnata in forza di una massima da non lasciarsi inconsiderata e pel merito e per le sue conseguenze ne' giudizi penali. — Al proposito si ricorda, che il testimone Pescatore dichiarò di aver nella notte dell' omicidio di Stefanelli ravvisato fra gli uccisori Nicola de Meo. Si procedè ad un esperimento di fatto, in cui non riconobbe il testimone alcuna delle persone chi vi furono impiegate; ma nella discussione pubblica egli ripetè che ravvisò effettivamente fra i rei

N. CCXXXVIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 5 marzo 1819.

La convinzione morale deve attingersi da' testimoni ascoltati in dibattimento.

Dichiarato Salvatore Prizio colpevole di omicidio col carattere di assassinio in persona di Nicola Capilato, produsse ricorso.

Nicola de Meo, anche perchè ne intese la voce. La gran Corte punitrice, che valutò la testimonianza di Pescatore combinata coo gli altri elementi di pruove, si convinse della reità dell' accusato.

» Oppone la Corte suprema alla sua convinzione l'assunto, che non dovea prestarsi fede a' detti di quel testimone per non aver egli nell' esperimento riconosciuto alcuno; che se il giudice è libero di accordar l' esperimento, ove l' abbia accordato rimane il suo potere convittivo, per fatto suo, subordinato al risultamento dell' esperimento.

» La Corte suprema, autorizzata a profferire annullamento nell' unico caso di violazione di legge, dovendo palesar nella sua decisione la legge violata, vi ha trascritti gli art. 293 e 260 delle LL. di proc. pen. — Non s' intende bene come vaglian essi a giustificare la massima e l' annullamento della decisione. Non soddisfa all' oggetto il primo de' due articoli, giacchè nella decisione impugnata precedono alla dichiarazione di reità i fatti semplici che l' avvalorano, e non si enuncia alcuno di questi fatti che non sia stato discusso in pubblica udienza: non il secondo, giacchè mentre pone nella facoltà del giudice ordinar nel bisogno l' esperimento di fatto, non s' inoltra a disporre sopra i suoi risultamenti, e molto meno attribuisce loro un' influenza necessaria sulla convinzione del giudice. Ricorda opportunamente al proposito il ministero pubblico il divario tra l' esperimento che mostra l' impossibilità fisica di aver il testimone veduto o inteso ciò ch' egli contesta, e l' esperimento che esclude siffatta impossibilità. Inoltre le sue conclusioni offrono ben giuste osservazioni sulle conseguenze di questo divario, in rapporto alla credulità del testimone ed alla pruova dell' avvenimento.

« Non è disutile aggiungere che l' esperimento di fatto è tra i mezzi destinati all' acquisto delle pruove, e che nel sistema del criterio morale la valutazione di pruove (legalmente raccolte e discusse) non riceve dalla legge direzione nè limitazione alcuna, ma è confidata intieramente alla coscienza libera del giudice. Non entrando in questa valutazione ministero di legge, non potrà esservi violazione della medesima nè motivo legale di annullamento. »

La Corte suprema considerò esser divenuto un assioma, che la convinzione de' giudici debb' essere assolutamente attinta dalla pubblica discussione, per la quale intender si deve non la lettura delle dichiarazioni scritte, ma la udizione delle orali dichiarazioni emesse con giuramento in dibattimento. Che leggere le dichiarazioni scritte o certificati de' testimoni non dati in nota, non citati, non risultanti necessari, non morti, non assenti, non legittimamente impediti, è diretto a scuotere dai cardini suoi il sistema dell' orale processo; e che una convinzione attinta da fonti cotanto illegali è nulla per legge. Quindi annullò la decisione fondata appunto sopra elementi non giurati nella pubblica discussione.

N. CCXXXIX.

RESCRITTO DEL 4 APRILE 1831

Può affidarsi l' ulteriore istruzione a' giudici istruttori o di circondario in affari di giurisdizione militare.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato ha ordinato, che le disposizioni degli art. 2 e 4 del regolamento del 24 maggio 1826 non tolgono alle Commissioni militari la facoltà di affidare l'incarico al giudice istruttore o al giudice di circondario pel proseguimento delle istruzioni, per l' esame de' testimoni a difesa, e per gli schiarimenti sulle medesime, quante volte le persone da esaminarsi abitino nella stessa residenza della Commessione militare; e che abitando in luogo diverso, debba assolutamente darsene l' incarico al giudice istruttore o al giudice del luogo in cui sono le persone da esaminarsi (64)

(64) » *Ministero di grazia e giustizia. Napoli 28 giugno 1831. Al procurator generale presso la Corte criminale di Catanzaro.* — Ho letto il di lei rapporto degli 11 di questo mese relativo al dubbio incontrato da co-

N. CCXL.

MINISTERIALE DEL 28 FEBBRAIO 1829

Attribuzione degli agenti di polizia giudiziaria a stabilir le pruove de' reati commessi dalla gendarmeria.

Ministero di Grazia e Giustizia

Al presidente del Consiglio di guerra in Cosenza.

Col rapporto del 9 dello scorso mese ella mi propone alcuni dubbi sul procedimento pe' reati che si commettono da' gendarmi.

La istruzione delle pruove per siffatti reati appartiene agli uffiziali di polizia giudiziaria, i quali però non debbono ricevere giuramento da' testimoni sulla pruova specifica, dovendo i medesimi prestarlo nella discussione pubblica — Att' appoggio di questa massima le fo osservare, che i reati degl' individui della gendarmeria eran giudicabili dall' autorità ordinaria in forza dell' art. 62 num. 2 detto Statuto penale militare, la quale autorità procedeva così nell' istruzione delle pruove come al giudizio. I decreti del 29 marzo e 21 giugno 1826 attribuirono alla Commessione militare quella degli enunciati reati commessi in atto di servizio e per oggetti a tal servizio relativi; ma le facoltà della Commessione militare furono per la parte del processo penale concernente il giudizio, come anche meglio risulta dal decreto del 24 maggio 1826, coordinate al regolamento dell'epoca stessa sulla procedura delle Commessioni militari. In tal regolamento trovasi espressamente attribuita la istruzione delle pruove alle autorità civili.

testa Commessione militare sull' applicazione del Sovrano rescritto del 4 aprile ultimo — La Reale determinazione in esso contenuta ha per oggetto di prevenire l' inconveniente che avrebbe luogo ove per atti giudiziari dovesse l' ufiziale relatore presso la Commessione militare condursi lontano dalla sua residenza — Trattandosi dunque di atti da eseguirsi indispensabilmente in siffatta residenza, non si ha il bisogno di farsene la delegazione alle autorità stabilite fuori della medesima. »

Come le forme celeri delle Commessioni militari furono riconosciute non convenevoli al giudizio de' reati di cui è fatta parola, così col decreto degli 8 agosto 1826 vennero sostituiti alle Commessioni militari i Consigli di guerra, ed alle forme celeri che pel giudizio seguono le prime, furono sostituite quelle fissate dallo Statuto penale militare — I Consigli di guerra dunque hanno rimpiazzato le Commessioni militari pe' reati che gli individui della gendarmeria commettono in servizio e per oggetti a tal servizio relativi; hanno come le stesse la parte della procedura penale concernente il giudizio — La istruzione delle pruove che forma la parte primiera della enunciata procedura e che dalle leggi vigenti non è messa a cura de' collegi giudiziari, non può riguardarsi attribuita a' Consigli di guerra in esclusione de' magistrati esercenti le funzioni di polizia giudiziaria.

Le aggiungo che questa determinazione favorisce la pronta ed esatta raccolta delle pruove, giacchè quei magistrati addetti abitualmente all' esercizio di funzioni penali, trovandosi stabiliti ne' diversi punti del regno, sono al caso di assicurare la pruova de' fatti criminosi accaduti anche in luoghi lontani da quello in cui risiede il Consiglio di guerra. (65)

N. CCXLI.

RESCRITTO DEL 12 MARZO 1832

La parte civile deve assicurare le indennità a' testimoni o documentare la sua indigenza.

S.M. nel Consiglio ordinario di Stato ha sovranamente ordinato, che gl' imputati e le parti civili le quali domandano di udirsi testimoni per loro e pe' loro interessi, debbono assicurare le indennità dovute a' medesimi pria che si spediscano le citazioni secondo la legge. (66)

(65) I decreti menzionati in questa ministeriale possono vedersi ne' precedenti N.VII, VIII e IX, pag. 50, 51 e 52.

(66) *Ministero di grazia e giustizia. — A' Procuratori generali criminali.— Napoli 9 novembre 1831.* — Han taluni creduto che l' offeso co-

N. CCXLII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 2 ottobre 1837.

Non può la parte civile, costituita tale con fede di povertà, dedurre in dibattimento la presa a parte.

Questo arresto renduto sul ricorso prodotto dalla sig.ª D. Mariantonia Camerini, contiene varie quistioni, lungamente discusse con le conclusioni dell' avvocato generale Nicolini e con le considerazioni della Corte suprema. — Noi riportiamo quella che riguarda il nostro assunto così proposta e risoluta della Corte suprema:

» Ne' giudizi penali, ne' quali la parte civile interviene pe' soli danni ed interessi, è permesso alla medesima, che si è costituita tale con fede di povertà, di dedurre in mezzo al dibattimento, pria che la causa si fosse decisa, la presa a parte contra la intera gran Corte criminale o contra il pubblico ministero, e di produrre così la sospensione del penale giudizio?

» Sono principî generali ed inalterabili di dritto e di rito penale e civile: — Che l' azion penale sia essenzialmente pubblica, ed appartenga esclusivamente al pubblico ministero: articolo 2 proced. pen. — Che il giudizio di accusa debba esser regolato dal solo ministero pubblico e dalla gran Corte criminale: articoli 138 e 156 dette Leggi. — Che la incompetenza per ragion di materia possa esser opposta soltanto dal pubblico ministero e dall' accusato: art. 157 dette Leggi. — Che la parte civile ne' giudizi penali possa esercitar solamente l'azion civile pe' danni ed interessi prodotti dal reato, e possa esercitarla o cumulativamente con l' azion penale dal pubblico ministero esercitata innanzi agli stessi giudici penali, o separatamente innanzi a' giudici civili dopo essersi diffinitivamente pro-

stituendosi parte civile abbia l' obbligo di anticipare le spese di giustizia. Dalla combinazione degli articoli 1 ed 8 parte 2.ª del decreto del 13 gennaio 1817 risulta che ne' giudizi criminali le spese di giustizia vengono anticipate dalle casse pubbliche, ancorchè siavi l' intervento della parte civile. »

nunziato sull' azion penale: art. 1, 3, 4, 5, 35, 42 e 168 dette Leggi. — Che la parte civile possa somministrar le pruove pe' danni ed interessi ricevuti dal reato: detto art. 168. — Che la parte civile non abbia dritto a ricorso, se non pe' soli danni ed interessi civili: articolo 317 dette Leggi. — Che i giudici risolvono tutte le quistioni di fatto secondo il loro criterio morale: articolo 292 dette Leggi — Che gli atti preparatori o interlocutori ne' giudizi penali non essendo suscettibili di ricorso sospensivo, non possono neppure dar luogo ad azione di danni ed interessi, pria che la causa sia diffinitivamente decisa: art. 179, 212 e 636 dette Leggi. Subito che la presa a parte si dà per legge quando il giudice parteggia per una delle parti a danno dell' altra; subito che non può dirsi recato danno dal giudice ad una parte prima che abbia diffinitivamente giudicato, si convertirebbe la presa a parte in censura, certamente non esercibile da un privato, se senza danno ricevuto si accordasse al privato il dritto di attaccar un giudice o un collegio di presa a parte. — Che la presa a parte per motivo di dolo costituisca il terzo rimedio straordinario contra il giudicato, o contra un atto istruttorio decisivo ed irreparabile, qual sarebbe se un giudice istruttore facesse per mezzo dell' ingenere comparir morto naturalmente chi fosse morto *scelere*, o contra di un giudice istruttore che si negasse di redigere le dichiarazioni de' testimoni dimostrative del vero reo: articolo 569 num. 1.° procedura civile. — Che l' oggetto della presa a parte per dolo, quando il giudice abbia giudicato non per sordidezza, non per favore, non per inimicizia, sia la indennizzazione del danno ed interesse recato, certamente non valutabile se non dopo il diffinitivo giudicato: Lib. 4, tit. 5 Instit. *de obligationibus quae quasi ex delicto nascuntur*; L. 15 ff. *de judiciis*, §. 1; L. 6 ff. *de extraordinariis cognitionibus*; L. 2 Cod. *de poena judicis qui male judicavit*; art. 1336 e 1337 Leggi civili. — Che il dolo debba provarsi e non si presume: art. 1070 Leggi civili. — Che per fatto la presa a parte in esame fu prodotta dalla parte civile con fede di povertà in mezzo al dibattimento, col doppio fine di dichiararsi di aver la Corte proceduto e pronunziato con dolo, e di ottenere il ristoro di ogni danno-interesse e spese, mentre non si era ancor giudicato diffinitivamente. — Che laddove si accordasse questo dritto alle parti civili provvedute di fede di povertà, si dareb-

be il funesto esempio di crearsi un' autorità capace di arrestare il corso di ogni pubblico giudizio, con grave danno del tesoro e con gravissima offesa delle leggi, della dignità de' magistrati, della maestà de' giudizi penali e della giustizia. »

Tutte queste osservazioni avrebbero renduto inammissibile il prodotto ricorso di presa a parte, se altre considerazioni non lo avessero fatto esaminare dalla Corte suprema e quindi rigettare.

N. CCXLIII.

RESCRITTO DEL 26 OTTOBRE 1831

(Comunicato a 29 detto)

Non può la parte civile produrre ricorso pe' danni-interessi contro la decisione di libertà non impugnata dal pubblico ministero.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

A' termini dell' articolo 319 delle Leggi di procedura penale « se le decisioni di libertà nascono dalla risoluzione di quistioni di dritto, allora il ricorso del pubblico ministero impedisce l' esecuzione, ed è esaminato nell' interesse della parte. La parte civile ha dritto in questo caso di aggiungere il suo ricorso a quello del ministero pubblico. »

Si è proposto sulla seconda parte di questo articolo il dubbio, se possa la parte civile produrre ricorso contro la decisione di libertà, quando non venga la medesima impugnata dal ministero pubblico.

Ne' giudizi penali, istituiti per la vendetta pubblica, è parte principale il pubblico ministero, che ha esclusivamente l'esercizio dell' azion penale. L'offeso, che v' interviene pe' suoi interessi civili, non vi ha che una parte accessoria, e come tale seguir deve la direzione che il giudizio riceve dal ministero pubblico. Allorchè questi accoglie, come uniforme alla legge,

la decisione di libertà, che arresta il corso del giudizio animato dall' azion penale, la parte privata, cui non è dato l'esercizio di quest' azione, non ha dritto di farlo proseguire; e la facoltà di ricorrere quando siavi ricorso di quel funzionario, ossia la facoltà di aggiungere il ricorso a quello prodotto dal ministero pubblico, non è ammissibile ove questi non reclama.

Altronde le Leggi di procedura penale che danno con l' articolo 306 alla parte civile la facoltà di ricorrere, dispongono con l' articolo 317 che il ricorso sospende la sola parte della decisione relativa a' danni ed interessi. — È chiaro che gli enunciati articoli relativi alla decisione di cui una parte disponga de' danni ed interessi, non possono comprendere la decisione di libertà che manca di siffatta disposizione.

Nel Consiglio ordinario di Stato del 26 andante, S. M. cui ho rassegnato l' affare, ha sovranamente dichiarato, che la parte civile non ha dritto a produrre ricorso per annullamento pe' danni ed interessi civili contro una decisione di libertà non impugnata dal ministero pubblico.

N. CCXLIV.

MINISTERIALE DEL 4 MAGGIO 1831

La parte civile non può intervenire ne' giudizi presso le Commessioni militari.

Ministero di Grazia e Giustizia

Al relatore della Commessione militare in Cosenza.

Il regolamento del 24 maggio 1826 esige nel giudizio della Commessione militare l' intervento de' soli ministero pubblico, accusato e suo difensore, ed uomo di legge. In esso non parlasi di parte civile, e molto meno di esercizio di azion civile.— Altronde le determinazioni di rito ordinario su questo oggetto non sono applicabili nel procedimento celere delle Commessioni militari.

N. CCXLV.

MINISTERIALE DEL 22 OTTOBRE 1834

Intervento del difensore nella discussione preparatoria.

Ministero di Grazia e Giustizia

Affari penali, 1.° Carico, N. 7697.

Al Commessario del Re presso il Consiglio di guerra in Catanzaro.

Chiede ella conoscere se il difensore dell' accusato possa intervenire nella camera del consiglio in tempo che dal Consiglio di guerra debbono mettersi in discussione le cose dal medesimo dedotte nel termine a difesa.

La risposta è per l' affermativa, giacchè dopo eletto il difensore e divenuta pubblica la processura, deve egli assistere per tutti gli atti giudiziari, e specialmente nella discussione de' mezzi di difesa da lui prodotti. (67)

N. CCXLVI.

ARRESTO DELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA

del 26 giugno 1818.

Sul medesimo oggetto.

Nella causa di Angelo Caggiano e Damiano Perillo, quest'ultimo fu ammesso a presentazione col mandato per lo palazzo.

(67) Questa risposta fu provocata da noi. — Posteriormente, in dichiarazione degli articoli 228 e 229 dello Statuto penale si comunicò in data del 27 febbraio 1841 il seguente Rescritto — » S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 13 andante, veduto il parere della Consulta generale, ha sovranamente dichiarato, che la disamina e la discussione delle eccezioni non altrimenti debba farsi che inteso l' imputato ed il suo difensore. »

Avendo ottenuta ed esibita la remissione della parte offesa, chiese di essere sciolto dal mandato e liberato da ogni procedimento penale. — Il pubblico accusatore requisì di procedersi alla spedizione del giudizio non ostante la rinuncia. — La gran Corte criminale, senza sentire l' imputato nè il difensore, dichiarò che non avea luogo la domanda.

Ricorso del Perillo sul motivo principale di non essere stato inteso nella discussione di un' eccezione perentoria.

La Corte suprema — » In dritto osserva, che la discussione di un' eccezione perentoria equivale ad ogni altra decisione diffinitiva sul merito; e che siccome la mancanza di difesa nel giudicarsi del merito importa nullità, così la stessa nullità s'incorre per la mancanza di difesa nella discussione di una eccezione perentoria. — In fatto osserva, che perentoria era la eccezione prodotta dall' imputato Perillo, e che la gran Corte criminale la discusse senza sentir nè lui nè il suo difensore — Annulla ec. «

N. CCXLVII.

REGOLAMENTO DEL 15 NOVEMBRE 1828

Sulla contumacia del difensore al dibattimento.

Art. 524. Qualora nel giorno della pubblica discussione manchi il difensore degli accusati o alcuno di essi, il presidente ne destinerà nel momento un altro di officio, onde alcuno non rimanga indifeso. Il difensore destinato in tal modo non potrà rifiutarsi, senza giustificazione, di assumere la difesa. In caso di contravvenzione, egli sarà sottoposto alle pene disciplinari. Il presidente, qualora trovi sussistenti le scuse allegate, dovrà immediatamente destinare un altro difensore all'accusato.

Art. 525. Il difensore il quale senza giusta causa non si presenta all'udienza nel giorno destinato per la pubblica discussione, potrà esser condannato ad una multa non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cento. Sarà condannato altresì alle spese inutili del giudizio; e ciò oltre le pene disciplinari secondo le leggi della procedura ne' giudizi penali.

N. CCXLIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 23 aprile 1828.

Non può procedersi a punizione disciplinare contro i difensori senza la previa citazione.

Nel procedersi alla pubblica discussione nella causa di Bruno Polimeni, il suo difensore sig. Muratori non si presentò. Il procurator generale del Re richiese non potersi continuare il dibattimento e rimettersi al dì seguente per dar agio ad un novello difensore di prender conoscenza della causa; di condannarsi il Muratori alle spese di pernottazione de' testimoni. La gran Corte criminale vi fece dritto.

Ricorso del Muratori — È nulla la decisione, perchè pronunziata senza sentirsi il ricorrente, a' termini dell' art. 565 del rito penale.

La Corte suprema » Attesochè le decisioni della gran Corte pronunziate in via disciplinare contro i patrocinatori o gli avvocati debbono essere precedute da citazione a' medesimi a giorno fisso per venirsi a discolpare, giusta l' art. 565 delle Leggi di procedura penale. — Attesochè questa citazione non si fece all' avvocato Muratori, mentre la gran Corte non avendolo veduto all' aprirsi dell' udienza, e precedente la sola formalità di assicurarsi che non era nel palazzo di giustizia, si chiuse dopo mezz'ora per deliberare e lo condannò alle spese delle pernottazioni de' testimoni — Attesochè sebbene giusta l' art. 566 delle Leggi medesime, nelle mancanze che si scuoprono all'udienza sono le gran Corti autorizzate ad adottare misure disciplinari prima che l' udienza si sciolga; è rimarcabile nella specie che la gran Corte nel non veder comparso nel palazzo di giustizia l' avvocato Muratori avea la sola pruova della sua personale mancanza, non già quella della causa che l' avea prodotta. Potevano esservi ragioni irresistibili, come sarebbe una infermità sopraggiunta, o altro grave incidente non conosciuto e non motivato. Si dovea dunque citare prima il difensore non presente a compa-

rire nella stessa udienza volendosi profferir giudizio prin di scioglierta, o citarlo in vece pel giorno sussecuttvo. Questo metodo di procedura in vta di disctptina dipende da' riferiti art. 565 e 566, oltre di essere uniforme alla massima inconcussa di dritto, che niuno può condannarsi a qualsiast pena o rifacimento dt danno, prtma di sentirst o citarst. — Annulta ec. »

N. CCXLIX.

ARRESTO DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

degli 11 giugno 1816.

Il procuratore speciale non può sostituire l' offeso principale nella pubblica discussione.

Nella causa di Bernardo Pirosce la parte civile chiamata in dibattimento non comparve. In vece il di lui procuratore speciale ripetè, spiegò e sostenne la sua dichiarazione — Pirosce fu condannato.

Dietro il ricorso, la Corte di Cassazione — « Attesochè nel giudizio presente si osserva violato il rito e sovvertito l' ordine de' giudizi penali nel vedersi ricevuta nella istruzione la dichiarazione scritta della offesa Geltrude Scoppa, ed invece di chiamarsi costei nel dibattimento fu chiamato il di lei procuratore speciale, e fu questo inteso con giuramento senza darsi lettura della di lei dichiarazione; il che ha dato luogo a più nullità: 1.° per essersi udito per testimone chi non è stato mai compreso nella lista nè dell' accusatore pubblico nè delle parti, e la cui testimonianza non è provocata da verun motivo in dibattimento: 2.° per essersi udito come testimone un patrocinatore impedito dalla legge a far testimonianza, essendo incompatibile il carattere di testimone in un patrocinatore nel medesimo giudizio: 3.° per essersi stabilita la massima illegale, che il testimone o principale possa farsi rappresentare da altri nei giudizi penali in fare la sua deposizione e giurare — Cassa ec. »

N. CCL.

DECRETO DEL 3 GENNAIO 1831

Obbligo del difensore di produrre il ricorso nelle condanne di morte.

Art. 2. Se la condanna è di morte, il difensore non potrà fare a meno, sotto la sua personale responsabilità, di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato per tedio della vita o del carcere nol volesse.

Ove il ricorso non sia stato prodotto affatto dal difensore o sia stato prodotto fuori del termine, il nostro pocurator generale (*che ne' Consigli di guerra è il commessario del Re*), restando intanto sospesa l'esecuzione, manderà di officio per mezzo del Ministero di grazia e giustizia gli atti alla Corte suprema di giustizia, la quale destinerà un avvocato ed esaminerà i mezzi di annullamento che egli produca tanto in dritto che nelle parti sostanziali del rito; salvo alla Corte suprema ed al ministero pubblico il dritto di elevarne degli altri di officio, e salvo alla stessa anche l'attributo di pronunziare, se vi ha luogo, delle pene disciplinari contro il difensore che omise di produrre entro i termini legali il ricorso.

N. CCLI.

CIRCOLARE DEGLI 8 LUGLIO 1837

L' accusato non povero deve pagar le indennità al giudice che si reca ad udire i testimoni nel loro domicilio.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

A' termini dell' articolo 26 del decreto del 13 gennaio 1817 l' accusato non povero è tenuto a soddisfare l'indennità dovuta a coloro che avrà egli chiamato in testimonianza — Talvol-

ta per impedimento de' testimoni è necessario che il giudice si conduca al loro domicilio onde riceverne la dichiarazione — Si è domandato se in questo caso l' indennità che gli è dovuta sia da pagarsi dall' accusato.

Nel senso dell' enunciato articolo la spesa per lo esame dell' individuo chiamato in testimonianza dall' accusato non povero è a carico di lui. Entra in questa spesa la indennità dovuta al giudice che per lo enunciato esame debba necessariamente uscire dalla residenza o condursi al domicilio de' testimoni. — Il Ministro delle finanze è convenuto in questa risoluzione.

N. CCLII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 1.° dicembre 1823.

Deve accogliersi la posizione a discàrico del correo assente.

Comento all' art. 196 LL. di proc. pen.

Ricorso di Crescenzo Lambiase — Fra le posizioni date a suo discarico vi fu quella di voler provare che D. Michelangelo Fusco all' ora in cui avvenne l' omicidio stava altrove. La gran Corte ordinò cassarsi una tal posizione come non pertinente alla causa.

La Corte suprema — » L' accusato in una delle posizioni prodotte a suo discarico imprese a dimostrare che la sera dell' avvenimento il sig. Fusco alle ore 24 stava innanzi la Chiesa, e quindi si ritirò in casa sua, da dove non più uscì — La gran Corte ordinò al difensore di Lambiase di cassare questa posizione, perchè non pertinente alla causa e diretta a far la difesa dell'assente Fusco. Il difensore si rifiutò di ciò fare, sostenendo che la posizione era pertinente alla causa e tendeva a dimostrare la innocenza dell' accusato; ma la gran Corte con novella decisione la fece cassare. Il difensore si protestò di an-

nullamento. — Or dal fatto stabilito dalla gran Corte risulta, che D. Michelangelo Fusco era colui che aveva interesse ad uccidere Francesco Granese, perchè partecipava de' favori della sua druda Vincenza Branca; che a' disegni di Fusco erasi associato Lambiase suo amico; che alle ore 23 del giorno in cui l' omicidio avvenne si videro Fusco e Lambiase fermati al luogo detto la Cisterna de' Conti e discorrere fra loro; che alle ore 24 eransi andati ad appiattare armati di fucile nel giardino rimpetto alla casa di Granese; che da colà a circa tre quarti d' ora di notte tirarono i colpi che produssero la morte di una delle infelici figlie di Granese e le ferite di quattro altri, e quindi uniti fuggir si videro.

» Se dunque dalle pruove a carico sorgeva la continua unione di Fusco e Lambiase, dalle ore 23 fino a che il misfatto fu consumato, il dimostrare in contrario che Fusco alle ore 24 fosse stato innanzi una Chiesa e quindi si fosse ritirato in sua casa senza più uscire, importava lo stesso che dimostrare che Lambiase non fosse stato unito a Fusco, come i testimoni avean deposto, e quindi che non fosse stato egli l' autore dell' omicidio. — La posizione dunque era ben pertinente alla causa, e che perciò avendola la gran Corte cassata venne a togliere all' accusato un potentissimo mezzo di difesa, e violò apertamente l' articolo 196 Leggi di procedura penale. — Annulla ec. »

N. CCLIII.

CIRCOLARE DEL 14 GENNAIO 1818

Preferenza nel disbrigo de' giudicabili militari.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

Il bene del servizio militare richiede: — 1.° Che i militari imputati presso la giustizia pagana sieno disbrigati con preferenza e con la maggiore possibile celerità: — 2.° Che i coman-

danti de' corpi abbiano la notizia per mezzo de' comandanti delle rispettive province dell' ingresso degl' imputati militari nelle prigioni pagane, e quella dell' esito del loro giudizio: — 3.° Che i militari i quali devono esser posti in libertà per effetto del giudizio di liberazione o per aver espiata la condanna, sieno messi a disposizione del comandante militare onde essere diretti a' loro capi.

N. CCLIV.

RESCRITTO DEL 21 MAGGIO 1832

(Comunicato a 2 giugno detto)

Non possono trattarsi giudizî capitali ne' venerdì di marzo.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 21 dello scorso mese si è degnata prescrivere, che non si giudichino cause di morte ne' venerdì di marzo.

N. CCLV.

RESCRITTO DEL 28 FEBBRAIO 1823

Il difetto d' indizî sufficienti di reità produce l' abilitazione.

(*Art. 154 LL. di proc. pen.*)

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali e Commessarî del Re.

Ne' giudizî penali si procede alla pubblica discussione quando si abbiano a carico dell' imputato elementi bastevoli di reità. In mancanza de' medesimi e delle tracce conducenti ad acqui-

starli, dovrà sul processo scritto profferirsi la di lui abilitazione a' termini dell' art. 149 delle Leggi di procedura penale. — Si è chiesto se le Commessioni militari debbono uniformarsi a questo sistema.

Poichè senza elementi di reità si porterebbe inutilmente la causa alla pubblica discussione e mancherebbe ne' giudizi delle Commessioni la necessaria prontezza, S. M., inteso il Consiglio ordinario di Stato, si è degnata ordinare nel dì 28 febbraio ultimo in Vienna, che le Commessioni militari invece di portar sempre ed indistintamente le cause alla discussione pubblica, debbano come le gran Corti criminali pronunziare sul processo scritto l' abilitazione degl' incolpati, quando a' termini dell' indicato art. 149 non si abbiano a loro carico indizi sufficienti di reità nè tracce conducenti ad acquistarli.

N. CCLVI.

CIRCOLARE DEL 3 MARZO 1821

Sul precedente Rescritto

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Comandanti militari nelle province.

Sul dubbio circa le disposizioni da prendersi per gl' incolpati di reato giudicabile dalla Commessione militare, a carico de' quali non si abbia sufficiente pruova di reità nè tracce conducenti ad acquistarli.

Il concorso di queste circostanze ne' giudizi penali dà luogo alla libertà provvisoria degl' imputati. Il regolamento del 24 maggio ultimo non porta eccezione a questo procedimento. È vero che nell' art. 3 esso prescrive, che dopo compiuta l'istruzione l' uffiziale relatore dovrà presentare l' atto di accusa; ma siccome quest' atto è ammissibile sol quando si abbiano a carico degl' imputati elementi di reità; così in mancanza di quesli

elementi o di tracce che menino ad acquistarne, allora non potendovi essere nè condanna nè proseguimento d'istruzione, si dà luogo all' abilitazione dell' incolpato a norma della legge.

N. CCLVII.

ARRESTO DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

del 22 agosto 1811.

La decisione contumaciale deve esser renduta unicamente sul processo scritto.

La gran Corte di cassazione sul ricorso di Serafina Malcorci — » Considerando che sono privativamente soggette al giudizio della gran Corte di cassazione le nullità commesse negli atti del dibattimento e nella forma della sentenza — Che la legge per serbare l' equilibrio de' giudizi contumaciali, mentre vieta all' escusatore di allegar fatti giustificativi che abbisognano di pruova estrinseca e qualunque produzione di testimoni a discarico, vieta del pari all' accusatore pubblico di produrre al dibattimento i testimoni a carico del reo, e vuole che il giudice nella contraddizione dell' escusatore e dell' accusatore pubblico pronunzi la sentenza a vista del solo processo scritto e dietro una fredda analisi delle circostanze più o meno in quello stabilite. — Che la legge ha voluto ragionevolmente allontanare dall' animo de' giudici quella parte di convinzione morale che risulta dall' impressione delle deposizioni orali de' testimoni a carico, perchè l' ha reputata illegale tutte le volte che non può esser sanzionata con la contraddizione che il reo ed i suoi testimoni possono opporle — Considerando che nella specie della presente causa, la Corte di giustizia criminale, secondo che rilevasi dalla risposta data dal regio procurator generale al ricorso per cassazione, dopo di aver inteso le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell' escusatore, non interpose in continuazione di questi atti la sentenza di fuor-

bando contro Giuseppe Scardi, ma passò a fare il dibattimento per la complice presente Serafina Malconci, e quindi interpose la sentenza pel reo principale assente — Che sebbene il dibattimento si fosse intitolato per la complice Malconci, pur tuttavolta le disposizioni orali de' testimoni a carico, versando sopra fatti connessi, presentarono un dibattimento individuo tanto per la complice presente che per lo reo assente — Che per questo metodo erroneo di permettere il dibattimento per lo complice presente, diviene essenziale a' rei assenti quando il complice tradotto in giudizio somministra un sistema di difesa diretto a scagionar sè e caricarne l' assente — Cassa ec. »

N. CCLVIII.

RESCRITTO DEL 10 APRILE 1820

(Comunicato a 27 maggio medesimo

Rinvio di causa da un tribunale all' altro per motivi di sicurezza pubblica.

Il Codice per lo regno all' articolo 510 lit. VII delle Leggi di procedura ne' giudizi penali prevedendo il caso di doversi una causa rinviare da un tribunale all' altro per motivi di sicurezza pubblica, furono ne' successivi articoli dello stesso titolo prescritte le norme da osservarsi per tal motivo. — Lo Statuto penale militare sotto l' articolo 350 cap. X lib. II stabilisce, che ne' casi su i quali non vi è prescrizione nel medesimo Statuto gl' inquisitori ed i tribunali militari adotteranno le pratiche di procedura stabilite dalle leggi per le Corti ed altri tribunali del regno nelle materie di giustizia punitiva.

Per la regolare esecuzione di questo articolo nel caso di sopra cennato, S. M. nel Consiglio de' 10 aprile scorso ha stabilito in massima, che il Comando supremo, quando crede doversi rinviare una causa da un Consiglio di guerra ad un altro

per motivi di sicurezza pubblica, lo comunichi al Ministro di grazia e giustizia, il quale se trova essere abbastanza gravi i motivi di rinvio, scriverà allo stesso Comando supremo affinchè ne istruisca l' alta Corte militare per le sue direzioni (68).

N. CCLIX.

RESCRITTO DEL 31 DICEMBRE 1845

(Comunicato a 8 gennaio 1846)

Definizione de' correi e de' complici.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

Dubitavasi se nel caso di omicidio per ferite prodotte da due individui e giudicate tutte capaci a privar di vita l' offeso, debbano essi in giudizio dichiararsi rei principali o complici corrispettivi nell' omicidio.

In dritto il nome di reo principale appartiene a colui che del reato è l' autore materiale. Chiunque in alcuno de' modi precitati nell'articolo 74 delle Leggi penali abbia spinto l' autor materiale al reato, ovvero lo abbia nella esecuzione scientemente assistito o favorito, vien denominato complice, la cui punizione varia in ragione dell' influenza del proprio fatto sulla esecuzione del reato — Di un reato potranno essere più gli autori materiali, che nella loro unione prendono il nome *di correi*, ben distinti da' *complici*; distinzione che pur si ha nell' articolo 436 delle Leggi medesime. Quindi sensibile il divario

(68) » In tutte le decisioni per rimessione, a' termini degli art. 514 e seguenti, non saranno espressi i motivi su' quali è poggiata. — Le carte saranno restituite al Ministero di grazia e giustizia, e quivi rimarranno. Nella Corte suprema non si conserveranno che le lettere di corrispondenza e l' originale della decisione » — *Art. 518 Leggi di proced. pen.*

tra *correità* e *complicità rispettiva*, di maniera che non è dato scambiarle confondendo i *correi* co' *complici* — Nell' artic. 390 delle stesse Leggi penali incontrasi il caso di *correità* in omicidio avvenuto in rissa tra più individui. È con esso diposto » che chiunque de' *rissanti* abbia cagionato ferite o percosse pericolose di vita, sarà tenuto di omicidio. »

Ho rassegnato a S. M. il dubbio, nel quale aveasi opinione in contrario, nel Consiglio ordinario di Stato del 31 dicembre ultimo, e S. M., veduto il parere della Consulta generale del regno, ha dichiarato » che due autori materiali delle ferite produttive di morte sono entrambi rei principali e non già complici corrispettivi in tale misfatto » (69)

---

(69) Ecco al proposito una precedente circolare del 18 marzo 1835.
« Ne' giudizi di omicidio si confonde talora il reo principale co' complici ed in questa confusione la Corte suprema di giustizia trova motivo di annullamento — Suole ciò verificarsi quando più individui abbian dati colpi a persona che per uno di essi sia rimasta uccisa. In questo caso alcune gran Corti criminali han dichiarato gli accusati tutti rei principali, tanto se conoscasi, quanto se rimanga occulto l' autore del colpo omicida. All' appoggio dell'annullamento la Corte suprema ha considerato, che essendo uno il colpo mortale, non è possibile che sieno più gli autori materiali dell' omicidio, ma un solo ed agli altri accusati per la parte avuta nel misfatto non può convenire che il carattere di complici di primo o di secondo grado, a norma delle distinzioni stabilite dagli art. 74 e 75 delle Leggi penali — Da' fatti poi che ritenuti nella decisione palesino un solo per autore del colpo mortale, o che lascino ignorare la mano da cui lo stesso è partito, dipenderebbe male la dichiarazione di esser tutti autori principali dell' omicidio. »

N. CCLX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 20 settembre 1822.

Ne' furti la maggiore circostanza aggravante assorbisce la minore.

Comento all' art. 421 LL. pen.

Nella causa di Michele Gervasio, Salvatore Cosla e Luigi Imperatrice, condannati per furto qualificato per violenza, tempo e luogo, o con violenza pubblica. l' avvocato generale Vecchioni elevò di officio un mezzo di annullamento — Per la qualità della violenza pubblica erasi, giusta l'art. 149 delle Leggi penali, accresciuta di un grado la pena. Or, egli diceva, da' termini del fatto che precede la dichiarazione di reità, si rileva apertamente che dalla stessa circostanza di essere stati in atto del furto armati i delinquenti si è ritratta e la qualità del furto commesso con violenza, e l'altra qualità di furto commesso con violenza pubblica: quindi eransi in tal modo violate le più certe norme di dritto. — Ecco la parte più essenziale del suo ragionamento:

» Il furto semplice vien punito dall' articolo 417 col secondo al terzo grado di prigionia. Or poichè il concorso della violenza pubblica, stante l' articolo 149, produce l' accrescimento di un grado di pena, è chiaro che il furto qualificato per la sola violenza pubblica meriterebbe la pena della relegazione. Ma la legge, giustamente severa verso i ladri, ha determinate le qualità aggravanti de' furti, e particolarmente nell' art. 408 n.° 2 ha definito essere il furto qualificato per la violenza quando un ladro si presenti armato, o quando de' ladri si presentino in numero maggiore di due, ancorchè non armati. Prescrive poi l' articolo 421 che il furto qualificato per la violenza sia punito con la pena de' ferri in primo grado. In conseguenza delle rammentate disposizioni è indubitato che in un furto

qualificato per la pubblica violenza onninamente dee ritrovarsi la violenza divisata dall' articolo 408 n.° 2. In fatti, quando il furto è stato commesso da più persone riunite pel fine di delinquere, di cui almeno due sieno state munite di armi proprie, è impossibile che non si sieno presentati più di due ladri e che di essi uno almeno non sia stato armato. Egli è dunque certo che nella proposta specie vi è luogo a due accrescimenti di pena. Secondo l' uno prescritto dall' art. 149 sarebbe applicabile la pena della relegazione: secondo l' altro prescritto dall' art. 421 sarebbe applicabile la pena del primo grado de' ferri. Nessuno negherà che debba seguirsi la più severa disposizione; ma si può ammettere che dopo di essersi accolto l' accrescimento fino al primo grado de' ferri, si faccia salire la stessa pena de' ferri al secondo grado?

» Che un sol fatto possa racchiudere più reati, è cosa risaputa; ma è vero puranche che ogni volta che la legge ha ciò preveduto, ha disposto che si applichi la pena corrispondente al reato maggiore, e valgano gli esempi degli art. 164, 166, 172, 198 e 236 delle Leggi penali. Or se un solo fatto non può avere il valore di due reati, per identità di ragione una sola circostanza non può avere il valore di due qualità aggravanti. Nel senso del dritto, qualità aggravante val dire una circostanza atta a produrre aggravazione di pena: non è dunque possibile che le circostanze aggravanti sieno due, e che intanto sieno riposte in due diverse circostanze. Insomma sarebbe ingiusto calcolo di pena quello per cui, dopo di essersi tenuto conto di una circostanza di fatto, si facesse nuova menzione della stessa e si valutasse nuovamente a danno del delinquente. »

La Corte suprema — » Adottando intieramente le osservazioni del pubblico ministero — Considerando che essendo calcolata a danno degli accusati sotto doppio aspetto la qualifica della violenza che concorse ne' furti da' medesimi commessi, ed aumentata la pena di un grado, cioè tanto la violenza semplice quanto la pubblica violenza, siesi malamente applicato l' art. 149, e siesi manifestamente violato l'art. 421 delle Leggi penali — Annulla ec. »

N. CCLXI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 18 agosto 1823.

Non è a peso dell' offensore il danno che avviene all' offeso in atto della fuga.

Nella causa di Angelo Taccone il pubblico ministero elevò di officio un mezzo di annullamento, sul quale la Corte suprema fece le seguenti considerazioni:

» La gran Corte espose ne' fatti semplici, che l' offeso avea dichiarato in dibattimento, che egli nel ricevere il primo colpo sulla spalla *si pose in fuga e nel fuggire cadde*, ed a terra ebbe altri colpi, e che alzatosi si trovò nel braccio offeso senza sapere se stato fosse l'effetto delle percosse o della caduta. Ragionando poi sul fatto suddetto nella prima considerazione si espresse così: — « Considerando che l'accusato fu colui che produsse lo storpio ad Andrea Amoroso, tanto se sia questo derivato dalle percosse dategli con la mazza, quanto dalla caduta avvenuta pel colpo di accetta datogli alla spalla, pel quale fu costretto a *fuggire per evitare gli ulteriori colpi* che potevano ucciderlo. » — Or questa considerazione non contiene quella motivazione che richiedesi a pena di nullità dagli art. 414 del rito penale e 219 della Legge organica — La gran Corte senza risolvere il dubbio se la frattura del braccio fosse stata causata dalle percosse o dalla caduta, stabilì che nell' un caso e nell' altro sempre della frattura era tenuto il Taccone. Questa massima non è punto conforme alle disposizioni delle Leggi penali, e sarebbe pernicioso per gli accusati l' ammettere, che quando un individuo da essi percosso, messosi in fuga, muoia per effetto di una caduta, debbano i medesimi esser tenuti di omicidio — La legge punisce le percosse, le ferite e gli omicidi volontari, e non può certamente attribuirsi alla volontà dell' uomo ciò che è l' effetto del caso. — Annulla. »

N. CCLXII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

degli 8 marzo 1837.

Nella implicazione di più individui e nella esistenza di una ferita che abbia prodotta la morte, è mestieri dichiarare chi sia l' autor principale e chi il complice e in qual grado.

(*Art. 74, 75 e 77 LL. pen.*)

Sul ricorso prodotto da Domenico Maiolino e Vincenzo Barletta, sostenuto da lungo ed eruditissimo ragionamento dell'avvocato generale Nicolini, la Corte suprema emise le seguenti osservazioni:

« Adottando i principî esposti dal pubblico ministero nelle sue conclusioni — Considerando inoltre, che dalla pruova del genere ritenuta ne' fatti spiegati apparisce essere stato l'infelice Remigio Maiolino offeso da cinque ferite, una sola delle quali in testa stimata mortale, e le altre quattro di facile guarigione — Considerando in dritto, che coordinati i principî regolatori della volontà, del tentativo e della complicità, piacque al nostro sapiente legislatore stabilire un principio da servire, per quanto può la materia comportarlo, di misura per la imputabilità, distribuzione ed applicazione delle pene — Che questo ripose nella distinzione tra *autore* o *autori materiali* del reato, e *cooperatori morali* o *morali e materiali* allo stesso; in termini civili, tra *autore* o *autori principali e complici*. Che di tale reità è garante il complesso delle disposizioni del capitolo che tratta de' *complici*: — che all'uopo in quattro classi divise i *complici*, ponendo nella prima classe i *mandanti*, i quali comunque causa efficiente del reato, complici nondimeno sono chiamati, nel fine di serbar quella distinzione sulla quale sta l'indicato principio: e che in tali reati agguagliò la pena e per i complici e per gli autori principali: — che alla seconda annoverò i *provocatori* a reato per doni, promesse, minacce ec.; e la sorte di costoro rese anche uguale a quella degli autori principali: — che

alla terza ascrisse coloro che, nella scienza del reato a commettersi, somministrano armi, istrumenti ed altri mezzi adoperati nell'azione: — che finalmente con la quarta contemplò coloro che scientemente facilitano, assistono gli autori nel preparare, facilitare o consumare un reato. — Che per le due ultime classi stabilì due gradi dipendenti dalla natura della cooperazione, da quella cioè, senza di cui reato non si sarebbe commesso, e da quella al contrario che il reato pur sarebbe avvenuto — Che per i complici di primo grado stabilì pena uguale a quella degli autori: per quelli di secondo grado una diminuzione di pena di uno a due gradi: art. 74 e 75 Leggi penali. — Che coerentemente all' indicato principio, volle che le circostanze materiali che aggravano la pena non nuocciano che agli autori, o a coloro tra i complici i quali ne abbiano scienza nel momento dell' azione, o della cooperazione costitutiva della loro reità: art. 77. — Che da tali principi sono eccettuati i soli casi indicati dalla legge: art. 75. — Che niuna eccezione trovasi fatta dalla legge pe' furti accompagnati da omicidio consumato. — Che nel sostituirsi gli esposti principi, più convenienti alla misura delle azioni criminose ed alla distribuzione delle pene, a quelli più rigidi della solidarietà, si provvide che alla legge non mancasse la forza bisognevole per reprimere e proteggere; imperciocchè si commise alla coscienza de' giudici del merito valutare le circostanze che possono richiamare su i complici di terza e quarta classe tutta la severità delle leggi, agguagliandone la sorte a quella degli autori principali — Ritenuti tali principi di dritto e di fatto, sorgono spontanee nella specie le seguenti verità legali — 1.° Consta per pruova generica che una fu la ferita che trasse a morte Remigio Maiolino: — 2.° Quindi dovere de' giudici del merito era d' investigare e dichiarare chi de' due accusati fosse autore dell' omicidio consumato, ed in quale grado di complicità esso si trovasse: — 3.° Ove gli elementi di fatto non si prestassero allo scuoprimento dell' autor principale, risolvere la quistione in linea di complicità, definire il grado, e sulle chiare norme della legge applicare la pena: — 4.° Di qui la dichiarazione indefinita di autori principali nell' interesse di ambo gli accusati, nel rovesciare i principi di sopra esposti, ed in manifesta contraddizione de' fatti espressi: — 5.° Per conseguenza violati gli art. 74, 75 e 77 Leggi penali, e 327 Leggi di proc. pen. — Annulla ec. »

N. CCLXIII.

MINISTERIALE DEL 29 LUGLIO 1818

Può nel dibattimento darsi lettura delle dichiarazioni de' complici antecedentemente condannati per lo stesso reato.

(Art. 205 LL. di proc. pen.)

Ministero di Grazia e Giustizia

Al Procurator generale criminale di Santa Maria.

Ha ella promosso il dubbio, se delle deposizioni de' complici dello stesso reato precedentemente condannati a' ferri ed attualmente in vita, debba darsi lettura nel dibattimento del giudizio successivo degli altri correi — Fo osservarle, che coloro i quali prima della condanna han fatto delle dichiarazioni, essendo divenuti dopo la medesima legalmente impediti a deporre in giudizio, in forza dell' art. 38 del Codice penale (art. 17 delle vigenti Leggi penali) non debbono udirsi — Ciò però non impedisce di darsi lettura in dibattimento delle loro dichiarazioni che influiscono allo scovrimento della verità. (70)

---

(70) Con arresto della Corte suprema di giustizia del 17 luglio 1835 nella causa di Giuseppe Piccolo fu dichiarato, che nella pubblica discussione a carico del complice non può darsi semplicemente lettura dell' interrogatorio *del reo principale condannato in altro giudizio*. Quando del detto di costui voglia farsi alcun uso, dee notarsi il costui nome nella lista de' testimoni con la indicazione prescritta dall' art. 205 delle LL. di proc. penale, e quindi esaminarsi nella pubblica discussione.

N. CCLXIV.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 19 novembre 1823.

Norma da calcolare i quaranta giorni nelle ferite producenti morte.

(*Art. 363 LL. pen.*)

Il ricorso di D. Giovanni Mittiga sosteneva che la definizione del reato era erronea, ed erronea era l'applicazione della pena, dappoichè i quaranta giorni erano scorsi prima che fosse la morte avvenuta.

La Corte suprema fece le seguenti considerazioni:

» La ferita in persona di Giuseppe Mittiga fu commessa verso le ore 20 del dì 12 ottobre 1822; la morte del ferito accadde alle ore 8 del giorno 21 del successivo novembre, dietro un taglio subito dieci ore prima. Computati i giorni dal 12 ottobre inclusivamente al 21 novembre inclusivamente, si hanno giorni 41. Fattosi poi il computo a ragione di 24 ore per ogni giorno, si hanno giorni 39 ed ore 12. — La legge, quando ha voluto che i giorni si calcolassero a ragione di 24 ore ognuno, lo ha espressamente ordinato; così nel calcolarsi i giorni di pena, ella con l'art. 40, cui è riferibile il 52 delle Leggi penali, prescrisse che i giorni di pena fossero interi di 24 ore. Non avendo prescritto lo stesso in tutti gli altri casi ne' quali ha contemplato i giorni, allora per primo giorno si è sempre inteso quel tempo che rimane dal momento dell' azione seguita sino alla mezza notte. Con questa norma si regola il calcolo dell' età ed il calcolo de' fatali; poichè il primo giorno, comechè incominciato, si reputò, per virtù di antico e non mai contraddetto assioma di dritto, per giorno intero sino alla prossima ventura mezza notte, non ostante che una sola ora ne resti. E poichè ogni giorno novello comincia dalla mezza notte e termina con la mezza notte successiva, calcolandosi con la

precitata norma il tempo decorso dal dì della ferita al dì della morte, si troverà che Giuseppe Mittiga morì nel principio del quarantesimo giorno, cioè quando era già scorsa un' ora e quarto dal giorno quarantesimo, e non già 12 ore prima che il quarantunesimo giorno fosse scorso. — Se un calcolo diverso si volesse adottare in tutti i casi ne' quali si parla di giorni, e si volesse il primo giorno assolutamente calcolare per ore 24, gravi sconci seguirebbero nelle materie penali e nelle materie civili, così per calcolare l'età, come per calcolare i fatali. Non sono poi consentanei alla ragione i due assunti: 1.° che il calcolo aritmetico de' giorni o degli anni non includa mai il primo, da cui il calcolo stesso incomincia; 2.° che il giorno finisca alle ore 24 ed il giorno novello incominci all' ora prima della notte.— Al primo assunto si risponde, che cercandosi sapere quanti giorni sieno scorsi dal primo a' dieci del mese, si risponderà sempre di esserne scorsi dieci e non nove; e si risponde al secondo, che il novello giorno incomincia sempre dalla mezza notte.— Sotto tutti i rapporti adunque non corrispondendo la definizione al fatto, poichè doveva dichiararsi l' omicidio seguito dopo il quarantesimo giorno, ed essendosi violato l' art. 362, in vece del quale doveva applicarsi l' art. 363 — Annulla. »

N. CCLXV.

RESCRITTO DEL 18 APRILE 1843

Esclude il dì festivo da' termini della esibizione della nota de' testimoni. (Art. 195 e 432 LL. di proc. pen.)

(*Comunicato a 22 detto.*)

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori genenerali criminali.

Fra gli atti che nel giudizio criminale precedono la discussione pubblica incontrasi l'ordinanza con cui, a' termini dell'articolo 195 delle LL. di proc. pen. il presidente o il giudice de-

legato apre un termine di 24 ore, nel quale il ministero pubblico e la parte civile debbono presentare in cancelleria la lista de' testimoni rispettivamente sottoscritta; e deve l'accusato presentare le sue posizioni a discolpa e la nota de' testimoni sottoscritta dal suo difensore. L'ordinanza che apre questo termine, egualmente che la sua notificazione alla parte, è prescritta a pena di nullità.

Avviene talora che il giorno in cui l'ordinanza è notificata alle parti è seguito da giorno feriale. Domandasi se in questo caso la lista de' testimoni che la parte civile presenterà nel dì consecutivo al dì festivo debba riceversi nella cancelleria come prodotta in termine.

L'opinione per l'affermativa fondasi sul principio di non computarsi nel termine il giorno feriale in cui esso scade. Trovandosi in tal giorno chiusa la cancelleria, la lista de' testimoni non potrà esservi presentata che nel dì consecutivo. All'effetto non potrà farsi prevalere una opposta regola senza dare al termine una durata minore di quella stabilita dalla legge.

Il principio medesimo per identità di ragioni è ritenuto nella Sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato del 19 maggio 1838 relativamente al termine di produrre ricorso contro la decisione diffinitiva, in vigore dell' art. 310 del rito penale. — A norma di questa Sovrana risoluzione, se è festivo l'ultimo giorno del termine, non deve esso venirvi compreso, ed in conseguenza non potrà esser dichiarato irrecettibile il ricorso presentato nel giorno consecutivo al feriale.

Ho rassegnato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 18 andante il dubbio incontrato sulla presentazione delle liste de' testimoni nel termine delle ore 24, e la M. S. ha sovranamente dichiarato, che la cennata Reale risoluzione presa nel Consiglio di Stato del 19 maggio 1838 comprenda altresì il caso di che trattasi; di maniera che il termine delle ore 24 dell' art. 195 delle Leggi di proced. pen. non comprenda mai il dì festivo che succede l' intimazione dell'ordinanza prescritta nell' articolo istesso.

N. CCLXVI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 16 settembre 1839.

Reso pubblico il processo, tutte le decisioni debbono pronunziarsi intese le parti.

(*Art. 166, 167 169, e 177 LL. di proc. pen.*)

Sul ricorso di Antonio Gaeta.

La Corte suprema — » Considerando che pubblicato il processo, aperto e scorso il termine de' cinque giorni, l'offeso D. Raffaele Iacuzio intervenne in giudizio per costituirsi parte civile: — che la gran Corte per decisione del 21 marzo 1838, senza ascoltare nè l'accusato nè l'offeso, ammise interventore in causa qual parte civile il suddetto sig. Iacuzio: — che avverso tale decisione vi fu protesta per annullamento, la quale or forma base del motivo in discussione. — Considerando che ritenuti i fatti di sopra, è in dritto incontrastabile, che reso pubblico il processo, aperto il termine de' cinque giorni, tutte le decisioni debbono pronunziarsi intese le parti. Che tale principio tiene all'essenza de' giudizi. Che inutil cosa è l'opporre di essersi nell'anzidetta decisione trattato di cosa non controversa; imperocchè questo motivo non può render valida una decisione essenzialmente nulla — Che quindi manifesta è la violazione degli art. 166, 167, 169 e 177 del rito penale. — Annulla. »

N. CCLXVII.

MINISTERIALE DEL 4 SETTEMBRE 1833

Sopra dubbi nascenti dagli art. 470 e 273 LL. di proc. pen.

Ministero di Grazia e Giustizia

Al Procurator generale criminale in Catanzaro.

Sulle forme de' giudizi di misfatti in contumacia son sorte in cotesta gran Corte criminale quistioni, nello scioglimento delle quali non sono convenuti i suoi componenti:

1.° Se la discussione in pubblica udienza, di cui è parola nell' art. 470 delle Leggi di proc. pen., debba farsi col numero pari di sei giudici. — Deve prevalere la opinione, che nelle cause di competenza criminale la discussione in udienza pubblica debba farsi col numero ordinario di sei giudici, e nel caso di competenza speciale col numero di otto giudici. Questo avviso ha l'appoggio nella considerazione, che mentre le Leggi della proc. pen. esigono con l'art. 464 nel giudizio di accusa il numero dispari de' votanti, non istabiliscono pel procedimento contumaciale in pubblica discusione un particolare numero di votanti; rientrando l' affare nella regola generale di rito, il numero de' votanti deve esser quello determinato secondo la competenza negli art. 80 e 87 della Legge organica del 29 marzo 1817.

2.° Se nella discussione in pubblica udienza, in cui si procede per disposizione del detto art. 470, debba darsi lettura di tutti gli atti, non escluse le dichiarazioni de' testimoni sulle quali è fondata l' accusa. — Basta a giustificare la negativa la semplice lettura dell' art. 472. A norma di quest' articolo l' escusatore dell'accusato intervenuto nella pubblica udienza non può aver comunicazione che del solo volume di atti contumaciali separato dagli altri. Rimarrebbe indubitatamente violata tale determinazione, quante volte degli altri atti fosse data lettura nell' udienza pubblica. — A scanso di equivoco però giova avvertire, che il presidente dopo la discussione in udien-

za pubblica, entrando co' giudici nella camera delle deliberazioni e riassumendo le cose, deve dare a' medesimi comunicazione del processo scritto, non ancora pubblicato; altrimenti nè egli avrà gli elementi onde proporre le quistioni di fatto e di dritto, nè i giudici onde risolverle.

3.° Se nella discussione contumaciale debba proporsi la quistione di fatto sulle forme stabilite dell' art. 273 del rito penale pe' giudizi col reo presente, e quindi deliberarsi sulla pena. — È da rispondersi al dubbio affermativamente, giacchè gli art. 273, 274, 293 e 294 dispongono in termini generali che ne' giudizi di misfatto le decisioni delle gran Corti criminali debbono contenere le quistioni di fatto e le quistioni sull'applicazione della legge. Nè la legge ha determinato una formola particolare per le decisioni che le medesime gran Corti criminali profferiscono ne' giudizi contumaciali di misfatti. Altronde, essendo la pena conseguenza di un fatto qualunque elevato a reato, deve precedere essenzialmente alla quistione sulla medesima la risoluzione dell' altra relativa alla sussistenza del misfatto.

N. CCLXVIII.

RESCRITTO DEL 26 GENNAIO 1835

(Comunicato a 7 febbraio detto)

Non v' ha quistione intenzionale ne' reati di bestemmia.

(*Art. 101 LL. pen.*)

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

È quistione, se tra i caratteri costitutivi della bestemmia entri l' empio fine di far onta alla religione cattolica apostolica romana; ed all' effetto se debba nella decisione sul fatto trovarsi

elevata e risoluta la quistione intenzionale sul concorso di tal empio fine. — Nell' affermativa, se nell' esame della quistione intenzionale debba tenersi conto dell' ebrietà addotta in sua difesa dal bestemmiatore.

Le Leggi penali che per alcuni reati contro il rispetto dovuto alla religione esigono l'empio fine di far onta alla stessa, tralasciano di menzionarlo nel reato di bestemmia, che fa consistersi unicamente nell' empia esecrazione del nome di Dio e de' Santi. La parola *empia* (sinonima d' *irreligiosa*) serve come aggettivo di esecrazione a designarne la qualità irreligiosa, senza entrar punto nel pensiero di chi ha osato pronunziarla. La voce *empia* non può al certo equivalere all' intiera espressione *di empio fine di far onta alla religione*, sino a designar sola il senso che si ha nella unione di tutte queste parole. Giudicar se in un' azione siavi reato, importa giudicare se abbiansi in essa i caratteri espressi dalla legge nel determinarne la forma. Quindi essi soli debbono formar oggetto di discussione, senza vagarsi inutilmente su di altri — *L' empio fine di far onta alla religione* non portato fra gli elementi costitutivi della bestemmia, non deve entrare nel suo giudizio, nè dar luogo a quistione intenzionale.

L'ebbrezza poi, non costitutiva di scusa legale ne' reati in generale, non può convertirsi in legal motivo di giustificazione nella bestemmia.

In considerazione delle cose esposte, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 26 gennaio scorso ha sovranamente dichiarato, che ne' giudizì di reati di bestemmia non siavi luogo ad elevare quistione intenzionale; e che l' abbrezza ne' reati stessi non sia cagion legale di scusa. (71)

(71) A riguardo della bestemmia la Corte suprema di giustizia stabilì le seguenti massime:

1. L' oggetto delle sazioni penali rispetto a' reati di bestemmia essendo quello di punire lo scandalo pubblico, si rende necessario stabilirsi nel fatto che alla presenza di molte persone costituenti il pubblico luogo siasi la bestemmia profferita — *Arresto del 16 agosto 1822 nella causa Donato d'Onofrio.*

2. Il carcere non è luogo pubblico, non potendo reputarsi luogo pubblico se non quello ove non sia vietato l' accesso a chiunque del popolo e dove chiunque sia entrato possa uscire. — *Arresto degli 11 dicembre 1822 nella causa Giuseppe Scalona.*

N.° CCLXIX.

CIRCOLARE DEL 21 FEBBRAIO 1834

Modo di elevare le quistioni ne' casi di complicazione di circostanze.

L' art. 275 di procedura penale lascia alla prudenza del presidente di porre in deliberazione prima il fatto principale e quindi ciascuna delle sue circostanze, ove la complicazione delle medesime lo esiga. Suole omettersi l' esercizio di questa facoltà anche quando la complicazione di circostanze lo consigli, affin di ridurre la quistione a' punti semplici, che non dividano ma fissino meglio l' attenzione de' giudici. — Inoltre s' intende bene che la quistione medesima di fatto, la quale forma la prima parte della decisione definitiva, comprende oggetti diversi. L'avvenimento con le sue circostanze costituisce oggetto puramente di fatto: la qualità legale che esso prende con le circostanze che gli sono necessarie, costituisce oggetto puramente di dritto. Cumulare in una sola proposizione più oggetti, in modo da renderla soverchiamente complicata, suole non favorir la semplicità e la chiarezza della risoluzione. — Nel caso di falso l'inconveniente del metodo può anche più agevolmente incontrarsi, ove la quistione se l'accusato sia colpevole di falsità si presenti indivisa dall' altra, se la falsità sia in pubblica o privata scrittura. Senza questa distinzione potrebbe esservi equivoco anche nell' applicazione dell' art. 291, che nel concorso di più di due opinioni sostenute da egual numero di suffragi, vuole che si escluda l'opinione più rigida. Implicandosi in una sola quistione oggetti variati, potrebbe rinnovarsi l' errore di estendere ad ambidue la varietà de' voti caduta sopra di un solo, e richiamare in esame anche l'altro, quantunque definitivamente risoluto ad unanimità o a maggioranza di voti. — Si hanno le stesse osservazioni nell' accusa di omicidio premeditato, ed altri simili casi.

N. CCLXX.

CIRCOLARE DEL 15 MARZO 1815

Norme da serbarsi nella redazione delle decisioni

(*Art. 293 LL. di proc. pen.*)

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

L' art. 19 del decreto del 3 aprile 1812 dichiara nulle quelle decisioni che non sieno motivate. Come molte azioni non vengono sottoposte alla sanzione penale se non quando sono accompagnate da alcune circostanze indicate dalla legge, e talune altre azioni, benchè punibili, non acquistano gravezza e non ricevono attenuamento se non quando hanno i caratteri specificati dalla legge medesima; così il giudice nelle decisioni dee stabilire tutti i fatti che costituiscono e da' quali derivano queste circostanze e questi caratteri. — Per gli stupri violenti debbono indicarsi i fatti ne'quali il giudice riconosce la violenza, senza la quale non vi è reato. Per gli omicidî qualificati o scusabili è d' uopo far cenno de' fatti che determinano il giudice a convincersi della qualifica o della scusa; e per gli omicidî volontarî, dove vi può esser dubbio sulla intenzione di uccidere, debbono indicarsi i fatti che manifestano questa volontà. — Oltre le indicazioni di questi fatti, bisogna che la definizione del fatto punibile esprima tutte le circostanze e caratteri che ne costituiscono, aggravano, attenuano o ne distruggono la imputabilità. Bisogna insomma che le decisioni sieno redatte in modo che vi sia una perfetta corrispondenza tra la narrazione de'fatti, la definizione del reato ed il testo della legge. — Varî giudicati, benchè giusti nel merito, sono stati annullati per mancanza di armonia tra queste tre parti della decisione. — Per evitare un inconveniente tanto dannoso alla giustizia ed agl' interessi del tesoro, e che produce de' disagi alle parti ed a' testimonî, rac-

comando a' giudici di seguire queste norme nella redazione dei giudicati. (72)

N. CCLXXI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 20 febbraio 1835.

I fatti del discarico debbono essere espressi nella decisione.

Sul ricorso di Nicola Fiordelise accusato di falsità in pubblica scrittura, la Corte suprema ha considerato che il terzo mezzo regge in fatto e in dritto.

(72) Con altra circolare del 30 ottobre 1819, in esecuzione dell' art. 293 delle Leggi di proc. pen., si fecero le stesse raccomandazioni.

E questa circolare fu seguita da altra del 27 settembre 1837, del tenor seguente:

» Le sentenze e le decisioni debbono esser motivate nel fatto e nel dritto a norma dell'art. 219 della Legge organica giudiziaria e dell' art. 293 delle Leggi di proc. pen. — La motivazione con presentar le deliberazioni fondate su i fatti comprovati e sul testo della legge, assicura la giustizia de' giudicati e richiama in essi il rispetto pubblico. — Ancorchè ben intesa la importanza della motivazione in esame, pure si hanno decisioni non poche in cui la medesima o manca od è inesatta. Dipendono in gran parte le irregolarità dal divisamento che la motivazione si ricerchi nelle sole decisioni consecutive alla discussione pubblica, come se non si avesse ragione di assicurare anche nelle altre la giustizia del giudicato. La mancanza di motivazione può tollerarsi in qualche preparatoria o interlocutoria, la ragione della quale sta spesso nel titolo della sentenza o della decisione; ma tutte le altre, ed in particolare quelle che dan fine alla causa con l' assoluzione o col dichiarare l'azion penale abolita o perenta, la motivazione è per voler della legge necessaria. »

Gli stessi principî trovansi ad un di presso consacrati nell'arresto della Corte suprema di giustizia del 2 agosto 1837 nella causa di Geremia di Napoli.

In fine con circolare de' 5 luglio 1815 fu proscritto il sistema introdotto di citare le lettere ministeriali nelle decisioni o altre deliberazioni; potendosi far ciò allora soltanto che le dette ministeriali portassero ordini di S. M., ed in tal caso esser mestieri di fare special menzione di questa circostanza.

» In fatto — L'accusato con precisa posizione aveva impreso a dimostrare che Giuseppa de Marino, la quale si credeva di essersi falsamente portata come interventrice nell' istromento stipulato dal Fiordelise, aveva riconosciuto il suo intervento e la verità del debito tanto con le opposizioni da lei presentate nel giudizio civile, quanto con una supplica diretta al creditore Duca di S. Teodora, co' quali atti chiedeva un conteggio e la dilazione al pagamento. Oltre questi atti aveva il Fiordelise indicato un testimone interessante adoperato per fare il conto esatto.

« In dritto — Ogni giudizio penale si compone di accusa e di difesa, siccome ogni giudizio civile si compone di azione e di eccezione. Se il silenzio del giudice sull' eccezione del convenuto produce l' annullamento della decisione nel giudizio civile, per la ragione medesima il silenzio del giudice sulla difesa nel giudizio penale produce di dritto l' annullamento della decisione — Inoltre componendosi essenzialmente il fatto criminoso da giudicarsi di quello risultante dall' accusa e di quello risultante dalla difesa, ne segue che l' uno e l' altro ne costituiscono parte integrante, per modo che mancando il fatto allegato nella difesa non possa non dirsi mancante nella decisione il fatto necessario alla soluzione della quistion di fatto. Finalmente mancando nella decisione il fatto dedotto con la difesa, la decisione non può non repularsi non motivata in fatto — Annulla. »

N. CCLXXII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

degli 8 gennaio 1827.

Nella decisione di competenza deve esprimersi il fatto da cui deriva.

(*Art. 146 LL. di proc. pen.*)

Sul ricorso del pubblico ministero nella causa di Cesare Dente — La Corte suprema » — Considerando che per l' art. 177 n.° 1.° del rito penale le decisioni di competenza possono es-

sere impugnate con ricorso per annullamento, tanto dagli accusati che dal pubblico ministero, se il fatto non meni alla competenza che si è spiegata — Che da tale disposizione si rileva chiaramente, che ogni decisione di competenza debba contenere il fatto che offre il processo a carico degl' imputati; in contrario la Corte suprema non può conoscere se la competenza siasi regolarmente dichiarata; e che quindi se mena a nullità la non corrispondenza della competenza spiegata col fatto ritenuto, a maggior ragione evvi nullità allorchè siasi dichiarata una competenza qualunque, senza ritenere il fatto che porti alla competenza medesima.— Considerando che nella decisione impugnata si dichiarò la causa di competenza correzionale senza esprimere il fatto da cui la competenza derivava—Annulla. »

N. CCLXXIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 4 marzo 1833

Il fatto della premeditazione deve esser esposto nella decisione.

(*Art.351 LL. pen.*)

Ricorso di Francesco-Saverio Dastali-Lori — *1.° mezzo.* — La dichiarazione di essere stati commessi con premeditazione l' omicidio e le ferite, e di essere stato autore dell'uno e delle altre il ricorrente, ossia la definizione del reato e del reo, sono in manifesta contraddizione co' fatti ritenuti.

La Corte suprema — « Considerando, per quanto riguarda la definizione di omicidio premeditato, che la gran Corte non solo non espone nella sua decisione alcun fatto indicativo del *disegno di uccidere formato prima dell' azione*, a' termini dell' art. 351 Leggi penali, ma ne esprime soltanto due indicativi di tutt'altro disegno meno che di quello di uccidere; e con-

servando la sua dubbiezza nell' unico rilievo morale (73), ritrae da quei due fatti la freddà *premeditazione* nel criminoso di loro operare, senza parlar mai di *disegno* di uccidere, di ferire o di bastonare. — Mancando perciò il fatto destinato al disegno della premeditazione, la decisione manca di motivazione nella parte essenziale della definizione, e questa non discende da' fatti ritenuti. — Annulla » (74)

N. CCLXXIV.

ARRESTO DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

del 10 agosto 1815.

Nelle decisioni per reati di stupro debbono esser espressi i fatti della violenza.

Causa di Michele Petriello — « La Corte di Cassazione — Attesochè nella decisione mancano i fatti elementari che costituiscono la violenza, e solo la Corte fa uso di parole generali di forza e violenza, senza indicare quali furono i mezzi coattivi e violenti, fisici e morali usati dall' incolpato nel commettere lo stupro che se gl' imputa; quale indicazione si rende molto più necessaria nel caso in quistione per le dichiarazioni stesse della stuprata e della di lei madre che escludono dallo stupro la violenza — Onde emerge che la decisione non sia motivata — Cassa. »

(73) » Considerando, dice la gran Corte, che dalle *mosse* dell' imputato stesso o suoi germani dalle ore 24 di quella notte fino a' momenti delle geminate aggressioni sul luogo ove l' omicidio e le offese avvenne ro, la fredda premeditazione nel criminoso di loro operare chiaramente si scorge. »

(74) La stessa giurisprudenza si osserva negli arresti del 27 gennaio 1834 nella causa di Angelo Cerullo; del 29 luglio 1835 nella causa di Giuseppe Gallo; del 25 luglio 1836 nella causa di Rosa Manfrecola.

N. CCLXXV.

CIRCOLARE DEL 13 GENNAIO 1840

Accorgimento da portarsi nelle decisioni sulle scuse.

Ministero della guerra e marina

A' Comandanti militari nelle provincie.

L' art. 391 delle Leggi penali che ammette scusa quando un colpo volontariamente vibrato sorpassi ne' risultamenti il fine del reo, precisa di avverarsi ciò nel caso unico di non aver egli potuto prevedere del colpo le conseguenze. — All' effetto, per l' uomo che uccida, ricerca la legge non già se ei volle, se previde l' omicidio, ma se potea prevederlo. È in questa parte ritenuto il principio che giustamente pone a carico dell' autore di un fatto volontario le conseguenze che da lui preveder si potevano; principio intento a frenare la facilità di abbandonarsi a truci passioni. — E pure, smarrita in tanta precisione l' ipotesi della legge, e svariato l' oggetto di discussione, spesso si è uscito da regola nell' applicazion dell' articolo.

Per omicidio con arma da fuoco, o con arma impropria atta a perforare o recidere, o con istrumento ponderoso fortemente vibrato sulla testa dell' ucciso, alcune gran Corti hanno ammesso la scusa, quantunque in tali casi l' impossibilità di prevedere il male avvenuto violenti troppo sensibilmente il buon senso, nonchè la maniera comune di sentire e di giudicare. — Veramente l' illegale ammissione di scuse incontrasi ne' giudicati di poche gran Corti criminali, emessi non di rado senza uniformità di voti e contro le conclusioni del pubblico ministero. Si è questi sovente doluto d' inavvertenza e talora di eccesso di benignità, di cui è ordinaria conseguenza l' aumento di reato di sangue.

Mi è grato attendere nelle decisioni sulle scuse il maggior accorgimento possibile, affinchè non manchi nella persecuzione di tali reati la forza valevole a prevenirli.

N. CCLXXVI.

CIRCOLARE DEL 23 DICEMBRE 1843

Ragionata motivazione nelle decisioni, e menzione ne' verbali del dibattimento del giuramento prestato da ogni testimone.

(*Art. 247 LL. di proc. pen.*)

Ministero della guerra e marina

Al Procurator generale in Salerno.

Nel corso di sei mesi la Corte suprema di giustizia in Napoli ha profferito l'annullamento di 56 decisioni delle gran Corti criminali. Di esse 24 trovansi annullate per infrazioni dell'art. 293 delle Leggi di proc. pen. L'annullamento delle altre riportasi a violazioni di rito, o illegale definizione di reati ed erronea applicazione di pena rispettivamente. — Non mancano annullamenti per infrazione dell'art. 247 delle leggi medesime.

L'art. 293 esige, a pena di nullità, che il fatto dal quale deriva la risoluzione della quistione sia espresso nella decisione: che niun fatto siavi espresso che non sia stato esaminato nella pubblica discussione, meno che non si tratti di fatti non messi in controversia. — Il supremo collegio ha trovato infrazione del cennato articolo in più casi per motivi diversi: — 1.° Perchè ammesso il tentativo o ammessa la complicità ne' misfatti, senza esprimere i fatti costitutivi del primo o della seconda in vigore degli art. 69 e 70 e dell'art. 74 delle Leggi penali — 2.° Perchè ammesso alcun fatto come dichiarato da' testimoni, mentre in verun modo espresso nelle loro dichiarazioni — 3.° Perchè in aperta ed inconciliabile contraddizione de' fatti semplici ritenuti nella decisione e de'rilievi morali che de' primi esser debbono logica conseguenza. — 4.° Perchè in luogo di ragionata motivazione, messa la vaga considerazione che il reato non sussiste in fatto, e per altri motivi.

L'art. 247 poi esige a pena di nullità, che i testimoni pria di deporre in pubblica discussione prestino il giuramento di di-

re tutta la verità e null' altro che la verità. Ne' verbali della discussione pubblica non si è talora parlato di giuramento per taluni testimoni.

Gli annullamenti non sono al certo effetto di equivoci sulla intelligenza de' cennati art. 293 e 247 con tanta precisione concepiti , ed il primo specialmente chiarito per l'applicazione da giurisprudenza della Corte suprema. — Vengono attribuiti tali annullamenti ad inesattezza della redazione delle decisioni. Il regolamento del 15 novembre 1828 per la disciplina delle autorità giudiziarie, pone a cura del commessario della causa formare il progetto di redazione della decisione , e crede che pongasi il medesimo a matura discussione dalla gran Corte, cui è dato ritenerlo o variarlo perchè la decisione prenda una forma legale.

Difficilmente incorre nella infrazione dell' art. 293 la gran Corte che esegue i dettami della legge e le determinazioni de' regolamenti. E perciò ne ho racccomandata l' osservanza in tempi diversi con le circolari del 16 agosto 1828 , 29 maggio 1832 , 22 febbraio 1834 e 27 settembre 1837. — Mi offrì il bisogno di rinnovar le premure nel dì 10 agosto 1839 un rapporto del procurator generale presso la Corte suprema di giustizia che vide numerosi gli annullamenti per continuata inesattezza nella redazione delle decisioni.

Relativamente poi alla infrazione del cennato art. 247 per silenzio nel processo verbale della discussione pubblica del giuramento dato e della sua forma legale, diressi alle SS. LL. circolari del 20 aprile 1828 e del 14 gennaio 1832. L'inconveniente imputabile al cancelliere o a chi ne faccia le veci per omissione nel cennato verbale, non si lascerà per l' avvenire inconsiderato per misure convenevoli alla sua colpa.

Rinnovo le premure per l' esatta esecuzione de' menzionati art. 293 e 247. Pongo specialmente a cura de' sigg. presidenti badare con fermezza e sotto la propria responsabilità alla esecuzione degli articoli medesimi e delle vigenti determinazioni regolamentarie in materia di verbali di discussioni pubbliche e di redazione di decisioni.

N. CCLXXVII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 25 luglio 1836.

In ogni decisione deve esser trascritto il testo della legge sul quale è fondata.

(*Art. 294 e 295 LL. di proc. pen.*)

Sul ricorso di Domenico Scattari — » La Corte suprema considera, che il 4.° mezzo prodotto mette in mostra di esser corso nella decisione nullità nella quistione di dritto, a' termini dell' art. 328 Leggi di proc. pen. — Nel vero, la definizione del reato espressa dalla gran Corte è di furto mancato, accompagnato da ferita grave. — A tal definizione di reato è successa la seconda quistione, che è quella di dritto, cioè sulla pena; e la gran Corte ha applicato i soli art. 69 e 419 delle Leggi penali, infliggendo al ricorrente la pena del terzo grado de' ferri. — Or secondo l' art. 419, applicato e trascritto, la pena è del terzo grado de' ferri; ma questa pena, secondo l'altro art. 69, anche applicato e trascritto, vien diminuita di un grado. A' termini dunque di essi articoli la pena del terzo grado de' ferri non corrisponde alla definizione del reato. — Che se la violenza contro la persona fu consumata, benchè il reato contro la proprietà si rimase mancato, di tal che rendevasi applicabile l' art. 451, questo articolo doveva del pari applicarsi e trascriversi nella decisione, perchè vi fosse concordanza fra la prima e la seconda quistione, e la pena del terzo grado de' ferri fosse legalmente applicata — Laonde un tal difetto rende evidente la nullità a senso degli art. 294 e 295 delle Leggi di proc. pen. — Annulla. » (75).

(75) *Rescritto del 10 aprile 1820, comunicato dal Ministero di grazia e giustizia a 12 detto.* — « S. M. spiegando il senso dell' art. 294 delle Leggi di proced. pen., ha dichiarato, che la mancanza di trascri-

N. CCLXXVIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 18 agosto 1828.

Rimane sospeso il procedimento contro il falso testimone ove avverso la decisione si produca ricorso in principale



» Attesochè Mariantonia Passarelli ed altri, nel corso del dibattimento a carico di Orazio Gambacorta e Giuseppantonio Pentifallo, furono dichiarati in legittimo stato di arresto per falsa testimonianza a favor di costoro. — Attesochè condannati Gambacorta e Pentifallo alla pena di morte per omicidio premeditato, si provvidero essi di ricorso alla Corte suprema. Attesochè pendente l'esito del ricorso medesimo la gran Corte criminale giudicò la Passarelli ed altri imputati di falsa temonianza. — Attesochè la Corte suprema ha indi annullata la decisione di condanna di Gambacorta e Pentifallo col processo verbale della pubblica discussione in cui Passarelli ed altri imputati di falsità furono dichiarati in legittimo stato di arresto, ed ha rinviata la causa per nuovo giudizio — Attesochè pendente l'esito del ricorso di Gambacorta e Pentifallo era di dritto sospesa la giurisdizione della gran Corte criminale tanto per la causa a loro carico che per le sue dipendenze; e ciò non ostante ella volle giudicare gl' imputati di falsa testimonianza,

vere nelle decisioni definitive il testo della legge, porta a nullità nel solo caso in cui il testo omesso contenga la pena applicata al condannato, o la liberazione dell' imputato. »

Rescritto del 14 febbraio 1822, comunicato agli 8 marzo. — « Per la intelligenza dell' art. 294 delle Leggi di proced. pen. circa la forma della decisione definitiva ne' giudizi criminali, S. M. ha dichiarato, che la pena di nullità in tale articolo stabilita ha luogo non solo quando nella indicata decisione non sia trascritto il testo della legge applicata, ma ancora quando non sieno in esse distinte le quistioni di fatto e di dritto. »

contravvenendo al disposto dell' art. 305 delle Leggi di proc. pen. — Annulla. »

N. CCLXXIX.

ARRESTO DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

del 17 agosto 1811.

Dalla individuità dell' atto di accusa non segue quella della decisione — Non può esservi individuità tra la condanna diffinitiva e la decisione interlocutoria di più ampia istruzione.

Sul ricorso di Gaetano Torcia — » La gran Corte di cassazione, considerando che per quanto individuo fosse da reputarsi l' atto di accusa prodotto contro diversi correi che abbiano comune il titolo del delitto ed a' quali gli stessi fatti s' imputano, pur tuttavolta essendo l' atto di accusa di sua natura soggetto al criterio morale della Corte che dee pronunziare sulla imputabilità degli accusati, può essere dalla Corte stessa nella sua decisione scisso, a seconda che per ciascuno degl' imputati o si convenga della reità o della innocenza, o per taluno si dica di non constare; cosicchè ad un atto individuo può la Corte rispondere con una decisione dividua, distinguendo la imputabilità e le pene secondo la varietà della convinzione risultata dal dibattimento; donde ne segue: 1.° che perchè l' atto di accusa sia individuo, individua del pari non debba essere la decisione: — 2.° che una decisione per essere individua, non solamente debba concorrervi il titolo comune a tutti i correi, ma la stessa convinzione ed in conseguenza la stessa pena.

» Considerando che i principi del dritto romano, da' quali è manifestamente tratto l' art. 235 del regolamento istruttorio del 20 maggio 1808, se sospendevano talvolta l' esecuzione delle sentenze individue, interposte per più persone, nell' appello di una sola di esse, ciò era nel fine di giovare al reo condannato

e non mai di nuocere al reo assoluto — Considerando che non può esservi individuità tra una condanna diffinitiva di morte ed una decisione interlocutoria di più ampia istruzione; e che il sostenere questo assurdo sarebbe un violar le regole della ragion naturale — Considerando che la decisione di *non consta* pronunziata a favore di Gaetano Torcia fu accettata dagl' interessati, ond è che è divenuta diffinitiva per la non sopravvenienza di novelle pruove per lo spazio di sei mesi, e perciò non poteva più sospendersi la liberazione di esso Torcia. — Considerando finalmente che la trasmessione degli atti inviati alla gran Corte nell' interesse di un terzo non pregiudicava per legge il dritto del ricorrente e non impediva per fatto l' acquisto di novelle pruove. — Cassa. »

N. CCLXXX.

CIRCOLARE DEL 30 LUGLIO 1833

(Comunicata per mezzo de' Comandanti di provincia)

Spedizione del duplicato delle sentenze portanti a pena de' ferri nel presidio.

S. E. il Ministro della guerra e marina ha ordinato che sieno rimesse in doppia spedizione al Comandante la piazza e provincia di Napoli ed all' Ispettore del primo deposito de' presidiari copie delle sentenze che si pronunziano da' Consigli di guerra di guarnigione, dalle Commessioni militari e da' Consigli di guerra di corpo, a carico degl' individui condannati alla pena de' ferri nel presidio.

N. CCLXXXI.

CIRCOLARE DEL 26 MARZO 1831

Copia della sentenza da rimettersi al Ministero di grazia e giustizia pe' militari condannati correzionalmente dal potere ordinario.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

Tutte le volte che per delitti comuni la giurisdizione ordinaria profferisca condanne a pene correzionali contro i militari, dovranno elleno mandarmi sollecitamente copia della sentenza divenuta esecutiva.

N. CCLXXXII.

MINISTERIALE DEL 25 SETTEMBRE 1841

Numero degli estratti delle sentenze da affiggersi per gli scorridori di campagna.

Ministero di Grazia e Giustizia

Al Capitano relatore presso la Commessione militare in Cosenza.

Col rapporto del 24 agosto ultimo tiene ella parola della discussione degli atti cui deve procedere la Commessione militare pel giudizio di coloro che in comitiva armata scorrono la campagna, nonchè de' loro complici e fautori. Le rammento che il procedimento agli atti espressi a porte chiuse vien disposto nell' art. 2 del Real decreto del 24 maggio 1826, che ritiene all' uopo le determinazioni dell' art. 7 del regolamento del giorno medesimo.

Il numero degli estratti in istampa di ciascuna sentenza di condanna profferita dalla Commessione militare, i quali debbo-

no essere affissi, potrà estendersi a 120, com' ella propone. (76)

N. CCLXXXIII.

CIRCOLARE DEL 25 GENNAIO 1822

Deve enunciarsi nelle sentenze l' autorità che convoca i collegi militari.

Ministero della guerra

A' Comandanti militari nelle province per comunicazione a' Commessari del Re.

L' Intendente generale dell' esercito ha fatto osservare che in appoggio alla contabilità delle spese occorrenti pe' giudizi militari è necessario che nelle decisioni tanto de' Consigli di guerra ordinari, subitanei o che procedono per rinvio, quanto in quelle delle Corti marziali, venga sempre specificato per ordine di quale autorità ha luogo la convocazione, in forza di quale legge e disposizione straordinaria, e da quali membri sieno rispettivamente composti il Consiglio di guerra o la Corte marziale — Intesa sul proposito l' alta Corte militare, ed avendo la medesima trovata regolare la proposizione del suddetto Intendente generale dell' esercito, s' inculca a' commessari del Re de' Consigli di guerra e delle Corti marziali di far sempre espressa menzione di tutte le sopra dette indicazioni.

(76) Prima di questo nostro rapporto esisteva la circolare del 10 febbraio 1827, nella quale si disponeva non dovere il numero degli enunciati esemplari eccedere quello di 50 per ogni condanna. — Così pure ripetevasi nella ministeriale del 17 febbraio 1830 — Le spese per la stampa sono imputabili sopra i fondi generali delle spese di giustizia, giusta le disposizioni del Ministro delle finanze del 15 settembre 1819 che si riportano all' art. 55 num. 1 del decreto del 13 gennaio 1817.

La suddetta ministeriale del 17 febbraio 1830, per togliere ogni dubbio intorno all' esecuzione dell' art. 20 delle Leggi penali, emanò le seguenti istruzioni. — » 1. Le condanne che debbono essere pubblicate sono le sole condanne a pene criminali: sarebbe errore estendere ciò alle condanne per pene correzionali, ancorchè pronunziate o da gran Corti criminali o da Commessioni militari — 2. Le suddette condanne a pene criminali debbono pubblicarsi per estratto — 3. L' affissione dev' esser fatta

N. CCLXXXIV.

RESCRITTO DEL 26 LUGLIO 1826

Epoca in cui incomincia l' espiazione della pena per colui che in dissenso del correo si accheta alla condanna.

(*Art. 316 LL. di proc. pen.*)

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

Le Leggi penali dispongono nell' art. 52, che ogni condanna s' intende incominciata ad espiare pe' detenuti dal giorno in cui la stessa è divenuta irrevocabile. Le Leggi di procedura penale poi dispongono nell' art. 316, che quando trattasi di causa individua, il ricorso di uno de' condannati avverso la decisione diffinitiva sospende di dritto l' esecuzione che riguarda il correo. Nell' avvicinamento degli enunciati articoli si sono incontrati de' dubbi circa il cominciamento dell' espiazione della pena. È da premettersi all' uopo, che quando la condanna di più individui profferita in una causa individua sia impugnata da alcuno de' condannati col ricorso per annullamento, e venga accettata dall'altro o non impugnata, in questo caso potrà accadere che il ricorso si rigetti, o che la decisione avverso la quale si è prodotto si annulli. Ora i dubbi che al proposito si sono incontrati sono i seguenti :

1.° Se nel caso che il ricorso si rigetti, la espiazione della pena pel condannato che si è acchetato alla condanna, incomincia dal giorno in cui si è la medesima pronunziata, ovvero da quello in cui è profferito dalla Corte suprema di giustizia il rigetto del ricorso.

ne' soli cinque luoghi espressi nel citato art. 20 delle Leggi penali. »

Infine con altra ministeriale del 26 ottobre 1831 si dichiarò che per riguardo alle sentenze che portano alla pena capitale, ma con la sospensione, siccome la pubblicazione della condanna fa parte della esecuzione, così non essendovi esecuzione non v' ha dubbio che non possa esservi pubblicazione.

2.° Se nel caso che la decisione di condanna si annulli ed il condannato che trovasi di aver accettata o non impugnata la condanna dichiari di non volersi avvalere del beneficio che per l'esperimento di un nuovo giudizio è conceduto dall'art. 337 LL. di procedura penale, la espiazione della pena incomincia per lui dal giorno della condanna, ovvero da quello in cui egli ha dichiarato di non volersi avvalere dell'enunciato beneficio.

Circa il primo degli enunciati dubbi relativo al caso in cui si rigetti il ricorso che in una causa individua è prodotto da alcuno de' condannati, è da considerarsi che la decisione di condanna non impugnata da altro condannato nel termine legale, prende il carattere per costui di cosa giudicata e diviene esecutiva dal giorno in cui si è profferita. — Nel contrario sistema avverrebbe l'inconveniente che il condannato il quale si accheta alla sua condanna, riceverebbe danno dal fatto altrui, giacchè differendosi l'incominciamento della di lui pena pel ricorso del correo, verrebbe a prolungarsene la durata al di là del periodo ch'è stato stabilito nel giudicato — L'art. 316 delle LL. di procedura penale nulla offre in contrario, perchè si è inteso con la sua determinazione di favorire il condannato che si accheta alla condanna, con metterlo al caso di poter approfittare dell'annullamento della decisione che l'altro ha impugnata. Ricusando egli di avvalersi di questo beneficio, rimane sul di lui conto fermo il giudicato. Non può farsi prevalere il contrario avviso, senza convertire in pregiudizio il favore che la legge accorda al condannato che si accheta alla sua condanna.

Il secondo dubbio si riferisce al caso in cui annullandosi la decisione di condanna pel ricorso di alcuno de' condannati, l'altro dichiari di non voler esperimentare un nuovo giudizio. In questo caso la di lui rinuncia al dritto accordatogli dall'art. 337 LL. di procedura penale, rende per lui irretrattabile il giudicato, la esecuzione del quale incomincia dal giorno della decisione di condanna.

S. M. cui ho rassegnato i dubbi e le considerazioni espresse, veduto il parere della Consulta generale del regno, si è degnata dichiararne, che ove la decisione di condanna profferita in una causa individua s'impugni col ricorso per annullamento da alcuno de' condannati, l'espiazione della pena per l'altro che si

è acchetato alla condanna, incomincia dal giorno della decisione che l'ha pronunziata, tanto nel caso che si rigetti il ricorso, quanto nel caso che annullandosi la decisione egli ricusi profittare del dritto che gli accorda la legge per lo sperimento di un nuovo giudizio. (77)

(77) L'alta Corte militare giudicava sopra questa materia con arresto del 17 dicembre 1835 — Trattavasi di vari soldati condannati alla pena delle bacchette dal Consiglio di guerra di corpo per complotto di diserzione. Di essi Gennaro Vigilante produsse ricorso, gli altri accettarono la decisione e ne domandarono l'esecuzione. Ciò non pertanto il Commessario del Re presso quel Consiglio di guerra dispose che la domanda di questi ultimi si fosse sottomessa alla decisione dell'alta Corte. — Questa ritenne pienamente le considerazioni del suo Commessario del Re relatore, che sono le seguenti:

« Il fine della disposizione contenuta nell'art. 316 Leggi di procedura penale, che nelle cause individue il ricorso di uno de' condannati sospende di dritto la esecuzione contro degli altri, è quello di accordare un beneficio a coloro che non ricorsero: che i benefici non si concedono a quelli che espressamente dichiarino di non volerne profittare: che questa regola che corrisponde a' principî generali di giustizia, è confermata dalle disposizioni contenute nell'art. 313 dello Statuto penale e nell'art. 337 delle LL. di proc. pen., ne' quali chiaramente è prescritto di poter i condannati i quali non ricorsero prevalersi del beneficio dell'annullamento della condanna e scegliere lo sperimento di un nuovo giudizio se loro così piaccia: che tale intelligenza è conforme ancora al principio di non potersi rendere deteriore la sorte de' condannati, dove la decisione sia annullata o pel ricorso de' complici o nell'interesse della legge: che la massima stabilita nell'art. 316 delle LL. di proc. pen. può aver luogo solamente quando prodotto il ricorso da uno de' condannati gli altri tacciano; e che dove costoro chiaramente manifestino di voler accettare la condanna e ne reclamino la esecuzione, non si può la loro sorte render più dura col farli rimanere nelle carceri ed obbligarli ad attendere l'esito de' giudizî dipendenti dal ricorso che uno de' correi del reato abbia prodotto. »

N. CCLXXXV.

CIRCOLARE DEL 18 GIUGNO 1831

Divieto di tenere in modo tormentoso i condannati a morte pendente il ricorso.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

La condanna di morte profferita dalla gran Corte criminale con rito ordinario vien sempre impugnata con ricorso alla Corte suprema di giustizia, ed in caso di violazione di legge nel giudizio ne pronunzia l'annullamento — Sono informato che dal giorno della condanna sino a quello dell'annullamento, il condannato è tenuto in carcere con catena e sovente in maniera tanto tormentosa che lascia in lui marche indelebili d'inumano trattamento — Sento introdotto da'custodi tanto rigore, sull'idea che possa il condannato a morte attentare a' suoi giorni per sottrarsi all'ignominia di pubblica punizione, e che possa inoltre incorrere in altri eccessi nel carcere — Due considerazioni si offrono all'oggetto. Primieramente il ricorso alla Corte suprema che sospende la esecuzione della condanna, fa rientrare il condannato nella classe de' giudicabili, co' quali non conviene usar de' modi che in ultima analisi si convertono in grave pena. Altronde la possibilità dell'annullamento della condanna ed il successo di un secondo giudizio men funesto al condannato, sogliono rianimare in lui la speranza che allontana il pensiero di un suicidio. Del resto il timore di eccessi eccitato dalla posizione del condannato potrebbe consigliare misure di precauzione, ma esse non debbono degenerare in atroci tormenti disadatti ai riguardi di umanità conciliabili con la giustizia.

Le SS. LL. chiamate dal proprio ministero a rimuovere gli abusi del ramo giudiziario, e soprattutto quelli che colpiscono i detenuti, non debbono lasciare all'arbitrio de' custodi la sorte de' condannati a morte. Convengono con essi mezzi precavenli, ma tali mezzi non sono da portarsi sino ad una indiscreta severità.

N. CCLXXXVI.

RESCRITTO DEL 5 OTTOBRE 1824

(Comunicato a 30 marzo 1825.)

È diminuita di un quarto la pena de' ferri nel presidio espiata nelle prigioni.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

In alcune delle prigioni centrali si trovano de' condannati a' ferri nel presidio da spedirsi nel luogo della pena. S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 5 ottobre ultimo si è degnata ordinare, che fino allo stabilimento de' nuovi locali gli anzidetti condannati si mandino ad espiare la pena in quello che esiste nel forte del Carmine, e che si conceda loro la diminuizione di un quarto della pena, calcolandosi all' effetto per un anno il periodo di nove mesi, tanto pel tempo in cui i condannati espieranno la pena in detto locale, quanto pel tempo in cui ciascun di essi è stato in carcere dopo che la condanda si rese esecutiva.

N. CCLXXXVII.

RESCRITTO DEGLI 11 OTTOBRE 1826

Deve scegliersi il presente e non l' assente per mandarsi a morte nel senso dell' art. 370 dello Statuto penale militare.

Ministero di Grazia e Giustizia

Al Ministro della guerra e marina.

Siccome l' art. 370 dello Statuto penale prescrive, che ove per lo stesso reato sieno condannati a morte più militari dal numero di due a sei, la condanna debba eseguirsi contro un solo de'

medesimi, e propriamente contro il più colpevole, e che debbano raccomandarsi gli altri alla Real clemenza; così avendo il Consiglio di guerra riconosciuta reità maggiore nell'assente Giuseppe Oiicene, ha reputata eseguibile a di lui carico la condanna di morte, ed ha raccomandati in grazia i rei presenti Nicolace, Laraclno e de Clro — Questa massima adottata circa l'intelligenza dell'enunciato art. 370 non corrisponde al caso del medesimo. Quest'articolo che limita la esecuzione della condanna di morte ad un solo de' condannati, riguarda il caso in cui si tratti di condannati tutti presenti in giudizio, in modo che dopo la sentenza di condanna se ne abbia per la esemplarità la pronta esecuzione di uno de' condannati; quindi ove sia cumulata la condanna di militari presenti e di militari assenti, non deve farsene cadere la esecuzione sul condannato assente.

S. M. cui ho rassegnato l'affare nel Consiglio ordinario di Stato, ha disapprovata la massima adottata dall'enunciato Consiglio di guerra, spiegando che nel giusto senso dell'art. 370 dello Statuto penale militare l'individuo da mandarsi a morte debba essere uno di quei che sono presenti in giudizio e non già assenti.

N. CCLXXXVIII.

CIRCOLARE DEL 7 NOVEMBRE 1831

Non resta escluso dal servizio il militare condannato all'interdizione.

Comando generale delle armi

A' Comandanti militari nelle provincie.

Elevatosi il dubbio, se le pene che per le leggi del regno arrecano l'interdizione da' pubblici uffizi o l'interdizione patrimoniale privassero il militare condannato di più servire nell'arma-

ta del regno, il Ministro della guerra ha fatto conoscere, giusta anche la deliberazione dell' alta Corte militare emessa il 23 decorso settembre, che nel caso in cui le leggi del regno arrecassero interdizione da'pubblici uffizi, non rimangono privati dell'onore di più servire nell' armata del regno, se non quando sieno stati condannati per furto o falsità, o per una pena infamante convertita a loro danno nella degradazione, o pure sieno stati condannati per misfatto da una Corte ordinaria.

N. CCLXXXIX.

DECRETO DEGLI 8 GIUGNO 1818

Perdita di ogni onorificenza del militare condannato a pene criminali.

Art. 1. Quando una condanna a' lavori forzati o a pena più grave pronunziata contra un individuo di un ordine cavalleresco da Noi conferito sarà passata in cosa giudicata, il condannato *ipso facto*, per valore della condanna e senza bisogno di alcuna formalità, rimarrà decaduto da ogni onore e privilegio dell' ordine, e sarà considerato fin da quel momento cassato dal ruolo degl' individui che lo compongono.

Art. 2. Sarà passata subito in tal caso una copia della condanna al nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi, per disporre la cancellazione dal ruolo del nome del condannato.

Art. 3. Durante la espiazione di qualunque altra pena minore di quelle prevedute nell'art. 1.°, ancorchè si tratti di pene correzionali o di semplice polizia, non potrà il condannato far uso dell' insegna o distintivo dell' Ordine cavalleresco.

N. CCXC.

CIRCOLARE DEL 14 APRILE 1830

Spedizione de' militari condannati al potere ordinario.

S. A. il Duca di Calabria comandante generale del Reale esercito ha stabilito in massima, che i militari condannati dai Consigli di guerra alla pena de' ferri nel presidio o ne' bagni, ed a quella della reclusione, rientrando essi per legge nella classe de' pagani, debbono essere accompagnati dalla copia della rispettiva sentenza subito che siesi resa esecutiva, e mettersi a disposizione dell' autorità ordinaria, onde per le cure della medesima essere inviati al luogo della pena.

N. CCXCI.

DECRETO DEL 22 DICEMRE 1831

Pena de' misfatti avvenuti all' estero.

Veduto l'art. 7 delle Leggi di procedura penale che dispone: » L' azion penale può essere anche esercitata nel regno, e secondo le sue leggi, contro de' nazionali che fuori del suo territorio si sieno renduti colpevoli di misfatti commessi tra loro, quante volte però l' imputato faccia ritorno nel regno, e non sia stato giudicato in paese straniero. Se tra i due territori vi sia diversità di pene, sarà punito con la pena più mite. »

Art. 1. Le pene stabilite dalle leggi del regno potranno secondo le circostanze essere diminuite di un grado, quando trattasi di misfatto avvenuto all' estero, di cui occorra farsi giudizio nel regno. Non sono compresi in questa disposizione i reati di cui è parola nell' art. 6 delle Leggi di procedura penale. (78)

(78) Essi sono: quelli contro la sicurezza dello Stato, o di contraffacimento di monete nazionali, di fedi di credito, di polizze di banco, o di qualunque carta di uffiziale pubblico atta a trar danaro dalle pubbliche casse.

N. CCXCII.

DECRETO DEL 25 FEBBRAIO 1836

Riduzione della pena de' lavori forzati perpetui pe' militari.

Volendo Noi che la pena de' lavori forzati perpetui per l'asprezza di sua espiazione non abbia la durata a vita del condannato :

Art. 1. La pena de' lavori forzati perpetui sanzionata nel n.° 3.° dell' art. 367 dello Statuto penale militare, è abolita. A tal pena vien sostituita quella de' lavori forzati di anni ventisei a trenta.

Art. 2. I misfatti portanti, in vigor dello Statuto penale militare, a' lavori forzati perpetui, saranno puniti co' lavori forzati di ventisei a trenta anni.

Art. 3. La pena de' lavori forzati temporanei, oltre i tre gradi stabiliti nell' art. 381 dello Statuto medesimo, avrà il 4.° grado, che incomincia dagli anni ventisei e termina a' trenta.

Art. 4. A norma de' precedenti articoli, nella scala delle pene militari, dal quarto grado de' lavori forzati si passa all'ergastolo, e da questa pena si discende al quarto, terzo, secondo e primo grado de' lavori forzati.

N. CCXCIII.

RESCRITTO DEL 7 SETTEMBRE 1836

(*Comunicato a' 17 detto dal Ministero di grazia e giustizia a' Procuratori generali criminali.*)

Espiazione di pene cumulate.

Sul dubbio nato nell' applicazione degli art. 53, 80 e 81 delle Leggi penali a riguardo dell' ordine e del modo di espiazione di pene cumulate :

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 7 settembre 1836 ha sovranamente dichiarato, che ne' casi ne' quali la pena de' ferri ne' bagni cumulata con la pena de' ferri nel presidio ecceda la durata il periodo di anni trenta, questa pena prolungata per la unione de'due tempi debba espiarsi nell' ergastolo.

N. CCXCIV.

DECRETO DEL 25 GENNAIO 1842

Pena di morte da eseguirsi col laccio sulle forche per misfatti d' insubordinazione.

Art. 1. La condanna di morte profferita in vigore dell'art. 399 dello Statuto penale militare per insubordinazione per via di fatto, si eseguirà col laccio sulle forche, quando le vie di fatto abbian privato di vita il superiore.

Art. 2. La condanna sarà eseguita tra le 24 ore; e nel luogo istesso di esecuzione, in presenza della truppa che vi assiste, si procederà alla degradazione del condannato ed alla consegna di lui all' esecutore della giustizia.

Art. 3. Ogni qual volta per ispeciali circostanze non riesca possibile la esecuzione della condanna col laccio sulle forche, il condannato, dopo la degradazione, sarà fucilato alle spalle come traditore.

N. CCXCV.

LEGGE DEL 21 LUGLIO 1838

Sul duello e sue pene.

Art. 1. La disfida al duello di persona a persona, o col mezzo di persone interposte, sia stata o no accettata, sarà punita col terzo grado di prigionia, congiuntamente alla interdizio-

ne da' pubblici uffizi ed alla perdita delle pensioni rimuneratorie nel tempo della prigionia e di altri due a cinque anni seguenti. — Sarà punito con la stessa pena colui che avrà accettato il duello.

Art. 2. Le ingiurie, le minacce, le percosse, le ferite contro colui che abbia rifiutata la disfida, commesse dal disfidante direttamente o per intermezza persona, sia nell' atto o per occasione del rifiuto, saranno punite con la pena maggiore tra le pene di tali reati e della disfida accresciuta di un grado.— La condanna alla relegazione porterà pure la interdizione patrimoniale durante la relegazione, e la perdita delle pensioni rimuneratorie. — Le percosse e le ferite che producano fra 40 giorni la morte, saranno punite con la morte.

Art. 3. Quando coloro tra' quali sarà corsa una disfida abbiano scelto e l' arma ed il campo e sieno a fronte di essi, comunque non avvenga il combattimento di corpo a corpo, saranno soggetti alla pena della relegazione, alla interdizione patrimoniale durante la relegazione, ed alla perdita delle pensioni rimuneratorie per altrettanto tempo dopo espiata la pena per quanto dura la relegazione. — Nondimeno, se la cessazione dal duello non avvenga spontaneamente, ma per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà de' colpevoli, la pena di corpo contro costoro sarà la reclusione, congiuntamente alla perdita delle pensioni rimuneratorie.

Art. 4. Il duello seguito, nel quale non sieno avvenuti omicidi e ferite, si punirà con la perdita delle pensioni rimuneratorie e col primo grado de' ferri contro ciascuno de' due combattenti.

Art. 5. Chiunque rimanga ferito e che da sua parte non rechi una ferita all' avversario, sarà soggetto alle pene indicate nell' articolo precedente. — Contro l' autore delle ferite che non portino storpio o mutilazione, sarà applicata la pena della perdita delle pensioni rimuneratorie e del primo al secondo grado de' ferri. — Ne' casi di storpio o mutilazione, la pena de' ferri sarà applicata nel secondo grado. — Se le ferite abbiano prodotta la morte oltre i 40 giorni dall' avvenimento non per la sola natura delle ferite ma per cause sopraggiunte, si applicherà il terzo grado de' ferri.

Art. 6. L' omicidio in duello e le ferite che portano per loro natura la morte, saranno puniti come omicidio premeditato.

La pena medesima dell' omicidio premeditato sarà applicata anche nel caso che l'autor dell' omicidio o delle ferite sia uno di coloro i quali, senza aver avuto parte nella contesa fra i due primi, escano a duello o perchè vi sieno chiamati o perchè vi si offrano volontariamente.

Art. 7. I cadaveri di coloro che sieno morti in duello o per le sole ferite ricevute in duello, saranno trasportati, senza alcuna pompa funebre e segni di onore, in un luogo profano che sarà designato di volta in volta dagli agenti della polizia ordinaria. — Si osserverà la regola stessa pe' cadaveri di coloro che subiranno la pena di morte per condanna sopra misfatto di duello. — È vietato altresì di far rimanere in tal luogo alcuna memoria dell' avvenimento o della persona.

Art. 8. Chiunqne scientemente siasi fatto messo o portatore di disfida a voce o in iscritto, sarà punito con le pene stesse stabilite con l' art. 1.° della presente Legge.

Art. 9. Quelli che avranno suggerito e spinto al duello, e i padrini, i secondi, gli assistenti al duello, saranno soggetti alle stesse pene degli autori principali, secondo le regole degli art. 3, 4 e 6 della presente Legge. — Ne' casi previsti dall' art. 5, la pena dei padrini, de' secondi, degli assistenti sarà eguale alla pena dell' autore delle ferite contemplate nell' articolo stesso.

Art. 10. Fra i militari la disfida al duello assumerà inoltre il carattere d' insubordinazione ne' casi dell' art. 396 e seguenti dello Statuto penale militare. Delle pene applicabili in vigore della presente Legge e dello Statuto penale militare si pronunzierà la pena maggiore accresciuta di un grado. Nondimeno se l' aumento di questo grado porti alla morte, la pena di morte non sarà applicata.

Art. 11. Le condanne alla relegazione ed alla reclusione, come le condanne a' ferri, quando abbiano fatto passaggio in cosa giudicata, faranno decadere di dritto i condannati dagli ordini cavallereschi e dagli onori di Corte; talchè il nome del condannato sarà cancellato di ufficio da' ruoli cui trovasi inscritto.

Art. 12. L' azione pel duello sarà esercitata di ufficio dal pubblico ministero. Vi saranno competenti soltanto le gran Corti criminali.

N. CCXCVI.

DECRETI E DISPOSIZIONI

Sull' abuso della militar divisa.

Con decreto del 10 ottobre 1810 fu comminata la pena della detenzione da otto giorni a due mesi contro coloro che vestissero uniformi militari senza averne il dritto.

A tal pena fu aggiunta una multa di 100 a 300 ducati col decreto degli 11 febbraio 1811, e fu ordinato che in tutti i casi i condannati non potessero essere rilasciati se non avessero pagata la multa.

Il decreto del 9 dicembre 1830 vieta a chiunque non sia militare di far uso di qualunque siasi distintivo o segno militare.

L' art. 848 dell'Ordinanza di piazza dispone « che ogni persona non militare che indossi divisa o insegna militare, potrà essere arrestata da qualsivoglia militare sciente del travestimento, e quindi verrà punita a seconda dello scopo che aveva in mente nel travestirsi. »

N. CCXCVII.

RESCRITTO DEL 7 DICEMBRE 1819

(Comunicato a 31 detto)

Esaspera la pena per le ferite gravi per gli accidenti commesse con arma vietata.

S. M. ravvicinando le disposizioni degli art. 359 e 361 delle Leggi penali, ha dichiarato, che la esasperazione della pena sanzionata dall' art. 361 contro l' autore di percossa o ferita lieve pel concorso della circostanza d' asportazione d'arma vietata, sia applicabile ancora contro il colpevole di percossa o ferita

grave per gli accidenti, accompagnata dalla stessa circostanza. (79).

N. CCXCVIII.

RESCRITTO DEL 12 APRILE 1841

(Comunicato a 7 maggio detto)

Pena del reiteratore di due misfatti che fu già giudicato pel secondo.

È avvenuto talora che il reo di due misfatti si è, nell'ignoranza del primo, tradotto sul secondo a giudizio e condannato al minimo della reclusione. — Vi è stata quistione: 1.° se nella specie abbiasi reiterazione di due misfatti: 2.° nell' affermativa, qual sia la durata da darsi alla pena della reclusione nel secondo giudizio, vale a dire se questa pena combinata con quella di già profferita per l' altro misfatto, debba limitarsi al periodo di anni dieci, ovvero se possa portarsi al di là di questo periodo.

Non aveasi uniformità di opinioni sull' oggetto. Escludevasi da taluni la reiterazione, sull' assunto di venir essa costituita dal secondo misfatto, pel quale avendosi un giudicato, non poteva riprodursi per ammettere nel giudizio novello la qualifica della reiterazione. Credevasi intanto che alla reclusione in tal giudizio non potesse darsi la durata minore di anni sei.

Nel Consiglio ordinario di Stato del 12 aprile scorso S. M., veduto il parere della Consulta generale del regno, ha dichiarato, che nel caso espresso il condannato debba ritenersi qual

(79) Sono arme vietate: le arme da fuoco di qualunque specie; ogni ferro puntuto che portasi dentro qualunque mazza; gli stiletti; i coltelli a fronda di olivo; i coltelli a *scorcia-capre*; gli scannatoi; le baionette; i ferri denominati *triangoli*; le sciable; i coltelli puntuti ad un taglio; i coltelli a piegatoio con molla; i fusetti; i coltelli da tavola aguzzi con manico fisso.

reiteratore di due misfatti: che in conseguenza la condanna pe' due misfatti, comechè divisamente giudicati, non debba eccedere il periodo di anni dieci dalla legge fissato.

N. CCXCIX.

MINISTERIALE DEL 28 MAGGIO 1828

I briganti godono il beneficio dell' età minore di 18 anni.

Ministero di Grazia e Giustizia

Al Presidente della Commessione militare in Cosenza.

Vuole ella conoscere se si debba applicare nello stretto senso il decreto del 30 agosto 1821 al giudicabile che all' epoca de' reati contemplati da quel decreto non avesse compito l' anno 18 di sua età — Su questo proposito le fo osservare, che la diminuzione della pena accordata per ragione dell' età al delinquente dalle Leggi penali, comprende anche i rei di brigantaggio, sia perchè la debolezza del consiglio che forma il motivo della legge e che esige un alleviamento di pena, fa sentirsi anche in tali rei, sia perchè l'anzidetto decreto del 30 agosto 1821, che adotta uno special modo di repressione contro i malfattori e loro fautori, non contiene un' eccezione alla regola stabilita pe' reati in generale dagli art. 64 e 66 delle Leggi penali.

N. CCC.

CIRCOLARE DEL 20 GIUGNO 1832

Pena per la fuga dal carcere con frattura violenta.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

La Corte suprema di giustizia ha profferito nel 28 maggio ultimo l'annullamento nell'interesse della legge della decisione contro Nicola d'Arcangelo.

Ha preso in considerazione, che la fuga dal carcere con frattura violenta presenta nella fuga il reato principale e nella *frattura violenta* la qualifica: che nel fatto in esame si hanno il primo e la seconda, ed all'effetto la pena corrispondente è quella della reclusione, a norma dell'art. 253 delle Leggi penali. — Ha inoltre considerato, che ove fosse stato tradotto a giudizio il mandatario della frattura qual fautore della fuga in esame, la pena applicabile sarebbe stata quella della relegazione, come risulta dalla combinazione degli art. 258, 256 e 255 num. 1.° delle Leggi medesime.

N. CCCI.

DECRETO DEL 20 GIUGNO 1821

Modo di esazione e d'invertimento dell'ammenda ne' giudizî penali.

Veduti gli art. 48 e 49 delle Leggi penali, i decreti del 13 gennaio 1817 e 21 settembre 1818, il rescritto del 23 novembre dello stesso anno, dalla combinazione de' quali risulta: « che

per la esecuzione di condanna alle spese di giustizia è ammessa la coazione personale, se il condannato possegga uno o più fondi soggetti a contribuzione maggiore di ducati sei, ovvero abbia una industria visibile; nella mancanza delle quali condizioni, oltre la inammissibilità della coazione personale, non si dà luogo neppure ad agire sopra tali fondi: — Che avverso i militari condannati alle spese di giustizia è sempre esclusa la coazione personale, salvo ad agire sopra i loro beni. — Volendo determinare le norme sulla esecuzione della condanna all'ammenda profferita ne' giudizi penali:

Art. 1. Le disposizioni contenute negli enunciati decreti e real rescritto circa la condanna al rifacimento delle spese di giustizia, avranno anche luogo per la esecuzione di condanna ad ammenda profferita come pena accessoria ne' giudizi penali.

Art. 2. Nel caso di condanna all' ammenda che costituisce pena principale del reato, il condannato che a norma de' decreti e del real rescritto espressi avrà giustificato l' assoluta impossibilità di pagare, verrà in luogo dell' ammenda sottoposto dal giudice che l' ha pronunziata, alla pena a seconda de' casi determinati ne'seguenti articoli.

Art. 3. Se l'ammenda è di polizia, si applicherà la pena del mandato in casa, ovvero quella della detenzione, secondo la diversità delle circostanze.

Art. 4. Se l'ammenda non acceda i ducati cento, si applicherà la prigionia nel primo grado: il giudice potrà discendere alle pene di polizia.

Art. 5. Se l' ammenda sorpassi il valore di ducati cento, si applicherà la prigionia nel primo al secondo grado.



N. CCCII.

CIRCOLARE DEL 27 AGOSTO 1842.

Sulla commutazione in servizi ignobili delle pene correzionali pe' militari.

Lo Statuto penale militare nell' art. 62 ritenne nella competenza dell' autorità ordinaria i reati che gl' individui della gendarmeria commettono per oggetti relativi al servizio concernente un ramo qualunque di pubblica amministrazione diverso dal ramo militare. Lo Statuto medesimo dispone coll' art. 360 che le pene correzionali profferite a carico de' soldati e de' bassi-uffiziali sieno dal Consiglio di guerra commutate con la sentenza istessa di condanna in servizi ignobili. Questa commutazione di pena per reati militari giudicabili dalle autorità militari, non è estesa dallo Statuto a' reati de' gendarmi di competenza dell' autorità ordinaria, tenuta a seguire il sistema di punizione determinato dalle leggi comuni. De' reati de' gendarmi commessi *in atto di servizio e per oggetto relativo allo stesso*, i decreti del 29 marzo, 21 giugno ed 8 agosto 1826 attribuiscono all' autorità militare il giudizio da spedirsi con le forme dello Statuto penale militare sotto la dipendenza del Ministro di grazia e giustizia. Ma questi decreti, con variar la competenza e le forme di rito, senza alterar punto il sistema di punizione, non ritennero la commutazione di pene correzionali di cui è fatta parola. (80)

(80) Vedi il num. XVI, pag. 62.

N. CCCIII.

RESCRITTO DEL 12 SETTEMBRE 1839

(Comunicato a 21 detto)

Periodo di esecuzione delle condanne a morte.

A norma delle determinazioni in vigore, le decisioni delle gran Corti criminali sono da eseguirsi non prima delle ore 24 da che sono divenute esecutive, nè più tardi delle 48. — S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 12 andante si è degnata determinare, che per le sole decisioni delle gran Corti criminali in rito ordinario si concede sempre lo spazio di 48 ore per la esecuzione delle condanne a morte da che sono divenute esecutive, e che le 48 ore non comincino dalle feste di doppio precetto o dalle feste civili, com' è vietato in tali giorni di eseguirsi le condanne capitali. (81)

N. CCCIV.

REGOLAMENTO SULL' ESECUZIONE A MORTE

Doveri del Commessario del Re.

1. Officiare il Vescovo del luogo e l'Intendente della provincia, chiedendo al primo i Padri assistenti, ed al secondo le disposizioni opportune per la pubblica tranquillità.

(81) La circolare del 20 settembre 1820 diretta dal Ministro di grazia e giustizia a' comandanti militari nelle province, considerando che ad onta della celerità de' giudizi delle Commessioni militari, non devesi privare il condannato del tempo necessario a ricevere i conforti della religione; dispone che « dopo la lettura della sentenza di condanna, l'ufiziale incaricato della esecuzione della sentenza delle Commessioni militari dovrà, sotto la sua personale responsabilità, accordare al condannato a morte lo spazio di ore 24, e nelle occasioni straordinarie qualche ora di più, ma non mai di meno. »

2. Leggere al condannato l' arresto dell' alta Corte militare portante il rigetto del prodotto ricorso; facendosi in pie' dello stesso il certificato del cancelliere che contener dee l' *ora* in cui si è posto in cappella.

3. Officiare il Comandante le armi, indicando l' ora in cui il condannato si è posto in cappella e l' ora della esecuzione decorse le ore 24, per le disposizioni dalla sua parte.

4. Consegnare il paziente alla guardia destinata per la sua custodia, facendo situare due sentinelle alla porta d' ingresso della prigione, e se fosse uopo, un' altra nell' interno con arma bianca.

5. Nell' uscire il condannato dalla prigione per recarsi al luogo della esecuzione, il profosso del corpo deve scortarlo, ed il comandante della scorta dee rilasciar ricevo.

6. Giunto al luogo della esecuzione, dopo il bando dee leggersi l' estratto della sentenza, in cui dev' essere enunciato che l' alta Corte militare ha rigettato il ricorso del condannato con decisione de' . . . . ed ha ordinato l' esecuzione della sentenza.

7. Terminata l' esecuzione, deve officiare il sindaco del comune come ufiziale dello stato civile, dandogli conoscenza della eseguita sentenza in persona di (*nome, cognome e filiazione*), indicando in pari tempo la sentenza del Consiglio di guerra o la decisione dell' alta Corte che la conferma, onde il sindaco possa tenerne conto ne' registri dello stato civile, e dare gli ordini per l' inumazione del cadavere esistente nel (*s' indichi il luogo*) dov' è stata eseguita la sentenza nel giorno . . . . . ed ora . . . .; esigendo dal sindaco suddetto, unitamente al riscontro, l' estratto di morte per metterlo in processo.

8. In pie' dell' arresto dell' alta Corte il cancelliere deve far certificato col *visto* del Commessario del Re, di essersi data esecuzione alla sentenza, con indicarne l' *ora* ed il *giorno*.

N. CCCV.

REGOLAMENTO DEL 15 NOVEMBRE 1828

Giorni in cui è vietata l' esecuzione a morte.

Art. 561. Niuna esecuzione a pena capitale avrà luogo ne' giorni di venerdì (82) e ne' giorni indicati ne' numeri 1, 2 e 3 dell' art. 519 di questo regolamento (83).

N. CCCVI.

MINISTERIALE DEL 14 MAGGIO 1828

Esecuzione nella patria del condannato.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori genenerali criminali.

In data del 16 dello scorso mi ha fatto ella conoscere gli officî di cotesto Comandante militare perchè le sentenze di morte pronunziate dalla Commessione militare si eseguano nel paese nativo de' condannati. — Ho fatto osservare al detto Comandante, che siffatta disposizione importa nella esecuzione della condanna il primo grado di pubblico esempio. Non essendosi ordinato dal Real decreto del 30 agosto 1821, non può darvisi luogo.

(82) Ved. il n. CCLIV, pag. 424.

(83) Essi sono: le domeniche; le feste di doppio precetto ecclesiastico; i giorni di gala della Real Corte, ne' quali ricorrono i nomi e le nascite delle LL. MM. il Re e la Regina, e delle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Calabria.

N. CCCVII.

RESCRITTO DEL 5 DICEMBRE 1834

(Comunicato a 10 detto)

Modo di esecuzione delle bacchette.

Ministero della guerra

Al Comando generale delle armi.

S. M. il Re N. S., ad oggetto che la pena delle bacchette abbia più solennità nell' esecuzione, tenendo presente quanto è disposto nell' art. 14 del regolamento del 31 maggio 1819 circa la esecuzione delle pene militari, e negli art. 961 e 962 della Reale Ordinanzá di piazza, in data del 5 andante ha ordinato in massima: — 1.° Che il governatore o comandante della piazza, ove si trova il condannato alla pena delle bacchette, debba fissare il luogo e l' ora per la esecuzione di tale pena: — 2.° Che debba esservi anche presente il comandante ed almeno un battaglione del corpo cui appartiene il colpevole: — 3.° Che debba esservi anche presente il distaccamento di ciascuno degli altri corpi della guarnigione, onde gl' individui di tali distaccamenti possano rapportare a notizia de' loro compagni la punizione che han veduta e per qual causa è stata inflitta.

N. CCCVIII.

DECRETO DEL 22 AGOSTO 1831

Sospensione della condanna di morte al presentatosi spontaneamente.

Veduto l' art. 437 delle Leggi di procedura penale che ordina la sospensione della condanna a morte profferita per misfatto speciale contro l' incolpato che siasi presentato sponta-

taneamente in prigione, ed il rapporto sull'affare al Ministro di grazia e giustizia — Veduto il decreto del 30 agosto 1821 relativo alla persecuzione e punizione degli scorridori di campagna e de' loro corrispondenti e fautori :

Art. 1. Le determinazioni dell' enunciato art. 437 saranno del pari applicate a tutti i giudicabili dalle Commessioni militari che siensi presentati spontaneamente secondo la regola della legge,

N. CCCIX.

MINISTERIALE DEL 23 NOVEMBRE 1836

Sospensione della condanna di morte per reati sanitarî.

Ministero di Grazia e Giustizia

Al Comandante la provincia in Catanzaro.

Quante volte il Consiglio di guerra di guarnigione da elevarsi a Commessione militare per misfatti sanitari pronunziasse condanna di morte, dev' esserne sospesa l' esecuzione, ed inviarsi a me sollecitamente rapporto, attendendosi le mie disposizioni — Col rapporto a me riservato dovrà essermi spedita copia della pronunziata sentenza.

N. CCCX.

CIRCOLARE DEL 15 MARZO 1823

Casi di raccomandazione alla Sovrana clemenza.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

Le Leggi di procedura penale attribuiscono con l' art. 436 alle gran Corti speciali la facoltà di raccomandare per motivi urgentissimi il condannato alla Sovrana clemenza. — Ho avu-

to occasione di rilevare che l' esercizio di questa facoltà non è generalmente condotto con accurata riserva, e le inconsiderate raccomandazioni, divenute ormai frequenti, provano che non si corrisponde sempre all' onorevole confidenza di cui le gran Corti speciali son fatte degne. — Le raccomandazioni per grazia, ammissibili unicamente per *motivi urgentissimi*, non debbono esser fatte con soverchia facilità. Bisogna riservarle a' soli casi in cui la inflessibilità della legge debba cedere alla forza di particolari circostanze che la legge medesima non ha potuto comprendere nelle sue generali disposizioni; e propriamente a' casi in cui ragioni imponenti esigano di preferire alla severità la clemenza. — I magistrati, a' quali è dato il potere di richiamare la Sovrana commiserazione a favore de' condannati, non devono dimenticare che gli esempi d' inopportuna indulgenza non sono indifferenti alla sicurezza pubblica: a forza di diminuire la certezza della pena, finirebbero col portare il disprezzo nella legge che la minaccia, ed il potere della punizione indebolito non darebbe al riposo pubblico la garentia di cui ha bisogno.

Non deve inoltre dimenticarsi, che al ministero de' magistrati è disadatto non meno consultar la pietà che la indignazione. Impassibili al pari della legge, invece di prendere inconsideratamente interesse per la salvezza de' rei, hanno essi il dovere di custodire gelosamente inviolato il deposito della giustizia confidato alla loro religiosità ed alla loro imparziale sollecitudine.

L' abusivo esercizio della facoltà di raccomandare non è poi al coverto d' inconvenienti. Le indiscrete raccomandazioni per grazia, ancorchè giustamente rigettate per considerazioni di pubblico interesse, pure influirebbero a portare odiosità nel rifiuto Sovrano, e ad alterare il sentimento di devozione dovuto alla dignità della Real Corona.

N. CCCXI.

CIRCOLARE DEL 31 MAGGIO 1823

Raccomandazione a' disertori.

Ministero della guerra e marina

A' Comandanti militari nelle province.

L' alta Corte militare ha fatto rilevare, che spesso alcuni de' Consigli di guerra di guarnigione, dopo di aver condannato de' disertori alla pena prescritta dalla legge, passano abusivamente a raccomandarli alla Sovrana clemenza per circostanze non prevedute dall' art. 514 dello Statuto penale militare. — Ad ovviare siffatto inconveniente è d' uopo che i medesimi per le commendatizie a S. M. si limitino soltanto a' casi preveduti nel succennato art. 514 dello Statuto penale.

N. CCCXII.

RESCRITTO DEL 16 GIUGNO 1841

(Comunicato a 23 detto)

Casi in cui la libertà provvisoria si rende assoluta.

Si è dubitato se in vigore dell' art. 114 delle Leggi di procedura penale possa pronunziarsi la libertà provvisoria ed aver la decisione l' effetto determinato negli art. 165 e 282 delle stesse Leggi. — Ho rassegnato a S. M. l'affare nel Consiglio di Stato ordinario del 16 andante, e la M. S. ha dichiarato: — 1. Che la libertà provvisoria, la quale al difetto di maggiori pruo-

ve in un biennio si tramuta in libertà assoluta, sia e s' intenda pronunziata per gli effetti indicati negli art. 162, 281 e 282 soltanto nel giudizio di sottoposizione ad accusa, giusta gli art. 149 e 154, e nella decisione finale nel caso preveduto dall' art. 280 — 2.° Che se in vigore dell' art. 114 delle Leggi di proc. pen. la liberazione sia pronunziata perchè gl' indizi non colpiscono l' imputato; non sarà diffinitiva la liberazione, se non nel solo senso che tolga il produrre su quegli stessi e soli indizi l' azione, salvo il riprodurla finchè non sia prescritta o in altro modo estinta, dove altri sopraggiungano argomenti di colpabilità personale — 3.° Che pronunziata la libertà ed il divieto di ogni ulteriore procedimento nel primo caso dell' art. 114 e ne' vari casi contemplati dall' art. 145, che sono tutti di natura a torre l' azione e il procedimento penale, sia quella una decisione diffinitiva, di cui gli effetti saranno il divieto della ulteriore procedura.

N. CCCXIII.

MINISTERIALE DEL 5 GENNAIO 1828

Abilitazione provvisoria per taluni reati.

Ministero di Grazia e Giustizia

Al Procurator generale criminale in Salerno.

Il di lei rapporto del 17 novembre ultimo palesa la intelligenza che ella ha data all' art. 132 delle Leggi di proc. pen. che attribuisce all' imputato di qualunque delitto la facoltà di richiedere la libertà provvisoria. Sull' idea che questo beneficio sia conceduto a' soli arrestati per effetto di mandato, si opina da lei che debbano essere esclusi gl' imputati di delitto arrestati nella flagranza.

Il beneficio dell' abilitazione è stabilito espressamente ed indistintamente per tutti i delitti, tranne alcuni pe' quali si è portato eccezione alla regola — L' art. 130 delle Leggi medesi-

me estende il favore dell' abilitazione anche all' arrestato per misfatto che non porta a pena di relegazione, e quest' abilitazione accordata in considerazione della natura del fatto criminoso che per l' interesse della giustizia non richiede necessariamente l' arresto dell' incolpato. — La distinzione tra l' arresto nella flagranza e l'arresto per mandato, non avvalora la limitazione che può portarsi alla disposizione generica adottata per gl' incolpati di delitto in generale. Tanto nel caso di flagranza, quanto nell' altro di mandato dovranno essere sempre gli elementi di reità indispensabili per devenire all'arresto dell'incolpato. — L' esempio di essersi accordata abilitazione ad incolpati di misfatto, a' quali non era dovuta, dovrà animare il di lei zelo a prendere le misure che impedissero di riprodursi l' abuso senza restringer punto il beneficio che la legge accorda. — D' altronde il divieto di concedere all' imputato di delitti l' abilitazione provvisoria, accordata dall' enunciato artic. 132, unicamente perchè potrebbe trovarsi incolpato anche di misfatto, non è giustificato da questa possibilità. — Ella conosce che la restrizione in carcere non può essere che l' effetto d' imputazione punibile con la prigionia ed avvalorata da sufficienti pruove di reità (84).

N. CCCXIV.

ARRESTO DELLA GRAN CORTE DI CASSAZIONE

del 26 novembre 1812.

La prescrizione in materia penale deve elevarsi di officio — Modo di calcolarla.

(*Art. 613 LL. di proc. pen.*)

Benchè nel ricorso per annullamento Paolo di Lauro non avesse eccepita la prescrizione, il consigliere relatore la provocò di officio.

(84) Vedi il preced. num. CCLV. pag. 424.

La gran Corte di Cassazione — » Attesochè le primitive indagini tenderono a liquidare il genere del fatto imputabile al ricorrente, il quale genere fu liquidato essere di colpi di mazza (arma impropria) dati dal contadino ricorrente al ladro diurno Grosso nell' atto che costui con altri consumava il furto delle di lui legna; quali colpi non si provò aver prodotto pericolo di vita esistente dopo il decimo giorno; per cui non solamente era di natura correzionale questo fatto, ma anche dovevano esser tali le procedure sul medesimo, le quali non sono che mezzi tendenti allo scopo di liquidare e definire un tal fatto. — Attesochè sebbene la forma esteriore di questa procedura fosse rivestita delle regole di rito non correzionale ma criminale, pure ciò nulla toglie all' intrinseca lor natura; nè una procedura irregolarmente intentata con rito criminale è capace per forza dell' errore dell' istruttore d' interrompere la prescrizione dell' azione correzionale, quando fra tre mesi dal di del commesso delitto correzionale l' imputato non fosse stato citato o arrestato, con essergli notificata la causa della di lui citazione o arresto. — Attesochè per la imputazione correzionale di cui si tratta, il ricorrente Lauro non fu neppure citato fra' tre mesi stabiliti dalla legge; che in tale trimestre Saverio e Michele Grosso non esposero accusa o querela sul fatto in esame, ma si rimisero alla giustizia. — Attesochè il primo atto direttamente fatto contro il ricorrente fu il di lui arresto nella di lui casa, che seguì a' 16 giugno 1812, cioè un anno e sette mesi dopo l' imputatogli delitto; nè dagli atti si rileva essere stato il ricorrente contumace o fuggiasco, anzi portano che quando la forza pubblica si recò nella di lui casa per arrestarlo e ne picchiò la porta, egli subito l' aprì e si presentò in arresto. — Attesochè tutto l' esame di questi fatti, comechè chiaro ed evidente, non essendo stato fatto dalla Corte criminale, non è lecito alla Corte suprema rilevarlo in prima istanza e giudicare così inappellabilmente della prescrizione. Lo enuncia quindi in linea di osservazione e come base del seguente ragionamento.

Attesochè quantunque il ricorrente innanzi a' giudici che lo candannarono correzionalmente non avesse allegato che l'azion correzionale pel fatto imputatogli era estinta per prescrizione, nondimeno considerando la Corte suprema che non è nella fa-

coltà di qualsivoglia uomo di distruggersi con sottomettersi ad una pena non dovutagli, o dalla quale legalmente è liberato; e che nelle materie criminali, correzionali o di polizia la legge vie.e da sè in soccorso dell' accusato per garentirgli anche suo malgrado la vita, la libertà, l' onore ed il civico stato da ogni ingiustizia; e che in tali materie criminali, correzionali o di polizia la prescrizione è assoluta e di dritto pubblico, alle di cui disposizioni non possano le parti neppure per dichiarazioni espresse rinunciare, e molto meno lo possano col solo tacito assenso o col loro silenzio — Attesochè a tali materie criminali, correzionali e di polizia non possano applicarsi le disposizioni delle Leggi civili che potrebbero allegarsi per sostenere che la prescrizione di cui si tratta dovea proporsi in quella Corte criminale e non nella Corte di cassazione; poichè nelle Leggi civili è detto solo che la prescrizione è un mezzo di acquistare o liberarsi da un debito per mezzo di un determinato decorso di tempo e sotto le condizioni determinate dalla legge, e che i giudici non possano supplire di officio al mezzo risultante da tale prescrizione di azion civile; ma le leggi che regolano le proprietà civili non sono applicabili alle cause criminali, ove trattasi di conservazione di vita, di libertà, di onore e di stato de' cittadini; nè alcuno può lecitamente o espressamente spogliarsi di questi dritti, siccome ognuno lo può delle sue proprietà civili — Che se volessero applicarsi le dette disposizioni civili alle cause criminali, avverrebbe che la Corte di cassazione dovrebbe soffrire che un accusato andasse alla morte, tuttochè tal pena fosse estinta con la prescrizione, sol perchè il condannato non aveva opposta innanzi alla Corte criminale una eccezione che per lui opponeva la legge.
— Cass[illegible]

N. CCCXV.

RESCRITTO DEL 28 FEBBRAIO 1832

(Comunicato a 7 marzo)

Atti che interrompono la prescrizione.

Le leggi di procedura penale fissano negli art. 613 a 617 il tempo in cui rimane prescritta l'azion penale nascente da misfatti, delitti e contravvenzioni rispettivamente. — È nato il dubbio, se la prescrizione stabilita dalle enunciate Leggi sia interrotta dagli atti giudiziari; ed all'effetto, se il tempo a prescrivere incominci a decorrere dal giorno del reato, ovvero da quello dell'ultimo atto giudiziario.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 28 febbraio ultimo ha sovranamente dichiarato, che la prescrizione di cui è fatta parola, è interrotta da ogni atto cui si procede per la persecuzione de' reati; tal che si computa soltanto dall'ultimo atto giudiziario che siesi emesso.

N. CCCXVI.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 7 settembre 1829.

Nullità nascente dalla lettura della dichiarazione non ritualmente giurata di un testimone.

(*Art. 256 LL. di proc. pen.*)

Quando un testimone non abbia giurato innanzi al giudice delegato con la formola prescritta a pena di nullità dall'art. 247 della procedura penale; se la gran Corte fa leggere nella discussione pubblica tale dichiarazione, illegalmente ricevuta, incorre nella nullità prevista nell'ultima parte dell'artic. 256 Leggi di procedura penale.

N. CCCXII.

RESCRITTO DEL 13 MAGGIO 1823

(Comunicato a 11 giugno detto)

Non v'ha nullità nella lettura delle dichiarazioni irritualmente giurate de' periti e testimoni generici.

(*Art. 246 LL. di proc. pen.*

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 13 decorso mese ha sovranamente dichiarato, che a norma dell' art. 246 Leggi di procedura penale, la lettura nella pubblica discussione delle dichiarazioni che i periti ed i testimoni generici han fatte nella istruzione scritta, non porta a nullità quante volte le medesime sieno giurate, ancorchè il giuramento non si trovi prestato nelle forme indicate dagli articoli 70 e 96 delle stesse Leggi.

N. CCCXVIII.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 3 febbraio 1841.

Nullità nascente dalla lettura del verbale di esperimento mancante del giuramento di chi rappresenta l' accusato.

(*Art. 262 LL. di proc. pen.*)

Ricorso di Gabriele Barone. — Si è data lettura nella pubblica discussione del verbale di esperimento di fatto, nel quale interviene Onofrio Palumbo per rappresentare la persona dell'accusato e non presta giuramento — Nullità per l' art. 246 procedura penale.

La Corte suprema — » Considerando che questo motivo sussiste in fatto — Nella pubblica discussione fu data lettura del verbale di esperimento di fatto, nel quale Onofrio Palumbo, che aveva rappresentato l'accusato, non avea prestato giuramento. Quindi nullità per l'art. 246 delle Leggi di procedura penale — Perciò annulla. »

N. CCCXIX.

ARRESTO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

del 1 agosto 1838.

Nullità derivante dalla mancanza d'intimaziona all' imputato dell' arresto che rigetta il ricorso.

(*Art. 334 LL. di proc. pen.*)

Ricorso di Giuseppe Tavani ed Alessandro Romeo — Non è stata notificata a' ricorrenti la decisione della Corte suprema, in virtù della quale fu rinviato alla gran Corte criminale il giudizio di competenza di cui si tratta — Quindi violato l'art. 334 LL. di rito penale.

La Corte suprema — » Considerando che per disposizione testuale dell' art. 334 Leggi di proc. pen., ove sia annullata una decisione, sia di competenza, sia definitiva, l'arresto della Corte suprema esser dee notificato al reo. — Considerando che imperativo è tal articolo e tiene a' sacri dritti della difesa — Considerando che nella specie più grave diviene la infrazione delle anzidette disposizioni, perchè trattasi di competenza innanzi lo stadio di accusa; e che qualora s' inclini alla incompetenza del giudice ordinario, mancano agl' imputati i presidi della legge dopo la sottoposizione all' accusa — Annulla. »

N. CCCXX.

RESCRITTO DEL 16 MAGGIO 1818

Modo di chiamare le dignità ecclesiastiche in affari penali.

S. M. ha sovranamente dichiarato, che le qui sotto notate persone non sieno chiamate dalle autorità giudiziarie a comparire con assegnazione, ma sibbene adempiersi a tanto con ufficio al rispettivo superiore ecclesiastico e direttamente: 1.° i Vicari capitolari; — 2.° gli Abati; — 3.° i Parrochi, — 4.° i Curati; — 5.° i Canonici e dignità ecclesiastiche qualsivogliano.

N. CCCXXI.

CONVENZIONE DEL 16 APRILE 1834

Fra Sua Santità ed il Re N. S.

Arresto, prigioni e degradazione in caso di condanna a morte degli ecclesiastici e religiosi.

Art. 1. In avvenire gli ecclesiastici e religiosi non saranno più condotti sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in tempo di notte, o in legno, o coperti di mantello, per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico.

Art. 2. Gli ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari, per quanto lo permetteranno le località; ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli.

Art. 3. Non si faranno mai arresti in Chiese durante il servizio divino, nè senza prevenirne il curato, il priore, in una parola il superiore della Chiesa nella quale si fosse rifugiata la persona colpevole.

Art. 5. Il Governo non domanderà a' Vescovi la degradazione di un ecclesiastico *condannato a morte*, senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui devono esser riferiti tutti i documenti del processo che comprovano il reato.

Non trovando i Vescovi osservazione a fare su tali documenti verranno, senza ritardare inutilmente il corso della giustizia, all' atto di *degradazione*, invocando in favor del paziente la commiserazione del Sovrano, giusta i dettami del loro istituto.

Quante volte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a Sua Maestà. I rilievi fatti dal Vescovo, unitamente a' documenti che ha avuti presenti, saranno d' ordine di S. M. rimessi alla discussione di una Commissione composta di tre Vescovi con facoltà apostolica, approvata da S. S. sulla proposta del Re del doppio numero bisognevole, e di due assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su i rilievi suddetti.

Se la Commissione troverà mal fondate le ragioni dedotte dal Vescovo, ne avvertirà subito il medesimo, perchè proceda senz' altra replica ed esitazione all' atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al Governo per sua intelligenza.

Qualora poi la Commissione troverà fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a S. M. raccomandando il condannato alla clemenza Sovrana.

N. CCCXXII.

DECRETO DEL 1 FEBBRAIO 1820

Agli ecclesiastici delle apposite Congregazioni è esclusivamente devoluta l' assistenza de' condannati a morte.

Art. 1. Nelle Congregazioni composte di laici e di ecclesiastici per l' assistenza de' condannati a morte che esistono in Palermo, in Torre del Greco, in Somma, in Capua, in Aversa, in Gaeta, in Sessa, in Nola, in Salerno, in Lecce, in Lucera, in Foggia, ed in tutti gli altri comuni de' nostri Reali domini

al di qua e al di là del Faro, l' opera di assistere i condannati a morte sarà esercitata unicamente dagli ecclesiastici senza alcuna miscela di laici di qualunque condizione essi sieno.

N. CCCXXIII.

CIRCOLARE DEL 15 OTTOBRE 1817

Spese pel trasporto degli oggetti di convinzione.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

La prevengo che il Ministro delle finanze ha disposto, che le spese di trasporto degli oggetti di convinzione (delle quali non si fa parola nel decreto del 13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia) si paghino provvisoriamente dall' Amministrazione del registro e bollo come spese non urgenti, in vista del mandato del pubblico ministero criminale e del controlloro, vidimato dal direttore del registro e bollo. La tassa poi di tali spese deve farsi dallo stesso ministero pubblico e dal controlloro sulle norme della tariffa dell' Amministrazione delle poste, secondo che il trasporto si esegua per mezzo di convogli dell' Amministrazione suddetta, o secondo gli usi locali sempre quando si trasportino da vetture private (85).

(85) A questa circolare seguì l'altra del 5 novembre dello stesso anno 1817, con la quale si dichiarò « che qualunque sia il mezzo che si adoperi pel trasporto di tali oggetti, i mandati per le spese suddette debbono contenere le indicazioni: 1. dell' ufficio del Ministro delle finanze degli 8 ottobre 1817, con cui si autorizzano le spese: 2. della specie degli oggetti trasportati e del loro peso: 3. del luogo donde son partiti e di quello ove son trasportati. »

N. CCCXXIV.

REGOLAMENTO DEL 10 NOVEMBRE 1831

Modo di eseguire il trasporto de' detti oggetti ne' giudizî militari.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 28 ottobre prossimo passato si è degnata approvare le seguenti istruzioni:

1. Dovendosi rimettere da un tribunale militare ad un altro gli oggetti di reperto, già suggellati a' termini degli art. 134 dello Statuto penale militare e 71 delle Leggi di procedura penale, saranno chiusi in una scatola o cassa di legname ben condizionata, coverta di tela incerata, legata con piccola fune tutta intera senza alcuna giunta o nodo, e questa corredata nella ligatura del suggello in cera lacca del Consiglio di guerra che fa la spedizione, con al di sotto una tavoletta sulla quale cadrà anche lo stesso suggello indicante — *Oggetti di reperto relativo alla causa . . . . che dal Consiglio di guerra di . . . . si rimettono al Consiglio di guerra di . . . .*

Tale epigrafe sarà firmata dal Commessario del Re, e scritta in maniera che prenda al di sopra ed al di sotto del suggello, in modo che questo non si possa alterare senza guastare la scrittura.

2. Composta così la cassa o scatola di reperto, il Commessario del Re con suo uffizio la rimetterà al Commessario di guerra locale per la debita spedizione, indicando in detto uffizio il peso della cassa o scatola, e l' impronta del suggello. La spesa di questa scatola o cassa sarà pagata come ogni altra spesa di giustizia militare.

Se la strada di transito dal luogo di spedizione a quello di destinazione, è di cammino del procaccio, il Commessario di guerra rimetterà a quell' officina la citata scatola o cassa accompagnandola con doppio borderò, e col mandato di pagamento dell' importo del trasporto, che il ricevitore il quale tiene i fondi a disposizione del Commessario di guerra pagherà subito.

3. Laddove poi il funzionario amministrativo avesse de' fondi a favore pel servizio de' trasporti, allora rimetterà l' importo direttamente al procaccio.

Il capo di quell' officina restituirà al Commessario di guerra uno de' due borderò, in piedi del quale firmerà ricevuta dell' importo del trasporto.

L' officina del procaccio rimetterà al Commessario di guerra insieme col suddetto borderò il consueto cartellino, dettagliando in esso il peso della cassa o scatola, e l' impronta del suggello, indicando che la ligatura e l' epigrafe scritta non sono punto alterate.

Tal cartellino quel funzionario lo farà tenere dal suo ufficio al Commessario del Re che gli ha rimessa la scatola o cassa, affinchè questi anche con officio lo spedisca al Commessario del Re cui la cassa o scatola è diretta.

Il borderò corredato della ricevuta del procaccio servirà al Commessario di guerra all' appoggio della sua contabilità pel servizio de' trasporti.

4. Nel caso la strada di transito non sia di cammino del procaccio, il Commessario di guerra, ricevuta la scatola o cassa di reperto come sopra è detto, farà il mandato di richiesta al Sindaco pel debito trasporto, giusta la tabella num. 14 inserita all'Ordinanza amministrativa militare. Lo stesso funzionario rimetterà al Sindaco la cassa o scatola di reperto, accompagnandola con una polizza di carico, indicante tutti i dettagli che devono essere nell' officio del Commessario del Re e l' ammontare del trasporto da pagarsi.

5. Colui ch' è incaricato dell' esecuzione, arrivato al luogo di destinazione, farà apporre alla polizza di carico da quel Commessario del Re un certificato dell' arrivo della cassa o scatola in buono stato, e della integrità del suggello dettagliandone l' impronta, non che della legatura e dell' epigrafe.

Restituito l' incaricato del trasporto al luogo donde è partito esibirà al Commessario di guerra la detta polizza di carico, e quel funzionario trovandola in regola come sopra è detto, gli rilascerà il mandato di pagamento sul ricevitore che ha fondi de' trasporti a sua disposizione, dietro quietanza che apporrà in piedi della polizza di carico lo stesso incaricato del trasporto.

6. Se mai il Commessario di guerra ha de' fondi a favore pe' trasporti, allora dietro l'esibizione della polizza di carico in regola, e quietanza in piedi di essa della parte prendente, pa-

gherà direttamente l'importo del trasporto eseguito. In tutti i casi la polizza di carico servirà al Commessario di guerra all'appoggio della sua contabilità pel servizio de' trasporti.

7. Qualora poi la cassa o scatola fosse piccola tanto da poter essere inclusa nella valigia della posta, allora il Commessario del Re del Consiglio che fa la spedizione, la rimetterà all'officina corrispondente, come si opera ne' pieghi di qualunque specie, o pure puole affidarla alla gendarmeria, qual mezzo è preferibile a tutti gli altri quante volte si puole ottenere.

E comechè i condannati sono soggetti alle spese di giudizio, così il ramo di guerra sarà rivaluto di queste spese come di tutte le altre che eroga per spese di giustizia.

N. CCCXXV.

CIRCOLARE DEL 5 LUGLIO 1828

La tassa pe' processi delle Commessioni militari deve esclusivamente farsi dal relatore presso le medesime.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali

S. E. il Ministro delle finanze mi ha manifestato, che nel liquidarsi alcuni documenti di spese di giustizia militare, si è trovato che qualche procurator generale di gran Corte criminale avesse tassate le indennità di alcuni uscieri, non ostante che si trattasse di atti de' medesimi per cause agitate innanzi a Commessioni militari.

Il lodato Ministro fa osservare, che i procuratori generali criminali sono incompetenti a far tasse ed a spedire mandati per le processure delle Commessioni militari, e che questa facoltà è attribuita all' ufiziale incaricato del pubblico ministero presso le dette Commessioni. Quindi ha provocati gli opportuni provvedimenti onde sia eliminato l'abuso suddetto ove sussista.

Nel darle comunicazione di ciò la incarico avvertire di non far tasse, nè spedire mandati per atti di processi delle Commessioni militari, poichè questi sono di competenza del pubblico ministero presso le medesime, e non già de' procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali.

N. CCCXXVI.

RESCRITTO DEL 17 MARZO 1836

(*Comunicato dal Ministero della guerra, ed indi dall'Intendente generale dell' esercito a 30 detto.*)

Invio de' documenti all' Intendenza dell' esercito per le indennità dovute a' cancellieri de' Consigli di guerra.

S. M. il Re N. S. ha ordinato, che le indennità dovute a'cancellieri de' Consigli di guerra di guarnigione pe' giudizi pronunziati in forza de' reali decreti del 29 marzo, 21 giugno ed 8 agosto 1826, vadano a carico dello stato discusso del Ministero di grazia e giustizia. — Quindi d' ora innanzi debbono pervenire nell' Intendenza generale dell' esercito documenti pe' soli giudizi puramente militari, onde potersi gratificare i cancellieri a seconda dell' art. 540 dell' Ordinanza amministrativa militare.

N. CCCXXVII.

MINISTERIALE DEL 5 APRILE 1842

Invio e formola de' certificati de' Consigli di guerra per ispese di giudizi militari.

Ministero di guerra

A' Comandanti militari nelle province.

Dovendosi dall' Intendenza generale dell' esercito unire il certificato de' Consigli di guerra a' corrispondenti ordinativi che si spediscono per le spese di giudizi militari, così l' Intendente generale ha provocato gli ordini affinchè da' Consigli di guerra di guarnigione e di corpi si uniscano a' detti documenti le copie degli stessi per ritenerle per corredo dell' archivio della Intendenza e sua norma. — Ha poi richiesto l' Intendente suddetto d' ingiungersi a' cennati tribunali militari d' indicare ne'cer-

tificati che si compilano per decisioni emesse a carico di disertori, se questi siensi presentati o sieno stati arrestati, in qual provincia ed in qual giorno.

N. CCCXXVIII.

CIRCOLARE DEL 22 APRILE 1835

Spedizione de' mandati delle spese, e loro modifica.

Ministero di Grazia e Giustizia

A' Comandanti militari nelle provincie.

Con Real rescritto degli 11 giugno 1834 fu disposto che le cedole ed i mandati di pagamento delle spese di giustizia e le quietanze di essi si spediscano in doppio originale, onde farne servire una spedizione agl' ispettori controllori per le loro operazioni e verifiche, e l'altra alla discussione diffinitiva de'conti de' ricevitori; e l' osservanza di tal sistema ha cominciato ad aver luogo dal 1.° gennaio corrente anno.

In rapporto a' mandati di spese di giustizia non urgenti, può dispensarsene la duplice spedizione, poichè tratti dopo averne gl' ispettori controllori fatte le verifiche ed il confronto delle correlative spese su i processi.

Quindi di accordo col Ministro delle finanze si è stabilito, che rimanendo fermo per le spese di giustizia urgenti il novello metodo di spedirsi in doppio le cedole e mandati, e le quietanze, dal 1. maggio prossimo venturo cessi il metodo della duplicità de' mandati delle spese di giustizia non urgenti, ritornandosi per questi all' antico sistema di formarsi i medesimi in una sola spedizione.

N. CCCXXIX.

UFFIZIO DEL 31 AGOSTO 1850

Le spese per disuggellamento di reperti nell' interesse de' privati, sono a carico di costoro.

Amministrazione generale del registro e bollo

Al sig. Capitano cav. D. Ferdinando Siciliani.

Ella ben si avvisa di non essere a carico di quest' Amministrazione la spesa per disuggellazione di oggetti di convinzione da servire o serviti nel giudizio penale, secondo si esprime col di lei ufizio del 28 corrente. (86)

Come conseguenza di tale principio, neanco è a carico dell' Amministrazione la spesa per gli atti inerenti a tale disuggellamento, checchessia di viaggi fatti o faciendi da persone intervenienti negli atti stessi.

N. CCCXXX.

CIRCOLARE DEL 15 DICEMBRE 1823

Le spese per reati d' insubordinazione sono a carico della cassa del registro e bollo, non così quelle di diserzione.

Ministero della guerra e marina

A' Comandanti militari nelle province.

Essendosi da questo Ministero interessato quello delle finanze a provvedere l' occorrente onde ne' giudizi militari per reati d' insubordinazione e di diserzioni qualificate venisse dalla cassa

(86) Eccone il tenore: — Col real decreto del 13 gennaio 1817, che tutti i pagamenti di spese di giustizia prevede e distingue, non si fa pa-

del registro e bollo anticipato il pagamento delle spese di giustizia; l'anzidetto Ministro delle finanze vi ha aderito pe' giudizi relativi a' reati d'insubordinazione ed emessi gli ordini opportuni; ma pe' giudizi riguardanti le diserzioni, ancorchè qualificate, ha fatto osservare di doversi attenere al prescritto del n.° 8 dell'art. 22 del Real decreto del 13 giugno 1817, cioè che le spese per siffatti giudizi non sono comprese fra quelle di giustizia che l'anzidetta cassa del registro deve anticipare.

N. CCCXXXI.

RESCRITTO DEL 6 MARZO 1822

(Comunicato a 13 aprile detto)

Le spese per gli assistenti spirituali a' condannati a morte sono a carico del registro e bollo.

S. M. ha sovranamente ordinato, che fra le spese di giustizia al cui pagamento va tenuta l'Ammistrazione del registro e bollo per la esecuzione de' giudizi e delle condanne, debba essere compresa quella che occorre pel trasporto degli assistenti spirituali e per le loro vetture, per cibari ed alloggi; eccetto quando vi sia in dati luoghi qualche pia istituzione o congregazione che abbia una dotazione *ad hoc*, e sia destinata ad incaricarsi di tali spese.

rola di quello per una disuggellazione di oggetti di reperto, per assicurarne la identità e quindi restituirsi a' danneggiati nell'estero per effetto di un giudizio reso. Comunque chiaro sia che nella specie trattasi di spese nell'interesse de' privati, e quindi il niun dritto ad esigere dalle pubbliche casse indennità di viaggio e di dimora trasferir dovendosi fuori provincia coloro che vi fossero chiamati, prego la bontà sua soccorrermi co' superiori divisamenti. »

N. CCCXXXII.

DECRETO DEL 21 SETTEMBRE 1818

Rimborso delle spese di giustizia da' pagani, militari e parti civili.

Art. 1. Un detenuto che abbia espiata la pena della prigionia o della reclusione contro di lui pronunziata, non potrà esser messo in libertà se non abbia giustificato prima il pagamento delle spese del processo, o di esser povero. — Sarà pruova della povertà il non esser portato su i pubblici registri come contribuente al di sopra di ducati sei; restando in ciò modificato l' art. 93 del decreto del 13 giugno 1817.

Art. 2. Quando tali notizie risulteranno da documenti annessi al processo, non vi sarà bisogno di altro certificato.

Art. 3. Dalle disposizioni contenute negli articoli precedenti sono eccettuati i militari condannati al rimborso delle spese di giustizia, contro de' quali non vi sarà luogo a coazione personale; salvo ad agire contro de' di loro beni.

Art. 4. Le parti civili che, giusta l' art. 6 del mentovato decreto, sono tenute all' anticipazione delle spese di giustizia, e gli accusati i quali a tenore dell'art. 26 del decreto stesso debbono pagare le indennità a' testimoni citati a loro richiesta, saranno dispensati da tale anticipazione e pagamento, se similmente giustifichino di non essere portati ne' pubblici registri come contribuenti al di sopra di ducati sei.

Art. 5. Il fisco però, anche quando non vi fosse condanna per lo rimborso delle spese giudiziarie, avrà sempre il dritto di agire su i beni degli accusati ad oggetto di rinfrancarsi delle somme anticipate per le indennità a' testimoni citati a loro istanza

N. CCCXXXIII.

CIRCOLARE DEL 29 NOVEMBRE 1817

Supplemento di liquidazione di spese.



Ministero di Grazia e Giustizia

A' Procuratori generali criminali.

Spesso avviene che dopo pronunziate le condanne e liquidate le spese del giudizio che debbono rimborsarsi da' condannati, occorra farsi altre spese per la esecuzione de'giudicati. Queste non trovandosi comprese nella liquidazione non possono ricuperarsi dalla cassa del registro che le anticipa, e perciò il regio erario ne soffre la perdita. — Si è quindi stabilito di accordo tra il Ministro delle finanze e me., che fino a quando non sarà definitivamente adottata una misura sul proposito, quelle spese di giustizia che occorrono dopo la liquidazione finale debbano comprendersi in un supplemento di liquidazione renduto esecutorio dal presidente della gran Corte criminale.

N. CCCXXXIV.

CIRCOLARE DEL 3 LUGLIO 1849

del Ministero della guerra e marina

Indennità dovute agli uffiziali per viaggio, per tramutamento, per testimonianza, e per supplire da giudici ne' Consigli di guerra.



Diversi posteriori Reali Rescritti han dilucidato il disposto regolamentario degli art. 109 a 111 dell' Ordinanza amministrativa militare. — Han dritto alle indennità di viaggio o puramente:

1. « Gli uffiziali che viaggiano isolatamente ed a proprie spese in seguito di ministeriale ordine ricevuto per cambiamento di destinazione, conservando lo stesso grado o classe di cui godevano. — Vi hanno parimente dritto gli uffiziali che si recano in Sicilia a malgrado che ricevano l' imbarco franco ed a carico del governo, a' termini delle Ministeriali del 23 ottobre e 6 novembre 1824.

2. « Gli uffiziali chiamati per testimoni o che debbono uscire dalla propria residenza. — *Ministeriale del 23 novembre 1824.* (87)

3. « Gli uffiziali ritirati chiamati a funzionare da giudici ne' Consigli di guerra, che percorrano una distanza in fra le 50 miglia, han dritto all'indennità migliatica conceduta con Sovrana risoluzione del 13 aprile 1828 (88), e da 50 miglia in sopra a quella di viaggio, a' termini dell' art. 111 dell'Ordinanza militare. — *Ministeriale del 27 giugno 1836.*

4. « Gli uffiziali ed impiegati militari che cambiano destinazione, sia per passaggio dalla piena attività ad un servizio sedentaneo, e viceversa — *Art. 111 della detta Ordinanza.*

Non han dritto ad indennità di viaggio:

1. « Gli uffiziali che viaggiano unitamente a' corpi di armata, alle divisioni, ovvero co' corpi di cui fan parte.

2. « Gli uffiziali ed impiegati di qualunque classe, i quali viaggiano isolatamente a proprie spese per trasferirsi a' rispettivi destini in seguito di novelle nomine ad un impiego qualunque, non esclusi i requisiti che servono temporaneamente, e che al momento che sono chiamati al servizio si recano a' posti loro destinati per la prima volta.

3. « Tutti coloro che ricevono un mezzo di trasporto qualunque per conto del governo, meno coloro che si trasferiscono in Sicilia, come sopra si è detto.

4. « Tutti coloro che abbiano promozione ad un grado o classa superiore che porta miglioramento di averi. — *Ministeriale del 16 ottobre 1824.*

5. « Tutti coloro che debbono concorrere ad un esame ed a

(87) È loro dovuta l' indennità nel modo de' pagani per viaggio e dimora. — *Rescritto del 29 settembre 1830.*

(88) Cioè di grana 40 per gli uffiziali superiori ed assimilati, e di grana 20 pe' capitani e subalterni ed assimilati.

questo fine debbono condursi al luogo ove risiede il concorso.— *Rescritti del 10 agosto e 16 novembre 1816.*

6. « Tutti coloro che abbiano un cambiamento di destinazione per propria richiesta o per effetto di punizione. — *Ordine del Comando generale del 1.° gennaio 1830.*

7. « Tutti coloro che eseguono un viaggio nel perimetro del territorio della propria giurisdizione.

« Per viaggi poi dell' Artiglieria e Genio per oggetti particolari di servizio dell' arma cui appartengono, han dritto ad una indennità migliatica a' termini de' Rescritti del 18 luglio 1828 e 1.° aprile 1836. »

In conseguenza delle premesse, si dispone:

» 1.° Che tutte le domande per ottenere le indennità di viaggio verranno spedite al Ministero della guerra e marina per gli organi degl' Ispettori o autorità da cui superiormente dipendono gl' individui che le sollecitano, senza di che non potranno aver corso.

» 2.° Che le autorità suddette nell' inviarle debbono corredarle delle debite informazioni, nelle quali dovrà specificarsi se essi vi abbiano dritto o pur no a' termini non solo dell'art. 111 dell' Ordinanza amministrativa militare, ma specialmente in conformità delle prescrizioni delle succitate massime, restando a carico e responsabilità delle autorità che vistano o che inoltrano simili domande, laddove fosse detta indennità corrisposta in contraddizione de' superiori voleri e quindi irregolarmente pagata.

» 3.° Le domande per tale indennità dovranno eseguirsi nel periodo di due mesi esatti dall' Ordinanza amministrativa militare pel richiamo di ogni competenza non esatta, elasso il qual tempo, conformemente al disposto dell' Ordinanza medesima, si decade dal dritto di percepirla, e non ne sarà oltre tal periodo ammessa la soddisfazione, nè vi si darà corso.

» 4.° Dovranno nelle dette domande specificarsi la data dell' ordine del movimento, nonchè il motivo per cui è stato eseguito, onde disporne il pagamento con tutta la conoscenza di causa. »

N. CCCXXXV.

DECRETO DEL 14 MAGGIO 1819

Indennità all' Alta Corte, a' Consigli di guerra, Commessari del Re e cancellieri.

Art. 1. Per le spese di uffizio dell' alta Corte militare accordiamo ducati 50 al mese imputabili sulla prima classe dello stato-discusso della guerra.

Art. 2. Assegniamo ducati 4 al mese a ciascun Commessario del Re de' Consigli di guerra di guarnigione e di divisione per le spese di carta e per ogni altra fornitura di scrittoio bisognevole alle cancellerie de' Consigli suddetti.

Art. 3. Sono accordati ducati 3 a ciascun cancelliere presso i Consigli di guerra di guarnigione e di divisione, a titolo d' Indennizzazione per la totalità degli atti compilati in ogni giudizio.

Art. 4. È accordata un' indennità di carlini 24 a' cancellieri de' Consigli di guerra de' corpi per la totalità degli atti compilati in ogni giudizio, qualunque sia il numero delle persone comprese nella sentenza, e purchè l' affare sia stato discusso in giudizio contraddittorio. Questa indennità però sarà ridotta a 12 carlini se l' affare è stato giudicato in contumacia. (89)

Art. 5. Le suddette indennità non debbono formare diminuzione sull' annua gratificazione di ducati 30 che dall' Ammini-

(89) Un real rescritto del 2 settembre 1830 aggiunse alle dette indennità grana trenta per ciascuna, per compensare l' importo della Messa dello Spirito Santo da celebrarsi prima di riunirsi in seduta i membri del Consiglio di guerra.

Altro rescritto del 13 aprile 1828 dispose che la indennità suddetta di carlini 12 fosse accordata per tutti gli atti che potessero farsi per que' processi, la discussione de' quali non si portasse al pubblico dibattimento, tanto per le deliberazioni per le quali si dichiarasse non esservi luogo a procedimento, quanto per quelle fatte in camera di consiglio, purchè però terminasse con ciò il giudizio.

strazione del registro e bollo vien pagata a' succennati Commessari del Re, fino a che essi terranno il registro delle spese di giustizia ordinato con l'art. 77 del nostro decreto del 13 gennaio 1817.

Art. 6. Le spese e le indennità contemplate ne' suddetti articoli 2, 3, 4 e 5 saranno pagate con le discipline e formalità osservate finora.

N. CCCXXXVI.

RESCRITTO DEL 15 SETTEMBRE 1830

Indennità dovute a' componenti le Commessioni militari, relatori e cancellieri.

Art. 2. A' militari chiamati per far parte di una Commessione militare non è dovuta alcuna indennità, mentre in questo caso il viaggio è per loro utile e non già pel servizio della giustizia, del pari che niuna indennità si paga a' magistrati che si recano a far parte di un collegio giudiziario.

Art. 3. I componenti delle Commessioni militari allorchè si portassero in luoghi diversi da quelli della loro residenza per eseguire degl' incarichi alle medesime affidati, purchè non godano gli averi di piena attività, debbono ricevere sul fondo delle spese di giustizia le indennità stabilite col real rescritto del 7 ottobre 1826, cioè i componenti votanti grana 25 a miglio e ducato uno e grana 50 per ogni giorno di dimora, ed i cancellieri di esse Commessioni grana 15 a miglio e grana 50 per ogni giorno di dimora (90).

« (90) *Ministero di grazia e giustizia 4 marzo 1826* — Per effetto della Sovrana risoluzione del 25 giugno 1825 sullo stato discusso del mio ripartimento debbono soddisfarsi a' relatori e cancellieri delle Commessioni militari le indennità di ducati 3 e di ducati 2 a di lor favore, stabilite per le spese di scrittoio in ciascuna processura. »

N. CCCXXXVII.

RISOLUZIONE SOVRANA DEL 20 FEBBRAIO 1837

(Comunicato dal Ministero di grazia e giustizia a 4 marzo)

Norme per gli stati d' indennità de' cancellieri.

Dal Ministero della guerra e marina mi fu annunziato di aver ordinato S. M. in data del 17 marzo 1836, che le indennità dovute a' cancellieri de' Consigli di guerra di guarnigione pe'giudizi pronunziati in virtù de' reali decreti del 29 marzo, 21 giugno ed 8 agosto 1826, sieno a carico dello stato discusso del mio ripartimento. Quindi nel Consiglio ordinario di Stato del 20 febbraio di questo anno ho rassegnato a S. M., che a fin di tenersi pel tratto sussecutivo un modo esatto, regolare ed uniforme pe' documenti e pagamenti di tali indennità, di accordo co' Ministeri della guerra e marina e delle finanze erasi determinato, che le deliberazioni avessero luogo sopra gli statini formati secondo il qui annesso modello stabilito sulle basi e proporzioni prescritte dall' art. 540 dell' Ordinanza amministrativa militare del 1844, e che su questi stati vi apponessero i certificati gl' interi Consigli di guerra, e le vidimazioni i commessarî di guerra, spedendosi poi i pagamenti corrispondenti in testa de' rispettivi commessarî del Re, i quali dovessero rimanere responsabili della esecuzione de' pagamenti medesimi: e la M. S. si è degnata uniformarvisi.

N. CCCXXXVIII.

RESCRITTO DEL 2 MAGGIO 1827

(Comunicato a 16 detto)

Indennità a' testimoni in esperimento.

Nel Consiglio ordinario di Stato rassegnata a S. M. la quistione, se le indennità di dimora a' testimoni chiamati a deporre per affari penali e che sono messi in carcere in linea di

esperimento, debbano pagarsi dall' Amministrazione del registro e bollo o da quella delle prigioni, e quale debba essere l'ammontare di tale indennità; la M. S. ha risoluto, che i suddetti testimoni durante il tempo che sono tenuti nelle prigioni in esperimento, debbano ricevere le indennità, e queste debbano essere di sole grana dieci al giorno, in qualunque luogo sieno sottoposti alla misura dell' esperimento.

N. CCCXXXIX.

DECRETO DEL 17 MAGGIO 1830

Indennità a' periti calligrafi e di arti liberali.

Art. 8. Per serbarsi il più ch'è possibile l' uniformità nelle indennità per vacazioni a' periti calligrafi e di arti liberali, che debbono essere tassate di accordo da' nostri procuratori generali (*commessari del Re ne' giudizi militari*) e dagl' ispettori e controllori, saranno le indennità della specie proporzionate alla qualità de' periti ed alle circostanze de' luoghi; ma il compenso per le loro occupazioni non dovrà esser mai maggiore di quello fissato con gli art. 134 e 138 della tariffa giudiziaria per gli affari civili stabilita col real decreto del 31 agosto 1819.

Art. 134. I periti, quando faranno operazioni della loro arte ne' comuni ove sono domiciliati od alla distanza di un miglio dall' abitato de' comuni istessi, avranno per ciascuna vacazione di tre ore, cioè: — nelle capitali delle province o valli gli architetti e gli altri periti di arti liberali carlini sedici; i periti di arti meccaniche, i coltivatori ed agrimensori per lo medesimo stadio carlini sei: — negli altri comuni, gli architetti e gli altri periti di arti liberali carlini dodici per ognuno; i periti di arti meccaniche, i coltivatori ed agrimensori carlini quattro.

Art. 128. I periti calligrafi o notai, in materia di verificazione di scritture nel caso di querela di falsità incidente in giudizio civile,avranno per ciascuna vacazione di tre ore, oltre le

spese di viaggio, se vi è luogo, carlini sedici.

I periti suddetti non potranno pretendere cosa alcuna per prestazione del giuramento, nè per lo deposito del loro processo verbale, attesochè debbono far essi la loro perizia in presenza del giudice e del cancelliere, e quindi tutto è compreso nelle vacazioni di sopra indicate.

N. CCCXL.

CIRCOLARE DEL 28 AGOSTO 1818

Indennità a' becchini, operai e corrieri.

1. Le indennità dovute per lo servizio che prestano i becchini e gli altri operai debbono tassarsi come spese urgenti dagli ufiziali di polizia giudiziaria, i quali con la loro prudenza ne determineranno la quantità.

2. La tassa di tali indennità deve essere proporzionata alle fatiche prestate da' becchini e dagli operai, e deve comprendere benanche, qualora vi sia luogo, il compenso pel viaggio e per la pernottazione, a' termini degli art. 20 e 21 del decreto del 13 gennaio 1817.

3. Se i becchini ed altri operai sono adoperati per seppellire i cadaveri de' condannati o i cadaveri rinvenuti nella strada pubblica o altrove, le indennità debbono pagarsi da' fondi delle spese di giustizia, secondo il disposto nell'art. 22 num. 4 dello stesso decreto. (91)

(91) *Circolare del 2 luglio 1831* — « A' pedoni saranno accordate le stesse indennità de' testimoni, cioè grana 3 a miglio, e grana 15 per la pernottazione. »

N. CCCXLI.

ARRESTO DELL' ALTA CORTE MILITARE

(del 29 ottobre 1834)

La subordinazione è dovuta al superiore anche se sia vestito da pagano.

Nella causa di Gaetano Fizzarotti — Attesochè il reato di mancanza di subordinazione si verifica tutte le volte che l' inferiore offenda il superiore con detti, gesti o vie di fatto, tanto in servizio, quanto fuori servizio. — Attesochè se questo reato si verifica ancor quando l'inferiore ed il superiore non sono sotto le armi e di servizio, si comprende agevolmente che la legge ha voluto in ogni caso la subordinazione dell' inferiore militare verso del superiore, in qualunque luogo questi si trovi e comunque sia il medesimo vestito. — Attesochè se dall' uniforme e dal modo come si trova vestito il superiore si dovesse ripetere il reato di mancanza di subordinazione, si darebbe luogo all' altro assurdo, che verso Generali i quali sondispensati di vestirlo, per qualunque oltraggio loro si farebbe, non si verificherebbe mai tal reato. — L' immaginar dunque che un uffiziale perchè non vestito d' uniforme abbia perduto il comando, è lo stesso che dichiararlo degradato o destituito; è lo stesso che supporre una condanna che non è stata pronunziata; è lo stesso che togliergli arbitrariamente tutte le attribuzioni e gli onori che il suo grado gli concede.

N. CCCXLII.

RESCRITTO DEL 27 GIUGNO 1827

Perdita del precedente servizio da' disertori, e condonazione.

S. M. si è degnata uniformarsi al parere della Consulta generale del regno:

1. Che i disertori condannati alle bacchette debbano perdere

il servizio precedentemente prestato, incominciando a correre il tempo dell' impegno e quello dell'aumento a cui fossero condannati, dopo la pena delle bacchette. Saranno abilitati nuovamente a prestar servizio nel proprio corpo; salvo il caso del ritorno volontario preveduto dall' art 504 dello Statuto penale militare, con la seconda condizione però apposta nel §. 2 di esso.

2. Che in caso di amnistia o di particolar grazia Sovrana, allorchè sono condonate ad un disertore le pene che gli eran corrispondenti, debba essergli condonata ancora quella della perdita del servizio precedentemente alla diserzione renduto, dovendosi in tal caso defalcare soltanto dal suo impegno il periodo del tempo dell' assenza dal proprio corpo, cioè dal giorno della diserzione sino a quello della presentazione nel medesimo.

3. Che il tempo che da' sottuffiziali e soldati s'impiega nell' espiazione della pena de' servizi ignobili alla quale sono stati condannati da un tribunale militare, non debba essere valutato in quello del rispettivo impegno.

N. CCCXLIII.

RESCRITTO DEGLI 8 GENNAIO 1834

Le reclute che disertano sono escluse dal rigor della legge.

S. M. ha dichiarato in massima, che le disposizioni contenute nel real rescritto del 12 marzo 1832 sieno applicabili soltanto alle reclute di leva, che ammesse ne'Consigli di ricezione disertano prima di giungere a' corpi di loro destinazione, e non già gl' individui che trovandosi al servigio militare ed avendo avuta lettura delle reali ordinanze secondo si esprime nelle filiazioni, disertano poi da' corpi a' quali appartengono. (92)

(92) Il detto real rescritto del 12 marzo 1832 è così concepito: « S. M. si è degnata di approvare, che i Consigli di ricezione, nel tempo in cui ammettono le reclute, debbono dar loro conoscenza delle pene stabilite dallo Statuto penale militare pe' reati di diserzione, con farsi menzione di ciò al piede delle rispettive filiazioni, con la firma della recluta o segno di croce se non sa scrivere. »

N. CCCXLIV.

ARRESTO DELL' ALTA CORTE MILITARE

del 9 agosto 1831

Pene pe' disertori veterani.

Promosso del Commessario del Re del Consiglio di guerra del 3. battaglione del reggimento real veterani il dubbio intorno al modo come doversi comportare nel caso della diserzione de' soldati veterani, pe' quali col real decreto del 18 maggio 1820 trovasi nel detto caso disposto il passaggio a' battaglioni provvisori che più non esistono:

L' alta Corte militare ha deliberato di doversi a' soldati del real corpo de' veterani che disertassero applicare, in vece della pena del passagio a' battaglioni provvisori per lo tempo e nei casi che questa poteva aver luogo, quella de' servigi ignobili.

N. CCCXLV.

DECRETO DEL 17 APRILE 1821

Pene pe' disertori del Treno.

Art. 1. L'art. 489 dello Statuto penale militare s' intenderà applicabile ancora agl' individui del Treno che disertando portassero via muli ed altri animali del Governo.

Art. 2. La pena della prigionia pe'soldati e sottuffiziali di cui parla il numero 2 dell' art. 360 dello Statuto penale militare, qualunque ne sia la durata, verrà commutata da' Consigli di guerra in servizi ignobili sino al termine della condanna. — Il confine o l' esilio territoriale, ossia correzionale, di cui si tratta nel numero 4 dell'art. 360 dello Statuto penale militare pe'soldati e sottuffiziali, verranno commutati in servizi ignobili sino al termine della condanna.

N. CCCXLVI.

CIRCOLARE DEL 18 DICEMBRE 1819

del Comando supremo

Qualifica della diserzione.

Si è da qualche commessario del Re elevato il dubbio, se per dirsi qualificata la diserzione, secondo il paragrafo 4 dell'art. 479 dello Statuto penale militare, si richiegga che il disertore abbia asportato il sacco con tutti gli effetti di vestiario, o pure esso s'intende allorchè abbia l'uomo disertato asportato alcuno de' detti effetti; e si è promosso ancora altro dubbio, cioè, se sia permesso al Consiglio di guerra diminuire il numero de' giri di bacchette da infliggersi al disertore nel caso in cui non avesse asportato tutti gli effetti di vestiario.

Sul proposito di questi due quesiti giova far osservare, che lo spirito del num. 4 dell' art. 479 è quello di punire nel disertore la premeditazione, che si dimostra asportando il suo sacco o una quantità di effetti maggiore di quelli che un militare per regolamenti di disciplina dovrebbe avere addosso all'atto della diserzione. (93)

N. CCCLXVII.

DECRETO DEGLI 11 SETTEMBRE 1821

Definizione delle armi.

Art. 1. Sono armi proibite le pistole, le carabine con pala staccata o ferma, ed i tromboni, le quali armi sieno atte e

(93) S. M. con rescritto del 21 giugno 1851, comunicato con ministeriale della guerra, spiegando i n. 2 e 3 dell' art. 479 ha sovranamente stabilito in massima « che la diserzione con asportazione d' arma è considerata qualificata, allorchè si commette fuori servizio da un sottuffiziale o soldato, asportando un' arma bianca di regio conto oltre quella ch' era autorizzato a cingere. »

pronte a maleficio, gli stili, i pugnali, i coltelli e le coltelline così dette di sacca, gli stocchi ne' bastoni ed i cangiarri, i palossi con ferro di lunghezza inferiore di due palmi.

Art. 14. Oltre le armi proibite descritte nell' art. 1.° di questo decreto, e quelle le quali saranno permissibili a' termini degli art. 7, 8 e seguenti (94), qualunque altra arma propria si dichiara come arma vietata ad asportarsi, e quindi l' asportatore in contravvenzione resta soggetto alle pene prescritte nell' art. 4 del presente decreto.

N. CCCXLVIII.

CIRCOLARE DEL 4 APRILE 1839

Persone che possono entrare con le armi nelle sale di udienza de' tribunali.

Comando generale delle armi

A' Comandanti militari nelle province.

Con la ministeriale del 28 settembre 1830 si comunicò che l' art. 182 del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie fosse modificato secondo il testo seguente : — « È vietato a chiunque di entrare con armi proprie o improprie nelle sale di udienza o in altri luoghi ne' quali i magistrati saranno raccolti nell' esercizio delle loro funzioni. Potranno però conservare le loro armi i militari e quelli tra gl' impiegati civili che abbiano uniforme cui sia addetto l' uso di alcuna arma. »

Informata S. M. il Re N. S. che non ostante siffatta modifica e malgrado il § 1158 della Reale Ordinanza di piazza, e-

(94) Cioè i fucili da caccia, la così detta scarcina col ferro non meno lungo di palmi due e mezzo, la spada e le pistole da arcione.

Una circolare degli 11 marzo 1811 a' procuratori generali criminali dichiara che le armi confiscate ne' giudizi penali devono essere spedite direttamente da' detti procuratori generali al Comando militare della rispettiva provincia.

rasi dalla gran Corte criminale di Principato citeriore e dal tribunale civile del 1.° Abruzzo ultra preteso che alcuni uffiziali citati quali testimoni deponessero le armi durante l'udienza, si è degnata uniformarsi all' avviso del Consiglio de' Ministri, di ricordarsi cioè i preesistenti dettami sull' oggetto a' succennati tribunali che se ne sono allontanati, affinchè ne curino l' osservanza.

N. CCCXLIX.

DECRETO DEL 28 NOVEMBRE 1818

Assimilazione a' gradi militari.

Il Capo di divisione, ossia uffiziale di ripartimento, assimilato a Colonnello.

Il Capo-sezione, ossia uffiziale di carico, a Maggiore.

L' ufiziale di 1.ª classe, a Capitano.

L' ufiziale di 2.ª classe, a 1.° Tenente.

L' ufiziale di 3.ª classe, a 2.° Tenente.

Il Commessario di guerra ordinatore, a Colonnello.

L' Aggiunto, a Capitano.

Quelli fra le suddette classi che si trovassero insigniti di grado militare, dovranno stare alle prescrizioni relative al grado istesso: art. 3 del decreto del 28 novembre 1817.

FINE DEL VOLUME PRIMO.

INDICE

del

PRIMO VOLUME

Dedica a S. E. il Ministro della guerra e marina . . . . pag. 5
Documenti che raccomandano il pregio e diramazione dell' opera » 11
Prefazione contenente il piano dell' opera . . . . » 23

ATTI LEGISLATIVI E GOVERNATIVI

Tribunali militari e corso de' militari giudizi

I. Attribuzioni del Consiglio di guerra e del Consiglio di revisione » 41
II. Principj di competenza de' Consigli di guerra . . . . . . » 42
III. Persone militari . . . . » 44
IV. Distinzione tra reati militari e comuni . . . . » 45
V. Deliberazione preparatoria del Consiglio di guerra . . . . » 47
VI. Rappresentanza de' Consigli di guerra prima della nomina dei giudici . . . . » 48
VII. Definizione de' reati di competenza delle Commessioni militari » 50
VIII. Dilucidazione sul medesimo oggetto. . . . . » 51
IX. Procedura de' Consigli di guerra . . . . » 52
X. Giudizi de' pagani presso i Consigli di guerra . . . . . . » 53
XI. Determinazioni circa la garentia della Gendarmeria . . . . » 54
XII. Limiti della medesima . . . . » 56
XIII. Deliberazione preparatoria per lo scioglimento della garentia » 58
XIV. Domanda di autorizzazione a procedere ne' reati portanti a pena minore della prigionia . . . . » 59
XV. Accorgimento nelle deliberazioni per competenza ne' reati della Gendarmeria . . . . » 61
XVI. Rapporto a S. M. per reati di gendarmi puniti con pene correzionali. . . . . » 62

Pene militari

XVII. Divieto di commutare pe' gendarmi le pene correzionali in servigi ignobili . . . . » 63
XVIII. Pene per violenze e vie di fatto contro la sentinella, di competenza delle Commessioni militari . . . . » 64

XIX. Non si ammettono scuse per questi reati . . . . . pag. 66
XX. Nel giudizio de' medesimi si adoperano le forme ordinarie dei Consigli di guera. . . . . » 67
XXI. Pene per le trasgressioni militari nella Colonia di S. Leucio » 69
XXII. Organizzazione del servizio e pene degl' individui addetti alla strada ferrata da Napoli a Capua . . . . » 70
XXIII. Castighi militari contro gl' individui della riserva . . » 71
XXIV. Essi debbono considerarsi come militari in servizio . . » 72
XXV. E come se fossero congedati temporanei . . . . . . » 73
XXVI. Essi son dichiarati disertori se non si presentano sotto le bandiere al loro richiamo . . . . » 74
XXVII. Giurisdizione cui son soggetti i guarda-magazzini di artiglieria e quei de' viveri e foraggi . . . . » 75
XXVIII. Assimilazione delle guardie d' onore a' gradi militari » 76
XXIX. Son soggette come gli altri militari a' giudizî penali . » 77

Commessioni militari, procedure e pene.

XXX. Istituzione delle Commessioni militari e loro attribuzioni » 78
XXXI. Procedura presso le medesime. . . . . » 82
XXXII. Competenza delle stesse per gli scorridori di campagna » 85
XXXIII. Eccezione penale pe' ricettatori parenti di essi . . » 86
XXXIV. Forme di rito pe' rei assenti . . . . » 87
XXXV. Procedura contro i fuorbanditi . . . . » 91
XXXVI. Liste di fuorbando . . . . » 94
XXXVII. Procedura pe' reati contro la sicurezza interna dello Stato » 96
XXXVIII. Associazioni illecite e pene corrispondenti. . . . » 97
XXXIX. Chiarimento sulla definizione delle medesime . . . » 98
XL. Pene e competenza per lo spargimento di sostanze velenose » 99
XLI. Infrazioni di leggi e regolamenti sanitarî . . . . . » 99
XLII. Pene per le medesime . . . . » 106
XLIII. Intervento dell' uom di legge nelle Commessioni militari » 107
XLIV. Celerità ne' giudizî di lor competenza . . . . . . » 108
XLV. Empara della polizia . . . . » 109

Procedimenti penali

XLVI. Fedi d' indigenza pel discarico. . . . . » 112
XLVII. Indipendenza del giudizio del Collegio dalla requisitoria dell' agente del governo . . . . » 114
XLVIII. Liberazione o libertà provvisoria dell' imputato. . . » 115
XLIX. Nuovo termine all' accusato per nuovi lumi e testimoni. » 117
L. Nuovo procedimento per un reato pel quale siasi pria dichiarato di non esservi luogo a procedimento penale. . . . . . » 118
LI. Pruova e discussione dell' eccezione di follia . . . . . » 121
LII. Il giudizio di demenza è sottrato alla censura . . . . » 124

LIII. Funzioni di ministero pubblico nell'esperimento di fatto, pag. 126
LIV. Termine per la convocazione del Consiglio di guerra . » 127
LV. Non può dichiararsi non necessario un testimone a discarico » 128
LVI. Non può tampoco dichiararsi la inutilità di udirsi nella pubblica discussione . . . . » 130
LVII. Però può restringersi un numero eccedente . . . . . . » 131
LVIII. Non può leggersi nel giudizio di un accusato l'interrogatorio del correo precedentemente giudicato . . . . » 132

Decisione

LIX. Il collegio può persuadersi contro l'ingenere, ma dove motivare la decisione . . . . » 135
LX. La decisione deve contenere il fatto da cui derivi la non imputabilità o incompetenza . . . . » 137
LXI. La dichiarazione di *non consta* non dà fine al giudizio . » 141
LXII. Casi ne' quali dopo il biennio ed in mancanza di nuovi lumi può vietarsi ulterior procedimento . . . . » 142
LXIII. Non può disporsi la libertà de' disertori in aspettazione delle Sovrane risoluzioni . . . . » 144
LXIV. Il solo Consiglio di guerra è competente a giudicare dei disertori qualunque sieno . . . . » 145
LXV. Le circostanze indipendenti dal misfatto non possono calcolarsi . . . . » 147
LXVI. Responsabilità ne' verbali di dibattimento . . . . . . » 149

Alta Corte militare

LXVII. Composizione ed attribuzioni dell'Alta Corte militare . » 150
LXVIII. Rinvio di causa dietro annullamento . . . . » 152
LXIX. Castigo disciplinare contro i giudici de' Consigli di guerra » 153
LXX. Arresti semplici contro i medesimi. . . . . » 154

Conflitti giurisdizionali

LXXI. Determinazione di competenza tra le autorità de' reali domini di qua e di là del faro. . . . . » 155
LXXII. Il reato maggiore trae a sè il minore nella competenza . 156
LXXIII. Purchè il minore non sia misfatto speciale — Ne' reati di egual pena, il luogo dell'arresto fissa la competenza. . . » 158
LXXIV. La Corte di rinvio è competente pe' correi e complici nella causa stessa . . . . » 163
LXXV. Chiarimenti sul medesimo oggetto . . . . » 165
LXXVI. Competenza pe' reati commessi a bordo de' legni mercantili stranieri ne' porti del regno . . . . » 166
LXXVII. Competenza pe' reati commessi da militari su legni mercantili . . . . » 168

Qualifiche di reati

LXXVIII. Quando il ladro raggiunto nella fuga uccida, il furto non si qualifica accompagnato da omicidio . . . . . . pag. 169
LXXIX. Il furto dicesi accompagnato da omicidio quando vi è nesso di azioni. . . . . » 171
LXXX. Non è scusabile l' omicidio quando si è passato ad atti estranei dopo una briga. . . . . » 173
LXXXI. Sullo stesso argomento. . . . . » 176
LXXXII. Dovere di risolvere la quistione sulla necessità della propria difesa. . . . . » 178
LXXXIII. L' omicidio commesso per altrui legittima difesa non è imputabile . . . . » 180
LXXXIV. Procedimento per misfatti accaduti nell' estero. . , » 183
LXXXV. Trattamento verso ufiziali caduti in demenza . . . . » 184
LXXXVI. Le ferite e percosse pericolose di sfregio vanno nella categoria delle gravi . . . . » 185
LXXXVII Non è furto tentato quando non si trova l' oggetto che volea rubarsi . . . . » 186
LXXXVIII. Casi de'furti qualificati per la circostanza della campagna » 188
LXXXIX. Non v' ha qualifica nel furto consumato con chiavi vere » 189
XC. Limiti della pena ne' furti accompagnati da ferita o percossa grave per gli accidenti. . . . . » 191
XCI. Sul medesimo oggetto . . . . » 192
XCII. Non son rei principali coloro che intendono al trasporto degli oggetti rubati . . . . » 194
CXIII. Nella qualifica del furto per violenza si comprende la violenza pubblica . . . . » 196
XCIV. Caratteri che distinguono il furto dal danno. . . . . » 199
XCV. Pene pe' furti che nelle conseguenze compromettono la vita o la proprietà altrui . . . . » 200
XCVI. I reati contro le proprietà anche non eccedenti i carlini trenta, son misfatti . . . . » 203
XCVII. Distinzione della falsità dal mendacio e dallo scrocco . » 203
XCVIII. Calunnia e falsa testimonianza. . . . . » 204
XCIX. Recrimina per calunnia . . . . » 205
C. Il profitto di una somma data con destinazione costituisce frode e non furto. . . . . » 207
CI. Il niego di una somma ricevuta non costituisce frode . . . » 208
CII. Si chiarisce il senso dell' art. 293 delle LL. di proced. pen. » 218
CIII. Stato d' imputabilità da farsi da' Consigli di guerra. . . » 218
CIV. Quando ha luogo la violenza pubblica . . . . » 219
CV. Bestemmia e pene corrispondenti . . . . » 221
CVI. Più precisa definizione e modifica di pena. . . . . . . » 222
CVII. Risoluzione di dubbi sulla bestemmia . . . . » 222
CVIII. Distinzione tra l' ingiuria determinata e la indeterminata » 223

CIX. Un misfatto punito correzionalmente per le scusanti non gode la rinunzia all' istanza . . . . » 225
CX. È insubordinazione e non disobbedienza lo spingere un pugno chiuso verso il superiore . . . . » 227

Ingenere

CXI. Perizie necessarie nelle percosse e ferite pericolose di vita e di storpio . . . . » 230
CXII. Procedimento per disumazione di un cadavere . . . . » 231
CXIII. Il certificato del cancelliere è parte di pruova generica . » 232
CXIV. Dubbi sull' ingenere suppletorio ne' furti . . . . . » 233
CXV. Effetto della mancanza d' ingenere principale o suppletorio in un veneficio. . . . . » 234
CXVI. Cedola o laurea necessaria a' periti . . . . » 151
CXVII. Casi di concorso simultaneo di periti e testimoni nella pruova generica . . . . » 252

Giuramento.

CXVIII. Validità del giuramento de' periti generici comunque siasi prestato . . . . » 253
CXIX. Giuramento del principale affeso . . . . » 255
CXX. Il giuramento del danneggiato ne' furti fa parte della pruova ec. . . . . » 256
CXXI. È nullo il giuramento che non contenga *tutta* la verità. » 258
CXXII. Non è tenuto a giurar nel dibattimento l' imputato che giurò nella istruzione . . . . » 259
CXXIII. Ma lo deve se dichiara circostanze che colpiscono il complice. » 262

Procedure diverse.

CXXIV. Invio degl' imputati dementi nella casa de' matti . . . » 263
CXXV. Mancanza delle fedi di povertà degl' imputati. . . . . » 264
CXXVI. Salvocondotti e congedi temporanei. . . . . » 265
CXXVII. Difensore officioso all' imputato. . . . . » 166
CXXVIII. Estradizione d' imputati . . . . » 267
CXXIX. Gli art. 348 e seg. LL. di proced. pen. comprendono tanto il prevenuto assente che quello in arresto. . . . . » 268
CXXX. Modo di custodia per chi si presenta nel corso del giudizio in contumacia. . . . . » 269
CXXXI. Il sospetto complice deve sentirsi como testimone se sia creduto necessario. . . . . » 271
CXXXII. Sul medesimo oggetto. . . . . » 275
CXXXIII. Complicità di soldati nazionali e svizzeri . . . . . » 277
CXXXIV. Distinzione tra l' interrogatorio e 'l costituto. . . . » 278
CXXXV. Nuova istruzione sulle tracce offerte nel costituto . . » 279

CXXXVI. Son vietate le promesse di Sovrana clemenza . . . . » 280
CXXXVII. Sullo stesso oggetto . . . . » 281
CXXXIII. Segreto delle istruzioni prìa dell' apertura del termine » 282
CXXXIX. Allontanamento di chi può frastornare la verità nell' istruzione. » 283

Testimoni.

CXL. Esperimento de' testimoni. . . . . » 284
CXLI. Arresto de' medesimi . . . . » 285
CXXLII. Pene contro i renitenti. . . . . » 287
CXLIII. Il testimono per ogni fatto devo indicare como ne abbia la scienza . . . . » 289
CXLIV. Convinzione risultanto dall' atto di affronto . . . . . » 290

Falsità, sperimento di fatto ec.

CXLV. Dichiarazione di uso ne' documenti arguiti di falso . . » 291
CXLVI. Dichiarazioni sull' oggetto stesso. . . . . » 292
CXLVII. Deposito per la querela di falso contro scrittura privata » 296
CXLVIII. La domanda per gli esperimenti di fatto deve esser preceduta da deposito. . . . . » 297
CXLIX. Regolamento per gli accessi sopra luogo . . . . . . » 299
CL. Contraddizione degl' imputati correzionali con gli offesi . » 300
CLI. Dichiarazione de' feriti negli ospedali. . . . . » 301
CLII. Modo di raccogliere le pruove all' estero. . . . . . . » 302
CLIII. L' inquisitore non può esser giudice . . . . » 304
CLIV. Compendio in ogni processo criminale. . . . . » 306

Procedimento per l' udizione de' testimoni.

CLV. Nota di testimoni del pubblico ministero. . . . . . . » 307
CLVI. Quali testimoni può di sua autorità chiamare il Commessario del Re . . . . » 308
CLVII. Modo di ascoltare i militari come testimoni . . . . . » 309
CLVIII. Modo di far testimonianza di alcune autorità. . . . . » 310
CLIX. Altre eccezioni . . . . » 312
CLX. Anche se debbono sentirsi come querelanti . . . . . . » 312
CLXI. Modo di chiamarsi i sindaci. . . . . » 313
CLXII. Modo di chiamarsi i ricevitori del registro e bollo. . . » 314
CLXIII. Modo di udirsi le claustrali . . . . » 314
CLXIV. Mancanza de' testimoni di ripulsa . . . . » 315
CLXV. Mancanza di testimoni a carico. . . . . » 317
CLXVI. Prevenzione a' comandanti della piazza nel chiamarsi testimoni militari . . . . » 318
CLXVII. Mandato di deposito pel falso testimone . . . . . . » 319
CLXVIII. Modo di sentirsi il testimono nell' estero. . . . . . » 319
CLXIX. Modo di citare i testimoni dello Stato Romano . . . . » 321

Trattamento de' giudicabili.

CLXX. Trattamento de' giudicabili nelle prigioni militari. . pag. 321
CLXXI. Idem de' sottoposti a giudizio del Consiglio di guerra. » 323

Arresti, empara, mandati di deposito.

CLXXII. Circostanza costituente l' arresto arbitrario consumato. » 324
CLXXIII. Distinzione tra l' evasione e la fuga . . . . . . » 325
CLXXIV. Facoltà della polizia per l' empara. . . . . . . » 327
CLXXV. Ufiziali di polizia giudiziaria che possono spedire mandati di deposito. . . . . » 328
CLXXVI. Facoltà a'relatori di spedir mandati di arresto . . . » 329
CLXXVII. Circoscrizione della facoltà di spedir mandati di arresto e di deposito. . . . . » 330
CLXXVIII. Divieto di arrestare fuori i casi permessi dalla legge » 332
CLXXIX. Prevenzione all' autorità ecclesiastica per l' arresto in Chiesa . . . . » 333
CLXXX. Dritto a' militari di esser ammessi sotto mandato, consegna o cauzione . . . . » 334
CLXXXI. Pene pel colpevole di arresto illegale . . . . . » 335

Garentia della Gendarmeria

CLXXXII. Le guarentigie della gendarmeria sono trasfuse nella guardia di pubblica sicurezza . . . . » 336
CLXXXIII. Sullo stesso oggetto . . . . » 337
CLXXXIV. Non è conceduta garentia pe' reati di malversazione » 338
CLXXXV. Casi ne' quali la gendarmeria può impiegar la forza » 340
CLXXXVI. Pena delle bacchette e de' servizi ignobili. . . . » 340
CLXXXVII. Limiti della guarnigione ed esercizio dell'azion pubblica » 341

Decreti di grazia

CLXXXVIII. Lettura de' decreti di grazia . . . . » 342

Rapporti, spedizione di sentenze ec.

CLXXXIX. Prevenzione al Ministero per l' invio de' condannati all' ergastolo o a' bagni. . . . . » 343
CXC. Rimessa in quintupla spedizione delle sentenze . . . . » 344
CXCI. Rapporto per le cause di competenza delle Commessioni militari. . . . . » 345
CXCII. Dubbi sulla dipendenza de' commessari del Re . . . » 346
CXCIII. Notizia al procurator generale sulle condanne pronunziate dalle Commessioni militari . . . . » 348
CXCIV. Rapporto al Ministero pe' ricorsi di annullamento. . . » 349
CXCV. Reassunto delle minute de' processi . . . . » 350

CXCVI. Registro de' voti segreti . . . . pag. 350
CXCVII. Franchigia postale . . . . » 351
CXCVIII. Non può il ministero rimettersi alla giustizia del collegio » 353
CXCIX. Rapporto su i dubbî di legge. . . . . » 354
CC. Termine per notificarsi il ricorso al reo che non sia nella residenza dell' autorità che ha giudicato . . . . » 354

Atto di accusa

CCI. L' atto di citazione ne' giudizi correzionali tien luogo di atto di accusa . . . . » 335
CCII. Sullo stesso oggetto . . . . » 357
CCIII. Il pubblico ministero può anche con requisitoria provocare le disposizioni di legge . . . . » 359
CCIV. Prevalenza dell' avviso della Corte per darsi luogo ad accusa » 360
CCV. Non può la Corte ordinare la rettifica dell' atto di accusa per erronea definizione. . . . . » 361
CCVI. È nullo l' atto di accusa pria che il contumace fosse arrestato » 362
CCVII. Non può procedersi di officio per la subornazione de' testimoni in causa correzionale. . . . . » 363

Premeditazione, reiterazione, recidiva

CCVIII. La premeditazione può stare anche ignorandosi la causa » 365
CCIX. Caratteri della premeditazione . . . . » 366
CCX. Caratteri della reiterazione . . . . » 368
CCXI. Non v' ha reiterazione nel furto qualificato. . . . . » 370
CCXII. Caratteri della recidiva. . . . . » 371
CCXIII. Non è recidivo chi abbia commesso all' estero altro misfatto. . . . . » 372

Scusa

CCXIV. La rissa dà luogo alla scusa . . . . » 375
CCXV. Scusa costituita dalle percosse. . . . . » 376
CCXVI. Si ammette la scusa per rissa anche quando se n' ignori l' autore . . . . » 378
CCXVII. Vi ha luogo a due minorazioni per circostanze scusanti ed attenuanti . . . . » 379
CCXVIII. Quando è utile la scusa della provocazione. . . . » 381
CCXIX. Non v' ha scusa per rissa tra privati o la forza pubblica » 382
CCXX. È scusabile l' omicidio contro chi vincolò l' uccisore per metterlo fuori stato di difendersi . . . . » 383
CCXXI. Scusa per l' offesa recata al coniuge . . . . » 384
CCXXII. Quando le ingiurie producono scusa. . . . . » 385
CCXXIII. Non v' ha scusa per guasto alla proprietà. . . . . » 387

Discussione pubblica

CCXXIV. Regolamento disciplinare par le autorità giudiziarie pag. 388
CCXXV. Direzione della discussione pubblica . . . . » 398
CCXXVI. Risoluzione di alcuni dubbî su i processi. . . . . » 399

Giudici de' tribunali militari

CCXXVII. Avvedutezza nella nomina del Consiglio di guerra . » 401
CCXXVIII. Rimpiazzo de' suoi giudici. . . . . » 401
CCXXIX. Grado de' suoi componenti nel giudizio de' pagani . . » 402
CCXXX. Idem nel giudizio de' forieri e caporali , ... » 402
CCXXXI. Composizione della Commessione militare ne' giudizî misti » 403
CCXXXII. Le guardie del genio possono esserne membri. . . » 404
CCXXXIII. Giudici che debbono astenersi dal votare. . . . » 404
CCXXXIV. Posto de' giudici ne' Consigli di guerra . . . . » 405
CCXXXV. Il dibattimento non può proseguirsi in casa di un giudice » 406

Convincimento

CCXXXVI. Libertà della convinzione . . . . » 406
CCXXXVII. Può sorgere anche in onta dello sperimento di fatto » 407
CCXXXVIII. La convinzione morale deve attingersi da' testimoni intesi in dibattimento . . . . » 409

Istruzione

CCXXXIX. In affari militari l' istruzione può affidarsi a' giudici istruttori e di circondario 410
CCXL. Attribuzioni della polizia giudiziaria nell' istruzione contro i gendarmi. . , ... » 411

Parte civile

CCXLI. La parte civile deve assicurare le indennità a' testimoni » 412
CCXLII. Quando si è costituita con fede di povertà non può dedurre la presa a parte . . . . » 413
CCXLIII. Non può produrre ricorso per danni-interessi se la decisione non è impugnata dal pubblico ministero . . . . . » 415
CCXLIV. Non può intervenire presso le Commessioni militari . . » 416

Difensori

CCXLV. Intervento del difensore nella discussione preparatoria » 417
CCXLVI. Sul medesimo oggetto. . . . : . . . . » 417

CCXLVII Contumacia del difensore al dibattimento . . . pag. 418
CCXLVIII. Procedimento disciplinare contro i difensori . . . » 419
CCXLIX. Il procuratore speciale non può nella pubblica discussione sostituire l' offeso principale . . . . » 420
CCL. Obbligo del difensore pel ricorso nelle condanne di morte » 421

Giudicabili e giudizi

CCLI. L' accusato non povero è tenuto alle indennità per trasferimento del giudice presso i testimoni . . . . » 421
CCLII. Posizione a discarico del correo assente . . . . . » 422
CCLIII. Preferenza nel disbrigo de' giudicabili militari . . . » 423
CCLIV. Giorni in cui è vietato trattarsi giudizi capitali . . » 424
CCLV. La mancanza d' indizi produce l' abilitazione. . . . » 424
CCLVI. Dubbio sul detto assunto . . . . » 425
CCLVII. Norme per la decisione contumaciale . . . . . . » 426
CCLVIII. Rinvio di causa per motivi di pubblica sicurezza . » 427

Massime

CCLIX. Definizione de' correi e complici. . . . . » 428
CCLX. La circostanza più aggravante assorbisce la minore . » 430
CCLXI. Non risponde l' offensore del danno che all' offeso deriva dalla sua fuga. . . . . » 432
CCLXII. Nella implicazione di più individui bisogna dichiarare l' autor principale ed il complice . . . . » 433
CCLXIII. Può darsi lettura nel dibattimento della dichiarazione de' complici . . . . » 435
CCLXIV. Come si calcolano i 40 giorni nelle ferite producenti morte » 436
CCLXV. Il dì festivo è escluso da' termini . . . . » 437
CCLXVI. Reso pubblico il processo, le decisioni debbono rendersi intese le parti . . . . » 439
CCLXVII. Dubbi nascenti degli art. 470 e 273 LL. di proc. penale » 440
CCLXVIII. Non v'ha quistione intenzionale ne' reati di bestemmia » 441
CCLXIX. Come si elevano le quistioni nelle circostanze complicate » 443

Redazione delle decisioni

CCLXX. Norme per la redazione delle decisioni. . . . . . » 444
CCLXXI, Fatti del discarico da esprimersi. . . . . » 445
CCLXXII. Fatto da cui deriva la competenza. . . . . . . » 546
CCLXXIII. Fatto della premeditazione . . . . » 447
CCLXXIV. Fatto della violenza negli stupri . . . . » 448
CCLXXV. Accorgimento sulle scuse . . . . » 449
CCLXXVI. Motivazione ragionata. . . . . » 450
CCLXXVII. Testo della legge da trascriversi . . . . » 452

Corso delle decisioni ed esecuzione

CCLXXVIII. Si sospende il procedimento contro il falso testimone so vi è ricorso in principale . . . . pag. 453
CCLXXIX. Individuità dell'atto di accusa e di condanna. . . » 454
CCLXXX. Spedizione duplicata dello sentenze di peno a' ferri . » 455
CCLXXXI. Copia della sentenza pe' militari condannati . . : » 456
CCLXXXII. Estratti delle sentenze da affiggersi per gli scorridori » 456
CCLXXXIII. Autorità che convoca i collegi militari . . . . » 457
CCLXXXIV. Epoca in cui comincia l' espiazione della pena . » 458
CCLXXXV. Riguardi dovuti a' condannati a morte. . . . . » 461
CCLXXXVI. Riduzione della pena del presidio espiata nello prigioni » 462
CCLXXXVII. Il presente e non l'assente devo prescegliersi per mandarsi a morte . . . . » 462
CCLXXXVIII. Il condannato all'interdizione non resta escluso dal serviziomilitare . . . . » 463
CCLXXXIX. Perdita di onorificenza dal condannato militare . » 464
CCXC. Spediziono de' militari condannati al potere ordinario. . » 465

Pene eccezionali.

CCXCI. Pena de' misfatti avvenuti all' estero . . . . » 465
CCXCII. Riduzione della pena 'do' lavori forzati pe' militari . . » 466
CCXCIII. Espiazione di pene cumu lato . . . . » 466
CCXCIV. Pene de' misfatti d' insubordinazione . . . . . . » 467
CCXCV. Pene pel duello . . . . » 467
CCXCVI. Abuso della militar divisa . . . . » 470
CCXCVII. Ferite con arma vietata. . . . . » 470
CCXCVIII. Pena pel reiteratore giudicato pel secondo misfatto » 471
CCXCIX. Beneficio dell' età per gli scorridori di campagna. . » 472
CCC. Pena per la fuga dal carcero con frattura . . . . . » 473
CCCI. Invertimento dell' ammenda in pena corporale . . . . » 473
CCCII. Commutazione della pena in servizi ignobili . . . . » 475

Modi di esecuzione a morte e delle bacchette.

CCCIII. Periodo di esecuziono dello condanne a morte . . . . » 476
CCCIV. Doveri del commessario del Re. . . . . » 476
CCCV. Giorni in cui è vietata l' esecuzione a morte . . . . » 478
CCCVI. Esecuziono nolla patria del condannato . . . . . . » 478
CCCVII. Esecuzione delle bacchette. . . . . » 479

Sospensione dell' esecuzione a morte.

CCCVIII. Per chi si sia presentato spontaneamente . . . . . . » 479
CCCIX. Pe' condannati per reati sanitari . . . . » 480

Raccomandazioni.

CCCX. Casi di raccomandazione alla Sovrana clemenza . . pag. 480
CCCXI. Pe' disertori . . . . » 482

Libertà assoluta e provvisoria.

CCCXII. Quando la libertà provvisoria si rende assoluta . . . » 482
CCCXIII. Abilitazione provvisoria per taluni reati . . . . . » 483

Prescrizione.

CCCXIV. La prescrizione si eccepisce di officio.—Modo di calcolarla » 484
CCCXV. Atti che interrompono la prescrizione . . . . . . » 487

Nullità.

CCCXVI. Lettura della dichiarazione del testimone non ritualmente giurata . . . . » 487
CCCXVII. *Idem* de' periti e testimoni generici . . . . . . » 488
CCCXVIII. *Idem* del verbale di sperimento . . . . » 488
CCCXIX. Mancanza d'intimazione dell'arresto che rigetta il ricorso. » 489

Ecclesiastici.

CCCXX. Modo di chiamare gli ecclesiastici in affari penali . . » 490
CCCXXI. Arresto, prigioni e degradazione degli ecclesiastici e religiosi. . . . . » 490
CCCXXII. Assistenza a' condannati a morte . . . . » 491

Oggetti di convinzione.

CCCXXIII. Spese pel loro trasporto . . . . » 492
CCCXXIV. Modo di eseguirlo . . . . » 493

Spese.

CCCXXV. Pe' processi delle Commessioni militari . . . . . . » 495
CCCXXVI. Gratificazione a' cancellieri . . . . » 496
CCCXXVII. Spese de' giudizi militari. . . . . » 496
CCCXXVIII. Spedizione de' mandati. . . . . » 497
CCCXXIX. Spese per disuggellamento di reperti . . . . . . » 498
CCCXXX. Spese pe' reati d'insubordinazione. . . . . » 498
CCCXXXI. Spese per gli assistenti spirituali. . . . . . . » 499
CCCXXXII. Rimborso delle spese di giustizia . . . . » 500
CCCXXXIII. Supplemento di liquidazione di spese. . . . . . » 501